



MINISTERO DELL'AMBIENTE
Servizio Conservazione della Natura



ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA
"ALESSANDRO GHIGI"

Mario Spagnesi e Liliana Zambotti

**Raccolta delle norme nazionali
e internazionali per la conservazione
della fauna selvatica e degli habitat**

Quaderni di Conservazione della Natura

La collana “Quaderni di Conservazione della Natura” nasce dalla collaborazione instaurata tra il Ministero dell’Ambiente, Servizio Conservazione della Natura e l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica “A. Ghigi”. Scopo della collana è quello di divulgare le strategie di tutela e gestione del patrimonio faunistico nazionale elaborate dal Ministero con il contributo scientifico e tecnico dell’I.N.F.S.

I temi trattati spaziano da quelli di carattere generale, che seguono un approccio multidisciplinare ed il più possibile olistico, a quelli dedicati a problemi specifici di gestione o alla conservazione di singole specie.

This publication series, specifically focused on conservation problems of Italian wildlife, is the result of a co-operation between the Nature Conservation Service of the Italian Ministry of Environment and the National Wildlife Institute “A. Ghigi”. Aim of the series is to promote a wide circulation of the strategies for the wildlife preservation and management worked up by the Ministry of Environment with the scientific and technical support of the National Wildlife Institute.

The issues covered by this series range from general aspects, based on a multidisciplinary and holistic approach, to management and conservation problems at specific level.

COMITATO EDITORIALE

ALDO COSENTINO, ALESSANDRO LA POSTA, MARIO SPAGNESI, SILVANO TOSO

MINISTERO DELL'AMBIENTE
SERVIZIO CONSERVAZIONE NATURA

ISTITUTO NAZIONALE PER LA
FAUNA SELVATICA "A. GHIGI"

Mario Spagnesi e Liliana Zambotti

Raccolta delle norme nazionali e internazionali per la conservazione della fauna selvatica e degli habitat

QUADERNI DI CONSERVAZIONE DELLA NATURA
NUMERO 1

Autori:

MARIO SPAGNESI, Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica “Alessandro Ghigi”

LILIANA ZAMBOTTI, Consiglio Nazionale delle Ricerche

La redazione raccomanda per le citazioni di questo volume la seguente dizione:

Spagnesi M. e L. Zambotti, 2001 - *Raccolta delle norme nazionali e internazionali per la conservazione della fauna selvatica e degli habitat*. Quad. Cons. Natura, 1, Min. Ambiente
- Ist. Naz. Fauna Selvatica.

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma (elettronica, elettrica, chimica, meccanica, ottica, fotostatica) o in altro modo senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'Ambiente.

Vietata la vendita: pubblicazione distribuita dal Ministero dell'Ambiente e dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica “A. Ghigi”.

I N D I C E

PRESENTAZIONE	Pag.	1
PREFAZIONE	"	3
CONVENZIONI INTERNAZIONALI - NORME NAZIONALI DI ESECUZIONE	"	5
Legge 24 novembre 1978, n. 812. Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione ...	"	7
Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971	"	11
Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1987, n. 184. Esecuzione del protocollo di emendamento della convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale adottato a Parigi il 3 dicembre 1982	"	16
Elenco dei siti designati dall'Italia come zone umide di importanza internazionale	"	19
Legge 19 dicembre 1975, n. 874. Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973	"	21
Legge 25 gennaio 1983, n. 42. Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, adottata a Bonn adottata a Bonn il 23 giugno 1979, con allegati	"	39
Legge 5 agosto 1981, n. 503. Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979, con allegati	"	55
Legge 14 ottobre 1999, n. 403. Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo di verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991	"	91
Legge 14 febbraio 1994, n. 124. Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992	"	111
Legge 27 maggio 1999, n. 175. Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995	"	131
DIRETTIVE CEE	"	149
Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (79/409/CEE)	"	151
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche	"	171

NORME NAZIONALI	Pag. 213
Legge 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette	“ 215
Legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio	“ 247
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 1993. Variazioni all'elenco delle specie cacciabili di alcuni volatili	“ 285
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1997. Modificazioni del- l'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157	“ 287
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 1997. Modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 409/79/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici	“ 289
Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche	“ 293
Decreto Ministeriale 3 aprile 2000, Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE	“ 333

PRESENTAZIONE

La collana “Quaderni di Conservazione della Natura” nasce dalla collaborazione instaurata tra il Ministero dell’Ambiente, Servizio Conservazione della Natura e l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica “A. Ghigi”. Scopo della collana è quello di divulgare le strategie di tutela e gestione del patrimonio faunistico nazionale elaborate dal Ministero con il contributo scientifico e tecnico dell’I.N.F.S.

I temi trattati spaziano da quelli di carattere generale, che seguono un approccio multidisciplinare ed il più possibile olistico, a quelli dedicati a problemi specifici di gestione o alla conservazione di singole specie.

Una politica nazionale di conservazione della fauna deve sicuramente fondarsi sulle più aggiornate conoscenze biologiche e sull’applicazione delle tecniche adeguate, ma non può prescindere dalla “dimensione umana” dei problemi faunistici. Molto spesso infatti è proprio quest’ultimo fattore a costituire l’elemento che determina la riuscita o il fallimento delle azioni programmate.

La grande e crescente influenza esercitata dai diversi gruppi di pressione e dal complesso dell’opinione pubblica sul processo decisionale che sta alla base di una strategia di conservazione è spiegabile con la mutata percezione che i cittadini hanno del “bene fauna” rispetto ad un passato anche recente. Nel nostro Paese infatti il rapporto uomo-animali selvatici si è fatto importante e complesso; esso si nutre di razionalità, ma anche di pulsioni etiche ed emotive ed è condizionato dal mondo dell’informazione inteso nella sua accezione più ampia. Tuttavia, forse per una tradizione culturale che ci è propria, l’informazione sullo stato della nostra fauna e sui problemi posti dalla sua gestione è spesso superficiale, puramente aneddotica, poco attenta alla credibilità delle fonti ed incapace di distinguere tra gli elementi oggettivi e le scelte politiche.

Risulta della massima importanza dunque lo sviluppo di canali di informazione corretta,

FOREWORD

This publication series, specifically focused on conservation problems of Italian wildlife, is the result of a co-operation between the Nature Conservation Service of the Italian Ministry of Environment and the National Wildlife Institute “A. Ghigi”. Aim of the series is to promote a wide circulation of the strategies for the wildlife preservation and management worked up by the Ministry of Environment with the scientific and technical support of the National Wildlife Institute.

The issues covered by this series range from general aspects, based on a multidisciplinary and holistic approach, to management and conservation problems at specific level.

A national conservation policy must be based both on the most advanced biological knowledge and on the implementation of adequate techniques, but it cannot disregard to the human dimensions of wildlife problems. In most cases, in fact, human dimensions represent the key element for the success or the failure of any planned action.

The vast and growing influence of the main stake holders and of the public opinion on the decision process that produces the national conservation strategies, is related to the recent evolution of the public perception of wildlife value. Also in Italy, indeed, the link between humans and wildlife is becoming more and more significant and complex; this link is partly made of rationality, but it also consists of ethical and emotional aspects, and it is strongly influenced by the means of the information spread. Nevertheless, my be in regard to the Italian cultural tradition, the information on the status of our wildlife and on the problems related to its management appears often simplistic, anecdotal, not always based on a correct evaluation of the sources, and in some cases it does not even correctly discriminate between rational and political aspects.

in modo che l'approccio generale ai diversi problemi e le singole scelte operate seguano principi di chiarezza e trasparenza. La collana che presentiamo vuole proprio svolgere questa funzione e la nostra speranza è che essa divenga un utile strumento di consultazione e di indirizzo per tutti coloro, Amministrazioni pubbliche, Associazioni o semplici cittadini, che si occupano attivamente di conservazione della fauna ed hanno a cuore le sorti di una parte tanto importante del nostro patrimonio naturale.

DOTT. ALDO COSENTINO

Direttore generale del Servizio Conservazione
Natura - Ministero dell'Ambiente

It is therefore particularly important to develop means of correct information, assuring clearness and transparency both on the general approaches followed and on the specific alternatives adopted. This publication series intends to fulfil this task, in the hope to provide a useful means of consultation and guidance for all parties - including public administrations, non-governmental organisations, or the public - active in wildlife conservation and committed to the future of this fundamental component of our natural heritage.

PROF. MARIO SPAGNESI

Direttore generale dell'Istituto Nazionale
per la Fauna Selvatica "A. Ghigi"

P R E F A Z I O N E

L'esperienza pratica ha evidenziato che quanti operano nel quotidiano in questo settore prevalentemente muovono da discipline ben lontane dalla formazione giuridica. Anche dalla loro sollecitazione è stata curata dagli Autori questa raccolta di testi legislativi a fini esclusivamente documentari. Per finalità giuridiche vanno consultati i testi pubblicati sulle Gazzette ufficiali riportate.

I limitati richiami giurisprudenziali non hanno certo l'intento di fornire un completo commentario, un quadro chiaro ed esaustivo degli orientamenti della giurisprudenza sul singolo argomento; si propongono il limitato fine di indicare che le fonti del diritto a cui far riferimento in questa materia (e particolarmente in questa materia) derivano anche dalle pronunce dei giudici.

Nel nostro Paese la giurisprudenza sulle problematiche relative alla protezione della fauna ed all'esercizio venatorio risulta più rilevante che in ogni altro settore. Ma a "colpi di sentenza" non si può continuare a ben gestire un patrimonio comune. Tuttavia ai giudici nazionali ed alla giurisprudenza comunitaria va riconosciuto un ruolo decisivo nella costruzione di un sistema giuridico comune in tema di ambiente e più specificamente un diritto comune per la conservazione delle risorse naturali, e fra queste la fauna selvatica diventata un interesse generale e globale. La creazione di un diritto comunitario e internazionale ha inciso sull'ordinamento del nostro Paese (statale, regionale e provinciale) e lo ha condizionato. Proprio il carattere vincolante delle disposizioni comunitarie ha spinto il legislatore italiano ad intraprendere un processo di adeguamento dell'ordinamento italiano ai dettami della Comunità.

Ciò nonostante occorre rafforzare maggiormente gli strumenti per l'adempimento degli obblighi derivanti all'Italia dall'adesione ai Trattati delle Comunità Europee. La partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea ed agli obblighi che ne derivano si deve poi coordinare innanzitutto con la nostra struttura costituzionale fondamentale, e cioè alla natura regionale dello Stato. Tale coordinamento dovrà certamente essere fondato su un equilibrio tra garanzia del principio autonomistico e necessaria dotazione di poteri statali per il rispetto degli obblighi comunitari.

Deve diventare un impegno comune scrivere nuove leggi di principi generali contenenti disposizioni fondamentali per la protezione di tutta la fauna selvatica e degli habitat. Non va dimenticato però che questo non è un compito da delegare ai soli giuristi (pur meritevoli); le norme di legge non devono soltanto tenere conto dei principi giuridici e dell'evoluzione di questi perchè la protezione della natura è una disciplina che richiede le più diverse conoscenze.

La disciplina nazionale dovrà prioritariamente perseguire gli scopi voluti in sede comunitaria, offrendo chiarezza e certezza delle situazioni giuridiche, trasportando in modo accurato e preciso le disposizioni comunitarie. In modo completo, chiaro ed univoco andranno anche dettati i criteri e le condizioni che vincolano le Autonomie locali nelle loro regolamentazioni per non lasciare gli elementi di insicurezza giuridica finora riscontrati.

A queste necessarie misure legislative di principio per la conservazione di tutta la fauna selvatica, potranno affiancarsi altre "buone" leggi dedicate alla regolamentazione di distinti settori, come per esempio, ma non solo, l'esercizio venatorio.

È in quelle sedi che è importante cominciare ad intendere la tutela della fauna selvatica non solo in forma statica, come obbligo di conservare o di astenersi da comportamenti in grado di danneggiare, ma anche in forma dinamica, ponendo l'obbligo di azioni positive dirette a garantire gli standard dell'equilibrio ecologico.

I ritardi nel processo di avvio di una strategia generale per l'ambiente in Italia sono dovuti in prevalenza ai notevoli ritardi nel porre mano alla riforma delle Amministrazioni pubbliche. La "questione amministrativa" in Italia ha rappresentato per troppo tempo il punto nodale, che ha condizionato il decollo delle altre riforme e iniziative. La riforma amministrativa si è imposta in Italia come "riforma istituzionale".

Si ha tuttavia motivo di credere che leggi restrittive e punitive non hanno alcuna efficacia se non sono affiancate da una buona istruzione ed educazione naturalistica, impartita ai giovani fin dai primi anni di scuola, perché possano assorbire le più elementari cognizioni sui fenomeni della natura.

Il mondo scientifico può svolgere in tal senso un ruolo determinante; deve impegnarsi a comunicare direttamente ai cittadini, divulgando il suo sapere in modo corretto, credibile e comprensibile. È necessaria una generale e diffusa formazione di una cultura e coscienza naturalistica affinché si cominci a credere nella "propaganda" dei naturalisti qualificati come si crede nella propaganda di quanti perseguono, in nome della conservazione delle risorse naturali, finalità ...ben diverse, sulla cui spinta troppo spesso si sono messi in discussione persino i principi cardine della nostra stessa Costituzione, gli interessi prevalenti, fondamentali e irrinunciabili dello Stato.



CONVENZIONI INTERNAZIONALI



LEGGE 24 novembre 1978, n. 812
Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli,
adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione ⁽¹⁾

(Gazz. Uff. 23 dicembre 1978, n. 357, S. O.)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

P R O M U L G A

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 11 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI - FORLANI

MARCORA - ANTONIOZZI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

⁽¹⁾ Il deposito da parte dello Stato italiano dello strumento di ratifica della Convenzione è avvenuto in data 8 giugno 1979; la Convenzione è stata resa esecutiva il 6 settembre 1979 (Comunicato in Gazz. Uff. 23 giugno 1979, n. 171, "Entrata in vigore della Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli adottata a Parigi il 18 ottobre 1950").

Al tempo della ratifica della Convenzione, in materia di protezione della fauna ed esercizio della caccia vigeva in Italia la legge-quadro 27 dicembre 1977, n. 968, che mostrò ben presto i propri limiti (anche operativi). L'inadeguatezza della disciplina nazionale causò al nostro Paese in pochi anni ben tre condanne per avere eluso gli obblighi comunitari; la notevole carenza della normativa interna non consentiva di raggiungere, in particolare, gli scopi voluti dalla direttiva n. 409 del 1979 (C.G.C.E. 8 luglio 1987, in causa 262/85; 17 gennaio 1991, in causa 334/89; 17 gennaio 1991, in causa 157/89). Si ricorda (molto brevemente in questa sede) la variegata e contrastante giurisprudenza nazionale prodotta in quegli anni in materia di protezione della fauna selvatica, che ha fatto emergere le difficoltà, ma anche le resistenze e diffidenze ad applicare ed accettare integralmente il diritto e la giurisprudenza comunitaria, non applicando le disposizioni interne eventualmente contrastanti sia anteriori sia successive alla norma comunitaria. Le sentenze della Corte di Giustizia europea e della Corte Costituzionale italiana avevano a quei tempi fornito insegnamenti e suggerimenti e dettato principi in proposito, riconoscendo, in determinati casi, la capacità delle norme contenute anche in direttive di produrre effetti diretti negli ordinamenti dei singoli Stati. Nel 1991 il Consiglio di Stato ebbe modo di pronunciarsi sulla portata delle disposizioni contenute nella Convenzione di Parigi, stabilendo la prevalenza sulle norme interne delle disposizioni contenute nella Convenzione nella parte in cui dettano obblighi diretti e impongono divieti specifici. Il Collegio osservò che la Convenzione di Parigi non prevede un'ulteriore produzione normativa da parte degli Stati contraenti e perciò erano da considerarsi direttamente applicabili le disposizioni immediatamente cogenti in essa contenute (nella specie, è stata ritenuta immediatamente cogente la disposizione dell'art. 2 della Convenzione, che esclude la caccia ad alcuni migratori nel mese di marzo, mentre è stata esclusa la vincolatività immediata della disposizione relativa all'inizio della caccia durante il ciclo di riproduzione per la necessità di previ atti di accertamento sui diversi cicli di riproduzione degli uccelli (Cons. Stato, sez. VI, 27 febbraio 1991, n. 100, Assoc. W. W. F. Italia - Regione Marche).

Piena attuazione della Convenzione di Parigi è stata data in Italia nel 1992 con legge 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46, S. O.).

CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DEGLI UCCELLI ⁽²⁾

(Traduzione non ufficiale. Il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese)

I GOVERNI FIRMATARI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,

Consci del pericolo di sterminio che minaccia alcune specie di uccelli, preoccupati d'altro canto della diminuzione numerica di altre specie e, in particolare, delle specie migratrici,

Considerando che dal punto di vista della scienza, della protezione della natura e dell'economia propria di ogni nazione, tutti gli uccelli devono, in linea di massima, essere protetti,

Hanno riconosciuto la necessità di modificare la Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura firmata a Parigi il 19 marzo 1902, ed hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1

La presente Convenzione ha per oggetto la protezione degli uccelli viventi allo stato selvatico.

Articolo 2

Salve le eccezioni previste dagli articoli 6 e 7 della presente Convenzione, devono essere protetti:

- a) almeno durante il loro periodo di riproduzione, tutti gli uccelli e, inoltre, i migratori durante il loro percorso di ritorno verso il loro luogo di nidificazione ed in particolare in marzo, aprile, maggio, giugno e luglio;
- b) durante tutto l'anno le specie minacciate di estinzione o che presentino un interesse scientifico.

Articolo 3

Salve le eccezioni previste dagli articoli 6 e 7 della presente Convenzione, viene fatto divieto di importare, esportare, trasportare, vendere, mettere in vendita, acquistare, regalare o trattenere durante il periodo di protezione della specie, qualsiasi uccello vivo o morto od ogni

parte di un uccello che sia stato ucciso o catturato contravvenendo alle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 4

Salve le eccezioni formulate negli articoli 6 e 7 della presente Convenzione viene fatto divieto, durante il periodo di protezione di una determinata specie, in particolare durante il suo periodo di riproduzione, di sottrarre o di distruggere i nidi in via di costruzione od occupati, di prendere o di danneggiare, trasportare, importare od esportare, vendere, mettere in vendita, acquistare od anche distruggere le uova o i loro gusci nonché le nidiate di uccellini vivi allo stato selvatico.

Tuttavia, tali divieti non si applicano da un lato, alle uova lecitamente raccolte e munite di un certificato attestante che sono destinate sia al ripopolamento che a fini scientifici o che provengano da uccelli tenuti in cattività, d'altro lato, alle uova delle pavoncelle, e ciò vale unicamente per i Paesi Bassi, tenuto conto dei motivi eccezionali e locali in precedenza riconosciuti.

⁽²⁾ La Convenzione è entrata in vigore il 17 gennaio 1963.

In Europa una prima azione comune per la protezione degli uccelli è stata la Convenzione internazionale di Parigi del 19 marzo 1902. Tale Convenzione prese in esame gli uccelli della regione paleartica (Europa ed Asia settentrionale, Paesi mediterranei), eccezione fatta per quelli da cortile e per quelli introdotti da altre parti del mondo, situate fuori della suddetta regione ed allevati in gabbia. Le parti contraenti riconobbero la necessità di proteggere tutti gli uccelli in epoche determinate, con leggi e regolamenti speciali; in ogni modo sempre durante il periodo di riproduzione e, nel caso degli uccelli migratori, durante il periodo del loro ritorno ai luoghi di nidificazione, cioè nei mesi di marzo, aprile e maggio. Le specie in via di estinzione e quelle che presentavano interesse particolare dal punto di vista scientifico avrebbero dovuto essere sempre protette dovunque ed in qualsiasi periodo. Gli allegati alla Convenzione elencarono le specie utili e quelle dannose all'agricoltura. Per queste ultime sarebbe stata consentita la caccia.

Il 18 ottobre 1950 un nuovo progetto di Convenzione venne approvato a Parigi. Le sostituzioni e i perfezionamenti rispetto alla Convenzione del 1902 furono motivati da considerazioni ecologiche accanto alle quali, all'art. 5, venne introdotto un principio etico e precisamente il divieto di infliggere agli uccelli inutili sofferenze. L'Italia non appose ancora una volta la sua firma, nonostante la possibilità data alle parti contraenti di introdurre nella propria legislazione provvedimenti atti a mantenere, almeno in parte, "consuetudini giustificate".

Articolo 5

Salve le eccezioni previste dagli articoli 6 e 7 della presente Convenzione, le Alte Parti Contraenti si impegnano a vietare i procedimenti elencati più sotto, che sono suscettibili di portare alla distruzione o alla cattura in massa di uccelli o di infliggere agli stessi inutili sofferenze.

Tuttavia, nei paesi nei quali simili procedimenti sono attualmente legalmente autorizzati, le Alte Parti Contraenti si impegnano ad introdurre progressivamente nella propria legislazione le misure adatte a vietare o a limitare l'uso:

- a) dei lacci, delle panie, delle trappole, degli ami, delle reti, delle esche avvelenate, degli stupefacenti, degli uccelli di richiamo accecati,
- b) delle attrezzature a rete per la cattura delle anatre,
- c) degli specchi, torce ed altre luci artificiali,
- d) delle reti o degli strumenti da pesca adatti alla cattura degli uccelli acquatici,
- e) dei fucili da caccia a ripetizione od automatici suscettibili di contenere più di due cartucce,
- f) in generale di tutte le armi da fuoco diverse da quelle suscettibili di essere imbracciate,
- g) dell'inseguimento e del tiro agli uccelli a mezzo di battelli a motore sulle acque interne e, dal 1° marzo al 1° ottobre, sulle acque territoriali e costiere,
- h) dell'utilizzazione di veicoli a motore o di apparecchi aeronautici che permettano di sparare sugli uccelli o di inseguirli,
- i) dell'istituzione di ricompense per la cattura o la distruzione di uccelli,
- j) del privilegio della caccia col fucile o con le reti, praticata senza restrizioni, che sarà regolamentata durante tutto l'anno e sospesa durante il periodo di riproduzione sul mare, lungo le rive e le coste,
- k) di ogni altro metodo destinato alla cattura o alla distruzione di uccelli in massa.

Articolo 6

Se in una determinata regione, una specie dovesse, sia compromettere l'avvenire di alcune produzioni agricole od animali con i danni che essa dovesse causare ai campi, ai vigneti, ai giardini, ai frutteti, ai boschi, alla selvaggina ed ai pesci, sia minacciare di estinzione o di semplice diminuzione una o più specie la cui conser-

vazione sia auspicabile, le autorità competenti possono, mediante autorizzazioni individuali, togliere i divieti di cui agli articoli da 2 a 5 per quanto attiene a tali specie. E' tuttavia illegale l'acquisto o la vendita di uccelli così uccisi nonché il loro trasporto fuori della regione in cui sono stati uccisi.

Ove esistano, nelle leggi nazionali, altre disposizioni che permettano di limitare i danni commessi da alcune specie di uccelli in condizioni che garantiscano la perpetuazione di tali specie, dette disposizioni possono essere mantenute dalle Alte Parti Contraenti.

Dato che le condizioni economiche della Svezia, della Norvegia, della Finlandia e delle Isole Færøer rivestono particolare importanza, le autorità competenti di tali paesi possono fare delle eccezioni ed accordare alcune deroghe alle disposizioni della presente Convenzione. Nel caso in cui l'Islanda dovesse aderire alla presente Convenzione, le deroghe succitate saranno applicate ad essa a sua richiesta.

Non può essere adottata, in un determinato Paese, alcuna misura suscettibile di provocare la totale distruzione delle specie indigene o migratrici delle quali si tratta nel presente articolo.

Articolo 7

Eccezioni alle disposizioni della presente Convenzione possono essere accordate dalle autorità competenti nell'interesse della scienza, della istruzione, nonché nell'interesse del ripopolamento e della riproduzione degli uccelli oggetto di caccia e per la caccia al falcone a seconda delle circostanze e subordinatamente al fatto che siano prese tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare abusi. Le disposizioni relative al trasporto, previste dagli articoli 3 e 4 non si applicano al Regno Unito.

In tutti i paesi i divieti elencati all'articolo 3 non si applicano alle piume delle specie di uccelli che è consentito uccidere.

Articolo 8

Ciascuna Parte Contraente si impegna a redigere un elenco degli uccelli di cui è lecita l'uccisione o la cattura sul proprio territorio, nel rispetto tuttavia delle condizioni previste dalla presente Convenzione.

Articolo 9

Ciascuna Parte Contraente ha la facoltà di redigere un elenco delle specie di uccelli indigeni e migratori, suscettibili di essere mantenuti in cattività da privati ed è tenuta a determinare i metodi di cattura che possono essere autorizzati nonché le condizioni alle quali gli uccelli possono essere trasportati o mantenuti in cattività.

Ciascuna Parte Contraente è tenuta a regolamentare il mercato degli uccelli protetti dalla presente Convenzione e ad adottare tutte le misure necessarie a limitarne l'estensione.

Articolo 10

Le Alte Parti Contraenti si incaricano di studiare e di adottare i mezzi atti a prevenire la distruzione degli uccelli dovuta agli idrocarburi o ad altre cause di inquinamento delle acque, ai fari, ai cavi elettrici, agli insetticidi, ai veleni e ad ogni altra causa. Esse si sforzeranno di educare i bambini e l'opinione pubblica per convincerli della necessità di preservare e di proteggere gli uccelli.

Articolo 11

Allo scopo di attenuare le conseguenze della rapida sparizione per fatto dell'uomo, dei luoghi favorevoli alla riproduzione degli uccelli, le Alte Parti Contraenti si impegnano ad incoraggiare ed a favorire immediatamente, con tutti i mezzi possibili, la creazione di riserve acquatiche o terrestri, di dimensioni ed in ubicazioni appropriate ove gli uccelli possano nidificare ed allevare le loro nidiate in sicurezza ed

ove gli uccelli migratori possano ugualmente riposarsi e trovare il proprio nutrimento in tutta tranquillità.

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica francese che ne avvertirà tutti gli Stati firmatari ed aderenti.

Ogni Stato non firmatario della presente Convenzione potrà aderirvi. Le adesioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica francese che ne avvertirà tutti gli Stati firmatari ed aderenti.

La presente Convenzione entrerà in vigore novanta giorni dopo la data del deposito del sesto strumento di ratifica o di adesione. Per ciascuno degli Stati che ratificherà la Convenzione o che vi aderirà dopo tale data, essa entrerà in vigore novanta giorni dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione.

La presente Convenzione viene conclusa a tempo indeterminato, ma ogni Parte Contraente avrà la facoltà di denunciarla in ogni momento, cinque anni dopo la sua entrata in vigore così come è stabilito nel presente articolo. Tale denuncia avrà effetto un anno dopo la data della sua notifica al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica francese.

La presente Convenzione sostituisce tra i Paesi che la ratificheranno o che vi aderiranno, le disposizioni della Convenzione internazionale del 1902.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Parigi il 18 ottobre 1950

Per l'Austria
A. VOLLGRUBER

Per la Francia
J. SERRES

Per il Portogallo
MARCELLO MATHIAS

Per il Belgio
GUILLAUME

Per la Grecia
R. RAPHAEL

Per la Svezia
K. I. WESTMAN

Per la Bulgaria
EV. KAMENOV

Per il Principato di Monaco
M. LOZE

Per la Svizzera
SALIS

Per la Spagna
JOSÉ ROJAS Y MORENO

Per i Paesi Bassi
V. BOETZELAER

Per la Turchia
M. MENEMENCIOGLU

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1976, n. 448
Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza
internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici,
firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 ⁽¹⁾
(Gazz. Uff. 3 luglio 1976, n. 173, S. O.)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

D E C R E T A:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, a decorrere dalla sua entrata in vigore a norma dell'art. 10 della convenzione stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare

Data a Roma, addì 13 marzo 1976

LEONE

MORO - RUMOR - MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

⁽¹⁾ Il deposito da parte dello Stato italiano dello strumento di ratifica della Convenzione è avvenuto in data 14 dicembre 1976. In riferimento alle disposizioni di cui all'art. 10, paragrafo 2, la Convenzione è entrata in vigore il 14 aprile 1977. La ratifica della Convenzione non è avvenuta con legge, in quanto l'art. 80, Cost., impone la ratifica per legge solo per i trattati che prevedono la modificazione di leggi interne preesistenti ovvero per quelli aventi natura politica. E' di competenza del Governo stabilire insindacabilmente se il trattato abbia o meno tale natura e dunque se presentare o meno alle Camere il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'accordo (Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 1998, n. 1061, Soc. Torre Guaceto Camping internaz. - Com. Carovigno e altro).

CONVENZIONE RELATIVA ALLE ZONE UMIDE DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE IN PARTICOLARE QUALI HABITATS DEGLI UCCELLI ACQUATICI ⁽²⁾

(Si riporta il testo della Convenzione della versione originale francese, così riveduto, pubblicato con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1987, n. 184, Gazz. Uff. n. 111 del 15 maggio 1987)

LE PARTI CONTRAENTI,

Riconoscendo l'interdipendenza dell'uomo e del suo ambiente;

Considerando le funzioni ecologiche fondamentali delle zone umide in quanto regolatrici del regime delle acque, ed in quanto habitats di una flora e di una fauna caratteristiche ed in particolare degli uccelli acquatici;

Convinte che le zone umide costituiscono una risorsa di grande valore economico, culturale, scientifico e ricreativo, la cui scomparsa sarebbe irreparabile;

Desiderose di arginare, ora ed in futuro, i gradualisti sconfinamenti in dette zone umide, nonché la scomparsa di dette zone;

Riconoscendo che gli uccelli acquatici, nelle loro migrazioni stagionali, possono attraversare le frontiere e devono, di conseguenza, essere considerati come una risorsa internazionale;

Convinte che la conservazione delle zone umide, della loro flora e della loro fauna, possa essere assicurata abbinando politiche nazionali a lungo termine ad un'azione internazionale coordinata;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Ai sensi della presente convenzione, per zone umide si intendono distese di paludi, di torbiere o di acque naturali o artificiali, permanenti o temporanee, dove l'acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, ivi comprese distese di acqua marina la cui profondità a marea bassa non superi i sei metri.

2. Ai sensi della presente convenzione, per

uccelli acquatici si intendono uccelli la cui esistenza dipende, ecologicamente, dalle zone umide.⁽³⁾

Articolo 2

1. Ciascuna Parte contraente dovrà indicare le zone umide appropriate del suo territorio da includere nella lista delle zone umide di importanza internazionale, qui di seguito denominata «la lista», conservata presso l'ufficio isti-

⁽²⁾ Con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1987, n. 184, è stata autorizzata l'esecuzione del protocollo di emendamento della convenzione di Ramsar. Lo strumento di ratifica del protocollo di emendamento è stato depositato a Parigi, presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco) e il protocollo è entrato in vigore per l'Italia il 27 luglio 1987 (Comunicato Ministero degli affari esteri in Gazz. Uff. 7 ottobre 1987, n. 234).

⁽³⁾ I criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale vennero adottati in un primo tempo in occasione della *Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici*, tenutasi ad Heilingenhafen dal 2 al 6 dicembre 1974 e, successivamente, in occasione della *Conferenza sulla conservazione delle zone umide di importanza internazionale specialmente come habitat degli uccelli acquatici*, tenutasi a Cagliari dal 24 al 29 novembre 1980. Tali criteri non costituiscono un sistema di direttive vincolanti e limitative dei poteri statali, trattandosi di semplici raccomandazioni (Cons. Stato, sez. VI, 7 dicembre 1993, n. 960, Soc. Torre Guaceto Camping intern. - Min. agr. e altro). Sui criteri di identificazione dei siti, cfr.: Spagnesi M.(eds.), *Atti della Conferenza sulla conservazione delle zone umide di importanza internazionale specialmente come habitat degli uccelli acquatici*, Suppl. Ric. Biol. Selvaggina, VIII, Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, Bologna, novembre 1982. Per una rassegna dettagliata dei siti, cfr.: Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura, *Inventario delle zone umide del territorio italiano*, IPZS, Roma, 1992; Baccetti N., Serra L., *Elenco delle zone umide italiane e loro suddivisione in unità di rilevamento dell'avifauna acquatica*, Documenti tecnici, n. 17, Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, Bologna, 1994; Genghini M., Spagnesi M., *Le aree protette di interesse faunistico in Italia*, Ric. Biol. Selvaggina, n. 100, Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, Bologna, 1997.

tuito in conformità all'articolo 8.⁽⁴⁾ I confini di ogni zona umida dovranno essere descritti in maniera precisa e riportati su di una mappa, essi potranno includere delle zone rivierasche o costiere contigue alla zona umida, ed isole o distese di acqua marina di profondità superiore a sei metri a marea bassa, circondate dalle zone umide, in particolare allorché dette zone, isole o distese d'acqua, abbiano un'importanza in quanto habitats degli uccelli acquatici.

2. La scelta delle zone umide da includere nella lista dovrebbe basarsi sulla loro importanza internazionale sotto il profilo ecologico, botanico, zoologico, limnologico o idrologico. Dovrebbero innanzitutto essere incluse nella lista le zone umide che rivestono importanza internazionale, in tutte le stagioni, per gli uccelli acquatici.

3. L'inclusione di una zona umida nella lista avviene senza pregiudizio dei diritti esclusivi di sovranità della Parte contraente, sul cui territorio essa è ubicata.

4. Ciascuna Parte contraente indica almeno una zona umida da iscrivere nella lista al momento di firmare la convenzione o di depositare il proprio strumento di ratifica o di adesione, in conformità alle disposizioni dell'art. 9.

5. Ciascuna Parte contraente ha diritto di aggiungere alla lista altre zone umide ubicate sul suo territorio, di ampliare quelle già incluse, oppure, per motivi urgenti di interesse nazionale, di togliere dalla lista, o ridurre, la distesa delle zone umide già incluse. Essa informerà di dette modifiche, il più rapidamente possibile, l'Organizzazione o il Governo responsabile dell'ufficio permanente come specificato dall'articolo 8.

6. Ciascuna Parte contraente terrà conto dei suoi impegni a livello internazionale, ai fini della conservazione, della gestione e di un razionale uso delle popolazioni migratorie di uccelli acquatici, sia quando designa le zone del suo ter-

ritorio da includere nella lista, sia quando esercita il suo diritto di modificare dette inclusioni.

Articolo 3

1. Le Parti contraenti elaboreranno ed applicheranno i loro piani regolatori, in modo da favorire la conservazione delle zone umide incluse nella lista, e per quanto possibile, l'uso razionale delle zone umide del loro territorio.

2. Ciascuna parte contraente adotterà le disposizioni necessarie per essere informata al più presto delle modifiche relative alle caratteristiche ecologiche delle zone umide situate sul suo territorio ed incluse nella lista, che si sono verificate, o siano in atto o suscettibili di verificarsi, a seguito di evoluzioni tecnologiche, di inquinamento o altri interventi dell'uomo. Le informazioni relative a dette modifiche verranno immediatamente trasmesse all'Organismo o al Governo responsabile dell'ufficio permanente specificato all'articolo 8.

Articolo 4

1. Ciascuna Parte contraente favorirà la conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici, creando riserve naturali nelle zone umide, sia che queste figurino o no nella lista, e provvederà in maniera adeguata alla loro sorveglianza.

2. Se una Parte contraente, per motivi urgenti di interesse nazionale, toglie una zona umida inclusa nella lista, o ne riduce l'estensione, essa dovrebbe compensare, per quanto possibile, qualsiasi diminuzione di risorse di zone umide, ed in particolare dovrebbe creare nuove riserve naturali per gli uccelli acquatici e per la protezione, nella stessa regione o altrove, di una parte adeguata del loro habitat primitivo.

3. Le Parti contraenti incoraggeranno la ricerca e lo scambio di dati e di pubblicazioni relative alle zone umide, alla loro flora ed alla loro fauna.

⁽⁴⁾ Alcune zone umide di importanza internazionale vennero individuate nella Conferenza di Heilingenhafen; in seguito le parti contraenti hanno aggiunto all'elenco delle zone umide di importanza internazionale altre zone del proprio territorio.

I provvedimenti di dichiarazione di importanza internazionale dei siti designati dall'Italia vennero assunti con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e in seguito del Ministro dell'ambiente.

Per la tutela del patrimonio faunistico ed ambientale ai fini della convenzione di Ramsar, il potere di vincolare le zone del nostro territorio spetta allo Stato (Corte Cost., 23 luglio 1980, n. 123, Reg. Sardegna - Pres. Consiglio). Così come spetta allo Stato la competenza ad istituire riserve naturali nell'ambito di zone umide previamente vincolate dallo Stato stesso ai fini della convenzione di Ramsar (Corte Cost., 25 luglio 1984, n. 223, Reg. Veneto - Pres. Consiglio).

4. Le Parti contraenti faranno il possibile, mediante un'adeguata gestione, per aumentare le popolazioni di uccelli acquatici, nelle zone umide appropriate.

Articolo 5

1. Le Parti contraenti si consulteranno in merito all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla convenzione, in particolare nel caso di una zona umida che si estende sui territori di più Parti contraenti o qualora un bacino idrografico sia suddiviso tra varie Parti contraenti.

2. Esse cercheranno di coordinare ed allo stesso tempo di favorire le loro politiche e normative presenti e future, relative alla conservazione delle zone umide, della loro flora e della loro fauna.

Articolo 6

1. Le Parti contraenti organizzeranno, qualora necessario, delle conferenze riguardo alla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici.

2. Dette conferenze saranno di natura consultiva; avranno in particolare competenza:

- a) per discutere l'applicazione della convenzione;
- b) per discutere delle aggiunte e delle modifiche da apportare alla lista;
- c) per esaminare le informazioni relative alle modifiche delle caratteristiche ecologiche delle zone umide incluse nella lista, fornite in applicazione del paragrafo 2 dell'art. 3;
- d) per fare raccomandazioni, di ordine generale o particolare, alle Parti contraenti, riguardo alla conservazione, alla gestione ed all'uso razionale delle zone umide, della loro flora e della loro fauna;
- e) per domandare agli organismi internazionali competenti di elaborare relazioni e statistiche su temi di natura essenzialmente internazionale concernenti le zone umide.

3. Le Parti contraenti notificheranno, ai responsabili ad ogni livello della gestione delle zone umide, le raccomandazioni delle predette conferenze relative alla conservazione, alla gestione ed all'uso razionale delle zone umide e della loro flora e della loro fauna, ed esse prenderanno in considerazione le predette raccomandazioni.

Articolo 7

1. Le Parti contraenti dovranno includere, nella loro delegazione presso dette conferenze, persone con la qualifica di esperti di zone umide o di uccelli acquatici acquisita mediante conoscenze ed esperienze derivanti da funzioni scientifiche, amministrative od altri incarichi o da altre funzioni specifiche.

2. Ciascuna delle Parti contraenti rappresentate ad una conferenza dispone di un voto, essendo le raccomandazioni adottate a maggioranza semplice dei voti espressi con riserva che la metà almeno delle Parti contraenti partecipi alle votazioni.

Articolo 8

1. In virtù della presente convenzione, l'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse svolge le funzioni dell'ufficio permanente, fino al momento in cui un'altra organizzazione o un altro Governo vengano designati da una maggioranza di due terzi di tutte le Parti contraenti.

2. Le funzioni dell'ufficio permanente sono in particolare:

- a) di aiutare a convocare ed organizzare le conferenze di cui all'art. 6;
- b) di tenere la lista delle zone umide d'importanza internazionale, e di ricevere dalle Parti contraenti le informazioni previste dal paragrafo 5 dell'art. 2, concernenti ogni aggiunta, estensione, soppressione o diminuzione, relativa alle zone umide incluse nella lista;
- c) di ricevere dalla Parti contraenti le informazioni previste, in conformità al paragrafo 2 dell'articolo 3, concernenti ogni modifica delle condizioni ecologiche delle zone umide incluse nella lista;
- d) di notificare a tutte le Parti contraenti ogni modifica della lista, e ogni cambiamento delle caratteristiche delle zone umide incluse, e di adottare disposizioni affinché queste questioni siano discusse alla prossima conferenza;
- e) di informare la Parte contraente interessata delle raccomandazioni delle conferenze, per quanto riguarda le modifiche della lista o i cambiamenti delle caratteristiche delle zone umide incluse.

Articolo 9

1. La convenzione è aperta alla firma per una durata indeterminata.

2. Ciascun membro dell'organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle istituzioni specializzate, o dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, od ogni Parte allo statuto della Corte internazionale di giustizia, potrà divenire Parte contraente alla presente convenzione mediante:

- a) firma senza riserva di ratifica;
- b) firma con riserva di ratifica, seguita dalla ratifica;
- c) adesione.

3. La ratifica o l'adesione avverranno mediante il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione presso il direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (qui di seguito denominato il «depositario»).

Articolo 10

1. La convenzione entrerà in vigore quattro mesi dopo che sette Stati saranno divenuti Parti contraenti alla convenzione, in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 9.

2. Successivamente, la convenzione entrerà in vigore, per ognuna delle Parti contraenti, quattro mesi dopo la data della sua firma, senza riserva di ratifica, o dal deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 11

1. La convenzione rimarrà in vigore per una durata indeterminata.

2. Ogni Parte contraente potrà denunciare la convenzione dopo un periodo di cinque anni successivo alla data alla quale essa è entrata in vigore per detta Parte, inviandone notifica per iscritto al depositario. La denuncia avrà effetto quattro mesi dopo il giorno in cui la notifica sarà stata ricevuta dal depositario.

Articolo 12

1. Il depositario informerà al più presto tutti gli Stati firmatari della convenzione o che vi abbiano aderito:

- a) delle firme della convenzione;
- b) dei depositi degli strumenti di ratifica della convenzione;
- c) dei depositi degli strumenti di adesione alla convenzione;
- d) della data di entrata in vigore della convenzione;
- e) delle modifiche di denuncia della convenzione.

2. Quando la Convenzione sarà entrata in vigore, il depositario la farà registrare presso il segretariato delle Nazioni Unite conformemente all'art. 102 dello statuto.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Ramsar il 2 febbraio 1971, in un solo esemplare originale in lingua inglese, francese, tedesca e russa; il testo inglese servirà da riferimento in caso di divergenze d'interpretazione, ed un esemplare sarà affidato al depositario il quale ne rilascerà copie autenticate conformi a tutte le parti contraenti.

Visto, il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1987, n. 184
Esecuzione del protocollo di emendamento della convenzione internazionale di
Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale,
adottato a Parigi il 3 dicembre 1982

(Gazz. Uff. 15 maggio 1987, n. 111, S. O.)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1987;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente;

E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di emendamento alla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 6 del protocollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1987

COSSIGA

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro del tesoro*

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

DE LORENZO, *Ministro dell'Ambiente*

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI

LE PARTI CONTRAENTI

Considerando che, ai fini dell'efficacia della convenzione sulle zone umide d'importanza internazionale, in particolare quali habitat della selvaggina, adottata a Ramsar il 2 febbraio 1971 (qui di seguito designata "la convenzione"), sia necessario aumentare il numero delle Parti contraenti;

Consapevoli del fatto che l'aggiunta di versioni originali agevolerebbe una più vasta partecipazione alla convenzione;

Considerando, inoltre, che il testo della convenzione non prevede una procedura di emendamento, ciò che rende difficile qualsivoglia emendamento del testo che potrebbe essere ritenuto necessario;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Tra l'articolo 10 e l'articolo 11 della convenzione sarà inserito il seguente articolo:

«Articolo 10-bis

1. La presente convenzione potrà essere emendata in una riunione delle Parti contraenti, a tal fine convocata in conformità al presente articolo.

2. Proposte di emendamenti potranno essere presentate da ciascuna parte contraente.

3. Il testo di ogni proposta di emendamento e le motivazioni di detta proposta saranno comunicate all'organismo o al governo facente funzione di ufficio permanente ai sensi della convenzione (qui di seguito denominata "l'ufficio"), e saranno immediatamente comunicate dall'ufficio a tutte le Parti contraenti.

Ogni osservazione concernente il testo, emanata da una Parte contraente, sarà comunicata all'ufficio nei tre mesi successivi alla data in cui gli emendamenti sono stati comunicati dall'ufficio alle Parti contraenti. L'ufficio subito dopo la data limite di presentazione delle osservazioni, comunicherà alle Parti contraenti tutte le osservazioni ricevute fino a tal data.

4. L'ufficio convocherà, su richiesta scritta di un terzo del numero delle Parti contraenti, una riunione delle Parti contraenti, al fine di esaminare ogni emendamento comunicato in conformità al paragrafo 3. L'ufficio consulterà le Parti riguardo alla data ed al luogo della riunione.

5. Gli emendamenti saranno adottati alla maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti.

6. Dopo essere stato adottato, un emendamento entrerà in vigore, per le Parti contraenti che lo abbiano accettato, il primo giorno del quarto mese successivo alla data in cui due terzi delle Parti contraenti abbiano depositato uno strumento di accettazione presso il depositario. Per ciascuna Parte contraente che depositerà uno strumento di accettazione dopo la data alla quale due terzi delle Parti contraenti abbiano depositato uno strumento di accettazione, l'emendamento entrerà in vigore il primo giorno del quarto mese successivo alla data di deposito dello strumento di accettazione di detta Parte».

Articolo 2

Le parole «in caso di divergenze d'interpretazione, si dovrà far riferimento al testo inglese» contenute nella clausola successiva all'articolo 12 della convenzione, sono sostituite dalle parole «tutti i testi sono ugualmente autentici».

Articolo 3

Il testo riveduto della versione originale francese della convenzione è riprodotto in allegato al presente protocollo.

Articolo 4

Il presente protocollo sarà aperto alla firma a partire dal 3 dicembre 1982 presso la sede dell'Unesco a Parigi.

Articolo 5

1. Ogni Stato di cui all'art. 9, paragrafo 2 della convenzione, potrà divenire Parte contraente al protocollo mediante:

a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;

b) forma sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione;

c) adesione.

2. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione avverranno mediante il deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il direttore generale della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (qui di seguito denominata «il depositario»).

3. Ciascuno Stato che divenga Parte contraente alla convenzione, dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, sarà considerato come Parte alla convenzione, così come emendata dal protocollo, a meno che non abbia manifestato una diversa intenzione al momento del deposito dello strumento cui si riferisce l'art. 9.

4. Ciascuno Stato che divenga Parte contraente al presente protocollo senza essere Parte contraente alla convenzione, sarà considerato come Parte alla convenzione, così come emendata dal presente protocollo, a partire dalla data di entrata in vigore per detto Stato del presente protocollo.

Articolo 6

1. Il presente protocollo entrerà in vigore il primo giorno del quarto mese successivo alla data in cui due terzi degli Stati che sono Parti contraenti alla convenzione, alla data in cui il presente protocollo è aperto alla firma, l'abbiano firmato senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o l'abbiano ratificato,

accettato o approvato o vi abbiano aderito.

2. Nei confronti di ciascun Stato che divenga parte contraente del presente protocollo, dopo la data della sua entrata in vigore secondo le modalità illustrate ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 5 summenzionato, il protocollo entrerà in vigore alla data della sua firma senza riserve di ratifica, di accettazione o di approvazione, o alla data della sua ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

3. Nei confronti di ciascuno Stato che divenga Parte contraente al presente protocollo, secondo le modalità illustrate ai paragrafi 1 e 2 del precedente art. 5, durante il periodo che va dall'apertura alla firma del presente protocollo fino alla sua entrata in vigore, il presente protocollo avrà effetto alla data stabilita dal paragrafo 1 precedente.

Articolo 7

1. Il testo originale del presente protocollo, in lingua inglese e francese, ciascuna delle versioni essendo ugualmente autentica, sarà depositato presso il depositario che ne trasmetterà copie autenticate conformi a tutti gli Stati che lo avranno firmato o che abbiano depositato uno strumento di adesione.

2. Il depositario informerà al più presto tutte le Parti contraenti alla convenzione, nonché tutti gli Stati che hanno firmato ed hanno aderito al presente protocollo:

a) delle firme del presente protocollo;

b) del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione del presente protocollo.

ELENCO DEI SITI DESIGNATI DALL'ITALIA COME ZONE UMIDE DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE

REGIONE	SITO	SUP. (HA)	PROVVEDIMENTO DI ISTITUZIONE
Lombardia	Lago di Mezzola - Pian di Spagna	1.740	D.M. 11.6.1980 (G.U. n. 275 del 7.10.1980)
	Valli del Mincio	1.081	D.M. 11.6.1984 (G.U. n. 194 del 16.7.1984)
	Torbiere d'Iseo	324	D.M. 11.6.1984 (G.U. n. 194 del 16.7.1984)
	Palude Brabbia	459	D.M. 11.6.1984 (G.U. n. 194 del 16.7.1984)
	Paludi di Ostiglia	123	D.M. 11.6.1984 (G.U. n. 194 del 16.7.1984)
	Isola Boscone	201	D.M. 15.10.1985 (G.U. n. 273 del 20.11.1985)
Trentino-Alto Adige	Lago di Tovel	37	D.M. 16.7.1980 (G.U. n. 252 del 13.9.1980)
Friuli-Venezia Giulia	Valle Cavanata e territori limitrofi	243	D.M. 27.1.1978 (G.U. n. 50 del 20.2.1978)
	Laguna di Marano-Foci dello Stella	1.400	D.M. 11.4.1979 (G.U. n. 167 del 20.6.1979)
Veneto	Vincheto di Cellarda	99	D.M. 16.1.1978 (G.U. n. 70 del 11.3.1978)
	Valle Averso	200	D.M. 10.2.1989 (G.U. n. 42 del 20.2.1989) e D.M. 3.5.1993 (G.U. n. 173 del 26.7.1993)
Emilia-Romagna	Sacca di Bellocchio	223	D.M. 9.5.1977 (G.U. n. 208 del 30.7.1977)
	Punte Alberete	480	D.M. 9.5.1977 (G.U. n. 211 del 3.8.1977)
	Valle Santa	261	D.M. 9.5.1977 (G.U. n. 216 del 9.8.1977)
	Valle Campotto e territori limitrofi	1.363	D.M. 21.10.1978 (G.U. n. 360 del 28.12.1978)
	Valle di Gorino	1.330	D.M. 13.7.1981 (G.U. n. 203 del 25.7.1981)
	Valle Bertuzzi e specchi d'acqua limitrofi	3.100	D.M. 13.7.1981 (G.U. n. 203 del 25.7.1981)
	Valli residue comprensorio di Comacchio (Fattibello, Fossa di Porto, Campo, Lido di Magnavacca ed altre minori)	13.500	D.M. 13.7.1981 (G.U. n. 203 del 25.7.1981)
	Piallassa della Baiona	1.630	D.M. 13.7.1981 (G.U. n. 203 del 25.7.1981)
	Ortazzo e territori limitrofi	440	D.M. 13.7.1981 (G.U. n. 203 del 25.7.1981)
	Saline di Cervia	785	D.M. 13.7.1981 (G.U. n. 203 del 25.7.1981)
Toscana	Laguna di Orbetello	887	D.M. 9.5.1977 (G.U. n. 207 del 29.7.1977)
	Palude di Bolgheri	518	D.M. 9.5.1977 (G.U. n. 210 del 2.8.1977)
	Lago di Burano	410	D.M. 9.5.1977 (G.U. n. 214 del 6.8.1977)
	Palude della Diaccia Botrona	2.500	D.M. 6.2.1991 (G.U. n. 85 del 11.4.1991)
Umbria	Palude di Colfiorito	157	D.M. 17.6.1977 (G.U. n. 343 del 17.12.1977)
Lazio	Lago di Nazzano	265	D.M. 27.12.1977 (G.U. n. 45 del 15.2.1978)
	Lago di Fogliano	395	D.M. 16.1.1978 (G.U. n. 69 del 10.3.1978)
	Lago dei Monaci	94	D.M. 16.1.1978 (G.U. n. 69 del 10.3.1978)
	Lago di Caprolace	229	D.M. 16.1.1978 (G.U. n. 69 del 10.3.1978)
	Lago di Sabaudia	1.474	D.M. 16.1.1978 (G.U. n. 69 del 10.3.1978)

REGIONE	SITO	SUP. (HA)	PROVVEDIMENTO DI ISTITUZIONE
Abruzzo	Lago di Barrea	303	Comunicato in G.U. n. 130 del 14.5.1977
Puglia	Le Cesine	620	D.M. 9.5.1977 (G.U. n. 215 del 8.8.1977)
	Saline di Margherita di Savoia	3.871	D.M. 30.5.1979 (G.U. n. 160 del 13.6.1979)
	Torre Guaceto	940	D.M. 18.5.1981 (G.U. n. 141 del 25.5.1981)
Calabria	Bacino dell'Angitola	875	D.M. 30.9.1985 (G.U. n. 254 del 28.10.1985)
Sicilia	Vendicari	1.450	D.M. 20.10.1984 (G.U. n. 306 del 7.11.1984)
	Il Biviere di Gela	256	D.M. 16.6.1987 (G.U. n. 170 del 23.7.1987)
Sardegna	Stagno di s'Ena Arrubia	300	D.M. 17.6.1977 (G.U. n. 301 del 4.11.1977)
	Stagno di Molentargius	1.401	D.M. 17.6.1977 (G.U. n. 291 del 25.10.1977)
	Saline di Macchiareddu e Stagno di Santa Gilla	3.363	D.M. 1.8.1977 (G.U. n. 291 del 25.10.1977)
	Stagno di Cabras	3.575	D.M. 3.4.1978 (G.U. n. 111 del 21.4.1978)
	Peschiera di Corru s'Ittiri, Stagno di San Giovanni e Stagno di Marceddì	2.610	D.M. 3.4.1978 (G.U. n. 114 del 26.4.1978)
	Stagno di Pauli Maiori	287	D.M. 3.4.1978 (G.U. n. 142 del 24.5.1978)
	Stagno di Sale e' Porcus	330	D.M. 4.3.1982 (G.U. n. 78 del 20.3.1982)
	Stagno di Mistras	680	D.M. 4.3.1982 (G.U. n. 79 del 22.3.1982)

LEGGE 19 dicembre 1975, n. 874**Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 ⁽¹⁾**

(Gazz. Uff. 24 febbraio 1976, n. 49, S. O.)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

P R O M U L G A

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XXII della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1975

LEONE

MORO - RUMOR

MARCORA - GIOIA - DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

⁽¹⁾ Il deposito dello strumento di ratifica della Convenzione è avvenuto da parte dello Stato italiano presso il Governo della Confederazione elvetica in data 2 ottobre 1979. In riferimento alle disposizioni di cui all'art. XXII, la Convenzione è entrata in vigore per l'Italia il 31 dicembre 1979.

CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE

(Traduzione non ufficiale. I testi facente fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione)

GLI STATI CONTRAENTI

Riconoscendo che la fauna e la flora selvatiche costituiscono per la loro bellezza e per la loro varietà un elemento insostituibile dei sistemi naturali, che deve essere protetto dalle generazioni presenti e future;

Coscienti del valore sempre crescente, dal punto di vista estetico, scientifico, culturale, ricreativo ed economico, della fauna e della flora selvatiche;

Riconoscendo che i popoli e gli Stati sono e dovrebbero essere i migliori protettori della loro fauna e della loro flora selvatica;

Riconoscendo inoltre che la cooperazione internazionale è essenziale per la protezione di determinate specie della fauna e della flora selvatica contro un eccessivo sfruttamento a seguito del commercio internazionale;

Convinti che si devono prendere d'urgenza delle misure a questo scopo;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo I

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, e salvo che il contesto richieda un'altra interpretazione, le espressioni seguenti significano:

a) "Specie": ogni specie, sottospecie, oppure un gruppo di esseri viventi relativi alle medesime e geograficamente isolato;

b) "Specimen":

i) qualsiasi animale o qualsiasi pianta, vivi o morti;

ii) nel caso di un animale: per le specie iscritte nelle Appendici I e II, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dall'animale, facilmente identificabili, e, per le specie iscritte nell'Appendice III, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dall'animale, facilmente identificabili, quando sono menzionati nella suddetta Appendice;

iii) nel caso di una pianta: per le specie iscritte nell'Appendice I, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dalla pianta, facilmente identificabili, e, per le specie iscritte nell'Appendice II o nell'Appendice III, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dalla pianta, facilmente identificabili, quando sono menzionati nelle suddette Appendici;

c) "Commercio": l'esportazione, la riesportazione, l'importazione e l'introduzione con provenienza dal mare;

d) "Riesportazione": l'esportazione di qualunque *specimen* precedentemente importato;

e) "Introduzione con provenienza dal mare": il trasporto, in uno Stato, di *specimens* di specie che sono stati presi nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato;

f) "Autorità scientifica": un'autorità scientifica nazionale designata conformemente all'Articolo IX;

g) "Autorità amministrativa": un'autorità amministrativa nazionale designata conformemente all'Articolo IX;

h) "Parte": uno Stato per il quale la presente Convenzione è entrata in vigore.

Articolo II

Principi fondamentali

1. L'Appendice I comprende tutte le specie minacciate di estinzione per le quali esiste o potrebbe esistere una azione del commercio. Il commercio degli *specimens* di tali specie deve essere sottomesso ad una regolamentazione particolarmente stretta allo scopo di non mettere ancora più in pericolo la loro sopravvivenza, e non deve essere autorizzato che in condizioni eccezionali.

2. L'Appendice II comprende:

a) tutte le specie che, pur non essendo necessariamente minacciate di estinzione al momento

attuale, potrebbero esserlo in un futuro se il commercio degli *specimens* di dette specie non fosse sottoposto a una regolamentazione stretta avente per fine di evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza;

b) certe specie che devono essere oggetto di una regolamentazione, allo scopo di rendere efficace il controllo del commercio degli *specimens* di specie iscritte nell'Appendice II in applicazione del capoverso a).

3. L'Appendice III comprende tutte le specie che una Parte dichiara sottoposte, nei limiti di sua competenza, ad una regolamentazione avente per scopo di impedire o di restringere il loro sfruttamento, e tali da richiedere la cooperazione delle altre Parti per il controllo del commercio.

4. Le Parti non permetteranno il commercio degli *specimens* delle specie iscritte nelle Appendici I, II e III salvo che in conformità alle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo III

Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell'Appendice I

1. Ogni commercio di *specimens* di una specie iscritta nell'Appendice I dovrà essere conforme alle disposizioni del presente Articolo.

2. L'esportazione di uno *specimen* di una specie iscritta nell'Appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione, il quale permesso sarà concesso soltanto dopo soddisfatti i seguenti requisiti:

a) un'Autorità scientifica dello Stato di esportazione avrà emesso il parere che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;

b) un'Autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo *specimen* non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato;

c) un'Autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque *specimen* vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie, o di maltrattamenti;

d) un'Autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che un permesso di

importazione è stato accordato per il suddetto *specimen*.

3. L'importazione di uno *specimen* di una specie iscritta nell'Appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di importazione e di un permesso di esportazione oppure un certificato di riesportazione. Un permesso di importazione deve soddisfare alle condizioni seguenti:

a) un'Autorità scientifica dello Stato di importazione avrà emesso il parere che gli scopi dell'importazione non nuocciono alla sopravvivenza della detta specie;

b) un'Autorità scientifica dello Stato di importazione avrà la prova che, nel caso di uno *specimen* vivente, il destinatario possiede le installazioni adeguate allo scopo di conservarlo e di trattarlo con cura;

c) un'Autorità amministrativa dello Stato di importazione ha la prova che lo *specimen* non sarà utilizzato per fini principalmente commerciali.

4. La riesportazione di uno *specimen* di una specie iscritta nell'Appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un certificato di riesportazione. Questo certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti:

a) un'Autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che lo *specimen* è stato importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione;

b) un'Autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che qualunque *specimen* vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie, o di maltrattamenti;

c) un'Autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che un permesso di importazione è stato accordato per qualunque *specimen* vivente.

5. L'introduzione con provenienza dal mare di uno *specimen* di una specie iscritta nell'Appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione di un certificato da parte dell'Autorità amministrativa dello Stato, nel quale lo *specimen* è stato introdotto. Il detto certificato dovrà soddisfare alle condizioni seguenti:

a) un'Autorità scientifica dello Stato, nel quale lo *specimen* è stato introdotto, avrà emesso

il parere che l'introduzione non nuoce alla sopravvivenza della detta specie;

b) un'Autorità amministrativa dello Stato nel quale lo *specimen* è stato introdotto avrà la prova che, nel caso di uno *specimen* vivente, il destinatario ha le installazioni adeguate per conservarlo e trattarlo con cura;

c) un'Autorità amministrativa dello Stato, nel quale lo *specimen* è stato introdotto, avrà la prova che lo *specimen* stesso non sarà utilizzato a fini principalmente commerciali.

Articolo IV

Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell'Appendice II

1. Qualunque commercio di *specimen* di una specie iscritta nell'Appendice II deve essere conforme alle disposizioni del presente Articolo.

2. L'esportazione di uno *specimen* di una specie iscritta nell'Appendice II sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione. Questo permesso deve soddisfare alle condizioni seguenti:

a) un'Autorità scientifica dello Stato di esportazione avrà emesso il parere che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;

b) un'Autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo *specimen* non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato;

c) un'Autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque *specimen* vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie, o di maltrattamenti.

3. Per ognuna delle Parti, un'Autorità scientifica sorveglierà in maniera continua la concessione, ad opera della medesima Parte, dei permessi di esportazione per gli *specimens* di specie iscritte all'Appendice II, come pure le esportazioni reali di questi *specimens*. Quando un'Autorità scientifica determinerà che l'esportazione di *specimen* di una qualunque di queste specie dev'essere limitata allo scopo di conservarla, in tutto il suo *habitat*, ad un livello compatibile con la sua funzione negli ecosistemi in cui si trova, e ad un livello nettamente superiore a quello che causerebbe la iscrizione della

detta specie nell'Appendice I, essa informerà l'Autorità amministrativa competente comunicando le misure appropriate da prendere per limitare la concessione dei permessi di esportazione per il commercio degli *specimens* della detta specie.

4. L'importazione di uno *specimen* di una specie iscritta nell'Appendice II sarà soggetta alla preventiva presentazione sia di un permesso di esportazione, sia di un certificato di riesportazione.

5. La riesportazione di uno *specimen* di una specie iscritta nell'Appendice II sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un certificato di riesportazione. Questo certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti:

a) un'Autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che lo *specimen* è stato importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione;

b) un'Autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che qualunque *specimen* vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie, o di maltrattamenti.

6. L'introduzione con provenienza dal mare di uno *specimen* di una specie iscritta nell'Appendice II sarà soggetta alla preventiva concessione di un certificato emesso dall'Autorità amministrativa dello Stato nel quale lo *specimen* è stato introdotto. Il detto certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti:

a) un'Autorità scientifica dello Stato nel quale detto *specimen* è stato introdotto avrà emesso il parere che l'introduzione non nuoce alla sopravvivenza della detta specie;

b) un'Autorità amministrativa dello Stato nel quale lo *specimen* è stato introdotto avrà la prova che qualunque *Specimen* vivente sarà trattato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie, o di maltrattamenti.

7. I certificati di cui al paragrafo 6 più sopra possono essere concessi, su parere dell'Autorità scientifica emanato dopo consultazioni con altre autorità scientifiche nazionali, e se del caso, con autorità scientifiche internazionali, per il numero totale di *specimen* di cui è autorizzata l'introduzione durante periodi non superiori a un anno.

Articolo V

Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell'Appendice III

1. Qualunque commercio di *specimens* di una specie iscritta nell'Appendice III deve essere conforme alle disposizioni del presente Articolo.

2. L'esportazione di uno *specimen* di una specie iscritta nell'Appendice III da parte di qualunque Stato, che ha iscritto la detta specie nell'Appendice III sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione che dovrà soddisfare alle condizioni seguenti:

a) un'Autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo *specimen* in questione non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato;

b) un'Autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque *specimen* vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie, o di maltrattamenti;

3. Salvo i casi previsti al paragrafo 4 del presente articolo, l'importazione di qualunque *specimen* di una specie iscritta nell'Appendice III sarà soggetta alla presentazione preventiva di un certificato d'origine, e, nel caso di una importazione con provenienza da uno Stato che ha iscritto la detta specie nell'Appendice III, di un permesso d'esportazione.

4. Quando si tratta di una riesportazione, un certificato emesso dall'Autorità amministrativa dello Stato di riesportazione, che precisi che lo *specimen* è stato trasformato in questo Stato, oppure che verrà riesportato, costituirà prove per lo Stato di importazione che le disposizioni della presente Convenzione sono state rispettate per gli *specimens* in questione.

Articolo VI

Permessi e certificati

1. I permessi e certificati rilasciati in virtù delle disposizioni degli Articoli III, IV e V devono essere conformi alle disposizioni del presente Articolo.

2. Un permesso di esportazione deve contenere le informazioni precisate nel modulo riprodotto nell'Appendice IV; esso non sarà

valevole per l'esportazione che per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio.

3. Qualunque permesso o certificato deve contenere il titolo della presente Convenzione; contiene il nome e il timbro dell'Autorità amministrativa che lo ha emanato ed un numero di controllo attribuito dalla Autorità amministrativa.

4. Qualunque copia di un permesso o di un certificato emanato da un'Autorità amministrativa deve essere chiaramente marcata come copia e non può essere utilizzata al posto dell'originale di un permesso o di un certificato, a meno che non sia stipulato altrimenti sulla copia.

5. Si richiederà un permesso o un certificato separato per ogni spedizione di *specimens*.

6. Un'Autorità amministrativa dello Stato di importazione di qualunque *specimen* annullerà e conserverà il permesso di esportazione o certificato di riesportazione e qualsiasi permesso di importazione corrispondente presentato in relazione all'importazione del detto *specimen*.

7. Quando ciò sia fattibile e appropriato, un'Autorità Amministrativa potrà fissare una marca su qualunque *specimen* per facilitarne l'identificazione. A tale scopo, marca significa qualunque impressione o stampiglia indelebile, sigillo di piombo o altro mezzo adeguato ad identificare uno *specimen*, e tale marca sarà studiata e progettata in modo tale che la sua falsificazione ad opera di persone non autorizzate sia resa più difficile possibile.

Articolo VII

Esenzioni e altre disposizioni speciali in relazione al commercio

1. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicheranno al transito o trasbordo di *specimens* attraverso il territorio, o nel territorio, di una Parte mentre gli *specimens* restano sotto controllo doganale.

2. Quando un'Autorità amministrativa dello Stato di esportazione o di riesportazione avrà verificato che uno *specimen* fu acquistato anteriormente alla data in cui entrarono in vigore le disposizioni della presente Convenzione rispetto a detto *specimen*, le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicheranno a questo *specimen* se la detta autorità emette un certificato a tale effetto.

3. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicheranno a *specimens* che siano articoli personali o di uso domestico. Queste regole peraltro non si applicheranno nei seguenti casi:

a) nel caso di *specimens* iscritti nell'Appendice I, se i medesimi furono acquisiti dal proprietario fuori del suo Stato di normale residenza e vengano importati in questo Stato; oppure

b) nel caso di *specimens* iscritti nell'Appendice II:

i) se i medesimi furono acquisiti dal proprietario fuori del suo Stato di normale residenza e in uno Stato nel cui ambiente selvatico si è verificata la cattura o la raccolta;

ii) se i medesimi vengono importati nello Stato di residenza abituale del proprietario;

iii) lo Stato nel quale si è verificata la cattura o la raccolta richiede la previa concessione di un permesso di esportazione prima di qualsiasi esportazione di detti *specimens*;

a meno che un'Autorità amministrativa non abbia verificato che gli *specimens* furono acquisiti prima che le disposizioni della presente Convenzione entrassero in vigore rispetto a tale *specimen*.

4. Gli *specimens* di una specie animale iscritta nell'Appendice I e allevati in cattività per fini commerciali, o di una specie vegetale iscritta nell'Appendice I e riprodotti artificialmente per fini commerciali, saranno considerati *specimens* delle specie iscritte nell'Appendice II.

5. Quando un'Autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà verificato che qualunque *specimen* di una specie animale è stato allevato in cattività o che qualunque *specimen* di una specie vegetale è stato riprodotto artificialmente, o che si tratta di una parte di un tale animale o di una tale pianta, o di uno dei suoi prodotti, un certificato di questa Autorità amministrativa a tale effetto sarà accettato in sostituzione dei permessi richiesti in conformità alle disposizioni degli Articoli III, IV o V.

6. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicheranno al prestito, donazione o interscambio non commerciale fra scienziati o istituzioni scientifiche che risultano registrati da un'Autorità amministrativa del loro Stato, relativamente a *specimens* da erbario, altri *specimens* conservati, disseccati o inglobati da museo, e materiali di piante vive che portino

un'etichetta emessa o approvata da un'Autorità amministrativa.

7. Un'Autorità amministrativa di qualunque Stato potrà accordare deroghe rispetto ai requisiti degli Articoli II, IV e V, e permettere il movimento, senza permessi o certificati, di *specimens* che formino parte di un giardino zoologico, circo, collezione zoologica o botanica ambulante o altre mostre itineranti, a condizione che:

a) l'esportatore o importatore dichiari le caratteristiche complete di questi *specimens* all'Autorità amministrativa;

b) i detti *specimens* rientrino nelle categorie specificate al paragrafo 2 o 5 del presente Articolo;

c) l'Autorità amministrativa abbia verificato che qualunque *specimen* vivente venga trasportato e curato in maniera tale che si riduca al minimo il rischio di ferite, di malattie o di maltrattamenti.

Articolo VIII

Misure che dovranno essere prese dalle Parti

1. Le Parti adotteranno le misure appropriate in vista dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e per proibire il commercio di *specimens* in violazione delle medesime. Queste misure comprenderanno:

a) sanzioni penali che colpiscono sia il commercio, sia la detenzione di tali *specimens*;

b) la confisca o il rinvio allo Stato esportatore degli *specimens* in questione.

2. Oltre alle misure prese in conformità al paragrafo 1 del presente Articolo, qualunque Parte potrà, quando lo reputi necessario, prevedere una qualunque procedura di rimborso interno per le spese incontrate a seguito della confisca di uno *specimen* acquisito in violazione delle misure prese in applicazione della presente Convenzione.

3. Per quanto possibile, le Parti cureranno che le formalità richieste per il commercio degli *specimens* siano eseguite con un minimo di dilazione. Allo scopo di facilitare queste formalità, ognuna delle Parti dovrà designare dei porti di uscita e dei porti d'entrata dove gli *specimens* dovranno essere presentati per essere sdoganati. Del pari le Parti dovranno verificare che ogni *specimen* vivo, durante qualunque periodo di

transito, permanenza o trasporto, sia adeguatamente trattato, allo scopo di ridurre al minimo il rischio di ferite, di malattie o di maltrattamenti.

4. Nel caso di confisca di uno *specimen* vivente in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo:

a) lo *specimen* sarà affidato ad un'Autorità amministrativa dello Stato che effettua la confisca;

b) l'Autorità amministrativa, dopo una consultazione con lo Stato di esportazione, rimanderà lo *specimen* al suddetto Stato a spese del medesimo, oppure ad un Centro di osservazione e salvaguardia o ad altro luogo considerato dalla detta Autorità amministrativa appropriato e compatibile con gli scopi della presente Convenzione; e

c) l'Autorità amministrativa potrà ottenere il consiglio di un'Autorità scientifica, oppure, quando lo riterrà desiderabile, potrà consultarsi con la Segreteria, allo scopo di facilitare la decisione da prendersi in conformità col capoverso b) del presente paragrafo, comprendendosi in ciò la scelta del Centro di osservazione e salvaguardia o di un altro luogo.

5. Un Centro di osservazione e salvaguardia come definito dal paragrafo 4 del presente Articolo, è un'istituzione designata da un'Autorità amministrativa per aver cura degli *specimens* viventi, specialmente di quelli che fossero stati confiscati.

6. Ognuna delle Parti dovrà tenere registri relativi al commercio di *specimen* delle specie iscritte nelle Appendici I, II e III i quali registri dovranno contenere:

a) i nomi e gli indirizzi degli esportatori e degli importatori; e

b) il numero e la natura dei permessi e certificati emessi; gli Stati con i quali si è verificato il detto commercio; le quantità e i tipi di *specimens*; i nomi delle specie iscritte nelle Appendici I, II e III, e se nel caso, la grandezza e il sesso dei detti *specimens*.

7. Ognuna delle Parti preparerà e trasmetterà alla segreteria rapporti periodici in merito alla applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, e in particolare:

a) un rapporto annuale che contenga un riassunto delle informazioni menzionate al capoverso b) del paragrafo 6 del presente Articolo; e

b) un rapporto biennale in merito alle misure legislative, regolamentari e amministrative adottate al fine di adempiere alle disposizioni della presente Convenzione.

8. Le informazioni, alle quali si riferisce il paragrafo 7 del presente Articolo saranno disponibili per il pubblico nella misura in cui ciò non è incompatibile con le disposizioni legislative e regolamentari della Parte interessata.

Articolo IX

Autorità amministrative e scientifiche

1. Ai fini della presente Convenzione, ognuna delle Parti designerà:

a) una o più Autorità amministrative competenti per concedere permessi o certificati in nome della detta Parte; e

b) una o più Autorità scientifiche.

2. Al momento del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ogni Stato comunicherà al Governo depositario il nome e l'indirizzo della Autorità amministrativa autorizzata per comunicare con le altre Parti e con la Segreteria.

3. Qualunque variazione nelle designazioni o autorizzazioni previste nel presente Articolo sarà comunicata alla Segreteria della Parte corrispondente, allo scopo di far sì che venga trasmessa a tutte le rimanenti Parti.

4. Su domanda della Segreteria o di qualunque Autorità amministrativa designata in conformità col paragrafo 2 del presente Articolo, l'Autorità amministrativa designata da una Parte trasmetterà modelli di timbri, sigilli e altri mezzi utilizzati per autenticare permessi o certificati.

Articolo X

Commercio con Stati che non sono Parti della Convenzione

Nel caso di un'esportazione o riesportazione con destinazione ad uno Stato che non è Parte della presente Convenzione, oppure di un'importazione con provenienza da un tale Stato, le Parti possono, invece dei permessi e dei certificati richiesti dalla presente Convenzione, accettare dei documenti simili, rilasciati dalle Autorità competenti di tale Stato; questi documenti devono, per la parte essenziale, conformarsi alle condi-

zioni richieste per la concessione dei permessi e certificati di cui alla presente Convenzione.

Articolo XI

Conferenza delle Parti

1. La Segreteria convocherà una Conferenza delle Parti non più tardi di due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

2. Successivamente, la Segreteria convocherà riunioni ordinarie della Conferenza almeno una volta ogni due anni, a meno che la Conferenza decida altrimenti, nonché riunioni straordinarie in qualsiasi momento, su domanda, per iscritto, di almeno un terzo delle Parti.

3. Nelle riunioni ordinarie o straordinarie della Conferenza, le Parti esamineranno l'applicazione della presente Convenzione e potranno:

a) adottare qualunque misura necessaria per facilitare il disimpegno delle funzioni della Segreteria;

b) considerare e adottare emendamenti alle Appendici I e II in conformità con quanto dispone l'Articolo XV;

c) analizzare il progresso realizzato nella restaurazione e conservazione delle specie iscritte nelle Appendici I, II e III;

d) ricevere e considerare le informazioni presentate dalla Segreteria o da qualcuna delle Parti; e

e) se del caso, formulare raccomandazioni destinate a migliorare l'efficacia della presente Convenzione.

4. In ogni riunione ordinaria della Conferenza, le Parti potranno determinare la data e la sede della successiva riunione ordinaria che si terrà in conformità con le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo.

5. In qualunque riunione, le Parti potranno determinare e adottare regole di procedimento per la riunione stessa.

6. Le Nazioni Unite, i relativi Organismi specializzati e l'Ente internazionale per l'energia atomica, come pure qualsiasi Stato non facente parte della presente Convenzione, potranno essere rappresentati nelle riunioni della Conferenza per mezzo di osservatori che avranno diritto a partecipare senza voto.

7. Qualunque organismo o ente tecnicamente qualificato nella protezione, preservazione o amministrazione della fauna e della flora selvatiche e che sia compreso in una

qualsiasi delle categorie menzionate in seguito potrà comunicare alla Segreteria il suo desiderio di essere rappresentato da parte di un osservatore alle riunioni della Conferenza, e vi sarà ammesso salvo che vi si oppongano almeno un terzo delle Parti presenti:

a) organismi o enti internazionali, sia governativi che non governativi nazionali; e

b) organismi o enti nazionali non governativi che sono stati autorizzati a questo scopo dallo Stato in cui sono domiciliati.

Una volta ammessi, questi osservatori avranno il diritto di partecipare senza voto ai lavori della riunione.

Articolo XII

La Segreteria

1. All'entrata in vigore della presente Convenzione, il Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente fornirà una Segreteria. Nella misura in cui lo giudicherà opportuno, il Direttore esecutivo potrà essere aiutato da organismi o enti internazionali o nazionali, governativi o non governativi, con competenza tecnica nella protezione, conservazione e amministrazione della fauna e della flora selvatiche.

2. Le funzioni della Segreteria comprenderanno le seguenti:

a) organizzare le Conferenze delle Parti e prestar loro i necessari servizi;

b) disimpegnare le funzioni che le sono affidate in conformità con gli Articoli XV e XVI della presente Convenzione;

c) realizzare studi scientifici e tecnici, in conformità con programmi autorizzati dalla Conferenza delle Parti, che contribuiscano alla migliore applicazione della presente Convenzione, compresi studi connessi con le norme relative all'adeguata preparazione e imbarco di *specimens* viventi e ai mezzi per la loro identificazione;

d) studiare le informazioni delle Parti nonché i rapporti delle medesime e richiedere ad esse qualunque informazione addizionale che da questo punto di vista fosse necessaria per assicurare la migliore applicazione della presente Convenzione;

e) segnalare all'attenzione delle Parti qualunque questione connessa con gli scopi della presente Convenzione;

f) pubblicare periodicamente, e distribuire alle Parti, edizioni revisionate delle Appendici I, II e III, oltre a qualunque altra informazione che potesse facilitare l'identificazione di *specimens* delle specie comprese nelle dette Appendici;

g) preparare rapporti annuali per le Parti in merito alle attività della Segreteria e sull'applicazione della presente Convenzione, oltre a tutti gli altri rapporti e informazioni che venissero richiesti dalle Parti;

h) formulare raccomandazioni per la realizzazione degli obiettivi e disposizioni della presente Convenzione, compreso lo scambio di informazioni di natura scientifica o tecnica; e

i) disimpegnare qualunque altra funzione che le fosse affidata dalle Parti.

Articolo XIII

Misure internazionali

1. Quando la Segreteria, in base ad informazione ricevuta, si troverà a considerare che una qualunque specie iscritta nelle Appendici I e II è minacciata dal commercio di *specimens* di detta specie, oppure che le disposizioni della presente Convenzione non vengono applicate in maniera efficace, la Segreteria comunicherà questa informazione all'Autorità amministrativa autorizzata dalla Parte o delle Parti interessate.

2. Quando una Parte riceve comunicazione dei fatti indicati al paragrafo 1 del presente Articolo, essa informerà, il più rapidamente possibile e nella misura in cui la sua legislazione lo permette, la Segreteria di tutti i fatti a ciò connessi, e se del caso proporrà misure correttive. Quando la Parte stimerà che occorre procedere ad un'inchiesta, la stessa potrà essere eseguita da una o più persone espressamente autorizzate dalla rispettiva Parte.

3. Le informazioni fornite dalla Parte o precedenti da un'inchiesta fatta in conformità con quanto previsto al paragrafo 2 del presente Articolo, sarà esaminata dalla seguente Conferenza delle Parti, la quale potrà formulare qualunque raccomandazione consideri opportuna.

Articolo XIV

Effetto sopra la legislazione nazionale e convenzioni internazionali

1. Le disposizioni della presente Convenzione non lederanno in alcun modo il diritto delle Parti di adottare:

a) misure interne più strette rispetto alle condizioni di commercio, cattura, possesso o trasporto di *specimens* di specie incluse nelle Appendici I, II e III, misure che possono arrivare fino all'interdizione completa; oppure

b) misure interne che limitino o proibiscano il commercio, la cattura, il possesso o il trasporto di specie non incluse nelle Appendici I, II o III.

2. Le disposizioni della presente Convenzione non lederanno in modo alcuno le disposizioni di qualunque misura interna o le obbligazioni delle Parti derivanti da un trattato, convenzione o accordo internazionale relativi ad altri aspetti del commercio, cattura, possesso o trasporto di *specimens*, già in vigore o con entrata in vigore posteriore per qualunque delle Parti, ivi comprese le misure relative alle dogane, la salute pubblica o le quarantene di vegetali o animali.

3. Le disposizioni della presente Convenzione non lederanno in alcun modo le disposizioni o obbligazioni derivanti dai trattati, convenzioni o accordi internazionali conclusi fra Stati e che creano un'unione o accordo commerciale regionale che stabilisce o mantiene un regime doganale comune rispetto all'esterno che sopprime le barriere doganali interne fra le parti rispettive in quanto si riferiscono al commercio fra gli Stati membri di quest'unione o accordo.

4. Uno Stato Parte della presente Convenzione, che è anche parte di un altro trattato, di un'altra Convenzione o di un altro accordo internazionale, in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, e le cui disposizioni accordano una protezione alle specie marine iscritte nell'Appendice II, sarà liberato dagli obblighi ad esso imposti in virtù delle disposizioni della presente Convenzione per ciò che concerne il commercio degli *specimens* di specie iscritte nell'Appendice II catturati da navi immatricolate in questo Stato e conformemente alle disposizioni del detto trattato, della detta Convenzione o del detto accordo internazionale.

5. Nonostante le disposizioni degli Articoli III, IV e V della presente Convenzione, per l'esportazione d'uno *specimen* catturato in conformità col paragrafo 4 del presente Articolo si richiederà soltanto un certificato di un'Autorità amministrativa dello Stato dove avviene

l'introduzione, che attesti che lo *specimen* è stato catturato in conformità alle disposizioni dei trattati, convenzioni o accordi internazionali relativi.

6. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la codificazione e lo sviluppo progressivo del diritto del mare da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, convocata in conformità alla Risoluzione 2750 C (XXV) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, né le rivendicazioni e tesi giuridiche presenti o future di qualunque Stato relativamente al diritto del mare, e alla natura ed alla estensione della sua giurisdizione costiera e della giurisdizione che esso esercita sulle navi che battono la sua bandiera.

Articolo XV

Emendamenti alle Appendici I e II

1. Nelle riunioni della Conferenza delle Parti si adotteranno le seguenti disposizioni in relazione all'adozione di emendamenti alle Appendici I e II:

a) Qualunque Parte potrà proporre emendamenti delle Appendici I e II per la discussione alla seguente riunione. Il testo dell'emendamento proposto dovrà essere comunicato alla Segreteria con un anticipo non minore di 150 giorni rispetto alla data della riunione. La Segreteria si consulterà con le rimanenti Parti o Enti interessati in conformità con quanto disposto nei capoversi b) e c) del paragrafo 2 del presente Articolo e comunicherà le risposte a tutte le Parti al più tardi 30 giorni prima della riunione.

b) Gli emendamenti saranno adottati da una maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti. A questo fine, "Parti presenti e votanti" significa Parti presenti che emettono un voto affermativo o negativo. Non si terrà conto delle astensioni nel calcolo della maggioranza dei due terzi richiesta per l'adozione dell'emendamento.

c) Gli emendamenti adottati in una riunione entreranno in vigore per tutte le Parti 90 giorni dopo la riunione, con l'eccezione delle Parti che formuleranno riserve in conformità al paragrafo 3 del presente Articolo.

2. In relazione agli emendamenti alle Appendici I e II presentati nell'intervallo fra due riunioni della Conferenza delle Parti, si applicheranno le seguenti disposizioni:

a) Qualunque Parte potrà proporre emendamenti delle Appendici I e II affinché siano esaminati nell'intervallo fra due riunioni della Conferenza, mediante il procedimento per corrispondenza enunciato nel presente paragrafo.

b) Per ciò che si riferisce alle specie marine, la Segreteria, all'atto di ricevere il testo dell'emendamento proposto lo comunicherà immediatamente a tutte le Parti. Inoltre si consulterà con gli Enti intergovernativi che ebbero una qualche funzione in relazione alle dette specie, particolarmente allo scopo di ottenere qualunque informazione scientifica che si possa avere da esse e di assicurare la coordinazione delle misure di conservazione applicate da parte dei detti Enti. La Segreteria trasmetterà a tutte le Parti, nel più breve tempo possibile, le opinioni espresse e i dati forniti dai suddetti Enti, aggiungendo le proprie conclusioni e raccomandazioni.

c) Per ciò che si riferisce alla specie non marine, la Segreteria, all'atto di ricevere il testo dell'emendamento proposto, lo comunicherà immediatamente a tutte le Parti, e successivamente, nel più breve tempo possibile, comunicherà a tutte le Parti le proprie raccomandazioni al riguardo.

d) Qualunque Parte, entro 60 giorni dopo la data nella quale la Segreteria avrà comunicato le sue raccomandazioni alle Parti in conformità coi capoversi b) e c) del presente paragrafo, potrà trasmettere alla Segreteria i suoi propri commenti sull'emendamento proposto, assieme a tutti i dati scientifici relativi e ad ogni altra informazione.

e) La Segreteria trasmetterà a tutte le Parti, nel più breve tempo possibile, tutte le risposte ricevute, insieme con le proprie raccomandazioni.

f) Se la Segreteria non riceverà nessuna obiezione all'emendamento proposto nei 30 giorni decorrenti dalla data in cui essa comunicò le risposte ricevute conformemente alle disposizioni del capoverso e) del presente paragrafo, l'emendamento entrerà in vigore 90 giorni dopo per tutte le Parti, con eccezione di quelle che avessero formulato riserve in conformità al paragrafo 3 del presente Articolo.

g) Se la Segreteria riceverà un'obiezione da qualunque Parte, l'emendamento proposto sarà

nesso in votazione per corrispondenza in conformità alle disposizioni dei capoversi *h)*, *i)* e *j)* del presente paragrafo.

h) La Segreteria notificherà a tutte le Parti che è stata ricevuta un'obiezione.

i) Salvo che la Segreteria riceverà voti favorevoli, contrari o astenuti di almeno la metà delle Parti entro 60 giorni a partire dalla data di notifica in conformità del capoverso *h)* del presente paragrafo, l'emendamento proposto sarà trasmesso alla seguente riunione della Conferenza delle Parti.

j) Nel caso in cui i voti ricevuti rappresentano almeno la metà delle Parti, l'emendamento proposto sarà adottato con una maggioranza di due terzi degli Stati che hanno votato a favore o contro.

k) La Segreteria notificherà a tutte le Parti il risultato della votazione.

l) Se si adotterà l'emendamento proposto esso entrerà in vigore per tutte le Parti 90 giorni dopo la data in cui la Segreteria notifica la sua adozione, salvo per le Parti che formuleranno riserve in conformità alle disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo.

3. Nel periodo di tempo di 90 giorni previsto al capoverso *c)* del paragrafo 1 o nel capoverso *l)* del paragrafo 2 del presente Articolo, qualunque Parte potrà formulare una riserva a detto emendamento mediante notifica scritta al Governo depositario. Finché non ritirerà la sua riserva, la Parte sarà considerata come uno Stato non facente parte della presente convenzione per ciò che riguarda il commercio della specie relativa.

Articolo XVI

Appendice III e suoi emendamenti

1. Qualunque Parte potrà, in qualunque momento, inviare alla Segreteria una lista di specie che essa dichiara sottoposte a regolamentazione nella sua giurisdizione al fine menzionato nel paragrafo 3 dell'Articolo II. Nell'Appendice III si includeranno il nome della Parte che ha fatto includere la specie, il nome scientifico della specie presentata e qualsiasi parte o derivato dei relativi animali o vegetali, specificato rispetto alla detta specie ai fini del capoverso *b)* dell'Articolo I.

2. La Segreteria comunicherà alle Parti, il più rapidamente possibile dopo averle ricevute, le liste presentate in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo. La lista entrerà in vigore come parte dell'Appendice III 90 giorni dopo la data della comunicazione. Dopo la comunicazione della detta lista, qualunque Parte può, a mezzo notifica per iscritto al Governo depositario, formulare una riserva in merito a qualunque specie, a qualunque parte o a qualunque prodotto ottenuto a partire dagli animali o vegetali appartenenti a detta specie. Finché tale riserva non è ritirata, lo Stato rispettivo sarà considerato come non facente parte della presente Convenzione in merito al commercio della specie, parte o derivato di cui si tratta.

3. Qualunque Parte che invia una lista di specie da iscrivere nella Appendice III, potrà ritirare qualunque specie dalla detta lista in qualunque momento, mediante notifica alla Segreteria la quale comunicherà detto ritiro a tutte le Parti. Il ritiro entrerà in vigore 30 giorni dopo la data di detta notifica.

4. Qualunque Parte che presenti una lista conforme alle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, consegnerà alla Segreteria copie di tutte le leggi e regolamenti interni applicabili alla protezione di detta specie insieme con le interpretazioni che la Parte considera appropriate o che possono essere richieste dalla Segreteria. La Parte, durante il periodo nel quale la specie in questione si trova inclusa nell'Appendice III, comunicherà qualunque emendamento o variazione alle suddette leggi e ai suddetti regolamenti, come pure qualunque nuova interpretazione, mano a mano che vengono adottate.

Articolo XVII

Emendamenti alla Convenzione

1. La Segreteria, dietro petizione per iscritto di almeno un terzo delle Parti, convocherà una riunione straordinaria della Conferenza delle Parti, per discutere e adottare emendamenti alla presente Convenzione. Gli emendamenti saranno adottati con una maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti. A tale scopo, "Parti presenti e votanti" significa parti presenti che emettono un voto affermativo o negativo. Non si terrà conto delle astensioni nel

calcolo della maggioranza di due terzi richiesta per l'adozione dell'emendamento.

2. La Segreteria trasmetterà a tutte le Parti i testi delle proposte di emendamento almeno 90 giorni prima della relativa discussione da parte della Conferenza.

3. Qualunque emendamento entrerà in vigore per le Parti che l'accettano 60 giorni dopo che due terzi delle Parti avranno depositato presso il Governo depositario i loro rispettivi strumenti di accettazione dell'emendamento. A partire da questa data, l'emendamento entrerà in vigore per qualunque altra Parte 60 giorni dopo che detta Parte avrà depositato il suo proprio strumento di accettazione del medesimo.

Articolo XVIII

Risoluzione di controversie

1. Qualunque controversia che potesse sorgere fra due o più Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, sarà sottoposta a negoziato fra le Parti in controversia.

2. Se la controversia non potesse essere risolta in conformità col paragrafo 1 del presente Articolo, le Parti potranno, per mutuo consenso, sottoporre la controversia ad arbitrato in particolare alla Corte permanente di arbitrato dell'Aja e le Parti che avranno così sottoposto la controversia saranno obbligate a seguire la decisione arbitrale.

Articolo XIX

Firme

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di Washington, fino al 30 aprile 1973 e, a partire da questa data, a Berna fino al 31 dicembre 1974.

Articolo XX

Ratifica, accettazione e approvazione

La presente Convenzione è soggettata a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Governo della Confederazione Svizzera, che sarà il Governo depositario.

Articolo XXI

Adesione

La presente Convenzione resterà indefinitamente aperta all'adesione. Gli strumenti di

adesione saranno depositati presso il Governo depositario.

Articolo XXII

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo la data in cui sarà stato depositato presso il Governo depositario il decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Per ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione, oppure che aderisca alla medesima, posteriormente al deposito del decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo che il suddetto Stato avrà depositato il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo XXIII

Riserve

1. La presente Convenzione non è soggetta a riserve generali. Si potranno unicamente formulare riserve specifiche in conformità alle disposizioni del presente Articolo nonché degli Articoli XV e XVI.

2. Qualunque Stato, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, potrà formulare una riserva specifica relativamente a:

- a) qualunque specie compresa nelle Appendici I, II e III;
- b) qualunque parte o derivato specificato relativamente ad una specie inclusa nell'Appendice III.

3. Finché una delle Parti della presente Convenzione non ritirerà la riserva dalla stessa formulata in conformità con le disposizioni del presente Articolo, tale Stato sarà considerato come uno Stato non Parte della presente Convenzione in merito al commercio della specie, parte o derivato specificato nella detta riserva.

Articolo XXIV

Denuncia

Qualunque Parte potrà denunciare in qualunque momento la presente Convenzione mediante notifica scritta al Governo depositario. La denuncia avrà effetto 12 mesi dopo che il Governo depositario avrà ricevuto la notificazione.

Articolo XXV*Depositario*

1. L'originale della presente Convenzione, i cui testi in cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, sarà depositato presso il Governo depositario, il quale invierà copie certificate a tutti gli Stati che lo hanno firmato o che hanno depositato strumenti di adesione alla detta Convenzione.

2. Il Governo depositario informerà tutti gli Stati firmatari e aderenti, e del pari la Segreteria,

in merito alle firme, ai depositi degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dell'entrata in vigore della presente Convenzione agli emendamenti, alla formulazione e ritiro di riserve, e alle notifiche di denuncia.

3. Quando la presente Convenzione entrerà in vigore, il Governo depositario trasmetterà una copia certificata alla Segreteria delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione in conformità con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari infrascritti debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione

FATTO a Washington, il giorno tre marzo del millenovecentosettantatre.

Per Afghanistan
 Per Algeria
 Per Argentina
 Per Australia
 Per Botswana
 Per Brasile
 Per Burundi
 Per Cameroon
 Per Austria
 Per Bangladesh
 Per Belgio
 Per Bolivia
 Per Canada
 Per la Repubblica Centrale Africana
 Per Colombia
 Per Costa Rica
 Per Egitto
 Per El Salvador
 Per Finlandia
 Per Francia
 Per la Repubblica Democratica Tedesca
 Per la Repubblica Federale Tedesca
 Per Ghana
 Per Grecia
 Per Guatemala
 Per Guyana
 Per Honduras
 Per India
 Per Indonesia
 Per Iran

Per Israele
 Per Italia
 Per Giappone
 Per Giordania
 Per Kenya
 Per la Repubblica di Cambogia
 Per la Repubblica di Korea
 Per Libano
 Per Lussemburgo
 Per la Repubblica Malese
 Per Malawi
 Per Mauritius
 Per Messico
 Per Mongolia
 Per Marocco
 Per il Regno di Nuova Zelanda
 Per Niger
 Per Nigeria
 Per Pakistan
 Per Panama
 Per Paraguay
 Per Perù
 Per le Filippine
 Per Polonia
 Per Portogallo
 Per Ruanda
 Per Senegal
 Per Sierra Leone
 Per Sud Africa
 Per Spagna

Per il Sudan
 Per Swaziland
 Per Svezia
 Per Svizzera
 Per Tanzania
 Per Thailandia
 Per Togo
 Per Tunisia
 Per Turchia

Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Nord
 Irlanda
 Per gli Stati Uniti d'America
 Per l'Unione delle Repubbliche Sovietiche
 Per l'Alto Volta
 Per Venezuela
 Per la Repubblica del Vietnam
 Per Zambia
 Per la Repubblica di Cina

Visto, il Ministro per gli affari esteri

RUMOR

NOTE

Gli obiettivi ed i principi della Convenzione di Washington sono stati applicati nella Comunità con **Regolamento (CEE) n. 3626/82** del 3 dicembre 1982 "Regolamento del Consiglio relativo all'applicazione nella Comunità della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione" (G.U.C.E. 31 dicembre 1982, n. L 384. Entrato in vigore il 31 dicembre 1982. Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 21 del regolamento CE n. 338/97).

Modifiche ed integrazioni sono state apportate rispettivamente con:

Reg. (CEE) n. 3645/83 del 28 novembre 1983 "Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3626/82 relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione" (G.U.C.E. 28 dicembre 1983, n. L 367. Entrato in vigore il 28 dicembre 1983);

Reg. (CEE) n. 3418/83 del 28 novembre 1983 "Regolamento della Commissione recante modalità uniformi per il rilascio e per l'uso dei documenti richiesti ai fini dell'applicazione nella Comunità della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione" (G.U.C.E. 7 dicembre 1983, n. L 344. Entrato in vigore il 1° gennaio 1984. Il presente regolamento è stato abrogato dall'articolo 42 del regolamento CE n. 939/97);

Reg. (CEE) n. 2295/86 del 21 luglio 1986 "Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3626/82 relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione" (G.U.C.E. 24 luglio 1986, n. L 201. Entrato in vigore il 24 luglio 1986);

Reg. (CEE) n. 869/88 del 30 marzo 1988 "Regolamento della Commissione che sostituisce l'allegato B del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione" (G.U.C.E. 31 marzo 1988, n. L 87. Entrato in vigore il 1° aprile 1988);

Reg. (CEE) n. 3254/91 del 4 novembre 1991 "Regolamento del Consiglio che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di Paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà" (G.U.C.E. 9 novembre 1991, n. L 308. Entrato in vigore il 9 novembre 1991);

Dir. 91/628/CEE del 19 novembre 1991 "Direttiva del Consiglio relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE" (G.U.C.E. 11 dicembre 1991, n. L 340. Termine di recepimento 1° gennaio 1993). La direttiva è stata recepita in Italia con decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 532 “Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto” (Gazz. Uff. 11 gennaio 1993, n. 7, S.O);

Reg. (CE) n. 558/95 del 10 marzo 1995 “Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio relativo all’applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione” (G.U.C.E. 15 marzo 1995, n. L 57);

Reg. (CE) n. 2727/95 del 27 novembre 1995 “Regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, relativo all’applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione” (G.U.C.E. 28 novembre 1995, n. L 284);

Reg. (CE) n. 338/97 del 9 dicembre 1996 “Regolamento del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio” (G.U.C.E. 3 marzo 1997, n. L 61. Entrato in vigore il 3 marzo 1997);

Reg. (CE) n. 938/97 del 26 maggio 1997 “Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di talune specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio” (G.U.C.E. 30 maggio 1997, n. L 140. Entrato in vigore il 1° giugno 1997);

Reg. (CE) n. 939/97 del 26 maggio 1997 “Regolamento della Commissione recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio” (G.U.C.E. 30 maggio 1997, n. L 140. Entrato in vigore il 1° giugno 1997);

Reg. (CE) n. 2307/97 del 18 novembre 1997 “Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio” (G.U.C.E. 27 novembre 1997, n. L 325. Entrato in vigore il 27 novembre 1997);

Reg. (CE) n. 2551/97 del 15 dicembre 1997 “Regolamento della Commissione che sospende l’introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche” (G.U.C.E. 19 dicembre 1997, n. L 349. Entrato in vigore il 22 dicembre 1997. Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 2473/98);

Dec. 98/142/CE del 26 gennaio 1998 “Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo sulle norme internazionali in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà, tra la Comunità europea, il Canada e la Federazione russa e di un verbale concordato tra il Canada e la Comunità europea relativo alla firma di detto accordo” (G.U.C.E. 14 febbraio 1998, n. L 42. Entrata in vigore il 26 gennaio 1998);

Dec. 98/188/CE del 2 marzo 1998 “Decisione della Commissione che modifica la decisione 97/602/CE del Consiglio concernente l’elenco di cui all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3254/91 e l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 35/97 della Commissione” (G.U.C.E. 10 marzo 1998, n. L 70. Per quanto disposto dall’art. 2, la Decisione è entrata in vigore il 1° dicembre 1997);

Reg. (CE) n. 767/98 del 7 aprile 1998 “Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 939/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio” (G.U.C.E. 8 aprile 1998, n. L 109. Entrato in vigore l’11 aprile 1998);

Reg. (CE) n. 1006/98 del 14 maggio 1998 “Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 939/97 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio” (G.U.C.E. 15 maggio 1998, n. L 145. Entrato in vigore il 18 maggio 1998);

Dec. 98/596/CE del 14 ottobre 1998 “Decisione della Commissione che modifica la decisione 97/602/CE del Consiglio, concernente l’elenco di cui all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3254/91 e l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 35/97 della Commissione” (G.U.C.E. 23 ottobre 1998, n. L 286. Entrata in vigore il 12 novembre 1998);

Reg. (CE) n. 2214/98 del 15 ottobre 1998 “Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie di flora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio” (G.U.C.E. 16 ottobre 1998, n. L 279. Entrato in vigore il 19 ottobre 1998);

Reg. (CE) n. 2473/98 del 16 novembre 1998 “Regolamento della Commissione che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie della flora e della fauna selvatiche” (G.U.C.E. 18 novembre 1998, n. L 308. Entrato in vigore il 21 novembre 1998. Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2 del regolamento CE n. 1968/1999);

Reg. (CE) n. 250/1999 del 2 febbraio 1999 “Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2473/98 della Commissione che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie della flora e della fauna selvatiche” (G.U.C.E. 3 febbraio 1999, n. L 29. Entrato in vigore il 6 febbraio 1999);

Dir. 1999/22/CE del 29 marzo 1999 “Direttiva del Consiglio relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici” (G.U.C.E. 9 aprile 1999, n. L 94. Entrata in vigore il 9 aprile 1999. Termine di recepimento: 9 aprile 2002);

Reg. (CE) n. 1476/1999 del 6 luglio 1999 “Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie di flora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio” (G.U.C.E. 7 luglio 1999, n. L 171. Entrato in vigore il 10 luglio 1999);

Reg. (CE) n. 1968/1999 del 10 settembre 1999 “Regolamento della Commissione che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche” (G.U.C.E. 16 settembre 1999, n. L 244. Entrato in vigore il 19 settembre 1999);

Reg. (CE) n. 1988/2000 del 20 settembre 2000 “Regolamento della Commissione che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche” (G.U.C.E. 21 settembre 2000, n. L 237. Entrato in vigore il 24 settembre 2000).

Reg. (CE) n. 2724/2000 del 30 novembre 2000 “Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie di flora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio” (G.U.C.E. 18 dicembre 2000, n. L 320. Entrato in vigore il 18 dicembre 2000);

Reg. (CE) n. 191/2001 del 30 gennaio 2001 “Regolamento della Commissione che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche” (G.U.C.E. 31 gennaio 2001, n. L 29. Entrato in vigore il 3 febbraio 2001).

Si riportano anche i principali provvedimenti con cui è stata eseguita nel nostro Paese la Convenzione di Washington:

Decreto Ministro delle finanze 27 dicembre 1979 “Dogane presso le quali sono accentrate le operazioni di importazione definitiva e temporanea e le operazioni di esportazione definitiva e temporanea relative agli esemplari riportati nelle appendici I e II della Convenzione di Washington del 3 marzo 1973” (Gazz. Uff. 31 dicembre 1979, n. 355); v. mod. con decreto 12 marzo 1980 (Gazz. Uff. 21 marzo 1980, n. 80) e con decreto 1° marzo 1989 (Gazz. Uff. 4 aprile 1989, n. 78);

Decreto Ministro del commercio con l'estero 31 dicembre 1979 “Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 concernente il regime d'importazione delle merci e al decreto ministeriale 10 gennaio 1975 concernente la tabella «Esport» in attuazione della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali in via di estinzione” (Gazz. Uff. 12 febbraio 1980, n. 41, S.O.);

Decreto Ministro dell'agricoltura e delle foreste 10 gennaio 1980 “Istituzione della commissione scientifica per l'esecuzione della convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e di flora minacciate di estinzione firmata a Washington il 3 marzo 1973” (Gazz. Uff. 11 aprile 1980, n. 100);

Decreto Ministro del commercio con l'estero 31 dicembre 1983 “Attuazione del regolamento (CEE) n.

3626/82 del 31 dicembre 1982 e del regolamento (CEE) numero 3418/83 del 28 novembre 1983 concernenti l'applicazione nella Comunità europea della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione" (Gazz. Uff. 5 marzo 1984, n. 64, S.O.);

Decreto Ministro del commercio con l'estero 14 luglio 1990, n. 313 "Regolamento concernente i regimi di importazione e di esportazione delle merci" (Gazz. Uff. 5 novembre 1990, n. 258);

Decreto Ministro dell'agricoltura e delle foreste (di concerto con il Ministro dell'ambiente) 17 gennaio 1991 "Divieto di vendita di parti e prodotti di rinoceronte" (Gazz. Uff. 26 gennaio 1991, n. 22);

Legge 7 febbraio 1992, n. 150 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica" (Gazz. Uff. 22 febbraio 1992, n. 44);

Decreto Ministro dell'ambiente 18 maggio 1992 "Individuazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, delle specie di mammiferi e rettili selvatici pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica" (Gazz. Uff., 4 giugno, n. 130);

Decreto Ministro della marina mercantile 7 agosto 1992 "Proroga del divieto di pesca, detenzione e commercio del dattero di mare (*Lithophaga lithophaga*) e del dattero bianco (*Pholas dactylus*) in tutte le coste italiane" (Gazz. Uff. 27 agosto 1992, S.G. n. 201);

Decreto Ministro dell'ambiente (di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste) 4 settembre 1992 "Modalità relative ai controlli in ambito doganale in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente l'applicazione in Italia della convenzione di Washington del 3 marzo 1973" (Gazz. Uff. 7 settembre 1992, n. 210);

Legge 13 marzo 1993, n. 59 "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione" (Gazz. Uff. 13 marzo 1993, n. 60);

Decreto Ministro dell'ambiente (di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e il Ministro della Sanità) 28 maggio 1993 "Determinazione della misura degli importi dei diritti speciali di prelievo dovuti ai sensi dell'art. 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni" (Gazz. Uff. 23 agosto 1993, n. 197);

Decreto Ministro dell'ambiente (di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e il Ministro della sanità) 18 febbraio 1994 "Modalità e criteri per il monitoraggio della mortalità di animali vivi di specie incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1992, e successive modificazioni, durante il trasporto internazionale" (Gazz. Uff. 3 marzo 1994, n. 51);

Decreto ministeriale 23 marzo 1994 "Istituzione del registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'articolo VII, paragrafo 6, della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES)" (Gazz. Uff. 15 aprile 1994, n. 87);

Decreto Ministro del commercio con l'estero 11 aprile 1994, n. 454, relativamente ai procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero fra i quali rientrano le autorizzazioni all'importazione nel quadro della Convenzione di Washington (CITES) (Gazz. Uff. 20 luglio 1994, n. 168) e succ. D.M. 18 settembre 1997, n. 394 "Regolamento integrativo al D.M. 11 aprile 1994, n. 454" (Gazz. Uff. 13 novembre 1997, n. 265);

Decreto Ministro dell'ambiente 19 aprile 1996 "Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione" (Gazz. Uff. 3 ottobre 1996, n. 232);

Decreto Ministro politiche agricole 5 settembre 1997, n. 392, recante norme per l'individuazione di categorie di documenti formati dal Ministero o da questo detenuti definitivamente, sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso, art. 4, comma 1, lettera u) atti riguardanti l'istruttoria per il rilascio di autorizzazione nell'ambito della convenzione CITES (Gazz. Uff. 12 novembre 1997, n. 264);

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L 15 marzo 1997, n. 59 (Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O.). L’art. 70, comma 1, lett. *b*), dispone: «Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare: il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l’autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 875»;

Legge 9 dicembre 1998 n. 426 “Nuovi interventi in campo ambientale” (Gazz. Uff. 14 dicembre 1998, n. 291), che ha apportato modifiche alla legge 7 febbraio 1992, n. 150 e al decreto legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 13 marzo 1993, n. 59.

LEGGE 25 gennaio 1983, n. 42**Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con allegati, adottata a Bonn il 23 giugno 1979**

(Gazz. Uff. 18 febbraio 1983, n. 48, S. O.)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

P R O M U L G A

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con allegati, adottata a Bonn il 23 giugno 1979.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XVIII della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1983

PERTINI

FANFANI - COLOMBO - DARIDA
MANNINO - DI GIESI - VERNOLA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DELLE SPECIE MIGRATRICI APPARTENENTI ALLA FAUNA SELVATICA ⁽¹⁾

(Traduzione non ufficiale. I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione)

LE PARTI CONTRAENTI

Nel riconoscere che la fauna selvatica, nelle sue innumerevoli forme, costituisce un elemento insostituibile dei sistemi naturali della terra, che deve essere conservato per il bene della umanità;

Consapevoli del fatto che ogni generazione detiene le risorse della terra per le future generazioni, ed ha il dovere di fare sì che tale eredità sia preservata e che, allorché se ne fa uso, tale uso avvenga con prudenza;

Consapevoli del valore crescente che assume la fauna selvatica dal punto di vista ambientale, ecologico, genetico, scientifico, ricreativo, culturale, educativo, sociale ed economico;

Preoccupati in particolare delle specie selvatiche animali che nel corso delle loro migrazioni oltrepassano i confini di giurisdizione nazionale o i cui spostamenti avvengono al di là di tali confini;

Riconosciuto che gli Stati sono e devono essere i protettori delle specie migratrici selvatiche che vivono all'interno dei confini di loro giurisdizione nazionale o che li oltrepassano;

Convinti che la conservazione e la gestione efficaci delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica richiedono una azione concreta da parte di tutti gli Stati entro i confini di loro giurisdizione nazionale nei quali tali specie si soffermano in qualsiasi momento del loro ciclo biologico;

Richiamando la Raccomandazione 32 del Piano di azione adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente (Stoccolma '72), di cui ha preso nota con soddisfazione la ventisettesima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo primo

(Interpretazione)

1. Ai fini della presente convenzione:

a) per «specie migratrice» s'intende l'insieme della popolazione oppure ogni parte, anche se geograficamente separata, della popolazione di ogni specie o sottospecie di animali selvatici, di cui una parte importante abbandoni periodicamente o in modo prevedibile uno o più confini di giurisdizione nazionale;

b) per «stato di conservazione di una specie migratrice» s'intende l'insieme degli effetti che, agendo su tale specie migratrice, possono riflettersi, a lungo termine, sulla sua distribuzione e sulla sua consistenza numerica;

c) «lo stato di conservazione» sarà considerato come «favorevole» allorché:

1) i dati relativi alla dinamica delle popolazioni della specie migratrice in questione indichino che tale specie continua e continuerà a costituire, a lungo termine, un elemento vitale degli ecosistemi cui appartengono;

2) l'estensione dell'area di distribuzione di tale specie migratrice non si riduca né rischi di ridursi a lungo termine;

3) esista, e continuerà ad esistere in un futuro prevedibile, un *habitat* adeguato al mantenimento a lungo termine della popolazione di tale specie migratrice;

4) la distribuzione e gli effettivi della popolazione di tale specie migratrice siano vicini alle loro dimensioni e livelli storici, nella misura in cui esistano ecosistemi confacenti alla suddetta specie e nella misura in cui ciò è compatibile

⁽¹⁾ La Convenzione è stata approvata dal Consiglio delle Comunità europee con decisione 82/461/CEE del 24 giugno 1982 (G.U.C.E. 19 luglio 1982, n. L 210) ed è entrata in vigore per la Comunità europea il 1° novembre 1983. Con decisione 98/145 CE del 12 febbraio 1998 sono state approvate modifiche alle appendici I e II della Convenzione medesima (G.U.C.E. 17 febbraio 1998, n. L 46).

con una saggia gestione della fauna selvatica e del suo habitat;

d) «lo stato di conservazione» sarà considerato come «sfavorevole» allorché una qualsiasi delle condizioni enunciate al sotto-paragrafo c) di cui sopra non risulti soddisfatta;

e) per una determinata specie migratrice la parola «minacciata» sta a significare che tale specie è in pericolo di estinzione, in tutta o in una parte notevole della propria area di distribuzione;

f) per «area di distribuzione» s'intende l'insieme delle superfici terrestri o acquatiche abitate, frequentate in via temporanea, attraversate o sorvolate da una specie in un qualsiasi momento del suo itinerario migratorio abituale;

g) per «habitat» s'intende ogni zona all'interno dell'area di distribuzione di una specie migratrice che offra le condizioni di vita necessarie alla specie in questione;

h) per «stato dell'area di distribuzione» di una determinata specie migratrice s'intende ogni Stato e, se del caso, ogni altra Parte prevista nel sottoparagrafo k) qui di seguito, che eserciti la propria giurisdizione su di una qualsiasi parte dell'area di distribuzione di tale specie migratrice, o ancora, uno Stato, le cui navi, battenti bandiera nazionale, stiano procedendo a prelievi su tale specie al di fuori dei limiti della propria giurisdizione nazionale;

i) per «effettuare un prelievo» s'intende prelevare, cacciare, pescare, catturare, braccare, uccidere deliberatamente o tentare di intraprendere una qualsiasi delle azioni su citate;

j) per «Accordo» s'intende un accordo internazionale che riguardi la conservazione di una o più specie migratrici, ai sensi degli articoli IV e V della presente Convenzione;

k) per «Parte» s'intende uno Stato, oppure ogni organizzazione d'integrazione economica regionale costituita da Stati sovrani aventi la competenza di negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nell'ambito delle materie contenute nella presente Convenzione, e per le quali la presente Convenzione ha vigore.

2. Trattandosi di questioni di loro competenza, le organizzazioni economiche regionali, in quanto Parti della presente Convenzione e a proprio titolo, esercitano i diritti e assolvono

alle responsabilità che la presente Convenzione conferisce ai loro Stati membri. Analogamente gli Stati membri non sono abilitati ad esercitare questi diritti separatamente.

3. Laddove la presente Convenzione prevede che una decisione venga presa a maggioranza dei due terzi o all'unanimità delle «Parti presenti e votanti», ciò significa che «le Parti presenti si sono espresse con un voto affermativo o negativo». Per determinare la maggioranza, nel conteggio dei suffragi espressi dalle «Parti presenti e votanti» non viene tenuto conto delle astensioni.

Articolo II

(Principi fondamentali)

1. Le Parti riconoscono l'importanza che riveste la questione della conservazione delle specie migratrici e l'importanza del fatto che gli Stati dell'area di distribuzione si accordino, laddove possibile ed opportuno, circa l'azione da intraprendere a questo fine; esse accordano una particolare attenzione alle specie migratrici che si trovano in stato di conservazione sfavorevole e prendono, singolarmente o in cooperazione, le misure necessarie per la conservazione delle specie e del loro *habitat*.

2. Le Parti riconoscono la necessità di adottare misure per evitare che una specie migratrice possa divenire una specie minacciata.

3. In particolare le Parti:

a) dovrebbero promuovere lavori di ricerca relativi alle specie migratrici, cooperare a tali lavori o fornire il proprio appoggio;

b) si sforzano di accordare una protezione immediata alle specie migratrici elencate nell'Allegato I;

c) si sforzano di concludere «Accordi» sulla conservazione e la gestione delle specie migratrici elencate nell'Allegato II.

Articolo III

(Specie migratrici minacciate: Allegato I)

1. L'Allegato I elenca le specie migratrici minacciate.

2. Una specie migratrice può figurare nell'Allegato I a condizione che sia stato stabilito, sulla base di dati probanti tratti dai migliori dati scientifici disponibili, che tale specie risulta minacciata.

3. Una specie migratrice può essere cancellata dall'Allegato I allorché la Conferenza delle Parti abbia constatato che:

- a) dati probanti, tratti dai migliori dati scientifici disponibili, indicano che la specie in questione non è più minacciata;
- b) che detta specie, non rischia d'essere nuovamente minacciata a seguito della eliminazione della specie stessa dall'Allegato I e dalla conseguente relativa mancanza di protezione.

4. Le Parti che sono Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice elencata nell'Allegato I si adoperano:

- a) per conservare e, quando ciò sia possibile ed opportuno, per restaurare quegli *habitat* della specie in questione che siano importanti per allontanare da detta specie il pericolo di estinzione che la minaccia;
- b) per prevenire, eliminare, compensare o minimizzare, quando ciò sia possibile ed opportuno, gli effetti negativi delle attività o degli ostacoli che costituiscono un serio impedimento alla migrazione della specie in questione o che rendono tale migrazione impossibile;
- c) laddove ciò è possibile ed appropriato, a prevenire, ridurre o a tenere sotto controllo i fattori che minacciano o rischiano di minacciare ulteriormente detta specie, esercitando in particolare un rigido controllo sull'introduzione di specie esotiche oppure sorvegliando, limitando o eliminando quelle che sono state già introdotte.

5. Le Parti che sono Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice elencata nell'Allegato I vietano il prelievo di animali appartenenti a questa specie. Deroche a tale divieto possono essere accordate solo nel caso che:

- a) il prelievo sia effettuato per scopi scientifici;
- b) il prelievo sia effettuato al fine di migliorare la propagazione o la sopravvivenza della specie in questione;
- c) il prelievo sia effettuato al fine di soddisfare i fabbisogni di coloro che utilizzano detta specie nel quadro di una economia tradizionale di sussistenza;
- d) circostanze eccezionali le rendano indispensabili; tali deroghe devono essere precise circa il loro contenuto e limitate sia nello spazio che nel tempo. D'altra parte, tali prelievi non dovrebbero operare a detrimento di detta specie.

6. La Conferenza delle Parti può raccomandare alle Parti, costituite da Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice raffigurata nell'Allegato I, di adottare ogni altra misura giudicata atta a favorire detta specie.

7. Le Parti informano il Segretariato nel più breve tempo possibile in merito a qualsiasi deroga che sia stata accordata ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.

Articolo IV

(Specie migratrici che devono formare l'oggetto di accordi: Allegato II)

1. L'Allegato II enumera le specie migratrici che si trovano in cattivo stato di conservazione e che richiedono la conclusione di accordi internazionali per la loro conservazione e gestione, nonché quelle il cui stato di conservazione trarrebbe grande vantaggio dalla cooperazione internazionale derivante dalla stipula di un accordo internazionale.

2. Allorché le circostanze lo giustificano, una specie migratrice può apparire contemporaneamente sia nell'Allegato I che nell'Allegato II.

3. Le Parti costituite da Stati dell'area di distribuzione delle specie migratrici elencate nell'Allegato II si impegnano a concludere Accordi ogniqualvolta gli accordi stessi siano utili a queste specie; le Parti dovrebbero dare priorità alle specie che si trovano in condizioni di conservazione sfavorevoli.

4. Le Parti sono invitate ad adottare misure in vista della conclusione degli Accordi relativi a qualsiasi popolazione o qualsiasi parte geograficamente separata della popolazione di ogni specie o sottospecie di animali selvatici, una frazione della quale oltrepassi periodicamente uno o più confini di giurisdizione nazionale.

5. Copia di ciascun Accordo concluso in conformità con le disposizioni predisposte dal presente Articolo sarà trasmessa al Segretariato.

Articolo V

(Linee direttrici relative alla conclusione degli Accordi)

1. Oggetto di ogni Accordo sarà quello di assicurare la ricostituzione o il mantenimento della specie migratrice interessata in uno stato di conservazione favorevole.

Ogni Accordo dovrebbe occuparsi di quegli aspetti della conservazione e gestione della

specie migratrice in questione che permettano il perseguimento di tale obiettivo.

2. Ogni Accordo dovrebbe coprire l'insieme dell'area di distribuzione della specie interessata e dovrebbe essere aperto altresì all'adesione di tutti gli Stati dell'area di distribuzione della specie stessa, siano essi Parti contraenti della Convenzione o meno.

3. Un Accordo dovrebbe, ogni qualvolta ciò sia possibile, interessare più di una specie migratrice.

4. Ogni Accordo dovrebbe:

a) identificare la specie migratrice che ne forma oggetto;

b) descrivere l'area di distribuzione e l'itinerario di migrazione della detta specie migratrice;

c) prevedere che ciascuna Parte designi l'autorità nazionale incaricata della messa in opera dell'Accordo;

d) stabilire, se necessario, i meccanismi istituzionali appropriati per facilitare la messa in opera dell'Accordo, sorvegliarne la efficacia, nonché preparare rapporti per la Conferenza delle Parti;

e) prevedere procedure per la composizione delle controversie che possono sorgere fra le Parti contraenti del detto Accordo;

f) interdire, come misura minima, per quanto riguarda le specie migratrici appartenenti all'ordine dei cetacei, qualsiasi prelievo che non sia stato autorizzato nei confronti della detta specie migratrice, secondo i termini prestabiliti da qualsiasi altro accordo multilaterale, e prevedere altresì che gli Stati che non fanno parte dell'area di distribuzione della detta specie migratrice possano aderire al detto Accordo.

5. Qualsiasi Accordo, laddove ciò si palesi opportuno e possibile, dovrebbe altresì ed in particolare prevedere:

a) esami periodici circa lo stato di conservazione della specie migratrice interessata, nonché l'identificazione dei fattori in grado di nuocere a tale stato di conservazione;

b) piani coordinati di conservazione e gestione;

c) lavori di ricerca sull'ecologia e la dinamica delle popolazioni della specie migratrice in questione, accordando particolare attenzione alle migrazioni di questa specie;

d) scambi ed informazioni sulla specie migratrice interessata, in particolare notizie relative ai risultati conseguiti dalla ricerca scientifica, nonché scambi di statistiche pertinenti relative alla specie stessa;

e) conservazione e, laddove necessario e possibile, ripristino degli *habitat* che sono importanti ai fini del mantenimento di condizioni favorevoli di conservazione, nonché protezione degli *habitat* stessi nei confronti dei diversi fattori che potrebbero arrecare danno, ivi compreso il controllo rigoroso della introduzione di specie esotiche nocive alla specie migratrice interessata ed il controllo di quelle specie che vi sono state già immesse;

f) mantenimento di una rete di *habitat* appropriati alla specie migratrice interessata, distribuita in maniera adeguata lungo gli itinerari migratori;

g) laddove auspicabile, la messa a disposizione di nuovi *habitat* favorevoli per la specie migratrice interessata o ancora, la reintroduzione di detta specie negli *habitat* stessi;

h) nei limiti del possibile, eliminazione delle attività e degli ostacoli che disturbano o impediscono la migrazione, oppure, in mancanza di ciò, l'adozione di misure che compensino l'effetto di tali attività ed ostacoli;

i) la prevenzione, la riduzione o il controllo degli scarichi contenenti sostanze nocive alla specie migratrice in questione nell'*habitat* della specie migratrice stessa;

j) misure, basate su principi ecologici ben fondati, miranti ad esercitare un'azione di controllo e gestione dei prelievi effettuati sulla specie migratrice interessata;

k) attuazione di procedure per coordinare le azioni intese a reprimere ogni prelievo illecito;

l) scambio di informazioni sulle gravi minacce che incombono sulla specie migratrice in questione;

m) procedure di urgenza che permettano di rafforzare in modo rapido e notevole le misure di conservazione nel caso in cui lo stato di conservazione della specie migratrice interessata dovesse essere gravemente colpita;

n) misure intese a far conoscere al pubblico il contenuto e gli obiettivi dell'Accordo.

Articolo VI

(Stati dell'area di distribuzione)

1. Il Segretariato, utilizzando le informazioni che gli pervengono dalle Parti, tiene continuamente aggiornato un elenco degli Stati dell'area di distribuzione delle specie migratrici elencate negli Allegati I e II.

2. Le Parti informano il Segretariato in merito alle specie elencate negli Allegati I e II nei cui confronti esse si ritengono Stati dell'area di distribuzione; a questo fine le Parti forniscono, fra l'altro, informazioni sulle navi battenti bandiera nazionale che, al di fuori dei limiti di giurisdizione nazionale, si dedicano alla cattura delle specie migratrici interessate e, nei limiti del possibile, circa i loro progetti relativi alle catture stesse.

3. Le Parti che sono Stati dell'area di distribuzione di specie migratrici elencate nell'Allegato I o nell'Allegato II dovrebbero informare la Conferenza delle Parti, tramite il Segretariato ed almeno sei mesi prima di ciascuna sessione ordinaria della Conferenza, in merito alle misure che esse adottano, per applicare le disposizioni della presente Convenzione, nei confronti delle suddette specie.

Articolo VII

(La Conferenza delle Parti)

1. La Conferenza delle Parti costituisce l'organo decisionale della presente Convenzione.

2. Il Segretariato convoca una sessione della Conferenza delle Parti non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

3. In seguito, il Segretariato convoca, al più tardi con tre anni di intervallo, una sessione ordinaria della Conferenza delle Parti, a meno che la Conferenza non decida diversamente, e può convocare altresì, in ogni altro momento, sessioni straordinarie della Conferenza allorché almeno un terzo delle Parti ne fanno richiesta scritta.

4. La Conferenza delle Parti stabilisce il regolamento finanziario della presente Convenzione, lo sottopone ad un regolare esame. La Conferenza delle Parti adotta il bilancio per l'esercizio seguente nel corso di ciascuna sessione ordinaria. Ognuna delle Parti contribuisce a tale bilancio in base ad una quota che

sarà stabilita dalla Conferenza. Il regolamento finanziario, ivi comprese le disposizioni relative al bilancio ed alla quota dei contributi come pure le relative modifiche, vengono adottate all'unanimità dalle Parti presenti e votanti.

5. Nel corso di ciascuna sessione, la Conferenza delle Parti procede ad un esame dell'applicazione della presente Convenzione e può, in particolare:

- a) rivedere e valutare lo stato di conservazione delle specie migratrici;
- b) rivedere i progressi conseguiti in materia di conservazione delle specie migratrici e, in particolare, di quelle che sono iscritte negli Allegati I e II;
- c) adottare qualsiasi disposizione e fornire tutte le direttive necessarie sia al Consiglio scientifico che al Segretariato perché possano svolgere le loro funzioni;
- d) ricevere ed esaminare tutti i rapporti presentati dal Consiglio scientifico, dal Segretariato, da qualsiasi Parte o organo costituito in base ai termini di un Accordo;
- e) fare raccomandazioni alle Parti al fine di migliorare lo stato di conservazione delle specie migratrici, e procedere ad un esame dei progressi conseguiti in applicazione degli Accordi;
- f) nel caso in cui un Accordo non sia stato concluso, raccomandare, di tanto in tanto, la convocazione di riunioni delle Parti che sono Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice, per discutere misure destinate a migliorare lo stato di conservazione di tali specie;
- g) fare raccomandazioni alle Parti al fine di migliorare la efficacia della presente Convenzione;
- h) decidere ogni misura supplementare necessaria alla realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione.

6. La Conferenza delle Parti, in ciascuna delle sue sessioni, dovrebbe fissare la data ed il luogo della sua prossima sessione.

7. Ogni sessione della Conferenza stabilisce ed adotta un regolamento interno per questa stessa sessione. Le decisioni della Conferenza delle Parti vengono prese a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti, a meno che la presente Convenzione non disponga diversamente.

8. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate, l'Agenzia internazionale per l'Energia Atomica, come pure ogni altro Stato non facente parte della presente Convenzione e, per ogni Accordo, l'organo designato dalle Parti al detto Accordo, possono essere rappresentati alle sessioni della Conferenza delle Parti da osservatori.

9. Ogni organizzazione o ogni istituzione tecnicamente qualificata nell'ambito della protezione, conservazione o gestione delle specie migratrici e appartenente alle categorie sottoindicate che abbia informato il Segretariato della propria intenzione di farsi rappresentare alle sessioni della Conferenza delle Parti da propri osservatori, è autorizzata a farlo a meno che un terzo delle Parti presenti non vi si opponga:

- a) le organizzazioni o istituzioni internazionali governative e non governative, le organizzazioni o istituzioni nazionali governative;
- b) le organizzazioni o istituzioni nazionali non governative che sono state accettate a tale scopo dallo Stato nel quale hanno sede.

Una volta ammessi, gli osservatori hanno il diritto di partecipare alla sessione senza diritto di voto.

Articolo VIII

(Il Consiglio scientifico)

1. La Conferenza delle Parti, in occasione della sua prima sessione, istituisce un Consiglio scientifico avente l'incarico di esprimere il proprio parere su questioni scientifiche.

2. Ogni Parte può nominare un esperto qualificato come membro del Consiglio scientifico. Il Consiglio scientifico comprende, inoltre, esperti qualificati, scelti e nominati dalla Conferenza con la qualità di membri; il numero di tali esperti, i criteri da applicarsi nella loro scelta e la durata del loro mandato sono stabiliti dalla Conferenza delle Parti.

3. Il Consiglio scientifico si riunisce su invito del Segretariato ogniqualvolta richiesto dalla Conferenza delle Parti.

4. Con riserva di approvazione da parte della Conferenza delle Parti, il Consiglio scientifico stabilisce il proprio regolamento interno.

5. La Conferenza delle Parti decide in merito alle funzioni del Consiglio scientifico, e che possono essere in particolare le seguenti:

a) dare pareri scientifici alla Conferenza delle Parti, al Segretariato, e, previa approvazione da parte della Conferenza delle Parti, a qualsiasi organo istituito secondo i termini della presente Convenzione o i termini di un Accordo, anche ad ogni singola Parte;

b) raccomandare lavori di ricerca come pure il coordinamento dei lavori di ricerca sulle specie migratrici; valutare i risultati dei detti lavori di ricerca al fine di accertarsi circa lo stato di conservazione delle specie migratrici, riferire alla Conferenza delle Parti in merito al suddetto stato di conservazione, nonché sulle misure che permetteranno di migliorarlo;

c) fare raccomandazioni alla Conferenza delle Parti sulle specie migratrici da iscrivere negli Allegati I e II, nonché informare la Conferenza stessa in merito all'area di distribuzione di queste specie;

d) fare raccomandazioni alla Conferenza delle Parti concernenti misure particolari di conservazione e gestione da includersi negli Accordi relativi alle specie migratrici;

e) raccomandare alla Conferenza delle Parti misure atte a risolvere i problemi connessi agli aspetti scientifici della messa in opera della presente Convenzione, in particolare quelli riguardanti gli *habitat* delle specie migratrici.

Articolo IX

(Il Segretariato)

1. Un Segretariato è istituito ai fini della presente Convenzione.

2. A partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione, il Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente assicura il Segretariato. Nella misura e nel modo che riterrà opportuni, egli potrà avvalersi del concorso di organizzazioni ed istituzioni internazionali o nazionali appropriate, governative e non governative, che siano tecnicamente competenti nel campo della protezione, conservazione e gestione della fauna selvatica.

3. Nel caso in cui il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente non sia più in grado di provvedere al Segretariato, la Conferenza delle Parti adotterà le disposizioni necessarie per provvedervi altrimenti.

4. Le funzioni del Segretariato sono le seguenti:

a) i) prendere le disposizioni necessarie per l'organizzazione delle sessioni della Conferenza delle Parti e fornire i servizi necessari allo svolgimento delle sessioni stesse;

ii) prendere le disposizioni necessarie per la organizzazione delle sessioni del Consiglio scientifico e fornire i servizi necessari allo svolgimento delle sessioni stesse;

b) mantenere rapporti con le Parti, con gli organismi che saranno stati istituiti in base ai termini degli Accordi, e le altre organizzazioni internazionali che si occupano delle specie migratrici, e favorire i rapporti fra le Parti e fra queste e gli stessi organismi ed organizzazioni;

c) ottenere da qualsiasi fonte appropriata rapporti ed altre informazioni che favoriscano gli obiettivi e l'applicazione della presente Convenzione e adottare le disposizioni necessarie per assicurarne una adeguata diffusione;

d) attirare l'attenzione della Conferenza delle Parti su ogni questione che riguardi gli obiettivi della presente Convenzione;

e) predisporre per la Conferenza delle Parti rapporti su argomenti che rientrano negli obiettivi della presente Convenzione;

f) tenere e pubblicare l'elenco degli Stati dell'area di distribuzione di tutte le specie migratrici iscritte negli Allegati I e II;

g) promuovere la conclusione di Accordi sotto la guida della Conferenza delle Parti;

h) tenere e mettere a disposizione delle Parti un elenco degli Accordi e, su richiesta della Conferenza delle Parti, fornire qualsiasi informazione relativa agli Accordi stessi;

i) tenere e pubblicare una lista delle raccomandazioni fatte dalla Conferenza delle Parti in applicazione dei sottoparagrafi e), f) e g) del paragrafo 5 dell'articolo VII, come pure delle decisioni prese in applicazione del sottoparagrafo h) dello stesso paragrafo 5;

j) fornire al pubblico informazioni relative alla presente Convenzione ed ai suoi obiettivi;

k) svolgere ogni altra funzione che gli venga attribuita in base a quanto previsto dalla presente Convenzione o dalla Conferenza delle Parti.

Articolo X

(Emendamenti alla Convenzione)

1. La presente Convenzione può essere emendata in qualsiasi sessione, ordinaria o stra-

ordinaria, della Conferenza delle Parti.

2. Qualsiasi Parte contraente può presentare una proposta di emendamento.

3. Il testo di qualsiasi proposta d'emendamento, corredato da una esposizione delle relative motivazioni, deve essere comunicato al Segretariato almeno centocinquanta giorni prima della sessione in cui verrà esaminato e nel più breve tempo possibile formerà l'oggetto di una comunicazione del Segretariato a tutte le Parti contraenti. Qualsiasi osservazione sul testo della proposta di emendamento proveniente dalle Parti contraenti deve essere comunicata al Segretariato almeno sessanta giorni prima dell'apertura della sessione. Alla scadenza di questo termine, il Segretariato comunicherà alle Parti tutte le osservazioni ricevute a quella data.

4. Gli emendamenti vengono adottati a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti.

5. Qualsiasi emendamento adottato entrerà in vigore per tutte le Parti che l'hanno approvato il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui due terzi delle Parti avranno depositato presso il Depositario lo strumento di approvazione. Per la Parte che avrà depositato uno strumento d'approvazione dopo la data in cui due terzi delle Parti avranno depositato uno strumento di approvazione, l'emendamento entrerà in vigore nei confronti di detta Parte il primo giorno del terzo mese successivo alla deposizione del suo strumento di approvazione.

Articolo XI

(Emendamenti agli Allegati)

1. Gli Allegati I e II possono essere emendati in qualsiasi sessione, ordinaria o straordinaria, della Conferenza delle Parti.

2. Qualsiasi Parte può presentare una proposta di emendamento.

3. Il testo di qualsiasi proposta di emendamento corredato da una esposizione circa le relative motivazioni e basato sui migliori dati scientifici disponibili, deve essere comunicato al Segretariato almeno centocinquanta giorni prima della sessione, e, nel più breve tempo possibile, formerà l'oggetto di una comunicazione del Segretariato a tutte le Parti contraenti. Qualsiasi osservazione relativa al testo della pro-

posta di emendamento proveniente dalle Parti deve essere comunicata al Segretariato almeno sessanta giorni prima dell'apertura della sessione. Alla scadenza di tale termine, il Segretariato comunicherà alle Parti tutte le osservazioni ricevute a quella data.

4. Gli emendamenti vengono adottati a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti.

5. Un emendamento agli Allegati entrerà in vigore nei confronti di tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che avranno presentato una riserva conformemente a quanto previsto dal successivo paragrafo 6, ottanta giorni dopo la sessione della Conferenza delle Parti durante la quale è stato adottato.

6. Nel corso del termine di ottanta giorni previsto dal paragrafo 5 di cui sopra, qualsiasi Parte ha la facoltà, mediante notifica scritta al Depositario, di esporre una riserva sull'emendamento in questione. Una riserva ad un emendamento può essere ritirata mediante notifica scritta al Depositario; in tale caso l'emendamento entrerà in vigore nei confronti della detta Parte, novanta giorni dopo che la detta riserva sarà stata ritirata.

Articolo XII

(Ripercussioni della Convenzione sulle convenzioni internazionali e le legislazioni)

1. Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione potrà essere in contrasto né con la codificazione e la elaborazione del diritto del mare della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare convocata in applicazione della Risoluzione 2750 C(XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, né con le rivendicazioni e posizioni giuridiche, presenti o future di qualsiasi Stato, relative al diritto del mare, alla natura ed all'ambito della sua competenza rivierasca nonché della competenza che esso esercita sulle navi battenti bandiera nazionale.

2. Le disposizioni contenute nella presente Convenzione non riguardano in alcun modo i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da trattati, convenzioni o accordi già esistenti.

3. Le disposizioni della presente Convenzione non riguardano il diritto delle Parti di adottare misure interne più rigorose nei con-

fronti della conservazione delle specie migratrici elencate negli Allegati I e II, come pure le misure interne adottate nei confronti della conservazione delle specie che non figurano negli Allegati I e II.

Articolo XIII

(Composizione delle controversie)

1. Qualsiasi controversia fra due o più Parti della presente Convenzione relativa all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione formerà oggetto di negoziati fra le Parti interessate.

2. Qualora tale controversia non possa essere composta secondo quanto previsto dal paragrafo 1 di cui sopra, le Parti potranno di comune accordo sottoporre la controversia all'arbitrato, e precisamente a quello della Corte permanente dell'Aja; le Parti che hanno sottoposto la controversia saranno vincolate dalla decisione arbitrale.

Articolo XIV

(Riserve)

1. Le disposizioni contenute nella presente Convenzione non possono formare oggetto di riserve generali. Non possono essere fatte riserve speciali che non siano in applicazione delle disposizioni del presente Articolo e di quelle contenute nell'Articolo XI.

2. Qualsiasi Stato o organizzazione d'integrazione economica regionale può al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, formulare una riserva speciale riguardo alla menzione sia nell'Allegato I che nell'Allegato II, e sia ancora negli Allegati I e II presi insieme, di una qualunque specie migratrice. Esso non sarà considerato come Parte riguardo all'oggetto della detta menzione fino alla scadenza del termine di novanta giorni a partire dalla data in cui il Depositario non avrà notificato alle Parti il ritiro di detta riserva.

Articolo XV

(Firma)

La presente Convenzione è aperta a Bonn alla firma di tutti gli Stati o di qualsiasi organizzazione d'integrazione economica regionale sino alla data del 22 giugno 1980.

Articolo XVI*(Ratifica, accettazione, approvazione)*

1. La presente convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione.

2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Governo della Repubblica federale di Germania, che ne sarà il Depositario.

Articolo XVII*(Adesione)*

La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati o organizzazioni d'integrazione economica regionale non firmatari a partire dalla data del 22 giugno 1980. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Depositario.

Articolo XVIII*(Entrata in vigore)*

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data del deposito del quindicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Depositario.

2. Per qualsiasi Stato o organizzazione d'integrazione economica regionale che ratificherà o approverà la presente Convenzione o che vi avrà aderito dopo il deposito del quindicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte del detto Stato o della detta organizzazione.

Articolo XIX*(Denuncia)*

Ogni Parte può in qualunque momento denunciare la presente Convenzione mediante

una notifica scritta indirizzata al Depositario. Tale denuncia avrà effetto dodici mesi dopo che la denuncia stessa sarà pervenuta al Depositario.

Articolo XX*(Depositario)*

1. Il testo originale della presente Convenzione steso nelle lingue tedesca, inglese, spagnola, francese e russa, la versione di ciascuna delle quali è egualmente autentica, sarà depositato presso il Depositario che ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati ed a tutte le organizzazioni d'integrazione economica regionale che l'avranno firmata o che avranno depositato uno strumento di adesione.

2. Il Depositario, dopo essersi consultato con i Governi interessati, predisporrà le versioni ufficiali del testo della presente Convenzione nelle lingue araba e cinese.

3. Il Depositario informerà tutti gli Stati e tutte le organizzazioni d'integrazione economica regionale firmatari della presente Convenzione, tutti coloro che vi avranno aderito, nonché il Segretariato, in merito a qualsiasi firma, deposito di strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, all'entrata in vigore della presente Convenzione, nonché di ogni emendamento che vi sarà stato apportato, di ogni riserva speciale e di ogni notifica di denuncia.

4. Al momento della sua entrata in vigore, una copia conforme certificata della presente Convenzione sarà trasmessa dal Depositario al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite perché venga registrata e pubblicata in conformità con quanto previsto dall'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI QUANTO SOPRA, i sottoscritti, debitamente autorizzati allo scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Bonn, il 23 giugno 1979

A nome

Della Repubblica Federale di Germania

PETER HERMES

HANS-JURGEN ROHR

Della Costa d'Avorio

THÉODOR DÉ MEL

Della Danimarca

VEIT KOESTER

Dell'Egitto	Del Niger
OMAR SIRRY	SOULEY HABI
Dell'Impero Centrafricano	Della Norvegia
ANDRÉ KOLINGBA	MAGNAR NORDERHANG
Della Spagna	Del Paraguay
J. A. SAN GIL	ROQUE J. YODICE CODAS
Della Francia	Del Portogallo
JEAN SERRAT	LOPES DA COSTA
Della Grecia	Del Regno Unito di Gran-Bretagna e dell'Irlanda del Nord
COSTANTIN VIAVIS	JOHN GOLDSMITH
Dell'India	Della Somalia
SHRI N. D. JAYAL	YUSUF MOHAMED AHMED
Dell'Italia	Dello Sri Lanka
ORLANDI-CONTUCCI	W. L. E. DE ALWIS
Del Lussemburgo	Della Svezia
GEORGES HEISBOURG	LEIF H. SJOSTROM
Del Madagascar	Del Ciad
SALOMON BAHATOKA	BABA DIGUERA
Del Marocco	Del Togo
ABDELHAKIM IRAQUI	BAGUILMA YWASSA

Interpretazione

1. Le specie migratrici elencate nel presente Allegato sono indicate:
 - a) col nome della specie o della sottospecie; oppure
 - b) come l'insieme delle specie migratrici appartenenti ad un taxa superiore o ad una una parte determinata del detto taxa.
2. Gli altri riferimenti a taxa superiori alle specie vengono dati unicamente a titolo informativo o per fini di classificazione.
3. L'abbreviazione "(s.l.)" serve ad indicare che il nome scientifico viene utilizzato nel suo senso lato.
4. Il segno (-) seguito da un numero posto dopo il nome di un taxa sta ad indicare che tale taxa è escluso dalle popolazioni geograficamente isolate, come segue:
 - 101 Popolazioni peruviane.
5. Il segno (+) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie significa che solo le popolazioni geograficamente isolate della detta specie sono state iscritte nel presente Allegato, come segue:
 - + 201 popolazioni dell'Africa nord-occidentale
 - + 202 popolazioni africane
 - + 203 popolazioni del corso superiore del Rio delle Amazzoni.
6. Un asterisco (*) posto dopo il nome di una specie sta ad indicare che tale specie o popolazione geograficamente isolata di questa specie o sottospecie superiore comprendente la detta specie è iscritta nell'Allegato II.

MAMMALIA

CHIROPTERA		PINNIPEDIA	
Molossidae	<i>Tadarida brasiliensis</i>	Phocidae	<i>Monachus monachus</i> *
PRIMATES		PERISSODACTYLA	
Pongidae	<i>Gorilla gorilla beringei</i>	Equidae	<i>Equus grevyi</i>
CETACEA		ARTIODACTYLA	
Balaenopteridae	<i>Balaenoptera musculus</i>	Camelidae	<i>Lama vicugna</i> * -101
	<i>Megaptera novaeangliae</i>	Cervidae	<i>Cervus elaphus barbarus</i>
Balaenidae	<i>Balaena mysticetus</i>		<i>Hippocamelus bisulcus</i>
	<i>Eubalaena glacialis</i>	Bovidae	<i>Bos sauveli</i>
Platanistidae	<i>Pontoporia blainvillei</i>		<i>Addax nasomaculatus</i>
CARNIVORA			<i>Gazella cuvieri</i>
Mustelidae	<i>Lutra provocax</i>		<i>Gazella dama</i>
	<i>Lutra felina</i>		<i>Gazella dorcas</i> +201

AVES

SPHENISCIFORMES		PROCELLARIIFORMES	
Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i>	Procellariidae	<i>Pterodroma cahow</i>
			<i>Pterodroma phaeopygia</i>
PROCELLARIIFORMES		CICONIIFORMES	
Diomedidae	<i>Diomedea albatrus</i>	Ardeidae	<i>Egretta eulophotes</i>
	<i>Diomedea amsterdamensis</i>	Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i>
		Threskiornithidae	<i>Geronticus eremita</i>

PHOENICOPTERIFORMES

Phoenicopteridae *Phoenicoparrus andinus*
Phoenicoparrus jamesi

Otididae

Grus leucogeranus *
Grus nigricollis *
Chlamydotis
undulata * +201
Sarothrura ayres

ANSERIFORMES

Anatidae *Chloephaga rubidiceps* *
Anser erythropus
Branta ruficollis
Marmaronetta
angustirostris
Aythya nyroca
Polysticta stelleri

Rallidae

CHARADRIIFORMES

Charadriidae
Scolopacidae

Chettusia gregaria
Numenius borealis *
Numenius tenuirostris *
Larus audouinii
Larus relictus
Larus saundersi
Larus atlantica
Synthliboramphus
wumizusume

Laridae

FALCONIFORMES

Accipitridae *Haliaeetus pelagicus* *
Aquila clanga
Aquila heliaca

Alcidae

FALCONIFORMES

Falconidae *Falco naumanni*

PASSERIFORMES

Hirundinidae
Sylviidae
Parulidae
Fringillidae

Hirundo atrocaerulea
Acrocephalus paludicola
Dendroica kirtlandii
Serinus syriacus

GRUIFORMES

Gruidae *Grus japonensis* *

REPTILIA**TESTUDINES**

Cheloniidae *Lepidochelys kempii* *
Dermochelidae *Dermochelys coriacea* *
Pelomedusidae *Podocnemis expansa* * +203

CROCODYLIA

Gavialidae

*Gavialis gangeticus***PISCES****SILURIFORMES**

Siluridae *Pangasianodon gigas*

Interpretazione

1. Le specie migratrici elencate nel presente Allegato sono indicate:
 - a) col nome della specie o sottospecie; oppure
 - b) come l'insieme delle specie migratrici appartenenti ad un taxa superiore o ad una parte determinata del detto taxa.

Salvo indicazione contraria, laddove si fa riferimento ad un taxa superiore alla specie, s'intende che tutte le specie migratrici appartenenti al detto taxa sono suscettibili di beneficiare in modo significativo della conclusione di Accordi.
2. L'abbreviazione "spp." che segue il nome d'una famiglia o di un genere serve ad indicare tutte le specie migratrici appartenenti a questa famiglia o a questo genere.
3. Gli altri riferimenti a taxa superiori alla specie vengono forniti unicamente a titolo informativo o per fini di classificazione.
4. L'abbreviazione "(s.l.)" serve ad indicare che il nome scientifico viene utilizzato nel suo senso lato.
5. Il segno (+) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxa superiore significa che solo le popolazioni geograficamente isolate del detto taxa sono state iscritte nel presente Allegato, come segue:
+ 201 Popolazioni asiatiche.
6. Un asterisco (*) posto dopo il nome di una specie o di un taxa superiore indica che la detta specie o una popolazione geograficamente isolata della stessa specie oppure una o più specie comprese nella detta sottospecie superiore sono state iscritte nell'Allegato I.

MAMMALIA

CETACEA

Monodontidae	<i>Delphinapterus leucas</i>
Phocoenidae	<i>Phocoena spinipinnis</i> <i>Phocoena driopecta</i>
Delphinidae	<i>Cephalorhynchus eutropia</i> <i>Lagenorhynchus obscurus</i>

PROBOSCIDAE

Elephantidae	<i>Loxodonta africana</i>
--------------	---------------------------

SIRENIA

Dugongidae	<i>Dugong dugon</i>
------------	---------------------

PINNIPEDIA

Phocidae	<i>Monachus monachus</i> *
----------	----------------------------

ARTIODACTYLA

Camelidae	<i>Lama vicugna</i> *
Bovidae	<i>Oryx dammah</i> <i>Gazella gazella</i> +201

AVES

SPHENISCIFORMES

Spheniscidae	<i>Spheniscus demersus</i>
--------------	----------------------------

PROCELLARIFORMES

Diomedidae	<i>Diomedea exulans</i> <i>Diomedea epomophora</i> <i>Diomedea irrorata</i> <i>Diomedea nigripes</i> <i>Diomedea immutabilis</i> <i>Diomedea melanophris</i> <i>Diomedea bulleri</i> <i>Diomedea cauta</i>
------------	---

<i>Diomedea chlororhynchus</i>
<i>Diomedea chrysostoma</i>
<i>Phoebetria fusca</i>
<i>Phoebetria palpebrata</i>

PELECANIFORMES

Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i>
-------------	--------------------------

CICONIIFORMES

Ciconiidae	<i>Ciconia ciconia</i> <i>Ciconia nigra</i>
Threskiornithidae	<i>Platalea leucorodia</i>
Phoenicopteridae	spp.

ANSERIFORMES			
Anatidae	spp. *	Rallidae	<i>Crex creax</i> <i>Sarothrura ayres</i>
FALCONIFORMES		CHARADRIIFORMES	
Cathartidae	spp.	Charadriidae	spp.
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i>	Scolopacidae	spp. *
Accipitridae	spp. *	Recurvirostridae	spp.
Falconidae	spp.	Phalaropodidae	spp.
GALLIFORMES		PSITTACIFORMES	
Phasianidae	<i>Coturnix coturnix coturnix</i>	Psittacidae	<i>Amazona tucumana</i>
GRUIFORMES		PASSERIFORMES	
Gruidae	<i>Grus</i> spp. * <i>Anthropoides virgo</i>	Hirundinidae	<i>Hirundo atrocaerulea</i>
Otididae	<i>Chlamydotis undulata</i> *+201	Sylviidae	<i>Acrocephalus paludicola</i>
		Muscicapidae (s.l.)	spp.

REPTILIA

TESTUDINES		CROCODYLIA	
Cheloniidae	spp. *	Crocodylidae	<i>Crocodilus porosus</i>
Dermochelyidae	spp. *		
Pelomedusidae	<i>Podocnemis expansa</i> *		

PISCES

ACIPENSERIFORMES	
Acipenseridae	<i>Acipenser fulvescens</i>

INSECTA

LEPIDOPTETA	
Danaidae	<i>Danaus plexippus</i>

LEGGE 5 agosto 1981, n. 503
Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della
vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati,
adottata a Berna il 19 settembre 1979 ⁽¹⁾
(Gazz. Uff. 11 settembre 1981, n. 250, S. O.)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

P R O M U L G A

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 19 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 5 agosto 1981

PERTINI

SPADOLINI - COLOMBO - DARIDA
BARTOLOMEI - MARCORA - SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

⁽¹⁾ La piena attuazione della Convenzione in Italia è avvenuta con legge 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46, S. O.). Gli emendamenti apportati all'allegato II della Convenzione sono entrati in vigore per l'Italia il 4 marzo 1999 (comunicato Ministero degli affari esteri, "Entrata in vigore degli emendamenti all'allegato II della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, Berna 19 Settembre 1979" - Gazz. Uff. 24 giugno 1999, n. 146, S. O.).

CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DELLA VITA SELVATICA E DELL'AMBIENTE NATURALE IN EUROPA ⁽²⁾

(Traduzione non ufficiale. I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione)

P R E A M B O L O

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,
Considerato che scopo del Consiglio d'Europa è la realizzazione di una più stretta unione fra i suoi membri;

Considerata la volontà del Consiglio d'Europa di collaborare con altri Stati nel campo della conservazione della natura;

Nel riconoscere che flora e fauna selvatiche costituiscono un patrimonio naturale di valore estetico, scientifico, culturale, ricreativo, economico ed intrinseco che va preservato e trasmesso alle generazioni future;

Nel riconoscere il ruolo fondamentale della flora e della fauna selvatiche per il mantenimento degli equilibri biologici;

Nel constatare la grave rarefazione di numerose specie della flora e della fauna selvatiche nonché la minaccia di estinzione che grava su alcune di esse;

Consci che la conservazione degli *habitats* naturali è uno degli elementi essenziali della protezione e della conservazione della flora e della fauna selvatiche;

Nel riconoscere che la conservazione della flora e della fauna selvatiche dovrebbe rientrare negli obiettivi e nei programmi nazionali dei governi, e che una cooperazione internazionale dovrebbe instaurarsi per preservare in particolare le specie migratrici;

Consci delle varie richieste di un'azione congiunta avanzata da governi e da istanze internazionali, fra cui quelle espresse dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente del 1972, e dall'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa;

Desiderosi in particolare di seguire, nel campo della conservazione della natura, le raccomandazioni della Risoluzione n. 2 della Seconda Conferenza Ministeriale Europea sull'Ambiente,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. La presente Convenzione ha per scopo di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro *habitats* naturali, in particolare delle specie e degli *habitats* la cui conservazione richiede la cooperazione di vari Stati, e di promuovere simile cooperazione.

2. Particolare attenzione meritano le specie, comprese quelle migratrici, minacciate di estinzione e vulnerabili.

Articolo 2

Le parti contraenti adotteranno le misure necessarie a mantenere o portare la presenza

della flora e della fauna selvatiche ad un livello che corrisponda in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenuto conto delle esigenze economiche e ricreative nonché delle necessità delle sottospecie, varietà o forme minacciate sul piano locale.

Articolo 3

1. Ogni Parte contraente adotterà le necessarie misure affinché siano attuate politiche nazionali per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli *habitats* naturali, con particolare riguardo alle specie in pericolo di estinzione e vulnerabili, e soprattutto alle specie endemiche nonché agli *habitats* minacciati, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

⁽²⁾ La Convenzione è stata firmata dalla Comunità europea a Berna il 19 settembre 1979. Con decisione 82/72/CEE del 3 dicembre 1981 (G.U.C.E. 10 febbraio 1982, n. L 38), il Consiglio delle Comunità europee ha approvato la Convenzione con i relativi allegati.

2. Ogni Parte contraente si impegna, nell'ambito della sua politica di pianificazione e di sviluppo e dei suoi provvedimenti di lotta contro l'inquinamento, a vegliare sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche.

3. Ogni Parte contraente promuoverà l'educazione nonché la divulgazione di informazioni di carattere generale sulla necessità di conservare le specie di flora e di fauna selvatiche ed i loro *habitats*.

CAPITOLO II

PROTEZIONE DEGLI *HABITATS*

Articolo 4

1. Ogni Parte contraente adotterà necessarie e appropriate leggi e regolamenti al fine di proteggere gli *habitats* di specie di flora e fauna selvatiche, in particolare quelle enumerate agli allegati I e II, ed al fine di salvaguardare gli *habitats* naturali che minacciano di scomparire.

2. Le Parti contraenti, nell'ambito della loro politica di pianificazione e di sviluppo, terranno conto delle esigenze connesse con la conservazione di zone protette di cui al paragrafo precedente, al fine di evitare o ridurre al minimo il deterioramento di tali zone.

3. Le Parti contraenti si impegnano a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici enumerate agli allegati II e III e che sono adeguatamente situate lungo le rotte di migrazione, quali aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione o muta.

4. Le Parti contraenti si impegnano a coordinare per quanto necessario i loro sforzi onde proteggere gli *habitat* naturali contemplati dal presente articolo quando situati in zone di frontiera.

CAPITOLO III

PROTEZIONE DELLE SPECIE

Articolo 5

Ogni Parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di flora selvatiche enumerate all'allegato I. Sarà vietato cogliere, collezionare, tagliare o sradicare intenzionalmente tali piante. Ogni Parte contraente

vieterà, per quanto necessario, la detenzione o la commercializzazione di dette specie.

Articolo 6

Ogni Parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II. Sarà segnatamente vietato per queste specie:

- a) qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione e di uccisione intenzionale;
- b) il deterioramento o la distruzione intenzionali dei siti di riproduzione o di riposo;
- c) il molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione agli scopi della presente Convenzione;
- d) la distruzione o la raccolta intenzionali di uova dall'ambiente naturale o la loro detenzione quand'anche vuote;
- e) la detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui il provvedimento contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 7

1. Ogni Parte contraente adotterà le necessarie e opportune leggi e regolamenti onde proteggere le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato III.

2. Qualsiasi sfruttamento della fauna selvatica elencata all'allegato III sarà regolamentato in modo da non compromettere la sopravvivenza di tali specie, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 2.

3. Le misure da adottare contempleranno:
- a) periodi di chiusura e/o altri provvedimenti atti a regolare lo sfruttamento;
 - b) il divieto temporaneo o locale di sfruttamento, ove necessario, onde ripristinare una densità soddisfacente delle popolazioni;
 - c) la regolamentazione, ove necessario, di vendita, detenzione, trasporto o commercializzazione di animali selvatici, vivi o morti.

Articolo 8

In caso di cattura o uccisione di specie di fauna selvatica contemplate all'allegato III, e

in caso di deroghe concesse in conformità con l'articolo 9 per specie contemplate all'allegato II, le parti contraenti vieteranno il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione, nonché il ricorso a mezzi suscettibili di provocare localmente la scomparsa, o di compromettere la tranquillità degli esemplari di una data specie, e in particolare ai mezzi contemplati all'allegato IV.

Articolo 9

1. Nel caso che non vi siano alternative, e a condizione che la deroga non sia dannosa per la sopravvivenza della popolazione in oggetto, ogni Parte contraente potrà derogare alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, nonché al divieto del ricorso ai mezzi contemplati all'articolo 8:

- nell'interesse della protezione della flora e della fauna;
- per prevenire importanti danni a colture, bestiame, zone boschive, riserve di pesca, acque ed altre forme di proprietà;
- nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea, o di altri interessi pubblici prioritari;
- per fini di ricerca e educativi, per il ripopolamento, per la reintroduzione e per il necessario allevamento;
- per consentire, sotto stretto controllo, su base selettiva ed entro limiti precisati, la cattura, la detenzione o altro sfruttamento giudizioso di taluni animali e piante selvatiche in pochi esemplari.

2. Le Parti contraenti sottoporranno al Comitato permanente un rapporto biennale circa le deroghe concesse in virtù del precedente paragrafo. I rapporti dovranno menzionare:

- le popolazioni facenti oggetto o che hanno fatto oggetto di deroghe e, ove possibile, il numero di esemplari implicati;
- i mezzi di uccisione o di cattura autorizzati;
- le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo per le quali tali deroghe sono intervenute;
- l'autorità abilitata a dichiarare che tali condizioni sussistono e abilitata a decidere quali mezzi adottare, entro quali limiti e quali persone designare per l'esecuzione;
- i controlli operati.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI

LE SPECIE MIGRATRICI

Articolo 10

1. Oltre alle disposizioni contemplate agli articoli 4, 6, 7 e 8, le Parti contraenti si impegnano a coordinare i loro sforzi per la conservazione delle specie migratrici specificate negli allegati II e III e la cui area di distribuzione si estende nei loro territori.

2. Le Parti contraenti provvederanno a sin-
cerarsi che i periodi di chiusura e/o gli altri provvedimenti regolanti lo sfruttamento adottati in virtù dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), ben corrispondano alle necessità delle specie migratrici specificate nell'allegato III.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI

Articolo 11

1. Nell'applicare le disposizioni della presente Convenzione le Parti contraenti si impegnano a:

- a) collaborare ogni qualvolta necessario, specie quando tale collaborazione consente di dare maggiore efficacia alle disposizioni prese in base ad altri articoli della presente Convenzione;
- b) promuovere e coordinare i lavori di ricerca tenuto conto delle finalità della presente Convenzione.

2. Ogni Parte contraente si impegna:

- a) a favorire la reintroduzione di specie indigene di flora e fauna selvatiche ove ciò contribuisca alla conservazione di una specie minacciata di estinzione, purché precedentemente, e sulla base delle esperienze attuate da altre Parti contraenti, sia effettuato uno studio per accertare che tale reintroduzione è efficace e accettabile;
- b) a controllare rigorosamente l'introduzione di specie non indigene.

3. Ogni Parte contraente informerà il Comitato permanente delle specie rigorosamente protette sul proprio territorio e non menzionate negli allegati I e II.

Articolo 12

Le Parti contraenti potranno adottare misure più rigorose di quelle previste dalla presente

Convenzione ai fini della conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro *habitats* naturali.

CAPITOLO VI COMITATO PERMANENTE

Articolo 13

1. Un Comitato permanente è istituito ai fini della presente Convenzione.

2. Ogni Parte contraente può essere rappresentata in seno al Comitato permanente da uno o più delegati. Ogni delegazione dispone di un voto. Nei campi di sua specifica competenza, la Comunità economica europea disporrà, nelle votazioni, di un numero di voti pari al numero dei suoi Paesi membri che risultino Parti contraenti della presente Convenzione; la Comunità economica europea non eserciterà il proprio diritto di voto qualora i suoi Paesi membri esercitino direttamente il loro diritto di voto e viceversa.

3. Qualsiasi Stato membro del Consiglio d'Europa che non sia Parte contraente della Convenzione può farsi rappresentare presso il Comitato da un osservatore.

Il Comitato permanente può, all'unanimità, invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non sia Parte contraente della presente Convenzione a farsi rappresentare da un osservatore ad una delle proprie riunioni.

Qualsiasi organismo o istituto tecnicamente qualificato nel campo della protezione, conservazione o gestione della flora e della fauna selvatiche e dei loro *habitats*, e appartenente ad una delle seguenti categorie:

a) organismi o istituzioni internazionali, sia governativi sia non governativi, o organismi o istituzioni nazionali governativi;

b) organismi o istituzioni nazionali non governativi a tal fine riconosciuti dallo Stato in cui hanno sede,

potrà informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, almeno tre mesi prima della riunione del Comitato, che intende farsi rappresentare a tale riunione da degli osservatori. Questi saranno ammessi salvo che, almeno un mese prima della riunione, un terzo delle Parti

contraenti non comunichi al Segretario Generale la sua opposizione.

4. Il Comitato permanente sarà convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Terrà la sua prima riunione entro un anno dall'entrata in vigore della Convenzione. Successivamente, si riunirà almeno ogni due anni nonché ogni qualvolta la maggioranza delle Parti contraenti lo richieda.

5. La maggioranza delle Parti contraenti costituisce il *quorum* necessario per la convocazione del Comitato permanente.

6. Subordinatamente alle disposizioni della presente Convenzione, il Comitato permanente stabilirà il proprio regolamento interno.

Articolo 14

1. Il Comitato permanente è incaricato di seguire l'applicazione della presente Convenzione. Potrà in particolare:

- rivedere costantemente le disposizioni della presente Convenzione, inclusi gli Allegati, ed esaminare le modifiche che si rendessero necessarie;
- formulare raccomandazioni alle Parti contraenti circa le misure da adottare per l'attuazione della presente Convenzione;
- raccomandare opportune misure per informare il pubblico delle azioni intraprese nel quadro della presente Convenzione;
- sottoporre al Comitato dei Ministri raccomandazioni relative all'invito di Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione;
- avanzare proposte per una maggiore efficacia della presente Convenzione e tendenti a concludere con Stati che non siano Parti contraenti della Convenzione accordi per una più efficace conservazione delle specie o gruppi di specie.

2. Per l'espletamento delle sue funzioni il Comitato permanente potrà, di propria iniziativa, promuovere riunioni di gruppi di esperti.

Articolo 15

A seguito di ogni sua riunione, il Comitato permanente trasmetterà al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto sui lavori e sul funzionamento della Convenzione.

CAPITOLO VII
EMENDAMENTI

Articolo 16

1. Qualsiasi emendamento agli articoli della presente Convenzione, proposto da una Parte contraente o dal Comitato dei Ministri, sarà comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e da questi trasmesso almeno due mesi prima della riunione del Comitato permanente agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni firmatario, ad ogni Parte contraente, ad ogni Stato invitato a sottoscrivere la presente Convenzione in conformità con le disposizioni dell'articolo 19 e ad ogni Stato invitato ad aderirvi in conformità con le disposizioni dell'articolo 20.

2. Qualsiasi emendamento proposto conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo sarà esaminato dal Comitato permanente, il quale:

a) per gli emendamenti agli articoli da 1 a 12 sottoporrà alla accettazione delle Parti contraenti il testo adottato da una maggioranza di tre quarti dei votanti;

b) per gli emendamenti agli articoli da 13 a 24 sottoporrà alla approvazione del Comitato dei Ministri il testo adottato da una maggioranza di tre quarti dei votanti. Una volta approvato, il testo sarà trasmesso per accettazione alle Parti contraenti.

3. Qualsiasi emendamento entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla notifica al Segretario Generale della sua accettazione da parte delle Parti contraenti.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo, paragrafi 1, 2a e 3 si applicheranno all'adozione di nuovi Allegati alla presente Convenzione.

Articolo 17

1. Qualsiasi emendamento agli Allegati della presente Convenzione, proposto da una Parte contraente o dal Comitato dei Ministri, sarà comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e da questi trasmesso almeno due mesi prima della riunione del Comitato permanente agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni firmatario, ad ogni Parte contraente, ad ogni Stato invitato a sottoscrivere la presente Convenzione in conformità

con le disposizioni dell'articolo 19 e ad ogni Stato invitato ad aderirvi in conformità con le disposizioni dell'articolo 20.

2. Qualsiasi emendamento proposto conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo sarà esaminato dal Comitato permanente, il quale potrà adottarlo con la maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti. Il testo adottato sarà comunicato alle Parti contraenti.

3. Allo scadere di tre mesi dalla sua adozione da parte del Comitato permanente, e salvo che un terzo delle Parti contraenti abbia notificato delle obiezioni, qualsiasi emendamento entrerà in vigore nei confronti delle Parti contraenti che non hanno mosso obiezioni.

CAPITOLO VIII
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 18

1. Il Comitato permanente favorirà per quanto possibile la composizione amichevole di qualsiasi controversia che dovesse sorgere dall'applicazione della Convenzione.

2. Qualsiasi controversia fra le Parti contraenti sulla interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione che non sia stata composta in base alle disposizioni del precedente paragrafo o in via negoziale fra le parti, sarà, a richiesta di una di esse, sottoposta ad arbitrato. Ognuna delle parti designerà un arbitro ed i due arbitri designeranno un terzo arbitro. Subordinatamente alle disposizioni del presente articolo, paragrafo 3, qualora entro tre mesi dalla richiesta di arbitrato, una delle Parti non abbia designato il proprio arbitro, il Presidente della Corte europea per i diritti dell'uomo provvederà, a richiesta della controparte, a designarlo entro un nuovo termine di tre mesi. Identica procedura sarà seguita nel caso in cui i due arbitri non riuscissero ad accordarsi sulla scelta del terzo arbitro entro tre mesi dalla loro designazione.

3. In caso di controversia tra due Parti contraenti di cui una è uno Stato membro della Comunità economica europea, essa pure Parte contraente, l'altra Parte contraente inoltrerà la richiesta di arbitrato sia allo Stato membro sia alla Comunità che, entro due mesi dal ricevimento della richiesta, le notificheranno

congiuntamente se è lo Stato membro o la Comunità, o lo Stato membro e la Comunità congiuntamente, a costituirsi parte nella vertenza. In mancanza di una notifica nei suddetti termini si riterrà che lo Stato membro e la Comunità costituiscano la sola e unica controparte nella vertenza ai fini dell'applicazione delle disposizioni che regolano la costituzione nonché la procedura seguita dal tribunale arbitrale. Lo stesso avverrà ogni qualvolta lo Stato membro e la Comunità si costituiranno congiuntamente parte nella disputa.

4. Il tribunale arbitrale fisserà le proprie norme di procedura. Le decisioni saranno prese a maggioranza. La sentenza sarà definitiva e vincolante.

5. Ogni parte nella vertenza sosterrà le spese dell'arbitro che avrà designato e le parti sosterranno in egual misura le spese del terzo arbitro, così come le altre spese per l'arbitrato.

CAPITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione, ed a quella della Comunità economica europea.

Fino alla data della sua entrata in vigore, sarà anche aperta alla firma di qualsiasi altro Stato invitato a sottoscriverla dal Comitato dei Ministri.

La Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di tre mesi dalla data in cui cinque Stati, fra cui almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il proprio consenso ad essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo.

3. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di qualsiasi Stato firmatario o della

Comunità economica europea, che successivamente esprimeranno il proprio consenso ad essere ad essa vincolati, il primo del mese successivo allo scadere del termine di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 20

1. Successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, una volta consultate le Parti contraenti, invitare ad aderire alla Convenzione qualsiasi Stato non membro del Consiglio che, invitato a sottoscriverla conformemente alle disposizioni dell'articolo 19, non l'abbia ancora fatto, e qualsiasi altro Stato non membro.

2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 21

1. Qualsiasi Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il o i territori cui la presente Convenzione si applicherà.

2. Qualsiasi Parte contraente può, nel momento in cui deposita il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o in qualsiasi successivo momento, estendere l'applicazione della presente Convenzione, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni territorio specificato nella dichiarazione e di cui assicura le relazioni internazionali o per il quale è abilitata a stipulare atti.

3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del precedente paragrafo potrà essere ritirata in merito ai territori in essa specificati, tramite notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro diventerà effettivo il primo del mese successivo allo scadere del termine di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 22

1. Qualsiasi Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, formulare una o più riserve nei confronti di talune specie elencate negli allegati I-III e/o per talune delle specie indicate nella o nelle riserve, formulare riserve nei confronti di taluni mezzi o metodi di caccia e di altre forme di sfruttamento contemplate all'allegato IV. Non sono ammesse riserve di carattere generale.

2. Qualsiasi Parte contraente che estenda l'applicazione della presente Convenzione ad un territorio specificato nella dichiarazione prevista all'articolo 21, paragrafo 2, può, per il territorio in oggetto, formulare una o più riserve conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo.

3. Non è ammessa nessun'altra riserva.

4. Qualsiasi Parte contraente che abbia formulato una riserva in virtù dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo può ritirarla in blocco o in parte indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Il ritiro diventerà effettivo alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 23

1. Qualsiasi Parte contraente può, in qualunque momento, denunciare la presente Convenzione con notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia diverrà effettiva il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di sei mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 24

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni Stato firmatario, alla Comunità economica europea firmataria della presente Convenzione, e ad ogni Parte contraente:

- a) qualsiasi firma;
- b) il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c) qualsiasi data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità con gli articoli 19 e 20;
- d) qualsiasi informazione comunicata in virtù delle disposizioni del paragrafo 3, articolo 13;
- e) qualsiasi rapporto elaborato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 15;
- f) qualsiasi emendamento o qualsiasi nuovo allegato adottato in conformità con gli articoli 16 e 17 nonché la data di entrata in vigore di tale emendamento o nuovo allegato;
- g) qualsiasi dichiarazione fatta in virtù delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3, articolo 21;
- h) qualsiasi riserva formulata in virtù delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, articolo 22;
- i) il ritiro di qualsiasi riserva effettuato in virtù delle disposizioni del paragrafo 4, articolo 22;
- j) qualsiasi notifica fatta in virtù delle disposizioni dell'articolo 23 e la data di entrata in vigore della denuncia.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Berna, il 19 settembre 1979, in francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa.

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia autenticata a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa, a ciascuno Stato firmatario e alla Comunità economica europea firmataria, nonché ad ogni Stato invitato a sottoscrivere la presente Convenzione o ad aderirvi.

Per il Governo della Repubblica d'Austria
I. LEODOLTER

Per il Governo del Regno del Belgio
LUC DHOORE

Per il Governo della Repubblica di Cipro

Per il Governo del Regno di Danimarca
GUNNAR SEIDENFADEN

Per il Governo della Repubblica
Federale di Germania
J. ERTL e H. LEBSANFT

Per il Governo della Repubblica francese
F. DELMAS

Per il Governo della Repubblica greca
J. PALAIOKRASSAS

Per il Governo della Repubblica islandese

Per il Governo d'Irlanda
BRIAN LENHAN

Per il Governo della Repubblica italiana
GERARDO ZAMPAGLIONE

Per il Governo del Principato del Liechtenstein
WALTER OEHRY

Per il Governo del Granducato del Lussemburgo
JEAN RETTEL

Per il Governo di Malta

Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi
G. C. WALLIS DE VRIES e J. F. E. BREMAN

Per il Governo del Regno di Norvegia
TORE-JARL CHRISTENSEN

Per il Governo della Repubblica portoghese
MARIO DE AZEVEDO

Per il Governo del Regno di Spagna
JUAN DIEZ NICOLAS

Per il Governo del Regno di Svezia
PER WRAMMER

Per il Governo della Confederazione svizzera
H. HÜRLIMANN

Per il Governo della Repubblica turca
SUAT BILGE

Per il Governo del Regno Unito di Gran-Bretagna
e dell'Irlanda del Nord
HECTOR MONRO

Per la Comunità Economica Europea
BRIAN LENIHAN e LORENZO NATALI

Per il Governo della Repubblica di Finlandia
TAISTO TÄHKÄMAA

Per il Governo delle Repubbliche socialiste
federative di Yugoslavia

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

SPECIE DI FLORA RIGOROSAMENTE PROTETTE

(Med.) = nel Mediterraneo

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

Asplenium hemionitis L.*Asplenium jahandiezii* (Litard.) Rouy

BLECHNACEAE

Woodwardia radicans (L.) Sm.

DICKSONIACEAE

Culcita macrocarpa C. Presl.

DRYOPTERIDACEAE

Dryopteris corleyi Fraser-Jenk

HYMENOPHYLLACEAE

Trichomanes speciosum Willd.

ISOETACEAE

Isoetes boryana Durieu*Isoetes malinverniana* Ces. & De Not.

MARSILEACEAE

Marsilea batardae Launert*Marsilea quadrifolia* L.*Marsilea strigosa* Willd.*Pilularia minuta* Durieu ex Braun

OPHIOGLOSSACEAE

Botrychium matricariifolium A. Braun ex Koch*Botrychium multifidum* (S.G. Gmelin) Rupr*Botrychium simplex* Hitchc.*Ophioglossum polyphyllum* A. Braun

SALVINIACEAE

Salvinia natans (L.) All.

GYMNOSPERMAE

PINACEAE

Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAE

ALISMATACEAE

Alisma wahlenbergii (O. R. Holmb.) Juz.*Caldesia parnassifolia* (L.) Parl.*Luronium natans* (L.) Raf.

AMARYLLIDACEAE

Leucojum nicaeense Ard.*Narcissus angustifolius* Curt.*Narcissus longispathus* Pugsley*Narcissus nevadensis* Pugsley*Narcissus scaberulus* Henriq.*Narcissus triandrus* L.*Narcissus viridiflorus* Schousboe*Sternbergia candida* B. Mathew & Baytop

APOCYNACEAE

Rhazya orientalis (Decaisne) A.DC.

ARACEAE

Arum purpureospathum Boyce

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia samsunensis Davis

ASCLEPIADACEAE

Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub

BORAGINACEAE

Alkanna pinardii Boiss.*Anchusa crispa* Viv. (incl. *A. litoreae* Moris)*Lithodora nitida* (H. Ern) R. Fernandes*Myosotis praecox* Hülphers*Myosotis rehsteineri* Wartm.*Omphalodes kuzinskyana* Willk.*Omphalodes littoralis* Lehm.*Onosma halophilum* Boiss. & Heldr.⁽¹⁾ Stato alla data del 4 marzo 1999. Gli allegati sono regolarmente riveduti dal Comitato permanente.

Onosma polyphylla Lebed.
Onosma proponticum Aznav.
Onosma tornensis Javorka
Onosma troodi Kotschy
Solenanthus albanicus (Degen & Baldacci)
 Degen & Baldacci
Symphytum cycladense Pawl.

CAMPANULACEAE

Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm
Campanula abietina Griseb. e Schenk
Campanula damboldtiana Davis
Campanula gelida Kovanda
Campanula lanata Friv.
Campanula lycica Sorger & Kit Tan
Campanula morettiana Reichenb.
Campanula romanica Savul.
Campanula sabatia De Not.
Jasione lusitanica A.DC.
Physoplexis comosa (L.) Schur
Trachelium asperuloides Boiss & Orph.

CARYOPHYLLACEAE

Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter
Arenaria provincialis Chater & Halliday
Cerastium alsinifolium Tausch.
Dianthus hypanicus Andrz.
Dianthus nitidus Waldst. e Kit.
Dianthus rupicola Biv.
Dianthus serotinus Waldst. e Kit.
Dianthus urumoffii Stoj. e Acht.
Gypsophila papillosa P. Porta
Herniaria algarvica Chaudri
Herniaria maritima Link
Minuartia smejkalii Dvorakova
Moebringia fontqueri Pau
Moebringia hypanica Gryn. e Klok.
Moebringia jankae Griseb. ex Janka
Moebringia tommasinii Marches.
Petrocoptis grandiflora Rothm.
Petrocoptis montisiciana O. Bolòs & Rivas Mart.
Petrocoptis pseudoviscosa Fernández Casas
Saponaria halophila Hedge & Hub.-Mor.
Silene cretacea Fisch. ex Spreng
Silene furcata Raf. subsp. *angustiflora*
 (Rupr.) Walters
Silene haussknechtii Heldr. ex Hausskn.
Silene hifacensis Rouy ex Willk.
Silene holzmannii Heldr. ex Boiss.
Silene mariana Pau
Silene orphanidis Boiss

Silene pompeiopolitana Gay ex Boiss
Silene rothmaleri Pinto da Silva
Silene salsuginea Hub.-Mor.
Silene sangaria Coode & Cullen
Silene velutina Pourret ex Loisel.

CHENOPODIACEAE

Beta adanensis Pamak. apud Aellen
Beta trojana Panuk. apud Aellen
Kalidiopsis wagenitzii Aellen
Kochia saxicola Guss.
Microcnemum coralloides (Loscós & Pardo)
 Font Quer subsp. *anatolicum* Wagenitz
Salicornia veneta Pignalti & Lausi
Salsola anatolica Aellen
Suaeda cucullata Aellen

CISTACEAE

Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday
Helianthemum arcticum (Grosser) Janch.
Helianthemum caput-felis Boiss.
Tuberaria major (Willk.)
 Pinto da Silva & Rozeira

COMPOSITAE

Achillea glaberrima Klok.
Achillea thracica Velen.
Anacyclus latealatus Hub.-Mor.
Andryala levitomentosa (E. I. Nayardy)
 P. D. Sell
Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter
Anthemis halophila Boiss. & Bal.
Anthemis trotzkiana Claus ex Bunge.
Artemisia granatensis Boiss.
Artemisia insipida Vill.
Artemisia pancicii (Janka) Ronn
Aster pyrenaicus Desf. ex DC.
Aster sibiricus L.
Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.
Carlina diae (Rech. f.) Meusel & Kastner
Carlina onopordifolia Besser
Centaurea alba L. subsp. *heldreichii*
 Halacsy) Dostal (*Centaurea heldreichii*
 Halacsy) *Centaurea alba* L. subsp. *princeps*
 (Boiss. & Heldr.) Gugler (*Centaurea*
princeps (Boiss. & Heldr.)
Centaurea akamatis Th. Georgiades
 & G. Chatzikiriakou
Centaurea attica Nyman subsp. *megarensis*
 (Halacsy & Hayek) Dostal (*Centaurea*
megarensis Halacsy & Hayek)
Centaurea balearica J. D. Rodriguez

Centaurea borjae Valdes-Berm.

& Rivas Goday

Centaurea citricolor Font Quer

Centaurea corymbosa Pourret

Centaurea dubjanskyi Iljin.

Centaurea hermannii F. Hermann

Centaurea horrida Badaro

Centaurea jankae Brandza

Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.

Centaurea kartschiana Scop.

Centaurea lactiflora Halacsy

Centaurea niederi Heldr.

Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.

Centaurea pineticola Iljin

Centaurea pinnata Pau

Centaurea pontica Prodan & E. I. Nayardy

Centaurea pseudoleucolepis Kleop

Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca

Centaurea tchihatcheffii Fich. & Mey

Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.

Crepis granatensis (Willk.) G. Blanca

& M. Cueto

Crepis purpurea (Willd.) Bieb.

Dendranthema zawadskyi (Herb.) Tzvel.

Erigeron frigidus Boiss. ex DC.

Helichrysum sibthorpii Rouy

Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.

Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.

Jurinea fontqueri Cuatrec.

Lagoseris purpurea (Willd.) Boiss.

Lamyropsis microcephala (Moris)

Dittrich & Greuter

Leontodon boryi Boiss. ex DC.

Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC)

Boiss.

Leontodon sculus (Guss.) Finch & Sell

Ligularia sibirica (L.) Cass.

Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman

Santolina elegans Boiss. ex DC.

Senecio elodes Boiss. ex DC.

Senecio nevadensis Boiss. & Reuter

Serratula tanaitica P. Smirn.

Sonchus erzincanicus Matthews

Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel)

Dostal

CONVOLVULACEAE

Convolvulus argyrothamnos Greuter

Convolvulus pulvinatus Sa'ad

CRUCIFERAE

Alyssum akamasicum B. L. Burt

Alyssum borzaeanum E. I. Nayardy

Alyssum pyrenaicum Lapeyr.

(*Ptilotrichum pyrenaicum* (Lapeyr.) Boiss.)

Arabis kennedyae Meikle

Armoracia macrocarpa (Waldst. & Kit.)

Kit. ex Baumg.

Aurinia uechtritiziana (Bornm.)

Cullen e T. R. Dudley

Biscutella neustriaca Bonnet

Boleum asperum (Pers.) Desvaux

Brassica glabrescens Poldini

Brassica hilarionis Post

Brassica insularis Moris

Brassica macrocarpa Guss.

Brassica sylvestris (L.)

Mill. subsp. *taurica* Tzvel.

Braya purpurascens (R. Br.) Bunge

Cochlearia polonica Frohlich

Coincya rupestris Rouy

(*Hutera rupestris* P. Porta)

Coronopas navasii Pau

Crambe koktebelica (Junge) N. Busch.

Crambe litwinonowii K. Gross.

Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo

Diplotaxis siettiana Maire

Draba dorneri Heuffel

Erucastrum palustre (Pirona) Vis.

Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl.

Iberis arbuscula Runemark

Ionopsidium acaule (Desf.) Reichemb.

Ionopsidium savianum (Caruel)

Ball ex Arcang.

Lepidium turczaninowii Lipsky.

Murbeckiella sousae Rothm.

Schivereckia podolica (Besser) Andr.

Sisymbrium cavanillesianum Valdes &

Castroviejo (*S. matritense* P. W. Ball

& Heywood)

Sisymbrium confertum Stev.

Sisymbrium supinum L.

Thlaspi caricense A. Carlström

Thlaspi janskae A. Kern.

CYPERACEAE

Carex secalina Willd. ex Wahlenb.

Eleocharis carniolica Koch

DIOSCOREACEAE

Borderea chouardii (Gaussen) Heslot

DIPSACACEAE

Dipsacus cephalarioides Mathews & Kupicha

DROSERACEAE

Aldrovanda vesiculosa L.

ERICACEAE

Vaccinium arctostaphylos L.

EUPHORBIACEAE

Euphorbia marginalidiana Kuhbier &

Lewejohann

Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter

GENTIANACEAE

Centaurium rigualii Esteve Chueca

Centaurium somedanum Lainz

Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet

Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg.

GERANIACEAE

Erodium astragaloides Boiss. & Reuter

Erodium chrysanthum L'Herit. ex DC.

Erodium paularense Fernandez-Gonzalez
& Lzco

Erodium rupicola Boiss.

GESNERIACEAE

Haberlea rhodopensis Friv.

Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.

Ramonda serbica Pancic

GRAMINEAE

Avenula hackelii (Henriq.) Holub

Bromus bromoideus (Lej.) Crepin

Bromus grossus Desf. ex DC.

Bromus interruptus (Hackel) Druce

Bromus moesiacus Velen.

Bromus psammophilus P.M. Smith

Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl

Eremopoa mardinensis R. Mill

Gaudinia hispanica Stace & Tutin

Micropyropsis tuberosa Romero-Zarco

Cabezudo

Poa granitica Br.-Bl.

Poa riphaea (Ascherson e Graebner) Fritsch

Puccinellia pungens (Pau) Paunero

Stipa austroitalica Martinovsky

Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz

Stipa danubialis Dihoru & Roman

Stipa styriaca Martinovsky

Stipa syreistschikowii P. Smirn.

Trisetum subalpestre (Hartm.) Neuman

GROSSULARIACEAE

Ribes sardoum Martelli

HYPERICACEAE

Hypericum aciferum (Greuter)

N. K. B. Robson

Hypericum salsugineum Robson

& Hub.-Mor.

IRIDACEAE

Crocus abantensis (T. Baytop & Mathew)

Crocus cyprius Boiss. & Kotschy

Crocus etruscus Parl.

Crocus hartmannianus Holmboe

Crocus robertianus C. D. Brickell

Gladiolus felicitis Mirek

Iris marsica Ricci & Colasante

LABIATAE

Dracocephalum austriacum L.

Dracocephalum ruyschiana L.

Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper

Micromeria taygetea P. H. Davis

Nepeta dirphyia (Boiss.) Heldr. ex Halacsy

Nepeta sphaciotica P. H. Davis

Origanum cordifolium (Auch. & Montbr.)

Vogel (*Amaracus cordifolium* Auch. &

Montr.)

Origanum dictamnus L.

Origanum scabrum Boiss. & Heldr

Phlomis brevi bracteata Turrill

Phlomis cypria Post

Rosmarinus tomentosus Hub.-Mor. & Maire

Salvia crassifolia Sibth. & Smith

Sideritis cypria Post

Sideritis incana L. subsp. *glauca* (Cav.)

Malagarriga

Sideritis javalambrensis Pau

Sideritis serrata Cav. ex Lag.

Teucrium charidemi Sandwith

Teucrium lamiifolium D'Urv.

Teucrium lepiccephalum Pau

Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday

Thymus aznavourii Velen.

Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link

Thymus carnosus Boiss.

Thymus cephalotos L.

LEGUMINOSAE

Anthyllis hystrix Cardona, Contandr.

& E. Sierra

Astragalus aitosensis Ivanisch.

Astragalus algarbiensis Coss. Ex Bunge

Astragalus aquilanus Anzalone

Astragalus centralpinus Braun-Blanquet

Astragalus kungurensis Boriss.
Astragalus macrocarpus DC. subsp.
 iefkarensis Agerer-Kirchoff & Meikle
Astragalus maritimus Moris
Astragalus peterfii Jav.
Astragalus physocalyx Fischer
Astragalus psedopurpureus Gusul.
Astragalus setosulus Gontsch.
Astragalus tanaiticus C. Koch.
Astragalus tremolsianus Pau
Astragalus verrucosus Moris
Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.
Genista dorycnifolia Font Quer
Genista holopetala (Fleischm. ex Koch)
 Baldacci
Genista tetragona Bess.
Glycyrrhiza iconica Hub.-Mor.
Hedysarum razoumovianum Fisch. e Helm.
Ononis maweana Ball
Oxytropis deflexa (Pallas) DC. subsp.
 norvegica Nordh.
Sphaerophysa kotschyana Boiss.
Thermopsis turcica Kit Tan,
 Vural & Küçüködü
Trifolium banaticum (Heuffel) Majovsky
Trifolium pachycalyx Zoh.
Trifolium saxatile All.
Trigonella arenicola Hub.-Mor.
Trigonella halophila Boiss.
Trigonella polycarpa Boiss. & Heldr.
Vicia bifoliolata J. D. Rodriguez.

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula crystallina Sibth. & Sm.
Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper

LILIACEAE

Allium grosii Font Quer
Allium regelianum A. Beck.
Allium vuralii Kit Tan
Androcymbium europaeum (Lange)
 K. Richter
Androcymbium rechingeri Greuter
Asparagus Iycaonicus Davis
Asphodelus bento-rainhae Pinto da Silva
Chionodoxa lochiai Meikle
Chionodoxa luciliae Boiss.
Colchicum arenarium Waldst. & Kit.
Colchicum corsicum Baker
Colchicum cousturieri Greuter
Colchicum davidovii Stef.

Colchicum fominii Bordz.
Colchicum micranthum Boiss.
Fritillaria conica Boiss.
Fritillaria drenovskii Degen & Stoy.
Fritillaria epirotica Turrill ex Rix
Fritillaria euboeica Rix
Fritillaria graeca Boiss.
Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix
Fritillaria montana Hoppe.
Fritillaria obliqua Ker-Gawl.
Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker
Fritillaria tuntasia Heldr. ex Halacsy
Lilium jankae A. Kerner
Lilium rhodopaeum Delip.
Muscari gussonei (Parl.) Tod.
Ornithogalum reverchonii Lange
Scilla morrisii Meikle
Scilla odorata Link
Tulipa cypria Stapf
Tulipa goulimya Sealy & Turrill
Tulipa hungarica Borbas
Tulipa praecox Ten.
Tulipa sprengeri Baker

LINACEAE

Linum dolomiticum Borbas

LYTHRACEAE

Lythrum flexuosum Lag.
Lythrum thesioides M. Bieb.

MALVACEAE

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

NAJADACEAE

Caulinia tenuissima (A. br. ex Magnus) Tzvel.
Najas flexilis (Willd.) Rostk. &
 W. L. Schmidt
Najas tenuissima (A. Braun) Magnus

OLEACEAE

Syringa josikaea Jacq. fil.

ORCHIDACEAE

Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.
Comperia comperiana (Steven) Aschers. &
 Graebner
Cypripedium calceolus L.
Dactylorhiza chubensis Renz & Taub
Liparis loeselii (K.) Rich.
Ophrys argolica Fleischm.
Ophrys isaura Renz & Taub.
Ophrys kotschyi Fleischm. & Soò
Ophrys lunulata Parl.

Ophrys Iycia Renz & Taub.
Ophrys oestrifera Bieb.
Ophrys taurica (Aggeenko) Nevski.
Orchis provincialis Balb.
Orchis punctulata Stev. ex Lindl.
Platanthera obtusata (Pursh) Lindl. subsp.
 oligantha (Turcz.) Hultén
Spiranthes aestivalis (Poirot)
 L. C. M. Richard
Steveniella satyrioides (Stev.) Schlechter.

PAEONIACEAE

Paeonia cambessedesii (Wiilk.) Willk.
Paeonia clusii F. C. Stern (Stern)
 subsp. *rhodia* (Stearn) Tzanoudakis
Paeonia officinalis L. subsp. *banatica*
 (Rochel) Soó
Paeonia parnassica Tzanoudakis
Paeonia tenuifolia L.

PALMAE

Phoenix theophrasti Greuter

PAPAVERACEAE

Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh.
Rupicapnos africana (Lam.) Pomel

PLUMBAGINACEAE

Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld
Armeria rouyana Daveau
Armeria soleiroliae (Duby) Godron
Armeria velutina Welv. ex Boiss. & Reuter
Limonium anatolicum Hedge
Limonium tamaricoides Bokhari

POLEMONIACEAE

Polemonium boreale Adams

POLYGONACEAE

Polygonum praelongum Coode & Cullen
Rheum rhaponticum L.
Rumex rupestris Le Gall

POSIDONIACEAE

Posidonia oceanica (L.) Delile (Med.)

PRIMULACEAE

Androsace cylindrica DC.
Androsace mathildae Levier
Androsace pyrenaica Lam.
Cyclamen coum Mill.
Cyclamen kuznetsovii Kotov e Czernova
Cyclamen mirabile Hildebr.
Lysimachia minoricensis J. D. Rodriguez
Primula apennina Widmer

Primula deorum Velen.
Primula frondosa Janka
Primula egaliksensis Wormsk.
Primula palinuri Petagna
Primula spectabilis Tratt.
Primula wulfeniana Scot subsp.
 baumgarteniana (Degen & Moesz) Ludi
Soldanella villosa Darracq

RANUNCULACEAE

Aconitum corsicum Gayer
Aconitum flerovii Steinb.
Aconitum lasiocarpum (Reichenb.) Gayer
Adonis cyllenea Boiss., Heldr. & Orph.
Adonis distorta Ten.
Anemone uralensis Fisch. ex DC.
Aquilegia bertolonii Schott
Aquilegia kitaibelii Schott
Aquilegia ottonis Orph. ex Boiss.
 subsp. *taygetea* (Orph.) Strid.
Aquilegia pyrenaica DC. subsp. *cazorlensis*
 (Heywood) Galiano & Rivas Martinez
 (*Aquilegia cazorlensis* Heywood)
Consolida samia P. H. Davis
Delphinium caseyi B.L. Burtt
Pulsatilla grandis Wend. (*Pulsatilla vulgaris*
 Miller subsp. *grandis* (Wend.) Zamels
Pulsatilla patens (L.) Miller
Pulsatilla slavica G. Reuss
Ranunculus fontanus C. Presl
Ranunculus kykkoensis Meikle
Ranunculus weyleri Marès

RESEDACEAE

Reseda decursiva Forssk

ROSACEAE

Crataegus dikmensis Pojark
Geum bulgaricum Panc.
Potentilla delphinensis Gren. & Godron
Potentilla emilii-popii E. L. Nayard
Potentilla silesiaca Uechtr.
Pyrus anatolica Browicz

RUBIACEAE

Galium cracoviense Ehrend.
Galium globuliferum Hub.-Mor. & Reese
Galium litorale Guss.
Galium moldavicum (Dobrescu) Franco
Galium rhodopeum Velen.
Galium viridiflorum Boiss. & Reuter

SANTALACEAE

Thesium ebracteatum Hayne

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga berica (Beguinet) D. A. Webb

Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.

Saxifraga florulenta Moretti

Saxifraga hirculus L.

Saxifraga presolanensis Engl.

Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.

Saxifraga valdensis DC.

Saxifraga vayredana Luizet

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum charidemi Lange

Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.

Linaria algarviana Chav.

Linaria ficalhoana Rouy

Linaria flava (Poiret) Desf.

Linaria hellenica Turrill

Linaria loeselii Schweigger

Linaria ricardoi Cout

Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo

Lindernia procumbens (Krocker) Philcox

Odontites granatensis Boiss.

Pedicularis sudetica Willd.

Verbascum afyonense Hub.-Mor.

Verbascum basivelatum Hub.-Mor.

Verbascum cylleneum (Boiss. & Heldr.)

Kuntze

Verbascum degenii Hal.

Verbascum purpureum (Janka) Hub.-Mor.

Verbascum stepporum Hub.-Mor.

Veronica euxina Turrill

Veronica oetaea L. - A. Gustavsson

Veronica turrilliana Stoj. & Stef.

SELAGINACEAE

Globularia stygia Orph. ex Boiss.

SOLANACEAE

Atropa baetica Willk.

Mandragora officinarum L.

THYMELAEACEAE

Daphne arbuscula Celak.

Daphne petraea Leybold

Daphne rodriguezii Texidor

Thymelea broterana Coutinho

TRAPACEAE

Trapa natans L.

TYPHACEAE

Typha minirna Funk

Typha shuttleworthii Koch & Sonder

ULMACEAE

Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.

UMBELLIFERAE

Angelica heterocarpa Lloyd

Angelica palustris (Besser) Hoffman

Apium bermejoi Llorens

Apium repens (Jacq.) Lag.

Athamanta cortiana Ferrarini

Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.

Bupleurum dianthifolium Guss.

Bupleurum kakiskalae Greuter

Eryngium alpinum L.

Eryngium viviparum Gay

Ferula halophila H. Pesmen

Ferula orientalis L.

Ferula sadleriana Ledebour

Lasernitium longiradium Boiss.

Oenanthe conioidea Lange

Petagnia saniculifolia Guss.

Rouya polygama (Desf.) Coincy

Seseli intricatum Boiss.

Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.

VALERIANACEAE

Centranthus kellererii (Stoj., Stef. & Georg.)

J. K. B. Richardson

Centranthus trinervis (Viv.) Béguinot

VIOLACEAE

Viola atois W. Becker

Viola cazorlensis Gandoger

Viola cryana Gillot

Viola delphinantha Boiss.

Viola hispida Lam.

Viola jaubertiana Marès & Vigineix

ZANNICHELLIACEAE

Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson (Med.)

ZOSTERACEAE

Zostera marina L. (Med.)

BRYOPHYTA

BRYOPSIDA: ANTHOCEROTAE

ANTHOCEROTACEAE

Notophylas orbicularis (Schwein.) Sull.

BRYOPSIDA: HEPATICAE

AYTONIACEAE

Mannia triandra (Scop.) Grolle

CEPHALOZIACEAE

Cephalozia macounii (Aust.) Aust.

CODONACEAE

Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees e Gott ex Lehm.

FRULLANIACEAE

Frullania parvistipula Steph.

GYMNOMITRIACEAE

Marsipella profunda Lindb.

JUNGERMANNIACEAE

Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak.

RICCIACEAE

Riccia breidleri Jur. Ex. Steph.

RIELLACEAE

Riella helicophylla (Mont.) Hook.

SCAPANIACEAE

Scapania massalongi (K. Muell.) K. Muell.

BRYOPSIDA: MUSCI

AMBLYSTEGIACEAE

Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.

BRUCHIACEAE

Bruchia vogesiaca Schwaegr.

BUXBAUMIACEAE

Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.)
Brid. Ex Moug. & Nestl.

DICRANACEAE

Atractylorcarpus alpinus (Schimp. Ex Milde) Lindb.
Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.

FONTINALACEAE

Dichelyma capillaceum (With.) Myr.

FUNARIACEAE

Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.

HOOKERIACEAE

Distichophyllum carinatum Dix. & Nich.

MEESIACEAE

Meesia longiseta Hedw.

ORTHOTRICHACEAE

Orthotrichum rogeri Brid.

SPHAGNACEAE

Sphagnum pylaisii Brid.

SPLACHNACEAE

Tayloria rudolphiana (Garov.)
Bruch & Schimper

ALGAE

CHLOROPHYTA

Caulerpa ollivieri (Med.)

FUCOPHYCEA

Cystoseira amentacea (incl. var. *stricta* e var.
spicata) (Med.)
Cystoseira mediterranea (Med.)
Cystoseira sesoides (Med.)
Cystoseira spinosa (incl. *C. adriatica*) (Med.)

Cystoseira zosteroides (Med.)
Laminaria rodriguezii (Med.)
Laminaria ochroleuca (Med.)

RHODOPHYTA

Goniolithon byssoides (Med.)
Lithophyllum lichenoides (Med.)
Ptilophora mediterranea (Med.)
Schimmelmannia schousboei = *S. ornata* (Med.)

SPECIE DI FLORA RIGOROSAMENTE PROTETTE

SPECIE ENDEMICHE DELLA REGIONE MACARONESIANA

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

Asplenium azoricum Lovis, Rasbach & Reichstein

DRYOPTERIDACEAE

Polystichum drepanum (Swartz) C. Presl.

HYMENOPHYLLACEAE

Hymenophyllum maderensis Gibby & Lowis

ISOETACEAE

Isoetes azorica Durieu ex Milde

LYCOPODIACEAE

Diphasium madeirense (Willec.) Rothm.

MARSILEACEAE

Marsilea azorica Launert

GYMNOSPERMAE

CUPRESSACEAE

Juniperus brevifolia (Seub.) Antoine

ANGIOSPERMAE

AGAVACEAE

Dracaena draco (L.) L.

ASCLEPIADACEAE

Caralluma burchardii N. E. Brown*Ceropegia chrysantha* Svent.

BERBERIDACEAE

Berberis maderensis Lowe

BORAGINACEAE

Echium gentianoides Webb ex Coincy*Echium handiense* Svent.*Echium pininana* Webb e Berth.*Myosotis azorica* H. C. Watson*Myosotis maritima* Hochst. ex Seub.

CAMPANULACEAE

Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer*Musschia aurea* (L. f.) DC.*Musschia wollastonii* Lowe

CAPRIFOLIACEAE

Sambucus palmensis Link

CARYOPHYLLACEAE

Cerastium azoricum Hochst.*Silene nocteolens* Webb e Berth

CISTACEAE

Cistus chinamadensis Bañares & Romero*Helianthemum bystropogophyllum* Svent.*Helianthemum teneriffae* Cosson

COMPOSITAE

Andryala crithmifolia Ait.*Argyranthemum lidii* Humphries*Argyranthemum pinnatifidum* (L. F.) Lowesubsp. *succulentum* (Lowe) Humphries*Argyranthemum winterii* (Svent.)

Humphries

Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis*Atractylis preauxiana* Schultz Bip.*Bellis azarica* Hochst. ex Seub.*Calendula maderensis* Dc.*Cheirolophus duranii* (Burchard) Holub*Cheirolophus falsisectus* Montelongo

e Moraleda

Cheirolophus ghomerythus (Svent.) Holub*Cheirolophus junonianus* (Svent.) Holub*Cheirolophus metlesicsii* Montelongo*Cheirolophus santosabreui* Santos*Cheirolophus satarataensis* (Svent.) Holub*Cheirolophus tagananensis* (Svent.) Holub*Helichrysum monogynum* B. L. Burth

& Sunding

Helichrysum gossypinum Webb*Hypochoeris oligocephala* (Svent.

& D. Bramwell) Lack

Lactuca watsoniana Trelease*Leotodon filii* (Hochst. ex Seub.) Paiva & Orm.

Onopordum carduelinum Bolle
Onopordum nogalesii Svent.
Pericallis hadrosomus Svent.
Pericallis malvifolia (l'Hér) B. Nord.
Phagnalon benetii Lowe
Senecio hermosae Pitard
Sonchus gandogeri Pitard
Stemmacantha cynaroides (C. Smith in
 Bruch) Dittrich
Sventenia bupleuroides Font Quer
Tanacetum o'shanahanii Febles.
 Marrero e Suárez
Tanacetum ptarmiciflorum (Webb)
 Schultz Bip.
Tolpis glabrescens Kämmer

CONVOLVULACEAE

Convolvulus caput-medusae Lowe
Convolvulus lopez-socasi Svent.
Convolvulus massonii A. Dietr.
Pharbitis preauxii Webb

CRASSULACEAE

Aeonium balsamiferum Webb e Berth
Aeonium gomeraense Praeger
Aeonium saundersii Bolle
Aichrysum dumosum (Lowe) Praeg.
Monanthes wildpretii Bañares & Scholz

CRUCIFERAE

Crambe arborea Webb ex Christ
Crambe laevigata DC. ex Christ
Crambe scoparia Svent.
Crambe sventenii B. Petters ex Bramw.
 & Sunding
Parolinia schizogynoides Svent.
Sinapidendron sempervivifolium Mnzs.

CYPERACEAE

Carex malato-belizii Raymond

DIPSACACEAE

Scabiosa nitens Roem. & Schult.

ERICACEAE

Daboecia azorica Tutin & Warb.
Erica scoparia L. subsp. *azorica* (Hochst.)
 D. A. Webb

EUPHORBIACEAE

Euphorbia bourgaeana Gay ex Boiss.
Euphorbia handiensis Burchard
Euphorbia lambii Svent.
Euphorbia stygiana H. C. Watson

GERANIACEAE

Geranium maderense Yeo

GRAMINEAE

Agrostis gracilaxa Franco
Deschampsia maderensis (Hack e Bornm.)
 Buschm.
Phalarasi maderensis (Mnzs.) Mnzs.

LABIATAE

Micromeria glomerata P. Pérez
Micromeria leucantha Svent. ex Pérez
Salvia herbanica Santos e Fernández
Sideritis cystosiphon Svent.
Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle
Sideritis infernalis Bolle
Sideritis marmorea Bolle
Teucrium abutiloides l'Hér

LEGUMINOSAE

Adenocarpus ombriosus Ceb. & Ort.
Anthyllis lemanniana Lowe
Anagyris latifolia Brouss. ex Willd.
Cicer canariensis Santos & Gweil
Dorycnium spectabile Webb & Berthel.
Genista benehoavensis (Bolle ex Svent.)
 Del Arco
Lotus azoricus P. W. Ball
Lotus callis-viridis D. Bramwell &
 D. H. Davis
Lotus eremiticus Santos
Lotus kunkelii (Esteve) D. Bramwell &
 D. H. Davis
Lotus maculatus Breitfeld
Lotus pyranthus P. Perez
Teline nervosa (Esteve) A. Hansen e Sund
Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.
Teline salsoloides Arco & Acebes.
Vicia dennesiana H. C. Watson

LILIACEAE

Androcymbium psammophilum Svent.
Smilax divaricata Sol. ex Wats.

MYRICACEAE

Myrica rivas-martinezii Santos.

OLEACEAE

Jasminum azoricum L.
Picconia azorica (Tutin) Knbol.

ORCHIDACEAE

Barlia metlesicsiaca Teschner
Goodyera macrophylla Lowe
Orchis scopulorum Summerh.

PITTOSPORACEAE

Pittosporum coriaceum Dryander ex Aiton

PLANTAGINACEAE

Plantago famarae Svent.

Plantago malato-belizii Lawalree

PLUMBAGINACEAE

Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze

Limonium dendroides Svent.

Limonium fruticans (Webb) O. Kuntze

Limonium perezii (Stapf) Hubb.

Limonium preauxii (Webb e Berth.)

O. Kuntze

Limonium spectabile (Svent.)

Kunkel & Sunding

Limonium sventenii Santos &

Fernández Galván

POLYGONACEAE

Rumex azoricus Rech.

RHAMNACEAE

Frangula azorica Tutin

ROSACEAE

Bencomia brachystachya Svent.

Bencomia exstipulata Svent.

Bencomia sphaerocarpa Svent.

Chamaemeles coriacea Lindl.

Dendriopoterium pulidoi Svent.

Marcetella maderensis (Bornm.) Svent.

Prunus lusitanica subsp. *azorica*

(Moui.) Franco

RUTACEAE

Ruta microcarpa Svent.

SANTALACEAE

Kunkeliella canariensis Stearn

Kunkeliella psilotoclada (Svent.) Steam

Kunkeliella subsucculenta Kammer

SAPOTACEAE

Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga portosanctana Boiss.

SCROPHULARIACEAE

Euphrasia azorica H. C. Watson

Euphrasia grandiflora Hochst.

Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan

Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.)

Masferrer

SELAGINACEAE

Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel

Globularia sarcophylla Svent.

SOLANACEAE

Solanum lidii Sunding

UMBELLIFERAE

Ammi trifoliatum (Wats.) Trel.

Bunium brevifolium Lowe

Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel

Chaerophyllum azoricum Trel.

Monizia edulis Lowe

Ferula latipinna Santos

Sanicula azorica Guthn. ex Seub.

VIOLACEAE

Viola paradoxa Lowe

BRYOPHITA**BRYOPSIDA: MUSCI****ECHINODIACEAE**

Echinodium spinosum (Mitt.) Jur.

POTTIACEAE

Bryoerythrophyllum machadoanum

(Sergio) M. Hill

THAMNIACEAE

Thamnobryum fernandesii Sergio

SPECIE DI FAUNA RIGOROSAMENTE PROTETTE

(Med.) = nel Mediterraneo

VERTEBRATI

MAMMIFERI

INSECTIVORA

Erinaceidae

**Atelerix algirus* (*Erinaceus algirus*)

Soricidae

**Crocidura suaveolens ariadne*
(*Crocidura ariadne*)**Crocidura russula cypria* (*Crocidura cypria*)
Crocidura canariensis

Talpidae

*Desmana moschata**Galemys pyrenaicus* (*Desmana pyrenaica*)

MICROCHIROPTERA

Tutte le specie tranne

Pipistrellus pipistrellus

RODENTIA

Sciuridae

Pteromys volans (*Sciuropterus ruscicus*)*Sciurus anomalus***Spermophilus citellus* (*Citellus citellus*)*Spermophilus suslicus* (*Citellus suslicus*)

Muridae

*Cricetus cricetus**Mesocricetus newtoni***Microtus bavaricus* (*Pitymys bavaricus*)*Microtus cabreræ**Microtus tatricus**Spalax graecus*

Gliridae

*Dryomys laniger**Myomimus roachi* (*Myomimus bulgaricus*)

Zapodidae

*Sicista betulina**Sicista subtilis*

Hystriidae

Hystrix cristata

CARNIVORA

Canidae

*Alopex lagopus**Canis lupus**Cuon alpinus*

Ursidae

Tutte le specie

Mustelidae

*Gulo gulo**Mustela eversmanni**Mustela lutreola* (*Lutreola lutreola*)*Lutra lutra**Vormela peregusna*

Felidae

*Caracal caracal**Felis silvestris***Lynx pardinus* (*Lynx pardina*)*Panthera pardus**Panthera tigris*

Odobenidae

Odobenus rosmarus

Phocidae

*Monachus monachus**Phoca hispida saimensis**Phoca hispida ladogensis*

ARTIODACTYLA

Cervidae

Cervus elaphus corsicanus

Bovidae

*Capra aegagrus**Capra pyrenaica pyrenaica**Gazella subgutturosa**Gazella dorcas**Ovibos moschatus**Rupicapra rupicapra ornata*⁽¹⁾ Stato alla data del 4 marzo 1999. Gli allegati sono regolarmente riveduti dal Comitato permanente.

CETACEA

Monodontidae

Monodon monoceros

Delphinidae

*Delphinus delphis**Globicephala macrorhynchus**Globicephala melas**Grampus griseus**Lagenorhynchus acutus**Lagenorhynchus albirostris**Orcinus orca**Pseudorca crassidens**Steno bredanensis**Stenella coeruleoalba**Stenella frontalis**Tursiops truncatus* (*Tursio*)

Phocaenidae

Phocoena phoeena

Physeteridae

*Kogia breviceps**Kogia simus* (Med.)*Physeter macrocephalus* (Med.)

Ziphiidae

*Hyperodon rostratus**Mesoplodon bidens**Mesoplodon densirostris* (Med.)*Mesoplodon mirus**Ziphius cavirostris*

Balaenopteridae

Balaenoptera acutorostrata (Med.)*Balaenoptera borealis* (Med.)*Balaenoptera edeni**Balaenoptera physalus**Megaptera novaeangliae**(longimana, nodosa)**Sibbaldus* (*Balaenoptera*) *musculus*

Balaenidae

*Balaena mysticetus**Eubalaena glacialis***UCCELLI****GAVIIFORMES**

Gaviidae

Tutte le specie

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

*Podiceps auritus**Podiceps grisegena**Podiceps nigricollis* (*caspicus*)*Podiceps ruficollis***PROCELLARIIFORMES**

Hydrobatidae

Tutte le specie

Procellariidae

*Bulweria bulwerii**Procellaria diomedea**Pterodroma madeira**Pterodroma feae**Puffinus assimilis baroli**Puffinus puffinus**Puffinus yelkouan***PELECANIFORMES**

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax aristotelis (Med.)*Phalacrocorax pygmeus*

Pelecanidae

Tutte le specie

CICONIIFORMES

Ardeidae

*Ardea purpurea**Ardeola ralloides**Botaurus stellaris**Bubulcus* (*Ardeola*) *ibis**Casmerodius albus* (*Egretta alba*)*Egretta garzetta**Ixobrychus minutus**Nycticorax nycticorax*

Ciconiidae

Tutte le specie

Threskiornithidae

Tutte le specie

Poenicopteridae

*Phoenicopterus ruber***ANSERIFORMES**

Anatidae

*Anser erythropus**Branta leucopsis**Branta ruficollis**Bucephala islandica**Cygnus cygnus**Cygnus bewickii* (*columbianus*)*Histrionicus histrionicus**Marmaronetta* (*Anas*) *angustirostris*

Mergus albellus
Oxyura leucocephala
Polysticta stelleri
Somateria spectabilis
Tadorna tadorna
Tadorna ferruginea

FALCONIFORMES

Tutte le specie

GALLIFORMES

Tetraonidae

Tetrao urogallus cantabricus

GRUIFORMES

Turnicidae

Turnix sylvatica

Gruidae

Tutte le specie

Rallidae

Crex crex

Fulica cristata

Porphyrio porphyrio

Porzana porzana

Porzana pusilla

Porzana parva

Otididae

Tutte le specie

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Arenaria interpres

Charadrius alexandrinus

Charadrius dubius

Charadrius hiaticula

Charadrius leschenaultii

Eudromias morinellus

Hoplopterus spinosus

Scolopacidae

Calidris alba

Calidris alpina

Calidris ferruginea

Calidris maritima

Calidris minuta

Calidris temminckii

Gallinago media

Limicola falcinellus

Numenius tenuirostris

Tringa cinerea

Tringa glareola

Tringa hypoleucos

Tringa ochropus

Tringa stagnatilis

Recurvirostridae

Tutte le specie

Phalaropodidae

Tutte le specie

Burhinidae

Burhinus oedicnemus

Glareolidae

Tutte le specie

Laridae

Chlidonias hybrida

Chlidonias leucopterus

Chlidonias niger

Gelochelidon nilotica

Hydroprogne caspia

Larus audouinii

Larus genei

Larus melanocephalus

Larus minutus

Larus (Xenia) sabini

Pagophila eburnea

Sterna albifrons

Sterna dougallii

Sterna hirundo

Sterna paradisea (macrura)

Sterna sandvicensis

COLUMBIFORMES

Pteroclididae

Tutte le specie

Columbidae

Columba bollii

Columba junoniae

CUCULIFORMES

Cuculidae

Clamator glandarius

STRIGIFORMES

Tutte le specie

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

Tutte le specie

APODIFORMES

Apodidae

Apus caffer

Apus melba

Apus pallidus

Apus unicolor

CORACIFORMES

Alcedinidae

Alcedo atthis

- Ceryle rudis*
Halcyon smyrnensis
 Meropidae
Merops apiaster
 Coraciidae
Coracias garrulus
 Upupidae
Upupa epops
PICIFORMES
 Tutte le specie
PASSERIFORMES
 Alaudidae
Calandrella brachydactyla
Calandrella rufescens
Chersophilus duponti
Eremophila alpestris
Galerida theklae
Melanocorypha bimaculata
Melanocorypha calandra
Melanocorypha leucoptera
Melanocorypha yeltoniensis
 Hirundinidae
 Tutte le specie
 Motacillidae
 Tutte le specie
 Pycnonotidae
Pycnonotus barbatus
 Laniidae
 Tutte le specie
 Bombycillidae
Bombycilla garrulus
 Cinclidae
Cinclus cinclus
 Troglodytidae
Troglodytes troglodytes
 Prunellidae
 Tutte le specie
 Turdinae
Cercotrichas galactotes
Erithacus rubecula
Irania gutturalis
Luscinia luscinia
Luscinia megarhynchos
Luscinia (Cyanosylvia) svecica
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Oenanthe finschii
Oenanthe hispanica
Oenanthe isabellina
Oenanthe leucura
Oenanthe oenanthe
Oenanthe pleschanka (leucomela)
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola dacotiae
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Tarsiger cyanurus
Turdus torquatus
 Sylviinae
 Tutte le specie
 Regulinae
 Tutte le specie
 Muscicapinae
 Tutte le specie
 Timaliinae
Panurus biarmicus
 Paridae
 Tutte le specie
 Sittidae
 Tutte le specie
 Certhiidae
 Tutte le specie
 Emberizidae
Calcarius lapponicus
Emberiza aureola
Emberiza caesia
Emberiza cia
Emberiza cineracea
Emberiza cirrus
Emberiza citrinella
Emberiza leucocephala
Emberiza melanocephala
Emberiza pusilla
Emberiza rustica
Emberiza schoeniclus
Plectrophenax nivalis
 Fringillidae
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Carduelis flammea
Carduelis flavirostris
Carduelis hornemanni
Carduelis spinus
Carpodacus erythrinus
Coccothraustes coccothraustes
Fringilla teydea

Muscicapidae

*Loxia curvirostra**Loxia leucoptera**Loxia pytyopsittacus**Loxia scotica**Pinicola enucleator**Rhodopechys githaginea**Serinus citrinella**Serinus pusillus**Serinus serinus*

Ploceidae

*Montifringilla nivalis**Petronia petronia*

Sturnidae

*Sturnus roseus**Sturnus unicolor*

Oriolidae

Oriolus oriolus

Corvidae

*Cyanopica cyanus**Nucifraga caryocatactes**Perisoreus infaustus**Pyrrhocorax graculus**Pyrrhocorax pyrrhocorax*

RETTILI

TESTUDINES

Testudinidae

*Testudo graeca**Testudo hermanni**Testudo marginata*

Emydidae

*Emys orbicularis***Mauremys caspica* ⁽¹⁾

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea

Cheloniidae

*Caretta caretta**Chelonia mydas**Eretmochelys imbricata**Lepidochelys kempii*

Trionychidae

*Rafetus euphraticus**Trionyx triunguis*

SAURIA

Gekkonidae

*Cyrtodactylus kotschy**Tarentola angustimentalis**Tarentola boettgeri**Tarentola delalandii**Tarentola gomerensis**Phyllodactylus europaeus*

Agamidae

**Stellio stellio* (*Agama stellio*)

Chamaeleontidae

Chamaeleo chamaeleon

Lacertidae

*Algyroides fitzingeri**Algyroides marchi**Algyroides moreoticus**Algyroides nigropunctatus***Archaeolacerta bedriagae* (*Lacerta bedriagae*)**Archaeolacerta monticola* (*Lacerta monticola*)*Gallotia galloti***Gallotia simonyi* (*Lacerta simonyi*)*Gallotia stehlini**Lacerta agilis**Lacerta clarkorum**Lacerta dugesii**Lacerta graeca**Lacerta horvathi**Lacerta lepida**Lacerta parva**Lacerta princeps**Lacerta trilineata**Lacerta schreiberi**Lacerta viridis**Ophisops elegans**Podarcis erhardii**Podarcis filfolensis**Podarcis lilfordi**Podarcis melisellensis**Podarcis milensis**Podarcis muralis**Podarcis peloponnesiaca**Podarcis pityusensis**Podarcis sicula**Podarcis taurica**Podarcis tiligueria**Podarcis wagleriana*

Anguidae

Ophisaurus apodus

Scincidae

Ablepharus kitaibelii
Chalcides bedriagai
Chalcides ocellatus
Chalcides sexlineatus
 **Chalcides simonyi* (*Chalcides occidentalis*)
Chalcides viridianus
Ophiomorus punctatissimus

OPHIDIA

Colubridae

Coluber cypriensis
Coluber gemonensis
Coluber hippocrepis
 **Coluber jugularis* ⁽²⁾
 **Coluber najadum* ⁽³⁾
Coluber viridiflavus
Coronella austriaca

Elaphe longissima
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
Natrix megalcephala
Natrix tessellata
Telescopus fallax

Viperidae

Vipera albizona
Vipera ammodytes
Vipera barani
Vipera kaznakovi
Vipera latasti
 **Vipera lebetina* ⁽⁴⁾
Vipera pontica
Vipera ursinii
Vipera wagneri
Vipera xanthina

ANFIBI

CAUDATA

Salamandridae

Chioglossa lusitanica
Euproctus asper
Euproctus montanus
Euproctus platycephalus
 **Mertensiella luschani* (*Salamandra luschani*)
 **Salamandra atra* ⁽⁵⁾
Salamandrina terdigitata
Triturus carnifex
Triturus cristatus
Triturus dobrogicus
Triturus italicus
Triturus karelinii
Triturus montandoni

Plethodontidae

**Speleomantes flavus* (*Hydromantes flavus*)
 **Speleomantes genei* (*Hydromantes genei*)
 **Speleomantes imperialis* (*Hydromantes imperialis*)
 **Speleomantes italicus* (*Hydromantes italicus*)
 **Speleomantes supramontis* (*Hydromantes supramontis*)

Proteidae

Proteus anguinus

ANURA

Discoglossidae

Alytes cisternasii
Alytes muletensis

Alytes obstetricans
Bombina bombina
Bombina variegata
Discoglossus galganoi
Discoglossus jeanneae
Discoglossus montalentii
Discoglossus pictus
Discoglossus sardus
Neurergus crocatus
Neurergus strauchi

Pelobatidae

Pelobates cultripipes
Pelobates fuscus
Pelobates syriacus
Pelobates caucasicus

Bufonidae

Bufo calamita
Bufo viridis

Hylidae

Hyla arborea
Hyla meridionalis
Hyla sarda

Ranidae

Rana arvalis
Rana dalmatina
Rana holtzi
Rana iberica
Rana italica
Rana latastei

P E S C I

CHONDRICHTHYES

PLEUROTREMATA

Cetorhinidae

Cetorhinus maximus (Med.)

Lamnidae

Carchadon carcharias (Med.)

OSTEICHTHYES

PETROMYZONTIFORMES

Petromyzonidae

Lethenteron zanandreae (Med.)

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

*Acipenser naccarii**Acipenser sturio**Huso huso* (Med.)

SALMONIFORMES

Umbridae

Umbra krameri

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Pomatoschistus canestrinii (Med.)*Pomatoschistus tortonesei* (Med.)

SYNENTONGHATHI

Belonidae

Hippocampus hippocampus (Med.)*Hippocampus ramulosus* (Med.)

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Aphanius fasciatus (Med.)*Aphanius iberus* (Med.)*Valencia hispanica**Valencia leutourneuxi*

PERCIFORMES

Percidae

*Romanichthys valsanicola**Zingel asper*

CHIMAERIFORMES

Chimaeridae

Mobula mobular (Med.)

I N V E R T E B R A T I

A R T R O P O D I

INSECTA

Mantodea

Apteromantis aptera

Ephemeroptera

Palingenia longicauda

Odonata

*Aeshna viridis**Brachytemis fuscopalliat**Calopteryx syriaca**Coenagrion freyi**Coenagrion mercuriale**Cordulegaster trinacriae**Gomphus graslinii**Leucorrhinia albifrons**Leucorrhinia caudalis**Leucorrhinia pectoralis**Lindenia tetrphylla**Macromia splendens**Ophiogomphus cecilia**Oxygastra curtisii**Stylurus (= Gomphus) flavipes**Sympetma braueri*

Orthoptera

*Baetica ustulata**Saga pedo*

Coleoptera

*Buprestis splendens**Carabus olympiae**Cerambyx cerdo**Cucujus cinnaberinus**Dysticus latissimus**Graphoderus bilineatus**Osmoderma eremita**Rosalia alpina*

Lepidoptera

*Apatura metis**Coenonympha hero**Coenonympha oedippus*

Erebia calcaria
Erebia christi
Erebia sudetica
Eriogaster catax
Euphydryas (Eurodryas) aurinia
Fabriciana elisa
Hyles hippophaes
Hypodrias maturna
Lopinga achine
Lycaena dispar
Maculinea arion
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanargia arge
Papilio alexanor

Papilio hospiton
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Plebicula golgi
Polyommatus gallo
Polyommatus humedasa
Proserpinus proserpina
Zerinthia polyxena

ARACHNIDA

Araneae
Macrothele calpeiana

CRUSTACEA

Decapoda
Ocypode cursor (Med.)
Pachyplasma giganteum (Med.)

MOLLUSCHI

GASTROPODA

Dyotocardia
*Gibbula nivos*a (Med.)
Patella ferruginea (Med.)
Patella nigra (Med.)
Monotocardia
Charonia rubicunda (= *C. lampas* = *C. nodifera*) (Med.)
Charonia tritonis (*C. seguenzae*) (Med.)
Dendropoma petraeum (Med.)
Erosaria spurca (Med.)
Luria lurida (= *Cypraea lurida*) (Med.)
Mitra zonata (Med.)
Ranella olearia (Med.)
Schilderia achatidea (Med.)
Tonna galea (Med.)
Zonaria pyrum (Med.)
Stylommatophora
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Discus defloratus⁽⁶⁾

Discus guerinianus
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Helix subplicata
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa

BIVALVIA

Unionoida
Margaritifera auricularia
Mytiloida
Lithopaga lithopaga (Med.)
Pinna pernula (Med.)
Myoida
Pholas dactylus (Med.)

ECHINODERMI

ASTERIDAE

Aterina panceri (Med.)
Ophidiaster ophidianus (Med.)

ECHINIDAE

Centrostephanus longispinus (Med.)

CNIDARI

HYDROZOA

Errina aspera (Med.)

ANTHOZOA

Astroides calycularis (Med.)*Gerardia savaglia* (Med.)

SPUGNE

PORIFERA

Aplysina cavernicola (Med.)*Asbestopluma hypogea* (Med.)*Axinelle polyploides* (Med.)*Petrobiona massiliana* (Med.)

NOTE

Il 3 dicembre 1993 il Comitato permanente della Convenzione ha adottato la seguente Raccomandazione n. 39 (1993):

Il Comitato permanente della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, agendo in forza dell'articolo 14 della Convenzione, raccomanda alle Parti contraenti di tener conto delle seguenti osservazioni nell'applicazione della Convenzione. Sono stati aggiunti asterischi quando il nome della specie è stato modificato, ma la denominazione precedente è mantenuta fra parentesi. Sono state utilizzate note a piè di pagina per aggiornare alcune specie dal punto di vista tassonomico.

(1) *Mauremys caspica* è stata divisa in due nuove specie:

Mauremys caspica

Mauremys leprosa (*Mauremys caspica leprosa*)

(2) *Coluber jugularis* è stato diviso in due nuove specie:

Coluber jugularis

Coluber caspius (*Coluber jugularis caspius*)

(3) *Coluber najadum* è stato diviso in due nuove specie:

Coluber najadum

Coluber rubriceps (*Coluber najadum rubriceps*)

(4) *Vipera lebetina* è stata divisa in due nuove specie:

Vipera lebetina

Vipera schweizeri (*Vipera lebetina schweizeri*)

(5) *Salamandra atra* è stata divisa in due nuove specie:

Salamandra atra

Salamandra lanzai (*Salamandra atra lanzai*)

(6) *Discus defloratus*: non è più riconosciuta come specie valida dal punto di vista tassonomico, poiché è stata descritta solo in base a pochi campioni; d'ora in poi è considerata come appartenente ad una specie diversa di *Discus*.

SPECIE DI FAUNA PROTETTE

(Med.) = nel Mediterraneo

VERTEBRATI

MAMMIFERI

INSECTIVORA

Erinaceidae

Erinaceus europaeus

Soricidae

Tutte le specie

MICROCHIROPTERA

Vespertilionidae

Pipistrellus pipistrellus

DUPLICIDENTATA

Leporidae

*Lepus capensis (europaeus)**Lepus timidus*

RODENTIA

Sciuridae

*Marmotta marmota**Sciurus vulgaris*

Castoridae

Castor fiber

Muridae

*Microtus nivalis (lebrunii)**Microtus ratticeps (oeconomus)*

Gliridae

Tutte le specie

CETACEA

Tutte le specie non menzionate nell'allegato II

CARNIVORA

Mustelidae

*Martes foina**Martes martes**Meles meles**Mustela erminea**Mustela nivalis**Putorius (Mustela) putorius*

Viverridae

Tutte le specie

Felidae

Lynx lynx

Phocidae

*Cystophora cristata**Erignathus barbatus**Halichoerus grypus**Pagophilus groenlandicus**(Phoca groenlandica)**Phoca vitulina**Phoca hispida (Pusa hispida)**Halichoerus grypus*

ARTIODACTYLA

Suidae

Sus scrofa meridionalis

Cervidae

Tutte le specie

Bovidae

*Bison bonasus**Capra ibex**Capra pyrenaica**Ovis aries (musimon, ammon)**Rupicapra rupicapra*

UCCELLI

Tutte le specie non incluse nell'Allegato II ad eccezione di:

*Columba palumbus**Corvus corone (corone e/o cornix)**Corvus frugilegus**Corvus monedula**Garrulus glandarius**Larus argentatus*⁽¹⁾ Stato alla data del 4 marzo 1999. Gli allegati sono regolarmente riveduti dal Comitato permanente.

Larus fuscus
Larus marinus
Passer domesticus

Sturnus vulgaris
Pica pica

RETTILI

Tutte le specie non incluse nell'Allegato II

ANFIBI

Tutte le specie non incluse nell'Allegato II

PESCI

CHONDRICHTHYES

PLEUROTREMATA

Lamnidae

Isurus oxyrinchus (Med.)

Lamna nasus (Med.)

Carcharhinidae

Prionace glauca (Med.)

Squatinae

Squatina squatina (Med.)

HYPOTREMATA

Rajidae

Raja alba (Med.)

OSTEICHTHYES

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Eudontomyzon hellenicus

Eudontomyzon mariae

Eudontomyzon vladykovi

Lampetra fluviatilis

Lampetra planeri

Lampetra zanandreae

Petromyzon marinus

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser ruthenus

Acipenser stellatus

Huso huso

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa alosa

Alosa fallax

Alosa pontica

SALMONIFORMES

Coregonidae

Coregonus (Tutte le specie)

Thymallidae

Thymallus thymallus

Salmonidae

Hucho hucho

Salmo salar⁽²⁾

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Abramis ballerus

Abramis sapa

Abramis vimpa

Alburnoides bipunctatus

Alburnus albidus

Aspius aspius

Barbus bocagei

Barbus comiza

Barbus meridionalis

Barbus microcephalus

Barbus peloponnensis

Barbus plebejus

Barbus sclateri

Barbus steindachneri

Chalcalburnus chalcoides

Chondrostoma genei

Chondrostoma kneri

Chondrostoma lemmingi

Chondrostoma lusitanicum

Chondrostoma nasus

Chondrostoma phoxinus

Chondrostoma polylepis

Chondrostoma soetta

⁽²⁾ Le disposizioni per il presente allegato non si applicano ai salmoni in acque marine.

Chondrostoma toxostoma
Chondrostoma wilkommi
Gobio albipinnatus
Gobio kessleri
Gobio uranoscopus
Leucaspis delineatus
Leucaspis stymphalicus
Leuciscus illyricus
Leuciscus lucumonis
Leuciscus microlepis
Leuciscus polylepis
Leuciscus pyrenaicus
Leuciscus souffia
Leuciscus svallize
Leuciscus turskyi
Leuciscus ukliva
Pachychilon pictum
Pelecus cultratus
Phoxinellus adpersus
Phoxinellus hispanicus
Pseudophoxinus marathonicus
Pseudophoxinus stymphalicus
Rhodeus sericeus
Rutilus alburnoides
Rutilus arcasii
Rutilus frisii
Rutilus graecus
Rutilus lemmingii
Rutilus macedonicus
Rutilus macrolepidotus
Rutilus pigus
Rutilus racovitzai
Rutilus rubilio
Cobitidae
Cobitis elongata
Cobitis haasi
Cobitis larvata
Cobitis paludicola
Cobitis taenia
Cobitis trichonica
Misgurnus fossilis
Sabanejewia aurata
Sabanejewia calderoni

SILURIFORMES

Siluridae

Silurus aristotelis
Silurus glanis

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Aphanius fasciatus
Aphanius iberus

GASTEROSTEIFORMES

Syngnathidae

Syngnathus abaster
Syngnathus nigrolineatus

Gasterosteidae

Pungitius hellenicus
Tuntitius platygaster

SCORPAENIFORMES

Cottidae

Cottus poecilopus
Myoxocephalus

PERCIFORMES

Serranidae

Epinephelus marginatus (Med.)

Sciaenidae

Sciaena umbra (Med.)
Umbrina cirrosa (Med.)

Percidae

Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus schraetzer
Stizostedion volgensis
Zingel streber
Zingel zingel

Blenniidae

Blennius fluviatilis

Gobiidae

Gobius fluviatilis
Gobius kessleri
Gobius nigricans
Gobius ophiocephalus
Gobius syrman
Gobius thressalus
Padogobius martensi
Padogobius panizzai
Pomatoschistus canestrini
Pomatoschistus microps
Pomatoschistus minutus
Proterothinus marmoratus

INVERTEBRATI

ARTROPODI

INSECTA

Coleoptera

Lucanus cervus

Lepidoptera

Graellsia isabellae

CRUSTACEA

Decapoda

*Astacus astacus**Austropotamobius pallipes**Austropotamobius torrentium**Homarus gammarus* (Med.)*Maja squinado* (Med.)*Palinurus elephas* (Med.)*Scyllarides latus* (Med.)*Scyllarides pigmaeus* (Med.)*Scyllarides arctus* (Med.)

MOLLUSCHI

GASTROPODA

Stylommatophora

Helix pomatia

BIVALVIA

Unionida

*Margaritifera margaritifera**Mycrocondymaea compressa**Unio elongatulus*

ANELLIDI

HIRUDINEA

Arhynchobdellae

Hirudo medicinalis

ECHINODERMI

ECHINOIDEA

Paracentrotus lividus (Med.)

CNIDARI

HEXACORALLIA

Antiphatas sp. plur. (Med.)

ALCIONARIA

Corallium rubrum (Med.)

SPUGNE

PORIFERA

Hippospongia communis (Med.)*Spongia agaricina* (Med.)*Spongia officinalis* (Med.)*Spongia zimocca* (Med.)

MEZZI E METODI PROIBITI DI UCCISIONE, DI CATTURA ED ALTRE FORME DI SFRUTTAMENTO VIETATE

MAMMIFERI

Lacci per catturare
Animali vivi utilizzati come esche, accecati o mutilati
Registratori
Ordigni elettrici capaci di uccidere o di tramortire
Fonti luminose artificiali
Specchi ed altri ordigni accecanti
Dispositivi per illuminare i bersagli
Dispositivi di mira per il tiro notturno, ivi compreso un amplificatore elettronico d'immagine o un convertitore d'immagine
Esplosivi [Tranne che per la caccia alle balene]
Reti [Se sono utilizzate per la cattura o l'uccisione in massa o non selettiva]
Tagliole-trappole [Se sono utilizzate per la cattura o l'uccisione in massa o non selettiva]
Veleno ed esche avvelenate o tranquillanti
Asfissia con gas o sistemi fumogeni
Armi semi-automatiche o automatiche il cui caricatore può contenere più di due cartucce
Aerei
Veicoli automobili in movimento

UCCELLI

Lacci per catturare [tranne *Lagopus* a nord della latitudine 58°N]
Tavolette vischiose
Armi
Uccelli vivi utilizzati come esche, accecati o mutilati
Registratori
Ordigni elettrici capaci di uccidere o di tramortire
Fonti luminose artificiali
Specchi ed altri ordigni accecanti
Dispositivi per illuminare i bersagli
Dispositivi di mira per il tiro notturno, compreso un amplificatore elettronico d'immagine o un convertitore d'immagine
Esplosivi
Reti
Tagliole-trappole
Veleno ed esche avvelenate o tranquillanti
Armi semi-automatiche o automatiche il cui caricatore può contenere più di due cartucce
Aerei
Veicoli automobili in movimento

⁽¹⁾ Stato alla data del 4 marzo 1999. Gli allegati sono regolarmente riveduti dal Comitato permanente.

PESCI D'ACQUA DOLCE

Esplosivi
Armi da fuoco
Veleni
Anestetici
Elettricità con corrente alternata
Fonti luminose artificiali

GAMBERI DI FIUME (DECAPODA)

Esplosivi
Veleni

LEGGE 14 ottobre 1999, n. 403

Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991
(Gazz. Uff. 8 novembre 1999, n. 262, S. O.)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

P R O M U L G A

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della Convenzione stessa.

Art. 3

1. L'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 è attribuita al Ministero dell'ambiente, d'intesa con i Ministeri interessati ai relativi specifici Protocolli e d'intesa con la Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino di cui al comma 2, alla quale devono essere sottoposti i Protocolli, nella fase di negoziazione, prima della loro approvazione in sede internazionale.

2. La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino è composta dal presidente o dall'assessore delegato di ciascuna regione o provincia autonoma del sistema territoriale dell'Arco alpino, da un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEN), da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da due rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dal sottosegretario delegato per ognuna delle seguenti amministrazioni: Ministero dell'ambiente, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero per le politiche agricole, Ministero dei trasporti e della navigazione, Ministero dei lavori pubblici, Ministero dell'interno, Ministero per i beni e le attività culturali, Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

3. La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino viene periodicamente convocata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino individua le strutture regionali e locali preposte all'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 e dei relativi specifici Protocolli.

5. Sono fatti salvi i poteri e le prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome sulla base degli statuti e delle relative norme di attuazione.

6. All'onere derivante per il bilancio dello Stato dall'istituzione e dal funzionamento della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino si fa fronte mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4.

Art. 4

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 114 milioni per l'anno 1999, in lire 97 milioni per l'anno 2000 ed in lire 114 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI)

P R E A M B O L O

La Repubblica d'Austria,
la Confederazione Elvetica,
la Repubblica Francese,
la Repubblica Federale di Germania,
la Repubblica Italiana,
la Repubblica Slovena,⁽¹⁾
il Principato di Liechtenstein,

nonché

la Comunità Economica Europea,⁽²⁾

- consapevoli che le Alpi costituiscono uno dei più grandi spazi naturali continui in Europa, un habitat naturale e uno spazio economico, culturale e ricreativo nel cuore dell'Europa, che si distingue per la sua specifica e multiforme natura, cultura e storia, e al quale fanno parte numerosi popoli e Paesi,
- riconoscendo che le Alpi costituiscono l'ambiente naturale e lo spazio economico delle popolazioni locali e rivestono inoltre grandissima importanza per le regioni extra-alpine, tra l'altro quale area di transito di importanti vie di comunicazione,
- riconoscendo il fatto che le Alpi costituiscono un indispensabile rifugio e habitat per molte specie animali e vegetali minacciate,
- consapevoli delle grandi differenze esistenti tra i singoli ordinamenti giuridici, gli assetti naturali del territorio, gli insediamenti umani, le attività agricole e forestali, i livelli e le condizioni di sviluppo economico, l'incidenza del traffico, nonché le forme e l'intensità della utilizzazione turistica,
- considerando che il crescente sfruttamento da parte dell'uomo minaccia l'area alpina e le sue funzioni ecologiche in misura sempre maggiore e che la riparazione dei danni o è impossibile o è possibile soltanto con un grande dispendio di mezzi, costi notevoli e tempi generalmente lunghi,
- convinti che gli interessi economici debbano essere armonizzati con le esigenze ecologiche,
- a seguito dei risultati della prima Conferenza delle Alpi dei Ministri dell'Ambiente tenutasi a Berchtesgaden dal 9 all'11 ottobre 1989, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Oggetto della presente Convenzione è la regione delle Alpi, come descritta e rappresentata nell'allegato.

2. Ciascuna Parte contraente all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione o di approvazione, ovvero in qualsiasi momento successivo, può, tramite una dichiarazione indirizzata alla Repubblica d'Au-

stria in qualità di Depositario estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ulteriori parti del proprio territorio, qualora ciò sia ritenuto necessario per l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione.

3. Ogni dichiarazione rilasciata ai sensi del paragrafo 2 può essere revocata per quanto riguarda ciascun territorio in essa citato, tramite una notifica indirizzata al Depositario. La revoca ha efficacia dal primo giorno del mese

⁽¹⁾ Così modificato dall'annesso alla presente convenzione.

⁽²⁾ La Convenzione delle Alpi è stata firmata dalla Commissione il 7 novembre 1991. Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato la Convenzione con decisione 96/191/CE del 26 febbraio 1996 (G.U.C.E 12 marzo 1996, n. L 61).

successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi, calcolato a partire dalla data di ricezione della notifica da parte del Depositario.

Articolo 2

Obblighi generali

1. Le Parti contraenti, in ottemperanza ai principi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilità di chi causa danni ambientali, assicurano una politica globale per la conservazione e la protezione delle Alpi, tenendo equamente conto degli interessi di tutti i Paesi alpini e delle loro Regioni alpine, nonché della Comunità Economica Europea, ed utilizzando le risorse in maniera responsabile e durevole. La cooperazione transfrontaliera a favore dell'area alpina viene intensificata nonché ampliata sul piano geografico e tematico.

2. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi:

a) Popolazioni e cultura - al fine di rispettare, conservare e promuovere l'identità culturale e sociale delle popolazioni locali, e di assicurarne le risorse vitali di base, in particolare gli insediamenti e lo sviluppo economico compatibili con l'ambiente, nonché al fine di favorire la comprensione reciproca e le relazioni di collaborazione tra le popolazioni alpine ed extra-alpine.

b) Pianificazione territoriale - al fine di garantire l'utilizzazione contenuta e razionale e lo sviluppo sano ed armonioso dell'intero territorio, tenendo in particolare considerazione i rischi naturali, la prevenzione di utilizzazioni eccessive o insufficienti, nonché il mantenimento o il ripristino di ambienti naturali, mediante l'identificazione e la valutazione complessiva delle esigenze di utilizzazione, la pianificazione integrata e a lungo termine e l'armonizzazione delle misure conseguenti.

c) Salvaguardia della qualità dell'aria - al fine di ridurre drasticamente le emissioni inquinanti e i loro effetti negativi nella regione alpina, nonché le trasmissioni di sostanze inquinanti provenienti dall'esterno ad un livello che non sia nocivo per l'uomo, la fauna e la flora.

d) Difesa del suolo - al fine di ridurre il degrado quantitativo e qualitativo del suolo, in particolare impiegando tecniche di produzione agricola

e forestale che rispettino il suolo, utilizzando in misura contenuta suoli e terreno, limitando l'erosione e l'impermeabilizzazione dei suoli.

e) Idroeconomia - al fine di conservare o di ristabilire la qualità naturale delle acque e dei sistemi idrici, in particolare salvaguardandone la qualità, realizzando opere idrauliche compatibili con la natura e sfruttando l'energia idrica in modo da tenere parimenti conto degli interessi della popolazione locale e dell'interesse alla conservazione dell'ambiente.

f) Protezione della natura e tutela del paesaggio - al fine di proteggere, di tutelare e, se necessario, di ripristinare l'ambiente naturale e il paesaggio, in modo da garantire stabilmente l'efficienza degli ecosistemi, la conservazione della flora e della fauna e dei loro habitat, la capacità rigenerativa e la continuità produttiva delle risorse naturali, nonché la diversità, l'unicità e la bellezza della natura e del paesaggio nel loro insieme.

g) Agricoltura di montagna - al fine di assicurare, nell'interesse della collettività, la gestione del paesaggio rurale tradizionale, nonché una agricoltura adeguata ai luoghi e in armonia con l'ambiente, ed al fine di promuoverla tenendo conto delle condizioni economiche più difficili.

h) Foreste montane - al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, in particolare quella protettiva, migliorando la resistenza degli ecosistemi forestali, in particolare attuando una silvicoltura adeguata alla natura e impedendo utilizzazioni che possano danneggiare le foreste, tenendo conto delle condizioni economiche più difficili nella regione alpina.

i) Turismo e attività di tempo libero - al fine di armonizzare le attività turistiche e del tempo libero con le esigenze ecologiche e sociali, limitando le attività che danneggino l'ambiente e stabilendo, in particolare, zone di rispetto.

j) Trasporti - al fine di ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico interalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora e il loro habitat, tra l'altro attuando un più consistente trasferimento su rotaia dei trasporti e in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la creazione di infrastrutture adeguate e di incen-

tivi conformi al mercato, senza discriminazione sulla base della nazionalità.

k) Energia - al fine di ottenere forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia che rispettino la natura e il paesaggio, e di promuovere misure di risparmio energetico.

l) Economia dei rifiuti - al fine di assicurare la raccolta, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti in maniera adeguata alle specifiche esigenze topografiche, geologiche e climatiche dell'area alpina, tenuto conto in particolare della prevenzione della produzione dei rifiuti.

3. Le Parti contraenti concluderanno Protocolli in cui verranno definiti gli aspetti particolari per l'attuazione della presente Convenzione.

Articolo 3

Ricerca e osservazione sistematica

Nei settori di cui all'articolo 2, le Parti contraenti convengono:

- a) di effettuare lavori di ricerca e valutazioni scientifiche collaborando insieme,
- b) di sviluppare programmi comuni o integrati di osservazione sistematica,
- c) di armonizzare ricerche ed osservazioni nonché la relativa raccolta dati.

Articolo 4

Collaborazione in campo giuridico, scientifico, economico e tecnico

1. Le Parti contraenti agevolano e promuovono lo scambio di informazioni di natura giuridica, scientifica, economica e tecnica che siano rilevanti per la presente Convenzione.

2. Le Parti contraenti, al fine della massima considerazione delle esigenze transfrontaliere e regionali, si informano reciprocamente sui previsti provvedimenti di natura giuridica ed economica, dai quali possano derivare conseguenze specifiche per la regione alpina o parte di essa.

3. Le Parti contraenti collaborano con organizzazioni internazionali, governative o non governative, ove necessario per attuare in modo efficace la presente Convenzione e i Protocolli dei quali esse sono Parti contraenti.

4. Le Parti contraenti, provvedono in modo adeguato ad informare regolarmente l'opinione pubblica sui risultati delle ricerche e osservazioni, nonché sulle misure adottate.

5. Gli obblighi derivanti alle Parti contra-

enti dalla presente Convenzione nel campo dell'informazione hanno effetto, fatte salve le leggi nazionali sulla riservatezza. Le informazioni definite riservate debbono essere trattate come tali.

Articolo 5

Conferenza delle parti contraenti (Conferenza delle Alpi)

1. I problemi di interesse comune delle Parti contraenti e la loro collaborazione formano oggetto di sessioni e scadenze regolari della Conferenza delle Parti contraenti (Conferenza delle Alpi). La prima sessione della Conferenza delle Alpi viene convocata da una Parte contraente designata di comune accordo, al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

2. In seguito, le sessioni ordinarie della Conferenza delle Alpi hanno luogo di norma ogni due anni presso la Parte contraente che detiene la presidenza. La presidenza e la sede si alternano dopo ogni sessione ordinaria della Conferenza delle Alpi. Entrambe sono stabilite dalla Conferenza delle Alpi.

3. La Parte contraente che detiene la Presidenza propone di volta in volta l'ordine del giorno per la sessione della Conferenza delle Alpi. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di far inserire punti ulteriori nell'ordine del giorno.

4. Le Parti contraenti trasmettono alla Conferenza delle Alpi informazioni sulle misure da esse adottate per l'attuazione della presente Convenzione e dei Protocolli dei quali esse sono Parti contraenti, fatte salve le leggi nazionali sulla riservatezza.

5. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate, il Consiglio d'Europa nonché ogni altro Stato europeo possono partecipare in qualità di osservatori alle sessioni della Conferenza delle Alpi. Lo stesso vale per le Comunità transfrontaliere di enti territoriali della regione alpina. La Conferenza delle Alpi può inoltre ammettere come osservatori organizzazioni internazionali non governative che svolgano un'attività in materia.

6. Ha luogo una sessione straordinaria della Conferenza delle Alpi ogni qualvolta essa la deliberi oppure qualora nel periodo tra due sessioni, un terzo delle Parti contraenti ne faccia

domanda scritta presso la Parte contraente che esercita la presidenza.

Articolo 6

Compiti della Conferenza delle Alpi

La Conferenza delle Alpi esamina lo stato di attuazione della Convenzione, nonché dei Protocolli con gli allegati e espleta nelle sue sessioni in particolare i seguenti compiti:

- a) Adotta le modifiche della presente Convenzione in conformità con la procedura di cui all'articolo 10.
- b) Adotta i Protocolli e i loro allegati, nonché le loro modifiche in conformità con la procedura di cui all'articolo 11.
- c) Adotta il proprio regolamento interno.
- d) Prende le necessarie decisioni in materia finanziaria.
- e) Decide la costituzione di Gruppi di Lavoro ritenuti necessari all'attuazione della Convenzione.
- f) Prende atto delle valutazioni derivanti dalle informazioni scientifiche.
- g) Delibera o raccomanda misure per la realizzazione degli obiettivi previsti dagli articoli 3 e 4, stabilisce la forma, l'oggetto e la frequenza della trasmissione delle informazioni da presentare ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 4, e prende atto delle informazioni medesime nonché delle relazioni presentate dai Gruppi di Lavoro.
- h) Assicura l'espletamento delle necessarie attività di segretariato.

Articolo 7

Delibere della Conferenza delle Alpi

1. Salvo quanto stabilito diversamente qui di seguito, la Conferenza delle Alpi delibera per consenso. Riguardo ai compiti indicati all'articolo 6, lettere c), f) e g), qualora risultino esauriti tutti i tentativi di raggiungere il consenso e il presidente ne prenda atto espressamente, si delibera a maggioranza di tre quarti delle Parti contraenti presenti e votanti.

2. Nella Conferenza delle Alpi ciascuna Parte contraente dispone di un voto. La Comunità Economica Europea esercita il diritto di voto nell'ambito delle proprie competenze, esprimendo un numero di voti corrispondente al numero dei suoi Stati membri che sono Parti contraenti della presente Convenzione; la

Comunità Economica Europea non esercita il diritto di voto qualora i rispettivi Stati membri esercitino il proprio diritto di voto.

Articolo 8

Comitato Permanente

1. È istituito quale organo esecutivo il Comitato Permanente della Conferenza delle Alpi, formato dai delegati delle Parti contraenti.

2. Le Parti firmatarie che non abbiano ancora ratificato la Convenzione partecipano alle Sessioni del Comitato Permanente con status di osservatori. Lo stesso status può inoltre essere concesso ad ogni Paese alpino che non abbia ancora firmato la presente Convenzione e ne faccia richiesta.

3. Il Comitato Permanente adotta il proprio regolamento interno.

4. Il Comitato Permanente delibera inoltre sulle modalità dell'eventuale partecipazione alle proprie sessioni di rappresentanti di organizzazioni governative e non governative.

5. La Parte contraente che presiede la Conferenza delle Alpi assume la presidenza del Comitato Permanente.

6. Il Comitato Permanente espleta in particolare i seguenti compiti:

- a) esamina le informazioni trasmesse dalle Parti contraenti ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 4 per presentarne rapporto alla Conferenza delle Alpi,
- b) raccoglie e valuta la documentazione relativa all'attuazione della Convenzione, e dei Protocolli con gli allegati, e la sottopone all'esame della Conferenza delle Alpi ai sensi dell'articolo 6,
- c) riferisce alla Conferenza delle Alpi sull'attuazione delle delibere da essa adottate,
- d) prepara le sessioni della Conferenza delle Alpi nei loro contenuti, e può proporre punti dell'ordine del giorno nonché ulteriori misure relative all'attuazione della Convenzione e dei rispettivi Protocolli,
- e) insedia i Gruppi di Lavoro per l'elaborazione di Protocolli e raccomandazioni ai sensi dell'articolo 6 lettera e) e coordina la loro attività,
- f) esamina e armonizza i contenuti dei progetti di Protocollo in una visione unitaria e li sottopone alla Conferenza delle Alpi,
- g) propone alla Conferenza delle Alpi misure e raccomandazioni per la realizzazione degli obiettivi contenuti nella Convenzione e nei Protocolli.

7. Le delibere nel Comitato Permanente vengono adottate in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 7.

Articolo 9

Segretariato

La Conferenza delle Alpi può deliberare per consenso l'istituzione di un Segretariato Permanente.

Articolo 10

Modifiche della Convenzione

1. Ciascuna Parte può presentare alla Parte contraente che presiede la Conferenza delle Alpi proposte di modifica della Convenzione. Tali proposte saranno trasmesse dalla Parte contraente che presiede la Conferenza delle Alpi alle Parti contraenti e alle Parti firmatarie almeno sei mesi prima dell'inizio della sessione della Conferenza delle Alpi in cui saranno prese in esame.

2. Le modifiche della Convenzione entrano in vigore in conformità con le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 12.

Articolo 11

Protocolli e loro modifiche

1. I progetti di Protocollo di cui all'articolo 2, paragrafo 3 vengono trasmessi dalla Parte che presiede la Conferenza delle Alpi alle Parti contraenti e alle Parti firmatarie almeno sei mesi prima dell'inizio della sessione della Conferenza delle Alpi che li prenderà in esame.

2. I Protocolli adottati dalla Conferenza delle Alpi vengono firmati in occasione delle sue sessioni o successivamente presso il Depositario. Essi entrano in vigore per quelle Parti contraenti che li abbiano ratificati o accettati o approvati. Per l'entrata in vigore di un Protocollo sono necessarie almeno tre ratifiche o accettazioni o approvazioni. Gli strumenti suddetti vengono depositati presso la Repubblica d'Austria in qualità di Depositario.

3. Qualora i Protocolli non contengano disposizioni diverse per l'entrata in vigore e per la denuncia, si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 10, 13 e 14.

4. Per le modifiche dei Protocolli si

applicano le corrispondenti disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 12

Firma e ratifica

1. La presente Convenzione è depositata per la firma presso la Repubblica d'Austria in qualità di Depositario, a decorrere dal 7 novembre 1991.

2. La Convenzione deve essere sottoposta a ratifica o accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica o di accettazione o approvazione vengono depositati presso il Depositario.

3. La Convenzione entra in vigore tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati abbiano espresso la propria adesione alla Convenzione in conformità con le disposizioni del paragrafo 2.

4. Per ciascuna Parte firmataria che esprima successivamente la propria adesione alla Convenzione in conformità con le disposizioni del paragrafo 2, la Convenzione entra in vigore tre mesi dopo il deposito dello strumento di ratifica o di accettazione o di approvazione.

Articolo 13

Denuncia

1. Ciascuna Parte contraente può denunciare in qualsiasi momento la presente Convenzione mediante una notifica indirizzata al Depositario.

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi a partire dalla data di ricevimento della notifica da parte del Depositario.

Articolo 14

Notifiche

Il Depositario notifica alle Parti contraenti ed alle Parti firmatarie:

- a) gli atti di firma,
- b) i depositi di strumenti di ratifica o di accettazione o di approvazione,
- c) la data di entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 12,
- d) le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3,
- e) le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 13 e le date in cui le denunce hanno effetto.

IN FEDE DI CIÒ, la presente Convenzione è stata sottoscritta dai firmatari debitamente autorizzati.

FATTO a Salisburgo, il 7 novembre 1991, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.

**ELENCO DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DELLA
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA**

Le seguenti città-distretto e distretti regionali fanno parte delle Alpi bavaresi:

Città distretto:	Kampten (Allgäu)
	Kaufbeuren
	Rosenheim
Distretti regionali:	Lindau (Bodensee)
	Oberallgäu
	Ostallgäu
	Weilheim-Schongau
	Garmisch-Partenkirchen
	Bad Tölz-Wolfratshausen
	Miesbach
	Rosenheim
	Traunstein
	Berchtesgadener Land

**ELENCO DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DELLA
REPUBBLICA FRANCESE**

La zona alpina comprende, ai sensi del decreto n. 85997 del 20 settembre 1985, nelle Alpi meridionali:

- il dipartimento Alpes-de-Haute-Provence,
- il dipartimento Haute-Alpes,
- i cantoni i cui territori nei dipartimenti Alpes Maritimes siano interamente o parzialmente classificati come regioni di montagna, ad eccezione dei comuni di Menton e Roquebrune-Cap-Martin, nonché dei dipartimenti Var e Vaucluse,
- il distretto Barjols nel dipartimento Var e il cantone Cadenet nel dipartimento Vaucluse.

Ai sensi del decreto n. 85996 del 20 settembre 1985, nelle Alpi meridionali:

- il dipartimento Savoie,
- il dipartimento Haute-Savoie,
- il distretto di Grenoble nel dipartimento Isère, il cantone Saint-Geoire-en-Valdaine nonché i comuni dei cantoni Pont-de-Beauvoisin e Vieu-sur-Bourne che siano interamente o parzialmente classificati come regioni di montagna, e nel dipartimento Drôme
- il distretto Die e i cantoni dei distretti Nyons e Valence con le loro parti interamente o parzialmente classificate come regioni di montagna, ad eccezione dei cantoni Crest-Nord e Sud, Bourg-de-Péage e Chabeuil, in cui la montagna si limita ai comuni interamente o parzialmente classificati come regioni di montagna.

ELENCO DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DELLA REPUBBLICA SLOVENA ⁽³⁾

Elenco dei comuni:

Dravograd	Radlje ob Dravi	Skofja Loka
Indrija	Radovljica	Tolmin
Jesenice	Ravne na Koroskem	Trzic
Mozirje	Slovenj Gradec	Ruse

Elenco delle comunità locali in parti dei comuni:

Ajdovscina	Kranj	Slovenske konjice
Adjovscina	Bela	Lig
Budanje	Golnik	Lokovec
Col	Gorice	Lokve
Crnice	Grad	Medana
Dolga Poljana	Jezersko	Osek - Vitovlje
Gojace	Kokra	Ozeljan
Gradisce pri Vipavi	Olsevek - Motemaza	Ravnica
Kamnje - Potoce	Preddvor	Rocinj
Lokavec	Trstenik	Solkan
Lozice		Trnovo
Otlica - Kovk	Ljubljana - Vic Rudnik	
Podkraj	Crni Vrh	Postojna
Podnanos	Polhov Gradec	Bukovje
Predmeja		Landol
Skrilje	Logatec	Planina
Stomaz	Hotedrsica	Razdrto
Vipava	Rovte	Studeno
Vrhpolje	Tabor Logatec	Smihel pod Nanosom
Vrtovin	Trate	Veliko Ubelsko
Zapuze	Vrh nad Rovtami	
	Nova Gorica	Slovenska Bistrica
Kamnik	Avce	Alfonz Sarh
Crna pri Kamniku	Banjsice	Impol
Godic	Cepovan	Kebelj
Kamiska Bistrica	Deskale - Anhovo	Oplotnica
Mekinje	Dobrovo v Brdih	Pohorski Odred
Motnik		Preloge
Nevlje	Nova Gorica	Smartino na Pohorju
Sela pri Kamniku	Grgar	Tinje
Srednja vas pri Kamniku	Grgarske Ravne	Zgornja Loznica
Smartno v Tuhinju	Kal nad Kanalom	Zgornja Polskava
Spitalic	Kambresko	
Tuhinj	Kanal ob Soci	Slovenske Konjice
Skomarje	Kojsko	Gorenje pri Zrecah
	Levpa	Resnik
		Stranice

⁽³⁾ Così modificato dall'annesso alla presente convenzione.

Vitanje	Topolsica	Limbus
Zrece	Zavodje	Pekre
Velenje	Maribor	Radvanje
Bele Vode	Fram	Razvanje
Ravne	Hoce	Reka Pohorje
		Slivnica

**ELENCO DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**

REGIONE	PROVINCIA
Liguria	Imperia
Piemonte	Torino Cuneo Vercelli Novara
Regione autonoma Valle d’Aosta	
Lombardia	Varese Como Sondrio Bergamo Brescia
Provincia autonoma di Trento	
Provincia autonoma di Bolzano	
Veneto	Verona Vicenza Treviso Belluno
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia	Udine Pordenone Gorizia

**ELENCO DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DELLA
REPUBBLICA PRINCIPATO DI LIECHTENSTEIN**

L’intero territorio del Principato di Liechtenstein

**ELENCO DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DELLA
REPUBBLICA D'AUSTRIA**

Land Vorarlberg	Bad Hofgastein
tutti i comuni	Badgastein
Land Tirol	Bischofshofen
tutti i comuni	Dorfgastein
Land Karnten	Eben im Pongau
tutti i comuni	Filzmoos
Land Salzburg	Flachau
Salzburg (città)	Forstau
Distretto Hallein	Goldegg
Abtenau	Grossarl
Adnet	Hüttau
Annaberg im Lammertal	Hüttschlag
Golln an der Salzach	Kleinarl
Hallein	Mühlbach am Hochkönig
Krispl	Pfarrwerfen
Kuchl	Radstadt
Oberalm	Sankt Johann im Pongau
Puch bei Hallein	Sankt Martin am Tennengebirge
Russbach am Pass Gschütt	Sankt Veit im Pongau
Sankt Koloman	Schwarzach im Pongau
Scheffau am Tennengebirge	Untertauern
Vigaun	Wagrain
Distretto Salzburg-Umgebung	Werfen
Anif	Werfenweng
Ebenau	Distretto Tamsweg
Elsbethen	Göriach
Eugendorf	Lessach
Faistenau	Mariapfarr
Fuschl am See	Mauterndorf
Grödig	Muhr
Grossgmain	Ramingstein
Hallwang	Sankt Andrä im Lungau
Henndorf am Wallersee	Sankt Margarethen im Lungau
Hintersee	Sankt Michael im Lungau
Hof bei Salzburg	Tamsweg
Koppl	Thomatal
Neumarkt am Wallersee	Tweng
Plainfeld	Unternberg
Sankt Gilgen	Weisspriach
Strobl	Zederhaus
Thalgau	Distretto Zell am See
Wals-Siezenheim	Bramberg am Wildkogel
Distretto Sankt johann im Pongau	Bruck an der Grossglocknerstrasse
Altenmarkt im Pongau	Dienten am Hochkönig
	Fusch an der Grossglocknerstrasse

Hollersbach im Pinzgau	Oberschlierbach
Koprun	Rosenau am Hengstpass
Krimml	Rossleithen
Lend	Sankt Pankraz
Leogang	Spital am Pyhrn
Lofer	Steinbach am Ziebbach
Maishofen	Steinbach an der Steyr
Maria Alm am Steinernen Meer	Vorderstoder
Mittersill	Windischgarsten
Neukirchen am Grossvenediger	Distretto Steyr-Land
Niedernsill	Gaflenz
Piesendorf	Garsten
Rauris	Grossraming
Saalbach-Hinterglemm	Laussa
Saalfelden am Stienernen Meer	Losenstein
Sankt Martin bei Lofer	Maria Neustift
Stuhlfelden	Reichraming
Taxenbach	Sankt Ulrich bei Steyr
Unken	Ternberg
Uttendorf	Weyer Land
Viehhofen	Weyer Markt
Wald im Pinzgau	Distretto Vöcklabruck
Weissbach bei Lofer	Attersee
Zell am See	Aurach am Hongar
Land Oberösterreich	Innerschwand
Distretto Gmunden	Mondsee
Altmünster	Nussdorf am Attersee
Bad Goisern	Oberhofen am Irrsee
Bad Ischl	Oberwang
Ebensee	Sankt Georgen im Attergau
Gmunden	Sankt Lorenz
Gosau	Schörflin am Attersee
Grünau im Almtal	Seewalchen am Attersee
Gschwandt	Steinbach am Attersee
Hallstatt	Strass im Attergau
Kirchham	Tiefgraben
Obertraun	Unterach am Attersee
Pinsdorf	Weissenkirchen im Attergau
Sankt Konrad	Weyregg am Attersee
Sankt Wolfgang im Salzkammergut	Zell am Moos
Traunkirchen	Land Niederösterreich
Scharnstein	Waidhofen an der Ybbs (citta)
Distretto Kirchdorf an der Krems	Distretto Amstetten
Edlbach	Allhartsberg
Grünburg	Ertl
Hinterstoder	Hollenstein an der Ybbs
Inzersdorf im Kremstal	Opponitz
Micheldorf in Oberösterreich	Sankt georgen am Reith
Molln	

Sankt Peter in der Au	Distretto Neunkirchen
Seitenstetten	Altendorf
Sonntagberg	Aspang-Markt
Ybbsitz	Aspangberg-Sankt Peter
Distretto Baden	Breitenstein
Alland	Buchbach
Altenmarkt an der Triesting	Edlitz
Bad Vöslau	Enzenreith
Baden	Feistritz am Wechsel
Berndorf	Gloggnitz
Enzesfeld-Lindabrunn	Grafenbach-Sankt Valentin
Furth an der Triesting	Grimmenstein
Heiligenkreuz	Grunbach am Schneeberg
Hernstein	Kirchberg am Wechsel
Hirtenberg	Mönichkirchen
Klausen-Leopoldsdorf	Natschbach-Loipersbach
Pfaffstätten	Otterthal
Pottenstein	Payerbach
Sooss	Pitten
Weissenbach an der Triesting	Priggitz
Distretto Lilienfeld	Puchberg am Schneeberg
Annaberg	Raach am Hochgebirge
Eschenau	Reichenau an der Rax
Hainfeld	Sankt Corona am Wechsel
Hohenberg	Scheiblingkirchen-Thernberg
Kaumberg	Schottwien
Kleinzell	Schrattenbach
Lilienfeld	Schwarzau im Gebirge
Mitterbach am Erlaufsee	Seebenstein
Ramsau	Semmering
Rohrbach an der Gölsen	Ternitz
Sankt Aegydt am Neuwalde	Thomasberg
Sankt veit an der Gölsen	Trattenbach
Traisen	Vöstenhof
Türnitz	Warth
Distretto Melk	Wartmannstetten
Texingtal	Pernitz
Distretto Mödling	Rohr im Gebirge
Breitenfurt bei Wien	Bromberg
Gaaden	Schwarzenbach
Giesshübl	Waidmannsfeld
Gumpoldskirchen	Waldegg
Hinterbrühl	Walpersbach
Kaltenleutgeben	Wiesmath
Laab im Walde	Winzendorf-Muthmannsdorf
Mödling	Wöllersdorf-Steinabrückl
Perchtoldsdorf	Distretto Wien-Umgebung
Wienerwald	Gablitz
	Klosterneuburg

Mauerbach	Distretto Neustadt (regione)
Pressbaum	Bad Fischau-Brunn
Purkersdorf	Bad Schöna
Tullnerbach	Ebenfurth
Wolfsgraben	Erlach
Willendorf	Gutenstein
Wimpassing im Schwarzatale	Hochneukirchen-Gschaidt
Würflach	Hochwolkersdorf
Zöbern	Hohe Wand
Distretto Sankt Pölten (regione)	Hollenthon
Altengbach	Katzelsdorf
Asperhofen	Kirchschalag in der Buckligen Welt
Brand-Laaben	Krumbach
Eichgraben	Lanzenkirchen
Frankenfels	Lichtenegg
Grünau	Markt Piesting
Ksten bei Böheimkirchen	Matzendorf-Hölles
Kirchberg an der Pielach	Miesenbach
Loich	Muggendorf
Maria-Anzbach	Land Steiermark
Michelbach	Distretto Bruck an der Mur
Neulengbach	Aflenz Kurort
Neustift-Innermanzing	Aflenz Land
Pyhra	Breitenau am Hochlantsch
Rabenstein an der Pielach	Bruck an der Mur
Schwarzenbach an der Pielach	Etmissl
Stössing	Frauenberg
Wilhelmsburg	Gusswenk
Distretto Scheibbs	Halltal
Gaming	Kapfenberg
Göstling an der Ybbs	Mariazell
Gresten	Oberaich
Gresten-Land	Parschlug
Lunz am See	Pernegg an der Mur
Puchenstuben	Sankt Ilgen
Randegg	Sankt Katharein an der Laming
Reinsberg	Sankt Lorenzen im Mürztal
Sankt Anton an der Jessnitz	Sankt Marein in Mürztal
Sankt Georgen an der Leys	Sankt Sebastian
Scheibbs	Thörl
Steinakirchen am Forst	Tragöss
Wang	Turnau
Distretto Tulln	Distretto Deutschlandsberg
Königstetten	Aibl
Sieghartskirchen	Freiland bei Deutschlandsberg
Tulbing	Bad Gams
Zeiselmauer	Garanas
Sankt Andrä-Wördern	Greisdorf

Gressenberg	Oberkurzheim
Grossradl	Oberweg
Kloster	Oberzeiring
Marhof	Pöls
Osterwitz	Pusterwald
Sankt Oswald ob Eibiswald	Reifling
Schwanberg	Reisstrasse
Soboth	Sankt Georgen ob Judenburg
Trahütten	Sankt Johann am Tauern
Wernersdorf	Sankt Oswald-Möderbrugg
Wielfresen	Sankt Peter ob Junderbug
Distretto Graz-Umgebung	Unzmarkt-Frauenburg
Attendorf	Weisskirchen in Steiermark
Deutschfeistritz	Zeltweg
Eisbach	Distretto Knittelfeld
Frohnleiten	Apfelberg
Gratkorn	Feistritz bei Knittelfeld
Gratwein	Flatschach
Grossstübing	Gaal
Gschnaidt	Grosslobming
Hitzendorf	Kleinlobming
Judendorf-Strassengel	Knittelfeld
Peggau	Distretto Hartberg
Röthelstein	Dechantskirchen
Rohrbach-Steinberg	Friedberg
Rothleiten	Grafendorf bei Hartberg
Sankt Bartholomä	Greinbach
Sankt Oswald bei Plankenwarth	Kleinschlag
Sankt Radegund bei Graz	Mönichwald
Schrems bei Frohnleiten	Pinggau
Semerich	Pöllau
Stattegg	Pöllauberg
Stiwoll	Puchegg
Thal	Rabenwald
Tulwitz	Riegersberg
Tyrnau	Rohrbach an der Lafnitz
Übelbach	Saifen-Boden
Woinitzen	Sankt Jakob im Walde
Distretto Judenburg	Sankt Lorenzen am Wechsel
Amering	Schachen bei Vorau
Bretstein	Schäffern
Eppenstein	Schlag bei Thalberg
Fohnsdorf	Schöneegg bei Pöllau
Hohentauern	Sonnhofen
Judenburg	Stambach
Sankt Wolfgang-Kienberg	Stubenberg
Sankt Anna am Lavantegg	Vorau
Maria Buch-Feistritz	Vornholz
Obdach	Waldbach

Wenigzell	Haus
Kobenz	Irdning
Rachau	Johnsbach
Sankt Lorenzen bei Knittelfeld	Kleinsölk
Sankt marein bei Knittelfeld	Landl
Sankt Margarethen bei Knittelfeld	Lassing
Seckau	Liezen
Spielberg bei Knittelfeld	Michaelerberg
Distretto Leibnitz	Mitterberg
Oberhaag	Bad Mitterndorf
Schlossberg	Niederöblarn
Distretto Leoben	Öblarn
Eisenerz	Oppenberg
Gai	Palfau
Hafning bei Trofaiach	Pichl-Preunegg
Hieflau	Pichl-Kainisch
Kalwang	Pruggern
Kammern im Liesingtal	Pürgg-Trautenfels
Kraubath an der Mur	Ramsau am Dachstein
Leoben	Rohrmoos-Untertal
Mautern in der Steiermark	Rottenmann
Niklasdorf	Sankt Gallen
Proleb	Sankt Martin am Grimming
Radmer	Sankt Nikolai im Sölkta
Sankt Michael in Obrestermark	Schladming
Sankt Peter-Freienstein	Salzthal
Sankt Stefan ob Leoben	Stainach
Traboch	Tauplitz
Trofaiach	Treglwang
Vordernberg	Trieben
Wald am Schoberpass	Weissenbach an der Enns
Distretto Liezen	Wiessenbach bei Liezen
Admont	Weng bei Admont
Aich	Wildalpen
Aigen im Ennstal	Wörschach
Altaussee	Distretto Mürzzuschlag
Altenmarkt bei Sankt Gallen	Allerheiligen im Mürztal
Ardning	Altenberg an der Rax
Bad Aussee	Ganz
Donnersbach	Kapellen
Donnersbachwald	Kindberg
Gaishorn am See	Krieglach
Gams bei Hieflau	Langenwang
Gössenberg	Mittendorf im Mürztal
Gröbming	Mürzhofen
Grossölk	Mürzsteg
Grundsee	Mürzzuschlag
Hall	Neuberg an der Mürz
	Spital am Semmering

Stanz im Mürztal	Kohlschwarz
Veitsch	krottendorf-Gaisfeld
Wartberg im Mürztal	Ligist
Distretto Murau	Maria Lankowitz
Dürnstein in der Steiermark	Modriach
Falkendorf	Pack
Frojach-Katsch	Piberegg
Krakaudorf	Rosental an der Kainach
Krakauhintermühlen	Salla
Krakauschatten	Sankt Johann-Köppling
Kulm am Zirbitz	Sankt Martin am Wöllmissberg
Lassnitz bei Murau	Södingberg
Mariahof	Stallhofen
Mühlen	Voitsberg
Murau	Distretto Weiz
Neumarkt in Steiermark	Anger
Niederwölz	Arzberg
Oberwölz-Stadt	Baierdorf bei Anger
Oberwölz-Umgebung	Birkfeld
Perchau am Sattel	Feistritz bei Anger
Predlitz-Turrach	Fischbach
Ranten	Fladnitz an der Teichalm
Rinegg	Floing
Sankt Blasen	Land Burgenland
Sankt Georgen ob Murau	Distretto Mattersburg
Sankt Lambrecht	Forchtenstein
Sankt Lorenzen bei Scheffling	Marz
Sankt Marein bei Neumarkt	Mattersburg
Sankt Peter am Kammersberg	Sieggaben Wiesen
Sankt Ruprecht ob Murau	Distretto Oberpullendorf
Scheifling	Kobersdorf
Schöder	Lockenhaus
Schönberg-Lachtal	Markt Sankt Martin
Stadl an der Mur	Pilgersdorf
Stolzalpe	Distretto Oberwart
Teufenbach	Bernstein
Triebendorf	Mariasdorf
Winklern bei Oberwölz	Markt neuhodis
Zeutschach	Stadtschlaining
Distretto Voitsberg	Unterkohlstätten
Bärnbach	Weiden bei Rechnitz
Edelschrott	Wiesfleck
Gallmannsegg	Gasen
Geistthal	Gschaid bei Birkfeld
Gössnitz	Gutenberg an der Raabklamm
Graden	Haslau bei Birkfeld
Hirscheegg	Hohenau an der Raab
Kainach bei Voitsberg	Koglhof
Köflach	

Mortantsch
Naas
Naintsch
Neudorf bei Passail
Passail
Puch bei Weiz
Ratten

Sankt Kathrein am Hauenstein
Sankt Kathrein am Offenegg
Stenzengreith
Strallegg
Thannhausen
Waisenegg

ELENCO DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DELLA CONFEDERAZIONE ELVETICA

CANTONE

Appenzell Rh. - Ext.
Appenzell A. - Rh.
Appenzell Rh. - Int.
Appenzell I. - Rh.
Berne/Bern

DELIMITAZIONE

cantone intero Appenzell A.- Rh.

cantone intero Appenzell I. - Rh.

distretti amministrativi

Frutigen

Interlaken

Niedersimmental

Oberhasli

Obersimmental

Seanon

Schwarzenburg solamente comuni Guggisberg, Rüschegg

Signau solamente comuni Schangnau, Röthenbach

Thun

Fribourg/Freiburg

distretti

La Gruyère

Senze solamente comune Plaffeien

Glaris/Glarus

cantone intero Glarus

Grisons/Graubünden

cantone intero Graubünden

Lucerne/Luziarn

ufficio Lurern

Entlebuch

Unterwald-Le-Bas/

Unterwalden nid dem Wald

cantone intero Unterwalden nid dem Wald

Unterwald-Le-Haut/

Unterwald ob dem Wald

cantone intero Unterwalden ob dem Wald

Uri/Uri

cantone intero Uri

Saint Gall/St. Gallen

distretti

Unterrheintal

Obersheintal

Werdenberg

Sargans

Gaster

Obertoggenburg

Schwyz/Schwyz

cantone intero

Tessin/Tessin

cantone intero

Vaud/Waadt

distretti


Aigle

Pays-d'Enhaut

Vevey solamente comuni Montreux, Veytaux

Valais/Vallis

cantone intero Vallis



**CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE ALPINA)
CONCLUSA A SALISBURGO IL 7 NOVEMBRE 1991**

Processo-verbale di rettifica degli originali tedesco, francese, italiano e sloveno della Convenzione.

La Repubblica d'Austria, agente nella sua qualità di Depositario della Convenzione Alpina conclusa a Salisburgo il 7 novembre 1991,

considerando che l'originale della Convenzione Alpina (testi tedesco, francese, italiano e sloveno) stabilisce la "Repubblica socialista federativa di Jugoslavia" come Parte contraente, ciò che non consente alla nuova "Repubblica di Slovenia" di apporre la firma,

considerando che la risoluzione adottata nella riunione del gruppo degli Alti Funzionari della Convenzione Alpina (Chambéry 5-6 novembre 1992) di rettificare la Convenzione Alpina sostituendo "Repubblica socialista federativa di Jugoslavia" con "Repubblica di Slovenia" è stata comunicata a tutti i firmatari della Convenzione Alpina ed alla Comunità europea nella nota verbale del Depositario n. 2000.30/145-I.8.b/93 del 21 gennaio 1993,

considerando che fino al 1 marzo 1993 nessuna obiezione è stata notificata al Depositario ha fatto procedere, nell'originale della Convenzione Alpina (testi tedesco, francese, italiano e sloveno), alle rettifiche indicate nell'annesso al presente processo-verbale.

In fede di che, Noi, Ambasciatore Dr. Franz Cede, Consigliere giuridico, abbiamo firmato il presente processo-verbale a Vienna il 6 aprile 1993.

Per il Ministro Federale degli Affari Esteri

MINISTERO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI REPUBBLICA D'AUSTRIA

Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) (Salisburgo, 7 novembre 1991)

NOTIFICA

Il Ministero federale degli Affari Esteri, in linea con quanto contemplato nelle disposizioni della clausola conclusiva della Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), si prega di trasmettere alle Parti firmatarie in allegato alla presente una copia certificata conforme unitamente al relativo protocollo delle rettifiche del testo originale tedesco, francese, italiano e sloveno del 6 aprile 1993 in cambio delle versioni della Convenzione in questione al momento erroneamente in possesso delle Parti firmatarie.

Vienna, 15 giugno 1993

ANNESSO AL PROCESSO VERBALE DI RETTIFICA DEL 6 APRILE 1993

Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione Alpina) ⁽⁴⁾

Testo italiano:

sostituire «la Repubblica Socialista Federativa Jugoslavia» con «la Repubblica Slovena»

sostituire «Per la Repubblica Socialista Federativa Jugoslavia» con «Per la Repubblica Slovena».

Annexo alla convenzione sulla protezione delle Alpi (Convenzione Alpina) ⁽⁵⁾

Testo italiano:

Sostituire «Elenco delle unità amministrative della zona alpina della Repubblica Socialista Federativa Jugoslava» con «Elenco..... della Repubblica Slovena».

⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ Le modifiche sono state riportate nel testo della Convenzione.

LEGGE 14 febbraio 1994, n. 124
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi,
fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992

(Gazz. Uff. 23 febbraio 1994, n. 44, S. O.)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

P R O M U L G A

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 36 della convenzione stessa.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 700 milioni per l'anno 1994 ed in lire 1.300 milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

CONVENZIONE SULLA DIVERSITÀ BIOLOGICA ⁽¹⁾

(Traduzione non ufficiale)

P R E A M B O L O

Le Parti contraenti

consapevoli del valore intrinseco della diversità biologica e del valore della diversità dei suoi componenti ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi e estetici,

consapevoli altresì dell'importanza della diversità biologica per l'evoluzione ed ai fini della preservazione dei sistemi di mantenimento della vita nella biosfera,

affermando che la conservazione della diversità biologica è una preoccupazione comune dell'umanità,

ribadendo che gli Stati hanno diritti sovrani sulle loro risorse biologiche,

ribadendo anche che gli Stati sono responsabili della conservazione della loro diversità biologica e dell'utilizzazione durevole delle loro risorse biologiche,

preoccupati per il fatto che la diversità biologica è in fase di depauperazione a causa di talune attività umane,

consapevoli della generale insufficienza di informazioni e di cognizioni concernenti la diversità biologica, nonché della necessità di sviluppare con urgenza i mezzi scientifici, tecnici, ed istituzionali atti a fornire il know-how di base necessario alla elaborazione di misure appropriate ed alla loro attuazione,

notando che è d'importanza vitale anticipare, prevenire e colpire le cause della diminuzione o di una depauperazione rilevante della diversità biologica alla fonte,

notando altresì che laddove esista la minaccia di una riduzione rilevante o di una depauperazione della diversità biologica, l'assenza di esaurienti certezze scientifiche non dovrebbe essere invocata al fine di dilazionare misure volte ad evitare tale minaccia o a minimizzarne gli effetti,

notando inoltre che l'esigenza fondamentale per la conservazione della diversità biologica consiste nella conservazione *in situ* degli ecosistemi e degli habitat naturali e nel mantenimento e nella ricostituzione delle popolazioni di specie vitali nei loro ambienti naturali,

notando inoltre che i provvedimenti *ex situ*, preferibilmente nel paese di origine, hanno anch'essi un ruolo importante da svolgere,

riconoscendo la stretta e tradizionale dipendenza dalle risorse biologiche di molte comunità indigene e locali dalle risorse biologiche sulle quali sono fondate le loro tradizioni, nonché l'opportunità di ripartire in maniera equa i benefici derivanti dall'uso di conoscenze, innovazioni e prassi tradizionali attinenti alla conservazione della diversità biologica ed all'uso durevole dei suoi componenti,

⁽¹⁾ In occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro dal 2 al 14 giugno 1992, la Comunità e tutti gli Stati membri hanno firmato la Convenzione sulla diversità biologica. Con decisione 93/626/CEE del 25 ottobre 1993, il Consiglio delle Comunità europee ha approvato la Convenzione, che è entrata in vigore il 25 ottobre 1993 (G.U.C.E. 13 dicembre 1993, n. L 309). Cfr., anche, Risoluzione 1 febbraio 1993 del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio riguardante un programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (G.U.C.E. 17 maggio 1993, n. C 138); Decisione n. 2179/98/CE del 24 settembre 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.C.E. 10 ottobre 1998, n. L 275), che per quanto riguarda la protezione della natura e la diversità biologica ha previsto una strategia per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile della diversità biologica tramite piani, programmi e politiche settoriali o plurisettoriali e la piena integrazione degli aspetti della protezione della natura e della diversità biologica nell'attuazione di altre politiche comunitarie. È stata anche assicurata la valutazione dell'incidenza sulla diversità biologica delle riforme programmate (G.U.C.E. 10 ottobre 1998, n. L 275).

riconoscendo inoltre il ruolo fondamentale che le donne svolgono nella conservazione e nell'uso durevole della diversità biologica e ribadendo la necessità di una completa partecipazione delle donne, a tutti i livelli, alle decisioni politiche relative alla conservazione della diversità biologica ed alla loro attuazione,

sottolineando l'importanza e la necessità di promuovere la cooperazione internazionale, regionale e mondiale tra gli Stati e le organizzazioni intergovernative ed il settore non governativo per la conservazione della diversità biologica e l'uso durevole dei suoi componenti,

riconoscendo che le nuove risorse finanziarie e supplementari che saranno erogate, ed un accesso soddisfacente alle tecnologie pertinenti potranno avere una importanza determinante sulla capacità a livello mondiale di far fronte alla depauperazione della diversità biologica,

riconoscendo inoltre, che sono necessari particolari mezzi per far fronte alle esigenze dei paesi in via di sviluppo, in particolare la fornitura di nuove risorse finanziarie e supplementari, ed un accesso appropriato alle tecnologie pertinenti,

notando al riguardo le particolari condizioni dei paesi meno progrediti e dei piccoli Stati insulari,

riconoscendo che sono necessari investimenti sostanziali per conservare la diversità biologica, da cui ci si attende che producano una vasta gamma di benefici ambientali, economici e sociali,

riconoscendo che lo sviluppo economico e sociale e lo sradicamento della povertà sono le prime fondamentali priorità dei paesi in via di sviluppo,

consapevoli che la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica sono della massima importanza per far fronte alle esigenze alimentari, sanitarie e altre della popolazione mondiale in continuo aumento, per il qual fine è essenziale sia il poter avere accesso alle risorse genetiche ed alla tecnologia, sia la loro ripartizione,

notando, in ultima analisi che la conservazione ed un uso durevole della diversità biologica rafforzeranno le amichevoli relazioni esistenti tra gli Stati e contribuiranno alla pace per l'umanità,

desiderando rafforzare e integrare le intese internazionali esistenti per la conservazione della diversità biologica e l'uso durevole dei suoi componenti,

determinati a conservare ed usare in maniera durevole la diversità biologica a vantaggio delle generazioni presenti e future,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivi

Gli obiettivi della presente Convenzione da perseguire in conformità con le sue disposizioni pertinenti, sono la conservazione della diversità biologica, l'uso durevole dei suoi componenti e la ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dalla utilizzazione delle risorse genetiche, grazie ad un accesso soddisfacente alle risorse genetiche ed un adeguato trasferimento delle tecnologie pertinenti in considerazione di tutti i diritti su tali risorse e tecnologie, e grazie ad adeguati finanziamenti.

Articolo 2

Uso dei termini

Ai fini della presente Convenzione:

L'espressione «biotecnologia» significa ogni

applicazione tecnologica che si avvale di sistemi biologici, di organismi viventi o di loro derivati, per realizzare o modificare prodotti o procedimenti per un uso specifico.

L'espressione «condizioni *in situ*» significa le condizioni in cui le risorse genetiche esistono negli ecosistemi e negli habitat naturali, e, nel caso di specie addomesticate o coltivate, negli ambienti nei quali hanno sviluppato le loro proprietà caratteristiche.

L'espressione «conservazione *ex situ*»: la conservazione di elementi costitutivi della diversità biologica fuori dal loro ambiente naturale.

L'espressione «conservazione *in situ*» significa la conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali ed il mantenimento e la ricostituzione delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale, e nel caso di specie addome-

sticate e coltivate, l'ambiente in cui hanno sviluppato le loro proprietà caratteristiche.

L'espressione «diversità biologica» significa la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi *inter alia* gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, ed i complessi ecologici di cui fanno parte; ciò include la diversità nell'ambito delle specie, e tra le specie degli ecosistemi.

L'espressione «ecosistema» significa un complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di micro-organismi e dal loro ambiente non vivente, le quali grazie alla loro interazione, costituiscono una unità funzionale.

L'espressione «specie addomesticata o coltivata» significa le specie il cui processo di evoluzione è stato influenzato dall'uomo per far fronte alle sue esigenze.

L'espressione «habitat» significa il luogo o tipo di sito dove un organismo o una popolazione esistono allo stato naturale.

L'espressione «materiale genetico» significa il materiale di origine vegetale, animale, microbico o altro, contenente unità funzionali dell'eredità.

L'espressione «organizzazione regionale di integrazione economica» significa un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una data regione alla quale gli Stati membri hanno trasferito competenza su questioni regolamentate dalla presente Convenzione e che è stata debitamente autorizzata in conformità con le sue procedure interne a firmare, ratificare, accettare approvare detta Convenzione o ad aderirvi.

L'espressione «paese di origine delle risorse genetiche» significa il paese che possiede tali risorse genetiche in condizioni *in situ*.

L'espressione «paese fornitore di risorse genetiche» significa il paese che fornisce risorse genetiche estratte da fonti *in situ*, comprese le popolazioni di specie selvatiche e addomesticate o prelevate presso fonti *in situ*, originarie o meno da tale paese.

L'espressione «risorse biologiche» include le risorse genetiche, gli organismi o loro componenti, popolazioni o ogni altro componente biotico degli ecosistemi aventi un uso o valore attuale o potenziale per l'umanità.

L'espressione «risorse genetiche» significa il materiale genetico avente valore effettivo o potenziale.

L'espressione «tecnologia» include la biotecnologia.

L'espressione «uso durevole» significa l'uso dei componenti della diversità biologica secondo modalità e ad un ritmo che non comportino una depauperazione a lungo termine, salvaguardando in tal modo il loro potenziale a soddisfare le esigenze e le aspirazioni delle generazioni presenti e future.

L'espressione «zona tutelata» significa un'area geograficamente delimitata, designata o regolamentata e gestita in modo tale da conseguire obiettivi di conservazione specifici.

Articolo 3

Principio

In conformità con lo Statuto delle Nazioni Unite e con i principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse in conformità con le loro politiche ambientali, ed hanno il dovere di fare in modo che le attività esercitate nell'ambito della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all'ambiente in altri Stati o in zone che non dipendono da nessuna giurisdizione nazionale.

Articolo 4

Portata

Fatti salvi i diritti degli altri Stati e salvo quanto diversamente stabilito nella presente Convenzione, le disposizioni della presente Convenzione si applicano a ciascuna Parte contraente:

- a) nel caso di componenti della diversità biologica di zone entro i limiti della giurisdizione nazionale di detta Parte;
- b) nel caso di procedimenti ed attività realizzate sotto la sua giurisdizione o sotto il suo controllo, sia all'interno della zona dipendente dalla sua giurisdizione nazionale, sia fuori dai limiti della sua giurisdizione nazionale, a prescindere dal luogo dove gli effetti di tali attività e procedimenti si manifestano.

Articolo 5

Cooperazione

Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno, coopererà con le altre Parti contraenti, direttamente o se del caso tramite le Organizzazioni internazionali

competenti nei settori che non dipendono dalla sua giurisdizione nazionale ed in altri settori di interesse reciproco, in vista della conservazione e dell'uso durevole della diversità biologica.

Articolo 6

Misure generali per la conservazione e l'uso durevole

Ciascuna Parte contraente in conformità con le sue particolari condizioni e capacità:

- a) svilupperà strategie, piani o programmi nazionali per la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica o adatterà a tal fine le sue strategie, piani o programmi esistenti che terranno conto *inter alia* dei provvedimenti stabiliti nella presente Convenzione che la riguardano;
- b) integrerà nella misura del possibile e come appropriato, la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica nei suoi piani settoriali o intersettoriali pertinenti.

Articolo 7

Individuazione e monitoraggio

Ciascuna Parte contraente nella misura del possibile e come appropriato, in particolare ai fini degli articoli 8 e 10:

- a) individuerà i componenti della diversità biologica che hanno rilevanza ai fini della conservazione e dell'uso durevole di quest'ultima, in considerazione della lista indicativa di categorie di cui all'Annesso I;
- b) farà opera di monitoraggio, per mezzo di sistemi di prelievo di campioni e di altre tecniche, sui componenti della diversità biologica individuati in conformità con il sotto-paragrafo a) di cui sopra, tenendo conto in particolare modo di quei componenti che richiedono urgenti misure di conservazione, nonché di quelli che offrono il massimo di possibilità in materia di uso durevole;
- c) individuerà procedimenti e categorie di attività che hanno avuto, o sono suscettibili di avere un rilevante impatto negativo sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, e farà opera di monitoraggio sui suoi effetti per mezzo di prelievi di campioni e di altre tecniche;
- d) conserverà ed organizzerà, mediante un sistema di elaborazione dati, le informazioni derivanti dalle attività di identificazione e di

monitoraggio secondo i sotto-paragrafi a), b), e c) di cui sopra.

Articolo 8

Conservazione in situ

Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato:

- a) istituisce un sistema di zone protette o di zone dove misure speciali devono essere adottate per conservare la diversità biologica;
- b) sviluppa, ove necessario, le direttive per la selezione, la creazione e la gestione di zone protette o di zone in cui sia necessario adottare provvedimenti speciali per conservare la diversità biologica;
- c) regola o gestisce le risorse biologiche che sono rilevanti per la conservazione della diversità biologica sia all'interno che all'esterno delle zone protette, in vista di assicurare la loro conservazione ed il loro uso durevole;
- d) promuove la protezione degli ecosistemi, degli habitat naturali e del mantenimento delle popolazioni vitali di specie negli ambienti naturali;
- e) promuove uno sviluppo durevole ed ecologicamente razionale nelle zone adiacenti alle zone protette per rafforzare la protezione di queste ultime;
- f) riabilita e risana gli ecosistemi degradati e promuove la ricostituzione delle specie minacciate, per mezzo *inter alia*, dello sviluppo e della realizzazione di piani o di altre strategie di gestione;
- g) istituisce o mantiene i mezzi necessari per regolamentare, gestire o controllare i rischi associati all'uso ed al rilascio di organismi viventi e modificati risultanti dalla biotecnologia, che rischiano di produrre impatti ambientali negativi suscettibili di influire sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, anche in considerazione dei rischi per la salute dell'uomo;
- h) vieta l'introduzione di specie esotiche che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie, le controlla o le sradica;
- i) fa ogni sforzo affinché si instaurino le condizioni necessarie per la compatibilità tra gli usi attuali e la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti;
- j) sotto riserva della sua legislazione nazionale, rispetterà, preserverà e manterrà le conoscenze, le

innovazioni e le prassi delle comunità indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali rilevanti per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica e favorirà la loro più ampia applicazione con l'approvazione ed il coinvolgimento dei detentori di tali conoscenze, innovazioni e prassi, incoraggiando un'equa ripartizione dei benefici derivanti dalla utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e prassi;

k) sviluppa o mantiene in vigore la necessaria legislazione e/o altre disposizioni regolamentari per la protezione di specie e popolazioni minacciate;

l) qualora sia stato determinato secondo l'articolo 7, un effetto negativo rilevante per la diversità biologica, regola o gestisce i rilevanti procedimenti e categorie di attività;

m) coopererà nel fornire un sostegno finanziario o di altro genere per la conservazione *in situ* descritta nei sotto-paragrafi a) e l) precedenti, in particolare per i paesi in via di sviluppo.

Articolo 9

Conservazione ex situ

Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno, ed innanzitutto ai fini di integrare i provvedimenti per la conservazione *in situ*:

a) adotta provvedimenti per la conservazione *ex situ* dei componenti della diversità biologica, di preferenza nel paese di origine di tali componenti;

b) installa e mantiene strutture per la conservazione *ex situ* e la ricerca su piante, animali e microorganismi, di preferenza nel paese di origine delle risorse genetiche;

c) adotta misure per assicurare la ricostituzione ed il risanamento delle specie minacciate ed il reinsediamento di queste specie nei loro habitat naturali in condizioni appropriate;

d) regola e gestisce la raccolta delle risorse biologiche negli habitat naturali ai fini della conservazione *ex situ* in maniera da evitare che siano minacciati gli ecosistemi e le popolazioni di specie *in situ*, in particolare se provvedimenti speciali *ex situ* sono necessari in base al sottoparagrafo c) precedente;

e) coopera nel fornire un sostegno finanziario e di altro genere per la conservazione *ex situ* di cui ai sotto-paragrafi a) e d) precedenti e per l'in-

staurazione ed il mantenimento di mezzi di conservazione *ex situ* nei paesi in via di sviluppo.

Articolo 10

Uso durevole dei componenti della diversità biologica

Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato:

a) terrà conto della conservazione e dell'uso durevole delle risorse biologiche nei processi decisionali nazionali;

b) adotterà provvedimenti concernenti l'uso delle risorse biologiche per evitare o minimizzare gli impatti negativi sulla diversità biologica;

c) proteggerà ed incoraggerà l'uso abituale delle risorse biologiche in conformità con le prassi culturali tradizionali compatibili con i criteri prescritti per la conservazione o il loro uso durevole;

d) aiuterà le popolazioni locali a progettare ed applicare misure correttive in zone degradate dove la diversità biologica è stata depauperata;

e) incoraggerà la cooperazione tra le sue autorità governative ed il settore privato per elaborare metodi favorevoli ad un uso durevole delle risorse biologiche.

Articolo 11

Incentivi

Ciascuna Parte contraente nella misura del possibile e come appropriato, adotterà misure razionali dal punto di vista economico e sociale che agiscano come incentivi per la conservazione e l'uso durevole dei componenti della diversità biologica.

Articolo 12

Ricerca e formazione

Le Parti contraenti, in considerazione delle particolari esigenze dei paesi in via di sviluppo:

a) istituiranno e manterranno programmi di istruzione e di formazione scientifica e tecnica per individuare e conservare la diversità biologica ed i suoi componenti e garantirne l'uso durevole, e appoggeranno tale educazione e formazione in corresponsione con le esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo;

b) promuoveranno ed incoraggeranno la ricerca che contribuisce alla conservazione ed all'uso durevole della diversità biologica, in particolare nei paesi in via di sviluppo, in conformità *inter*

alia alle decisioni della Conferenza delle Parti adottate a seguito di raccomandazioni dell'organo sussidiario di consulenza scientifica, tecnica e tecnologica;

c) attenendosi alle disposizioni degli articoli 16, 18 e 20, promuoverà lo sfruttamento dei progressi della ricerca scientifica sulla diversità biologica, in vista di elaborare metodi per la conservazione e l'uso durevole delle risorse biologiche, e coopererà a tal fine.

Articolo 13

Istruzione e divulgazione al pubblico

Le Parti contraenti:

a) promuoveranno ed incoraggeranno la percezione di quanto siano importanti la conservazione della diversità biologica e le misure necessarie a tal fine, mediante divulgazione attraverso i mass media e l'inclusione di queste materie nei programmi di istruzione;

b) coopereranno, come appropriato, con altri Stati ed organizzazioni internazionali per elaborare programmi educativi e di divulgazione al pubblico, riguardo alla conservazione ed all'uso durevole della diversità biologica.

Articolo 14

Valutazione dell'impatto e minimizzazione degli impatti nocivi

1. Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno:

a) adotterà procedure appropriate ai fini dell'ottenimento di valutazioni degli impatti sull'ambiente dei progetti da essa proposti e che sono suscettibili di avere effetti negativi rilevanti sulla diversità biologica, al fine di evitare o minimizzare questi effetti e, se del caso, consentirà una partecipazione pubblica a queste procedure;

b) adotterà le necessarie misure affinché si tenga debitamente conto delle ripercussioni ambientali dei suoi programmi e politiche suscettibili di nuocere in maniera rilevante alla diversità biologica;

c) incoraggia, su base di reciprocità, la notifica, lo scambio di informazioni e le consultazioni su attività sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, suscettibili di pregiudicare in maniera significativa la diversità biologica di altri Stati o di zone situate fuori dai limiti della sua giurisdizione nazionale incentivando

la conclusione di accordi bilaterali, regionali o multilaterali, come appropriato;

d) in caso di pericolo o di danno grave o imminente che abbia origine sotto la sua giurisdizione e che minacci la diversità biologica in una zona sotto la giurisdizione di altri Stati o in zone situate fuori dai limiti della giurisdizione nazionale, notifica immediatamente gli Stati suscettibili di essere colpiti da tale pericolo o danno ed adotterà le misure necessarie a prevenire questo danno o pericolo o a minimizzarne per quanto possibile gli effetti;

e) agevola la conclusione di accordi a livello nazionale in vista di adottare provvedimenti di emergenza in caso di attività o eventi, aventi cause naturali o di altro genere che presentino un pericolo grave o imminente per la diversità biologica, e promuove la cooperazione internazionale al fine di sostenere tali sforzi a livello nazionale, e, se del caso e se così convenuto con gli Stati o le organizzazioni regionali di integrazione economica, al fine di predisporre piani di emergenza congiunti.

2. La Conferenza delle Parti esaminerà, sulla base degli studi da effettuarsi, il problema della responsabilità e del risarcimento, compreso il ripristino e l'indennizzo per i danni causati alla diversità biologica, salvo se tale responsabilità sia di natura strettamente nazionale.

Articolo 15

Accesso alle risorse genetiche

1. In considerazione dei diritti sovrani degli Stati sulle loro risorse naturali, spetta ai Governi di determinare l'accesso alle risorse genetiche. Tale facoltà è disciplinata dalla legislazione nazionale.

2. Ciascuna Parte contraente farà ogni sforzo per creare le condizioni favorevoli per l'accesso alle risorse genetiche da parte delle altre Parti contraenti, per usi razionali da un punto di vista ecologico, e per non imporre limitazioni contrarie agli obiettivi della presente Convenzione.

3. Ai fini della presente Convenzione, le risorse genetiche fornite da una Parte contraente di cui nel presente articolo e negli articoli 16 e 19 di seguito, sono esclusivamente quelle fornite dalle Parti contraenti che sono paesi di origine di tali risorse o dalle Parti che hanno acquisito tali risorse in conformità con la presente Convenzione.

4. L'accesso, quando autorizzato, sarà praticato secondo termini reciprocamente convenuti e sarà soggetto alle disposizioni del presente articolo.

5. L'accesso alle risorse genetiche sarà soggetto al consenso preventivo, concesso in cognizione di causa della Parte contraente che fornisce tali risorse, salvo se diversamente determinato da detta Parte.

6. Ciascuna Parte contraente farà ogni sforzo per sviluppare e svolgere una ricerca scientifica basata sulle risorse genetiche fornite dalle altre Parti contraenti con la piena partecipazione di dette Parti e se possibile sul loro territorio.

7. Ciascuna Parte contraente adotterà misure legislative, amministrative o di politica generale, come appropriato ed in conformità con gli articoli 16 e 19 e se del caso, mediante il meccanismo di finanziamento stabilito dagli articoli 20 e 21 in vista di ripartire in maniera giusta ed equa i risultati della ricerca e dello sviluppo, nonché i benefici derivanti dalla utilizzazione commerciale e di altra natura delle risorse genetiche con la Parte contraente che fornisce tali risorse. Tale ripartizione sarà effettuata secondo condizioni stabilite di comune accordo.

Articolo 16

Accesso alla tecnologia e trasferimento di tecnologia

1. Ciascuna Parte contraente, riconoscendo che la tecnologia include la biotecnologia e che sia l'accesso alla tecnologia che il trasferimento di tecnologia tra le Parti contraenti sono elementi essenziali per il conseguimento degli obiettivi della presente Convenzione, si impegna, sotto riserva delle disposizioni del presente articolo, a fornire e/o agevolare ad altre Parti contraenti l'accesso alle tecnologie necessarie per la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, utilizzando le risorse genetiche senza causare danni significativi all'ambiente, e ad agevolare il trasferimento di tali tecnologie.

2. L'accesso ed il trasferimento di tecnologia di cui al paragrafo 1 precedente, sarà fornito e/o agevolato per i paesi in via di sviluppo alle condizioni più eque e favorevoli, anche a condizioni agevolate e preferenziali se così stabilito di comune accordo, e, se del caso, in con-

formità con il meccanismo finanziario previsto dagli articoli 20 e 21. In caso di tecnologia soggetta a brevetti e di altri diritti per la proprietà intellettuale, tale accesso e trasferimento saranno forniti a condizioni che tengano conto dei diritti di proprietà intellettuale e siano compatibili con la loro protezione adeguata ed effettiva. L'attuazione del presente paragrafo sarà compatibile con i paragrafi 3, 4 e 5 di seguito.

3. Ciascuna Parte contraente adotterà provvedimenti legislativi, amministrativi o di politica, come appropriato, affinché le Parti contraenti, in particolare i paesi in via di sviluppo che forniscono risorse genetiche, possano avere accesso alle tecnologie utilizzando queste risorse ed i trasferimenti di tecnologia secondo modalità stabilite di comune accordo, compresa la tecnologia protetta da brevetti e da altri diritti di proprietà intellettuale, se necessario, in base alle disposizioni degli articoli 20 e 21, ed in conformità con il diritto internazionale, e compatibilmente con i paragrafi 4 e 5 in appresso.

4. Ciascuna Parte contraente adotterà provvedimenti di natura legislativa, amministrativa o di politica generale, come appropriato, affinché il settore privato agevoli l'accesso alla tecnologia di cui al paragrafo 1 precedente, la sua elaborazione congiunta ed il suo trasferimento a vantaggio sia degli enti governativi che del settore privato dei paesi in via di sviluppo, ed al riguardo si atterrà agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 di cui sopra.

5. Le Parti contraenti riconoscendo che i brevetti ed altri diritti di proprietà intellettuale possono avere un'influenza sulla attuazione della presente Convenzione, coopereranno al riguardo con riserva della legislazione nazionale e del diritto internazionale, al fine di assicurare che tali diritti siano favorevoli e non contrari ai suoi obiettivi.

Articolo 17

Scambio di informazioni

1. Le Parti contraenti agevoleranno lo scambio di informazioni, provenienti da ogni fonte accessibile al pubblico, relativa alla conservazione ed all'uso durevole della diversità biologica, tenendo conto delle particolari esigenze dei paesi in via di sviluppo.

2. Tale scambio di informazioni includerà uno scambio di informazioni sui risultati della ricerca tecnica, scientifica e socio-economica, nonché sui programmi di formazione e di studi, sulle cognizioni specializzate, e le cognizioni indigene e tradizionali, sia in quanto tali o in combinazione con le tecnologie di cui all'articolo 16, paragrafo 1. Questo scambio includerà anche, qualora fattibile, il rimpatrio delle informazioni.

Articolo 18

Cooperazione tecnica e scientifica

1. Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione tecnica e scientifica internazionale nel campo della conservazione e dell'uso durevole della diversità biologica, se necessario, tramite gli enti internazionali e nazionali competenti.

2. Ciascuna Parte contraente promuoverà una cooperazione tecnica e scientifica con le altre Parti contraenti, in particolare nei paesi in via di sviluppo, per attuare la presente Convenzione, attraverso *inter alia*, lo sviluppo e l'attuazione delle politiche nazionali. Nel promuovere tale cooperazione, dovrà essere conferita una particolare attenzione allo sviluppo ed al rafforzamento delle capacità nazionali mediante la valorizzazione delle risorse umane ed il rafforzamento delle istituzioni.

3. La Conferenza delle Parti, nella sua prima riunione, determinerà come stabilire un centro di scambi per promuovere ed agevolare la cooperazione tecnica e scientifica.

4. Le Parti contraenti, in conformità con la legislazione e le politiche nazionali, incentiveranno e svilupperanno metodi di cooperazione per lo sviluppo e l'uso delle tecnologie, comprese le tecnologie indigene e tradizionali, secondo gli scopi della presente Convenzione. A tal fine, le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione per la formazione di personale e lo scambio di esperti.

5. Le Parti contraenti, sotto riserva di un accordo reciproco, promuoveranno l'istituzione di programmi di ricerca comune e di joint ventures per lo sviluppo di tecnologie rilevanti ai fini della presente Convenzione.

Articolo 19

Gestione della bio-tecnologia e distribuzione dei suoi benefici

1. Ciascuna Parte contraente adotterà misure legislative, amministrative o di politica, come appropriato, al fine di provvedere alla effettiva partecipazione ad attività di ricerca bio-tecnologica di quelle Parti contraenti, in particolare i paesi in via di sviluppo, che forniscono risorse genetiche per tale ricerca, se possibile in dette Parti contraenti.

2. Ciascuna Parte contraente adotta ogni provvedimento possibile al fine di promuovere e favorire l'accesso prioritario delle Parti contraenti su una base equa e giusta, in particolare i paesi in via di sviluppo, ai risultati ed ai vantaggi derivanti dalle biotecnologie basate sulle risorse genetiche fornite da tali Parti contraenti. Alle Parti contraenti sarà consentito l'accesso a condizioni stabilite di comune accordo.

3. Le Parti esamineranno l'opportunità di adottare misure e di stabilirne le modalità, se del caso sotto forma di un protocollo che comprenda in particolare un accordo preliminare dato in cognizione di causa e che stabilisca le appropriate procedure per quanto riguarda il trasferimento, la manipolazione e l'utilizzazione in condizioni di sicurezza di ogni organismo vivente modificato originato dalla biotecnologia che rischierebbe di avere effetti sfavorevoli sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica.

4. Ciascuna Parte contraente comunica direttamente o esige che sia comunicata da ogni persona fisica o giuridica sotto la sua giurisdizione che fornisce gli organismi di cui al paragrafo 3 precedente, ogni informazione disponibile sull'uso ed i regolamenti di sicurezza previsti da detta Parte contraente per la manipolazione di questi organismi, nonché ogni informazione disponibile sul potenziale effetto negativo degli organismi specifici in questione, alla Parte contraente nella quale tali organismi devono essere introdotti.

Articolo 20

Risorse finanziarie

1. Ciascuna Parte contraente s'impegna a fornire, in base alle sue disponibilità, appoggio e vantaggi finanziari alle attività nazionali volte

a conseguire gli obiettivi della presente Convenzione, in conformità con i suoi piani, le sue priorità ed i suoi programmi nazionali.

2. Le Parti che sono paesi sviluppati forniscono risorse finanziarie nuove ed addizionali in vista di consentire alle Parti dei paesi in via di sviluppo di far fronte al totale dei costi incrementativi convenuti, che debbono sostenere per l'attuazione delle misure mediante le quali adempiono agli obblighi della presente Convenzione, e beneficiano delle sue disposizioni, tali costi incrementativi essendo convenuti tra una Parte che è un paese in via di sviluppo e la struttura istituzionale di cui all'articolo 21, in base alle politiche, alle strategie, alle priorità programmatiche ed alle condizioni di attribuzioni, e ad una lista indicativa di tali costi incrementativi stabilite dalla Conferenza delle Parti. Le altre Parti, compresi i paesi che attraversano una fase di transizione verso l'economia di mercato, potranno volontariamente assumere gli obblighi delle Parti che sono Paesi progrediti. Ai fini del presente articolo, la Conferenza delle Parti stabilisce nella sua prima riunione, la lista delle Parti che sono paesi progrediti e delle altre Parti che si assumono volontariamente gli obblighi delle Parti dei paesi progrediti. La Conferenza delle Parti passa periodicamente in rassegna questa lista e se necessario la modifica. Saranno inoltre incoraggiati contributi a titolo volontario dagli altri paesi e da altre fonti. Ai fini della pratica attuazione di tali impegni, si terrà conto della necessità di fare in modo che il flusso dei fondi sia adeguato, prevedibile e puntuale, nonché dell'importanza di una ripartizione degli oneri tra le Parti contraenti incluse nella lista di cui sopra.

3. Le Parti che sono paesi progrediti possono anche fornire, a favore delle Parti che sono paesi in via di sviluppo, risorse finanziarie connesse all'applicazione della presente Convenzione mediante canali bilaterali, regionali e multilaterali.

4. L'adempimento da parte dei Paesi in via di sviluppo degli obblighi che incombono loro in virtù della Convenzione dipenderà dalla effettiva attuazione da parte dei Paesi progrediti dei loro impegni in base alla presente Convenzione per quanto riguarda le risorse finanziarie ed il trasferimento di tecnologia, laddove questi

ultimi terranno pienamente conto del fatto che lo sviluppo economico e sociale e lo sradicamento della povertà sono le prime priorità fondamentali dei Paesi in via di sviluppo.

5. Nell'adottare misure in materia di finanziamenti e di trasferimenti di tecnologia, le Parti dovranno tenere pienamente conto delle esigenze specifiche e della situazione particolare dei paesi meno avanzati.

6. Le Parti contraenti terranno anche conto delle particolari condizioni derivanti dalla distribuzione e dalla localizzazione della diversità biologica sul territorio delle Parti che sono Paesi in via di sviluppo, e della dipendenza di questi ultimi paesi Parti da dette condizioni, in particolare i micro stati insulari.

7. Esse terranno altresì conto della particolare situazione dei paesi in via di sviluppo, compresi i più vulnerabili dal punto di vista ambientale, come quelli con zone aride e semi aride, zone costiere e di montagna.

Articolo 21

Meccanismo di finanziamento

1. Si provvederà ad un meccanismo di finanziamento per l'erogazione, ai fini della presente Convenzione, di risorse finanziarie alle Parti che sono paesi in via di sviluppo, sotto forma di doni o a condizioni di favore, i cui elementi essenziali sono esposti nel presente articolo. Il meccanismo funzionerà sotto l'autorità e la direzione della Conferenza delle Parti, alla quale dovrà rendere conto, per i fini della presente Convenzione. Il funzionamento di tale meccanismo avverrà mediante la struttura istituzionale che sarà stabilita dalla Conferenza delle Parti nella sua prima riunione. Ai fini della presente Convenzione, la Conferenza delle Parti determina la sua politica generale, la sua strategia, le priorità programmatiche ed i criteri per l'attribuzione e l'utilizzazione di queste risorse. Gli apporti dovranno essere tali da consentire versamenti prevedibili adeguati e puntuali come previsto all'articolo 20, in relazione con l'ammontare delle risorse necessarie che sarà stabilito periodicamente dalla Conferenza delle Parti e con l'ammontare della ripartizione degli oneri tra le Parti contribuenti figuranti nella lista di cui all'articolo 20, paragrafo 2. Le Parti che sono paesi sviluppati nonché gli

altri paesi e le altre fonti possono anche versare contributi volontari. Il meccanismo opererà secondo un sistema amministrativo democratico e trasparente.

2. In conformità con gli obiettivi della presente Convenzione, la Conferenza delle Parti nella sua prima riunione determina la politica generale, la strategia e le priorità programmatiche, nonché criteri e linee direttive dettagliate per definire i criteri per l'accesso delle risorse finanziarie e la loro utilizzazione, compreso il controllo ed una regolare valutazione di tale utilizzazione. La Conferenza delle Parti stabilirà le disposizioni necessarie che daranno effetto al paragrafo 1 precedente, previa consultazione con la struttura istituzionale, incaricata del funzionamento del meccanismo finanziario.

3. La Conferenza delle Parti esamina l'efficacia del meccanismo istituito in base al presente articolo, compresi i criteri e le direttive di cui al paragrafo 2 precedente, non prima di due anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente su base regolare. In base a tale revisione, essa adotta provvedimenti appropriati per migliorare l'efficacia del meccanismo se necessario.

4. La Parti contraenti prendono in considerazione il rafforzamento delle istituzioni finanziarie esistenti affinché esse possano fornire risorse finanziarie destinate alla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica.

Articolo 22

Rapporti con altre Convenzioni internazionali

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e gli obblighi di una Parte contraente derivanti da un accordo internazionale esistente, salvo se l'esercizio di tali diritti o il rispetto di tali obblighi potrebbe causare gravi danni alla diversità biologica o costituire per essa una minaccia.

2. Le Parti contraenti attueranno la presente Convenzione per quanto riguarda l'ambiente marino, in conformità con i diritti e gli obblighi degli Stati in base al diritto del mare.

Articolo 23

Conferenza delle Parti

1. È istituita una Conferenza delle Parti. La prima riunione della Conferenza delle Parti

è convocata dal Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti avranno luogo ad intervalli regolari che saranno determinati dalla Conferenza nella sua prima riunione.

2. Riunioni straordinarie della Conferenza delle Parti avranno luogo in ogni altro momento qualora la Conferenza delle Parti lo ritenga necessario, oppure dietro richiesta scritta di una Parte, a condizione che, entro sei mesi da quando tale richiesta è stata comunicata a dette Parti dal Segretariato, essa sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti.

3. La Conferenza delle Parti stabilisce ed adotta mediante consenso il suo regolamento interno, nonché quello di ogni organo sussidiario che potrà istituire, come pure il regolamento finanziario che regola il finanziamento del Segretariato. In ciascuna riunione ordinaria, essa adotta il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario corrente fino alla successiva riunione ordinaria.

4. La Conferenza delle Parti tiene sotto controllo l'attuazione della presente Convenzione, ed a tal fine:

- a) stabilisce la forma e la frequenza della comunicazione delle informazioni che dovranno essere sottoposte in conformità con l'articolo 26 ed esamina queste informazioni nonché i rapporti presentati da ogni organo sussidiario;
- b) esamina i pareri tecnici, tecnologici e scientifici sulla diversità biologica forniti in conformità con l'articolo 25;
- c) esamina ed adotta, se del caso, protocolli in conformità con l'articolo 28;
- d) esamina ed adotta, se del caso, emendamenti alla presente Convenzione ed ai suoi annessi in conformità con gli articoli 29 e 30;
- e) esamina gli emendamenti ad ogni Protocollo, nonché ad ogni annesso a detto Protocollo e, se così deciso, raccomanda la loro adozione alle Parti al protocollo in questione;
- f) esamina ed adotta, se necessario, ed in conformità con l'articolo 30, gli annessi addizionali alla presente Convenzione;
- g) istituisce gli organi sussidiari ritenuti neces-

sari ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, in particolare per fornire pareri scientifici e tecnici;

h) contatta, tramite il Segretariato, gli organi esecutivi delle Convenzioni che trattano questioni previste dalla presente Convenzione in vista di stabilire con essi forme appropriate di cooperazione;

i) esamina ed adotta ogni altra misura necessaria per il conseguimento degli obiettivi della presente Convenzione alla luce dell'esperienza ricavata in questa operazione.

5. Le Nazioni Unite, le sue Istituzioni specializzate e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nonché ogni Stato che non è Parte alla presente Convenzione, possono essere rappresentate come osservatori alle riunioni della Conferenza delle Parti. Ogni altro organo o agenzia, sia governativo che non governativo, competente in settori relativi alla conservazione ed all'uso durevole della diversità biologica, che ha informato il Segretariato del suo desiderio di essere rappresentato come osservatore ad una riunione della Conferenza delle Parti, potrà essere ammesso a meno che almeno un terzo delle Parti presenti non vi faccia obiezione. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sarà soggetta al regolamento interno adottato dalla Conferenza delle Parti.

Articolo 24

Segretariato

1. Viene istituito un Segretariato. Le sue funzioni saranno di:

- a) organizzare le riunioni della Conferenza delle Parti di cui all'articolo 23;
- b) svolgere le funzioni ad esso assegnate da ogni Protocollo;
- c) predisporre rapporti sulla esecuzione delle sue funzioni in base alla presente Convenzione e presentarli alla Conferenza delle Parti;
- d) effettuare il coordinamento con altri organi internazionali pertinenti, ed in particolare stipulare gli accordi amministrativi e contrattuali eventualmente necessari per un effettivo svolgimento delle sue funzioni;
- e) esercitare ogni altra funzione che potrà essere determinata dalla Conferenza delle Parti.

2. Nella sua prima riunione ordinaria, la

Conferenza delle Parti designerà il Segretariato tra quelle Organizzazioni internazionali esistenti competenti che hanno manifestato il loro desiderio di svolgere funzioni di segretariato in base alla presente Convenzione.

Articolo 25

Organo sussidiario di consulenza scientifica, tecnica e tecnologica

1. Un organo sussidiario per la prestazione di consulenza scientifica, tecnica e tecnologica è qui di seguito stabilito per fornire alla Conferenza delle Parti e, se necessario, ai suoi altri organi sussidiari una consulenza tempestiva connessa all'attuazione della presente Convenzione. Questo organo sarà aperto alla partecipazione di tutte le Parti e sarà multidisciplinare. Esso includerà i rappresentanti del Governo competenti nel settore di consulenza pertinente. Esso farà regolarmente rapporto alla Conferenza delle Parti su tutti gli aspetti del suo lavoro.

2. Sotto la guida ed in conformità con le direttive stabilite dalla Conferenza delle Parti, e dietro sua richiesta, tale organo:

- a) fornirà valutazioni scientifiche e tecniche dello status della diversità biologica;
- b) predisporrà valutazioni scientifiche e tecniche degli effetti dei tipi di misure adottati in conformità con le disposizioni della presente Convenzione;
- c) individuerà tecnologie innovative, efficaci e conformi allo stato dell'arte, e know how relativo alla conservazione ed all'uso sostenibile della diversità biologica e consiglierà sui mezzi e modi di promuovere lo sviluppo e/o trasferire tali tecnologie;
- d) fornirà consulenza ai programmi scientifici ed alla cooperazione internazionale per la ricerca e lo sviluppo connessi alla conservazione ed all'uso sostenibile della diversità biologica;
- e) risponderà alle domande scientifiche, tecniche, tecnologiche e metodologiche che potranno essere poste a tale organo dalla Conferenza delle Parti e dai suoi organi sussidiari.

3. Le funzioni, il regolamento interno, l'organizzazione ed il funzionamento di questo organo potranno essere ulteriormente sviluppati dalla Conferenza delle Parti.

Articolo 26*Rapporti*

Ciascuna Parte contraente, ad intervalli che saranno determinati dalla Conferenza delle Parti, presenterà alla Conferenza delle Parti rapporti sui provvedimenti che ha adottato in vista dell'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione e sulla loro efficacia nel perseguire gli obiettivi della presente Convenzione.

Articolo 27*Soluzione delle controversie*

1. Nel caso di una controversia tra le Parti contraenti relativa alla interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, le Parti interessate cercheranno una soluzione mediante negoziazione.

2. Se le Parti interessate non possono raggiungere un accordo mediante negoziazione, esse possono di comune accordo richiedere i buoni uffici, o la mediazione di una terza Parte.

3. Nel ratificare, accettare o approvare o aderire alla presente Convenzione, o in qualsiasi momento successivo, uno Stato o una organizzazione di integrazione economica regionale possono dichiarare per iscritto al Depositario che per una controversia non risolta in conformità con il paragrafo 1 o il paragrafo 2 di cui sopra, esse accettano uno o entrambi i seguenti mezzi di soluzione delle controversie a titolo obbligatorio:

- a) arbitrato in conformità con la procedura stabilita alla Parte 1 dell'Annesso II;
- b) presentazione della controversia alla Corte internazionale di Giustizia.

4. Se le Parti alla controversia non hanno, in conformità con il paragrafo 3 di cui sopra, accettato la stessa procedura o ogni altra, la controversia sarà sottoposta a conciliazione in conformità con la Parte 2 dell'Annesso II a meno che le Parti non decidano diversamente.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicheranno a qualsiasi Protocollo salvo se diversamente previsto nel protocollo stesso.

Articolo 28*Adozione di Protocolli*

1. Le Parti contraenti coopereranno alla formulazione ed all'adozione dei Protocolli alla presente Convenzione.

2. I Protocolli saranno adottati da una riunione della Conferenza delle Parti.

3. I testi di qualsiasi protocollo proposto saranno comunicati alle Parti contraenti dal Segretariato almeno sei mesi prima di tale riunione.

Articolo 29*Emendamento della Convenzione o Protocolli*

1. Gli emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti da ogni Parte Contraente. Gli emendamenti a qualsiasi Protocollo possono essere proposti da ogni Parte a tale Protocollo.

2. Gli emendamenti alla presente Convenzione saranno adottati ad una riunione della Conferenza delle Parti. Gli emendamenti a qualsiasi Protocollo saranno adottati ad una riunione delle Parti al Protocollo in questione. Il testo di ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione o a qualsiasi Protocollo, tranne se diversamente previsto in tale Protocollo, sarà comunicato alle Parti allo strumento in questione dal Segretariato almeno sei mesi prima della riunione durante la quale sarà proposto per adozione. Il Segretariato comunicherà le proposte di emendamento ai firmatari alla presente Convenzione per informazione.

3. Le Parti faranno ogni sforzo per raggiungere un accordo mediante consenso su qualsiasi proposta di emendamento alla presente Convenzione o su ogni Protocollo. Qualora siano stati esperiti tutti i mezzi per ottenere un consenso e nessun accordo sia stato raggiunto, l'emendamento sarà in ultima analisi adottato da un voto a maggioranza di due terzi delle Parti allo strumento in questione presenti e votanti alla riunione, e sarà sottoposto dal Depositario a tutte le Parti per ratifica, accettazione o approvazione.

4. La ratifica, l'accettazione o l'approvazione degli emendamenti sarà notificata per iscritto al Depositario. Gli emendamenti adottati in conformità con il paragrafo 3 di cui sopra, entreranno in vigore tra le Parti che li hanno accettati il novantesimo giorno dopo il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione di almeno due terzi delle Parti contraenti alla Convenzione o delle Parti al Protocollo in oggetto, salvo se diversamente

previsto in tale Protocollo. Successivamente gli emendamenti entreranno in vigore per ogni altra Parte il novantesimo giorno dopo che quella Parte avrà depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione degli emendamenti.

5. Ai fini del presente articolo l'espressione «Parti presenti e votanti» significa le Parti presenti e che esprimono un voto affermativo o negativo.

Articolo 30

Adozione ed emendamenti di annessi

1. Gli annessi alla presente Convenzione o a un Protocollo saranno parte integrante della Convenzione o di qualsiasi Protocollo, a seconda dei casi, salvo se diversamente previsto. Un riferimento alla presente Convenzione o ai suoi Protocolli costituisce al contempo un riferimento ad ogni relativo annesso. Tali annessi saranno riservati a questioni procedurali, scientifiche, tecniche e di natura amministrativa.

2. Salvo se diversamente previsto in qualsiasi Protocollo per quanto riguarda i suoi annessi, alla proposta, adozione ed entrata in vigore di annessi addizionali alla presente Convenzione o agli annessi ad ogni Protocollo, sarà applicata la seguente procedura:

a) saranno proposti ed adottati annessi alla presente Convenzione o ad ogni Protocollo secondo la procedura stabilita all'articolo 29;

b) ogni Parte che non è in grado di approvare un annesso addizionale alla presente Convenzione od un annesso ad ogni Protocollo cui è parte, notificherà in tal senso il Depositario per iscritto, entro un anno dalla data della comunicazione di adozione da parte del Depositario. Il Depositario senza indugio notificherà tutte le Parti di qualsiasi notifica in tale senso ricevuta. Una Parte può in ogni tempo ritirare una precedente dichiarazione di obiezione, in tal caso gli annessi entreranno in vigore per quella Parte con riserva del capoverso c) di seguito;

c) allo scadere di un anno dalla data di comunicazione dell'adozione da parte del Depositario, l'annesso entrerà in vigore per tutte le Parti alla presente Convenzione o a qualsiasi Protocollo interessato che non hanno inviato una notifica in conformità con le disposizioni del capoverso b) sopra.

3. La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli emendamenti agli annessi alla presente Convenzione o a un Protocollo, saranno soggette alla stessa procedura di quella per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli annessi alla Convenzione o degli annessi a qualsiasi Protocollo.

4. Se un annesso addizionale o un emendamento ad un annesso è connesso ad un emendamento alla presente Convenzione o a un Protocollo, l'annesso addizionale o l'emendamento non entreranno in vigore fino a quando l'emendamento alla Convenzione o al Protocollo interessato non è entrato in vigore.

Articolo 31

Diritto di voto

1. Tranne quando previsto al paragrafo 2 qui di seguito, ciascuna Parte contraente alla presente Convenzione o a qualsiasi Protocollo avrà un voto.

2. Le Organizzazioni di integrazione economica regionale, per questioni nell'ambito della loro competenza, eserciteranno il loro diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti contraenti a questa Convenzione o al Protocollo in questione. Tali organizzazioni non eserciteranno il loro diritto di voto se i loro Stati membri esercitano il loro e viceversa.

Articolo 32

Rapporti tra la presente Convenzione ed i suoi protocolli

1. Uno Stato o una organizzazione di integrazione economica regionale non può divenire Parte ad un Protocollo a meno che non sia, o diventi contestualmente, Parte contraente alla presente Convenzione.

2. Le decisioni in base ad un Protocollo saranno adottate solo dalle Parti al Protocollo stesso. Qualsiasi Parte contraente che non ha ratificato, accettato o approvato un Protocollo, può partecipare come osservatore a qualsiasi riunione delle Parti a quel Protocollo.

Articolo 33

Firma

La presente Convenzione sarà aperta a Rio de Janeiro alla firma di tutti gli Stati e di ogni organizzazione di integrazione economica

regionale dal 5 giugno 1992 fino al 14 giugno 1992, e presso la Sede centrale delle Nazioni Unite a New York dal 15 giugno 1992 al 4 giugno 1993.

Articolo 34

Ratifica, accettazione o approvazione

1. La presente Convenzione ed ogni Protocollo saranno soggetti a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle Organizzazioni di integrazione economica regionale. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Depositario.

2. Una organizzazione di cui al paragrafo 1 precedente che diventa Parte contraente alla presente Convenzione o ad un Protocollo senza che nessuno degli Stati membri che la compongono ne sia Parte contraente, sarà vincolata da tutti gli obblighi in base alla Convenzione o al Protocollo a seconda dei casi. In caso di organizzazioni, in cui uno o più stati membri sono Parti contraenti alla presente Convenzione o al Protocollo in questione, l'organizzazione ed i suoi Stati membri decideranno in merito alle loro rispettive responsabilità per quanto riguarda l'adempimento dei loro obblighi in base alla Convenzione o al Protocollo, a seconda dei casi. In questi casi, l'Organizzazione e gli Stati membri non avranno diritto ad esercitare contemporaneamente i loro diritti in base alla Convenzione o al Protocollo pertinente.

3. Nei loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, le organizzazioni di cui al paragrafo 1 di cui sopra dichiareranno la portata della loro competenza per quanto riguarda le questioni regolate dalla Convenzione o dal Protocollo pertinente. Queste organizzazioni informeranno il Depositario di ogni rilevante modifica della portata della loro competenza.

Articolo 35

Adesione

1. La presente Convenzione ed ogni Protocollo saranno aperti all'adesione da parte degli Stati e di ogni organizzazione d'integrazione economica regionale a decorrere dalla data alla quale la Convenzione o il Protocollo interessato sono chiusi per la firma. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il depositario.

2. Nei loro strumenti di adesione, le organizzazioni di cui al paragrafo 1 di cui sopra

dichiarano la portata della loro competenza per quanto riguarda le questioni regolate dalla Convenzione o dal Protocollo pertinente. Queste organizzazioni informano altresì il depositario di ogni rilevante modifica della portata della loro competenza.

3. Le disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 2, si applicano alle organizzazioni di integrazione economica regionale che aderiscono alla presente Convenzione o ad ogni Protocollo.

Articolo 36

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno dopo la data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Ogni Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno dopo la data di deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione in numero specificato in detto Protocollo.

3. Per ciascuna Parte contraente che ratifica, accetta o approva questa Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, essa entrerà in vigore il novantesimo giorno dopo la data di deposito da parte di tale Parte contraente del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

4. Ogni Protocollo, salvo se diversamente previsto nello stesso, entrerà in vigore per una Parte contraente che ratifica, accetta o approva quel Protocollo o vi aderisce dopo la sua entrata in vigore in conformità con il paragrafo 2 precedente, il novantesimo giorno dopo la data alla quale quella Parte contraente ha depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure alla data alla quale questa Convenzione entra in vigore per quella Parte contraente, a seconda di quale sia la più recente.

5. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 di cui sopra, ogni strumento depositato da una organizzazione di integrazione economica regionale non sarà considerato come addizionale a quelli depositati dagli Stati membri di questa organizzazione.

Articolo 37*Riserve*

Nessuna riserva sarà effettuata alla presente Convenzione.

Articolo 38*Recessi*

1. In ogni tempo dopo due anni dalla data alla quale la presente Convenzione è entrata in vigore per una Parte contraente, quella Parte contraente potrà ritirarsi dalla Convenzione notificando per iscritto in tal senso il Depositario.

2. Ogni recesso di cui sopra diverrà effettivo allo scadere di un anno dopo la data alla quale il Depositario ne sarà stato notificato, oppure ad ogni data successiva eventualmente specificata nella notifica di recesso.

3. Si riterrà che ogni Parte contraente che recede dalla presente Convenzione si sia altresì ritirata da qualsiasi Protocollo di cui è Parte.

Articolo 39*Accordi finanziari interinali*

A patto che sia stata interamente ristrutturata in conformità con le esigenze dell'articolo 21, la Struttura globale ambientale del Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite, del Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite e della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo sarà la struttura istitu-

zionale menzionata all'articolo 21 a titolo interinale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente Convenzione e la prima riunione della Conferenza delle Parti, oppure fino a quando la Conferenza delle Parti non decida quale struttura istituzionale sarà designata in conformità con l'articolo 21.

Articolo 40*Accordi di Segretariato interinali*

Il Segretariato che dovrà essere fornito dal Direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente sarà il Segretariato di cui all'articolo 24, paragrafo 2, su una base interinale per il periodo tra l'entrata in vigore della presente Convenzione e la prima riunione della Conferenza delle Parti.

Articolo 41*Depositario*

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite assumerà le funzioni di Depositario della presente Convenzione e di qualsiasi suo Protocollo.

Articolo 42*Testi autentici*

L'originale della presente Convenzione i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola sono parimenti autentici, sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Rio de Janeiro il 5 giugno millenovecentonovantadue.

ANNESSO I

INDIVIDUAZIONE E MONITORAGGIO

1. Gli ecosistemi e gli habitat: contenenti un'elevata diversità, un vasto numero di specie endemiche o minacciate, o zone desertiche; frequentati da specie migratorie; di importanza sociale, economica, culturale o scientifica; o che sono rappresentativi, unici o associati a processi evolutivi di base o ad altri processi biologici;

2. Specie e comunità che sono: minacciate, affini selvatiche di specie addomesticate o coltivate; aventi un valore medicinale, agricolo o di altro carattere economico, o un'importanza sociale, scientifica o culturale; o un'importanza per la ricerca vertente sulla conservazione e l'uso prolungato della diversità biologica, come gli indicatori delle specie;

3. Tipi di genomi e geni di importanza sociale, scientifica o economica.

ANNESSO II

**PARTE I
Arbitrato****Articolo 1**

La Parte ricorrente notificherà al Segretariato che le Parti deferiscono una controversia ad arbitrato in conformità con l'articolo 27. La notifica dovrà enunciare l'argomento che è oggetto dell'arbitrato ed includerà in particolare gli articoli della Convenzione o del Protocollo, la cui interpretazione o attuazione è messa in causa. Se le Parti non si sono accordate per quanto riguarda l'oggetto della controversia prima della nomina del Presidente del Tribunale, il Tribunale arbitrale determinerà l'oggetto della controversia. Il Segretariato inoltrerà l'informazione in tal modo ricevuta a tutte le Parti contraenti alla presente Convenzione o al Protocollo interessato.

Articolo 2

1. Nelle controversie tra due Parti, il Tribunale arbitrale sarà costituito da tre membri. Ciascuna Parte alla controversia nominerà un arbitro ed i due arbitri in tal modo designati nomineranno di comune accordo il terzo arbitro che sarà Presidente del tribunale. Quest'ultimo non dovrà essere cittadino di una delle Parti alla controversia, né avere la sua usuale residenza nel territorio di una delle Parti, né essere alle dipendenze di una di esse o aver trattato il caso in ogni altra sua qualifica.

2. Nelle controversie tra più di due Parti, le

Parti aventi lo stesso interesse nomineranno un arbitro di comune accordo.

3. Ogni carica vacante sarà ricoperta nella maniera prescritta per la nomina iniziale.

Articolo 3

1. Se il Presidente del tribunale arbitrale non è stato designato entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, a richiesta di una Parte, designerà il Presidente entro un ulteriore periodo di due mesi.

2. Se una delle Parti alla controversia non nomina un arbitro entro due mesi dalla ricezione della richiesta, l'altra Parte ne informerà il Segretario Generale che effettuerà la designazione entro un ulteriore periodo di due mesi.

Articolo 4

Il Tribunale arbitrale pronuncerà la sua decisione in base alle disposizioni della presente Convenzione, a tutti i Protocolli pertinenti ed al diritto internazionale.

Articolo 5

A meno che le Parti alla controversia non decidano diversamente, il Tribunale arbitrale determinerà il suo Regolamento interno.

Articolo 6

Il Tribunale arbitrale, dietro richiesta di una delle Parti, raccomanderà misure essenziali di protezione interinali.

Articolo 7

Le Parti alla controversia agevoleranno il lavoro del Tribunale arbitrale utilizzando in particolare ogni mezzo a loro disposizione:

- a) gli forniranno tutti i documenti, le informazioni e le agevolazioni pertinenti;
- b) faranno in modo che possa, se necessario, convocare testimoni o esperti e ricevere la loro testimonianza.

Articolo 8

Le Parti e gli arbitri hanno l'obbligo di proteggere la riservatezza di qualsiasi informazione che essi ricevono a titolo riservato durante il procedimento del Tribunale arbitrale.

Articolo 9

A meno che il Tribunale arbitrale non determini diversamente a causa di particolari circostanze del caso, i costi del Tribunale saranno sostenuti in parti uguali dalle Parti alla controversia. Il Tribunale manterrà una documentazione di tutte le sue spese, e ne fornirà un estratto conto finale alle Parti.

Articolo 10

Ogni Parte contraente che ha un interesse di natura giuridica nell'oggetto alla controversia che può essere pregiudicato dalla decisione nel caso, può intervenire nel procedimento con il consenso del Tribunale.

Articolo 11

Il Tribunale può giudicare e decidere in merito a controricorsi direttamente collegati con l'oggetto della controversia.

Articolo 12

Le decisioni sia di procedura che di sostanza del Tribunale arbitrale saranno adottate a maggioranza dei suoi membri.

Articolo 13

Se una delle Parti alla controversia non compare dinanzi al Tribunale arbitrale o non assume la propria difesa nel procedimento, l'altra Parte può chiedere al Tribunale di continuare la procedura e di pronunciare il lodo arbitrale. L'assenza di una Parte o la sua mancanza di difesa non costituirà un ostacolo allo svolgimento del procedimento. Prima di pronunciare la decisione definitiva, il Tribunale

arbitrale deve accertarsi che il ricorso è fondato sia per quanto riguarda il merito che da un punto di vista giuridico.

Articolo 14

Il Tribunale pronuncerà la sua decisione definitiva entro cinque giorni dalla data alla quale è interamente costituito a meno che non ritenga necessario prorogare il termine per un periodo al massimo di cinque mesi.

Articolo 15

La decisione definitiva del Tribunale arbitrale sarà limitata all'oggetto della controversia ed enuncerà le motivazioni sulle quali si fonda. Esso conterrà i nomi dei membri che hanno partecipato e la data della decisione definitiva. Ogni membro del Tribunale può allegare un'opinione separata o dissidente alla decisione finale.

Articolo 16

Il lodo arbitrale sarà vincolante per le Parti alla controversia. Esso sarà inappellabile a meno che le Parti alla controversia non abbiano convenuto in anticipo di far eventualmente ricorso ad una procedura di appello.

Articolo 17

Ogni controversia che possa eventualmente sorgere tra le Parti alla controversia per quanto riguarda l'interpretazione o le modalità di attuazione della decisione finale potrà essere sottoposta dall'una o dall'altra Parte, o da entrambe, per decisione al Tribunale arbitrale che ha pronunciato detta decisione.

Parte II Conciliazione

Articolo 1

Una Commissione di conciliazione sarà istituita dietro richiesta di una delle Parti alla controversia. La Commissione, a meno che le Parti non decidano diversamente, sarà costituita da cinque membri, due nominati da ciascuna Parte interessata ed un Presidente selezionato di comune accordo da tali membri.

Articolo 2

Nelle controversie tra più di due Parti, le Parti aventi lo stesso interesse nomineranno i loro membri della Commissione di comune

accordo. Se due o più Parti hanno interessi diversi, o se sono in disaccordo sul fatto di avere o meno gli stessi interessi, essi nomineranno i loro membri separatamente.

Articolo 3

Se le Parti non procedono alla nomina entro due mesi dalla data della richiesta di creare una Commissione di conciliazione, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, se richiesto in tal senso dalla Parte che ha presentato la richiesta, procederà ad effettuare queste nomine entro un successivo periodo di due mesi.

Articolo 4

Se il Presidente della Commissione di conciliazione non è stato selezionato entro due mesi dal membro della Commissione designato più

di recente, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, se richiesto in tal senso da una Parte, designerà un Presidente entro un successivo periodo di due mesi.

Articolo 5

La Commissione di conciliazione adotterà le sue decisioni con un voto di maggioranza dei suoi membri. Essa determinerà la sua procedura, a meno che le Parti alla controversia non decidano diversamente di comune accordo. Essa formulerà una proposta per la risoluzione della controversia, che le Parti esamineranno in buona fede.

Articolo 6

Ogni disaccordo sul fatto che la Commissione di conciliazione abbia o meno competenza sarà deciso dalla Commissione.

LEGGE 27 maggio 1999, n. 175**Ratifica ed esecuzione dell'atto finale della conferenza dei plenipotenziari sulla convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995 ⁽¹⁾**

(Gazz. Uff. 17 giugno 1999, n. 140, S. O.)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

P R O M U L G A

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dagli Atti stessi.

⁽¹⁾ Con questa legge l'Italia ha ratificato e dato esecuzione agli Atti sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, emendata a Barcellona il 10 giugno 1995, con relativi protocolli, fra cui il nuovo Protocollo relativo alle aree particolarmente protette e alla diversità biologica nel Mediterraneo. Detto Protocollo è stato stipulato al fine di assicurare l'applicazione della Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento adottata il 16 febbraio 1976, e approvata con Decisione del Consiglio europeo 25 luglio 1977, n. 77/585/CEE (G.U.C.E. 19 settembre 1977, n. L 240).

L'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari di Barcellona del 9 e 10 giugno 1995, nel corso della quale è stato adottato e sottoscritto il Protocollo, stabiliva che gli allegati al Protocollo stesso sarebbero stati adottati in una riunione successiva dei plenipotenziari. Tali allegati sono stati adottati durante la Conferenza dei plenipotenziari svoltasi a Monaco il 24 novembre 1996 e preceduta da una riunione di esperti tenutasi il 23 novembre 1996. Gli allegati potevano essere sottoscritti nel corso della Conferenza stessa, ma la Commissione della Comunità europea non disponeva del mandato per rappresentare la Comunità. Gli Stati membri dell'area del Mediterraneo, parti contraenti della Convenzione di Barcellona e dei rispettivi protocolli, erano presenti alla Conferenza dei plenipotenziari e hanno sottoscritto gli allegati; nell'Atto finale della Conferenza hanno tuttavia dichiarato che, per quanto riguardava gli ambiti di competenza comunitaria contenuti negli allegati, essi avrebbero intrapreso le eventuali azioni previste solo se la Comunità aderiva a tali allegati.

Considerato che il Protocollo e i rispettivi allegati riguardano settori di competenza comunitaria in materia di ambiente, il Consiglio dell'Unione europea ha approvato a nome della Comunità il Protocollo, accettando i relativi allegati, con decisione 22 ottobre 1999, n. 1999/800/CE "Decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e all'accettazione degli allegati del Protocollo (Convenzione di Barcellona)" (G.U.C.E. 14 dicembre 1999, n. L 322). La decisione è diventata efficace il 22 ottobre 1999, giorno stesso della sua adozione.

Il Protocollo e i rispettivi allegati riguardano settori di competenza comunitaria in materia di ambiente, in particolare la direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici e la direttiva 92/43/CEE sugli habitat naturali e seminaturali. Oltre alle disposizioni sulla conservazione dei siti d'interesse mediterraneo, la nuova versione del Protocollo prevede la creazione di elenchi di specie in pericolo o minacciate e di specie di cui viene regolamentato l'utilizzo (allegati del Protocollo) e sostituisce, a decorrere dalla sua entrata in vigore, la prima versione del Protocollo relativo alle zone specialmente protette nel Mediterraneo firmato a Ginevra dagli Stati mediterranei rappresentati alla Conferenza dei plenipotenziari il 2 e 3 aprile 1982, e dalla Comunità europea il 30 marzo 1983. Il Consiglio delle Comunità europee ha approvato la conclusione del primo Protocollo, che è entrato in vigore nella Comunità europea il 23 marzo 1986, con decisione 1 marzo 1984, n. 84/132/CEE (G.U.C.E. 10 marzo 1984, n. L 68).

Art. 3

1. Ai fini della definizione del campo geografico di applicazione, si intende per zona del Mar Mediterraneo, oltre alle acque marittime del Mediterraneo propriamente dette, compresi i golfi e i mari che le compongono, anche la fascia costiera italiana così come definita dalla legislazione nazionale.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

Atto finale della conferenza dei plenipotenziari sulla convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli.

(Traduzione non ufficiale. I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'Atto finale della conferenza)

- *omissis* -

Protocollo relativo alle zone particolarmente protette e alla diversità biologica nel Mediterraneo

LE PARTI CONTRAENTI AL PRESENTE PROTOCOLLO

Essendo Parti alla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976;

Consapevoli delle profonde ripercussioni delle attività umane sullo stato dell'ambiente marino e del litorale, ed in generale sugli ecosistemi di zone presentanti caratteristiche mediterranee dominanti;

Sottolineando l'importanza di proteggere e, se del caso, migliorare lo stato del patrimonio naturale e culturale mediterraneo, in particolare con la creazione di zone particolarmente protette e con la protezione e la conservazione delle specie minacciate;

Considerando gli strumenti adottati dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, ed in particolare la Convenzione sulla diversità biologica (Rio de Janeiro, 1992);

Consapevoli che, qualora esista una minaccia di riduzione sensibile o di perdita della diversità biologica, la mancanza di una certezza scientifica assoluta non deve essere invocata per rinviare indefinitamente le misure che consentirebbero di evitare tale rischio o di attenuarne gli effetti;

Considerando che tutte le Parti contraenti devono cooperare per conservare, proteggere e ristabilire la salute e l'integrità degli ecosistemi e che hanno, a tale riguardo, responsabilità comuni sebbene differenziate;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:

- a) S'intende per «Convenzione» la Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 ed emendata a Barcellona nel 1995;
- b) S'intende per «diversità biologica» la variabilità degli organismi viventi di qualsiasi origine, compresi, tra l'altro, gli ecosistemi terrestri marini ed altri ecosistemi acquatici, nonché i complessi ecologici di cui ne fanno parte; ciò include la diversità in seno alle specie e tra le specie, nonché quella degli ecosistemi;
- c) S'intende per «specie in pericolo» ogni specie minacciata di estinzione in tutta la sua zona di ripartizione o in parte;

d) S'intende per «specie endemica» ogni specie la cui zona di ripartizione è limitata ad una zona geografica particolare;

e) S'intende per «specie minacciata» ogni specie che in un futuro prevedibile, rischia di scomparire in tutta la sua zona di ripartizione o in parte di essa, e la cui sopravvivenza è poco probabile qualora dovessero persistere fattori di declino numerico o di degrado dell'habitat;

f) S'intende per «stato di conservazione di una specie» l'insieme delle influenze che agendo su tale specie, possono pregiudicare a lungo termine la sua ripartizione e l'importanza della sua popolazione;

g) S'intendono per «Parti» le Parti contraenti al presente Protocollo;

h) S'intende per «Organizzazione» l'organizzazione di cui all'articolo 2 della Convenzione;

i) S'intende per «Centro» il centro di attività regionali per le zone particolarmente protette.

Art. 3

1. Ai fini della definizione del campo geografico di applicazione, si intende per zona del Mar Mediterraneo, oltre alle acque marittime del Mediterraneo propriamente dette, compresi i golfi e i mari che le compongono, anche la fascia costiera italiana così come definita dalla legislazione nazionale.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

LEGGE 27 maggio 1999, n. 175**Ratifica ed esecuzione dell'atto finale della conferenza dei plenipotenziari sulla convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995 ⁽¹⁾**

(Gazz. Uff. 17 giugno 1999, n. 140, S. O.)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

P R O M U L G A

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dagli Atti stessi.

⁽¹⁾ Con questa legge l'Italia ha ratificato e dato esecuzione agli Atti sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, emendata a Barcellona il 10 giugno 1995, con relativi protocolli, fra cui il nuovo Protocollo relativo alle aree particolarmente protette e alla diversità biologica nel Mediterraneo. Detto Protocollo è stato stipulato al fine di assicurare l'applicazione della Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento adottata il 16 febbraio 1976, e approvata con Decisione del Consiglio europeo 25 luglio 1977, n. 77/585/CEE (G.U.C.E. 19 settembre 1977, n. L 240).

L'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari di Barcellona del 9 e 10 giugno 1995, nel corso della quale è stato adottato e sottoscritto il Protocollo, stabiliva che gli allegati al Protocollo stesso sarebbero stati adottati in una riunione successiva dei plenipotenziari. Tali allegati sono stati adottati durante la Conferenza dei plenipotenziari svoltasi a Monaco il 24 novembre 1996 e preceduta da una riunione di esperti tenutasi il 23 novembre 1996. Gli allegati potevano essere sottoscritti nel corso della Conferenza stessa, ma la Commissione della Comunità europea non disponeva del mandato per rappresentare la Comunità. Gli Stati membri dell'area del Mediterraneo, parti contraenti della Convenzione di Barcellona e dei rispettivi protocolli, erano presenti alla Conferenza dei plenipotenziari e hanno sottoscritto gli allegati; nell'Atto finale della Conferenza hanno tuttavia dichiarato che, per quanto riguardava gli ambiti di competenza comunitaria contenuti negli allegati, essi avrebbero intrapreso le eventuali azioni previste solo se la Comunità aderiva a tali allegati.

Considerato che il Protocollo e i rispettivi allegati riguardano settori di competenza comunitaria in materia di ambiente, il Consiglio dell'Unione europea ha approvato a nome della Comunità il Protocollo, accettando i relativi allegati, con decisione 22 ottobre 1999, n. 1999/800/CE "Decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e all'accettazione degli allegati del Protocollo (Convenzione di Barcellona)" (G.U.C.E. 14 dicembre 1999, n. L 322). La decisione è diventata efficace il 22 ottobre 1999, giorno stesso della sua adozione.

Il Protocollo e i rispettivi allegati riguardano settori di competenza comunitaria in materia di ambiente, in particolare la direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici e la direttiva 92/43/CEE sugli habitat naturali e seminaturali. Oltre alle disposizioni sulla conservazione dei siti d'interesse mediterraneo, la nuova versione del Protocollo prevede la creazione di elenchi di specie in pericolo o minacciate e di specie di cui viene regolamentato l'utilizzo (allegati del Protocollo) e sostituisce, a decorrere dalla sua entrata in vigore, la prima versione del Protocollo relativo alle zone specialmente protette nel Mediterraneo firmato a Ginevra dagli Stati mediterranei rappresentati alla Conferenza dei plenipotenziari il 2 e 3 aprile 1982, e dalla Comunità europea il 30 marzo 1983. Il Consiglio delle Comunità europee ha approvato la conclusione del primo Protocollo, che è entrato in vigore nella Comunità europea il 23 marzo 1986, con decisione 1 marzo 1984, n. 84/132/CEE (G.U.C.E. 10 marzo 1984, n. L 68).

Articolo 2

Portata geografica

1. La zona di applicazione del presente Protocollo è la zona del Mar Mediterraneo delimitata all'articolo primo della Convenzione.

Essa comprende inoltre:

- il fondo del mare ed il suo sottosuolo;
- le acque, il fondo del mare ed il suo sottosuolo situati al di qua della linea di base a partire dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale, e che si estendono, per i corsi d'acqua, fino al limite delle acque dolci;
- le zone costiere terrestri designate da ciascuna delle Parti, comprese le zone umide.

2. Nessuna disposizione del presente Protocollo o atto adottato in base al presente Protocollo può pregiudicare i diritti, le rivendicazioni o le posizioni giuridiche attuali o future di qualsiasi Stato relative al diritto del mare, in particolare la natura e l'estensione delle zone marine, la delimitazione di tali zone tra gli Stati adiacenti o dirimpettai, la libertà di navigazione in alto mare, il diritto e le modalità di passaggio attraverso gli stretti utilizzati per la navigazione internazionale ed il diritto di passaggio innocuo nel mare territoriale, nonché la natura e l'estensione della giurisdizione dello Stato costiero, dello Stato di bandiera e dello Stato del porto.

3. Nessun atto o attività effettuata in base al presente Protocollo potrà costituire un motivo per far valere, sostenere o contestare una rivendicazione di sovranità o di giurisdizione nazionale.

Articolo 3

Obblighi generali

1. Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per:

- a) proteggere, preservare e gestire in maniera durevole e rispettosa dell'ambiente gli spazi aventi un valore naturale o culturale particolare, in particolare mediante la creazione di zone particolarmente protette;
- b) proteggere, preservare e gestire le specie animali e vegetali in pericolo o minacciati.

2. Le Parti cooperano, direttamente o attraverso le organizzazioni internazionali competenti, ai fini della conservazione e dell'uso durevole della diversità biologica nella zona d'applicazione del presente Protocollo.

3. Le Parti identificano e fanno l'inventario degli elementi costitutivi della diversità biologica, aventi rilevanza ai fini della preservazione e dell'utilizzazione durevole della stessa.

4. Le Parti adottano ed integrano nelle loro politiche settoriali ed intersettoriali, strategie, piani e programmi miranti a garantire la preservazione della diversità biologica e l'utilizzazione sostenibile delle risorse biologiche marine e costiere.

5. Le Parti sorvegliano gli elementi costitutivi della diversità biologica menzionati al paragrafo 3 del presente articolo. Esse identificano i processi e le categorie di attività che hanno o rischiano di avere un'influenza sensibilmente sfavorevole sulla preservazione e l'utilizzazione sostenibile della diversità biologica, e vigilano sui loro effetti.

6. Ciascuna Parte applica le misure previste dal presente Protocollo senza tuttavia pregiudicare la sovranità o la giurisdizione delle altre Parti o degli altri Stati. Ogni azione intrapresa da una Parte per applicare tali misure deve essere conforme al diritto internazionale.

PARTE II

PROTEZIONE DELLE ZONE

Prima sezione -

Zone particolarmente protette

Articolo 4

Obiettivi

Le zone particolarmente protette mirano a salvaguardare:

- a) i tipi di ecosistemi marini e costieri rappresentativi aventi dimensioni sufficienti per garantire la loro vitalità a lungo termine e mantenere la loro diversità biologica;
- b) gli habitat che sono in pericolo di estinzione nella loro zona di ripartizione naturale nel Mediterraneo, o la cui zona di ripartizione naturale è diminuita a causa della loro regressione, o che hanno una zona intrinsecamente ristretta;
- c) gli habitat necessari per la sopravvivenza, la riproduzione ed il reinsediamento delle specie animali e vegetali in pericolo, minacciate o endemiche;
- d) i siti che presentano una particolare importanza in ragione del loro interesse scientifico, estetico, culturale o educativo.

Articolo 5

Creazione di zone particolarmente protette

1. Ciascuna Parte può creare zone particolarmente protette nelle zone marine e costiere sottoposte alla sua sovranità o alla sua giurisdizione.

2. Qualora una Parte intenda creare, in una zona sottoposta alla sua sovranità o giurisdizione nazionale, una zona particolarmente protetta contigua alla frontiera ed ai confini di una zona sottoposta alla sovranità o giurisdizione nazionale di un'altra Parte, le autorità competenti delle due Parti si sforzano di cooperare per raggiungere un accordo sulle misure da prendere ed esaminano la possibilità per l'altra Parte di creare una zona particolarmente protetta corrispondente, o di adottare ogni altra misura appropriata.

3. Qualora una Parte intenda creare, in una zona sottoposta alla sua sovranità o giurisdizione nazionale, una zona particolarmente protetta contigua alla frontiera ed ai confini di una zona sottoposta alla sovranità o giurisdizione nazionale di uno Stato che non è Parte al presente Protocollo, la Parte si sforza di cooperare con detto Stato come previsto nel paragrafo precedente.

4. Qualora uno Stato non Parte del presente Protocollo intenda creare una zona particolarmente protetta contigua alla frontiera ed ai confini di una zona sottoposta alla sovranità o alla giurisdizione nazionale di una Parte al presente Protocollo, la Parte si sforza di cooperare con tale Stato, come previsto al paragrafo 2.

Articolo 6

Misure di protezione

Le Parti, in conformità con il diritto internazionale e in considerazione delle caratteristiche di ciascuna zona particolarmente protetta, adottano le misure di protezione necessarie, tra cui in particolare:

- a) l'applicazione rinforzata degli altri Protocolli della Convenzione e di altri trattati pertinenti di cui sono Parti;
- b) il divieto di scaricare o di riversare rifiuti o altre sostanze suscettibili di pregiudicare direttamente o indirettamente l'integrità della zona particolarmente protetta;
- c) la regolamentazione del passaggio delle navi e di ogni sosta o ancoraggio;

d) la regolamentazione dell'introduzione di ogni specie non indigena, o geneticamente modificata, nella zona particolarmente protetta, nonché l'introduzione (o la reintroduzione) di specie che sono o che erano presenti nella zona particolarmente protetta in oggetto;

e) la regolamentazione o il divieto di qualsiasi attività di esplorazione o implicante una modifica della configurazione del suolo o lo sfruttamento del sottosuolo della parte terrestre, del fondo del mare o del suo sottosuolo;

f) la regolamentazione di qualsiasi attività di ricerca scientifica;

g) la regolamentazione o il divieto di pesca, di caccia, di cattura di animali e di raccolta di vegetali o loro distruzione, nonché del commercio di animali o di parti di animali, di vegetali o di parti di vegetali provenienti da zone particolarmente protette;

h) la regolamentazione, e se del caso il divieto, di ogni altra attività o atto suscettibile di nuocere o di turbare le specie o di mettere a repentaglio lo stato di preservazione degli ecosistemi o delle specie, o di pregiudicare le caratteristiche naturali o culturali della zona particolarmente protetta;

i) ogni altra misura volta a salvaguardare i processi ecologici e biologici, nonché i paesaggi.

Articolo 7

Pianificazione e gestione

1. Le Parti adottano, secondo le regole del diritto internazionale, misure di pianificazione, di gestione, di sorveglianza e di controllo delle zone particolarmente protette.

2. Tali misure dovrebbero comprendere, per ciascuna zona particolarmente protetta:

a) l'elaborazione e l'adozione di un piano di gestione che specifichi il quadro giuridico ed istituzionale, nonché le misure di gestione e di protezione applicabili;

b) la sorveglianza continua dei processi ecologici, degli habitat, delle dinamiche delle popolazioni, dei paesaggi, nonché dell'impatto delle attività umane;

c) la partecipazione attiva delle collettività e popolazioni locali alla gestione delle zone particolarmente protette, come opportuno, compresa l'assistenza agli abitanti che potrebbero essere pregiudicati dalla creazione di queste zone;

d) l'adozione di meccanismi per il finanziamento della promozione e della gestione di zone particolarmente protette, nonché lo sviluppo di attività suscettibili di garantire una gestione compatibile con la vocazione di tali zone;

e) la regolamentazione delle attività compatibili con gli obiettivi che hanno motivato la creazione della zona particolarmente protetta e le condizioni per le relative autorizzazioni;

f) la formazione di gestori e di personale tecnico qualificato, nonché la realizzazione di una infrastruttura appropriata.

3. Le Parti vigilano affinché i loro piani nazionali di emergenza contengano misure miranti a rispondere agli incidenti che possono provocare danni o costituire una minaccia per le zone particolarmente protette.

4. Quando istituiscono zone particolarmente protette che includono spazi sia terrestri sia marini, le Parti fanno ogni sforzo per garantire il coordinamento dell'amministrazione e della gestione nell'insieme della zona particolarmente protetta.

Seconda sezione - Zone particolarmente protette di rilevanza mediterranea

Articolo 8

Istituzione di una lista di zone particolarmente protette di rilevanza mediterranea

1. Al fine di promuovere la cooperazione in materia di gestione e di conservazione delle zone naturali e di protezione delle specie minacciate e dei loro habitat, le Parti istituiscono una "Lista delle zone particolarmente protette di rilevanza mediterranea", di seguito denominata "Lista delle ASPIM":

2. Possono figurare sulla lista delle ASPIM i siti:

- che hanno rilevanza per la preservazione degli elementi costitutivi della diversità biologica nel Mediterraneo,
- che contengono ecosistemi specifici della regione mediterranea o degli habitat di specie minacciate di estinzione,
- o che presentano un interesse specifico a livello scientifico, estetico, culturale o educativo.

3. Le Parti convengono:

a) di riconoscere la particolare importanza di tali zone per la regione del Mediterraneo;

b) di conformarsi alle misure applicabili alle ASPIM, e di non autorizzare né intraprendere attività che potrebbero essere in contrasto con gli obiettivi alla base dell'istituzione delle stesse.

Articolo 9

Procedura per la creazione
e l'iscrizione delle ASPIM

1. Le ASPIM possono essere istituite secondo le procedure menzionate ai paragrafi 2 a 4 del presente articolo in:

- a) zone marine e costiere sottoposte alla sovranità o alla giurisdizione delle Parti;
- b) zone situate, in tutto o in parte, in alto mare.

2. La proposta d'iscrizione è presentata:

- a) dalla Parte interessata, se la zona è situata in uno spazio già delimitato sul quale esercita la sua sovranità o giurisdizione;
- b) da due o più Parti vicine interessate, se la zona è situata, in tutto o in parte, in alto mare;
- c) da Parti vicine interessate, per zone i cui limiti di sovranità o di giurisdizione nazionale non sono ancora definiti.

3. Le Parti che presentano una proposta d'iscrizione di una zona nella lista delle ASPIM forniscono al Centro un rapporto di presentazione contenente informazioni sulla sua localizzazione geografica, sulle sue caratteristiche fisiche ed ecologiche, sul suo stato giuridico, sul piano di gestione ed i relativi mezzi di attuazione nonché un resoconto a sostegno della rilevanza mediterranea della zona:

- a) se una proposta è stata formulata a titolo di una zona menzionata nei capoversi 2 b) e 2 c) del presente articolo, le Parti vicine interessate si consultano in vista di assicurare la compatibilità delle misure di protezione e di gestione proposte, nonché i relativi mezzi di attuazione;
- b) le proposte formulate riguardo ad una zona di cui al paragrafo 2 del presente articolo devono indicare le misure di protezione e di gestione applicabili alla zona, nonché i relativi mezzi di attuazione.

4. Le procedure per l'iscrizione della zona proposta nella lista sono le seguenti:

- a) per ciascuna zona, la proposta è presentata ai Punti focali nazionali che esaminano la conformità della proposta con le linee direttive ed i criteri comuni adottati ai sensi dell'articolo 16;

b) se una proposta presentata ai sensi del capoverso 2 a) del presente articolo corrisponde alle linee direttive ed ai criteri comuni, previa valutazione, l'Organizzazione informa la riunione delle Parti che decide di iscrivere la zona nella lista delle ASPIM;

c) se una proposta presentata ai sensi dei capoversi 2 b) e 2 c) del presente articolo corrisponde alle linee direttive ed ai criteri comuni, il Centro la trasmette all'Organizzazione, che informa la riunione delle Parti. La decisione di iscrivere la zona nella lista delle ASPIM viene presa, mediante consenso dalle Parti contraenti che devono anche approvare le misure di gestione applicabili alla zona.

5. Le Parti che hanno proposto l'iscrizione della zona nella lista applicano le misure di protezione e di conservazione definite nelle loro proposte secondo il paragrafo 3 del presente articolo. Le Parti contraenti s'impegnano a rispettare le regole in tal modo enunciate. Il Centro informa le organizzazioni internazionali competenti riguardo alla lista nonché le misure prese nelle ASPIM.

6. Le Parti possono modificare la lista delle ASPIM. A tal fine il Centro predispone un rapporto.

Articolo 10

Modifica dello statuto delle ASPIM

La modifica della delimitazione di una ASPIM o del suo regime giuridico, oppure l'abolizione di tale zona in tutto o in parte, possono essere decise solo per ragioni importanti, in considerazione della necessità di salvaguardare l'ambiente e di rispettare gli obblighi previsti dal presente Protocollo, nonché di seguire una procedura analoga a quella adottata per la sua creazione ed iscrizione nella lista.

PARTE III

PROTEZIONE E CONSERVAZIONE DELLE SPECIE

Articolo 11

Misure nazionali per la protezione e la conservazione delle specie

1. Le Parti gestiscono le specie animali e vegetali allo scopo di mantenerle in uno stato di conservazione favorevole.

2. Le Parti identificano e fanno l'inventario, nelle zone sottoposte alla loro sovranità o giuri-

sdizione nazionale, delle specie animali e vegetali in pericolo o minacciate, e concedono a tali specie lo stato di specie protette. Le Parti regolamentano e, ove necessario, vietano, le attività nocive a tali specie o al loro habitat e applicano misure di gestione, di pianificazione e di altro genere per garantire uno stato di conservazione favorevole.

3. Per quanto riguarda le specie animali protette, le Parti controllano e, ove necessario, vietano:

a) la cattura, il possesso, l'uccisione (ivi compreso, per quanto possibile, la cattura, l'uccisione ed il possesso fortuito), il commercio, il trasporto e l'esposizione per fini commerciali di tali specie, delle loro uova, parti e prodotti;

b) nella misura del possibile, ogni perturbazione della fauna selvatica, in particolare durante i periodi di riproduzione, d'incubazione, d'ibernazione o di migrazione ed in ogni altro periodo biologico critico.

4. Oltre alle misure precisate al paragrafo precedente, le Parti coordinano i loro sforzi in azioni bilaterali o multilaterali, anche con accordi, ove necessario, per proteggere e ripristinare le popolazioni di specie migratorie la cui zona di ripartizione si estende all'interno della zona d'applicazione del presente Protocollo.

5. Per quanto concerne le specie vegetali protette e le loro parti e prodotti, le Parti controllano e se del caso vietano ogni forma di distruzione o di perturbazione, ivi compreso la raccolta, il raccolto, il taglio, lo sradicamento, il possesso, il commercio, il trasporto e l'esposizione di tali specie per fini commerciali.

6. Le Parti elaborano ed adottano misure e piani per quanto riguarda la riproduzione *ex situ*, in particolare in cattività, della fauna protetta e la coltura della flora protetta.

7. Le Parti, direttamente o per il tramite del Centro, si sforzano di consultare gli Stati non Parti a questo Protocollo il cui territorio è incluso nella zona di ripartizione di tali specie, allo scopo di coordinare i loro sforzi per gestire e proteggere le specie in pericolo o minacciate.

8. Le Parti adottano per quanto possibile misure per il rientro, nel loro paese di origine, delle specie protette, esportate o possedute illegalmente. Le Parti dovranno fare ogni sforzo per reintrodurre tali esemplari nel loro habitat naturale.

Articolo 12

Misure concertate per la protezione
e la conservazione delle specie

1. Le Parti adottano misure concertate per garantire la protezione e la conservazione delle specie animali e vegetali che figurano negli annessi al presente Protocollo relative alla Lista delle specie in pericolo o minacciate e nella Lista delle specie il cui sfruttamento è regolamentato.

2. Le Parti garantiscono la massima protezione possibile ed il ripristino delle specie animali e vegetali enumerate nell'annesso relativo alla Lista delle specie in pericolo o minacciate, adottando a livello nazionale le misure previste ai punti 3 e 5 dell'articolo 11 del presente Protocollo.

3. Le Parti vietano la distruzione ed il deterioramento degli habitat di specie comprese nell'annesso relativo alla Lista delle specie in pericolo o minacciate, ed elaborano ed attuano piani di azione per la loro conservazione o il loro reinsediamento. Le Parti coopereranno anche nell'attuazione di piani d'azione pertinenti precedentemente adottati.

4. Le Parti, in cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti, adottano ogni misura appropriata per garantire la conservazione delle specie enumerate nell'annesso relativo alla Lista delle specie il cui sfruttamento è regolamentato, pur autorizzando e regolamentando tale sfruttamento per garantire e mantenere le varie popolazioni in condizioni di conservazione favorevoli.

5. Quando la zona di ripartizione di una specie in pericolo o minacciata si estende da una parte e dall'altra della frontiera nazionale o del confine che separa i territori o gli spazi sotto la sovranità o la giurisdizione nazionale di due Parti al presente Protocollo, tali Parti cooperano per garantire la protezione e la conservazione e, se del caso, il reinsediamento della specie in questione.

6. A condizione che non esistano altre soluzioni soddisfacenti e che la deroga non pregiudichi la sopravvivenza della popolazione o di ogni altra specie, le Parti possono concedere deroghe ai divieti stabiliti per la protezione delle specie che figurano negli annessi al pre-

sente Protocollo, in considerazione di finalità scientifiche, educative o di gestione, necessarie per la sopravvivenza delle specie o per impedire danni importanti. Tali deroghe dovranno essere notificate alle Parti contraenti.

Articolo 13

Introduzione di specie non indigene
o geneticamente modificate

1. Le Parti adottano tutte le misure appropriate per regolamentare l'introduzione volontaria o accidentale, nella natura, di specie non indigene o modificate geneticamente, e per vietare quelle che potrebbero comportare effetti nocivi sugli ecosistemi, sugli habitat o sulle specie nella zona d'applicazione del presente Protocollo.

2. Le Parti fanno ogni sforzo per attuare tutte le misure atte a eradicare specie già introdotte, qualora risulti, a seguito di valutazione scientifica, che tali specie provocano o sono suscettibili di provocare danni ad ecosistemi, habitat o specie nella zona d'applicazione del presente Protocollo.

PARTE IV

DISPOSIZIONI COMUNI PER LE ZONE E LE SPECIE PROTETTE

Articolo 14

Emendamenti agli annessi

1. Le procedure per gli emendamenti agli annessi al presente Protocollo sono quelle indicate all'articolo 17 della Convenzione.

2. Tutte le proposte di emendamento presentate alla riunione delle Parti contraenti dovranno essere state valutate in precedenza dalla riunione dei Punti focali nazionali.

Articolo 15

Inventari

Ciascuna Parte fa inventari esaurienti:

- delle zone poste sotto la sua sovranità o giurisdizione che comprendono ecosistemi rari o fragili costituenti veri serbatoi di diversità biologica, e che sono importanti per le specie in pericolo o minacciate;
- delle specie animali o vegetali in pericolo o minacciate.

Articolo 16

Linee direttive e criteri comuni

Le Parti adottano:

- a) criteri comuni enumerati in annesso per la scelta delle zone marine e costiere suscettibili di essere iscritte nella Lista delle ASPIM;
- b) criteri comuni relativi all'iscrizione di specie supplementari negli annessi;
- c) linee direttive per la creazione e la gestione delle zone protette.

I criteri e le linee direttive di cui ai capoversi b) e c) possono essere modificati da una riunione delle Parti, in base ad una proposta presentata da una o più Parti.

Articolo 17

Studi d'impatto sull'ambiente

Durante le procedure che precedono l'adozione di decisioni su progetti industriali o altri progetti e attività che possono avere un impatto pregiudizievole significativo sulle zone e le specie protette ed i loro habitat, le Parti valutano e tengono conto di ogni eventuale impatto diretto o indiretto, immediato o a lungo termine, ivi compreso l'impatto cumulativo dei progetti e delle attività considerate.

Articolo 18

Integrazione delle attività tradizionali

1. Nel definire le misure di protezione, le Parti prendono in considerazione le tradizionali attività della popolazione locale a livello della sussistenza e della coltura. Ove necessario, esse possono concedere deroghe per rispettare tali esigenze. Tuttavia nessuna deroga concessa per tali ragioni potrà:

- a) pregiudicare il mantenimento degli ecosistemi protetti ai sensi del presente Protocollo né dei processi biologici che concorrono al mantenimento di tali ecosistemi;
- b) provocare l'estinzione o una diminuzione sostanziale del numero delle specie o popolazioni animali e vegetali, in particolare delle specie in pericolo, minacciate, migratorie o endemiche.

2. Le Parti che concedono deroghe alle misure di protezione informano al riguardo le Parti contraenti.

Articolo 19

Pubblicità, informazione, sensibilizzazione ed istruzione del pubblico

1. Le Parti pubblicizzano come opportuno la creazione di zone protette, la loro delimitazione, la regolamentazione che vi si applica, come pure la selezione delle specie protette, il loro habitat e relativa regolamentazione.

2. Le Parti fanno ogni sforzo per informare il pubblico circa il valore e l'interesse delle zone protette e delle specie protette e delle cognizioni scientifiche che ne derivano sia per quanto riguarda la conservazione della natura sia da altri punti di vista. Tale informazione dovrebbe trovare uno spazio appropriato nei programmi d'insegnamento. Le Parti si sforzano inoltre di fare in modo che il pubblico e le organizzazioni di protezione della natura partecipino alle misure appropriate necessarie per proteggere le zone e le specie interessate, ivi compreso agli studi d'impatto sull'ambiente.

Articolo 20

Ricerca scientifica, tecnologica, anche nel settore della gestione

1. Le Parti incoraggiano ed intensificano la ricerca scientifica e tecnologica pertinente ai fini del presente Protocollo. Esse incoraggiano ed intensificano anche la ricerca mirante all'uso sostenibile delle zone ed alla gestione delle specie protette.

2. Le Parti si consultano come necessario reciprocamente, e con le organizzazioni internazionali interessate, per definire, pianificare e intraprendere ricerche scientifiche e tecnologiche nonché i programmi di sorveglianza necessari per l'individuazione ed il controllo delle zone e delle specie particolarmente protette e per valutare l'efficacia delle misure adottate per la realizzazione dei piani di gestione e di ripristino.

3. Le Parti si scambiano reciprocamente, o per il tramite del Centro, informazioni scientifiche e tecnologiche per i loro programmi di ricerca e di sorveglianza in corso e previsti, nonché sui risultati ottenuti. Esse coordinano, per quanto possibile, i loro programmi di ricerca e di sorveglianza e si sforzano di definire in comune o normalizzare i loro metodi.

4. Le Parti danno priorità in materia di ricerca scientifica e tecnologica alle ASPIM ed

alle specie che figurano negli annessi al presente Protocollo

Articolo 21

Cooperazione reciproca

1. Le Parti stabiliscono programmi di cooperazione, direttamente o con l'aiuto del Centro o delle organizzazioni internazionali interessate, per coordinare la creazione, la conservazione, la pianificazione e la gestione delle zone particolarmente protette, nonché la scelta, la gestione e la conservazione delle specie protette. Le caratteristiche delle zone e delle specie protette, l'esperienza acquisita ed i problemi constatati saranno oggetto di scambi d'informazione regolari.

2. Le Parti comunicano il prima possibile alle altre Parti, agli Stati suscettibili di essere danneggiati ed al Centro, ogni situazione suscettibile di mettere a repentaglio gli ecosistemi delle zone particolarmente protette o la sopravvivenza delle specie di fauna e di flora.

Articolo 22

Assistenza reciproca

1. Le Parti cooperano direttamente o con l'aiuto del Centro o delle organizzazioni internazionali interessate all'elaborazione, al finanziamento ed alla realizzazione dei programmi di reciproca assistenza e di aiuto ai paesi in via di sviluppo che ne esprimono l'esigenza ai fini dell'attuazione del presente Protocollo.

2. Tali programmi vertono in particolare sull'istruzione del pubblico nel settore dell'ambiente, sulla formazione di personale scientifico, tecnologico e amministrativo, sulla ricerca scientifica, l'acquisizione, l'utilizzazione, la progettazione, la messa a punto di materiale appropriato, nonché sul trasferimento di tecnologie a condizioni vantaggiose da definire tra le Parti interessate.

3. Le Parti concedono la priorità, in materia di reciproca assistenza, alle ASPIM ed alle specie che figurano negli annessi al presente Protocollo.

Articolo 23

Rapporti delle Parti

Le Parti presentano alle riunioni ordinarie delle Parti un rapporto sull'applicazione del

presente Protocollo, in particolare per quanto concerne:

- a) lo statuto e le condizioni delle zone iscritte nella lista delle ASPIM;
- b) ogni modifica della delimitazione o della situazione giuridica delle ASPIM e delle specie protette;
- c) le deroghe eventualmente concesse sulla base degli articoli 12 e 18 del presente Protocollo.

PARTE V

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Articolo 24

Punti focali nazionali

Ciascuna Parte designa un punto focale nazionale per formare un collegamento con il Centro sugli aspetti tecnici e scientifici dell'applicazione del presente Protocollo. I Punti focali nazionali si riuniscono periodicamente per esercitare le funzioni derivanti dal presente Protocollo.

Articolo 25

Coordinamento

1. L'Organizzazione è incaricata di coordinare l'attuazione del presente Protocollo. A tal fine essa si appoggia al Centro, che può incaricare di esercitare le seguenti funzioni:

- a) aiutare le Parti, in cooperazione con le organizzazioni internazionali intergovernative e non governative competenti, a:
 - istituire e gestire le zone particolarmente protette nell'ambito d'applicazione del presente Protocollo;
 - svolgere i programmi di ricerca scientifica e tecnologica secondo l'articolo 20 del presente Protocollo;
 - svolgere lo scambio d'informazioni scientifiche e tecniche tra le Parti secondo l'articolo 20 del presente Protocollo;
 - predisporre piani di gestione per le zone e le specie protette;
 - elaborare programmi di cooperazione secondo l'articolo 21 del presente Protocollo;
 - predisporre del materiale divulgativo per le varie fasce del pubblico.
- b) convocare ed organizzare le riunioni dei Punti focali nazionali e curarne il segretariato;

- c) formulare raccomandazioni sulle linee direttive ed i criteri comuni secondo l'articolo 16 del presente Protocollo;
- d) istituire ed aggiornare banche dati sulle zone particolarmente protette, le specie protette e gli altri punti relativi al presente Protocollo;
- e) elaborare i rapporti e gli studi tecnici eventualmente necessari per l'attuazione del presente Protocollo;
- f) elaborare ed attuare i programmi di formazione menzionati all'articolo 22, paragrafo 2;
- g) cooperare con le organizzazioni, governative e non governative, regionali ed internazionali, incaricate della protezione delle zone e delle specie, nel rispetto della specificità di ciascuna e della necessità di evitare ogni attività ridondante;
- h) svolgere compiutamente le funzioni conferite a detto Centro dai piani d'azione adottati nell'ambito del presente Protocollo;
- i) svolgere compiutamente ogni altra funzione conferita dalle Parti.

Articolo 26

Riunione delle Parti

1. Le riunioni ordinarie delle Parti al presente Protocollo si svolgono in occasione delle riunioni ordinarie delle Parti contraenti della Convenzione, organizzate ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione. Le Parti possono inoltre tenere riunioni straordinarie secondo tale articolo.

2. Le riunioni delle Parti del presente Protocollo, in particolare, hanno come oggetto quello di:

- a) seguire l'applicazione del presente Protocollo;
- b) fare opera di supervisione sui lavori dell'Organizzazione e del Centro relativi all'attuazione del presente Protocollo e di fornire gli orientamenti per tali attività;
- c) esaminare l'efficacia delle misure adottate per la gestione e la protezione delle zone e delle specie, nonché la necessità di altre misure, in particolare sotto forma di annessi e di emendamenti al presente Protocollo o ai suoi annessi;
- d) adottare le linee direttive ed i criteri comuni previsti all'articolo 16 del presente Protocollo;
- e) esaminare i rapporti trasmessi dalle Parti secondo l'articolo 23 del presente Protocollo, nonché ogni altra informazione pertinente trasmessa attraverso il Centro;

- f) fare raccomandazioni alle Parti sulle misure da adottare per l'attuazione del presente Protocollo;
- g) esaminare le raccomandazioni formulate dalle riunioni dei Punti focali nazionali secondo l'articolo 24 del presente Protocollo;
- h) decidere in merito all'iscrizione delle zone nella lista delle ASPIM secondo l'articolo 9, paragrafo 4;
- i) esaminare, se del caso, ogni altra questione concernente il presente Protocollo;
- j) dibattere e valutare le deroghe concesse dalle Parti secondo gli articoli 12 e 18 del presente Protocollo.

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Incidenza del Protocollo sulle legislazioni nazionali

Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano il diritto delle Parti di adottare misure interne pertinenti più rigorose per l'applicazione del presente Protocollo.

Articolo 28

Rapporti con terzi

1. Gli Stati invitano gli Stati non Parti e le organizzazioni internazionali a cooperare all'attuazione del presente Protocollo.

2. Le Parti s'impegnano a prendere misure appropriate, compatibili con il diritto internazionale, per garantire che non siano da chiunque intraprese attività in contrasto con i principi e gli obiettivi del presente Protocollo.

Articolo 29

Firma

Il presente Protocollo è aperto a Barcellona il 10 giugno 1995 e a Madrid dall'11 giugno 1995 fino al 10 giugno 1996, alla firma di ogni Parte contraente della Convenzione.

Articolo 30

Ratifica, accettazione o approvazione

Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Governo della Spagna che assume le funzioni di Depositario.

Articolo 31

Adesione

A decorrere dal 10 giugno 1996, il presente Protocollo è aperto all'adesione degli Stati e dei gruppi economici regionali che sono Parti della Convenzione.

Articolo 32

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno a decorrere dalla data di

deposito del sesto strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. A decorrere dalla data della sua entrata in vigore, il presente Protocollo sostituisce il Protocollo relativo alle zone particolarmente protette del Mediterraneo del 1982, nelle relazioni tra le Parti ai due strumenti.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a Barcellona, il 10 giugno 1995, in un unico esemplare in lingua araba, francese, inglese e spagnola, i quattro testi facenti ugualmente fede, per la firma di ogni Parte della Convenzione.

CRITERI COMUNI PER LA SCELTA DELLE ZONE MARINE E COSTIERE PROTETTE SUSCETTIBILI DI ESSERE ISCRITTE NELLA LISTA DELLE ASPIM

A. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Les parties contractantes conviennent que les principes généraux suivants devront servir de base dans l'établissement de la liste des ASPIM.

- a) La conservation du patrimoine naturel est l'objectif fondamental qui doit caractériser une ASPIM. La poursuite d'autres objectifs tels que la conservation du patrimoine culturel et la promotion de la recherche scientifique, de l'éducation, de la collaboration, de la participation, est hautement souhaitable dans le cas des ASPIM et représente un facteur favorable à l'inscription d'un site sur la liste, dans la mesure où elle reste compatible avec les objectifs de conservation.
- b) Aucune limite n'est imposée ni sur le nombre total des aires incluses dans la liste ni sur le nombre d'aires à proposer pour inscription par une partie donnée. Néanmoins, les parties conviennent que les sites seront sélectionnés sur des bases scientifiques et inscrits sur la liste en fonction de leurs qualités; ils devront par conséquent remplir convenablement les conditions requises par le protocole et les présents critères.
- c) Les ASPIM inscrites sur la liste ainsi que leur répartition géographique devront être représentatives de la région méditerranéenne et de sa biodiversité. À cet effet, la liste devra représenter le plus grand nombre possible de types d'habitats et d'écosystèmes.
- d) Les ASPIM devront constituer le noyau d'un réseau ayant pour but la conservation efficace du patrimoine méditerranéen. Pour atteindre cet objectif, les parties développeront leur coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine de la conservation et la gestion des sites naturels, et notamment par la création d'ASPIM transfrontalières.
- e) Les sites inclus dans la liste des ASPIM devraient servir d'exemples et de modèles pour la protection du patrimoine de la région. À cette fin, les parties s'assurent que les sites inclus dans la liste des ASPIM disposent d'un statut juridique, des mesures de protection, de méthodes et moyens de gestion adéquats.

B. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES AIRES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE DES ASPIM

1. Pour être éligible à l'inscription sur la liste des ASPIM, une aire doit répondre au moins à un des critères généraux fixés à l'article 8, paragraphe 2, du protocole. Plusieurs de ces critères généraux peuvent dans certains cas être remplis par la même aire et une telle situation ne peut qu'appuyer la proposition d'inscription de l'aire sur la liste.

2. La valeur régionale est une condition de base pour qu'une aire soit incluse dans la liste des ASPIM. Les critères suivants doivent être utilisés pour évaluer l'intérêt méditerranéen d'une aire.

a) Unicité

L'aire renferme des écosystèmes rares ou uniques, ou des espèces rares ou endémiques.

b) Représentativité naturelle

L'aire renferme des processus écologiques, ou des types de communauté ou d'habitat, ou d'autres caractéristiques naturelles, particulièrement représentatifs. La représentativité est le degré dans lequel une aire représente un type d'habitat, un processus écologique, une communauté

⁽¹⁾ Accluso alla decisione 1999/800/CEE (G.U.C.E. 14 dicembre 1999, n. L 322) "Decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e all'accettazione degli allegati del Protocollo (Convenzione di Barcellona)".

biologique, un aspect physiographique ou une autre caractéristique naturelle.

c) Diversité

L'aire a une grande diversité d'espèces, de communautés, d'habitats ou d'écosystèmes.

d) Caractère naturel

L'aire conserve dans une très grande mesure son caractère naturel grâce à l'absence ou au degré limité de dégradations et de perturbations résultant d'activités humaines.

e) Présence d'habitats d'une importance cruciale pour les espèces en danger, menacées ou endémiques.

f) Représentativité culturelle

L'aire a une haute valeur représentative en ce qui concerne le patrimoine culturel, grâce à l'existence d'activités traditionnelles respectueuses de l'environnement et intégrées avec le milieu naturel qui contribuent au bien-être des populations locales.

3. Pour être inscrite sur la liste des ASPIM, une aire présentant un intérêt scientifique, éducatif ou esthétique doit, respectivement, posséder une valeur particulière pour la recherche dans le domaine des sciences naturelles ou pour les activités d'éducation ou de sensibilisation environnementales ou renfermer des caractéristiques naturelles, des paysages terrestres ou sous-marins exceptionnels.

4. En plus des critères individualisés dans l'article 8, paragraphe 2, du protocole, un certain nombre de caractéristiques et facteurs sont aussi considérés comme favorables à l'inscription d'une aire sur la liste, tels que:

- a) l'existence de menaces susceptibles de porter atteinte à la valeur écologique, biologique, esthétique ou culturelle de l'aire;
- b) l'implication et la participation active du public dans un sens large, et notamment des collectivités locales, dans le processus de planification et de gestion de l'aire;
- c) l'existence d'un conseil représentatif des secteurs public, professionnels, associatifs et de la communauté scientifique intéressés par l'aire;
- d) l'existence dans l'aire d'opportunités de développement durable;
- e) l'existence d'un plan de gestion côtier intégré au sens de l'article 4, paragraphe 3, point e), de la convention.

C. STATUT JURIDIQUE

1. Toute aire susceptible d'être inscrite sur la liste des ASPIM doit être dotée d'un statut juridique assurant sa protection efficace à long terme.

2. Pour être inscrite sur la liste des ASPIM, une aire située dans un espace déjà délimité sur lequel s'exerce la souveraineté ou la juridiction d'une partie doit bénéficier d'un statut de protection reconnu par la partie concernée.

3. Dans le cas de sites situés en tout ou en partie en haute mer ou dans des zones où les limites de souveraineté ou juridiction nationales ne sont pas encore définies, le statut juridique, le plan de gestion, les mesures applicables et les autres éléments prévus à l'article 9, paragraphe 3, du protocole seront fournis par les parties voisines concernées dans la proposition d'inscription sur la liste des ASPIM.

D. MESURES DE PROTECTION, DE PLANIFICATION ET DE GESTION

1. Les objectifs de conservation et de gestion doivent être clairement définis au niveau des textes relatifs à chaque site, et constitueront le point de départ pour évaluer l'adéquation des mesures adoptées et l'efficacité de leur mise en oeuvre à l'occasion des révisions de la liste des ASPIM.

2. Les mesures de protection, de planification et de gestion applicables à chaque aire doivent être adéquates pour permettre d'atteindre les objectifs de conservation et de gestion fixés, à court et à long terme, pour le site, et tenir particulièrement compte des dangers qui le menacent.

3. Les mesures de protection, de planification et de gestion doivent être basées sur une connaissance adéquate des composantes naturelles et des facteurs socio-économiques et culturels qui caractérisent chaque aire. En cas de lacunes dans les connaissances de base, une aire proposée pour inscription sur la liste des ASPIM doit être dotée d'un programme pour la collecte des données et des informations manquantes.

4. Les compétences et les responsabilités concernant l'administration et la mise en oeuvre des mesures de conservation pour les aires proposées pour inscription sur la liste des ASPIM doivent être clairement définies au niveau des textes régissant chaque aire.

5. Dans le respect des spécificités qui caractérisent chaque site protégé, les mesures de protection d'une ASPIM doivent prendre en compte les aspects fondamentaux suivants:

- a) le renforcement de la réglementation du rejet ou du déversement des déchets ou d'autres substances susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à l'intégrité de l'aire;
- b) le renforcement de la réglementation de l'introduction ou de la réintroduction de toute espèce dans l'aire;
- c) la réglementation de tout activité ou acte pouvant nuire ou perturber les espèces ou pouvant mettre en danger l'état de conservation des écosystèmes ou des espèces ou porter atteinte aux caractéristiques naturelles, culturelles ou esthétiques de l'aire;
- d) la réglementation s'appliquant aux zones périphériques des aires en question.

6. Pour être inscrite sur la liste des ASPIM, une aire protégée doit être dotée d'un organe de gestion, disposant de pouvoirs et de moyens humains et matériels suffisants pour prévenir et/ou contrôler les activités susceptibles d'être en opposition aux objectifs de l'aire protégée.

7. Pour être inscrite sur la liste des ASPIM, une aire devra être dotée d'un plan de gestion. Les règles principales de ce plan de gestion doivent être définies dès l'inscription et mises en application immédiatement. Un plan de gestion détaillé devra être présenté pendant les trois premières années suivant l'inscription sur la liste. Le non-respect de cette obligation entraînera le retrait du site de la liste.

8. Pour être inscrite sur la liste des ASPIM, une aire devra être dotée d'un programme de surveillance continue. Ce programme devra comporter l'identification et le suivi d'un certain nombre de paramètres significatifs pour l'aire en question, afin de permettre d'évaluer l'état et l'évolution de l'aire ainsi que l'efficacité des mesures de protection et de gestion mises en oeuvre, en vue éventuellement de leur ajustement. À cette fin, les études scientifiques complémentaires seront commanditées.

LISTA DELLE SPECIE IN PERICOLO O MINACCIATE

MAGNOLIOPHYTA

Posidonia oceanica
Zostera marina
Zostera noltii

CHLOROPHYTA

Caulerpa ollivieri

PHAEOPHYTA

Cystoseira amentacea (incluse var. *stricta* e
 var. *spicata*)
Cystoseira mediterranea
Cystoseira sedoides
Cystoseira spinosa (inclusa *C. adriatica*)
Cystoseira zosteroides
Laminaria rodriguezii

RHODOPHYTA

Goniolithon byssoides
Lithophyllum lichenoides
Ptilophora mediterranea
Schimmelmannia shousboei

PORIFERA

Asbestopluma hypogea
Aplysina sp. plur.
Axinella cannabina
Axinella polypoides
Geodia cydonium
Ircinia foetida
Ircinia pipetta
Petrobiona massiliana
Tethya sp. plur.

CNIDARIA

Astroides calycularis
Errina aspera
Gerardia savaglia

ECHINODERMATA

Asterina pancerii
Centrostephanus longispinus
Ophidiaster ophidianus

BRYOZOA

Hornera lichenoides

MOLLUSCA

Ranella olearia (= *Argobuccinum olearium*=
A. giganteum)
Charonia lampas (= *Ch. rubicunda* = *Ch.*
nodifera)
Charonia tritonis (= *Ch. seguenziae*)
Dendropoma petraeum
Erosaria spurca
Gibbula nivosa
Lithophaga lithopaga
Luria lurida (= *Cypraea lurida*)
Mitra zonata
Patella ferruginea
Patella nigra
Pholas dactylus
Pinna nobilis
Pinna rudis (= *P. pernula*)
Schilderia achatidea
Tonna galea
Zonaria pyrum

CRUSTACEA

Ocypode cursor
Pachylasma giganteum

PISCES

Acipenser naccarii
Acipenser sturio
Aphanius fasciatus
Aphanius iberus
Cetorhinus maximus
Carcharodon carcharias
Hippocampus ramulosus
Hippocampus hippocampus
Huso huso
Lethenteron zanandreaei
Mobula mobular
Pomatoschistus canestrinii

⁽¹⁾ Accluso alla decisione 1999/800/CEE (G.U.C.E. 14 dicembre 1999, n. L 322) "Decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e all'accettazione degli allegati del Protocollo (Convenzione di Barcellona)".

Pomatoschistus tortonesei
Valencia hispanica
Valencia letourneuxi

REPTILES

Caretta caretta
Chelonia mydas
Dermochelys coriacea
Eretmochelys imbricata
Lepidochelys kempii
Trionyx triunguis

AVES

Pandion haliaetus
Calonectris diomedea
Falco eleonora
Hydrobates pelagicus
Larus audouinii
Numenius tenuirostris
Phalacrocorax aristotelis
Phalacrocorax pygmaeus
Pelacanus onocrotalus
Pelecanus crispus
Phoenicopterus ruber
Puffinus yelkouan

Sterna albifrons
Sterna bengalensis
Sterna sandvicensis

MAMMALIA

Balaenoptera acutorostrata
Balaenoptera borealis
Balaenoptera physalus
Delphinus delphis
Eubalaena glacialis
Globicephala melas
Grampus griseus
Kogia simus
Megaptera novaeangliae
Mesoplodon densirostris
Monachus monachus
Orcinus orca
Phocoena phocoena
Physeter macrocephalus
Pseudorca crassidens
Stenella coeruleoalba
Steno bredanensis
Tursiops truncatus
Ziphius cavirostris

LISTA DELLE SPECIE DI CUI È REGOLAMENTATO LO SFRUTTAMENTO

PORIFERA

Hippospongia communis
Spongia agaricina
Spongia officinalis
Spongia zimocca

CNIDARIA

Antipathes sp. plur.
Corallium rubrum

ECHINODERMATA

Paracentrotus lividus

CRUSTACEA

Homarus gammarus
Maja squinado
Palinurus elephas
Scyllarides latus
Scyllarus pigmaeus
Scyllarus arctus

PISCES

Alosa alosa
Alosa fallax
Anguilla anguilla
Epinephelus marginatus
Isurus oxyrinchus
Lamna nasus
Lampetra fluviatilis
Petromyzon marinus
Prionace glauca
Raja alba
Sciaena umbra
Squatina squatina
Thunnus thynnus
Umbrina cirrosa
Xiphias gladius

⁽¹⁾ Accluso alla decisione 1999/800/CEE (G.U.C.E. 14 dicembre 1999, n. L 322) "Decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e all'accettazione degli allegati del Protocollo (Convenzione di Barcellona)".



DIRETTIVE CEE



DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 2 aprile 1979
concernente la conservazione degli uccelli selvatici (79/409/CEE) ⁽¹⁾
(Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 103 del 25 aprile 1979)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la dichiarazione del Consiglio del 22 novembre 1973, concernente un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale, prevede azioni specifiche per la protezione degli uccelli, completata dalla risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma di azione delle Comunità europee in materia ambientale;

considerando che per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e che tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale, in particolare poiché minaccia gli equilibri biologici;

considerando che gran parte delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri appartengono alle specie migratrici; che dette specie costituiscono un patrimonio comune e che l'efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni;

considerando che le condizioni di vita degli uccelli in Groenlandia sono sostanzialmente diverse da quelle esistenti nelle altre regioni del territorio europeo degli Stati membri, a causa delle circostanze generali ed in particolare del clima, della scarsa densità di popolazione, della dimensione e della posizione geografica eccezionali dell'isola;

⁽¹⁾ La direttiva è entrata in vigore il 6 aprile 1979. Il suo recepimento da parte degli Stati membri era fissato entro il 6 aprile 1981. La Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE (C.G.C.E., 8 luglio 1987, in causa 262/85, Commiss. CEE - Gov. Italia). Il recepimento e l'attuazione in Italia della direttiva n. 79/409 sono avvenuti con legge 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.).

Modifiche ed integrazioni alla Direttiva 79/409/CEE sono state apportate rispettivamente con:

- DIRETTIVA 81/854/CEE del 19 ottobre 1981, Direttiva del Consiglio che adatta la direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, a seguito dell'adesione della Grecia (G.U.C.E. 7 novembre 1981, n. L 319).

- DIRETTIVA 85/411/CEE del 25 luglio 1985, Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (G.U.C.E. 30 agosto 1985, n. L 233; Gazz. Uff. 28 settembre 1985, n. 229-bis). La Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto del 31 luglio 1986 i provvedimenti necessari per dare attuazione nell'ordinamento giuridico interno a questa direttiva nella parte in cui stabilisce che gli Stati membri devono individuare, per ciascuna delle specie indicate, le zone di protezione speciale ed adottare misure speciali di conservazione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato (C.G.C.E., 17 gennaio 1991, in causa 334/89, Commiss. CEE - Gov. Italia).

- DIRETTIVA 91/244/CEE del 6 marzo 1991, Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (G.U.C.E. 8 maggio 1991, n. L 115; Gazz. Uff. 13 giugno 1991, n. 45, 2° serie speciale).

- DIRETTIVA 94/24/CE del 8 giugno 1994, Direttiva del Consiglio che modifica l'allegato II della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (G.U.C.E. 30 giugno 1994, n. L 164; Gazz. Uff. 12 settembre 1994, n. 69, 2° serie speciale).

- DIRETTIVA 97/49/CE del 29 luglio 1997, Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (G.U.C.E. 13 agosto 1997, n. L 223; Gazz. Uff. 27 ottobre 1997, n. 83, 2° serie speciale).

considerando che, quindi, la presente direttiva non deve essere applicata alla Groenlandia;

considerando che la conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri è necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, gli obiettivi comunitari in materia di miglioramento delle condizioni di vita, di sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità e di espansione continua ed equilibrata, ma che i poteri di azione specifici necessari in materia non sono stati previsti dal trattato;

considerando che le misure da prendere devono applicarsi ai diversi fattori che possono influire sull'entità della popolazione aviaria, e cioè alle ripercussioni delle attività umane, in particolare alla distruzione e all'inquinamento degli habitat, alla cattura e all'uccisione da parte dell'uomo, al commercio che ne consegue, e che nel quadro di una politica di conservazione bisogna adeguare la severità di tali misure alla situazione delle diverse specie;

considerando che la conservazione si prefigge la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei; che essa consente di regolarle disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all'adeguamento degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile;

considerando che la preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una superficie sufficienti di habitat sono indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli; che talune specie di uccelli devono essere oggetto di speciali misure di conservazione concernenti il loro habitat per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione; che tali misure devono tener conto anche delle specie migratrici ed essere coordinate in vista della costituzione di una rete coerente;

considerando che, per evitare che gli interessi commerciali esercitino eventualmente una pressione nociva sui livelli di prelievo, è necessario istituire un divieto generale di commercializzazione e limitare le deroghe alle sole specie il cui status biologico lo consenta, tenuto conto delle condizioni specifiche che prevalgono nelle varie regioni;

considerando che, a causa del livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di utilizzazione, sempreché vengano stabiliti ed osservati determinati limiti; che tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie a un livello soddisfacente;

considerando che i mezzi, impianti o metodi di cattura e di uccisione in massa o non selettivi nonché l'inseguimento con taluni mezzi di trasporto devono essere vietati a causa dell'eccessiva pressione che esercitano o possono esercitare sul livello di popolazione delle specie interessate;

considerando che, data l'importanza che possono avere talune situazioni particolari, occorre prevedere la possibilità di deroghe a determinate condizioni e sotto il controllo della Commissione;

considerando che la conservazione dell'avifauna e delle specie migratrici in particolare presenta ancora dei problemi, per cui si rendono necessari lavori scientifici, lavori che permetteranno inoltre di valutare l'efficacia delle misure prese;

considerando che si deve curare, in consultazione con la Commissione, che l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non danneggi in alcun modo la flora e la fauna locali;

considerando che ogni tre anni la Commissione elaborerà e comunicherà agli Stati membri una relazione riassuntiva basata sulle informazioni inviate dagli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva;

considerando che il progresso scientifico e tecnico impone un rapido adeguamento di alcuni allegati; che, per facilitare l'attuazione dei provvedimenti necessari, bisogna prevedere una procedura che assicuri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.⁽²⁾

2. Essa si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat.

3. La presente direttiva non si applica alla Groenlandia.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

Articolo 3

1. Tenuto conto delle esigenze di cui all'articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie sufficienti di habitat.⁽³⁾

2. La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure:

- a) istituzione di zone di protezione;
- b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione;
- c) ripristino dei biotopi distrutti;
- d) creazione di biotopi.

Articolo 4

1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la soprav-

⁽²⁾ La Corte di Giustizia delle Comunità europee in più occasioni ha dato interpretazioni alle disposizioni della presente direttiva n. 409/79. La direttiva deve essere interpretata nel senso che ogni Stato membro deve garantire la protezione delle specie di uccelli viventi allo stato selvatico su tutto il territorio comunitario anche se il loro habitat naturale non si trova all'interno del medesimo Stato membro (C.G.C.E., 8 febbraio 1996, in causa 149/94, Comm. CE - Didier Vergy). Essa si applica anche alle sottospecie di uccelli che vivono naturalmente allo stato selvatico soltanto al di fuori del territorio europeo degli Stati membri, purché la specie alla quale esse appartengono o altre sottospecie della medesima vivano naturalmente allo stato selvatico sul territorio in questione. Infatti, in primo luogo risulta sia dal secondo che dal terzo «considerando» e dall'art. 1 della direttiva, sia dalla direttiva nel suo complesso che mira alla efficace protezione dell'avifauna europea e che tale protezione si basa sulla nozione di specie, la quale comprende, nella tassonomia aviaria, tutte le suddivisioni di una specie, quali le razze e le sottospecie. In secondo luogo, considerato che la nozione di sottospecie non si fonda su criteri distintivi così rigorosi ed oggettivi come quelli impiegati allo scopo di delimitare le specie tra loro, se la sfera di applicazione della direttiva si limitasse alle sottospecie viventi nel territorio europeo e non si estendesse alle sottospecie non europee, sarebbe difficile applicare la direttiva negli Stati membri e si rischierebbe pertanto di causare un'applicazione non uniforme della medesima nella comunità. Inoltre, se le sottospecie non europee potessero essere liberamente introdotte nella comunità, non si potrebbe escludere il rischio che sottospecie esotiche siano lasciate allo stato libero, con la conseguenza di una modifica artificiale dell'avifauna naturale della comunità; ciò è incompatibile con l'obiettivo della conservazione degli equilibri biologici, quale risulta dal secondo «considerando» della direttiva (C.G.C.E., 8 febbraio 1996, in causa 202/94, Comm. CE - Godefride van der Feesten).

La Corte di Giustizia ha inoltre affermato che l'importanza della protezione completa ed efficace degli uccelli selvatici nell'ambito dell'intera Comunità, indipendentemente dal loro luogo di soggiorno o dalla zona di passaggio, rende incompatibile con la direttiva qualsiasi normativa nazionale che determini la protezione degli uccelli selvatici in relazione alla nozione di «patrimonio nazionale» (C.G.C.E., 8 febbraio 1996, in causa 149/94, Comm. CE - Didier Vergy).

⁽³⁾ Cfr., art. 3, c. 1, direttiva 92/43/CEE «direttiva habitat»: «È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata «Natura 2000». Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale. La rete «Natura 2000» comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE».

Gli artt. 3 e 4 della direttiva 79/409, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, obbligano gli Stati membri a preservare, a mantenere e a ripristinare gli habitat di tali uccelli in quanto tali, dato il loro valore ecologico; gli obblighi incombenti agli Stati membri in virtù di tali articoli sussistono ancora prima che si registri una diminuzione del numero di uccelli o che vi sia un effettivo rischio di estinzione di una specie protetta (C.G.C.E., 2 agosto 1993, in causa 355/90/1993, Comm. CE - Gov. Spagna).

vivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione. A tal fine si tiene conto:

- a) delle specie minacciate di sparizione;
- b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
- c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
- d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

2. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati

membri attribuiscono una importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale.⁽⁴⁾

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazioni opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e 2, dall'altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo.⁽⁵⁾ Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione.

Articolo 5

Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:⁽⁶⁾

⁽⁴⁾ L'art. 4 n. 1 o 2 della direttiva n. 79/409 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può, all'atto della scelta e della delimitazione di una zona di protezione speciale, tener conto di esigenze economiche (menzionate nell'art. 2) come se si trattasse di un interesse generale superiore a quello cui risponde la finalità ecologica contemplata da questa direttiva (C.G.C.E., 11 luglio 1996, in causa 44/95/1996, Queen - Secretary of State for the Environment). Per la scelta dei territori più idonei ad essere classificati zone particolarmente protette, in conformità all'art. 4 n. 1 della direttiva 79/409, gli Stati membri godono di un certo margine discrezionale, che trova il proprio limite nel fatto che la classificazione di dette zone si opera secondo taluni criteri ornitologici, determinati dalla direttiva, come la presenza di uccelli elencati all'allegato I, da un lato, e la qualificazione di un habitat come zona umida, dall'altro; di contro, gli Stati membri non possono disporre della stessa discrezionalità nell'ambito dell'art. 4 n. 4 della direttiva allorché modificano o riducono la superficie di dette zone (C.G.C.E., 2 agosto 1993, in causa 355/90/1993, Commiss. CE - Gov. Spagna; v. anche, C.G.C.E., 28 febbraio 1991, in causa C-57/89, Commissione CE - Repubblica federale di Germania. Sulla priorità di salvaguardare le esigenze ecologiche poste dalla direttiva n. 79/409, in particolare di conservazione della diversità biologica evitando il rischio di estinzione di una popolazione indigena, cfr., anche, C.G.C.E. 3 dicembre 1998, n. 67/97/1998, Bluhme).

⁽⁵⁾ Gli obblighi derivanti dall'art. 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE sono sostituiti dagli obblighi derivanti dall'art. 6, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 92/43/CEE "direttiva habitat", per quanto riguarda le zone classificate a norma dell'art. 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell'art. 4, paragrafo 2 della direttiva 79/409/CEE, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa "direttiva habitat" o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora essa sia posteriore (art. 7, direttiva 92/43/CEE).

⁽⁶⁾ Lo Stato membro il quale, nella legge per la trasposizione della direttiva 79/409, riguardante la conservazione degli uccelli selvatici, stabilisca che i divieti generali, posti dall'art. 5 della direttiva, di uccidere o di catturare intenzionalmente le specie di uccelli contemplate dall'art. 1 e di distruggerne o danneggiarne deliberatamente i nidi e le uova,

- a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
- b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;
- c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote;
- d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
- e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.

Articolo 6

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri vietano, per tutte le specie di uccelli menzionate all'articolo 1, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall'uccello, facilmente riconoscibili.⁽⁷⁾

2. Per le specie elencate nell'allegato III/1, le attività di cui al paragrafo 1 non sono vietate, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati.

3. Gli Stati membri possono ammettere nel loro territorio, per le specie elencate nell'allegato III/2, le attività di cui al paragrafo 1 e prevedere limitazioni al riguardo, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati.

Gli Stati membri che intendono concedere tale permesso si consultano in via preliminare con la Commissione, con la quale esaminano se la commercializzazione degli esemplari della specie in questione contribuisca o rischi di contribuire, per quanto è ragionevolmente possibile prevedere, a mettere in pericolo il livello di popolazione, la distribuzione geografica o il tasso di riproduzione della specie stessa nell'insieme della Comunità. Se tale esame rivela che il permesso previsto porta o può portare, secondo la Commissione, ad uno dei rischi summenzionati, la Commissione rivolge allo Stato membro una raccomandazione debitamente motivata, nella quale disapprova la commercializzazione della specie in questione. Se la Commissione ritiene che non esista tale rischio, ne informa lo Stato membro.

La raccomandazione della Commissione deve essere pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*.

nonché di disturbarli deliberatamente, qualora ciò abbia conseguenze significative tenuto conto degli scopi della direttiva, restano inoperanti qualora gli atti di cui trattasi vengano compiuti nell'ambito dello sfruttamento normale del suolo dovuto alle attività agricole, silvicole o di pesca, oppure, nell'ambito della valorizzazione dei prodotti di queste attività, non provvede alla corretta attuazione della direttiva; esso autorizza infatti delle deroghe che non rispondono alle esigenze poste in proposito dall'art. 9 della direttiva (C.G.C.E., 17 settembre 1987, in causa 412/85/1987, Commiss. CEE - Gov. Germania federale).

L'art. 9 della direttiva n. 79/409 deve essere interpretato nel senso che esso autorizza gli Stati membri a derogare al divieto generale di caccia delle specie protette, derivante dagli artt. 5 e 7 della stessa direttiva, soltanto mediante misure che comportino un riferimento, adeguatamente circostanziato, agli elementi di cui ai n. 1 e 2 del medesimo art. 9 (C.G.C.E., 7 marzo 1996, in causa 118/94/1996, Associaz. W.W.F. Italia, E.N.P.A., Lega per l'Ambiente, L.A.V., L.A.C. - Regione Veneto).

⁽⁷⁾ La direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, n. 409, si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato e ne disciplina lo sfruttamento (art. 1). Considerando che, per evitare che gli interessi commerciali esercitino eventualmente una pressione nociva sui livelli di prelievo, è necessario istituire un divieto generale di commercializzazione e limitare le deroghe alle sole specie il cui status biologico lo consenta, tenuto conto delle condizioni specifiche che prevalgono nelle varie regioni, l'art. 6 della direttiva obbliga gli Stati membri a vietare in generale la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall'uccello, facilmente riconoscibili. Sono previste eccezioni, a talune condizioni, per le specie di cui all'allegato III/1 e III/2, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati.

La direttiva obbliga gli Stati membri a vietare la messa in commercio degli esemplari appartenenti ad una specie di uccelli che non figura nei suoi allegati, purché si tratti di una specie vivente naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato, fatta salva la possibilità di deroga stabilita dall'art. 9; tale obbligo di protezione non viene meno per il fatto che la specie considerata non ha il suo habitat naturale nel territorio dello Stato membro interessato (C.G.C.E., 8 febbraio 1996, in causa 149/94, Comm. CE - Didier Vergy).

Lo Stato membro che concede il permesso di cui al presente paragrafo verifica ad intervalli regolari se sussistano le condizioni necessarie per la concessione di tale permesso.

4. Per le specie di cui all'allegato III/3, la Commissione compie degli studi sul loro status biologico e sulle ripercussioni della commercializzazione su tale status.

Al massimo quattro mesi prima della scadenza del termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, essa sottopone una relazione e le sue proposte al comitato di cui all'articolo 16, ai fini di una decisione in merito all'iscrizione di tali specie nell'allegato III/2.

Nell'attesa di tale decisione, gli Stati membri possono applicare a dette specie le regolamentazioni nazionali esistenti, salvo restando il paragrafo 3.

Articolo 7

1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi

le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.

2. Le specie dell'allegato II/1 possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

3. Le specie dell'allegato II/2 possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.

4. Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza.⁽⁸⁾ Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.⁽⁹⁾ Gli

⁽⁸⁾ La Repubblica italiana, autorizzando la caccia a diverse specie di uccelli selvatici durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza, nonché a diverse specie migratorie durante il ritorno al luogo di nidificazione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE (C.G.C.E., 17 gennaio 1991, in causa 157/89, Commiss. CE - Gov. Italia).

⁽⁹⁾ La direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici prende in considerazione, da un lato, la necessità di una protezione efficace degli uccelli e, dall'altro, le esigenze della salute e della sicurezza pubblica, dell'economia, dell'ecologia, della scienza, della cultura e della ricreazione. Tale è il caso dell'art. 7, n. 4, frase 3, che, pur consentendo che il singolo Stato membro detti disposizioni in merito alle date di chiusura della caccia di determinate specie, contiene un obbligo concreto e specifico (con compromissione degli sforzi volti alla conservazione di tali specie nel loro habitat) indipendente dall'obbligo generale enunciato nell'art. 2 (conservazione degli uccelli selvatici). Pertanto le autorità nazionali non possono fissare, per gli uccelli migratori di cui all'allegato II della direttiva, differenti date di chiusura della caccia per le diverse specie, in quanto ciò risulta potenzialmente lesivo per tali specie, indipendentemente dal numero di individui cacciati, a meno che lo Stato membro non possa fornire la prova, fondata su dati scientifici e tecnici per ciascun caso particolare, che la diversificazione delle date di chiusura della caccia non impedisca la protezione completa delle specie interessate da tale diversificazione (C.G.C.E., 19 gennaio 1994, in causa 435/92/1994, Association protection animaux sauvages - Préfet Maine-et-Loire).

In applicazione dell'art. 7, comma 4, la data di chiusura della caccia agli uccelli migratori e alle specie acquatiche cacciabili deve essere fissata secondo un metodo che garantisca la protezione completa di dette specie durante il periodo di migrazione che precede l'accoppiamento; di conseguenza, i metodi che intendono sottrarre una determinata percentuale di uccelli di una specie a detta protezione, come quelli che consistono nel fissare la data di chiusura della caccia in funzione del periodo nel corso del quale l'attività migratoria raggiunge il suo livello massimo, ovvero quelli che prendono in considerazione il momento al quale una certa percentuale di uccelli hanno iniziato la loro migrazione o ancora quelli che consistono nel determinare la data media di inizio della migrazione che precede l'accoppiamento, non sono conformi a detta disposizione (C.G.C.E., 19 gennaio 1994, in causa 435/92/1994, Association protection animaux sauvages - Préfet Maine-et-Loire).

Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia.

Articolo 8

1. Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare a quelli elencati nell'allegato IV, lettera a).

2. Gli Stati membri vietano inoltre qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto ed alle condizioni indicati nell'allegato IV, lettera b).

Articolo 9

1. Sempre che non vi siano altre soluzioni

soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:⁽¹⁰⁾

a) - nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,

- nell'interesse della sicurezza aerea,

- per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,

- per la protezione della flora e della fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;⁽¹¹⁾

c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.⁽¹²⁾

2. Le deroghe dovranno menzionare:

- le specie che formano oggetto delle medesime,

Purché sia garantita una protezione completa delle specie, la fissazione di date di chiusura che variano secondo differenti parti del territorio di uno Stato membro è compatibile con la direttiva n. 79/409 del 2 aprile 1979. Se il potere di fissare la data di chiusura della caccia agli uccelli migratori è delegato ad autorità subordinate, le disposizioni che conferiscono questo potere debbono garantire che la data di chiusura possa essere fissata solo in modo tale che renda possibile una protezione completa delle specie durante la migrazione che precede l'accoppiamento (C.G.C.E., 19 gennaio 1994, in causa 435/92/1994, Association protection animaux sauvages - Préfet Maine-et-Loire).

⁽¹⁰⁾ L'art. 9 della direttiva 79/409 consente agli Stati membri di derogare al divieto generale di cacciare le specie protette solo nel caso in cui non esista un'altra soluzione soddisfacente, in secondo luogo per uno dei motivi tassativamente elencati dall'articolo; infine in presenza dei requisiti di forma previsti al fine di limitare le deroghe allo stretto necessario e permettere la vigilanza da parte della Commissione. Si tratta di un potere di deroga esercitabile in via eccezionale per consentire non tanto la caccia, quanto, piuttosto, più in generale, l'abbattimento o la cattura di uccelli selvatici appartenenti alle specie protette dalla direttiva medesima, alle condizioni ed ai fini di interesse generale indicati dall'art. 9 punto 1, e secondo le procedure e le modalità di cui al punto 2 dello stesso art. 9. Gli interessi a garanzia dei quali l'art. 9 consente di adottare i provvedimenti di deroga, alcuni dei quali di indubbia pertinenza statale (sicurezza aerea, sicurezza pubblica), possono essere soddisfatti anche attraverso misure diverse dall'eccezionale autorizzazione al prelievo venatorio di specie altrimenti protette (Corte Cost., 14 maggio 1999, n. 168, Pres. Consiglio - Reg. Liguria, Umbria, Veneto).

L'art. 9 della direttiva contiene una disciplina volta, più che a regolare l'attività venatoria, a consentire deroghe al regime di protezione della fauna selvatica previsto dalla medesima direttiva per la salvaguardia di interessi generali. L'esercizio di tale potere di deroga può incidere sul nucleo minimo di protezione della fauna selvatica e non può quindi prescindere da una previa disciplina di carattere nazionale, secondo i principi costantemente accolti dalla stessa Corte. Può considerarsi immediatamente operativo solamente nel senso di legittimare le Autorità nazionali ad adottare, ove lo ritengano, provvedimenti di deroga alle norme protettive della specie, verificando il ricorso delle condizioni ipotizzate ed apprestando specifiche misure con circostanziato riferimento agli elementi stabiliti nella disposizione sulla deroga (Corte Cost., 14 maggio 1999, n. 169, Reg. Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria e Lombardia - Pres. Consiglio; v. anche, Corte Cost., 22 luglio 1996, n. 272, Regione Umbria - Pres. Consiglio).

In materia di conservazione degli uccelli selvatici, i criteri in base ai quali gli Stati membri possono derogare ai divieti sanciti dalla direttiva 79/409/CEE devono essere riprodotti in disposizioni nazionali precise, in modo completo, chiaro e inequivoco, per rispondere alle esigenze di protezione risultanti dalla direttiva e al principio di certezza del diritto. Una normativa nazionale che autorizza la caccia di diverse specie di uccelli in deroga al divieto generale di cacciare le specie protette di cui alla direttiva 79/409/CEE senza enunciare, in modo adeguatamente circostanziato, i criteri della deroga né obbligare le regioni in modo chiaro e preciso a tener conto di siffatti criteri e ad applicarli, non soddisfa le condizioni cui soggiacciono le deroghe previste dall'art. 9 della direttiva (C.G.C.E., 7 marzo 1996, in causa 118/94/1996, Associazione W.W.F. Italia, E.N.P.A., Lega per l'Ambiente, L.A.V., L.A.C. - Regione Veneto).

⁽¹¹⁾ Le deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lett. a) e b), della direttiva trovano la loro disciplina agli art. 2, comma 3, e 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

⁽¹²⁾ Le deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lett. c), della direttiva non trovano attualmente attuazione nel nostro ordinamento attraverso una legge nazionale di recepimento, idonea a garantire su tutto il territorio nazionale un uniforme

- i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata,
- le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte,
- l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,
- i controlli che saranno effettuati.

3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente articolo.

4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicate ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.⁽¹³⁾

e adeguato livello di salvaguardia. Infatti, il potere di deroga di cui alla lett. c) non è stato disciplinato dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonostante l'avvenuto recepimento della direttiva comunitaria (art. 1, comma 4, legge n. 157 del 1992), e tale disciplina non può essere individuata nel potere di modifica degli elenchi delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 3, legge n. 157, trattandosi di una potestà nettamente distinta (Corte Cost., 14 maggio 1999, n. 169, Reg. Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria e Lombardia - Pres. Consiglio). La disciplina del potere di deroga di cui all'art. 9, punto 1, lettera c) *può*, e non già *deve* (trattandosi di una facoltà), trovare attuazione nel nostro ordinamento attraverso una legge nazionale di recepimento, idonea a garantire su tutto il territorio nazionale un uniforme e adeguato livello di salvaguardia. Perciò il decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 27 settembre 1997 "Modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 409/79/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici", è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, essendo stato adottato in assenza di supporto legislativo e senza il rispetto del giusto procedimento richiesto.

La disposizione dell'art. 9, paragrafo 1, lett. c), della direttiva comunitaria richiede, per la sua concreta attuazione nell'ordinamento interno, una legge nazionale che valuti e ponderi i vari interessi che vengono in rilievo e che non sono certamente soltanto quelli connessi all'esercizio venatorio. Dalle varie situazioni che, secondo la direttiva comunitaria, autorizzano il ricorso allo strumento della deroga, si evince una varietà di interessi che appaiono, per lo più, di pertinenza dello Stato. In questa prospettiva anche la stessa locuzione della lett. c), là dove richiama l'esigenza di consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità, parrebbe, invero, far riferimento a ipotesi che non appaiono compiutamente identificabili con l'attività venatoria. La molteplicità di interessi ed esigenze che vengono in rilievo dimostra, dunque, che si tratta di regole che spetta *in primis* allo Stato di dettare, sia perché titolare degli interessi preminenti nella stessa gerarchia desumibile dall'art. 9 della direttiva sia per evidenti esigenze di uniformità di assetto e di organicità del sistema, che non tollererebbero, come è evidente, la parcellizzazione di interventi affidati totalmente alle Regioni (Corte Cost., 14 maggio 1999, n. 169, Reg. Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Lombardia - Pres. Consiglio; v. anche, Corte Cost., 27 ottobre 1988, n. 1002; 28 dicembre 1990, n. 577; 13 febbraio 1995, n. 35; 22 luglio 1996, n. 272; 30 dicembre 1997, n. 448; 14 maggio 1999, n. 168).

L'art. 9 n. 1, lett. c) della direttiva, che prevede la possibilità per gli Stati membri, se non esistono altre soluzioni soddisfacenti, di derogare al divieto di uccidere o di catturare le specie protette, va interpretato nel senso che uno Stato membro non può autorizzare in modo degressivo e per un periodo di tempo limitato la cattura di determinate specie protette, al fine di permettere agli allevatori dilettanti di rifornire le loro uccellerie, laddove l'allevamento e la riproduzione in cattività di tali specie sono possibili, ma non ancora praticabili su larga scala, in quanto numerosi allevatori dilettanti si vedrebbero costretti a modificare le proprie installazioni ed abitudini; in effetti, soltanto laddove fosse provato che l'allevamento e la riproduzione in cattività delle specie protette non potrebbero progredire in mancanza di prelievi nell'ambiente naturale, si può considerare che tale alternativa non rappresenta una soluzione soddisfacente ai sensi della detta disposizione (C.G.C.E., 12 dicembre 1996, in causa 10/96/1996, Ligue royale belge protection oiseaux Asbl - Reg. Vallona).

⁽¹³⁾ Per un confronto di tali criteri, cfr. anche:

- Art. 16, Direttiva 92/43/CEE "direttiva habitat":

«1. A condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli artt. 12, 13, 14 e 15, lett. a) e b):

a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;

c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;

d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;

Articolo 10

1. Gli Stati membri incoraggiano le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1.

2. Un'attenzione particolare sarà accordata alle ricerche e ai lavori sugli argomenti elencati nell'allegato V. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni ad essa necessarie per prendere misure appropriate per coordinare le ricerche e i lavori di cui al presente articolo.

Articolo 11

Gli Stati membri vigilano affinché l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non pregiudichi la flora e la fauna locali. Essi consultano al riguardo la Commissione.

Articolo 12

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni tre anni, a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, una relazione sull'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva.

2. La Commissione elabora ogni tre anni una relazione riassuntiva basata sulle informazioni di cui al paragrafo 1. La parte del progetto di relazione relativa alle informazioni fornite da uno Stato membro viene trasmessa per la verifica alle autorità dello Stato membro in questione. La versione definitiva della relazione verrà comunicata agli Stati membri.

Articolo 13

L'applicazione delle misure adottate in virtù della presente direttiva non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per

e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni due anni una relazione, conforme al modello elaborato dal Comitato, sulle deroghe concesse a titolo del paragrafo 1. La Commissione comunica il suo parere su tali deroghe entro il termine massimo di dodici mesi dopo aver ricevuto la relazione e ne informa il Comitato.

3. Le informazioni dovranno indicare:

- a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;
- b) i mezzi, sistemi o metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati e i motivi della loro utilizzazione;
- c) le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe sono concesse;
- d) l'autorità abilitata a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali servizi e quali sono gli addetti all'esecuzione;
- e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.»

- Art. 9, Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa "convenzione di Berna":

«1. Nel caso che non vi siano alternative, e a condizione che la deroga non sia dannosa per la sopravvivenza della popolazione in oggetto, ogni Parte contraente potrà derogare alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, nonché al divieto del ricorso ai mezzi contemplati all'articolo 8:

- nell'interesse della protezione della flora e della fauna;
- per prevenire importanti danni a colture, bestiame, zone boschive, riserve di pesca, acque ed altre forme di proprietà;
- nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea, o di altri interessi pubblici prioritari;
- per fini di ricerca e educativi, per il ripopolamento, per la reintroduzione e per il necessario allevamento;
- per consentire, sotto stretto controllo, su base selettiva ed entro limiti precisati, la cattura, la detenzione o altro sfruttamento giudizioso di taluni animali e piante selvatiche in pochi esemplari.

2. Le Parti contraenti sottoporranno al Comitato permanente un rapporto biennale circa le deroghe concesse in virtù del precedente paragrafo. I rapporti dovranno menzionare:

- le popolazioni facenti oggetto o che hanno fatto oggetto di deroghe e, ove possibile, il numero di esemplari implicati;
- i mezzi di uccisione o di cattura autorizzati;
- le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo per le quali tali deroghe sono intervenute;
- l'autorità abilitata a dichiarare che tali condizioni sussistono e abilitata a decidere quali mezzi adottare, entro quali limiti e quali persone designare per l'esecuzione;
- i controlli operati.»

quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1.

Articolo 14

Gli Stati membri possono prendere misure di protezione più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.

Articolo 15

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I e V al progresso scientifico e tecnico, nonché le modifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 17.

Articolo 16

1. Ai fini delle modifiche di cui all'articolo 15, è istituito un comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della presente direttiva, in appresso denominato "comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 17

1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è adito dal presidente, ad iniziativa di quest'ultimo oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato esprime il proprio parere

su questo progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione. Esso si pronuncia alla maggioranza di cinquantaquattro voti;⁽¹⁴⁾ ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione stabilita all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure previste, se conformi al parere del comitato.

b) Quando dette misure non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta sulle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, allo scadere di un periodo di 3 mesi a decorrere dal momento in cui il Consiglio è stato adito, questo non ha deliberato, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.

Articolo 18

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.⁽¹⁵⁾

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

FATTO a Lussemburgo, addì 2 aprile 1979

Per il Consiglio

Il Presidente J. FRANÇOIS-PONCET

⁽¹⁴⁾ Quorum inizialmente sostituito dall'allegato I al trattato di adesione della Grecia alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica e, successivamente, dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica.

⁽¹⁵⁾ L'esattezza di una trasposizione di una direttiva ha particolare importanza in un caso come quello della direttiva 79/409/CEE, in cui la gestione di un patrimonio comune - l'insieme di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri - è affidata, per il loro territorio, ai rispettivi Stati membri (C.G.C.E., 17 gennaio 1991, in causa 334/89, Commiss. CE - Gov. Italia).

L'incompatibilità di una legislazione nazionale con le disposizioni del Trattato, persino direttamente applicabili, può essere definitivamente soppressa solo tramite disposizioni interne vincolanti che abbiano lo stesso valore giuridico di quelle da modificare; semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dall'amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi del trattato (C.G.C.E., 7 marzo 1996, in causa 334/94/1996, Commiss. CE - Gov. Francia).

Anche se l'art. 171 del Trattato non precisa il termine entro il quale l'esecuzione di una sentenza che dichiara l'invalidità di uno Stato membro deve aver luogo, l'esigenza di un'immediata e uniforme applicazione del diritto comunitario impone che tale esecuzione sia iniziata immediatamente e conclusa entro termini il più possibile ristretti (C.G.C.E., 7 marzo 1996, in causa n. 334/94/1996, Commiss. CE - Gov. Francia).

ALLEGATO I ⁽¹⁾

1. <i>Gavia stellata</i>	Strolaga minore
2. <i>Gavia arctica</i>	Strolaga mezzana
3. <i>Gavia immer</i>	Strolaga maggiore
4. <i>Podiceps auritus</i>	Svasso cornuto
5. <i>Pterodroma madeira</i>	Berta di Madera
6. <i>Pterodroma feae</i>	Berta del Capo Verde
7. <i>Bulweria bulwerii</i>	Berta di Bulwer
8. <i>Calonectris diomedea</i>	Berta maggiore
9. <i>Puffinus puffinus mauretanicus</i>	Berta minore (sottospecie delle Baleari)
10. <i>Puffinus assimilis</i>	Berta minore fosca
11. <i>Pelagodroma marina</i>	Uccello delle tempeste fregata
12. <i>Hydrobates pelagicus</i>	Uccello delle tempeste
13. <i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Uccello delle tempeste codaforcuta
14. <i>Oceanodroma castro</i>	Uccello delle tempeste di Castro
15. <i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i>	Marangone dal ciuffo (sottospecie del Mediterraneo)
16. <i>Phalacrocorax pygmeus</i>	Marangone minore
17. <i>Pelecanus onocrotalus</i>	Pellicano
18. <i>Pelecanus crispus</i>	Pellicano riccio
19. <i>Botaurus stellaris</i>	Tarabuso
20. <i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino
21. <i>Nycticorax nycticorax</i>	Nitticora
22. <i>Ardeola ralloides</i>	Sgarza ciuffetto
23. <i>Egretta garzetta</i>	Garzetta
24. <i>Egretta alba</i>	Airone bianco maggiore
25. <i>Ardea purpurea</i>	Airone rosso
26. <i>Ciconia nigra</i>	Cicogna nera
27. <i>Ciconia ciconia</i>	Cicogna bianca
28. <i>Plegadis falcinellus</i>	Mignattaio
29. <i>Platalea leucorodia</i>	Spatola
30. <i>Phoenicopiterus ruber</i>	Fenicottero
31. <i>Cygnus bewickii</i> (<i>Cygnus columbianus bewickii</i>)	Cigno minore
32. <i>Cygnus cygnus</i>	Cigno selvatico
33. <i>Anser albifrons flavirostris</i>	Oca lombardella (sottospecie di Groenlandia)
34. <i>Anser erythropus</i>	Oca lombardella minore
35. <i>Branta leucopsis</i>	Oca facciabianca
36. <i>Branta ruficollis</i>	Oca collarosso
37. <i>Tadorna ferruginea</i>	Casarca
38. <i>Marmaronetta angustirostris</i>	Anatra marmorizzata
39. <i>Aythya nyroca</i>	Moretta tabaccata

⁽¹⁾ È riportata solo la versione in lingua italiana.

Allegato sostituito dall'articolo 1 della Direttiva 81/854/CEE; dall'articolo 1 della Direttiva 85/411/CEE; dall'articolo 1 della Direttiva 91/244/CEE, successivamente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica e dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla Decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, e da ultimo così sostituito dall'articolo 1 della Direttiva 97/49/CE.

40. <i>Mergus albellus</i>	Pesciaiola
41. <i>Oxyura leucocephala</i>	Gobbo rugginoso
42. <i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo
43. <i>Elanus caeruleus</i>	Nibbio bianco
44. <i>Milvus migrans</i>	Nibbio bruno
45. <i>Milvus milvus</i>	Nibbio reale
46. <i>Haliaeetus albicilla</i>	Aquila di mare
47. <i>Gypaetus barbatus</i>	Avvoltoio degli agnelli
48. <i>Neophron percnopterus</i>	Capovaccaio
49. <i>Gyps fulvus</i>	Grifone
50. <i>Aegypius monachus</i>	Avvoltoio
51. <i>Circus gallicus</i>	Biancone
52. <i>Circus aeruginosus</i>	Falco di palude
53. <i>Circus cyaneus</i>	Albanella reale
54. <i>Circus macrourus</i>	Albanella pallida
55. <i>Circus pygargus</i>	Albanella minore
56. <i>Accipiter gentilis arrigonii</i>	Astore (sottospecie di Corsica-Sardegna)
57. <i>Accipiter nisus granti</i>	Sparviere (sottospecie delle Canarie e di Madera)
58. <i>Accipiter brevipes</i>	Sparviere levantino
59. <i>Buteo rufinus</i>	Poiana codabianca
60. <i>Aquila pomarina</i>	Aquila anatraia minore
61. <i>Aquila clanga</i>	Aquila anatraia maggiore
62. <i>Aquila heliaca</i>	Aquila imperiale
63. <i>Aquila adalberti</i>	Aquila imperiale iberica
64. <i>Aquila chrysaetos</i>	Aquila reale
65. <i>Hieraaetus pennatus</i>	Aquila minore
66. <i>Hieraaetus fasciatus</i>	Aquila del Bonelli
67. <i>Pandion haliaetus</i>	Falco pescatore
68. <i>Falco naumanni</i>	Grillaio
69. <i>Falco columbarius</i>	Smeriglio
70. <i>Falco eleonorae</i>	Falco della regina
71. <i>Falco biarmicus</i>	Lanario
72. <i>Falco rusticolus</i>	Girfalco d'Islanda
73. <i>Falco peregrinus</i>	Falco pellegrino
74. <i>Bonasa bonasia</i>	Francolino di monte
75. <i>Lagopus mutus pyrenaicus</i>	Pernice bianca (sottospecie dei Pirenei)
76. <i>Lagopus mutus helveticus</i>	Pernice bianca (sottospecie delle Alpi)
77. <i>Tetrao tetrix tetrix</i>	Fagiano di monte (sottospecie continentale)
78. <i>Tetrao urogallus</i>	Gallo cedrone
79. <i>Alectoris graeca saxatilis</i>	Coturnice (sottospecie delle Alpi)
80. <i>Alectoris graeca whitakeri</i>	Coturnice (sottospecie di Sicilia)
81. <i>Alectoris barbara</i>	Pernice sarda
82. <i>Perdix perdix italica</i>	Starna (sottospecie d'Italia)
83. <i>Perdix perdix hispaniensis</i>	Starna (sottospecie iberica)
84. <i>Porzana porzana</i>	Voltolino
85. <i>Porzana parva</i>	Schiribilla
86. <i>Porzana pusilla</i>	Schiribilla grigiata
87. <i>Crex crex</i>	Re di quaglie
88. <i>Porphyrio porphyrio</i>	Pollo sultano

89. <i>Fulica cristata</i>	Folaga cornuta
90. <i>Turnix sylvatica</i>	Quaglia tridattila
91. <i>Grus grus</i>	Gru
92. <i>Tetrax tetrax</i>	Gallina prataiola
93. <i>Chlamydotis undulata</i>	Ubara
94. <i>Otis tarda</i>	Otarda
95. <i>Himantopus himantopus</i>	Cavaliere d'Italia
96. <i>Recurvirostra avosetta</i>	Avocetta
97. <i>Burhinus oedicephalus</i>	Occhione
98. <i>Cursorius cursor</i>	Corrione biondo
99. <i>Glareola pratincola</i>	Pernice di mare
100. <i>Charadrius morinellus</i> (<i>Eudromias morinellus</i>)	Piviere tortolino
101. <i>Pluvialis apricaria</i>	Piviere dorato
102. <i>Hoplopterus spinosus</i>	Pavoncella armata
103. <i>Philomachus pugnax</i>	Combattente
104. <i>Gallinago media</i>	Croccolone
105. <i>Limosa lapponica</i>	Pittima minore
106. <i>Numenius tenuirostris</i>	Chiurlottello
107. <i>Tringa glareola</i>	Piro-piro boschereccio
108. <i>Xenus cinereus</i>	Piro-piro Terek
109. <i>Phalaropus lobatus</i>	Falaropo becco sottile
110. <i>Larus melanocephalus</i>	Gabbiano corallino
111. <i>Larus genei</i>	Gabbiano roseo
112. <i>Larus audouinii</i>	Gabbiano corso
113. <i>Gelochelidon nilotica</i>	Sterna zampenere
114. <i>Sterna caspia</i>	Rondine di mare maggiore
115. <i>Sterna sandvicensis</i>	Beccapesci
116. <i>Sterna dougallii</i>	Sterna del Dougall
117. <i>Sterna hirundo</i>	Sterna comune
118. <i>Sterna paradisaea</i>	Sterna codalunga
119. <i>Sterna albifrons</i>	Fratricello
120. <i>Chlidonias hybridus</i>	Mignattino piombato
121. <i>Chlidonias niger</i>	Mignattino
122. <i>Uria aalge ibericus</i>	Uria (sottospecie iberica)
123. <i>Pterocles orientalis</i>	Ganga
124. <i>Pterocles alchata</i>	Grandule
125. <i>Columba palumbus azorica</i>	Colombaccio (sottospecie delle Azzorre)
126. <i>Columba trocaz</i>	Colomba di Madera
127. <i>Columba bollii</i>	Colomba di Bolle
128. <i>Columba junoniae</i>	Colomba di Giunone
129. <i>Bubo bubo</i>	Gufo reale
130. <i>Nyctea scandiaca</i>	Gufo delle nevi
131. <i>Surnia ulula</i>	Ulula
132. <i>Glaucidium passerinum</i>	Civetta nana
133. <i>Strix nebulosa</i>	Allocco di Lapponia
134. <i>Strix uralensis</i>	Allocco degli Urali
135. <i>Asio flammeus</i>	Gufo di palude
136. <i>Aegolius funereus</i>	Civetta capogrosso
137. <i>Caprimulgus europaeus</i>	Succiacapre

138. <i>Apus caffer</i>	Rondone cafro
139. <i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore
140. <i>Coracias garrulus</i>	Ghiandaia marina
141. <i>Picus canus</i>	Picchio cenerino
142. <i>Dryocopus martius</i>	Picchio nero
143. <i>Dendrocopos major canariensis</i>	Picchio rosso maggiore (sottospecie di Tenerife)
144. <i>Dendrocopos major thanneri</i>	Picchio rosso maggiore (sottospecie dell'isola Grande Canaria)
145. <i>Dendrocopos syriacus</i>	Picchio siriano
146. <i>Dendrocopos medius</i>	Picchio rosso mezzano
147. <i>Dendrocopos leucotos</i>	Picchio dorsobianco
148. <i>Picoides tridactylus</i>	Picchio tridattilo
149. <i>Chersophilus duponti</i>	Allodola di Dupont
150. <i>Melanocorypha calandra</i>	Calandra
151. <i>Calandrella brachydactyla</i>	Calandrella
152. <i>Galerida theklae</i>	Cappellaccia spagnola
153. <i>Lullula arborea</i>	Tottavilla
154. <i>Anthus campestris</i>	Calandro
155. <i>Troglodytes troglodytes fridariensis</i>	Scricciolo (sottospecie delle isole Fair Isle)
156. <i>Luscinia svecica</i>	Pettazzurro
157. <i>Saxicola dacotiae</i>	Saltimpalo delle Canarie
158. <i>Oenanthe leucura</i>	Monachella nera
159. <i>Acrocephalus melanopogon</i>	Forapaglie castagnolo
160. <i>Acrocephalus paludicola</i>	Pagliarolo
161. <i>Hippolais olivetorum</i>	Canapino levantino
162. <i>Sylvia sarda</i>	Magnanina sarda
163. <i>Sylvia undata</i>	Magnanina
164. <i>Sylvia rueppelli</i>	Silvia del Rüppell
165. <i>Sylvia nisoria</i>	Bigia padovana
166. <i>Ficedula parva</i>	Pigliamosche pettirosso
167. <i>Ficedula semitorquata</i>	Balia dal mezzo collare
168. <i>Ficedula albicollis</i>	Balia dal collare
169. <i>Sitta krueperi</i>	Picchio muratore del Krüper
170. <i>Sitta whiteheadi</i>	Picchio muratore corso
171. <i>Lanius collurio</i>	Averla piccola
172. <i>Lanius minor</i>	Averla cenerina
173. <i>Pyrhacorax pyrrhocorax</i>	Gracchio corallino
174. <i>Fringilla coelebs ombriosa</i>	Fringuello (sottospecie di Hierro)
175. <i>Fringilla teydea</i>	Fringuello di Teide
176. <i>Loxia scotica</i>	Crociere scozzese
177. <i>Bucanetes githagineus</i>	Trombettiere
178. <i>Pyrrhula murina</i>	Ciuffolotto delle Azzorre
179. <i>Emberiza cineracea</i>	Zigolo cinereo
180. <i>Emberiza hortulana</i>	Ortolano
181. <i>Emberiza caesia</i>	Ortolano grigio

ALLEGATO II/1⁽¹⁾**ANSERIFORMES**

1. <i>Anser fabalis</i>	Oca granaiola
2. <i>Anser anser</i>	Oca selvatica
3. <i>Branta canadensis</i>	Oca del Canada
4. <i>Anas penelope</i>	Fischione
5. <i>Anas strepera</i>	Canapiglia
6. <i>Anas crecca</i>	Alzavola
7. <i>Anas platyrhynchos</i>	Germano reale
8. <i>Anas acuta</i>	Codone
9. <i>Anas querquedula</i>	Marzaiola
10. <i>Anas clypeata</i>	Mestolone
11. <i>Aythya ferina</i>	Moriglione
12. <i>Aythya fuligula</i>	Moretta

GALLIFORMES

13. <i>Lagopus lagopus scoticus et hibernicus</i>	Pernice bianca di Scozia
14. <i>Lagopus mutus</i>	Pernice bianca
15. <i>Alectoris graeca</i>	Coturnice
16. <i>Alectoris rufa</i>	Pernice rossa
17. <i>Perdix perdix</i>	Starna
18. <i>Phasianus colchicus</i>	Fagiano

GRUIFORMES

19. <i>Fulica atra</i>	Folaga
------------------------	--------

CHARADRIIFORMES

20. <i>Limnocryptes minimus</i>	Frullino
21. <i>Gallinago gallinago</i>	Beccaccino
22. <i>Scolopax rusticola</i>	Beccaccia

COLUMBIFORMES

23. <i>Columba livia</i>	Piccione selvatico
24. <i>Columba palumbus</i>	Colombaccio

⁽¹⁾ È riportata solo la versione in lingua italiana.

Allegato inizialmente sostituito dall'articolo 1 della Direttiva 81/854/CEE e successivamente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica e dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla Decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia.

25. <i>Cygnus olor</i>	Cigno reale
26. <i>Anser brachyrhynchus</i>	Oca zamperosee
27. <i>Anser albifrons</i>	Oca lombardella
28. <i>Branta bernicla</i>	Oca colombaccio
29. <i>Netta rufina</i>	Fistione turco
30. <i>Aythya marila</i>	Moretta grigia
31. <i>Somateria mollissima</i>	Edredone
32. <i>Clangula hyemalis</i>	Moretta codona
33. <i>Melanitta nigra</i>	Orchetto marino
34. <i>Melanitta fusca</i>	Orco marino
35. <i>Bucephala clangula</i>	Quattrocchi
36. <i>Mergus serrator</i>	Smergo minore
37. <i>Mergus merganser</i>	Smergo maggiore
38. <i>Bonasa bonasia</i>	Francolino di monte
39. <i>Tetrao tetrix</i>	Fagiano di monte
40. <i>Tetrao urogallus</i>	Gallo cedrone
41. <i>Alectoris barbara</i>	Pernice di Sardegna
41a. <i>Alectoris chukar</i>	Coturnice orientale
42. <i>Coturnix coturnix</i>	Quaglia
43. <i>Meleagris gallopavo</i>	Tacchino selvatico
44. <i>Rallus aquaticus</i>	Porciglione
45. <i>Gallinula chloropus</i>	Gallinella d'acqua
46. <i>Haematopus ostralegus</i>	Beccaccia di mare
47. <i>Pluvialis apricaria</i>	Piviere dorato
48. <i>Pluvialis squatarola</i>	Pivieressa
49. <i>Vanellus vanellus</i>	Pavoncella
50. <i>Calidris canutus</i>	Piovanello maggiore
51. <i>Philomachus pugnax</i>	Combattente
52. <i>Limosa limosa</i>	Pittima reale
53. <i>Limosa lapponica</i>	Pittima minore
54. <i>Numenius phaeopus</i>	Chiurlo piccolo
55. <i>Numenius arquata</i>	Chiurlo
56. <i>Tringa erythropus</i>	Totano moro
57. <i>Tringa totanus</i>	Pettegola
58. <i>Tringa nebularia</i>	Pantana
59. <i>Larus ridibundus</i>	Gabbiano comune
59a. <i>Larus cachinnans</i>	Gabbiano reale a zampe gialle
60. <i>Larus canus</i>	Gavina
61. <i>Larus fuscus</i>	Gabbiano zafferano
62. <i>Larus argentatus</i>	Gabbiano reale

⁽¹⁾ E' riportata solo la versione in lingua italiana.

Allegato inizialmente sostituito dall'articolo 1 della Direttiva 81/854/CEE; modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica; sostituito, da ultimo, dall'articolo 1 della Direttiva 94/24/CE e, infine, modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla Decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia.

63. <i>Larus marinus</i>	Mugnaiaccio
64. <i>Columba oenas</i>	Colombella
65. <i>Streptopelia decaocto</i>	Tortora dal collare orientale
66. <i>Streptopelia turtur</i>	Tortora
67. <i>Alauda arvensis</i>	Allodola
68. <i>Turdus merula</i>	Merlo
69. <i>Turdus pilaris</i>	Cesena
70. <i>Turdus philomelos</i>	Tordo
71. <i>Turdus iliacus</i>	Tordo sassello
72. <i>Turdus viscivorus</i>	Tordela
72b. <i>Sturnus vulgaris</i>	Storno
73. <i>Garrulus glandarius</i>	Ghiandaia
74. <i>Pica pica</i>	Gazza
75. <i>Corvus monedula</i>	Taccola
76. <i>Corvus frugilegus</i>	Corvo comune
77. <i>Corvus corone</i>	Cornacchia

	Belgio	Danimarca	Germania	Grecia	Spagna	Francia	Irlanda	Italia	Lussemburgo	Olanda	Portogallo	Regno Unito
25. <i>Cygnus olor</i>			+									
26. <i>Anser brachyrhynchus</i>	+	+					+					+
27. <i>Anser albifrons</i>	+	+	+	+		+	+			+		+
28. <i>Branta bernicla</i>		+	+									
29. <i>Netta rufina</i>					+	+						
30. <i>Aythya marila</i>	+	+	+	+		+	+			+		+
31. <i>Somateria mollissima</i>		+				+	+					
32. <i>Clangula hyemalis</i>		+				+	+					+
33. <i>Melanitta nigra</i>		+	+			+	+					+
34. <i>Melanitta fusca</i>		+	+			+	+					+
35. <i>Bucephala clangula</i>		+		+		+	+					+
36. <i>Mergus serrator</i>		+					+					
37. <i>Mergus merganser</i>		+					+					
38. <i>Bonasa bonasia</i> (<i>Tetrastes bonasia</i>)						+						
39. <i>Tetrao tetrix</i> (<i>Lyrurus tetrix</i>)	+		+♂			+♂		+				+
40. <i>Tetrao urogallus</i>			+♂			+♂		+				+
41. <i>Alectoris barbara</i>					+			+				
41a. <i>Alectoris chukar</i>				+				+				
42. <i>Coturnix coturnix</i>				+	+	+		+			+	
43. <i>Meleagris gallopavo</i>			+									
44. <i>Rallus aquaticus</i>						+		+				

	Belgio	Danimarca	Germania	Grecia	Spagna	Francia	Irlanda	Italia	Lussemburgo	Olanda	Portogallo	Regno Unito
45. <i>Gallinula chloropus</i>	+			+		+		+			+	+
46. <i>Haematopus ostralegus</i>		+				+						
47. <i>Pluvialis apricaria</i>	+	+		+		+	+			+	+	+
48. <i>Pluvialis squatarola</i>		+				+						+
49. <i>Vanellus vanellus</i>	+	+		+	+	+	+	+				
50. <i>Calidris canutus</i>		+				+						
51. <i>Philomachus pugnax</i>						+		+				
52. <i>Limosa limosa</i>		+				+						
53. <i>Limosa lapponica</i>		+				+						+
54. <i>Numenius phaeopus</i>		+				+						+
55. <i>Numenius arquata</i>		+				+	+					+
56. <i>Tringa erythropus</i>		+				+						
57. <i>Tringa totanus</i>		+				+		+				+
58. <i>Tringa nebularia</i>		+				+						
59. <i>Larus ridibundus</i>	+	+	+		+							
59a. <i>Larus cachinnans</i>					+							
60. <i>Larus canus</i>		+	+									
61. <i>Larus fuscus</i>		+	+									
62. <i>Larus argentatus</i>	+	+	+		+							
63. <i>Larus marinus</i>		+	+									
64. <i>Columba oenas</i>				+	+	+					+	
65. <i>Streptopelia decaocto</i>		+	+			+						
66. <i>Streptopelia turtur</i>				+	+	+		+			+	
67. <i>Alauda arvensis</i>				+		+		+				
68. <i>Turdus merula</i>				+		+		+			+	
69. <i>Turdus pilaris</i>				+	+	+		+			+	
70. <i>Turdus philomelos</i>				+	+	+		+			+	
71. <i>Turdus iliacus</i>				+	+	+		+			+	
72. <i>Turdus viscivorus</i>				+	+	+					+	
72b. <i>Sturnus vulgaris</i>				+	+	+					+	
73. <i>Garrulus glandarius</i>	+	+	+			+		+	+	+	+	+
74. <i>Pica pica</i>	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+
75. <i>Corvus monedula</i>				+	+					+		+
76. <i>Corvus frugilegus</i>						+						+
77. <i>Corvus corone</i>	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+

+ = Stati membri che possono autorizzare, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, la caccia delle specie elencate

ALLEGATO III/1 ⁽¹⁾

1. <i>Anas platyrhynchos</i>	Germano reale
2. <i>Lagopus lagopus scoticus et hibernicus</i>	Pernice bianca di Scozia
3. <i>Alectoris rufa</i>	Pernice rossa
4. <i>Alectoris barbara</i>	Pernice di Sardegna
5. <i>Perdix perdix</i>	Starna
6. <i>Phasianus colchicus</i>	Fagiano
7. <i>Columba palumbus</i>	Colombaccio

ALLEGATO III/2 ⁽¹⁾

8. <i>Anser albifrons albifrons</i>	Oca lombardella (razza continentale)
9. <i>Anser anser</i>	Oca selvatica
10. <i>Anas penelope</i>	Fischione
11. <i>Anas crecca</i>	Alzavola
12. <i>Anas acuta</i>	Codone
13. <i>Anas clypeata</i>	Mestolone
14. <i>Aythya ferina</i>	Moriglione
15. <i>Aythya fuligula</i>	Moretta
16. <i>Aythya marila</i>	Moretta grigia
17. <i>Somateria mollissima</i>	Edredone
18. <i>Melanitta nigra</i>	Orchetto marino
19. <i>Lagopus mutus</i>	Pernice bianca
20. <i>Tetrao tetrix britannicus</i>	Fagiano di monte (popolazione britannica)
21. <i>Tetrao urogallus</i>	Gallo cedrone
22. <i>Fulica atra</i>	Folaga
23. <i>Pluvialis apricaria</i>	Piviere dorato
24. <i>Lymnocyptes minimus</i>	Frullino
25. <i>Gallinago gallinago</i>	Beccaccino
26. <i>Scolopax rusticola</i>	Beccaccia

⁽¹⁾ E' riportata solo la versione in lingua italiana.

Allegato inizialmente sostituito dall'articolo 1 della Direttiva 81/854/CEE; modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica; successivamente sostituito dall'articolo 1 della Direttiva 91/244/CEE e, da ultimo, modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla Decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia.

ALLEGATO IV ⁽¹⁾

- a) - Lacci, vischio, esche, uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo, registratori, apparecchi fulminanti.
 - Sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d'immagine o di amplificatore elettronico d'immagine per tiro notturno.
 - Esplosivi.
 - Reti, trappole, esche avvelenate o tranquillanti.
 - Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce.
- b) - Aerei, autoveicoli.
 - Battelli spinti a velocità superiore a 5 km/h. In alto mare gli Stati membri possono autorizzare, per motivi di sicurezza, l'uso di battelli a motore con velocità massima di 18 km/h. Gli Stati membri informano la Commissione delle autorizzazioni rilasciate.

ALLEGATO V

- a) Fissazione dell'elenco nazionale delle specie minacciate di estinzione o particolarmente in pericolo tenendo conto della loro area di ripartizione geografica.
- b) Censimento e descrizione ecologica delle zone di particolare importanza per le specie migratrici durante le migrazioni, lo svernamento e la nidificazione.
- c) Censimento dei dati sul livello di popolazione degli uccelli migratori sfruttando i risultati dell'inanellamento.
- d) Determinazione dell'influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni.
- e) Messa a punto e sviluppo dei metodi ecologici per prevenire i danni causati dagli uccelli.
- f) Determinazione della funzione di certe specie come indicatori d'inquinamento.
- g) Studio degli effetti dannosi dell'inquinamento chimico sul livello della popolazione delle specie di uccelli.

⁽¹⁾ Allegato modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla Decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia.

**DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO del 21 maggio 1992
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali
e della flora e della fauna selvatiche ⁽¹⁾**

(Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 206 del 22 luglio 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità conformemente all'articolo 130 R del trattato;

considerando che il programma d'azione comunitario in materia ambientale (1987-1992) prevede disposizioni riguardanti la conservazione della natura e delle risorse naturali;

considerando che la presente direttiva, il cui scopo principale è promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribuisce all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole; che il mantenimento di detta biodiversità può in taluni casi richiedere il mantenimento e la promozione di attività umane;

considerando che, nel territorio europeo degli Stati membri, gli habitat naturali non cessano di degradarsi e che un numero crescente di specie selvatiche è gravemente minacciato; che gli habitat e le specie minacciati fanno parte del patrimonio naturale della Comunità e che i pericoli che essi corrono sono generalmente di natura transfrontaliera, per cui è necessario adottare misure a livello comunitario per la loro conservazione;

considerando che, tenuto conto delle minacce che incombono su taluni tipi di habitat naturali e su talune specie, è necessario definirli come prioritari per favorire la rapida attuazione di misure volte a garantirne la conservazione;

considerando che, per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno stato di conservazione soddisfacente, occorre designare zone speciali di conservazione per realizzare una rete ecologica europea coerente secondo uno scadenziario definito;

considerando che tutte le zone designate, comprese quelle già classificate o che saranno classificate come zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dovranno integrarsi nella rete ecologica europea coerente;

⁽¹⁾ La direttiva è entrata in vigore il 10 giugno 1992. Il termine di recepimento da parte degli Stati membri era fissato entro il 10 giugno 1994. In Italia è stata data attuazione alla direttiva con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Gazz. Uff. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.). L'autorizzazione in via regolamentare della direttiva è stata autorizzata dall'art. 4, legge 22 febbraio 1994, n. 146 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993" (Gazz. Uff. 4 marzo 1994, n. 52, S.O.).

Modifiche alla Direttiva 92/43/CEE sono state apportate con:

- DIRETTIVA 97/62/CE del 27 ottobre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (G.U.C.E. 8 novembre 1997, n. L 305). La direttiva 97/62/CE è entrata in vigore il 28 novembre 1997. Il termine di recepimento era fissato per il 31 dicembre 1997. In Italia le modifiche introdotte dalla direttiva sono state recepite e attuate con decreto del Ministro dell'ambiente 20 gennaio 1999, che ha sostituito gli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Gazz. Uff. 9 febbraio 1999, n. 32, S.O.).

considerando che, in ciascuna zona designata, occorre attuare le misure necessarie in relazione agli obiettivi di conservazione previsti;

considerando che i siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione vengono proposti dagli Stati membri; che si deve tuttavia prevedere una procedura che consenta in casi eccezionali la designazione di un sito non proposto da uno Stato membro che la Comunità consideri essenziale per il mantenimento di un tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di una specie prioritaria;

considerando che qualsiasi piano o programma che possa avere incidenze significative sugli obiettivi di conservazione di un sito già designato o che sarà designato deve formare oggetto di una valutazione appropriata;

considerando che l'adozione di misure intese a favorire la conservazione di habitat naturali prioritari e specie prioritarie di interesse comunitario è responsabilità comune di tutti gli Stati membri; che tali misure possono tuttavia costituire un onere finanziario eccessivo per taluni Stati membri poiché, da un lato, tali habitat e specie non sono distribuiti uniformemente nella Comunità e dall'altro, nel caso specifico della conservazione della natura, il principio "chi inquina paga" è di applicazione limitata;

considerando che pertanto si è convenuto che in questo caso eccezionale debba essere previsto un contributo mediante cofinanziamento comunitario entro i limiti delle risorse disponibili in base alle decisioni della Comunità;

considerando che occorre incoraggiare, nelle politiche di riassetto del territorio e di sviluppo, la gestione degli elementi del paesaggio aventi un'importanza fondamentale per la flora e la fauna selvatiche;

considerando che occorre garantire la realizzazione di un sistema di verifica dello stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie di cui alla presente direttiva;

considerando che a complemento della direttiva 79/409/CEE è necessario istituire un sistema generale di protezione di talune specie di fauna e di flora; che si devono prevedere misure di gestione per talune specie, qualora il loro stato di conservazione lo giustifichi, compreso il divieto di taluni modi di cattura o di uccisione, pur prevedendo la possibilità di deroghe, subordinate a talune condizioni;

considerando che, per garantire il controllo dell'attuazione della presente direttiva, la Commissione dovrà periodicamente preparare una relazione di sintesi, basata, tra l'altro, sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri in merito all'attuazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva;

considerando che il miglioramento delle conoscenze scientifiche e tecniche è indispensabile per attuare la presente direttiva e che occorre di conseguenza incoraggiare la ricerca e i lavori scientifici necessari a tal fine;

considerando che il progresso tecnico e scientifico richiede di poter adattare gli allegati; che occorre prevedere una procedura di modifica degli allegati da parte del Consiglio;

considerando che dovrà essere creato un Comitato di regolamentazione per assistere la Commissione nell'attuazione della presente direttiva, in particolare nella presa di decisione sul cofinanziamento comunitario;

considerando che occorre prevedere misure complementari per regolamentare la reintroduzione di talune specie di fauna e di flora indigene, nonché l'eventuale introduzione di specie non indigene;

considerando che l'istruzione e l'informazione generale relative agli obiettivi della presente direttiva sono indispensabili per garantirne l'efficace attuazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

DEFINIZIONI

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) *Conservazione*: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente ai sensi delle lettere e) e i).

b) *Habitat naturali*: zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali.

c) *Habitat naturali di interesse comunitario*: gli habitat che nel territorio di cui all'articolo 2:

i) rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale; ovvero

ii) hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta; ovvero

iii) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle sei regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, boreale, continentale, macaronesica e mediterranea.

Questi tipi di habitat figurano o potrebbero figurare nell'allegato I.

d) *Tipi di habitat naturali prioritari*: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio di cui all'articolo 2 e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali tipi di habitat naturali prioritari sono contrassegnati da un asterisco (*) nell'allegato I.

e) *Stato di conservazione di un habitat naturale*: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio di cui all'articolo 2.

Lo «stato di conservazione» di un habitat naturale è considerato «soddisfacente» quando:

- la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione,
- la struttura e le funzioni specifiche necessarie

al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile, e

- lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente ai sensi della lettera i).

f) *Habitat di una specie*: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.

g) *Specie di interesse comunitario*: le specie che nel territorio di cui all'articolo 2:

i) sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si estende in modo marginale su tale territorio e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale, oppure

ii) sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio, oppure

iii) sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e che, pur non essendo attualmente in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo. Tali specie sono localizzate in aree geografiche ristrette o sparpagliate su una superficie più ampia, oppure

iv) sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la specificità del loro habitat e/o le incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione.

Queste specie figurano o potrebbero figurare nell'allegato II e/o IV o V.

h) *Specie prioritarie*: le specie di cui alla lettera g), punto i), per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali specie prioritarie sono contrassegnate da un asterisco (*) nell'allegato II.

i) *Stato di conservazione di una specie*: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all'articolo 2.

Lo «stato di conservazione» è considerato «soddisfacente» quando

- i dati relativi all'andamento delle popolazioni

della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,

- l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile, e

- esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

j) *Sito*: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata.

k) *Sito di importanza comunitaria*: un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di Natura 2000 di cui all'articolo 3, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.

Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.

l) *Zona speciale di conservazione*: un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

m) *Esemplare*: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato IV

e nell'allegato V; qualsiasi parte o prodotto ottenuti a partire dall'animale o dalla pianta, nonché qualsiasi altro bene che risulti essere una parte o un prodotto di animali o di piante di tali specie in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio, all'etichettatura o ad un altro elemento.

n) *Il comitato*: il comitato stabilito a norma dell'articolo 20.⁽²⁾

Articolo 2

1. Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.

2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

3. Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E DEGLI HABITAT DELLE SPECIE

Articolo 3

1. È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.⁽³⁾

⁽²⁾ Punto così modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia.

⁽³⁾ V. Decisione n. 2179/98/CE del 24 settembre 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.C.E. 10 ottobre 1998, n. L 275), che prende in considerazione la possibilità della messa a riposo di terreni agricoli per ricostituire zone naturali permanenti, la creazione di vie di migrazione, il ruolo di zone "cuscinetto" nel quadro della rete europea di siti protetti (Natura 2000) e l'applicazione della presente direttiva "habitat" al fine di assicurare la protezione della natura e la diversità biologica.

La rete Natura 2000 comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.

2. Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

3. Laddove lo ritengano necessario, gli Stati membri si sforzano di migliorare la coerenza ecologica di Natura 2000 grazie al mantenimento e, all'occorrenza, allo sviluppo degli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche, citati all'articolo 10.

Articolo 4

1. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e quali specie locali di cui all'allegato II si riscontrano in detti siti. Per le specie animali che occupano ampi territori, tali siti corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Per le specie acquatiche che occupano ampi territori, tali siti vengono proposti solo se è possibile individuare chiaramente una zona che presenta gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Gli Stati membri suggeriscono, se del caso, un adattamento di tale elenco alla luce dell'esito della sorveglianza di cui all'articolo 11.

L'elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito. Tali informazioni comprendono una mappa del sito, la sua denominazione, la sua ubicazione, la sua estensione, nonché i dati risultanti dall'applicazione dei criteri specificati nell'allegato III (fase 1) e sono fornite sulla base di un formulario elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21.⁽⁴⁾

2. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 2) e nell'ambito di ognuna delle cinque regioni biogeografiche di cui all'articolo 1, lettera c), punto iii) e dell'insieme del territorio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione elabora, d'accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla base degli elenchi degli Stati membri, in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie.

Gli Stati membri i cui siti con tipi di habitat naturali e specie prioritari rappresentano oltre il 5% del territorio nazionale, possono, d'accordo con la Commissione, chiedere che i criteri elencati nell'allegato III (fase 2) siano applicati in maniera più flessibile per la selezione dell'insieme dei siti di importanza comunitaria nel loro territorio.

L'elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie è fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21.

3. L'elenco menzionato al paragrafo 2 è elaborato entro un termine di sei anni dopo la notifica della presente direttiva.

⁽⁴⁾ Con Decisione 97/266/CE del 18 dicembre 1996 (G.U.C.E. 24 aprile 1997, n. L 17), la Commissione delle Comunità europee ha adottato il formulario per l'invio delle informazioni richieste dal presente art. 4, paragrafo 1, comma 2. I siti classificati secondo la direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e la direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono congiuntamente la rete "Natura 2000". Il formulario standard è stato predisposto per la classificazione delle zone in zone di protezione speciale (Z.P.S.), siti d'importanza comunitaria (S.I.C.) e zone speciali di conservazione (Z.S.C.). L'Italia, con decreto del Ministro dell'ambiente 3 aprile 2000 "Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE", ha elencato le zone di protezione speciale (Z.P.S.) designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE, e i siti di importanza comunitaria (S.I.C.) proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE (Gazz. Uff. 22 aprile 2000, n. 95, S.O., e comunicato in Gazz. Uff. 6 giugno 2000, n. 130, recante correzione del titolo).

4. Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.

5. Non appena un sito è iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 5

1. In casi eccezionali in cui la Commissione constata l'assenza da un elenco nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di un sito in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie, che, in base a informazioni scientifiche pertinenti e attendibili, le sembra indispensabile per il mantenimento di detto tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di detta specie prioritaria, è avviata una procedura di concertazione bilaterale tra detto Stato membro e la Commissione per raffrontare i dati scientifici utilizzati da ambo le parti.

2. Se al termine di un periodo di concertazione non superiore a sei mesi la controversia non è stata risolta, la Commissione trasmette al Consiglio una proposta relativa alla scelta del sito in causa quale sito di importanza comunitaria.

3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, decide entro un termine di tre mesi a decorrere dal momento in cui è stato adito.

4. Durante il periodo di concertazione ed in attesa di una decisione del Consiglio, il sito

in causa è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 6

1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.

2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.⁽⁵⁾

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o eco-

⁽⁵⁾ Cfr., Decisione 23 luglio 1996 n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, tenendo conto delle esigenze in materia di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati conformemente alla direttiva 27 giugno 1985 n. 85/337/CEE del Consiglio, e applicando la presente direttiva 92/43/CEE in occasione della realizzazione dei progetti di interesse comune (G.U.C.E. 9 settembre 1996, n. L 228). Con Decisione n. 2179/98/CE del 24 settembre 1998, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno riesaminato il programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile "Per uno sviluppo durevole e sostenibile" (G.U.C.E. 10 ottobre 1998, n. L 275).

nomica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Articolo 7

Gli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE, per quanto riguarda le zone classificate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora essa sia posteriore.

Articolo 8

1. Gli Stati membri, parallelamente alle loro proposte di siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione, in cui si riscontrano tipi di habitat naturali prioritari e/o specie prioritarie, se del caso, trasmettono alla Commissione le stime del cofinanziamento comunitario che essi ritengono necessario al fine di adempiere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2. D'accordo con lo Stato membro interessato, la Commissione individua, per i siti di importanza comunitaria per i quali è richiesto il cofinanziamento, le misure essenziali per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali prioritari e delle specie prioritarie nel sito in questione, nonché il costo totale di dette misure.

3. La Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato, valuta il finanziamento, compreso il cofinanziamento comunitario,

necessario per l'attuazione delle misure di cui al paragrafo 2, tenendo conto, tra l'altro, della concentrazione nel territorio dello Stato membro di habitat naturali prioritari e/o di specie prioritarie e degli oneri che le misure comportano per ciascuno Stato membro.

4. Alla luce della valutazione di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione, seguendo la procedura enunciata all'articolo 21 e tenendo conto delle fonti di finanziamento disponibili in base agli strumenti comunitari pertinenti, adotta un quadro di azioni elencate per priorità in cui sono indicate le misure che richiedono un cofinanziamento nel caso di siti designati conformemente all'articolo 4, paragrafo 4.

5. Le misure che per mancanza di risorse non sono state incluse nel quadro di azioni nonché quelle che, pur essendovi incluse, non hanno ottenuto i cofinanziamenti necessari o sono state cofinanziate solo parzialmente, sono riprese in considerazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 nell'ambito del riesame biennale del quadro di azioni e possono essere rinviate dagli Stati membri in attesa di tale riesame. Il riesame tiene conto, laddove opportuno, della nuova situazione del sito in questione.

6. Nelle zone in cui le misure dipendenti dal cofinanziamento sono rinviate, gli Stati membri si astengono dall'adottare nuove misure che potrebbero comportare un deterioramento delle zone stesse.

Articolo 9

La Commissione, operando secondo la procedura di cui all'articolo 21, effettua una valutazione periodica del contributo di Natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3. In tale contesto, può essere preso in considerazione il declassamento di una zona speciale di conservazione laddove l'evoluzione naturale riscontrata grazie alla sorveglianza prevista dall'articolo 11 lo giustifichi.

Articolo 10

Laddove lo ritengano necessario, nell'ambito delle politiche nazionali di riassetto del territorio e di sviluppo, e segnatamente per rendere ecologicamente più coerente la rete Natura 2000, gli Stati membri si impegnano a promuovere la gestione di elementi del paesaggio

che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche. Si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

Articolo 11

Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari.

TUTELA DELLE SPECIE

Articolo 12

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:

- a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
- b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
- c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale;
- d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.

2. Per dette specie gli Stati membri vietano il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.

3. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e al paragrafo 2 sono validi per tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

4. Gli Stati membri instaurano un sistema di sorveglianza continua delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato IV, lettera a). In base alle informa-

zioni raccolte, gli Stati membri intraprendono le ulteriori ricerche o misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione.

Articolo 13

1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela della specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b), con divieto di:

- a) raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale, nella loro area di ripartizione naturale;
- b) possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.

2. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono validi per tutte le fasi del ciclo biologico delle piante cui si applica il presente articolo.

Articolo 14

1. Gli Stati membri, qualora lo ritengano necessario alla luce della sorveglianza prevista all'articolo 11, adottano misure affinché il prelievo nell'ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui all'allegato V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.

2. Nel caso in cui dette misure siano giudicate necessarie, esse debbono comportare la continuazione della sorveglianza prevista dall'articolo 11 e possono inoltre comprendere segnatamente:

- prescrizioni relative all'accesso a determinati settori,
- il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni,
- la regolamentazione dei periodi e/o dei metodi di prelievo,
- l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione,

- l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote,
- la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, della messa in vendita, del possesso o del trasporto in vista della vendita di esemplari,
- l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurne il prelievo nell'ambiente naturale,
- la valutazione dell'effetto delle misure adottate.

Articolo 15

Per quanto riguarda la cattura o l'uccisione delle specie faunistiche selvatiche elencate nell'allegato V, lettera a), qualora deroghe conformi all'articolo 16 siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato IV, lettera a), gli Stati membri vietano tutti i mezzi non selettivi suscettibili di provocare localmente la disparizione o di perturbare gravemente la tranquillità delle popolazioni di tali specie, e in particolare:

- a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato VI, lettera a);
- b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione dai mezzi di trasporto di cui all'allegato VI, lettera b).

Articolo 16

1. A condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):

- a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
- b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;
- c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
- d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripo-

polamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;

e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni due anni una relazione, conforme al modello elaborato dal Comitato, sulle deroghe concesse a titolo del paragrafo 1. La Commissione comunica il suo parere su tali deroghe entro il termine massimo di dodici mesi dopo aver ricevuto la relazione e ne informa il Comitato.

3. Le informazioni dovranno indicare:

- a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;
- b) i mezzi, sistemi o metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati e i motivi della loro utilizzazione;
- c) le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe sono concesse;
- d) l'autorità abilitata a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali servizi e quali sono gli addetti all'esecuzione;
- e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

INFORMAZIONE

Articolo 17

1. Ogni sei anni a decorrere dalla scadenza del termine previsto all'articolo 23, gli Stati membri elaborano una relazione sull'attuazione delle disposizioni adottate nell'ambito della presente direttiva. Tale relazione comprende segnatamente informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché la valutazione delle incidenze di tali misure sullo stato di conservazione dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II e i principali risultati della

sorveglianza di cui all'articolo 11. Tale relazione, conforme al modello di relazione elaborato dal Comitato, viene trasmessa alla Commissione e resa nota al pubblico.

2. La Commissione elabora una relazione globale basata sulle relazioni di cui al paragrafo 1. Tale relazione comprende un'adeguata valutazione dei progressi ottenuti e segnatamente del contributo di Natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3. La parte del progetto di relazione riguardante le informazioni fornite da uno Stato membro viene inviata, per verifica, alle autorità dello Stato membro in questione. Il testo finale della relazione, dopo essere stato sottoposto al Comitato, viene pubblicato a cura della Commissione, al massimo entro due anni dal momento in cui le relazioni di cui al paragrafo 1 sono pervenute e viene trasmesso agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

3. Gli Stati membri possono indicare le zone designate ai sensi della presente direttiva mediante i tabelloni comunitari predisposti a tale scopo dal Comitato.

RICERCA

Articolo 18

1. Gli Stati membri e la Commissione promuovono la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 2 e dell'obbligo enunciato all'articolo 11. Essi procedono ad uno scambio di informazioni per garantire un efficace coordinamento della ricerca attuata nell'ambito degli Stati membri e della Comunità.

2. Particolare attenzione sarà annessa alle attività scientifiche necessarie per l'attuazione degli articoli 4 e 10 e verrà incentivata la cooperazione transfrontaliera tra Stati membri in materia di ricerca.

PROCEDURE DI MODIFICA DEGLI ALLEGATI

Articolo 19

1. Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico gli allegati I, II, III, V e VI sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

2. Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico l'allegato IV sono adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

COMITATO

Articolo 20

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Articolo 21

1. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

2. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

Articolo 22

Nell'attuare le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri:

a) esaminano l'opportunità di reintrodurre delle specie locali del loro territorio di cui all'allegato IV, qualora questa misura possa contribuire alla loro conservazione, sempreché, da un'in-

dagine condotta anche sulla scorta delle esperienze acquisite in altri Stati membri o altrove, risulti che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire tali specie in uno stato di conservazione soddisfacente, e purché tale reintroduzione sia preceduta da un'adeguata consultazione del pubblico interessato;

b) controllano che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali, e, qualora lo ritengano necessario, vietano siffatta introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al comitato per informazione;

c) promuovono l'istruzione e l'informazione generale sull'esigenza di tutelare le specie di fauna e flora selvatiche e di conservare il loro habitat nonché gli habitat naturali.

FATTO a Bruxelles, addì 21 maggio 1992

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 24

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ARLINDO MARQUES CUNHA

TIPI DI HABITAT NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI AREE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

Interpretazione

Degli orientamenti per l'interpretazione dei tipi di habitat vengono dati nel "Manuale d'interpretazione degli habitat dell'Unione europea" come approvato dal comitato stabilito dall'articolo 20 ("Comitato Habitat") e pubblicato dalla Commissione europea ["Interpretation Manual of European Union Habitats, version EUR 15" adottata dal Comitato Habitat il 25 aprile 1996, Commissione europea DG XI]

Il codice corrisponde al codice NATURA 2000.

Il segno «*» indica i tipi di habitat prioritari.

1. HABITAT COSTIERI E VEGETAZIONI ALOFITICHE

11. Acque marine e ambienti a marea

- 11.10 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina
- 11.20 *Praterie di posidonie (*Posidonium oceanicae*)
- 11.30 Estuari
- 11.40 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea
- 11.50 *Lagune costiere
- 11.60 Grandi cale e baie poco profonde
- 11.70 Scogliere
- 11.80 Strutture sotto-marine causate da emissioni di gas

12. Scogliere marine e spiagge ghiaiose

- 12.10 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
- 12.20 Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi
- 12.30 Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche
- 12.40 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium* spp. endemici
- 12.50 Scogliere con vegetazione endemica delle coste macaronesiche

13. Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali

- 13.10 Vegetazione annua pioniera di *Salicornia* e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose
- 13.20 Prati di *Spartina* (*Spartinion maritimae*)
- 13.30 Pascoli inondati atlantici (*Giauco-Puccinellietalia maritimae*)
- 13.40 *Pascoli inondati continentali

14. Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici

- 14.10 Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)
- 14.20 Perticaie e fruticeti alofiti mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornetea fruticosi*)
- 14.30 Perticaie e fruticeti alonitrofilo (*Pegano-Salsoletea*)

⁽¹⁾ L'allegato, già modificato dall'allegato 1 al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, è stato così sostituito dall'allegato alla Direttiva 97/62/CE.

15. Steppe interne alofile e gipsofile

- 15.10 *Steppe salate mediterranee (*Limonieta*)
- 15.20 *Vegetazione gipsofila iberica (*Gypsophiletalia*)
- 15.30 *Steppe alofile e paludi pannoniche

16. Arcipelaghi, coste e superfici emerse del Baltico boreale

- 16.10 Isole Esker del Baltico con vegetazione di spiagge sabbiose, rocciose e ghiaiose e vegetazione sublitorale
- 16.20 Isolotti e isole del Baltico boreale
- 16.30 *Praterie costiere del Baltico boreale
- 16.40 Spiagge sabbiose con vegetazione perenne del Baltico boreale
- 16.50 Insenature strette del Baltico boreale

2. DUNE MARITTIME E INTERNE

21. Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico

- 21.10 Dune mobili embrionali
- 21.20 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* ("dune bianche")
- 21.30 *Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie")
- 21.40 *Dune fisse decalcificate con presenza di *Empetrum nigrum*
- 21.50 *Dune fisse decalcificate atlantiche (*Calluno-Ulicetea*)
- 21.60 Dune con presenza di *Hyppophae rhamnoides*
- 21.70 Dune con presenza di *Salix repens* ssp. *argentea* (*Salicion arenariae*)
- 21.80 Dune boschive delle regioni atlantica, continentale e boreale
- 21.90 Depressioni umide interdunali
- 21.A0 Machair (* in Irlanda)

22. Dune marittime delle coste mediterranee

- 22.10 Dune fisse del litorale di *Crucianellion maritimae*
- 22.20 Dune con presenza di *Euphorbia terracina*
- 22.30 Dune con prati di *Malcolmietalia*
- 22.40 Dune con prati di *Brachypodietalia* e vegetazione annua
- 22.50 *Dune costiere con *Juniperus* spp.
- 22.60 Dune con vegetazione di sclerofille dei *Cisto-Lavanduletalia*
- 22.70 Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*

23. Dune dell'entroterra, antiche e decalcificate

- 23.10 Lande psammofile secche a *Calluna* e *Genista*
- 23.20 Lande psammofile secche a *Calluna* e *Empetrum nigrum*
- 23.30 Dune dell'entroterra con prati aperti a *Corynephorus* e *Agrostis*
- 23.40 Dune pannoniche dell'entroterra

3. HABITAT D'ACQUA DOLCE

31. Acque stagnanti

- 31.10 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (*Littorelletalia uniflorae*)

- 31.20 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con *Isoetes* spp.
- 31.30 Acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe con vegetazione di *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoeto-Nanojuncetea*
- 31.40 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara* spp.
- 31.50 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*
- 31.60 Laghi e stagni distrofici naturali
- 31.70 *Stagni temporanei mediterranei
- 31.80 *Turloughs

32. Acque correnti

Tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative

- 32.10 Fiumi naturali della Fennoscandia
- 32.20 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea
- 32.30 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*
- 32.40 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix elaeagnos*
- 32.50 Fiumi mediterranei a flusso permanente con *Glaucium flavum*
- 32.60 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione di *Ranunculon fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*
- 32.70 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodietum rubri* p.p. e *Bidention* p.p.
- 32.80 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il *Paspalo-Agrostidion* e con filari ripari di *Salix* e di *Populus alba*
- 32.90 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il *Paspalo-Agrostidion*

4. LANDE E ARBUSTETI TEMPERATE

- 40.10 Lande umide atlantiche settentrionali a *Erica tetralix*
- 40.20 *Lande umide atlantiche temperate a *Erica ciliaris* e *Erica tetralix*
- 40.30 *Lande secche europee
- 40.40 *Lande secche costiere atlantiche a *Erica vagans*
- 40.50 *Lande macaronesiche endemiche
- 40.60 Lande alpine e boreali
- 40.70 *Boscaglie di *Pinus mugo* e di *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)
- 40.80 Boscaglie subartiche di *Salix* spp.
- 40.90 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose

5. MACCHIE E BOSCAGLIE DI SCLEROFILLE (MATORRAL)

51. Arbusteti submediterranei e temperati

- 51.10 Formazioni stabili xerotermofile a *Buxus sempervirens* sui pendii rocciosi (*Berberidion* p.p.)
- 51.20 Formazioni montane a *Cytisus purgans*
- 51.30 Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli
- 51.40 *Formazioni a *Cistus palhinhae* su lande marittime

52. Matorral arborescenti mediterranei

- 52.10 Matorral arborescenti di *Juniperus* spp.
- 52.20 *Matorral arborescenti di *Zyziphus*
- 52.30 *Matorral arborescenti di *Laurus nobilis*

53. Boscaglie termo-mediteranee e pre-steppiche

- 53.10 Boscaglia fitta di *Laurus nobilis*
- 53.20 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere
- 53.30 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici

54. Phrygane

- 54.10 Phrygane del Mediterraneo occidentale sulla sommità di scogliere (*Astragalo-Plantagine-tum subulatae*)
- 54.20 Phrygane di *Sarcopoterium spinosum*
- 54.30 Phrygane endemiche dell'*Euphorbio-Verbascon*

6. FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI

61. Formazioni erbose naturali

- 61.10 *Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'*Alyso-Sedion albi*
- 61.20 *Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche
- 61.30 Formazioni erbose calaminari dei *Violetalia calaminariae*
- 61.40 Formazioni erbose silicicole a *Festuca eskia* dei Pirenei
- 61.50 Formazioni erbose boreo-alpine silicee
- 61.60 Formazioni erbose silicicole oro-iberiche a *Festuca indigesta*
- 61.70 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
- 61.80 Formazioni erbose mesofile macaronesiche

62. Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte di cespugli

- 62.10 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee)
- 62.20 *Percorsi substeppici di graminacee e piante annue di *Thero-Brachypodietea*
- 62.30 *Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)
- 62.40 *Formazioni erbose sub-pannoniche
- 62.50 *Steppe pannoniche su loess
- 62.60 *Steppe pannoniche sabbiose
- 62.70 *Steppe fennoscandiche di bassa altitudine da secche a mesofile, ricche di specie
- 62.80 *Alvar nordico e rocce piatte calcaree pre-cambriane

63. Boschi di sclerofile utilizzate come terreni di pascolo (dehesas)

- 63.10 Dehesas con *Quercus* spp. sempreverde

64. Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte

- 64.10 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi e argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*)
- 64.20 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio- Holoschoenion*
- 64.30 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile
- 64.40 Praterie alluvionali inondabili dello *Cnidion dubii*
- 64.50 Praterie alluvionali nord-boreali

65. Formazioni erbose mesofile

- 65.10 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- 65.20 Praterie montane da fieno
- 65.30 *Praterie arborate fennoscandiche

7. TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE

71. Torbiere acide di sfagni

- 71.10 *Torbiere alte attive.
- 71.20 Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale
- 71.30 Torbiere di copertura (*per le torbiere attive soltanto)
- 71.40 Torbiere di transizione e instabili
- 71.50 Depressioni su substrati torbosi del *Rhynchosporion*
- 71.60 Sorgenti ricche di minerali e sorgenti di paludi basse fennoscandiche

72. Paludi basse calcaree

- 72.10 *Paludi calcaree di *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*
- 72.20 *Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino (*Cratoneurion*)
- 72.30 Torbiere basse alcaline
- 72.40 *Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris-atrofuscae*

73. Torbiere boreali

- 73.10 *Torbiere di Aapa
- 73.20 *Torbiere di Palsa

8. HABITAT ROCCIOSI E GROTTA

81. Ghiaioni

- 81.10 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (*Androsacetalia alpina* e *Galeopsietalia ladani*)
- 81.20 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)
- 81.30 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
- 81.40 Ghiaioni del Mediterraneo orientale
- 81.50 Ghiaioni dell'Europa centrale silicei delle regioni alte
- 81.60 *Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna

82. Pareti rocciose con vegetazione casmofitica

- 82.10 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
- 82.20 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica
- 82.30 Rocce silicee con vegetazione pioniera del *Sedo-scleranthion* o del *Sedo albi-Veronicion dillenii*
- 82.40 *Pavimenti calcarei

83. Altri habitat rocciosi

- 83.10 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
- 83.20 Campi di lava e cavità naturali
- 83.30 Grotte marine sommerse o semisommerse
- 83.40 Ghiacciai permanenti

9. FORESTE

Foreste (sub)naturali di specie indigene di impianto più o meno antico (fustaia), comprese le macchie sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti ai seguenti criteri: rare o residue, e/o caratterizzate dalla presenza di specie d'interesse comunitario.

90. Foreste dell'Europa boreale

- 90.10 *Taiga occidentale
- 90.20 *Vecchie foreste a caducifoglie naturali emiboreali della Fennoscandia (*Quercus*, *Tilia*, *Acer*, *Fraxinus* o *Ulmus*)
- 90.30 Foreste naturali delle prime fasi della successione delle superfici emergenti costiere
- 90.40 Foreste nordiche subalpine/subartiche con *Betulla pubescens* spp. *czerepanovii*
- 90.50 Foreste fennoscandiche di *Picea abies* ricche di piante erbacee
- 90.60 Foreste di conifere su, o collegate con, esker fluvioglaciali
- 90.70 Pascoli arborati fennoscandici
- 90.80 *Boschi paludosi caducifogli della Fennoscandia

91. Foreste dell'Europa temperata

- 91.10 Faggeti di Luzulo-Fagetum
- 91.20 Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di *Ilex* e a volte di *Taxus* (*Quercion roboret-petraeae* o *Ilici-Fagion*)
- 91.30 Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*
- 91.40 Faggeti subalpini dell'Europa centrale con *Acer* e *Rumex arifolius*
- 91.50 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del *Cephalantho-Fagion*
- 91.60 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del *Carpinion betuli*
- 91.70 Querceti di rovere del *Galio-Carpinetum*
- 91.80 *Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*
- 91.90 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con *Quercus robur*
- 91.A0 Vecchi querceti delle isole britanniche con *Ilex* e *Blechnum*
- 91.B0 Frassineti termofili a *Fraxinus angustifolia*
- 91.C0 *Foreste caledoniane
- 91.D0 *Torbiere boschive
- 91.E0 *Foreste alluvionali residue di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
- 91.F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)
- 91.G0 *Boschi panninici di *Quercus petraea* e *Carpinus betulus*
- 91.H0 *Boschi panninici di *Quercus pubescens*
- 91.I0 *Boschi steppici euro-siberiani di *Quercus* spp.
- 91.J0 *Boschi di *Taxus baccata* delle isole Britanniche

92. Foreste mediterranee caducifoglie

- 92.10 *Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*
- 92.20 *Faggeti degli Appennini con *Abies alba* e faggeti con *Abies nebrodensis*
- 92.30 Querceti galizio-portoghesi a *Quercus robur* e *Quercus pyrenaica*
- 92.40 Querceti iberici a *Quercus faginea* e *Quercus canariensis*
- 92.50 Querceti a *Quercus trojana*
- 92.60 Foresta di *Castanea sativa*
- 92.70 Faggeti ellenici con *Abies borisii-regis*
- 92.80 Boschi di *Quercus frainetto*
- 92.90 Foreste di *Cupressus* (*Acero-Cupression*)
- 92.A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*
- 92.B0 Foreste a galleria dei fiumi mediterranei a flusso intermittente di *Rhododendron ponticum*, *Salix* e altre specie
- 92.C0 Foreste di *Platanus orientalis* e *Liquidambar orientalis* (*Platanion orientalis*)
- 92.D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (*Nerio-Tamaricetea* e *Securinegion tinctoriae*)

93. Foreste sclerofile mediterranee

- 93.10 Foreste egee di *Quercus brachyphylla*
- 93.20 Foreste di *Olea* e *Ceratonia*
- 93.30 Foreste di *Quercus suber*
- 93.40 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*
- 93.50 Foreste di *Quercus macrolepis*
- 93.60 *Laurisilve macaronesiche (*Laurus*, *Ocotea*)
- 93.70 *Palmeti di *Phoenix*
- 93.80 Foreste di *Ilex aquifolium*

94. Foreste di conifere delle montagne temperate

- 94.10 Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*)
- 94.20 Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*
- 94.30 Foreste montane e subalpine di *Pinus uncinata* (*su substrato gessoso o calcareo)

95. Foreste di conifere delle montagne mediterranee e macaronesiche

- 95.10 *Foreste sub-appenniniche di *Abies alba*
- 95.20 Foreste di *Abies pinsapo*
- 95.30 *Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici
- 95.40 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici
- 95.50 Pinete endemiche delle Canarie
- 95.60 *Foreste endemiche di *Juniperus* spp.
- 95.70 *Foreste di *Tetraclinis articulata*
- 95.80 *Boschi mediterranei di *Taxus baccata*

ALLEGATO II ⁽¹⁾SPECIE ANIMALI E VEGETALI D'INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE
RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

Interpretazione

- a) L'allegato II è complementare dell'allegato I per la realizzazione di una rete coerente di zone speciali di conservazione.
- b) Le specie riportate nel presente allegato sono indicate:
- con il nome della specie o della sottospecie
 - o con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di tale taxon.
- L'abbreviazione «spp.» dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale famiglia o genere.
- c) *Simboli*
- L'asterisco «*» davanti al nome di una specie indica che si tratta di una specie prioritaria. La maggior parte delle specie incluse nel presente allegato sono riprese nell'allegato IV. Quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa né all'allegato IV né all'allegato V, il suo nome è seguito dal segno (o); quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa all'allegato IV ma figura all'allegato V, il suo nome è seguito dal segno (V).

a) ANIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI

INSECTIVORA

Talpidae

Galemys pyrenaicus

CHIROPTERA

Rhinolophidae

*Rhinolophus blasii**Rhinolophus euryale**Rhinolophus ferrumequinum**Rhinolophus hipposideros**Rhinolophus mehelyi*

Vespertilionidae

*Barbastella barbastellus**Miniopterus schreibersi**Myotis bechsteini**Myotis blythii**Myotis capaccinii**Myotis dasycneme**Myotis emarginatus**Myotis myotis*

RODENTIA

Sciuridae

**Pteromys volans* (*Sciuropterus ruscicus*)*Spermophilus citellus* (*Citellus citellus*)

Castoridae

Castor fiber (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi)

Microtidae

*Microtus cabrerai***Microtus oeconomus arenicola*

CARNIVORA

Canidae

Alopex lagopus

⁽¹⁾ L'allegato, già modificato dall'allegato 1 al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, è stato così sostituito dall'allegato alla Direttiva 97/62/CE.

**Canis lupus* (Popolazioni spagnole: soltanto quelle a sud del Duero; popolazioni greche: soltanto quelle a sud del 39° parallelo; tranne le popolazioni finlandesi)

Ursidae

**Ursus arctos* (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi)

Mustelidae

Lutra lutra

Mustela lutreola

Felidae

Lynx lynx (tranne le popolazioni finlandesi)

**Lynx pardina*

Phocidae

Halichoerus grypus (V)

**Monachus monachus*

Phoca hispida bottnica (o)

**Phoca hispida saimensis*

Phoca vitulina (V)

ARTIODACTYLA

Cervidae

**Cervus elaphus corsicanus*

Rangifer tarandus fennicus (o)

Bovidae

Capra aegagrus (Popolazioni naturali)

**Capra pyrenaica pyrenaica*

Ovis gmelini musimon (*Ovis ammon musimon*) (Popolazioni naturali - Corsica e Sardegna)

**Rupicapra pyrenaica ornata* (*Rupicapra rupicapra ornata*)

Rupicapra rupicapra balcanica

CETACEA

Phocoena phocoena

Tursiops truncatus

RETTILI

CHELONIA (TESTUDINES)

Testudinidae

Testudo graeca

Testudo hermanni

Testudo marginata

Cheloniidae

**Caretta caretta*

Emydidae

Emys orbicularis

Mauremys caspica

Mauremys leprosa

SAURIA

Lacertidae

Gallotia galloti insulanagae

**Gallotia simonyi*

Lacerta bonnali (*Lacerta monticola*)

Lacerta monticola

Lacerta schreiberi

Podarcis lilfordi

Podarcis pityusensis

Scincidae

Chalcides somonyi (*Chalcides occidentalis*)

Gekkonidae

Phyllodactylus europaeus

OPHIDIA (SERPENTES)

Colubridae

Elaphe quatuorlineata

Elaphe situla

Viperidae

**Macrovipera schweizeri* (*Vipera lebetina schweizeri*)

Vipera ursinii

ANFIBI

CAUDATA

Salamandridae

Chioglossa lusitanica

Mertensiella luschani (*Salamandra luschani*)

**Salamandra atra aurorae*

Salamandrina terdigitata

Triturus carnifex (*Triturus cristatus carnifex*)

Triturus cristatus (*Triturus cristatus cristatus*)

Triturus dobrogicus (*Triturus cristatus dobrogicus*)

Triturus karelinii (*Triturus cristatus karelinii*)

Proteidae

Proteus anguinus

Plethodontidae

Hydromantes (*Speleomantes*) *ambrosii*

Hydromantes (*Speleomantes*) *flavus*

Hydromantes (*Speleomantes*) *genei*

Hydromantes (*Speleomantes*) *imperialis*

Hydromantes (*Speleomantes*) *strinatii*

Hydromantes (*Speleomantes*) *supramontes*

ANURA

Discoglossidae

**Alytes muletensis*

Bombina bombina

Bombina variegata
Discoglossus galganoi (inclut *Discoglossus*
"jeanneae")
Discoglossus montalentii
Discoglossus sardus
Ranidae
Rana latastei
Pelobatidae
**Pelobates fuscus insubricus*

PESCI

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae
Eudontomyzon spp. (o)
Lampetra fluviatilis (V) (tranne le popo-
lazioni finlandesi e svedesi)
Lampetra planeri (o) (tranne le popola-
zioni finlandesi e svedesi)
Lethenteron zanandrai (V)
Petromyzon marinus (o) (tranne le popo-
lazioni svedesi)

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae
**Acipenser naccarii*
**Acipenser sturio*

CLUPEIFORMES

Clupeidae
Alosa spp. (V)

SALMONIFORMES

Salmonidae
Hucho hucho (Popolazioni naturali) (V)
Salmo macrostigma (o)
Salmo marmoratus (o)
Salmo salar (soltanto in acqua dolce) (V)
(tranne le popolazioni finlandesi)
Coregonidae
**Coregonus oxyrhynchus* (popolazioni ana-
drome in certi settori del Mare del
Nord)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae
Alburnus albidus (o) (*Alburnus vulturius*)
Anaecypris hispanica
Aspius aspius (o) (tranne le popolazioni
finlandesi)
Barbus comiza (V)
Barbus meridionalis (V)
Barbus plebejus (V)

Chondrostoma genei (o)
Chondrostoma lusitanicum (o)
Chondrostoma polylepis (o) (incluso *C.*
willkommi)
Chalcalburnus chalcoides (o)
Chondrostoma soetta (o)
Chondrostoma toxostoma (o)
Gobio albipinnatus (o)
Gobio uranoscopus (o)
Iberocypris palaciosi (o)
**Ladigesocypris ghigii* (o)
Leuciscus lucumonis (o)
Leuciscus souffia (o)
Phoxinellus spp. (o)
Rhodeus sericeus amarus (o)
Rutilus alburnoides (o)
Rutilus arcasii (o)
Rutilus friesii meidingeri (o)
Rutilus lemmingii (o)
Rutilus macrolepidotus (o)
Rutilus pigus (o)
Rutilus rubilio (o)
Scardinius graecus (o)

Cobitidae

Cobitis taenia (o) (tranne le popolazioni
finlandesi)
Cobitis trichonica (o)
Misgurnis fossilis (o)
Sabanejewia aurata (o)
Sabanejewia larvata (o) (*Cobitis larvata* e
Cobitis conspersa)

SILURIFORMES

Siluridae
Silurus aristotelis (V)

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae
Aphanius iberus (o)
Aphanius fasciatus (o)
**Valencia hispanica*
**Valencia letourneuxi* (*Valencia hispanica*)

PERCIFORMES

Percidae
Gymnocephalus schraetzer (V)
Zingel spp. [(o) tranne *Zingel asper* e
Zingel zingel (V)]
Gobiidae
Knipowitschia (*Padogobius*) *panizzae* (o)
Padogobius nigricans (o)
Pomatoschistus canestrini (o)

SCORPAENIFORMES

Cottidae

Cottus gobio (o) (tranne le popolazioni finlandesi)

Cottus petiti (o)

Idiomela (Helix) subplicata

INVERTEBRATI

ARTROPODI

CRUSTACEA

Decapoda

Austropotamobius pallipes (V)

INSECTA

Coleoptera

Agathidium pulchellum (o)

Boros schneideri (o)

Buprestis splendens

**Carabus menetriesi pacholei*

**Carabus olympiae*

Cerambyx cerdo

Corticaria planula (o)

Cucujus cinnaberinus

Dytiscus latissimus

Graphoderus bilineatus

Limoniscus violaceus (o)

Lucanus cervus (o)

Macrolea pubipennis (o)

Mesosa myops (o)

Morimus funereus (o)

**Osmoderma eremita*

Oxyporus mannerheimii (o)

Pytho kolwensis (o)

Rosalia alpina

Stephanopachys linearis (o)

Stephanopachys substriatus (o)

Xyletinus tremulicola (o)

Graellsia isabellae (V)

Hesperia comma catena (o)

Hypodryas maturna

Lycaena dispar

Maculinea nausithous

Maculinea teleius

Melanagria arge

Papilio hospiton

Plebicula golgus

Xestia borealis (o)

Xestia brunneopicta (o)

Mantodea

Apteromantis aptera

Odonata

Coenagrion hylas (o)

Coenagrion mercuriale (o)

Cordulegaster trinacriae

Gomphus graslinii

Leucorrhina pectoralis

Lindenia tetrphylla

Macromia splendens

Ophiogomphus cecilia

Oxygastra curtisii

Orthoptera

Baetica ustulata

ARACHNIDA

Pseudoscorpiones

Anthrenochernes stellae (o)

Hemiptera

Aradus angularis (o)

Lepidoptera

Agriades glandon aquilo (o)

**Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadri-*
punctata (o)

Clossiana improba (o)

Coenonympha oedippus

Erebia calcaria

Erebia christi

Erebia medusa polaris (o)

Eriogaster catax

Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) auri-
nia (o)

MOLLUSCHI

GASTROPODA

Caseolus calculus

Caseolus commixta

Caseolus sphaerula

Discula leacockiana

Discula tabellata

Discus guerinianus

Elona quimperiana

Geomalacus maculosus

Geomitra moniziana

**Helicopsis striata austriaca* (o)

Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
Vertigo angustior (o)
Vertigo genesii (o)
Vertigo geyeri (o)

Vertigo moulinsiana (o)

BIVALVIA

Unionoida

Margaritifera durrovensis (*Margaritifera margaritifera*) (V)
Margaritifera margaritifera (V)
Unio crassus
Dianthus arenarius L. subsp. *arenarius*

b) PIANTE

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy

BLECHNACEAE

Woodwardia radicans (L.) Sm.

DICKSONIACEAE

Culcita macrocarpa C. Presl

DRYOPTERIDACEAE

Diplazium sibiricum (Turcz. Ex Kunze)
 Kurata

**Dryopteris corleyi* Fraser-Jenk.

Dryopteris fragans (L.) Schott

HYMENOPHYLLACEAE

Trichomanes speciosum Willd.

ISOETACEAE

Isoetes boryana Durieu

Isoetes malinverniana Ces. & De Not.

MARSILEACEAE

Marsilea bataridae Launert

Marsilea quadrifolia L.

Marsilea strigosa Willd.

OPHIOGLOSSACEAE

Botrychium simplex Hitchc.

Ophioglossum polyphyllum A. Braun

GYMNOSPERMAE

PINACEAE

**Abies nebrodensis* (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAE

ALISMATACEAE

**Alisma wahlenbergii* (Holmberg) Juz.

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

Luronium natans (L.) Raf.

AMARYLLIDACEAE

Leucojum nicaeense Ard.

Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley

Narcissus calcicola Mendonça

Narcissus cyclamineus DC.

Narcissus fernandesii G. Pedro

Narcissus humilis (Cav.) Traub

**Narcissus nevadensis* Pugsley

Narcissus pseudonarcissus L. subsp. *nobilis*
 (Haw.) A. Fernandes

Narcissus scaberulus Henriq.

Narcissus triandrus (Salisb.) D. A. Webb
 subsp. *capax* (Salisb.) D. A. Webb.

Narcissus viridiflorus Schousboe

BORAGINACEAE

**Anchusa crispa* Viv.

**Lithodora nitida* (H. Ern) R. Fernandes

Myosotis lusitanica Schuster

Myosotis rehsteineri Wartm.

Myosotis retusifolia R. Afonso

Omphalodes kuzinskyana Willk.

**Omphalodes littoralis* Lehm.

Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen
 & Baldacci

**Symphytum cycladense* Pawl

CAMPANULACEAE

Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.

**Campanula sabatia* De Not.

Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. *serpentinica* Pinto da Silva

Jasione lusitanica A. DC.

CARYOPHYLLACEAE

Arenaria ciliata L. ssp. *pseudofrigida* Ostenf.
 & O.C. Dahl

Arenaria humifusa Wahlenberg

**Arenaria nevadensis* Boiss. & Reuter

Arenaria provincialis Chater & Halliday

- Dianthus cintranus* Boiss. & Reuter subsp.
cintranus Boiss. & Reuter
Dianthus marizii (Samp.) Samp.
Dianthus rupicola Biv.
 **Gypsophila papillosa* P. Porta
Herniaria algarvica Chaudri
 **Herniaria latifolia* Lapeyr. subsp. *litardie-*
rei Gamis
Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. *ber-*
lengiana Chaudhri
Herniaria maritima Link
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl.
Moehringia tommasinii Marches.
Petrocoptis grandiflora Rothm.
Petrocoptis montsiciana O. Bolos & Rivas
 Mart.
Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas
Silene furcata Rafin. ssp. *angustiflora*
 (Rupr.) Walters
 **Silene hicesiae* Brullo & Signorello
Silene hifacensis Rouy ex Willk.
 **Silene holzmanii* Heldr. ex Boiss.
Silene longicilia (Brot.) Oth.
Silene mariana Pau
 **Silene orphanidis* Boiss.
 **Silene rothmaleri* Pinto da Silva
 **Silene velutina* Pourret ex Loisel.

CHENOPODIACEAE

- **Bassia* (*Kochia*) *saxicola* (Guss.) A. J. Scott
 **Salicornia veneta* Pignatti & Lausi

CISTACEAE

- Cistus palhinhae* Ingram
Halimium verticillatum (Brot.) Sennen
Helianthemum abypoides Losa & Rivas Goday
Helianthemum caput-felis Boiss.
 **Tuberaria maior* (Willk.) Pinto da Silva &
 Roseira

COMPOSITAE

- **Anthemis glaberrima* (Rech. f.) Greuter
Artemisia campestris L. subsp. *bottnica* A.N.
 Lundstrom ex Kindb.
 **Artemisia granatensis* Boiss.
 **Artemisia laciniata* Willd.
Artemisia oelandica (Besser) Komaror
 **Artemisia pancicii* (Janka) Ronn.
 **Aster pyrenaicus* Desf. ex DC.
 **Aster sorrentinii* (Tod) Lojac.
 **Carduus myriacanthus* Salzm. ex DC.

- **Centaurea alba* L. subsp. *heldreichii*
 (Halacsy) Dostal
 **Centaurea alba* L. subsp. *princeps* (Boiss.
 & Heldr.) Gugler
 **Centaurea attica* Nyman subsp. *megarensis*
 (Halacsy & Hayek) Dostal
 **Centaurea balearica* J. D. Rodriguez
 **Centaurea borjae* Valdes-Berm. & Rivas
 Goday
 **Centaurea citricolor* Font Quer
Centaurea corymbosa Pourret
Centaurea gadorensis G. Bianca
 **Centaurea horrida* Badaro
 **Centaurea kalambakensis* Freyn & Sint.
Centaurea kartschiana Scop.
 **Centaurea lactiflora* Halacsy
Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link
 subsp. *herminii* (Rouy) Dostál
 **Centaurea niederi* Heldr.
 **Centaurea peucedanifolia* Boiss. & Orph.
 **Centaurea pinnata* Pau
Centaurea pulvinata (G. Bianca) G. Bianca
Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostál
Centaurea vicentina Mariz
 **Crepis crocifolia* Boiss. & Heldr.
Crepis granatensis (Willk.) B. Bianca & M.
 Cueto
Crepis tectorum L. subsp. *nigrescens*
Erigeron frigidus Boiss. ex DC.
Hymenostemma pseudanthemis (Kunze)
 Willd.
 **Jurinea cyanoides* (L.) Reichenb.
 **Jurinea fontqueri* Cuatrec.
 **Lamyropsis microcephala* (Moris) Dittrich
 & Greuter
Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.)
 Boiss.
Leontodon boryi Boiss.
 **Leontodon siculus* (Guss.) Finch & Sell
Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link
Ligularia sibirica (L.) Cass.
Santolina impressa Hoffmanns. & Link
Santolina semidentata Hoffmanns. & Link
 **Senecio elodes* Boiss. ex DC.
Senecio jacobea L. subsp. *gotlandicus*
 (Neuman) Sterner
Senecio nevadensis Boiss. & Reuter

CONVOLVULACEAE

- **Convolvulus argyrothamnus* Greuter

**Convolvulus fernandesii* Pinto da Silva & Teles

CRUCIFERAE

Alyssum pyrenaicum Lapeyr.
Arabis sadina (Samp.) P. Cout.
 **Biscutella neustriaca* Bonnet
Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.
Boleum asperum (Pers.) Desvauz
Brassica glabrescens Poldini
Brassica insularis Moris
 **Brassica macrocarpa* Guss.
Braya linearis Rouy
 **Coincya rupestris* Rouy
 **Coronopus navasii* Pau
Diploaxis ibicensis (Paul) Gomez-Campo
 **Diploaxis siettiana* Maire
Diploaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.
Draba cacuminum Elis Ekman
Draba cinerea Adams
Erucastrum palustre (Pirona) Vis.
 **Iberis arbuscula* Runemark
Iberis procumbens Lange subsp. *microcarpa*
 Franco & Pinto da Silva
 **Jonopsidium acaule* (Desf.) Reichenb.
Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.
Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. *cintrana* (Coutinho) Franco & P. Silva [*Coincya cintrana* (P. Cout.) Pinto da Silva]
Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo
Sisymbrium supinum L.

CYPERACEAE

Carex holostoma Drejer
 **Carex panormitana* Guss.
Eleocharis carniolica Koch

DIOSCOREACEAE

**Borderea chouardii* (Gaussen) Heslot

DROSERACEAE

Aldrovanda vesiculosa L.

EUPHORBIACEAE

**Euphorbia margalidiana* Kuhbier & Lewejohann
Euphorbia transtagana Boiss.

GENTIANACEAE

**Centaurium rigualii* Esteve Chueca
 **Centaurium somedanum* Lainz

Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet
Gentianella angelica (Pugsley) E. F. Warburg

GERANIACEAE

**Erodium astragaloides* Boiss. & Reuter
Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco
 **Erodium rupicola* Boiss.

GLOBULARIACEAE

**Globularia stygia* Orph. ex Boiss

GRAMINEAE

Arctagrostis latifolia (R. Br) Griseb
Arctophila fulva (Trin.) N: J. Anderson
Avenula hackelii (Henriq.) Holub
Bromus grossus Desf. ex DC.
Calamagrostis chalybaea (Laest) Fries
Cinna latifolia (Trev.) Griseb
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl
Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.
Festuca duriotagana Franco & R. Afonso
Festuca elegans Boiss.
Festuca henriquesii Hack.
Festuca summilusitanica Franco & R. Afonso
Gaudinia hispanica Stace & Tutin
Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. *duriensis* Pinto da Silva
Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo
Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub
Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner & Merr.
Puccinellia pungens (Pau) Paunero
 **Stipa austroitalica* Martinovsky
 **Stipa bavarica* Martinovsky & H. Scholz
Stipa styriaca Martinovsky
 **Stipa veneta* Moraldo
Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman

GROSSULARIACEAE

**Ribes sardum* Martelli

HIPPURIDACEAE

Hippuris tetraphylla L. Fil.

HYPERICACEAE

**Hypericum aciferum* (Greuter) N. K. B. Robson

JUNCACEAE

Juncus valvatus Link
Luzula arctica Blytt

LABIATAE

- Dracocephalum austriacum* L.
 **Micromeria taygetea* P. H. Davis
Nepeta dirphyia (Boiss.) Heldr. ex Halacsy
 **Nepeta sphaciotica* P. H. Davis
Origanum dictamnus L.
Sideritis incana subsp. *glauca* (Cav.) Malagarriga
Sideritis javalambrensis Pau
Sideritis serrata Cav. ex Lag.
Teucrium lepicephalum Pau
Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday
 **Thymus camphoratus* Hoffmanns. & Link
Thymus carnosus Boiss.
 **Thymus lotocephalus* G. Lopez & R. Morales (*Thymus cephalotos* L.)

LEGUMINOSAE

- Anthyllis hystrix* Cardona, Contandr. & E. Sierra
 **Astragalus algarbiensis* Coss. ex Bunge
 **Astragalus aquilanus* Anzalone
Astragalus centralpinus Braun-Blanquet
 **Astragalus maritimus* Moris
Astragalus tremolsianus Pau
 **Astragalus verrucosus* Moris
 **Cytisus aeolicus* Guss. ex Lindl.
Genista dorycnifolia Font Quer
Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci
Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. *fallax* Franco
 **Ononis hackelii* Lange
Trifolium saxatile All.
 **Vicia bifoliolata* J. D. Rodriguez

LENTIBULARIACEAE

- Pinguicula nevadensis* (Lindb.) Casper

LILIACEAE

- Allium grosii* Font Quer
 **Androcymbium rechingeri* Greuter
 **Asphodelus bento-rainhae* P. Silva
Hyacinthoides vicentina (Hoffmanns. & Link) Rothm.
 **Muscari gussonei* (Parl.) Tod.

LINACEAE

- **Linum muelleri* Moris

LYTHRACEAE

- **Lythrum flexuosum* Lag.

MALVACEAE

- Kosteletzkya pentacarpos* (L.) Ledeb.

NAJADACEAE

- Najas flexilis* (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt
Najas tenuissima (A. Braun) Magnus

ORCHIDACEAE

- Calypso bulbosa* L.
 **Cephalanthera cucullata* Boiss. & Heldr.
Cypripedium calceolus L.
Gymnigritella runei Teppner & Klein
Liparis loeselii (L.) Rich.
 **Ophrys lunulata* Parl.
Platanthera obtusata (Pursh) subsp. *oligantha* (Turez.) Hulten

PAEONIACEAE

- Paeonia cambessedesii* (Willk.) Willk.
Paeonia parnassica Tzanoudakis
Paeonia clusii F. C. Stern subsp. *rhodia* (Stearn) Tzanoudakis

PALMAE

- Phoenix theophrasti* Greuter

PAPAVERACEAE

- Corydalis gotlandica* Liden
Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.
Papaver radiculatum Rottb. subsp. *hyperboreum* Nordh.

PLANTAGINACEAE

- Plantago algarbiensis* Samp.
Plantago almogravensis Franco

PLUMBAGINACEAE

- Armeria berlangensis* Daveau
 **Armeria helodes* Martini & Pold
Armeria neglecta Girard
Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld
 **Armeria rouyana* Daveau
Armeria soleirolii (Duby) Godron
Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reuter
Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. *lusitanicum* (Daveau) Franco
 **Limonium insulare* (Beg. & Landi) Arrig. & Diana
Limonium lanceolatum (Hoffmanns. & Link) Franco
Limonium multiflorum Erben
 **Limonium pseudolaetum* Arrig. & Diana
 **Limonium strictissimum* (Salzmann) Arrig.

POLYGONACEAE

- Persicaria foliosa* (H. Lindb.) Kitag.

Polygonum praelongum Coode & Cullen
Rumex rupestris Le Gall

PRIMULACEAE

Androsace mathildae Levier
Androsace pyrenaica Lam.
 **Primula apennina* Widmer
Primula nutans Georgi
Primula palinuri Petagna
Primula scandinavica Bruun
Soldanella villosa Darracq.

RANUNCULACEAE

**Aconitum corsicum* Gay
Adonis distorta Ten.
Aquilegia bertolonii Schott
Aquilegia kitaibelii Schott
 **Aquilegia pyrenaica* D. C. subsp. *cazorlensis* (Heywood) Galiano
 **Consolida samia* P. H. Davis
Pulsatilla patens (L.) Miller
Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. *gotlandica* (Johanss.) Zaemelis & Paegle
Ranunculus lapponicus L.
 **Ranunculus weyleri* Mares

RESEDACEAE

**Reseda decursiva* Forssk.

ROSACEAE

Agrimonia pilosa Ledebour
Potentilla delphinensis Gren. & Godron
Sorbus teodori Liljefors

RUBIACEAE

**Galium litorale* Guss.
 **Galium viridiflorum* Boiss. & Reuter

SALICACEAE

Salix salvifolia Brot. subsp. *australis* Franco

SANTALACEAE

Thesium ebracteatum Hayne

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb
Saxifraga florulenta Moretti
Saxifraga hirculus L.
Saxifraga osloensis Knaben
Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum charidemi Lange
Chaenorhinum serpyllifolium (Lange) Lange
 subsp. *lusitanicum* R. Fernandes

**Euphrasia genargentea* (Feoli) Diana
Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.
Linaria algarviana Chav.
Linaria coutinhoi Valdés
 **Linaria ficalhoana* Rouy
Linaria flava (Poirot) Desf.
 **Linaria hellenica* Turrill
 **Linaria ricardoi* Cout.
 **Linaria tursica* B. Valdes & Cabezudo
Linaria tonzigii Lona
Odontites granatensis Boiss.
Verbascum litigiosum Samp.
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link
 **Veronica oetaea* L. -A. Gustavson

SOLANACEAE

**Atropa baetica* Willk.

THYMELAEACEAE

Daphne petraea Leybold
 **Daphne rodriguezii* Texidor

ULMACEAE

Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.

UMBELLIFERAE

**Angelica heterocarpa* Lloyd
Angelica palustris (Besser) Hoffm.
 **Apium bermejoi* Llorens
Apium repens (Jacq.) Lag.
Athamanta cortiana Ferrarini
 **Bupleurum capillare* Boiss. & Heldr.
 **Bupleurum kakiskalae* Greuter
Eryngium alpinum L.
 **Eryngium viviparum* Gay
 **Laserpitium longiradium* Boiss.
 **Naufraga balearica* Constans & Cannon
 **Oenanthe conioides* Lange
Petagnia saniculifolia Guss.
Rouya polygama (Desf.) Coincy
 **Seseli intricatum* Boiss.
Thorella verticillatinundata (Thore) Brig.

VALERIANACEAE

Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot

VIOLACEAE

**Viola hispida* Lam.
Viola jaubertiana Mares & Vigineix
Viola rupestris F.W. Schmidt subsp. *relicta* Jalas

PIANTE INFERIORI

BRYOPHYTA

- Bruchia vogesiaca* Schwaegr. (o)
Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.)
 Grout (o)
 **Bryoerythrophyllum campylocarpum* (C. Mull.) Crum. (*Bryoerythrophyllum machadoanum* (Sergio) M. Hill) (o)
Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Mong. & Nestl. (o)
Cephalozia macounii (Aust.) Aust. (o)
Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o)
Dichelyma capillaceum (With.) Myr. (o)
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o)
Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o)
Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus (Mitt.) Warnst. (o)
Encalypta mutica (I. Hagen) (o)
Hamatocaulis lapponicus (Norrl.)
 Hedenas (o)
Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. (o)

- Hygrohypnum montanum* (Lindb.)
 Broth. (o)
Jungermannia handelii (Schiffn.)
 Amak. (o)
Mannia triandra (Scop.) Grolle (o)
 **Marsupella profunda* Lindb. (o)
Meesia longiseta Hedw. (o)
Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o)
Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. (o)
Orthotrichum rogeri Brid. (o)
Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Goot. (o)
Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o)
Riccia breidleri Jur. (o)
Riella helicophylla (Bory & Mont.)
 Mont. (o)
Scapania massolongi (K. Mull.) K. Mull. (o)
Sphagnum pylaisii Brid. (o)
Tayloria rudolphiana (Gasrov) B. & S. (o)
Tortella rigens (N. Alberts) (o)

SPECIE PER LA MACARONESIA

PTERIDOPHYTA

HYMENOPHYLLACEAE

- Hymenophyllum maderensis* Gibby & Lovis

DRYOPTERIDACEAE

- **Polystichum drepanum* (Sw.) C. Presl.

ISOETACEAE

- Isoetes azorica* Durieu & Paiva ex Milde

MARSILIACEAE

- **Marsilea azorica* Launert & Paiva

ANGIOSPERMAE

ASCLEPIADACEAE

- Caralluma burchardii* N. E. Brown
 **Ceropegia chrysanthra* Svent.

BORAGINACEAE

- Echium candicans* L. fil.
 **Echium gentianoides* Webb & Coincy
Myosotis azorica H. C. Watson
Myosotis maritima Hochst. in Seub.

CAMPANULACEAE

- **Azorina vidalii* (H. C. Watson) Feer

- Musschia aurea* (L. f.) DC.

- **Musschia wollastonii* Lowe

CAPRIFOLIACEAE

- **Sambucus palmensis* Link

CARYOPHYLLACEAE

- Spergularia azorica* (Kindb.) Lebel

CELASTRACEAE

- Maytenus umbellata* (R. Br.) Mabb.

CHENOPODIACEAE

- Beta patula* Ait.

CISTACEAE

- Cistus chinamadensis* Banares & Romero
 **Helianthemum bystropogophyllum* Svent.

COMPOSITAE

- Andryala crithmifolia* Ait.
 **Argyranthemum lidii* Humphries
Argyranthemum thalassophyllum (Svent.)
 Hump.
Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries

**Atractylis arbuscula* Svent. & Michaelis
Atractylis preauxiana Schultz.
Calendula maderensis DC.
Cheirolophus duranii (Burchard) Holub
Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub
Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub
Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen
Cirsium latifolium Lowe
Helichrysum gossypinum Webb
Helichrysum monogynum Burt & Sund.
Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bzaw. w.)
 **Lactuca watsoniana* Trel.
 **Onopordum nogalesii* Svent.
 **Onopordum carduelinum* Bolle
 **Pericallis hadrosoma* Svent.
Phagnalon benettii Lowe
Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt
Sventenia bupleuroides Font Quer
 **Tanacetum ptarmiciflorum* Webb & Berth

CONVOLVULACEAE

**Convolvulus caput-medusae* Lowe
 **Convolvulus lopez-socassii* Svent.
 **Convolvulus massonii* A. Dietr.

CRASSULACEAE

Aeonium gomeraense Praeger
Aeonium saundersii Bolle
Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.
Monanthes wildpretii Banares & Scholz
Sedum brissemoretii Ravmond-Hamet

CRUCIFERAE

**Crambe arborea* Webb ex Christ
Crambe laevigata DC. ex Christ
 **Crambe sventenii* R. Petters ex Bramwell & Sund
 **Parolinia schizogynoides* Svent.
Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe

CYPERACEAE

Carex malato-belizii Raymond

DIPSACACEAE

Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes

ERICACEAE

Erica scoparia L. subsp. *azorica* (Hochst.) D. A. Webb

EUPHORBIACEAE

**Euphorbia handiensis* Burchard
Euphorbia lambii Svent.
Euphorbia stygiana H. C. Watson

GERANIACEAE

**Geranium maderense* P. F. Yeo

GRAMINEAE

Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.)
Phalaris maderensis (Menezes) Menezes

GLOBULARIACEAE

**Globularia ascanii* D. Bramwell & Kunkel
 **Globularia sarcophylla* Svent.

LABIATAE

**Sideritis cystosiphon* Svent.
 **Sideritis discolor* (Webb ex de Noe) Bolle
Sideritis infernalis Bolle
Sideritis marmorea Bolle
Teucrium abutiloides L'Hér
Teucrium betonicum L'Hér

LEGUMINOSAE

**Anagyris latifolia* Brouss. ex Willd.
Anthyllis lemanniana Lowe
 **Dorycnium spectabile* Webb & Berthel
 **Lotus azoricus* P. W. Ball
Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis
 **Lotus kunkelii* (E. Chueca) D. Bramwell & al.
 **Teline rosmarinifolia* Webb & Berthel.
 **Teline salsoloides* Arco & Acebes.
Vicia dennesiana H. C. Watson

LILIACEAE

**Androcymbium psammophilum* Svent.
Scilla maderensis Menezes
Semele maderensis Costa

LORANTHACEAE

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw

MYRICACEAE

**Myrica rivas-martinezii* Santos.

OLEACEAE

Jasminum azoricum L.
Picconia azorica (Tutin) Knobl.

ORCHIDACEAE

Goodyera macrophylla Lowe

PITTOSPORACEAE

**Pittosporum coriaceum* Dryand. ex Ait.

PLANTAGINACEAE

Plantago malato-belizii Lawalree

PLUMBAGINACEAE

**Limonium arborescens* (Brouss.) Kuntze
Limonium dendroides Svent.

**Limonium spectabile* (Svent.) Kunkel & Sunding

**Limonium sventenii* Santos & Fernandez Galvan

POLYGONACEAE

Rumex azoricus Rech. fil.

RHAMNACEAE

Frangula azorica Tutin

ROSACEAE

**Bencomia brachystachya* Svent.

Bencomia sphaerocarpa Svent.

**Chamaemeles coriacea* Lindl.

Dendriopterium pulidoi Svent.

Marcetella maderensis (Born.) Svent.

Prunus lusitanica L. subsp. *azorica* (Mouillef.) Franco

Sorbus maderensis (Lowe) Docle

SANTALACEAE

Kunkeliella subsucculenta Kammer

SCROPHULARIACEAE

**Euphrasia azorica* Wats

Euphrasia grandiflora Hochst. ex Seub.

**Isoplexis chalcantha* Svent. & O'Shanahan

Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer

Odontites holliana (Lowe) Benth.

Sibthorpia peregrina L.

SOLANACEAE

**Solanum lidii* Sunding

UMBELLIFERAE

Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease

Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel

Chaerophyllum azoricum Trelease

Ferula latipinna Santos

Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.

Monizia edulis Lowe

Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.

Sanicula azorica Guthnick ex Seub.

VIOLACEAE

Viola paradoxa Lowe

PIANTE INFERIORI

BRYOPHYTA

**Echinodium spinosum* (Mitt.) Jur. (o)

**Thamnobryum fernandesii* Sergio (o)

ALLEGATO III

CRITERI DI SELEZIONE DEI SITI ATTI AD ESSERE INDIVIDUATI QUALI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E DESIGNATI QUALI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE**FASE 1: Valutazione a livello nazionale dell'importanza relativa dei siti per ciascun tipo di habitat naturale dell'allegato I e per ciascuna specie dell'allegato II (compresi i tipi di habitat naturali prioritari e le specie prioritarie).**

- A. Criteri di valutazione del sito per un tipo di habitat naturale determinato dell'allegato I:
- a) Grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito;
 - b) Superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale;
 - c) Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e possibilità di ripristino;
 - d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione.
- B. Criteri di valutazione del sito per una specie determinata di cui all'allegato II:
- a) Dimensione e densità della popolazione della specie presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale;
 - b) Grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e possibilità di ripristino;
 - c) Grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie;
 - d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie in questione.
- C. In base a questi criteri, gli Stati membri classificano i siti che propongono sull'elenco nazionale come siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria secondo il loro valore relativo per la conservazione di ciascun tipo di habitat naturale o di ciascuna specie che figura rispettivamente nell'allegato I o II ad essi relativi.
- D. Questo elenco evidenzia i siti che ospitano i tipi di habitat naturali e le specie prioritarie che sono stati selezionati dagli Stati membri secondo i criteri elencati ai punti A e B.

FASE 2: Valutazione dell'importanza comunitaria dei siti inclusi negli elenchi nazionali.

1. Tutti i siti individuati dagli Stati membri nella fase 1, che ospitano tipi di habitat naturali e/o specie prioritarie, sono considerati siti di importanza comunitaria.
2. La valutazione dell'importanza comunitaria degli altri siti inclusi negli elenchi degli Stati membri, e cioè del loro contributo al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione favorevole, di un habitat naturale di cui all'allegato I o di una specie di cui all'allegato II e/o alla coerenza di «Natura 2000», terrà conto dei seguenti criteri:
 - a) il valore relativo del sito a livello nazionale;
 - b) la localizzazione geografica del sito rispetto alle vie migratorie di specie dell'allegato II, nonché la sua eventuale appartenenza ad un ecosistema coerente situato a cavallo di una o più frontiere interne della Comunità;
 - c) la superficie totale del sito;
 - d) il numero di tipi di habitat naturali dell'allegato I e di specie dell'allegato II presenti sul sito;
 - e) il valore ecologico globale del sito per la o le regioni biogeografiche interessate e/o per l'insieme del territorio di cui all'articolo 2 sia per l'aspetto caratteristico o unico degli elementi che lo compongono sia per la loro combinazione.

SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO CHE RICHIEDONO UNA PROTEZIONE RIGOROSA

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie, oppure
- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione «spp.» dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

a) A N I M A L I

VERTEBRATI

MAMMIFERI

INSECTIVORA

Erinaceidae

Erinaceus algirus

Soricidae

Crocidura canariensis

Talpidae

Galemys pyrenaicus

MICROCHIROPTERA

Tutte le specie

RODENTIA

Gliridae

Tutte le specie tranne *Glis glis* e *Eliomys quercinus*

Sciuridae

Citellus citellus

Pteromys volans (*Sciuropterus ruscicus*)

Sciurus anomalus

Castoridae

Castor fiber (escluse le popolazioni finlandesi e svedesi)

Cricetidae

Cricetus cricetus

Microtidae

Microtus cabrerai

Microtus oeconomus arenicola

Microtus oeconomus mehelyi

Zapodidae

Sicista betulina

Hystriidae

Hystrix cristata

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus (escluse le popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero) (ad eccezione delle popolazioni spagnole a nord del Duero e delle popolazioni greche a nord del 39° parallelo)

Ursidae

Ursus arctos

Mustelidae

Lutra lutra

Mustela lutreola

Felidae

Felis silvestris

Lynx lynx

Lynx pardina

⁽¹⁾ Allegato così modificato dall'allegato 1 al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia.

Phocidae

Monachus monachus

ARTIODACTYLA

Cervidae

Cervus elaphus corsicanus

Bovidae

Capra aegagrus (Popolazioni naturali)*Capra pyrenaica pyrenaica**Ovis ammon musimon* (Popolazioni naturali - Corsica e Sardegna)*Rupicapra rupicapra balcanica**Rupicapra ornata*

CETACEA

Tutte le specie

RETTILI

TESTUDINATA

Testudinidae

*Testudo hermanni**Testudo graeca**Testudo marginata*

Cheloniidae

*Caretta caretta**Chelonia mydas**Lepidochelys kempii**Eretmochelys imbricata*

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea

Emydidae

*Emys orbicularis**Mauremys caspica**Mauremys leprosa*

SAURIA

Lacertidae

*Algyroides fitzingeri**Algyroides marchi**Algyroides moreoticus**Algyroides nigropunctatus**Lacerta agilis**Lacerta bedriagae**Lacerta danfordi**Lacerta dugesi**Lacerta graeca**Lacerta horvathi**Lacerta monticola**Lacerta schreiberi**Lacerta trilineata**Lacerta viridis**Lacerta vivipara pannonica**Gallotia atlantica**Gallotia galloti**Gallotia galloti insulanagae**Gallotia simonyi**Gallotia stehlini**Ophisops elegans**Podarcis erhardii**Podarcis filfolensis**Podarcis hispanica atrata**Podarcis lilfordi**Podarcis melisellensis**Podarcis milensis**Podarcis muralis**Podarcis peloponnesiaca**Podarcis pityusensis**Podarcis sicula**Podarcis taurica**Podarcis tiliguerta**Podarcis wagleriana*

Scincidae

*Ablepharus kitaibelli**Chalcides bedriagai**Chalcides occidentalis**Chalcides ocellatus**Chalcides sexlineatus**Chalcides viridianus**Ophiomorus punctatissimus*

Gekkonidae

*Cyrtopodion kotschy**Phyllodactylus europaeus**Tarentola angustimentalis**Tarentola boettgeri**Tarentola delalandii**Tarentola gomerensis*

Agamidae

Stellio stellio

Chamaeleontidae

Chamaeleo chamaeleon

Anguidae

Ophisaurus apodus

OPHIDIA

Colubridae

*Coluber caspius**Coluber hippocrepis**Coluber jugularis**Coluber laurenti**Coluber najadum**Coluber nummifer*

Coluber viridiflavus
Coronella austriaca
Eirenis modesta
Elaphe longissima
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
Natrix natrix cetti
Natrix natrix corsa
Natrix tessellata
Telescopus falax

Viperidae

Vipera ammodytes
Vipera schweizeri
Vipera seoanni (tranne le popolazioni spagnole)
Vipera ursinii
Vipera xanthina

Boidae

Eryx jaculus

ANFIBI

CAUDATA

Salamandridae

Chioglossa lusitanica
Euproctus asper
Euproctus montanus
Euproctus platycephalus
Salamandra atra
Salamandra aurora
Salamandra lanzai
Salamandra luschani
Salamandrina terdigitata
Triturus carnifex
Triturus cristatus
Triturus italicus
Triturus karelinii
Triturus marmoratus

Proteidae

Proteus anguinus

Plethodontidae

Speleomantes ambrosii
Speleomantes flavus
Speleomantes genei
Speleomantes imperialis
Speleomantes italicus
Speleomantes supramontes

ANURA

Discoglossidae

Bombina bombina

Bombina variegata
Discoglossus galganoi
Discoglossus jeanneae
Discoglossus montalentii
Discoglossus pictus
Discoglossus sardus
Alytes cisternasii
Alytes muletensis
Alytes obstetricans

Ranidae

Rana arvalis
Rana dalmatina
Rana graeca
Rana iberica
Rana italica
Rana latastei
Rana lessonae

Pelobatidae

Pelobates cultripes
Pelobates fuscus
Pelobates syriacus

Bufonidae

Bufo calamita
Bufo viridis

Hylidae

Hyla arborea
Hyla meridionalis
Hyla sarda

PESCI

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser naccarii
Acipenser sturio

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Valencia hispanica

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Anaocypris hispanica

PERCIFORMES

Percidae

Zingel asper

SALMONIFORMES

Coregonidae

Coregonus oxyrhynchus (escluse le popolazioni finlandesi) (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)

INVERTEBRATI

ARTROPODI

INSECTA

Coleoptera

Buprestis splendens
Carabus olympiae
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Osmoderma eremita
Rosalia alpina

Lepidoptera

Apatura metis
Coenonympha hero
Coenonympha oedippus
Erebia calcaria
Erebia christi
Erebia sudetica
Eriogaster catax
Fabriciana elisa
Hypodryas maturna
Hyles hippophaes
Lopinga achine
Lycaena dispar
Maculinea arion
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanagria arge
Papilio alexanor
Papilio hospiton
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Plebicula golgus
Proserpinus proserpina
Zerynthia polyxena

Mantodea

Apteromantis aptera

Odonata

Aeshna viridis
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhina albifrons
Leucorrhina caudalis
Leucorrhina pectoralis
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens

Ophiogomphus cecilia

Oxygastra curtisii

Stylurus flavipes

Sympecma braueri

Orthoptera

Baetica ustulata

Saga pedo

ARACHNIDA

Araneae

Macrothele calpeiana

MOLLUSCHI

GASTROPODA

Prosobranchia

Patella feruginea

Theodoxus prevostianus

Stylommatophora

Caseolus calculus

Caseolus commixta

Caseolus sphaerula

Discula leacockiana

Discula tabellata

Discula testudinalis

Discula turricula

Discus defloratus

Discus guerinianus

Elona quimperiana

Geomalacus maculosus

Geomitra moniziana

Helix subplicata

Leiostyla abbreviata

Leiostyla cassida

Leiostyla corneocostata

Leiostyla gibba

Leiostyla lamellosa

BIVALVIA

Anisomyaria

Lithophaga lithophaga

Pinna nobilis

Unionoida

Margaritifera auricularia

Unio crassus

ECHINODERMATA

Echinoidea

Centrostephanus longispinus

b) PIANTE

L'allegato IV b) contiene tutte le specie vegetali menzionate nell'allegato II b) [Ad eccezione delle Bryophyta dell'allegato II b)] più quelle qui di seguito menzionate

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

Asplenium hemionitis L.

ANGIOSPERMAE

AGAVACEAE

Dracaena draco (L.) L.

AMARYLLIDACEAE

Narcissus longispathus Pugsley

Narcissus triandrus L.

BERBERIDACEAE

Berberis maderensis Lowe

CAMPANULACEAE

Campanula morettiana Reichenb.

Physoplexis comosa (L.) Schur.

CARYOPHYLLACEAE

Moehringia fontqueri Pau

COMPOSITAE

Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe
subsp. *succulentum* (Lowe) C. J. Humphries

Helichrysum sibthorpii Rouy

Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman

Santolina elegans Boiss. ex DC.

Senecio caespitosus Brot.

Senecio lagascanus DC. subsp. *lusitanicus*
(P. Cout.) Pinto da Silva

Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel)
Dostal

CRUCIFERAE

Murbeckiella sousae Rothm.

EUPHORBIACEAE

Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter

GESNERIACEAE

Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.

Ramonda serbica Pancic

IRIDACEAE

Crocus etruscus Parl.

Iris boissieri Henriq.

Iris marisca Ricci & Colasante

LABIATAE

Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire

Teucrium charidemi Sandwith

Thymus capitellatus Hoffmanns & Link

Thymus villosus L. subsp. *villosus* L.

LILIACEAE

Androcymbium europeum (Lange) K. Richter

Bellevallia hackelli Freyn

Colchicum corsicum Baker

Colchicum cousturierii Greuter

Fritillaria conica Rix

Fritillaria drenovskii Dogen & Stoy.

Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler)
Rix

Fritillaria obliqua Ker-Gawl.

Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker

Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-
Bass.

Scilla beirana Samp.

Scilla odorata Link

ORCHIDACEAE

Ophrys argolica Fleischm.

Orchis scopulorum Simsmerh.

Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard

PRIMULACEAE

Androsace cylindrica DC.

Primula glaucescens Moretti

Primula spectabilis Tratt.

RANUNCULACEAE

Aquilegia alpina L.

SAPOTACEAE

Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.

Saxifraga portosanctana Boiss.

Saxifraga presolanensis Engl.

Saxifraga valdensis DC.

Saxifraga vayredana Luizet

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum lopesianum Rothm.

Lindernia procumbens (Krockner) Philcox

SOLANACEAE

Mandragora officinarum L.

THYMELAEACEAE

Thymelaea broterana P. Cout.

UMBELLIFERAE

Bunium brevifolium Lowe

VIOLACEAE

Viola atfois W. Becker*Viola cazorlensis* Gandoger*Viola delphinantha* Boiss.

**SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO IL CUI PRELIEVO NELLA
NATURA E IL CUI SFRUTTAMENTO POTREBBERO FORMARE
OGGETTO DI MISURE DI GESTIONE**

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie, oppure
- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione «spp.» dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale famiglia o genere.

a) ANIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI

RODENTIA

Castoridae

Castor fiber (escluse le popolazioni finlandesi e svedesi)

CARNIVORA

Canidae

Canis aureus

Canis lupus (escluse le popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero) (ad eccezione delle popolazioni spagnole a nord del Duero e delle popolazioni greche a nord del 39° parallelo)

Mustelidae

Martes martes

Mustela putorius

Phocidae

Tutte le specie non menzionate nell'allegato IV

Viverridae

Genetta genetta

Herpestes ichneumon

DUPLICIDENTATA

Leporidae

Lepus timidus

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra ibex

Capra pyrenaica (ad eccezione di *Capra pyrenaica pyrenaica*)

Rupicapra rupicapra (ad eccezione di *Rupicapra rupicapra balcanica*)

ANFIBI

ANURA

Ranidae

Rana esculenta

Rana perezi

Rana ridibunda

Rana temporaria

⁽¹⁾ Allegato così modificato dall'allegato 1 al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia.

PESCI

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

*Lampetra fluviatilis**Lethenteron zanandrai*

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Tutte le specie non menzionate nell'allegato IV

SALMONIFORMES

Salmonidae

*Thymallus thymallus**Coregonus* spp. (tranne *Coregonus oxyrinchus* - popolazioni anadrome in alcuni settori del Mare del Nord)*Hucho hucho**Salmo salar* (soltanto in acque dolci)

Cyprinidae

*Aspius aspius**Barbus* spp.*Rutilus frieseii meidingeri**Rutilus pigus virgo*

PERCIFORMES

Percidae

*Gymnocephalus schraetzer**Zingel zingel*

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa spp.

SILURIFORMES

Siluridae

*Silurus aristotelis***INVERTEBRATI****COELENTERATA**

CNIDARIA

*Corallium rubrum***MOLLUSCA**

GASTROPODA - STYLOMMATOPHORA

Helicidae

Helix pomatia

BIVALVIA - UNIONOIDA

Margaritiferidae

Margaritifera margaritifera

Unionidae

*Microcondylaea compressa**Unio elongatulus***ANELLIDA**

HIRUDINOIDEA - ARHYNCHOBDELLAE

Hirudinidae

*Hirudo medicinalis***ARTHROPODA**

CRUSTACEA - DECAPODA

Astacidae

*Astacus astacus**Austropotamobius pallipes**Austropotamobius torrentium*

Scyllaridae

Scyllarides latus

INSECTA - LEPIDOPTERA

Saturniidae

*Graelisia isabellae***b) PIANTE****ALGAE****RHODOPHYTA**

CORALLINACEAE

Lithothamnium coralloides Crouan frat.*Phymatholithon calcareum* (Poll.) Adey &

McKibbin

LICHENES

CLADONIACEAE

Cladonia L. subgenus *Cladina* (Nyl.) Vain.**BRYOPHYTA****MUSCI**

LEUCOBRYACEAE

Leucobryum glaucum (Hedw.) Angstr.

SPHAGNACEAE

Sphagnum L. spp. (tranne *Sphagnum pylaisii* Brid.)

PTERIDOPHYTA

Lycopodium spp.

ANGIOSPERMAE

AMARYLLIDACEAE

- Galanthus nivalis* L.
Narcissus bulbocodium L.
Narcissus juncifolius Lagasca

COMPOSITAE

- Arnica montana* L.
Artemisia eriantha Ten
Artemisia genipi Weber
Doronicum plantagineum L. subsp. *tournefortii* (Rouy) P. Cout.

CRUCIFERAE

- Alyssum pintodasilvae* Dunley.
Malcolmia lacera (L.) DC. subsp. *graccilima* (Samp.) Franco
Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm. subsp. *herminii* (Rivas-Martinez) Greuter & Burdet

GENTIANACEAE

- Gentiana lutea* L.

IRIDACEAE

- Iris lusitanica* Ker-Gawler

LABIATAE

- Teucrium salviastrum* Schreber subsp. *salviastrum* Schreber

LEGUMINOSAE

- Anthyllis lusitanica* Cullen & Pinto da Silva
Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. *transmontana* Franco
Ulex densus Welw. ex Webb.

LILIACEAE

- Lilium rubrum* Lmk
Ruscus aculeatus L.

PLUMBAGINACEAE

- Armeria sampaioi* (Bernis) Nieto Feliner

ROSACEAE

- Rubus genevieri* Boreau subsp. *herminii* (Samp.) P. Cout.

SCROPHULARIACEAE

- Anarrhinum longipedicelatum* R. Fernandes
Euphrasia mendonçae Samp.
Scrophularia grandiflora DC. subsp. *grandiflora* DC.
Scrophularia herminii Hoffmanns. & Link
Scrophularia sublyrata Brot.

COMPOSITAE

- Leuzea rhaponticoides* Graells

METODI E MEZZI DI CATTURA E DI UCCISIONE NONCHÉ MODALITÀ DI TRASPORTO VIETATI

a) Mezzi non selettivi

MAMMIFERI

- Animali ciechi o mutilati utilizzati come esche viventi
- Magnetofoni
- Dispositivi elettrici o elettronici in grado di uccidere o di stordire
- Fonti luminose artificiali
- Specchi e altri mezzi accecanti
- Mezzi di illuminazione di bersagli
- Dispositivi di mira per tiri notturni comprendenti un amplificatore di immagini o un convertitore di immagini elettroniche
- Esplosivi
- Reti non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso
- Trappole non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso
- Balestre
- Veleni ed esche avvelenate o anestetizzanti
- Uso di gas o di fumo
- Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce

PESCI

- Veleno
- Esplosivi

b) Modalità di trasporto

- Aeromobili
- Veicoli a motore in movimento



NORME NAZIONALI

LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394**Legge quadro sulle aree protette**

(Gazz. Uff. 13 dicembre 1991, n. 292, S. O.)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

P R O M U L G A

la seguente legge:

TITOLO I
Principi generali

Articolo 1

Finalità e ambito della legge

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.⁽¹⁾

2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche,

di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,⁽²⁾ e dell'articolo 27 della L. 8

⁽¹⁾ Ai sensi dell'art. 69, *Compiti di rilievo nazionale*, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", sono compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente quelli relativi alla conservazione e alla valorizzazione delle aree naturali protette terrestri e marine ivi comprese le zone umide, riconosciute di importanza internazionale o nazionale, nonché alla tutela della biodiversità della fauna e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria (comma 1, lett. b). Tali compiti sono esercitati sentita la Conferenza unificata (Conferenza Stato-regioni e Conferenza Stato-città e autonomie locali). Sono altresì riconosciuti di rilievo nazionale i compiti relativi alla protezione, alla sicurezza e all'osservazione della qualità dell'ambiente marino (1° comma, lett. d); all'indicazione delle specie della fauna e della flora terrestre e marine minacciate di estinzione (lett. l); all'indicazione della Carta della natura (lett. o) previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.

⁽²⁾ Art. 81, *Competenze dello Stato*, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione)". Per le abrogazioni delle disposizioni dell'art. 81, v. l'art. 52, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento

giugno 1990, n. 142.⁽³⁾ Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco possono altresì promuovere i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.^{(4) (5)}

Articolo 1-bis ⁽⁶⁾

Programmi nazionali e politiche di sistema

1. Il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'Appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati.

2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti parco interessati e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1.

Articolo 2

Classificazione delle aree naturali protette

1. I parchi nazionali sono costituiti da aree

terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla L. 5 marzo 1985, n. 127,⁽⁷⁾ e quelle definite

di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e l'art. 4, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale".

⁽³⁾ Legge abrogata dall'art. 274, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (Gazz. Uff. 28 settembre 2000, S. O.).

⁽⁴⁾ Art. 2, *Misure in materia di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo*, legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". L'ultimo periodo è stato aggiunto dal comma 21, art. 2, *Interventi per la conservazione della natura*, legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" (Gazz. Uff. 14 dicembre 1998, n. 291).

⁽⁵⁾ L'art. 1, comma 5, della legge n. 394 del 1991, nello stabilire che le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione con lo Stato al fine della gestione delle aree protette, contiene l'enunciazione di un principio generale di collaborazione, che non è in contrasto con lo statuto speciale Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione, salvo a verificare se le disposizioni della legge stessa, emanate in svolgimento ed applicazione del detto principio, siano in concreto lesive delle competenze delle regioni o province autonome (Corte Cost., 27 luglio 1992, n. 366, Prov. auton. Bolzano).

⁽⁶⁾ L'art. 1-bis è stato aggiunto dall'art. 2, comma 22, legge 9 dicembre 1998, n. 426.

⁽⁷⁾ Legge 5 marzo 1985, n. 127 "Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, aperto alla firma a Ginevra il 3 aprile 1982". V. ora legge 27 maggio 1999, n. 175, in questa rassegna.

ai sensi della L. 31 dicembre 1982, n. 979.⁽⁸⁾

5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'articolo 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali⁽⁹⁾ ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448.⁽¹⁰⁾

6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia⁽¹¹⁾ e, per la regione Valle

⁽⁸⁾ Legge 31 dicembre 1982, n. 979 "Disposizioni per la difesa del mare".

⁽⁹⁾ Con deliberazione del Comitato per le aree naturali protette 21 dicembre 1993 "Elenco ufficiale delle aree naturali protette" (Gazz. Uff. 16 marzo 1994, n. 62) è stata adottata una prima classificazione delle aree protette, in seguito aggiornata con deliberazione del 18 dicembre 1995.

Una integrazione della predetta classificazione con tipologie riconducibili alle previsioni della normativa comunitaria è stata effettuata con deliberazione del Ministero dell'Ambiente 2 dicembre 1996 "Classificazione delle aree protette" (Gazz. Uff. 17 giugno 1997, n. 139), e precisamente:

«Art. 1. a) parco nazionale; b) riserva naturale statale; c) parco naturale regionale; d) parco naturale interregionale; e) riserva naturale regionale; f) zona umida di importanza internazionale (ai sensi della convenzione di Ramsar, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 13 marzo 1976); g) zona di protezione speciale (Z.P.S.) (ai sensi della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici); h) zona speciale di conservazione (Z.S.C.) (ai sensi della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche); i) altre aree naturali protette.

Art. 2. Le tipologie di aree di cui alle lettere g) e h), sopra indicate, sono definite come di seguito specificato:

Zona di protezione speciale (Z.P.S.) ai sensi della direttiva 79/409/CEE: un territorio idoneo per estensione e/o per localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la direttiva stessa.

Zona speciale di conservazione (Z.S.C.), ai sensi della direttiva 92/43/CEE: un'area naturale, geograficamente definita e con superficie delimitata, che:

a) contiene zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, naturali o seminaturali (habitat naturali), e che contribuisce in modo significativo:

- a conservare o ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie della flora e della fauna selvatiche di cui all'allegato II della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in uno stato di conservazione soddisfacente;

- a conservare la diversità biologica nella regione paleartica mediante la protezione degli ambienti Alpino, Appenninico e Mediterraneo;

b) sia designata dallo Stato mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale e nella quale siano applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui l'area naturale è designata.»

Con deliberazione in stessa data, 2 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 19 giugno 1997, n. 141), è stato approvato l'Elenco ufficiale delle aree naturali protette, che ha sostituito integralmente l'elenco approvato con deliberazione del 21 dicembre 1993 ed aggiornato con deliberazione del 18 dicembre 1995.

Per i tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione, v. allegato A, decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"; decreto del Ministero dell'ambiente 3 aprile 2000 (Gazz. Uff. 22 aprile 2000, n. 95, S. O.) "Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE" (titolo così corretto con comunicato in Gazz. Uff. 6 giugno 2000, n. 130).

⁽¹⁰⁾ D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 "Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971"; d.P.R. 11 febbraio 1987, n. 184 "Esecuzione del protocollo di emendamento della convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982".

⁽¹¹⁾ La competenza ad istituire le aree protette di interesse nazionale ed internazionale spetta allo Stato, che ha il potere di valutare l'interesse naturalistico di tali zone, al fine dell'istituzione di parchi e riserve naturali; pertanto, l'art. 2, commi 6 e 7, legge 6 dicembre 1991, n. 394, il quale stabilisce che la classificazione delle aree naturali protette, di rilievo nazionale ed internazionale, e l'istituzione dei parchi nazionali siano effettuate dallo Stato, d'intesa con le province autonome, nel cui territorio essi sono istituiti, non è in contrasto con lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione, stante l'erroneità del presupposto che l'articolo citato imporrebbe

d'Aosta, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della L. 5 agosto 1981, n. 453.⁽¹²⁾

7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni.⁽¹³⁾

8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.

9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto

all'uso esclusivo della propria denominazione.⁽¹⁴⁾

Articolo 3

Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette

1. È istituito il Comitato per le aree naturali protette,⁽¹⁵⁾ di seguito denominato «Comitato», costituito dai Ministri dell'ambiente,⁽¹⁶⁾ che lo presiede, dell'agricoltura e delle foreste,⁽¹⁷⁾ della marina mercantile, per i beni culturali e

alle province autonome una forma di intesa in materia rientrante nella competenza esclusiva provinciale (Corte Cost., 27 luglio 1992, n. 366, Prov. auton. Bolzano).

⁽¹²⁾ Legge 5 agosto 1981, n. 453, «Rinnovo della delega prevista dall'art. 72, legge 16 maggio 1978, n. 196, già rinnovata con legge 6 dicembre 1978, n. 827, per l'estensione alla regione Valle d'Aosta delle disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616».

⁽¹³⁾ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 23, legge 9 dicembre 1998, n. 426.

⁽¹⁴⁾ Si riporta l'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349 «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale», che dispone:

«1. I territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell'articolo 83, comma quarto, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, su proposta del Ministro dell'ambiente.

2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali.

3. Il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza. Propone altresì al Consiglio dei ministri norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere regionale e locale.»

Il comma 4, art. 83, *Interventi per la protezione della natura*, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382», così dispone: «Resta ferma, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, la potestà per il Governo di individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale.»

Le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, la cui individuazione spetta al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge 8 luglio 1986 n. 349, non coincidono con le riserve naturali e i parchi di carattere interregionale, cui fa riferimento l'art. 83 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ma dal punto di vista ambientale e della effettiva operatività sul territorio costituiscono soltanto un elemento prodromico, che può preludere all'istituzione successiva di parchi e riserve naturali (Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 1997, n. 823, Ministero dell'ambiente - Soc. Azienda Marina Averno e altri).

⁽¹⁵⁾ Il Comitato per le aree naturali protette è stato soppresso dall'art. 7, *Organismi a composizione mista*, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», che rimanda all'allegato A, come modificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 17 settembre 1997, n. 217. Oltre al Comitato per le aree naturali protette con lo stesso provvedimento sono stati soppressi il Gruppo di lavoro per la carta della natura di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; il Comitato nazionale difesa del suolo di cui all'art. 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183; la Commissione permanente interministeriale per il conto nazionale dei trasporti: decreto del Ministro dei trasporti n. 70 T in data 15 maggio 1991.

⁽¹⁶⁾ L'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», prevede, a decorrere dalla prossima legislatura, l'istituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al quale saranno trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali. È previsto inoltre il trasferimento al nuovo Ministero delle funzioni e dei compiti del Ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale.

⁽¹⁷⁾ Con legge 4 dicembre 1993, n. 491, è stato soppresso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e istituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Con successivo decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, la legge n. 491 del 1993 è stata abrogata ed il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è stato soppresso. Con lo stesso

ambientali,⁽¹⁸⁾ dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta, ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto.

2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.

3. La Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183,⁽¹⁹⁾ in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili rela-

tivi al complesso delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all'articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102,⁽²⁰⁾ individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994.

4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta di cui al comma 7;

b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui all'articolo 4, sentita la Consulta di cui al comma 7 del presente articolo, nonché le relative direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;

c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.⁽²¹⁾

decreto è stato istituito il Ministero per le politiche agricole. L'art. 33 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", prevede, a decorrere dalla prossima legislatura, l'assunzione della nuova denominazione di Ministero delle politiche agricole e forestali. È prevista inoltre l'attribuzione al Ministero delle politiche agricole e forestali di funzioni e compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

(18) Con decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, è stato istituito il Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Al nuovo Ministero sono devolute le attribuzioni prima spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali, salve quelle di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome e degli enti locali ai sensi della legislazione vigente.

(19) I Servizi tecnici nazionali sono stati istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", art. 9. La loro soppressione è avvenuta con l'art. 38, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", unitamente all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente. Le attribuzioni ad essi spettanti sono state trasferite all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici, la cui istituzione è disposta dallo stesso art. 38. Il successivo art. 40, fatte salve le funzioni di cui al comma 4, abroga le restanti disposizioni dell'art. 9 della legge n. 183 del 1989.

(20) Art. 14, *Carta della montagna*, legge 3 dicembre 1971, n. 1102 "Nuove norme per lo sviluppo della montagna". V. anche, legge 23 marzo 1981, n. 93 "Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna", legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane".

(21) In sede di approvazione dell'elenco ufficiale delle aree protette al Comitato non compete di valutare la legittimità di misure di disciplina venatoria relative al divieto di caccia vigenti nei territori interessati. Ciò tuttavia non può in alcun modo significare l'irrelevanza del regime della caccia rispetto alle aree naturali protette. Il divieto della caccia nella zona protetta inerisce alle finalità essenziali della protezione della natura, sicché il vincolo che ne deriva anche nei confronti delle competenze esclusive regionali (o provinciali) non dipende da una determinata qualificazione della norma che ne esplicita la consistenza, ma dalla previsione costituzionale della tutela della natura attraverso lo strumento delle aree naturali protette. L'istituzione di riserve naturali si configura quindi come una tipica forma di intervento preordinato alla conservazione del bene naturale, comportante l'esclusione di ogni attività che possa comprometterne il relativo stato. Si spiega così perché vincoli del genere, più o meno modulati sul criterio dei prelievi faunistici e degli

5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.

6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito.

7. È istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette,⁽²²⁾ di seguito denominata «Consulta», costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente,⁽²³⁾ tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.

8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'ambiente.

9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio conservazione della natura

del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unità, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali. Il predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di personale di enti pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una indennità stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del contingente non più di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497.⁽²⁴⁾ Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall'anno 1991.

Articolo 4

Programma triennale per le aree naturali protette

1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato «programma»,⁽²⁵⁾ sulla base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2, dei dati della

abbattimenti selettivi autorizzati in funzione della ricomposizione di squilibri ecologici, siano presenti nella legislazione relativa alle aree protette ed alla disciplina della caccia (Corte Cost., 22 ottobre 1999, n. 389, Provincia auton. Bolzano - Pres. Consiglio. Cfr., anche Corte Cost.: 27 luglio 1992, n. 366; 13 febbraio 1995, n. 35; 14 maggio 1999, n. 168).

⁽²²⁾ L'art. 75, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, prevede il riordino ed eventualmente la soppressione o l'accorpamento con altri uffici o con organismi tecnici nazionali della Consulta tecnica per le aree naturali protette di cui all'art. 3, commi 7 e 8, della presente legge.

⁽²³⁾ L'art. 75, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, prevede il riordino ed eventualmente la soppressione o l'accorpamento con altri uffici o con organismi tecnici nazionali del Consiglio nazionale per l'ambiente istituito dall'art. 12, legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale".

⁽²⁴⁾ Decreto legge 24 luglio 1973, n. 428 "Norme per l'adeguamento dei servizi del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Comitato interministeriale dei prezzi e dei comitati provinciali dei prezzi", convertito in legge 4 agosto 1973, n. 497". Il Comitato interministeriale prezzi - CIP è stato soppresso dall'art. 1, legge 24 dicembre 1993, n. 537 "Interventi correttivi di finanza pubblica".

⁽²⁵⁾ Il programma triennale per le aree naturali protette è stato soppresso dall'art. 76, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Carta della natura e delle disponibilità finanziarie previste dalla legge dello Stato:

a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini;

b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse;

c) definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali;

d) prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree;

e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.

2. Il programma è redatto anche sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.⁽²⁶⁾

3. Il programma fissa inoltre criteri di massima per la creazione o l'ampliamento di altre aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane, prevedendo contributi a carico dello Stato per la loro istituzione

o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilità esistenti.

4. La realizzazione delle previsioni del programma di cui al comma 3, avviene a mezzo di intese, eventualmente promosse dal Ministro dell'ambiente, tra regioni ed enti locali, sulla base di specifici metodi e criteri indicati nel programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305.⁽²⁷⁾ L'osservanza dei predetti criteri è condizione per la concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge.

5. Proposte relative al programma possono essere presentate al Comitato⁽²⁸⁾ da ciascun componente del Comitato stesso, dagli altri Ministri, da regioni non facenti parte del Comitato e dagli enti locali, ivi comprese le comunità montane. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Comitato, tramite il Ministro dell'ambiente, dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente presenta la proposta di programma al Comitato il quale delibera entro i successivi sei mesi. Il programma è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura. In sede di attuazione del primo programma triennale, il programma stesso finalizza non meno di metà delle risorse di cui al comma 9 ai parchi e riserve regionali esistenti, a quelli da istituire e a quelli da ampliare. Esso ripartisce le altre risorse disponibili per le finalità compatibili con la presente legge ed in particolare con quelle degli articoli 7, 12, 14 e 15, ed è predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici.

⁽²⁶⁾ Legge 31 dicembre 1982, n. 979 "Disposizioni per la difesa del mare", titolo I, *Norme programmatiche*.

⁽²⁷⁾ Il programma triennale per la tutela dell'ambiente, istituito con legge 28 agosto 1989, n. 305 "Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente", è stato soppresso dall'art. 68, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

⁽²⁸⁾ Il Comitato di cui al presente comma è stato soppresso dall'art. 7, decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

tifici esistenti presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni statali e regionali.

7. Qualora il programma non venga adottato dal Comitato nel termine previsto dal comma 6, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

8. In vista della formulazione del programma è autorizzata la spesa da parte del Ministero dell'ambiente di lire 22,9 miliardi per il 1991 e lire 12 miliardi per il 1992 per l'avvio delle attività connesse alla predisposizione della Carta della natura nonché per attività di informazione ed educazione ambientale.

9. Per l'attuazione del programma ed in particolare per la redazione del piano per il parco di cui all'articolo 12, per le iniziative per la promozione economica e sociale di cui all'articolo 14, per acquisti, espropriazioni e indennizzi di cui all'articolo 15, nonché per interventi connessi a misure provvisorie di salvaguardia e primi interventi di riqualificazione ed interventi urgenti per la valorizzazione e fruibilità delle aree, è autorizzata la spesa di lire 110 miliardi per il 1992, lire 110 miliardi per il 1993 e lire 92 miliardi per il 1994.

Articolo 5

Attuazione del programma; poteri sostitutivi

1. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'attuazione del programma e propone al Comitato le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari ad acta.

2. Il Ministro dell'ambiente provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministro dell'ambiente secondo le modalità indicate dal Comitato.

3. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.

Articolo 6

Misure di salvaguardia

1. In caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente e le regioni, secondo le rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree protette marine detti poteri sono esercitati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile. Nei casi previsti dal presente comma la proposta d'istituzione dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dell'area stessa. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349 in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, nonché dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.⁽²⁹⁾

2. Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree protette operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3 nonché le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e si applicano le misure di incentivazione di cui all'articolo 7.

3. Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,⁽³⁰⁾ e, per gravi motivi di salva-

⁽²⁹⁾ Legge 3 marzo 1987, n. 59 "Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente".

⁽³⁰⁾ Legge 22 ottobre 1971, n. 865 "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi: 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata".

guardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale.⁽³¹⁾ Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,⁽³²⁾ dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata.

4. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 11.

5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il tito-

lare dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,⁽³³⁾ ovvero avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del nucleo operativo ecologico di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. La nota relativa alle spese è resa esecutiva dal Ministro dell'ambiente ed è riscossa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 7

Misure di incentivazione

1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettiva-

⁽³¹⁾ L'art. 6, legge n. 394 del 1991, il quale vieta fuori dei centri abitati e per gravi motivi di salvaguardia ambientale le nuove costruzioni o trasformazioni di quelle esistenti, con facoltà di deroga del Ministro dell'ambiente, sentita la consulta nazionale per le aree naturali, non è in contrasto con lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione, in quanto i detti poteri sono confinati nell'ambito delle attribuzioni statali, in tema di protezione della natura, e vanno esercitati sentite le regioni e le province autonome. Non è altresì in contrasto con lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, detto art. 6, nella parte in cui prevede un procedimento per situazioni nelle quali particolari necessità impongono di provvedere d'urgenza all'individuazione di aree da proteggere ed all'adozione di idonee misure di salvaguardia, attribuendo tali competenze al Ministro dell'ambiente o alle regioni o province autonome, nell'ambito delle rispettive attribuzioni. Da ritenersi erroneo il presupposto che sia stata attribuita competenza al detto Ministro anche in ordine ad aree di interesse regionale o provinciale (Corte Cost., 27 luglio 1992, n. 366, Prov. auton. Bolzano).

⁽³²⁾ Legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale".

⁽³³⁾ Art. 27, *Demolizione di opere*, legge 28 febbraio 1985, n. 47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie".

⁽³⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 2, comma 8, legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale".

mente, agli articoli 12 e 25.⁽³⁴⁾

- a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
- b) recupero dei nuclei abitati rurali;
- c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
- e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
- f) agriturismo;
- g) attività sportive compatibili;
- h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.

TITOLO II

Aree naturali protette nazionali

Articolo 8

Istituzione delle aree naturali protette nazionali

1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.

2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.

3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.

4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è

comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.

5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'articolo 6.

6. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2, e dall'articolo 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.

7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.

Articolo 9

Ente parco

1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.⁽³⁵⁾

2. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) la Giunta esecutiva;
- d) il Collegio dei revisori dei conti;
- e) la Comunità del parco.

3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

4. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui

⁽³⁵⁾ L'obbligo di stabilire la sede legale e amministrativa dell'Ente parco nel territorio del parco stesso, introdotto dall'art. 9, comma 1, legge 6 dicembre 1991, n. 394, deve ritenersi operante non soltanto per gli Enti parco di nuova istituzione, ma anche per gli Enti parco già istituiti, nel rispetto del principio fondamentale di territorialità stabilito in via generale dalla legge stessa (Cons. Stato, sez. VI, 19 dicembre 1997, n. 1863, Ente auton. Parco naz. d'Abruzzo - Reg. Abruzzo).

all'articolo 10, secondo le seguenti modalità:

- a) cinque, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
- b) due, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalistico ambientale;
- c) due, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente;
- d) uno, su designazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
- e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente.

5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. Qualora siano designati membri dalla Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti.⁽³⁶⁾

6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco ed una Giunta esecutiva formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco.⁽³⁷⁾

7. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14.⁽³⁸⁾

8-bis. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco ed è trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimità del Ministero dell'ambiente, con deliberazione del Consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni.⁽³⁹⁾

9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare, le forme di pubblicità degli atti.

10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.

11. Il Direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal Consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'am-

⁽³⁶⁾ Gli ultimi due periodi sono stati aggiunti dall'art. 2, comma 24, legge 9 dicembre 1998, n. 426.

⁽³⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 2, comma 24, legge 9 dicembre 1998, n. 426.

⁽³⁸⁾ Comma così modificato dall'art. 2, comma 24, legge 9 dicembre 1998, n. 426.

⁽³⁹⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 24, legge 9 dicembre 1998, n. 426.

biente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il Presidente del parco provvede a stipulare con il Direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni.⁽⁴⁰⁾

12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.

13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.

14. La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

15. Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco.

Articolo 10

Comunità del parco

1. La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.

2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare, il suo parere è obbligatorio:

- a) sul regolamento del parco di cui all'articolo 11;
- b) sul piano per il parco di cui all'articolo 12;
- c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;
- d) sul bilancio e sul conto consuntivo;
- d-bis) sullo statuto dell'Ente parco.⁽⁴¹⁾

3. La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 e vigila sulla sua attuazione;

adotta altresì il proprio regolamento.

4. La Comunità del parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. È convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente parco o da un terzo dei suoi componenti.

Articolo 11

Regolamento del parco

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:

- a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
- c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
- d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
- e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
- f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
- g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
- h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.⁽⁴²⁾

2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni cultu-

⁽⁴⁰⁾ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 25, legge 9 dicembre 1998, n. 426.

⁽⁴¹⁾ Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 27, legge 9 dicembre 1998, n. 426.

⁽⁴²⁾ Comma così modificato dall'art. 2, comma 28, legge 9 dicembre 1998, n. 426.

rali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo.⁽⁴³⁾

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali;⁽⁴⁴⁾ la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agrosilvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;

- c) la modificazione del regime delle acque;
- d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
- e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;⁽⁴⁵⁾
- g) l'uso di fuochi all'aperto;
- h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.⁽⁴⁶⁾

4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta respon-

⁽⁴³⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 28, legge 9 dicembre 1998, n. 426.

⁽⁴⁴⁾ Il divieto di caccia in area di parco, sancito dagli artt. 11 e 22, legge n. 394/91 (e sanzionato, rispettivamente, dall'art. 30 stessa legge e dagli artt. 21 e 30, legge 11 febbraio 1992, n. 157), è immediatamente applicabile in tutto il territorio nazionale, comprese le regioni a statuto speciale (Cass. pen., sez. III, 27 febbraio 1996, Briguglio). I parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla G.U., non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di individuarli come aree ove sia vietata l'attività venatoria. A questi non si applica pertanto la disciplina di cui all'art. 10, legge 11 febbraio 1992, n. 157, che prevede la perimetrazione delle aree oggetto di pianificazione faunistico-venatoria (Cass. pen., sez. III, 9 marzo 1998, n. 4756, Giacometti).

⁽⁴⁵⁾ In tema di divieto di introduzione di arma non autorizzata in un parco nazionale, la relativa disposizione di cui all'art. 11, comma 3, lett. a) ed f), legge 6 dicembre 1991, n. 394, non è stata abrogata dall'art. 21, legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Infatti, il richiamo contenuto nella lettera g) del detto art. 21 legge n. 157 del 1992 si riferisce agli altri luoghi, in cui è vietata l'attività venatoria, previsti nel medesimo articolo, ma non alle aree protette della legge n. 394 del 1991, per le quali rimangono in vigore i divieti di introduzione di armi a qualsiasi titolo da parte di privati (Cass. pen., sez. III, 6 luglio 1995, n. 2652, Macrì).

L'art. 11, comma 3, lett. f), prescrive espressamente la necessità della preventiva autorizzazione degli enti preposti alla tutela delle aree protette per l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, a fissare con sufficiente chiarezza le condotte vietate e a dettare, in caso di violazione dei divieti previsti, specifiche sanzioni penali, pertanto non sono necessarie ulteriori determinazioni regolamentari per la sua immediata applicabilità. Ne discende che, ai fini della configurabilità della contravvenzione al divieto di introduzione di armi in un'area protetta, è sufficiente la constatata presenza del privato, senza la prescritta autorizzazione, all'interno dell'area e in possesso di arma e munizioni, a prescindere dalla flagranza dell'attività venatoria o dell'atteggiamento di caccia, costituendo il relativo divieto lo strumento prescelto dal legislatore per la radicale salvaguardia della fauna protetta (Cass., sez. I, 14 febbraio 2000, Nocentini).

⁽⁴⁶⁾ Nei parchi nazionali è la legge 6 dicembre 1991, n. 394, con l'art. 11, comma 3, a prescrivere espressamente la necessità della preventiva autorizzazione dell'Ente parco per il «sorvolo di veicoli» - e tali devono considerarsi anche gli elicotteri - in quanto il divieto riguarda testualmente «il sorvolo di veicoli non autorizzati», ossia un'attività che per legge si presume potenzialmente pericolosa per gli equilibri naturali dell'area protetta. Poiché il legislatore fissa con sufficiente chiarezza le condotte vietate nell'art. 11, comma 3, e prevede una specifica sanzione penale nell'art. 30, comma 1, deve ritenersi che la normativa in oggetto è immediatamente applicabile, pur in mancanza di ulteriori determinazioni nel regolamento di fatto adottato nel parco (Cass. pen., sez. III, 2 giugno 1995, n. 8561, Carlino).

sabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.

5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione.⁽⁴⁷⁾

Articolo 11-bis

Tutela dei valori naturali storici e ambientali e iniziative per la promozione economica e sociale

1. Il Consiglio direttivo del parco e la Comunità del parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni di cui agli articoli 12 e 14, il piano del parco e il piano pluriennale economico-sociale secondo le norme di cui agli stessi articoli 12 e 14.⁽⁴⁸⁾

Articolo 12

Piano per il parco

1. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato «piano», che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da

forme differenziate di uso, godimento e tutela;
b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;

c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;

d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agroturistiche;

e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.⁽⁴⁹⁾

2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agrosilvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;

d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antro-

⁽⁴⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 2, comma 28, legge 9 dicembre 1998, n. 426.

⁽⁴⁸⁾ Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 29, legge 9 dicembre 1998, n. 426.

⁽⁴⁹⁾ Comma così modificato dall'art. 2, comma 30, legge 9 dicembre 1998, n. 426.

pizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal Consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal Consiglio direttivo, è adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco.⁽⁵⁰⁾

4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.

5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta.

6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

8. Il piano è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

Articolo 13

Nulla osta

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.

2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.

4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.⁽⁵¹⁾

⁽⁵⁰⁾ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 30, legge 9 dicembre 1998, n. 426.

⁽⁵¹⁾ Per la realizzazione di interventi, opere e costruzioni in aree protette (parchi nazionali, regionali e riserve naturali) occorrono tre distinti autonomi provvedimenti: la concessione edilizia, l'autorizzazione paesaggistica e, ove necessario,

Articolo 14

Iniziative per la promozione economica e sociale

1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.

2. A tal fine la Comunità del parco, avvia contestualmente all'elaborazione del piano del parco un piano pluriennale economico e sociale per la promozione della attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione il Consiglio direttivo, è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri.⁽⁵²⁾

3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conserva-

zione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.

Articolo 15

Acquisti, espropriazioni ed indennizzi

1. L'Ente parco, nel quadro del programma di cui al comma 7, può prendere in locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 5, secondo le norme generali vigenti.⁽⁵³⁾

2. I vincoli derivanti dal piano alle attività agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede alle disposizioni di attuazione del presente comma.

il nulla osta dell'Ente parco. Questi ultimi due atti amministrativi possono essere attribuiti da legge regionale anche ad un organo unico, chiamato a compiere la duplice valutazione. Essi, però, mantengono la loro autonomia ad ogni effetto, ivi compreso quello sanzionatorio. Ne deriva che in tali casi sono applicabili sia il decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, conv. con modificazioni con legge 8 agosto 1985, n. 431, sia la legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quanto le due discipline concorrono (Cass. pen., sez. III, 13 ottobre 1998, n. 12917, Adorno; 23 novembre 1999, De Rosa).

⁽⁵²⁾ Comma così modificato dall'art. 2, comma 31, legge 9 dicembre 1998, n. 426.

⁽⁵³⁾ L'art. 15, legge 6 dicembre 1991, n. 394, che attribuisce al Ministro dell'ambiente i poteri relativi all'espropriazione ed all'indennizzo per i vincoli derivanti dall'istituzione del parco nazionale e per i danni provocati dalla fauna selvatica, non incide sulle competenze delle province autonome, in materia di espropriazioni, preordinate alla realizzazione di opere provinciali (Corte Cost., 27 luglio 1992, n. 366, Prov. auton. Bolzano).

3. L'Ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.⁽⁵⁴⁾

4. Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento.

5. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve e delle aree di cui all'articolo 12, comma 2, lettere *a)* e *b)*, salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590,⁽⁵⁵⁾ e successive modificazioni e integrazioni.

6. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle sue modalità di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco può, entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.

7. L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito programma, con opportune priorità.

Articolo 16

Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;⁽⁵⁶⁾

b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;

c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512,⁽⁵⁷⁾ e successive modificazioni e integrazioni;

e) gli eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

2. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio.

3. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono soggette alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua in base all'articolo 24

⁽⁵⁴⁾ La qualificazione come diritto soggettivo o interesse legittimo delle posizioni giuridiche configurabili a favore degli interessati relativamente ai ristori conseguibili per i pregiudizi arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole non è automaticamente correlata alla ubicazione - all'esterno o all'interno delle zone di protezione - dei fondi danneggiati, e deve invece attribuirsi essenziale rilievo al concreto atteggiarsi della disciplina positiva. In applicazione di tale criterio, deve riconoscersi la natura di diritto soggettivo - comportante la giurisdizione del giudice ordinario - alla pretesa al risarcimento dei danni provocati alle coltivazioni dalla fauna selvatica nell'ambito del Parco lombardo della Valle del Ticino, fondata sull'art. 15 della "legge quadro" sulle aree protette n. 394 del 1991, che prevede, senza margini di discrezionalità, l'obbligo dell'Ente parco di indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco nel termine di novanta giorni dal loro verificarsi (Cass. civ., sez. un., 30 dicembre 1998, n. 12901, Cons. parco lombardo Valle del Ticino - Santagostini).

⁽⁵⁵⁾ Legge 26 maggio 1965, n. 590 "Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice".

⁽⁵⁶⁾ L'art. 16 della legge n. 394 del 1991, il quale prevede fra le entrate dell'Ente parco istituito in base alla legge stessa, i contributi ordinari e straordinari dello Stato, non è in contrasto con lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione, trattandosi di contributi afferenti al funzionamento di un ente strumentale per l'espletamento di compiti statali, relativi ad aree protette di interesse nazionale ed internazionale (Corte Cost., 27 luglio 1992, n. 366, Prov. auton. Bolzano).

⁽⁵⁷⁾ Legge 2 agosto 1982, n. 512 "Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale".

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, senza l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa.

4. L'Ente parco ha l'obbligo di pareggio del bilancio.

Articolo 17

Riserve naturali statali

1. Il decreto istitutivo delle riserve naturali statali, di cui all'articolo 8, comma 2, oltre a determinare i confini della riserva ed il relativo organismo di gestione, ne precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i principi contenuti nell'articolo 11 della presente legge. Il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa, sentite le regioni a statuto ordinario e d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono vietati in particolare:

- a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;
- b) l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone non autorizzate, salvo le modalità stabilite dagli organi responsabili della gestione della riserva.

Articolo 18

Istituzione di aree protette marine

1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile e d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preli-

minare è in ogni caso svolta, ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.⁽⁵⁸⁾

2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresì, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6.

3. Il decreto di istituzione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

Articolo 19

Gestione delle aree protette marine

1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione dell'area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.

2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.

3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati:

(58) La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 1979, è stata soppressa dall'art. 2, comma 14, legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha trasferito le relative funzioni al Ministero dell'ambiente. Per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente è stata istituita la segreteria tecnica per le aree protette marine, composta da dieci esperti di elevata qualificazione individuati ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

- a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;
- b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
- c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
- d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;
- e) la navigazione a motore;
- f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

4. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.

6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette.

Articolo 20

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai parchi marini

si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle riserve marine si applicano le disposizioni del titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, non in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Articolo 21

Vigilanza e sorveglianza

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile.

2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso.⁽⁵⁹⁾ Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,⁽⁶⁰⁾ e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo.⁽⁶¹⁾ Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclu-

⁽⁵⁹⁾ Il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate dall'art. 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dall'art. 21 della presente legge, esercita altresì le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del Regolamento di attuazione della "direttiva habitat" 92/43/CEE, emanato con d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (art.15).

⁽⁶⁰⁾ Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale". V. anche, il decreto legislativo 5 marzo 1998, n. 60 "Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di agricoltura e pesca, a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

⁽⁶¹⁾ Con d.P.C.M. 26 giugno 1997 "Istituzione degli organi del coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente", presso ogni Ente parco nazionale, costituito o adeguato ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è stato dislocato, ai sensi dell'art. 21 della medesima legge, un coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente con circoscrizione che comprende tutti i comuni il cui territorio è in tutto od in parte inserito nel parco medesimo. Il coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente opera, con vincolo di

tamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste⁽⁶²⁾ Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 7.⁽⁶³⁾

TITOLO III

Aree naturali protette regionali

Articolo 22

Norme quadro

1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:

a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;

b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano

per il parco di cui all'articolo 25;

c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;

d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette;

e) la possibilità di affidare la gestione alle comunità familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.

2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.

3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.

4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale.

6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici.⁽⁶⁴⁾ Detti prelievi ed abbattimenti

dipendenza funzionale dall'Ente parco nazionale, nel rispetto della unitarietà di struttura ed organizzazione gerarchica del personale del Corpo forestale dello Stato, per il tramite dell'ufficiale del Corpo forestale dello Stato preposto al coordinamento stesso.

Non spetta allo Stato istituire, per il parco nazionale dello Stelvio, il «coordinamento territoriale Stelvio», dotato di sessanta unità provenienti dai ruoli del Corpo forestale dello Stato, con il compito di svolgere la sorveglianza sul territorio del parco; va, conseguentemente, annullato il d.P.C.M. 26 giugno 1997 per la parte in cui fa riferimento al parco nazionale dello Stelvio (Corte Cost., 16 luglio 1999, n. 311, Prov. auton. Trento - Pres. Consiglio).

⁽⁶²⁾ L'art. 21, legge 6 dicembre 1991, n. 394, attribuisce al Ministro dell'ambiente il potere di vigilanza, tramite il Corpo forestale dello Stato, sulla gestione delle aree naturali protette di interesse nazionale ed internazionale; tali compiti di vigilanza rientrano nelle competenze statali (Corte Cost., 27 luglio 1992, n. 366, Prov. auton. Bolzano).

⁽⁶³⁾ Comma così modificato dall'art. 2, comma 32, legge 9 dicembre 1998, n. 426.

devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente.⁽⁶⁵⁾

Articolo 23

Parchi naturali regionali

1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *a*), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'articolo 25, comma 1, nonché i principi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane.

Articolo 24

Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale

1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri

per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione delle comunità del parco.

2. Nel collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro.

3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.

Articolo 25

Strumenti di attuazione

1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.

2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.

3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un piano

⁽⁶⁴⁾ La legislazione nazionale sulle aree protette e sulla protezione della fauna selvatica rispettivamente all'art. 22, comma 6 della legge n. 394 del 1991 e agli artt. 21, comma 1, lettera *b*) e 30, comma 1, lettera *d*) della legge n. 157 del 1992, sancisce un esplicito divieto, penalmente sanzionato, di attività venatoria, tra l'altro, «nei parchi naturali regionali»; divieto che la giurisprudenza costituzionale ha costantemente considerato come principio fondamentale in grado di vincolare la competenza regionale in materia (da ultimo, cfr. sentenza n. 389 del 1999). La disposizione di legge regionale che consente l'attività venatoria in alcune parti del territorio di un parco naturale regionale, anche se in via transitoria (nel caso di specie, sino all'approvazione del piano del parco), si configura come un'elusione sostanziale del principio fondamentale del divieto di caccia e, pertanto, deve dichiararsi costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117 della Costituzione (Corte Cost., 27 gennaio 2000, n. 20, Pres. Consiglio - Regione Liguria).

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 21, comma 1, lett. *b*) e 30, comma 1, lett. *d*), legge n. 157 del 1992 e dell'art. 22, comma 6, legge n. 394 del 1991, l'attività venatoria è vietata all'interno di tutti i parchi nazionali, naturali regionali e riserve naturali ed è irrilevante il caso in cui in epoca successiva alla commissione del reato, nel medesimo luogo, la caccia sia stata consentita a causa della nuova perimetrazione operata da una legge regionale, risultando inapplicabile in tal caso il principio del *favor rei* (Cass. pen., sez. III, 19 marzo 1999, n. 5457, Arlati e altro).

⁽⁶⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 2, comma 33, legge 9 dicembre 1998, n. 426.

pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Tale piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla regione e può essere annualmente aggiornato.

4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3, possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.

5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.

Articolo 26

Coordinamento degli interventi

1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonché dal piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura.

Articolo 27

Vigilanza e sorveglianza

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.

2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni

per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Articolo 28

Leggi regionali

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.

TITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 29

Poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta

1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,⁽⁶⁶⁾ in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

⁽⁶⁶⁾ Art. 27, *Demolizione di opere*, legge 28 febbraio 1985, n. 47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie". V. anche, decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, e decreto ministeriale 15 maggio 1985. Inoltre, con decreto ministeriale 19 luglio 1985, modificato dal decreto ministeriale 12 settembre 1985, sono stati approvati i modelli della domanda di concessione edilizia o di autorizzazione in sanatoria di cui alla presente legge.

3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.

Articolo 30

Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamila. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemila. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.

2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemila. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689,⁽⁶⁷⁾ dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

4. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare gravità, la

confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non in contrasto con il presente articolo.

6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.

7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione alle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.

9. Nell'area protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino alla costituzione del parco nazionale, i divieti di cui all'articolo 17, comma 2.

Articolo 31

Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale

1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183,⁽⁶⁸⁾ del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all'articolo 9 della citata legge n. 183 del 1989, la composizione e le funzioni dell'ex Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Mini-

⁽⁶⁷⁾ Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale". La legge introduce modifiche al codice penale ed a quello di procedura penale.

⁽⁶⁸⁾ L'art. 40 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", ha abrogato l'art. 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché gli artt. 1-ter, 2 e 2-ter del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente".

stro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attività di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124.⁽⁶⁹⁾

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1987,⁽⁷⁰⁾ e delle altre aree nella sua disponibilità con la proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un completamento, con particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, è affidata all'Ente parco.⁽⁷¹⁾

4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Articolo 32

Aree contigue

1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli

enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.

2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.

3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968,⁽⁷²⁾ soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.⁽⁷³⁾

4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.

5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.

⁽⁶⁹⁾ Per la proroga del termine, v. l'art. 3, comma 6, decreto legge 28 agosto 1995, n. 361 "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 27 ottobre 1995, n. 437.

⁽⁷⁰⁾ Decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, 20 luglio 1987 "Istituzione di riserve naturali statali in zone demaniali".

⁽⁷¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 34, legge 9 dicembre 1998, n. 426.

⁽⁷²⁾ La legge quadro n. 968 del 1977 è stata interamente abrogata dalla legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.).

⁽⁷³⁾ L'art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991, il quale dispone che nelle aree protette possa essere esercitata la caccia solo nella forma della caccia controllata, riservata ai residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua, non è in contrasto con le competenze attribuite alla regione Sardegna dagli artt. 3 e 36 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 "Statuto speciale per la Sardegna" in materia di caccia (Corte Cost., 27 luglio 1992, n. 366).

Articolo 33

Relazione al Parlamento

1. Il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio nazionale per l'ambiente, presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali.

Articolo 34

Istituzione di parchi e aree di reperimento

1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:

- a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria);
- b) Gargano;
- c) Gran Sasso e Monti della Laga;
- d) Maiella;
- e) Val Grande;
- f) Vesuvio.

2. È istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu. Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 4 si provvede alla istituzione del parco della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se già costituito, di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6.⁽⁷⁴⁾

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonché le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia, necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente

legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformità ai principi di cui all'articolo 9.

4. Il primo programma verifica ed eventualmente modifica la delimitazione effettuata dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 3.

5. Per l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti parco dei parchi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni della presente legge.

6. Il primo programma, tenuto conto delle disponibilità finanziarie esistenti, considera come prioritarie aree di reperimento le seguenti:

- a) Alpi apuane e Appennino tosco-emiliano;
- b) Etna;
- c) Monte Bianco;
- d) Picentino (Monti Terminio e Cervialto);
- e) Tarvisiano;
- f) Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino e Raparo);
- g) Partenio;
- h) Parco-museo delle miniere dell'Amiata;
- i) Alpi marittime (comprendente il massiccio del Marguareis);
- l) Alta Murgia;
- l-bis) Costa teatina.⁽⁷⁵⁾

7. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni, può emanare opportune misure di salvaguardia.

8. Qualora il primo programma non venga adottato entro il termine previsto dall'articolo 4, comma 6, all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

9. Per le aree naturali protette i cui territori siano confinanti o adiacenti ad aree di interesse naturalistico facenti parte di Stati esteri, il Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni e le province autonome interessate, promuove l'adozione delle opportune intese o atti, al fine di realizzare forme integrate di protezione, criteri comuni di gestione e facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese e gli atti possono riguar-

⁽⁷⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 4, legge 8 ottobre 1997, n. 344 "Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale". V. anche, d.P.R. 30 marzo 1998 "Istituzione dell'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu".

⁽⁷⁵⁾ Lettera aggiunta dall'art. 4, legge 8 ottobre 1997, n. 344 "Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale".

dare altresì l'istituzione di aree naturali protette di particolare pregio naturalistico e rilievo internazionale sul territorio nazionale. Le disposizioni delle intese e degli atti sono vincolanti per le regioni e gli enti locali interessati.⁽⁷⁶⁾

10. Per l'istituzione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

11. Per la gestione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1991, lire 15,5 miliardi per il 1992 e lire 22 miliardi a decorrere dal 1993.

Articolo 35

Norme transitorie

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazio-

nale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279.⁽⁷⁷⁾ Le intese ivi previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge.⁽⁷⁸⁾

2. In considerazione dei particolari valori storico-culturali ed ambientali, nonché della specialità degli interventi necessari per il ripristino e la conservazione degli importanti e delicati ecosistemi, la gestione delle proprietà demaniali statali ricadenti nei Parchi nazionali del Circeo e della Calabria sarà condotta secondo forme, contenuti e finalità, anche ai fini della ricerca e sperimentazione scientifica nonché di carattere didattico formativo e dimostrativo, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai parchi nazionali previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67,⁽⁷⁹⁾ e dall'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305,⁽⁸⁰⁾ si applicano le

⁽⁷⁶⁾ L'art. 34, comma 9, legge n. 394 del 1991, che attribuisce al Ministero degli affari esteri il potere di concordare con altri Stati, sentite le regioni e le province autonome interessate, forme integrative di protezione e criteri comuni di gestione e di accesso, relativi a zone naturali protette non è in contrasto col d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", essendo riservata allo Stato la materia dei rapporti internazionali (Corte Cost., 27 luglio 1992, n. 366, Prov. auton. Bolzano).

⁽⁷⁷⁾ D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà culturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste".

⁽⁷⁸⁾ L'adozione di provvedimenti legislativi di tutela ambientale suscettibili di applicazione anche all'interno (di una porzione) del parco nazionale dello Stelvio deve essere preceduta dalle necessarie procedure di coordinamento e cooperazione previste a garanzia della sua «configurazione unitaria», ai sensi dell'art. 3, d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, confermato, per tale parco, dall'art. 35, legge 6 dicembre 1991, n. 394, dato che le prescritte intese realizzano il principio di leale cooperazione tra Stato ed enti territoriali interessati - province autonome e regione Lombardia - rispetto all'esigenza di omogeneità delle discipline concernenti le modalità della specifica tutela (Corte Cost., 16 luglio 1999, n. 311, Prov. Trento e altro - Pres. Consiglio).

È illegittimo, per violazione del principio di leale cooperazione, l'art. 1, comma 1, della delibera legislativa della Provincia autonoma di Bolzano, riapprovata il 9 maggio 1996, nella parte in cui ricomprende, in tema di disciplina ambientale dell'attività di volo a motore sul territorio della Provincia, anche il parco nazionale dello Stelvio, posto che la normativa provinciale non è stata preceduta dalle necessarie procedure di coordinamento, intesa e concertazione con lo Stato, previste, a garanzia della «configurazione unitaria» e dell'omogeneità di forme e modi di tutela del parco medesimo, dall'art. 3, d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, confermate dall'art. 35, legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 (Corte Cost., ord., 23 luglio 1997, n. 271, Pres. Consiglio - Prov. auton. Bolzano).

⁽⁷⁹⁾ Legge 11 marzo 1988, n. 67 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)".

⁽⁸⁰⁾ Art. 10, *Parchi nazionali*, legge 28 agosto 1989, n. 305 "Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente". Il programma triennale per la tutela dell'ambiente è stato soppresso dall'art. 68, decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni interessate provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po a modifica dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, in conformità delle risultanze dei lavori della Commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 1988. Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3.⁽⁸¹⁾

5. Nell'ipotesi in cui si istituisca il parco interregionale del Delta del Po, con le procedure di cui all'articolo 4 si procede alla istituzione del parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), o, se già costituito, di altro parco nazionale, per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6.

6. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi alla data di entrata in vigore della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia già adottate. Dette riserve sono istituite, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

7. Ove non diversamente previsto, il termine per l'espressione di pareri da parte delle regioni ai fini della presente legge è stabilito in giorni quarantacinque.

8. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1991, lire 3 miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi a decorrere dal 1993.

9. Per l'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi per il 1991, lire 17,5 miliardi per il 1992 e lire 21 miliardi a decorrere dal 1993.

Articolo 36

Aree marine di reperimento

1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree:

- a) Isola di Gallinara;
- b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;
- c) Secche di Torpaterno;
- d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;
- e) Costa degli Infreschi;
- f) Costa di Maratea;
- g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
- h) Costa del Monte Conero;
- i) Isola di Pantelleria;
- l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
- m) Acicastello - Le Grotte;
- n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);
- o) Capo Spartivento - Capo Teulada;
- p) Capo Testa - Punta Falcone;
- q) Santa Maria di Castellabate;
- r) Monte di Scauri;
- s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;
- t) Parco marino del Piceno;
- u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata «regno di Nettuno»;
- v) Isola di Bergeggi;
- z) Stagnone di Marsala;
- aa) Capo Passero;
- bb) Pantani di Vindicari;

112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

⁽⁸¹⁾ Per la proroga al 31 dicembre 1996 del termine previsto dal presente comma 4, vedi l'art. 6, decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548 "Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 20 dicembre 1996, n. 641.

cc) Isola di San Pietro;
 dd) Isola dell'Asinara;
 ee) Capo Carbonara;
 ee-bis) Parco marino «Torre del Cerrano»;⁽⁸²⁾
 ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure «Santuario dei cetacei»;⁽⁸³⁾

2. La Consulta per la difesa del mare può, comunque, individuare, ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, altre aree marine di particolare interesse nelle quali istituire parchi marini o riserve marine.

Articolo 37

Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime per i beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Sono altresì deducibili:

a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate nei numeri 1) e 2) dell'art. 1, legge 29 giugno 1939, n. 1497 "Protezione delle bellezze naturali", facenti parte degli elenchi di cui al primo comma dell'articolo 2 della medesima legge o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della medesima legge e al decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'eser-

cizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilità delle spese dal reddito. Il Ministro dell'ambiente dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza delle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;

b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della medesima legge o assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della stessa legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

2-ter. Il Ministro dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2-bis del presente articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari.

2. È deducibile dal reddito imponibile di qualunque soggetto obbligato, fino a un massimo del 25 per cento del reddito annuo im-

⁽⁸²⁾ Lettera aggiunta dall'art. 4, legge 8 ottobre 1997, n. 344 "Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale".

⁽⁸³⁾ Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 10, legge 9 dicembre 1998, n. 426.

nibile, il controvalore in denaro, da stabilirsi a cura del competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio, corrispondente a beni immobili che vengano ceduti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche allo Stato ed ai soggetti pubblici e privati di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2-*bis* dell'articolo 114 del citato testo unico delle imposte sui redditi, purché detti immobili siano vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497,⁽⁸⁴⁾ e facciano parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della medesima legge, o siano assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e la donazione avvenga allo scopo di assicurare la conservazione del bene nella sua integrità, per il godimento delle presenti e delle future generazioni.

3. Le agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 2 agosto 1982, n. 512, sono accordate nel caso di trasferimenti delle cose di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della citata legge n. 1497 del 1939 effettuati da soggetti che abbiano fra le loro finalità la conservazione di dette cose.

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in lire 100 milioni per il 1991, lire 1 miliardo per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali».

5. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli effetti finanziari del presente articolo.

Articolo 38

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla attuazione dell'articolo 3, comma 3, pari a lire 5 miliardi

per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 10 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 7, pari a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 9, pari a lire 3,4 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 8, pari a lire 22,9 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 12 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 9, pari a lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 92 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-

⁽⁸⁴⁾ Legge 29 giugno 1939, n. 1497 "Protezione delle bellezze naturali". Tale legge è stata abrogata dall'art. 166, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 (Disposizioni sui beni culturali)" (Gazz. Uff. 27 dicembre

ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».

6. All'onere relativo all'attuazione dell'articolo 18, comma 4, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».

7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 18, comma 5, pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 10, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».

9. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 11, pari a lire 10 miliardi

per l'anno 1991, lire 15,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 22 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

10. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 8, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1991, lire 3 miliardi per l'anno 1992 e lire 4 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

11. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 9, pari a lire 14 miliardi per l'anno 1991, lire 17,5 miliardi per l'anno 1992 e lire 21 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

12. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 3, dell'articolo 4, comma 9, dell'articolo 18, comma 4, e dell'articolo 34, comma 10, gli stanziamenti relativi agli anni successivi al triennio 1991-1993 saranno rimodulati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.⁽⁸⁵⁾

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

⁽⁸⁵⁾ Legge 5 agosto 1978, n. 468 «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, «Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato» e dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157**Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ⁽¹⁾**

(Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46, S. O.)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

P R O M U L G A

la seguente legge:

Art. 1*(Fauna selvatica)*

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato⁽²⁾ ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.⁽³⁾

2. L'esercizio dell'attività venatoria⁽⁴⁾ è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.⁽⁵⁾

3. Le regioni a statuto ordinario provve-

⁽¹⁾ Modifiche ed integrazioni alla legge 11 Febbraio 1992, n. 157 sono state apportate rispettivamente con:

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 novembre 1993 "Variazioni all'elenco delle specie cacciabili di alcuni volatili" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 novembre 1993, n. 278, e ripubblicato nella Gazz. Uff. 1 aprile 1994, n. 76, a seguito della registrazione della Corte dei Conti il 23 marzo 1994).

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 1997 "Modificazioni dell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157" (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98).

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 1997 "Modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 409/79/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici" (Gazz. Uff. 30 ottobre 1997, n. 254).

⁽²⁾ L'art. 1 della legge-quadro statale riafferma il principio della qualificazione della fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato, introdotto dalla precedente legge-quadro 27 dicembre 1977, n. 968, che innovò profondamente il regime giuridico degli animali selvatici. Dalla originaria condizione di *res nullius*, suscettibile di occupazione a norma dell'art. 923 c.c., la fauna selvatica con la legge n. 968 è entrata a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato, con la conseguenza che lo Stato è diventato, in senso giuridico, il proprietario, il possessore e il detentore della selvaggina.

⁽³⁾ La legge si pone prioritariamente la finalità della conservazione della fauna selvatica omeoterma e introduce il principio della sua tutela giuridica nell'interesse, oltre che della comunità nazionale, anche di quella internazionale.

⁽⁴⁾ La nozione di «esercizio dell'attività venatoria» usata nella legge n. 157 non può essere intesa in senso riduttivo, dovendosi ritenere che essa comprenda non solo l'effettiva cattura o uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività preliminare, e la complessiva organizzazione dei mezzi e, pertanto, qualsiasi atto, desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, che appaia diretto a tale fine (v. per tutte, Cass. pen., sez. III, 26 novembre 1998, Giovagnoli; sez. III, 5 giugno 1996, Mazzoni; sez. III, 30 settembre 1994, Cammaroto).

⁽⁵⁾ La disciplina faunistico-venatoria di cui alla legge n. 157, letta nel suo insieme, è volta ad orientare finalisticamente la Pubblica Amministrazione nell'elaborazione di piani di settore, costituenti la sede procedimentale, secondo criteri dotati di sufficiente elasticità, di spazi a destinazione differenziata, nell'ambito di un complessivo bilanciamento di interessi nel quale, accanto alle esigenze di protezione della fauna, trovano considerazione quelle venatorie e quelle, altresì, degli agricoltori interessati, nel contempo, al contenimento della fauna selvatica ed all'impedimento di un'attività venatoria indiscriminata (Corte Cost., 30 dicembre 1997, n. 448, Assoc. W.W.F. Italia, U.N.A.V.I., Prov. La Spezia, Reg. Liguria - Pres. Consiglio). Pertanto, la legge n. 157, chiamata riduttivamente «legge sulla caccia», regola anche l'esercizio venatorio, ma le sue finalità non si esauriscono nella prospettiva venatoria. In sostanza, la protezione è la regola, la caccia è l'eccezione. Sull'argomento, la Corte Costituzionale ha riaffermato recentemente che il quadro dell'ordinamento interno (legge 11 febbraio 1992, n. 157), in adesione a quello comunitario, si basa sui seguenti principi:

a) appartenenza della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato;

b) affievolimento del diritto di caccia, subordinato alle precedenti istanze di conservazione del patrimonio faunistico e di salvaguardia della produzione agricola;

c) regime di caccia programmata;

d) elencazione delle specie soggette a prelievo venatorio, aggiornabile al seguito delle discipline comunitarie ed internazionali (Corte Cost., 14 maggio 1999, n. 169, Reg. Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria e Lombardia - Pres. Consiglio).

dono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.⁽⁶⁾ Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.⁽⁷⁾

4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i

relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge⁽⁸⁾ la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812,⁽⁹⁾ e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.

5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la

⁽⁶⁾ Lo Stato ha dettato con la presente legge i principi generali e fondamentali in materia di protezione della fauna selvatica. Questi valgono, ai sensi dell'art. 117 Cost., nei confronti delle regioni a statuto ordinario, e limitano altresì l'esercizio della potestà legislativa delle regioni e delle province ad autonomia speciale. Compete alla regioni lo svolgimento di detti principi, emanando in relazione alla particolarità delle esigenze locali, le norme capaci di renderli concretamente operativi. I principi di cui trattasi consistono in criteri generali che esercitano la funzione di indirizzare o porre dei limiti alle manifestazioni legislative delle regioni, le quali rimangono così ad essi subordinate. Il carattere delle disposizioni in questione è stato ripetutamente riconosciuto di riforma economico-sociale dalla Corte Costituzionale, in relazione alla verifica degli aspetti sostanziali della normativa e quindi della profonda innovatività del suo contenuto normativo. Tenuto conto anche delle motivazioni e delle finalità perseguite dal legislatore, dell'incidenza su settori di essenziale importanza per la vita dell'intera comunità e della disciplina di istituti giuridici che rispondano ad un interesse unitario. Perciò la legge n. 157 non va considerata invasiva dell'autonomia legislativa, e soprattutto amministrativa, delle regioni nelle materie rimesse alla competenza concorrente di queste ultime. Si pone come legge statale fondamentale, che richiede l'attuazione uniforme su tutto il territorio dei principi da essa dettati e l'omogeneità delle procedure. Essa si limita ad enunciare principi generali, indicando una finalità ed un metodo partecipativo da seguire, le cui modalità ed articolazioni sono rimesse alle determinazioni proprie delle regioni e delle province autonome. In tale quadro, l'attività di indirizzo e coordinamento dello Stato è essenzialmente tecnica e, come tale, si distingue da quella politico-amministrativa. Non comporta alcuna lesione delle competenze costituzionalmente assicurate alle regioni. Le attribuzioni delle regioni in tema di "caccia", pur tenendo conto degli ulteriori trasferimenti di competenze operati in loro favore dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, non implicano il disconoscimento delle competenze che, in materia di "tutela della fauna selvatica", restano, comunque, affidate allo Stato e che sono tali da riverberarsi anche sulla disciplina delle modalità della caccia stessa, nei limiti in cui prevede misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie selvatiche (Corte Cost., 14 maggio 1999, n. 169, Reg. Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria e Lombardia - Pres. Consiglio).

⁽⁷⁾ La legge n. 142 del 1990 è stata abrogata dall'art. 274, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (Gazz. Uff. 28 settembre 2000, S. O.), che disciplina le funzioni delle province nel settore della protezione della fauna, parchi, riserve naturali e caccia all'art. 19, capo II dell'Ordinamento istituzionale.

⁽⁸⁾ Le direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE hanno sostituito l'allegato I della direttiva 79/409/CEE, da ultimo sostituito con direttiva 97/409/CEE. L'Italia avrebbe dovuto adeguare la legislazione interna entro il 6 aprile 1981. Ciò è avvenuto nel 1992 con la presente legge, e in tal modo il nostro Paese è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CEE (G.U.C.E., 8 luglio 1987, in causa 262/85, Commiss. CEE - Gov. Italia).

⁽⁹⁾ La Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, firmata a Parigi nel 1950, sostituisce e perfeziona la Convenzione per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura, firmata ugualmente a Parigi nel 1902 da 12 Stati europei. Contrariamente alla Convenzione del 1902, quella del 1950 è motivata essenzialmente da considerazioni ecologiche, benché l'art. 5, che vieta di infliggere agli uccelli sofferenze inutili, introduca altresì un argomento etico. La Convenzione di Parigi si applica senza eccezioni a tutti gli uccelli viventi allo stato selvatico. Essa si propone in particolare di garantire una rigorosa protezione di tutte le specie durante il periodo di riproduzione e di migrazione. Le specie minacciate di sterminio e quelle che presentano "un interesse specifico" sono protette tutto l'anno. Agli Stati aderenti può essere consentito derogare alle disposizioni della Convenzione qualora talune specie divengano nocive all'agricoltura e per l'aumento eccessivo del numero degli individui. La Convenzione è entrata in vigore il 17 gennaio 1963 (cfr. Racc. 75/66/CCE del 20 dicembre 1974 "Raccomandazione della Commissione agli Stati membri, relativa alla protezione degli uccelli e dei loro habitat", G.U.C.E. 28 gennaio 1975, n. 21).

fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi.⁽¹⁰⁾ Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE⁽¹¹⁾ e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte del-

l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste⁽¹²⁾ e il Ministro dell'ambiente.⁽¹³⁾

6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.

7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86,⁽¹⁴⁾ il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la col-

⁽¹⁰⁾ Gli art. 3 e 4 della direttiva 79/409/CEE, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, obbligano gli Stati membri a preservare, a mantenere e a ripristinare gli habitat di tali uccelli in quanto tali, dato il loro valore ecologico; gli obblighi incombenti agli Stati membri in virtù di tali articoli sussistono ancora prima che si registri una diminuzione del numero di uccelli o che vi sia un effettivo rischio di estinzione di una specie protetta (G.U.C.E., 2 agosto 1993, in causa 355/90/1993, Commiss. CE - Gov. Spagna).

Anche se gli Stati membri godono di un certo margine di discrezionalità quando devono scegliere i territori più adeguati per una classificazione in zone di protezione speciale, essi non possono, invece, disporre dello stesso margine di discrezionalità quando modificano o riducono la superficie di siffatte zone. La facoltà degli Stati membri di ridurre la superficie di una zona di protezione speciale non può essere giustificata se non da motivi eccezionali. Questi motivi devono corrispondere ad un interesse generale superiore a quello cui risponde lo scopo ecologico contemplato dalla direttiva. In tale contesto, gli interessi enunciati all'art. 2 della direttiva 79/409/CEE, cioè le esigenze economiche e ricreative, non possono essere prese in considerazione; questa disposizione non costituisce infatti una deroga autonoma al regime di protezione stabilito dalla direttiva stessa. Compensazioni economiche possono invece essere prese in considerazione (G.U.C.E., 28 febbraio 1991, in causa C-57/89, Commiss. CEE - Gov. Germania federale). Uno Stato membro non può nemmeno tener conto di esigenze economiche, in quanto esse rispondono a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico come quelli di cui all'art. 6, n. 4, della direttiva 92/43/CEE "direttiva habitat", qual è stato inserito nella direttiva 79/409. Infatti, anche se quest'ultima disposizione ha ampliato il ventaglio dei motivi che possono giustificare un pregiudizio per le zone di protezione speciale già classificate, inserendovi esplicitamente motivi di natura sociale o economica, essa non ha tuttavia introdotto alcun cambiamento per quanto riguarda la fase iniziale della classificazione di cui all'art. 4, n. 1 e 2, della direttiva 79/409/CEE, di modo che la classificazione delle zone in zone di protezione speciale deve comunque essere effettuata secondo i criteri ammessi a norma di queste ultime disposizioni (G.U.C.E., 11 luglio 1996, in causa 44/95/1996, Royal Society Protection Birds - Secretary of State for the Environment).

⁽¹¹⁾ La Repubblica italiana, non avendo adottato nel termine prescritto del 31 luglio 1986 i provvedimenti necessari per dare attuazione nell'ordinamento giuridico interno alla direttiva della commissione 25 luglio 1985 n. 85/411/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nella parte in cui stabilisce che gli Stati membri devono individuare, per ciascuna delle specie indicate, le zone di protezione speciale ed adottare misure speciali di conservazione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE (G.U.C.E., 17 gennaio 1991, in causa 334/89, Commiss. CEE - Gov. Italia).

⁽¹²⁾ Con legge 4 dicembre 1993, n. 491, è stato soppresso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e istituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Con successivo decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, è stata abrogata la legge n. 491 del 1993, e il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è stato soppresso. Con lo stesso decreto è stato istituito il Ministero per le politiche agricole.

⁽¹³⁾ L'art. 6, *Zone di protezione speciale*, del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", stabilisce che gli obblighi derivanti dall'art. 4, commi 2 e 3, e dall'art. 5 regolamento si applicano anche alle zone di cui all'art. 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

⁽¹⁴⁾ Art. 2, *Legge comunitaria*, legge 9 marzo 1989, n. 86 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari", come modificato prima dall'art. 13, legge 24 aprile 1998, n. 128, e poi dall'art. 10, legge 5 febbraio 1999, n. 25 e successivamente l'ultimo periodo, lett. c), comma 3 è stato aggiunto dall'art. 7, legge 21 dicembre 1999, n. 526.

laborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.

Art. 2

(Oggetto della tutela)

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.⁽¹⁵⁾ Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie: a) mammiferi: lupo (*Canis lupus*), sciacallo dorato (*Canis aureus*), orso (*Ursus arctos*), martora (*Martes martes*), puzzola (*Mustela putorius*), lontra (*Lutra lutra*), gatto selvatico (*Felis silvestris*), lince (*Lynx lynx*), foca monaca (*Monachus monachus*), tutte le specie di cetacei (*Cetacea*), cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*), camoscio d'Abruzzo (*Rupicapra pyrenaica*); b) uccelli: marangone minore (*Phalacrocorax pigmeus*), marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*), tutte le specie di pellicani (*Pelecani-*

dae), tarabuso (*Botaurus stellaris*), tutte le specie di cicogne (*Ciconiidae*), spatola (*Platalea leucorodia*), mignattaio (*Plegadis falcinellus*), fenicottero (*Phoenicopterus ruber*), cigno reale (*Cygnus olor*), cigno selvatico (*Cygnus cygnus*), volpoca (*Tadorna tadorna*), fistione turco (*Netta rufina*), gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*), tutte le specie di rapaci diurni (*Accipitriformes* e *Falconiformes*), pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*), otarda (*Otis tarda*), gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), gru (*Grus grus*), pivierte tortolino (*Eudromias morinellus*), avocetta (*Recurvirostra avosetta*), cavaliere d'Italia, (*Himantopus himantopus*), occhione (*Burhinus oedipnemus*), pernice di mare (*Glareola pratincola*), gabbiano corso (*Larus audouinii*), gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*), gabbiano roseo (*Larus genei*), sterna zampenere (*Gelochelidon nilotica*), sterna maggiore (*Sterna caspia*), tutte le specie di rapaci notturni (*Strigiformes*), ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), tutte le specie di picchi (*Picidae*), gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*); c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.⁽¹⁶⁾

2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.⁽¹⁷⁾

⁽¹⁵⁾ L'oggetto sostanziale della tutela giuridica, in particolare di quella penale, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è la fauna selvatica. Il concetto di fauna selvatica è riferito dalla legge n. 157 alle specie, intese come categorie generali di mammiferi ed uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà, sul territorio nazionale. Per cui la fauna selvatica riceve protezione giuridica in Italia a prescindere dalla sua provenienza (C.G.C.E., 8 febbraio 1996, in causa 149/94, Commiss. CE - Didier Vergy).

Non sono selvaggina né fauna selvatica e non appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato gli animali che, facendo parte di allevamenti a scopo alimentare o amatoriale regolarmente autorizzati, sono allevati in cattività; non costituisce, pertanto, esercizio di caccia l'atto diretto all'abbattimento o alla cattura di detti animali (Cass. civ., 13 giugno 1991, n. 6709, Prov. Bologna - Ravaglia. Per quanto concerne la conservazione degli uccelli selvatici, v. C.G.C.E., 8 febbraio 1996, in causa 149/94 Commiss. CE - Didier Vergy; C.G.C.E., 8 febbraio 1996, in causa 202/94, Commiss. CE - Godefridus van der Feesten).

⁽¹⁶⁾ Oggetto di "particolare" protezione, ai sensi dell'art. 2, seconda parte della citata legge n. 157 del 1992, sono alcune specie di mammiferi ed uccelli, espressamente indicate, nonché tutte le altre specie di mammiferi "minacciate di estinzione" in base alla normativa comunitaria ed internazionale specificamente richiamata. Senza che possa essere eccepita la provenienza da allevamento, per queste categorie esiste un divieto assoluto ed incondizionato di abbattimento, cattura e detenzione, ex art. 30, lett. b) stessa legge (Cass. pen., sez. III, 27 maggio 1997, n. 7159, Maldì).

⁽¹⁷⁾ I ghiri sono fauna selvatica (che non appartiene alla famiglia dei topi e dei ratti) e specie protetta ed è prevista una sanzione penale per la caccia agli stessi (Cass. pen., sez. III, 25 settembre 1995, Brasacchio). Nella specie la suprema Corte, nel rigettare il ricorso nel quale si sosteneva che il ghiri non sarebbe selvaggina o fauna selvatica e apparterebbe alla stessa famiglia dei topi e dei ratti, animali ai quali non si applica la tutela normativa, ha ritenuto insufficiente l'errore sul fatto che costituisce reato o l'ignoranza inevitabile della legge penale, essendo l'esercizio venatorio soggetto ad abilitazione conseguibile addirittura con esame su materie tra cui la legislazione venatoria e la zoologia applicata alla caccia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili.

3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti.

Art. 3

(Divieto di uccellazione)

1. È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici,⁽¹⁸⁾ nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.⁽¹⁹⁾

Art. 4

(Cattura temporanea e inanellamento)

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazio-

nale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.⁽²⁰⁾

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione euro-

⁽¹⁸⁾ La legge 11 febbraio 1992, n. 157, distingue tra uccellazione e cattura di uccelli, nei cui confronti la caccia non è consentita, all'art. 30, lett. e), h). I due menzionati termini non trovano, però, una definizione precisa. A tal fine occorre fare riferimento alle direttive comunitarie 79/409/CEE, 85/411/CEE, 91/244/CEE nonché alle Convenzioni internazionali di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979. La distinzione tra uccellazione e generica cattura di uccelli non risiede nell'uccisione degli uccelli, ma nell'impiego di qualsiasi impianto, mezzo e metodo di cattura o di soppressione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie (Cass. pen., sez. III, 12 marzo 1997, n. 2423, cc. del 20 febbraio 1997, Carlesso).

Ai sensi dell'art. 3, costituisce uccellazione la cattura di uccelli con «reti di uccellazione» indipendentemente dal fatto che gli uccelli catturati siano abbattuti o mantenuti in vita. Quando invece gli uccelli vengano catturati con reti diverse e di piccole dimensioni, si avrà uccellazione solo se le prede catturate siano poi destinate all'abbattimento, mentre si avrà l'ipotesi punita più lievemente di «cattura di uccelli» nel caso in cui la cattura dei volatili, vivi e vitali, sia diretta alla loro conservazione e utilizzazione in vita. Nel primo caso l'attività è punita ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. e) della presente legge; nel secondo ai sensi della lett. h) dello stesso articolo (Cass. pen., sez. III, 21 dicembre 1995, Scalabrin). L'uccellazione è una modalità di cattura di animali con tecniche proprie e necessariamente diverse dagli altri tipi di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici; ne deriva che l'uccellazione (come la cattura) può essere rivolta al mantenimento dell'animale catturato oltre che al suo abbattimento (Cass. pen., sez. III, 21 giugno 1996, n. 8698, Righi).

La linea di demarcazione tra il concetto di uccellazione e quello di caccia con mezzi vietati (ivi compresa la semplice cattura di animali con qualsiasi strumento) consiste nella possibilità, per la prima ipotesi, che si verifichi un qualche, anche parziale, depauperamento della fauna selvatica a cagione delle modalità dell'esercizio venatorio ed in considerazione dell'adozione di particolari mezzi; mentre, al contrario, l'attività venatoria consentita perché legale è solo quella diretta all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 13, legge 11 febbraio 1992 n. 157 (e cioè, fucile con canna liscia o rigata con le limitazioni o specificazioni nello stesso articolo previste), intendendosi, quindi, per esclusione, quale attività venatoria non consentita quella sempre diretta all'abbattimento o alla cattura di singoli capi di fauna selvatica, ma mediante l'impiego di mezzi non consentiti (fattispecie relativa ad esercizio di uccellazione a mezzo di rete) (Cass. pen., sez. III, 18 dicembre 1995, Palandri).

Anche l'installazione di trappole munite di lacci di crine, per la cattura e lo strangolamento di volatili, atteso che in tal modo si realizza la possibilità, caratteristica appunto dell'uccellazione rispetto all'altra ipotesi di reato, di un depauperamento, sia pure parziale, della fauna selvatica, riconducibile alle modalità indiscriminate dell'esercizio venatorio, costituisce uccellazione, penalmente sanzionata dall'art. 30, lett. e), legge 11 febbraio 1992 n. 157, e non il meno grave reato di esercizio della caccia con mezzi vietati, previsto e punito dalla lett. h) del medesimo art. 30 (Cass. pen., sez. III, 2 giugno 1999, n. 9607, Baire).

Sull'argomento si citano anche, per tutte: Cass. pen., sez. III, 18 febbraio 1994, Castellani; Cass. Pen., sez. III, 12 gennaio 1996, Marconi; Cons. Stato, sez. IV [ord.], 30 luglio 1996, n. 1077/1996, Questura Lucca - Pieri.

⁽¹⁹⁾ Il prelievo di uova, nidi e piccoli nati integra una ipotesi di uccellazione ai sensi dell'art. 3 citata legge n. 157 del 1992 per la lettera e la *ratio* della norma. La cattura di uccelli appena nati e la loro detenzione in regime di cattività integrano gli estremi del reato di maltrattamento di animali, poiché ex art. 727, comma 1, c.p., come modificato dalla legge 22 novembre 1993, n. 473, risponde di tale reato anche chi detiene animali in condizioni non compatibili con la loro natura. La cattura di detti uccelletti, senza uso di armi da fuoco e dopo appostamenti e ricerche fra gli alberi, integra anche il reato di uccellazione, di cui all'art. 30, comma 1, lett. e), della legge n. 157 del 1992, in quanto l'uccellazione deve ritenersi consistere non solo nell'atto finale della apprensione di uccelli vivi e vitali con mezzi diversi dalle armi da fuoco, ma altresì negli atti preparatori e strumentali, quali il vagare o il soffermarsi in attesa o nella ricerca dei volatili (Cass., sez. III, 8 ottobre 1996, n. 9574, Feltrini).

⁽²⁰⁾ Il comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 157 introduce il principio della subordinazione della cattura di animali

pea per l'inanellamento (EURING).⁽²¹⁾ L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.⁽²²⁾

3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali

impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.⁽²³⁾

4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; storno; merlo; passero; passera mattugia; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.⁽²⁴⁾

5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al

per motivi di studio e ricerca scientifica alle condizioni che sia preventivamente udito il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, organismo unitariamente operante su tutto il territorio nazionale, e che i beneficiari dell'autorizzazione alla cattura siano esclusivamente determinati istituti scientifici. Tale disposizione mira ad assicurare l'effettiva realizzazione degli obiettivi scientifici nella cattura e nell'utilizzazione delle specie cacciabili, coerentemente alle finalità pubblicistiche complessive connesse alla protezione della fauna selvatica che la legge-quadro statale ha inteso perseguire. La cattura è collegata a valutazioni tecniche e fattuali tendenti a limitare l'ampiezza del potere discrezionale dell'ente gestore, e ciò rappresenta indubbiamente un principio fondamentale della materia, tale da condizionare e vincolare la potestà legislativa regionale (Corte Cost., 13 febbraio 1995, n. 35, Pres. Consiglio - Reg. Lazio).

⁽²¹⁾ La cattura temporanea degli uccelli per l'inanellamento a scopo scientifico è di competenza dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, la cui attività non è subordinata a condizioni in ordine all'organizzazione, coordinamento e svolgimento sull'intero territorio nazionale. Tale attività costituisce lo schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento, EURING. Tale organismo ha il compito di coordinare l'attività dei diversi Centri nazionali esistenti presso i singoli Stati in Europa ai fini della standardizzazione delle tecniche e delle metodologie non sole europee, ma di ogni Stato nel mondo. Qui si tratta in particolare di un bene di interesse internazionale, e l'inanellamento costituisce un metodo scientifico per studiare aspetti diversi della biologia degli uccelli migratori. Le informazioni risultanti dalle attività dei singoli Centri nazionali sono raccolte in una banca dati centrale a disposizione degli studiosi.

Il diritto europeo (e internazionale) impone ai singoli Stati un continuo monitoraggio delle popolazioni ornitiche migratrici, ed ogni Stato deve garantire la protezione delle specie di uccelli viventi allo stato selvatico su tutto il territorio comunitario, anche se il loro habitat naturale non si trova all'interno del medesimo Stato membro, indipendentemente dal luogo di soggiorno o della zona di passaggio. Perciò si rende incompatibile con il diritto comunitario qualsiasi normativa nazionale che determini la protezione degli uccelli selvatici in relazione alla nozione di "patrimonio nazionale".

⁽²²⁾ Al fine della migliore tutela dell'interesse unitario perseguito, l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ha il compito di organizzare i corsi di formazione e la selezione finale attraverso apposito esame. L'idoneità del candidato, espressa tramite parere positivo dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, è condizione indispensabile per l'emanazione del successivo atto amministrativo di autorizzazione da parte della regione. La norma si propone di garantire il buon andamento di una attività scientifica, che deve essere praticata solo da personale qualificato.

⁽²³⁾ L'art. 4 esprime un principio inderogabile e vincolante dell'ordinamento giuridico dello Stato, che è espressione dell'interesse nazionale unitario per la protezione della fauna selvatica. La norma dispone che titolari degli impianti siano soggetti pubblici, le province, previa autorizzazione concessa dalle regioni su parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Il personale incaricato di svolgere questa attività deve essere valutato idoneo dallo stesso Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. (Corte Cost. [ord.], 9 luglio 1998, n. 264/1998, Associaz. W.W.F. Italia e altri - Reg. Friuli Venezia-Giulia). Lo stesso Istituto è chiamato inoltre a svolgere un ruolo di controllo e di certificazione sull'attività svolta presso tali impianti, determinandone anche il periodo di attività.

⁽²⁴⁾ L'utilizzo dei richiami vivi è tassativamente limitato ad alcune specie, nelle quali non sono compresi i fringuelli; così che la caccia con l'uso di fringuelli quali richiami vivi equivale a caccia con mezzi vietati; ciò in quanto la Peppola ed il Fringuello sono stati esclusi dall'elenco delle specie cacciabili dall'art. 2 d.P.C.M. 22 novembre 1993, pertanto anche la cattura a fini di richiamo è vietata dall'art. 4, legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Cass., sez. III, 1 aprile 1998, Guerini).

comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.

6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

Art. 5

(Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.⁽²⁵⁾

2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizza-

zione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.

5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12.

6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.

7. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.⁽²⁶⁾

8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.

9. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

Art. 6

(Tassidermia)

1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.

2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste

⁽²⁵⁾ La norma della legge 11 febbraio 1992, n. 157 relativa all'uso degli uccelli in funzione di richiami e la sua applicazione non è stata abrogata dalla norma di cui al nuovo testo dell'art. 727 del codice penale; pertanto la sua applicazione avviene sulla base di una coordinata ed armonica interpretazione delle due disposizioni (Cass. pen., sez. III, 17 marzo 1998, n. 5858, Gottardi). L'uso di richiami vivi è consentito dalla legge, mentre è vietato che ad esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica, siano comunque arrecate ingiustificate sofferenze con offesa al comune sentimento di pietà verso gli animali, indicando dei comportamenti vietati con carattere meramente esemplificativo perché rispondenti a pratiche diffuse, ma non escludendo altri usi dei richiami vivi con modalità parimenti offensive.

⁽²⁶⁾ L'art. 30, lett. h), legge 11 febbraio 1992, n. 157, sanziona penalmente non soltanto l'esercizio della caccia «con l'ausilio di richiami vietati di cui all'art. 21, comma 1, lett. r)» della legge medesima, ma anche, con previsione generale, l'esercizio della caccia «con mezzi vietati». Va ricompreso tra tali «mezzi vietati» l'uso di richiami vivi «non identificabili mediante anello inamovibile», uso che è appunto espressamente vietato dall'art. 5, comma 7, cit. legge n. 157 del 1992 (nella specie la Suprema Corte ha osservato che non possono dedursi ragioni di «inesigibilità» del prescritto comportamento dalla mancata emanazione della normativa regionale di esecuzione, ovvero dalla non attuata distribuzione degli anelli numerati di identificazione, poiché in situazioni siffatte il cacciatore deve astenersi dall'uso di uccelli vivi di richiamo e non può certo violare i precetti posti dalla legge quadro statale) (Cass. pen., sez. III, 4 luglio 1996, Zaghis).

relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.

3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.

4. Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento atto a disciplinare l'attività di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1.

Art. 7

(*Istituto nazionale per la fauna selvatica*)⁽²⁷⁾

1. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di cui all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, dalla data di entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province.⁽²⁸⁾

2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.⁽²⁹⁾ Il Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con le regioni,

⁽²⁷⁾ L'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica trae le sue origini dal Corso di Zoologia applicata alla Caccia istituito presso l'Università di Bologna - Istituto di Zoologia con una convenzione approvata con decreto del Ministro per l'Agricoltura, 31 gennaio 1933, resa possibile dal testo unico 15 gennaio 1931, n. 117 "Approvazione del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia". Il fondatore dell'Istituto, Prof. Sen. Alessandro Ghigi, si era posto come obiettivo, fin dagli inizi del XX secolo, l'introduzione nella legislazione nazionale sulla caccia di principi scientifici ed ecologici per la protezione della selvaggina. A quei tempi non esistevano ancora le condizioni culturali per poter tutelare le risorse naturali con apposite disposizioni generali di principio, e perciò la legislazione venatoria costituì l'unico strumento allora esistente attraverso cui poter perseguire la tutela giuridica della fauna selvatica e degli habitat. Egli maturò anche la convinzione sull'opportunità di istituire a Bologna un organo di consulenza scientifico-tecnico per il Governo con compiti di studio e di indagini scientifiche. Di fatto, il Corso universitario istituito nel 1933, e da Lui diretto, operò in termini di consulenza in materia di protezione della selvaggina e di esercizio venatorio, svolgendo funzioni di ricerca e sperimentazione scientifica, di insegnamento, di formazione post-laurea e di specializzazione. Il riconoscimento giuridico si ebbe nel 1939 con la trasformazione del Corso in Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia, organo di consulenza tecnico-scientifica del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. La continuità della missione iniziale di organo consultivo centrale permanente non è mai venuta meno. L'avanzamento e l'evoluzione degli studi a cui si era orientato il Laboratorio, e dei risultati scientifici raggiunti (e il mutare della sensibilità del legislatore), hanno determinato nel tempo l'adeguamento della sua denominazione in Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina nel 1977, per assumere con la presente legge la denominazione di Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (sulle origini e l'attività del Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia, si segnala: Spagnesi M., L. Zambotti, 2000 - *Il Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia per la conservazione della fauna in Italia*. In: Spagnesi M. (a cura di), Atti del Convegno "Alessandro Ghigi naturalista ed ecologo", Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica - INFS).

⁽²⁸⁾ La fonte normativa primaria per l'Istituto è la stessa legge-quadro statale n. 157, che fissa i compiti, le attività e gli obiettivi. Alle fonti normative secondarie è demandata l'articolazione degli organi necessari e la loro composizione (statuto) e la più dettagliata organizzazione amministrativa, finanziaria e del personale (regolamenti). Piena autonomia è lasciata all'Organo di indirizzo nell'autodeterminazione dei programmi e delle linee di ricerca scientifica, rigorosamente applicata al perseguimento degli interessi voluti dal legislatore. La legge stessa antepone l'attività di ricerca, quale imprescindibile premessa, al compimento di ogni altra attività o servizio. L'Istituto, che opera come organo di consulenza, ha personalità giuridica, eccezione per cui il contenuto tecnico-scientifico della sua attività è comunque direttamente imputabile allo stesso I.N.F.S.

⁽²⁹⁾ La legge n. 157 nel tutelare la fauna selvatica anche nell'interesse della comunità internazionale colloca il ruolo dell'Istituto in una posizione di neutralità rispetto alle pubbliche Amministrazioni centrali e periferiche. Nell'ambito del processo di riordino delle Amministrazioni pubbliche e del recente riparto delle competenze fra Stato e Autonomie locali, la tutela della fauna e della flora, specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria, è considerata una funzione di rilievo nazionale (art. 69, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112); con successivo decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è stato confermato il ruolo e i compiti dell'Istituto di cui all'art. 7 della presente legge. Con quest'ultimo intervento legislativo si è rafforzato lo strumento per il coordinamento fra Amministrazioni centrali e Autonomie locali, prevedendo che l'esercizio della vigilanza sull'Istituto e la definizione delle norme regolamentari da parte della Presidenza del Consiglio avvenga d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, art. 6 "enti particolari", comma 2).

definisce nelle norme regolamentari dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica l'istituzione di unità operative tecniche consultive decenerate che forniscono alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali.

3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio ambien-

tale costituito dalla fauna selvatica,⁽³⁰⁾ studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali,⁽³¹⁾ di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale,⁽³²⁾ di effettuare e di coordinare

(30) Il compito di conoscere la consistenza del patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica è demandato, all'I.N.F.S. sull'intero territorio nazionale e si pone quale condizione per la conseguente migliore gestione e utilizzazione della fauna stessa. L'attività è volta ad orientare finalisticamente le Pubbliche Amministrazioni nell'elaborazione di piani di settore, costituenti la sede procedimentale, secondo criteri dotati di sufficiente elasticità, di spazi a destinazione differenziata, nell'ambito di un complessivo bilanciamento di interessi (esigenze di protezione, venatorie, degli agricoltori, ecc.). L'art. 10 della presente legge espressamente antepone, all'esecuzione dell'attività di pianificazione faunistico-venatoria delle regioni, la conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento. I criteri sono dettati dall'I.N.F.S. (art. 10, commi 7, 10 e 11, legge n. 157).

(31) Tale compito è strettamente collegato all'attività di censimento del patrimonio fauna selvatica e si traduce per l'I.N.F.S. nello studio di una somma di fattori, che agendo sulle diverse specie ne possono pregiudicare o limitare la diffusione geografica e la dimensione numerica delle popolazioni. Fra questi, anche lo studio e la valutazione della situazione sanitaria e di benessere delle popolazioni come risultano dal complesso delle relazioni con gli elementi fisici e biologici degli habitat naturali in cui la fauna selvatica vive e si riproduce.

Con successive disposizioni emanate con il Regolamento di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, di attuazione della direttiva comunitaria "habitat", vista la legge-quadro n. 157, la competenza dell'I.N.F.S. è richiesta in caso di definizione delle linee guida statali per l'esecuzione da parte delle regioni e province autonome del monitoraggio sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali di interesse comunitario, con maggiore attenzione a quelli prioritari (art. 7 d.P.R. n. 357/1997). L'Istituto deve poi garantire la propria competenza in caso di adozione di misure atte a prevenire o reprimere comportamenti non compatibili con il mantenimento delle specie selvatiche in uno stato di conservazione soddisfacente (art. 10, d.P.R. n. 357/1997).

L'I.N.F.S. in questo campo svolge un ruolo non secondario di consulenza, che va richiesta da parte delle regioni nell'esercizio delle loro potestà amministrative. Infatti l'art. 19 della presente legge-quadro dispone il parere dell'Istituto quando le regioni intendono procedere al "controllo", mediante l'utilizzo di metodi ecologici, delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Non solo, le regioni non possono autonomamente sostituire tali metodi ecologici con piani di abbattimento in mancanza della previa verifica dell'inefficacia dei primi da parte dello stesso I.N.F.S.

A dimostrazione che le finalità della legge-quadro n. 157, e quindi il ruolo dell'Istituto, non esauriscono la loro prospettiva in un'ottica venatoria, fra gli altri è l'art. 19, in particolare il comma 2, secondo il quale i controlli della fauna selvatica possono perseguire interessi ulteriori e diversi quali: la migliore gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo, motivi sanitari, di selezione biologica, la tutela del patrimonio storico-artistico, la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche.

Anche da questa disposizione si ha dimostrazione della necessaria interdisciplinarietà della materia e delle necessarie competenze altamente specializzate richieste in campo.

(32) Il diritto comunitario obbliga gli Stati membri a preservare, a mantenere e a ripristinare gli habitat della fauna selvatica in quanto tali. Gli obblighi incombenti agli Stati membri sussistono ancora prima che si registri una diminuzione di una specie o che vi sia un effettivo rischio di estinzione. La legge nazionale impone alle Autorità locali l'obbligo di azioni positive dirette a garantire gli standard dell'equilibrio ecologico e prevede l'intervento sostitutivo dello Stato in caso di inerzia.

Una ipotesi, per tutte, è prevista all'art. 1, comma 5, della presente legge, ove alle regioni ed alle province autonome è fissato un termine entro il quale devono istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall'I.N.F.S., zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni e limitrofi a tali zone, a provvedere al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di nuovi. Il potere sostitutivo dello Stato conferma l'interesse generale della materia di cui si tratta, nonché la responsabilità dello Stato stesso in caso di inadempimento delle norme comunitarie che è tenuto a rispettare e a far rispettare.

Gli interventi ricostitutivi o migliorativi sia delle comunità animali, sia degli habitat hanno posto e pongono serie problematiche legate innanzi tutto al mantenimento degli equilibri ecologici. Da qui una severa normativa che chiama in causa la competenza dell'I.N.F.S. Si veda in caso di attività di programmazione delle province in materia di miglioramento ambientale tramite l'immissione di fauna selvatica in un determinato luogo. Il piano è sottoposto al previo accertamento, vincolante, dell'I.N.F.S. sulle compatibilità genetiche delle popolazioni da immettere (art. 10, comma 7, legge n. 157). Così come è richiesto il parere favorevole, vincolante, dell'I.N.F.S. in caso di immissione di specie autoctone nella zona faunistica delle Alpi (art. 11, comma 3, legge n. 157).

l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano,⁽³³⁾ di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organi

smi di ricerca nazionali,⁽³⁴⁾ di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome,⁽³⁵⁾ di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.⁽³⁶⁾

4. Presso l'Istituto nazionale per la fauna

Anche l'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, è ammessa, ma solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico. L'autorizzazione amministrativa del Ministero delle politiche agricole è subordinata al parere dell'I.N.F.S., nel rispetto delle convenzioni internazionali (art. 20, comma 3, legge n. 157).

Con il Regolamento n. 357 del 1997, di attuazione della direttiva 92/43/CEE, "direttiva habitat", e di costituzione della rete ecologica europea "Natura 2000", sono posti degli obblighi per i siti naturali da applicarsi anche alle zone di protezione speciale. L'Istituto è chiamato a svolgere attività di consulenza tecnico-scientifica in caso di deroghe ai divieti posti a tutela delle specie nella loro area di distribuzione naturale (art. 11) ed in caso di reintroduzione di specie di animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa, e per l'introduzione di specie non autoctone (art. 12).

⁽³³⁾ Per questa attività dell'I.N.F.S. si rimanda alle precedenti note. Preme sottolineare la severa normativa che regola il bene fauna migratoria. I singoli Stati sono tenuti al continuo monitoraggio delle popolazioni ornitiche, ed ogni Stato deve garantire la protezione delle specie di uccelli viventi allo stato selvatico su tutto il territorio comunitario, anche se il loro habitat naturale non si trova all'interno del medesimo Stato membro, indipendentemente dal luogo di soggiorno o della zona di passaggio. Perciò si rende incompatibile con il diritto comunitario qualsiasi normativa nazionale che determini la protezione degli uccelli selvatici in relazione alla nozione di "patrimonio nazionale".

⁽³⁴⁾ Fin dalle sue origini, l'Istituto ha agito sul piano nazionale e internazionale con una molteplicità di rapporti e di attività di carattere scientifico, tecnico e didattico aventi per base l'ecologia e riguardanti lo studio della fauna terrestre vivente allo stato selvatico, con tutti i suoi complessi problemi e interazioni con altre discipline. Per la resa del servizio di consulenza, l'Istituto svolge, come imprescindibile premessa, attività di ricerca e sperimentazione applicata alla conservazione della fauna selvatica. È un'attività che vede un continuo confronto con la comunità scientifica, nell'ambito di una rete di scambio delle reciproche informazioni. La stessa Comunità pone il dato scientifico come riferimento per l'adeguamento delle disposizioni normative all'avanzamento e all'evoluzione dei risultati raggiunti. Nel nostro Paese il problema nasce laddove al progredire dei risultati scientifici non sempre segue con sufficiente tempestività l'adeguamento della legislazione interna o un corretto recepimento dei principi e delle disposizioni internazionali, ovvero quando interessi diversi, di settore, locali, personali..., prevalgono rispetto alla tutela di un "patrimonio comune" (non solo nazionale), tanto da condizionare il rispetto degli obblighi assunti dallo Stato, inteso nella sua unitarietà.

⁽³⁵⁾ Le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome sono tenute ad adeguare la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge-quadro nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti (art. 36, commi 6 e 7). Al riguardo pare utile qui richiamare quando riportato in precedente nota circa il carattere fondamentale della legge statale n. 157, che richiede l'attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale dei principi da essa dettati e l'omogeneità delle procedure. Essa si limita ad enunciare principi generali, indicando una finalità ed un metodo partecipativo da seguire, le cui modalità ed articolazioni sono rimesse alle determinazioni proprie delle regioni e delle province autonome. Non comporta alcuna lesione delle competenze costituzionalmente assicurate alle regioni. In tale quadro, l'attività di indirizzo e coordinamento dello Stato è essenzialmente tecnica e, come tale, si distingue da quella politico-amministrativa; così come la funzione istituzionale primaria dell'I.N.F.S. è di supporto tecnico-scientifico a favore della Pubblica Amministrazione nel suo complesso e anche più ampiamente dell'intera collettività. È finalizzato in via generale a prevenire scelte non compatibili con il diritto comunitario sulla conservazione della fauna selvatica, partecipando altresì alla verifica sullo stato di conformità della legge nazionale e delle leggi regionali e provinciali (art. 1, comma 7, legge n. 157 e art. 4, d.P.C.M. 27 settembre 1997, in qualità di Autorità abilitata).

⁽³⁶⁾ L'attività di consulenza è data dai risultati dell'attività scientifica e tecnica di ricerca applicata svolta dai diversi settori e servizi in cui è articolato l'I.N.F.S. Questi fanno campo a diversificate competenze specializzate, complementari l'una con l'altra, e tutte finalizzate alla resa del servizio primario. Esiste uno stretto collegamento funzionale ed operativo fra i distinti settori, i cui risultati da ciascuno raggiunti trovano la loro sintesi anche nelle espressioni di giudizio emessi dall'Istituto.

Talvolta le dichiarazioni dell'I.N.F.S. possono costituire atti di iniziativa, e ciò anche in considerazione dei compiti generali a valenza nazionale attribuiti dalla legge statale. Possono contenere linee-guida, di indirizzo, criteri di adeguamento all'evoluzione dei risultati scientifici e normativi ai fini dell'adozione di omogenee ed uniformi procedure su tutto il territorio nazionale. Ci si riferisce ai casi in cui gli atti hanno contenuto autonomo rispetto ad eventuali atti successivi e pertanto sono da considerarsi "conclusivi"; possono concorrere a formare la volontà di un Soggetto pubblico, ma non sono finalizzati a questo.

selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro dell'ambiente, da un rappresentante del Ministro della sanità e dal direttore generale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto.

5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica provvede direttamente alle attività di cui all'articolo 4.

6. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Art. 8

(Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.

Le Amministrazioni pubbliche hanno la facoltà di richiedere per qualsiasi motivo di loro interesse l'intervento consultivo all'Istituto (chiamato nella pratica "parere"), che a sua volta è tenuto a renderlo. Le dichiarazioni dell'Istituto hanno una esternazione scritta e sono espressioni tecnico-scientifiche, che possono contenere anche valutazioni di opportunità e tradursi in consigli e proposte. Il contenuto propositivo può orientare, illuminare l'Amministrazione attiva, che deve provvedere nel merito; in questo caso i pareri possono ricoprire un ambito più ampio di un semplice giudizio. In taluni casi i pareri sono richiesti in via preliminare, interlocutoria, orientativa. In sostanza, non sempre sono seguiti dall'adozione di un atto conclusivo da parte dell'Autorità richiedente, che può rinunciare ad emetterlo. Si considerano di natura strettamente "endoprocedurale" i pareri resi dall'Istituto durante il procedimento di formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione in cui le Amministrazioni pubbliche, centrali e locali, hanno l'obbligo di richiedere la consulenza dell'I.N.F.S.. Perciò, l'intervento dell'Istituto costituisce ontologicamente attività preparatoria, prodromica e strumentale al futuro provvedimento definitivo già avviato da diversa Autorità.

Nel contesto della legge-quadro statale sono tassativamente individuati i procedimenti amministrativi in cui l'omessa richiesta del parere dell'I.N.F.S. rende invalido il provvedimento finale per violazione delle regole del procedimento e violazione di legge. La sua acquisizione condiziona l'emanazione del successivo provvedimento conclusivo sul cui procedimento principale il parere stesso si innesta. Per cui l'Autorità procedente deve necessariamente far precedere la propria scelta finale da tale determinazione. Le pronunce rese dall'I.N.F.S. possono essere vincolanti ovvero non vincolanti. Purtuttavia se il contenuto di un parere non vincolante è disatteso, per giurisprudenza costante, vanno compiutamente argomentate le motivazioni. Pertanto, i giudizi espressi dall'I.N.F.S. possono condizionare il contenuto del provvedimento conclusivo ovvero concorrere alla sua emanazione.

L'attività consultiva dell'I.N.F.S. si esprime inoltre tramite studi, ricerche, sopralluoghi, assistenza tecnica commissionati da Soggetti pubblici e privati esponenti di interessi diffusi (associazioni, federazioni, comitati, ecc.) per acquisire conoscenze tecniche specializzate nel settore in cui agiscono. In via generale, tali studi sono tesi alla soluzione di problematiche locali, di interesse circoscritto al territorio ed a questioni specifiche.

2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.

3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.

4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni.

Art. 9

(Funzioni amministrative)

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

Art. 10

(Piani faunistico-venatori)

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-

venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.⁽³⁷⁾

2. Le regioni e le province, con le modalità previste nei commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sè stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere *a*), *b*) e *c*). Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.⁽³⁸⁾

5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

⁽³⁷⁾ L'attività venatoria, come diretta non solo all'abbattimento di animali selvatici, ma anche congiuntamente alla protezione dell'ambiente naturale e di ogni forma di vita, si pone essa stessa come mezzo di regolazione della fauna selvatica, dipendendo la densità ottimale delle specie non carnivore, come disposto dall'art. 10, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, non solo dal miglioramento delle risorse ambientali, ma anche dal prelievo venatorio (Corte Cost., 30 dicembre 1997, n. 448, Assoc. W.W.F. Italia - Prov. La Spezia e altro).

Sussiste la responsabilità per danno degli amministratori provinciali che, in violazione di quanto previsto da leggi regionali intese a favorire il ripopolamento delle zone venatorie, dispongano acquisto di selvaggina e la immettano, tutta, nel territorio in periodo di piena apertura della caccia non rispettando, così, le finalità della legge (Corte Conti, sez. II, 25 ottobre 1994, n. 215, Proc. gen. - Pilon e altro).

⁽³⁸⁾ La circostanza che l'art. 10, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, definisca la protezione della fauna come «il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione e la cura della prole» non implica un vincolo sul complesso della legislazione venatoria e sulle altre disposizioni dell'art. 10, le quali anzi confermano, attraverso il rinvio alla pianificazione, che non tutto il territorio di tutela faunistico-venatoria deve rivestire il carattere di oasi di protezione (Corte Cost., 30 dicembre 1997, n. 448, Associaz. W.W.F. Italia - Prov. La Spezia).

6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.

7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori.⁽³⁹⁾ Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immisione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali e in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.

8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:

- a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
- b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;
- c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b), e c);⁽⁴⁰⁾

g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

9. Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona.⁽⁴¹⁾

⁽³⁹⁾ La disciplina faunistico-venatoria risalente alla legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157, letta nel suo insieme, è volta ad orientare finalisticamente la Pubblica Amministrazione nell'elaborazione di piani di settore, costituenti la sede procedimentale, secondo criteri dotati di sufficiente elasticità - di spazi a destinazione differenziata - nell'ambito di un complessivo bilanciamento di interessi nel quale, accanto alle esigenze di protezione della fauna, trovano considerazione quelle venatorie e quelle, altresì, degli agricoltori interessati, nel contempo, al contenimento della fauna selvatica ed all'impedimento di un'attività venatoria indiscriminata (Corte Cost., 30 dicembre 1997, n. 448, Assoc. W.W.F. Italia - Prov. La Spezia e altro).

⁽⁴⁰⁾ L'indennizzo in favore dei proprietari di fondi danneggiati dalla fauna selvatica, nella disciplina posta dall'art. 47 legge Regione Lombardia 16 agosto 1993 n. 26, e dagli artt. 10 e 26 legge 11 febbraio 1992 n. 157, integra un credito con funzione risarcitoria, previsto a diretta tutela delle posizioni dei proprietari medesimi, senza che sussista alcun potere discrezionale della pubblica amministrazione con riguardo all'*an* ed al *quantum* del risarcimento stesso; ne consegue che la controversia inerente al riconoscimento ed alla liquidazione di detto indennizzo, ricollegandosi a diritti soggettivi, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ., sez. un., 10 agosto 1999, n. 587/1999, Sai assicuraz. - Castelli).

⁽⁴¹⁾ I parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di individuarli come aree ove sia vietata l'attività venatoria; a questi non si applica pertanto la disciplina di cui all'art. 10, legge 11 febbraio 1992, n. 157, che prevede la perimetrazione delle aree oggetto di pianificazione faunistico-venatoria (Cass. pen., sez. III, 9 marzo 1998, n. 4756, Giacometti).

10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.

12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

15. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.

16. Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cat-

tura, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.

17. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

Art. 11

(Zona faunistica delle Alpi)

1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sè stante.

2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.

3. Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

Art. 12

(Esercizio dell'attività venatoria)

1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.

3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.

4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante in zona Alpi;

b) da appostamento fisso;

c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d).

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia,⁽⁴²⁾ di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente.

9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,

sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti.

10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.

11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.

12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.

Art. 13

(Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12,⁽⁴³⁾ nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautoma-

⁽⁴²⁾ Le finalità per le quali il titolare di una licenza si avvalga dell'autorizzazione concessagli sono, in genere, penalmente irrilevanti, ferma restando la sanzionabilità in via amministrativa (e penale) dell'eventuale abuso accertato, che può essere colpito da provvedimenti sospensivi o ablativi dell'autorizzazione. L'autorizzazione al porto di fucile rilasciata per l'esercizio della caccia rende legittimo il porto di detta arma anche se l'esercizio stesso venga attuato non per l'attività venatoria ma per fini diversi, compresi quelli non leciti (Cass. pen., sez. I, 24 aprile 1997, n. 7563, Roich).

⁽⁴³⁾ In base al testuale tenore dell'art. 13, comma 1, legge 11 febbraio 1992, n. 157, il quale prevede la limitazione a due del numero dei colpi unicamente per i fucili ad anima liscia e non invece per i fucili ad anima rigata, per i quali sono dettate altre specifiche prescrizioni, deve escludersi che la suindicata limitazione valga anche per i fucili di detto secondo genere; il che, oltre a non contrastare con le convenzioni di Parigi e di Berna, ha anche una sua riconoscibile logica, ove si consideri che i fucili ad anima liscia trovano impiego per la caccia della grossa fauna ungulata e che il legislatore, in attuazione anche della direttiva comunitaria europea n. 79/409, ha inteso imporre limiti diversi e maggiori per il primo di detti tipi di caccia (Cass. pen., sez. III, 18 maggio 1999, n. 1897, Bruzzzone).

Il Legislatore ha un'ampia discrezionalità nel fissare differenti regimi di detenzione delle armi, tenendo conto, per le armi comuni e sportive, delle esigenze di tutela della sicurezza collettiva e, per le armi da caccia, della necessità per i cacciatori di adeguarsi ai differenti tipi di selvaggina (Corte Cost., [ord.] 21 marzo 1997, n. 68; cfr. in merito l'ord.za del Pretore di Massa, 12 gennaio 1996, Claps. Sull'argomento, v. anche Cass. pen., sez. III, 18 ottobre 1995, n. 11341, Capaldi; Cass. pen., sez. III, sent. n. 8480 del 29 luglio 1994, cc. del 17 giugno 1994, Villa).

tica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.⁽⁴⁴⁾

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.⁽⁴⁵⁾

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Art. 14

(Gestione programmata della caccia)

1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni sub-provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.

2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.⁽⁴⁶⁾

4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice di densità venatoria

⁽⁴⁴⁾ Alla luce del bilanciamento di valori operato dalla legge quadro sulla caccia, che individua come obiettivo primario la tutela della fauna selvatica, costituente «patrimonio indisponibile dello Stato nell'interesse della collettività» - per cui la regola è ora il divieto di caccia, e il suo esercizio è l'eccezione - devono ritenersi in linea di principio consentiti interventi regionali volti ad ampliare l'area del divieto (in correlazione ad esigenze precipe della comunità territoriale), in quanto appunto in sintonia, e non già in contraddizione, con i canoni fondamentali della legislazione statale di cornice nel settore in questione; ma siffatti interventi devono pur sempre esplicarsi con legge. Non è infatti consentito ad una normativa regionale di tipo regolamentare e non legislativo, specificare la disciplina della legge statale, atteso che nelle materie di cui all'art. 117 Cost., la disciplina regionale è destinata a sostituire la precedente disciplina statale (di dettaglio). Sicché deve escludersi che la sostituzione della legge statale possa essere operata dalla regione con una fonte di rango inferiore a quella sostituita; a più forte ragione non è consentito ad un regolamento regionale l'introduzione di nuove fattispecie di illecito amministrativo in quanto la previsione di tali illeciti e delle correlative sanzioni è soggetta all'ulteriore (generale) riserva di legge statale (Cass., sez. I, 22 giugno 1995, 7038/1995, Della Pina - Prov. Parma).

Ai fini del reato di cui all'art. 13 legge n. 157 del 1992, la differenza va effettuata esclusivamente tra fucile a canna liscia ed a canna rigata. La distinzione tra fucile e carabina non esiste nella legislazione sulle armi, di cui alla legge 18 aprile 1975 n. 110, la quale, all'art. 2, include indifferentemente tra i fucili anche la carabina ed il moschetto, non ravvisandosi precise differenze tra i suddetti tre tipi di armi. In particolare, con riferimento alla caccia, il comma 2 dello stesso art. 2 legge n. 110 del 1975 considera armi comuni da sparo indifferentemente i fucili e le carabine (nella specie - relativa a rigoetto di ricorso avverso ordinanza di riesame che aveva revocato il sequestro sul rilievo che la norma che limitava a due proiettili l'armamento del fucile da caccia si riferiva ad arma a canna liscia, mentre la carabina sequestrata era arma a canna rigata - il p. m. lamentava violazione di legge, sostenendo che la carabina non può paragonarsi al fucile, rispetto al quale è possibile la differenza tra canna liscia e rigata) (Cass., sez. III, 2 marzo 1995, Bigazzi).

⁽⁴⁵⁾ Cfr. circolare emanata dal Ministero dell'interno 6 maggio 1997, n. 559/C-50.065-E-97, "Art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria" (Gazz. Uff. 28 maggio 1997, n. 122), con cui la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi ha espresso parere sui mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria.

⁽⁴⁶⁾ Il decreto ministeriale 30 gennaio 1993 (Gazz. Uff. 15 febbraio 1993, n. 37), sostituendo il precedente decreto ministeriale 31 dicembre 1992 (Gazz. Uff. 20 gennaio 1993, n. 15), ha così disposto:

minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.

5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.

6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 1993 le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.

8. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.

9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.

10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.

11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE)

«Art. 1. L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per ogni ambito territoriale di caccia, già fissato con D.M. 31 dicembre 1992, è ridefinito pari a 0,0526 cacciatori/ettaro, ovvero 19,01 ettari/cacciatore.

Art. 2. L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi è ridefinito pari a 0,0518 cacciatori/ettaro, ovvero 19,30 ettari/cacciatore».

n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;

b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che sarà definita dalle norme regionali, non è applicabile l'articolo 10, comma 8, lettera b).

13. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.

14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province

devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.

17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.

Art. 15

(Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 23.

3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.

4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. È altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.⁽⁴⁷⁾

9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 3.

10. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonché le modalità di delimitazione dei fondi stessi.

11. Scaduti i termini di cui all'articolo 36, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 15. Comunque, a partire dal 31 luglio 1997 le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14.

Art. 16

(Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:

a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;⁽⁴⁸⁾

⁽⁴⁷⁾ Ai fini della configurabilità della violazione di divieto di caccia in fondo chiuso di cui all'art. 17 legge n. 968 del 1977, ma applicabile, *ratione temporis*, alla fattispecie, è sufficiente che il fondo risulti recintato con rete metallica o con struttura muraria, senza che assuma rilievo, per converso, né la mancata apposizione di cartelli di divieto né l'omessa notifica (prevista dal ricordato art. 17) ai competenti organi regionali (Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 1999, n. 249/1999, Candusso e altro - Giunta prov. Udine).

⁽⁴⁸⁾ Le aziende faunistico-venatorie, introdotte nel nostro ordinamento dalla legge n. 968 del 1977, non rappresentano affatto una trasformazione delle preesistenti "riserve di caccia", adempiendo invece esse ad una funzione diversa e più

b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88.

3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5.

Art. 17

(Allevamenti)

1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.

2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresì norme per gli allevamenti dei cani da caccia.

3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice

comunicazione alla competente autorità provinciale nel rispetto delle norme regionali.

4. Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'articolo 13.

Art. 18

(Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*); [passero (*Passer italiae*)]⁽⁴⁹⁾; [passera mattugia (*Passer montanus*)]⁽⁴⁹⁾; [passera oltremontana (*Passer domesticus*)]⁽⁴⁹⁾; alodola (*Alauda arvensis*); [colino della Virginia (*Colinus virginianus*)]⁽⁴⁹⁾; starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); minilepre (*Sylvilagus floridanus*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: [storno (*Sturnus vulgaris*)]⁽⁴⁹⁾; cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas*

complessa. Del resto, la stessa legge citata, all'art. 36, stabilisce la proroga provvisoria delle concessioni di riserva per non oltre un triennio dalla sua entrata in vigore, nonché la possibilità di trasformazione in aziende faunistiche per quelle sole riserve di specifico interesse ambientalistico e faunistico, per il che escluso, insieme ad ogni automatico meccanismo di trasformazione, ogni automatica successione delle aziende in questione, nei rapporti delle riserve e nel loro regime. Analoghe conclusioni circa l'assenza di qualsivoglia meccanismo successorio, vanno svolte in relazione all'ipotesi in cui fondi appartenenti ad un consorzio di proprietari vengano successivamente inclusi in un'azienda faunistica. Ne consegue che, onde definire diritti ed obblighi dei soggetti associati in un'azienda faunistico venatoria, deve farsi riferimento unicamente alla legge statale, e a quelle regionali da questa espressamente previste, ai regolamenti di attuazione ed agli statuti delle aziende medesime (Cass. civ., sez. I, 9 giugno 1997, n. 5099, Ubertino - Az. faunistico venatoria Cavaglia).

⁽⁴⁹⁾ Il d.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. n. 98 del 29 aprile 1997), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.

penelope); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocyrtus minimus*); [fringuello (*Fringilla coelebs*)]⁽⁵⁰⁾; [peppola (*Fringilla montifringilla*)]⁽⁵⁰⁾; combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); [taccola (*Corvus monedula*)]⁽⁴⁹⁾; [corvo (*Corvus frugilegus*)]⁽⁴⁹⁾; cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); [pittima reale (*Limosa limosa*)]⁽⁴⁹⁾; cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); [francolino di

monte (*Bonasa bonasia*)]⁽⁴⁹⁾; coturnice (*Alectoris graeca*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*);⁽⁵¹⁾ d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*).

2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.⁽⁵²⁾ I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1.⁽⁵³⁾ L'autorizzazione

(50) Il d.P.C.M. 22 novembre 1993 ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi e amministrativi (Gazz. Uff. n. 278 del 26 novembre 1993, ripubblicato Gazz. Uff. n. 76 del 1° aprile 1994, a seguito della registrazione della Corte dei Conti il 23 marzo 1994).

(51) In materia di specie cacciabili l'art. 18 della legge n. 157 del 1992, comma 1, lett. c), correttamente prevede il fagiano di monte (*Tetrao tetrix*). Infatti tale previsione è compatibile con la direttiva comunitaria n. 409 del 1979 emanata a seguito della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979; ciò in quanto tale direttiva prevede soltanto l'adozione di speciali misure di conservazione per l'habitat, onde garantire la sopravvivenza e la riproduzione per le specie indicate nell'allegato n. 1 (tra cui il fagiano di monte). Ciò non comporta un divieto assoluto di caccia, esercitabile secondo tempi e modalità regolamentate. Pertanto l'abbattimento di un esemplare di fagiano di monte, nel rispetto della regolamentazione vigente, non integra il reato di cui all'art. 30 della legge n. 157 del 1992 (Cass. pen., sez. III, 7 marzo 1998, n. 2931, cc. del 23 gennaio 1998, Lazzarotto).

(52) L'omissione di un parere obbligatorio quale quello dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, previsto dall'art. 18, legge 11 febbraio 1992, n. 157, rende invalido, siccome violazione delle regole del procedimento e violazione di legge, l'atto amministrativo con cui la regione modifica il calendario generale di caccia, che pertanto va disapplicato incidentalmente nel procedimento penale (fattispecie in cui è stata esclusa la sussistenza del reato di cui all'art. 30, lett. a), legge 11 febbraio 1992, n. 157, atteso che, dovendosi ritenere in vigore il calendario venatorio generale, la caccia nel giorno considerato era legittima; Cass., sez. III, 12 dicembre 1998, Zito).

In considerazione del carattere di norme di riforma economico-sociale proprio delle disposizioni protettive della fauna selvatica di cui alla legge n. 157, nonché del carattere unitario ad esse sottostanti, attualmente le regioni hanno la facoltà di modificare gli elenchi delle specie cacciabili soltanto in senso ulteriormente limitativo delle eccezioni al divieto generale di caccia (cfr. sent. cit., e da ultimo, Corte Cost., 14 maggio 1999, n. 169, Reg. Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria e Lombardia - Pres. Consiglio).

È stata dichiarata la cessata materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della regione Umbria riapprovata il 6 luglio 1998, la quale prevedeva, per dieci specie di fauna selvatica, l'anticipazione dell'apertura della caccia per la stagione venatoria 1998-1999, nonostante il parere negativo espresso dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (in motivazione, la Corte ha rilevato come nella specie era impugnata una normativa derogatoria a termine, la quale, essendo riferita alla sola stagione 1998-1999, aveva perduto definitivamente ogni effetto al 31 gennaio 1999; Corte Cost., 15 febbraio 2000, n. 53, Pres. Consiglio - Reg. Umbria).

(53) L'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nell'autorizzare le regioni a disciplinare in modo difforme i periodi di caccia, precisa che i termini devono comunque essere contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio. Per tale motivo è stato dichiarato incostituzionale l'art. 49, comma 1, lett. b), legge regione Sardegna, riapprovata dal Consiglio regionale il 16 dicembre 1996, nella parte in cui prolunga fino all'ultimo giorno di febbraio il periodo di caccia per alcune specie di uccelli (colombaccio, beccaccia, beccaccino, merlo, tordo sassello, tordo bottaccio, cesena, storno, marzaiola, alzavola, pavoncella) (Corte Cost., 24 luglio 1998, n. 323, Pres. Consiglio - Regione Sardegna).

Posto che il riconosciuto carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale per le disposizioni legislative statali che individuano le specie cacciabili (v. sent. cit. 1002 del 1988, n. 577 del 1990, n. 35 del 1995, n. 272 del

regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi

delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica,⁽⁵⁴⁾ dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.⁽⁵⁵⁾

1996) implica che tale carattere sia proprio anche delle norme strettamente connesse con quelle che individuano le specie ammesse al prelievo venatorio, la disciplina statale è vincolante anche per le regioni speciali e le province autonome, nella parte in cui delinea il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, nel quale va inclusa, accanto alla elencazione delle specie cacciabili, la disciplina delle modalità di caccia, nei limiti in cui prevede misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, misure cui va ascritta la disciplina che, anche in funzione di adeguamento agli obblighi comunitari, delimita il periodo venatorio. Il limite delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali deriva sia da disposizioni che si caratterizzano per il loro contenuto riformatore, per la loro posizione di norme-principio e per l'attinenza a settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza, sia da «norme legate con queste da un rapporto di coesistenzialità o di necessaria integrazione, che rispondano complessivamente ad un interesse unitario ed esigano, pertanto, un'attuazione su tutto il territorio nazionale» (sent. n. 1033 del 1988), sicché non può disconoscersi il rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione intercorrente tra le disposizioni che individuano le specie ammesse al prelievo venatorio e quelle volte ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, che tale prelievo delimitano dal punto di vista temporale (Corte Cost., 24 luglio 1998, n. 323, Pres. Consiglio - Reg. Sardegna).

⁽⁵⁴⁾ Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'emanare il provvedimento di variazione delle specie di uccelli cacciabili, non è dotato di un ampio potere discrezionale che gli consenta di derogare alle scelte di fondo operate dal Legislatore, ma compie valutazioni d'ordine tecnico, previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, dirette ad apportare le modificazioni rese necessarie dall'esperienza e dal progresso scientifico, al fine della conservazione della selvaggina e della tutela delle produzioni agricole. In riferimento alle funzioni del Presidente del Consiglio, la Corte Costituzionale ha affermato che l'art. 95 Cost. attribuisce al Presidente del Consiglio funzioni costituzionali, ma non esclude che il Legislatore possa conferire al detto organo anche funzioni amministrative. Per cui la legge nella parte in cui attribuisce al Presidente predetto il potere di apportare modificazioni all'elenco delle specie di uccelli cacciabili, non viola l'art. 95 Cost. (Corte Cost., 10 marzo 1988, n. 278, Federazione it. Caccia - Pres. Consiglio).

Ancor prima della riforma del 1992, operata con la legge n. 157, la Corte Costituzionale ha affermato che l'individuazione dei contenuti minimi delle specie di selvaggina non cacciabili e l'elencazione delle possibili eccezioni al divieto di caccia investono un interesse unitario dello Stato, la cui valutazione e salvaguardia è in primo luogo affidata agli organi statali (Corte Cost., 28 dicembre 1990, n. 577, Pres. Consiglio - Provincia autonoma Bolzano, con cui è stata dichiarata incostituzionale la legge prov. di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14, nella parte in cui ammette alla caccia specie animali non comprese nell'elenco delle specie cacciabili della legge statale n. 968 del 1977: martora, tasso, faina e marmotta). Perciò, tanto l'individuazione dei contenuti minimi della sfera sottoposta a protezione (specie non cacciabili), quanto l'elencazione delle possibili eccezioni (specie cacciabili) investono un interesse unitario proprio della comunità nazionale, la cui valutazione e la cui salvaguardia restano in primo luogo affidati allo Stato ed ai poteri dell'amministrazione centrale. Con la conseguenza che anche le regioni e le province ad autonomia speciale sono tenute a non oltrepassare, nell'esercizio della loro potestà legislativa esclusiva, la soglia minima di tutela del patrimonio faunistico fissata dalla legge statale e dai successivi atti governativi, potendo soltanto limitare e non ampliare il numero delle specie cacciabili quali eccezioni al divieto generale (Corte Cost., 27 ottobre 1988, n. 1002, Assoc. W.W.F. Italia- Comitato prov. caccia di Trento e Associazione cacciatori prov. Trento).

⁽⁵⁵⁾ La disposizione di cui all'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992, prevede l'adozione di provvedimenti diretti a modificare in modo tendenzialmente stabile - nei limiti imposti o consentiti dalla normativa internazionale e comunitaria (v. Corte Cost., 17 luglio 1998, n. 277, Reg. Veneto - Pres. Consiglio) - gli elenchi delle specie cacciabili. Si tratta di provvedimenti in linea di principio destinati a spiegare efficacia su tutto il territorio nazionale e volti piuttosto a restringere, anche tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio, il numero delle specie che alla stregua della normativa internazionale comunitaria possono essere ammesse al prelievo venatorio. Diversamente dalle deroghe ex art. 9 della direttiva 79/409/CEE, i decreti emanati a norma dell'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992, appaiono inidonei a consentire in via eccezionale o derogatoria l'abbattimento o la cattura delle specie protette

4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.⁽⁵⁶⁾

5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.

6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.

7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

8. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

Art. 19

(Controllo della fauna selvatica)

1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.⁽⁵⁷⁾

2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie

dalla direttiva, alle condizioni e per le finalità da quest'ultima indicate (Corte Cost., 14 maggio 1999, n. 168, Pres. Consiglio - Reg. Liguria, Umbria, Veneto).

⁽⁵⁶⁾ È stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 18 della legge regione Sicilia 1° settembre 1997, n. 33 "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", nella parte in cui non prevede che l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emani il calendario venatorio regionale, previa acquisizione del parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Nel denunciare il contrasto di numerose disposizioni della legge regionale con lo Statuto della regione stessa, la Corte ha denunciato in taluni casi anche la violazione di alcune parti della Costituzione a cagione del mancato rispetto delle prescrizioni della legge n. 157 del 1992, la quale, considerato il carattere unitario degli interessi ad essa sottesi, sarebbe, suscettibile di vincolare anche la legislazione esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, in virtù di diverse sue disposizioni qualificabili come principi ovvero come norme fondamentali di riforma economico sociale. La scelta compiuta dal legislatore siciliano con il denunciato art. 18, viola una prescrizione di grande riforma economico sociale, in quanto a norma del comma 4 dell'art. 18 della legge quadro statale n. 157, il calendario venatorio va emanato «sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna selvatica», previsione significativa di una scelta che trova spiegazione nel ruolo spettante a detto Istituto, qualificato dall'art. 7 della stessa legge quadro, come «organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza» non solo dello Stato, ma anche delle regioni e delle province (Corte Cost., 12 gennaio 2000, n. 4, Legambiente - Assess. agr. Sicilia).

⁽⁵⁷⁾ Anche se non può escludersi che il Ministro dell'ambiente possa intervenire, in situazioni eccezionali e nell'impossibilità di «altrimenti provvedere», con lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente ex art. 8, legge 3 marzo 1987, n. 59, a protezione della risorsa ambientale rappresentata dalla fauna, costituisce illegittima interferenza con l'autonomia regionale l'emanazione da parte del Ministro dell'ambiente, nell'esercizio di tale potere, dell'ord. 5 gennaio 1993, con la quale è stato disposto un divieto generale e temporaneo di caccia giustificato da particolari condizioni meteo-climatiche, senza aver preventivamente accertato l'indisponibilità delle regioni ad intervenire ai sensi dell'art. 19, legge 11 febbraio 1992, n. 157. Pur nell'urgenza della decisione, il Ministro avrebbe dovuto effettuare un esame differenziato delle condizioni meteo-climatiche riscontrabili nelle diverse aree territoriali e, nel rispetto del principio di leale collaborazione, avrebbe dovuto prendere contatti, quanto meno informali, con le regioni, al fine di valutare la disponibilità delle stesse ad adottare i provvedimenti più adeguati rispetto alle realtà locali, assumibili in via ordinaria a norma dell'art. 19, legge n. 157 del 1992, ed avrebbe poi dovuto eventualmente agire in via sostitutiva (potere anch'esso previsto in via ordinaria, in caso di inerzia regionale, dall'art. 8 legge n. 349 del 1986) (Corte Cost., 24 giugno 1993, n. 289, Reg. Emilia-Romagna e altro - Pres. Consiglio).

di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.⁽⁵⁸⁾

3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Art. 20

(Introduzione di fauna selvatica dall'estero)

1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.

2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di

adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.

3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

Art. 21

(Divieti)

1. È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 1° gennaio 1995, provvedendo nel frattempo all'eventuale ripermetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima;⁽⁵⁹⁾

⁽⁵⁸⁾ In materia di protezione della fauna selvatica, l'ordinamento prevede un ruolo non marginale delle regioni che ulteriormente dimostra l'erroneità di un totale esaurimento della tematica di cui si tratta nella prospettiva venatoria, come viene confermato dall'art. 19 della legge stessa (Corte Cost., 14 maggio 1999, n. 168, Pres. Consiglio - Reg. Liguria, Umbria, Veneto).

Il Commissario dello Stato per la regione Sicilia ha impugnato la delibera legislativa approvata dall'assemblea regionale nella seduta del 14 agosto 1997 relativamente a varie disposizioni, fra cui la previsione che le ripartizioni faunistico-venatorie possano avvalersi per l'abbattimento della fauna ritenuta lesiva per l'ambiente anche di guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientaliste senza che si preveda il possesso, da parte delle stesse, della licenza di caccia, in relazione all'art. 19, commi 2 e 3, legge n. 157, in riferimento all'art. 97 Cost. La materia del contendere è venuta a cessare a seguito della promulgazione parziale della delibera con omissione di tutte le disposizioni impugnate (Corte Cost., 12 gennaio 2000, n. 6).

⁽⁵⁹⁾ Ai sensi del combinato disposto degli artt. 21, comma 1, lett. b), e 30 comma 1, lett. d), legge n. 157 del 1992 e dell'art. 22, comma 6, legge n. 394 del 1991, l'attività venatoria è vietata all'interno di parchi nazionali, naturali regionali e riserve naturali ed è irrilevante il caso in cui in epoca successiva alla commissione del reato, nel medesimo luogo, la caccia sia stata consentita a causa della nuova perimetrazione operata da una legge regionale, risultando inapplicabile in tal caso il principio del *favor rei*. I parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati su Gazzette e Bollettini Ufficiali, non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di essere individuati come aree ove sia vietata l'attività venatoria e pertanto non può essere riconosciuta la buona fede degli imputati del reato di esercizio venatorio in area protetta in caso di assenza di tabellazione (Cass. pen., sez. III, 19 marzo 1999, n. 5457, Arlati e altro; v. anche, Cass. pen., sez. III, 9 marzo 1998, n. 4756, Giacometti).

Il divieto di caccia in area di parco, sancito dagli artt. 11 e 22 legge n. 394/91 (e sanzionato, rispettivamente, dall'art. 30 stessa legge e dagli artt. 21 e 30 legge n. 157/92), è immediatamente applicabile in tutto il territorio nazionale, comprese le regioni a statuto speciale (Cass. pen., sez. III, 27 febbraio 1996, Briguoglio).

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;⁽⁶⁰⁾

d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferrovia-

ria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;⁽⁶¹⁾

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;⁽⁶²⁾

g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio.

(60) L'art. 21, comma 1, lett. c), nel prevedere una deroga al divieto di esercizio venatorio nelle foreste demaniali, attribuisce alle regioni, sentito il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, la facoltà di consentire tale esercizio nelle foreste demaniali che non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della selvaggina. La Corte ha ritenuto che l'art. 21, comma 1, lett. c), della legge n. 157 del 1992 esprima, anche per quanto concerne la richiesta di parere all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, una norma di principio in grado di vincolare la legislazione regionale, dal momento che il Legislatore nazionale, attraverso questa norma, ha inteso assicurare che l'esercizio della facoltà di deroga al divieto di caccia nelle foreste demaniali spetti alle regioni soltanto ove accompagnato dalla valutazione di un Ente nazionale dotato della necessaria competenza tecnica in materia (nella fattispecie, la Corte Costituzione ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata ai sensi degli artt. 97 e 117 Cost. dal Presidente del Consiglio, della delibera legislativa del Consiglio regionale della Regione Toscana del 25 luglio 1994 "utilizzazione ai fini faunistici e faunistico-venatori del patrimonio agricolo forestale regionale", riapprovata il 20 settembre 1994, nella parte in cui procede all'individuazione di aree del suo patrimonio agricolo-forestale da sottrarre al divieto di caccia, acquisito il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Considerato che il parere è stato in concreto richiesto ed espresso da parte dell'organo tecnico-consultivo e che di conseguenza il limite posto dalla norma statale è stato rispettato, la delibera legislativa impugnata non è stata adottata dalla Regione Toscana in violazione della norma statale; Corte Cost., 16 giugno 1995, n. 248, Pres. Consiglio - Reg. Toscana).

(61) Perché una strada possa rientrare nella categoria delle vie vicinali pubbliche devono sussistere i requisiti del passaggio (esercitato *jure servitutis publicae* da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale), della concreta idoneità della strada a soddisfare (anche per il collegamento con la pubblica via) esigenze di generale interesse, di un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico (che può identificarsi anche nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile); è, pertanto, corretta la decisione del pretore che, non fondandosi unicamente sulla qualificazione della strada operata dal comune, abbia svolto i suddetti accertamenti per stabilire che la strada in oggetto non è da qualificarsi come vicinale (bensì come «carrozzabile interpodereale») e che, quindi, non sussiste in relazione ad essa il divieto di caccia sancito dagli artt. 21 e 31 legge n. 157 del 1992 (Cass. civ., sez. I, 2 novembre 1998, 10932/1998, Prov. Firenze - Dei).

(62) La disposizione di cui all'art. 21, lett. f), legge 11 febbraio 1992, n. 157, che punisce con la sanzione amministrativa la violazione del divieto di sparare da distanza inferiore ai centocinquanta metri con armi ad anima liscia (o da distanza corrispondente ad una volta e mezzo la gittata massima nel caso di uso di armi diverse) in direzione di immobili, fabbricati adibiti ad abitazione o luoghi di lavoro, strade ferrate o carrozzabili, è speciale rispetto a quella generale di cui all'art. 703 c.p. (accensioni ed esplosioni pericolose), in quanto contiene, rispetto al generico elemento comune dello sparo in direzione di luogo abitato, gli ulteriori elementi caratterizzanti relativi alla distanza ed al tipo di arma; con la conseguenza che, in virtù del principio di specialità sancito dall'art. 9, legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'ipotesi in cui la fattispecie concreta corrisponde in tutti i suoi aspetti a quella descritta dal suddetto art. 21, lett. f), è applicabile solo quest'ultima disposizione (Cass. pen., sez. II, 6 febbraio 1995, n. 6708, Martinelli).

torio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;⁽⁶³⁾

h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;

l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica,⁽⁶⁴⁾ salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale;

p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;⁽⁶⁵⁾

q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali⁽⁶⁶⁾ e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;⁽⁶⁷⁾

⁽⁶³⁾ In tema di divieto di introduzione di arma non autorizzata in un parco nazionale, la relativa disposizione di cui all'art. 11, comma 3, lett. *a)* ed *f)*, legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette", non è stata abrogata dall'art. 21, legge 11 febbraio 1992, n. 157; infatti il richiamo contenuto nella lett. *g)* del detto art. 21, legge n. 157 del 1992 si riferisce agli "altri luoghi", in cui è vietata l'attività venatoria, previsti nel medesimo articolo, ma non alle aree protette della legge n. 394 del 1991, per le quali rimangono in vigore i divieti di introduzione di armi a qualsiasi titolo da parte di privati (Cass. pen., sez. III, 6 luglio 1995, n. 2652, Macri).

⁽⁶⁴⁾ Lo Stato membro il quale, nella legge per la trasposizione della direttiva 79/409, riguardante la conservazione degli uccelli selvatici, stabilisca che i divieti generali, posti dall'art. 5 della direttiva, di uccidere o di catturare intenzionalmente le specie di uccelli contemplate dall'art. 1 e di distruggerne o danneggiarne deliberatamente i nidi e le uova, nonché di disturbarli deliberatamente, qualora ciò abbia conseguenze significative tenuto conto degli scopi della direttiva, restano inoperanti qualora gli atti di cui trattasi vengano compiuti nell'ambito dello sfruttamento normale del suolo dovuto alle attività agricole, silvicole o di pesca, oppure nell'ambito della valorizzazione dei prodotti di queste attività, non provvede alla corretta attuazione della direttiva; esso autorizza infatti delle deroghe che non rispondono alle esigenze poste in proposito dall'art. 9 della direttiva (C.G.C.E., 17 settembre 1987, in causa 412/85/1987, Comm. miss. CEE - Gov. Germania federale).

⁽⁶⁵⁾ È legittima la contestazione della violazione amministrativa di cui all'art. 21, legge n. 157 del 1992 a colui il quale abbia esercitato la caccia con richiami animali vivi, in mancanza di una normativa regionale disciplinante tale esercizio in via derogatoria (così come previsto dal comma 1, lett. *p)*, medesimo art. 21 citato) rispetto al divieto sancito, in via generale, dalla ricordata normativa statale (Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 1998, 12404, Pescioli - Prov. Viterbo).

⁽⁶⁶⁾ Una seppur limitata rassegna delle pronunce emesse in materia di maltrattamento degli animali pone in evidenza comportamenti tali, che non solo ripugnano il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali, ma destano ripugnanza per la ingiustificata crudeltà, le inammissibili torture, per la volontà di inferire sugli animali provocando loro inutili sofferenze fisiche che danneggiano lo stato di salute e la sensibilità dell'animale stesso. L'art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, prevede espressamente l'esercizio venatorio con l'uso di richiami vivi, sempre che questo non costituisca ipotesi di crudeltà, eccessiva fatica o ingiustificata tortura. Dopo l'entrata in vigore della legge 22 novembre 1993, n. 473, che ha modificato l'art. 727 c.p., l'uso di richiami vivi è vietato anche quando è incompatibile con la natura dell'animale, a prescindere dalla specifica sofferenza causata (Cass. pen., sez. III, 27 aprile 1995, n. 6903, Clearco; v. anche, Cass. pen., sez. III, 23 febbraio 1995, Simeoni). Limitatamente al maltrattamento della fauna selvatica, si citano per tutte: Cass. pen., sez. III, 7 novembre 1995, Amadori; 11 gennaio 1995, Cattelan; 6 dicembre 1995, Scanduzzi; 10 aprile 1996, Giusti; 1 ottobre 1996, n. 601, Dal Prà e altri; 11 novembre 1996, n. 2981, Calopaci; 11 novembre 1996, n. 10674, Zauli; 11 novembre 1996, n. 10673, Calonaci; 19 novembre 1996, n. 4703, Gemetto; 20 maggio 1997, n. 5584, Fiore e altro; 19 novembre 1997, n. 1353, Losi; 6 febbraio 1998, n. 3283, Bertoldi; 17 marzo 1998, n. 5858, Gottardi; 7 maggio 1998, n. 7150, Composta; 2 ottobre 1998, Nava; 13 ottobre 1998, Rinaldi; 19 gennaio 1998, n. 116, Magnabosco e altro; 9 giugno 1999, n. 8473, Tamburini; 24 maggio 1999, n. 8290, Albertini.

⁽⁶⁷⁾ Integra il reato di cui all'art. 21, lett. *r)*, legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'essere sorpreso in possesso di richiami

s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati;⁽⁶⁸⁾ usare esche o bocconi avvelenati,⁽⁶⁹⁾ vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;

z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e);

bb) vendere, detenere per vendere, acquistare

uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (*Anas platyrhynchos*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*Alectoris barbara*); starna (*Perdix perdix*); fagiano (*Phasianus colchicus*); colombaccio (*Columba palumbus*);

cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;⁽⁷⁰⁾

dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;

ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;⁽⁷¹⁾

vietati durante l'esercizio dell'attività venatoria, a nulla rilevando che un apparecchio di registrazione, munito di cassetta riprodotrice canti di uccelli, sia inattivo al momento del controllo, stante l'inequivoca destinazione e la concreta possibilità di utilizzazione a fini venatori (Cass. Pen., sez. III, 20 maggio 1997, n. 5593, Taddei).

⁽⁶⁸⁾ La condotta che integra il reato di cui all'art. 30, lett. h), legge 11 febbraio 1992, n. 157, che punisce chi esercita la caccia con mezzi vietati, è costituita non già dalla semplice detenzione della munizione spezzata, bensì dal suo uso; infatti non è sufficiente il solo trasporto e la detenzione della stessa all'interno della cartucciera indossata dal cacciatore nel corso della battuta, ma occorre quanto meno il caricamento dell'arma da sparo con quelle cartucce vietate nella caccia agli ungulati (ex art. 21, lett. u) legge citata) (Cass., sez. III, 27 novembre 1998, Papera).

⁽⁶⁹⁾ In tema di caccia, l'espressione «esche o bocconi avvelenati», di cui all'art. 21, lett. u), legge 11 febbraio 1992, n. 157, deve essere intesa nel senso che l'aggettivo si riferisce ad entrambi i sostantivi; infatti, tale interpretazione deriva dalla ratio della norma diretta a vietare l'uso di mezzi di cattura insidiosi e crudeli; dall'impianto normativo complessivo ed in particolare dall'esercizio dell'attività venatoria, come definita ed individuata agli artt. 12 e 13 dell'indicata legge n. 157 del 1992, e dagli atti internazionali e comunitari, recepiti ed attuati con i loro allegati nei modi e nei termini previsti dalla citata legge ed in special modo dalla direttiva del Consiglio n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e successive modificazioni, concernente solo gli uccelli selvatici, e dalla convenzione di Berna del 19 settembre 1989, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981 n. 503, relativa a tutti gli animali, cioè ai mammiferi ed agli uccelli selvatici, cui i divieti contemplati dall'art. 21 della legge n. 157 del 1992 si ispirano (Cass., sez. III, 21 marzo 1994, Mannucci).

⁽⁷⁰⁾ I volatili da allevamento sono compresi nella nozione di fauna selvatica, ove risultino appartenenti alle specie protette dalla legge quadro n. 157 del 1992, giacché la norma contenuta nell'art. 2 include tra la fauna selvatica, con riguardo alla categoria degli uccelli, i volatili nati o allevati in stato di cattività, che non perdono tale loro naturale qualità, ove risultino appartenenti alle specie viventi in stato di naturale libertà sul territorio nazionale; pertanto, ai fini dell'esclusione della violazione del precetto di cui all'art. 21, lett. cc) ed ee), legge n. 157 del 1992 è necessario che la loro vendita o detenzione per la vendita, regolarmente autorizzate, siano avvenute con l'osservanza della normazione regionale vigente all'epoca dei fatti (nella specie, legge regione Toscana) (Cass. pen., sez. III, 8 novembre 1995, n. 12217, Pagliani).

⁽⁷¹⁾ Il detentore di esemplari di fauna selvatica particolarmente protetta, qualora voglia dimostrare che si tratti di esemplari nati ed allevati in cattività di cui è lecita la detenzione ed escludere la configurazione del reato di cui all'art. 30, lett. d), legge 11 febbraio 1992, n. 157, deve provare la provenienza non illegittima degli stessi, onere probatorio che incombe sull'imputato e non sull'accusa, posto che la regola generale stabilita dall'art. 21, comma 1, lett. ee), della citata

ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.

2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.

3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.

Art. 22

(Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio)

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.

2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.

3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.

4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
- c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;

e) norme di pronto soccorso.

5. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni promuovono corsi di aggiornamento sulle caratteristiche innovative della legge stessa.

7. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.

9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.⁽⁷²⁾

10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32.

11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

Art. 23

(Tasse di concessione regionale)

1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22.

2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura

normativa, è quella del divieto generale di detenzione di esemplari di fauna selvatica (Cass. pen., sez. III, 8 maggio 1997, n. 8877, Muz).

⁽⁷²⁾ Cfr., decreto ministeriale 14 settembre 1994 "Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per difesa personale" (Gazz. Uff. 22 novembre 1994, n. 273); decreto ministeriale 28 aprile 1998 "Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale" (Gazz. Uff. 22 giugno 1998, n. 143).

non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.

5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggetti a tasse regionali.

Art. 24

(Fondo presso il Ministero del tesoro)

1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto

del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:

a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;

b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.

3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di quanto previsto all'articolo 23, comma 2.

4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 25

(Fondo di garanzia per le vittime della caccia)

1. È costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un Fondo di garanzia per le vittime della caccia per il risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio dell'attività venatoria nei seguenti casi:

a) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non sia identificato;

b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'articolo 12, comma 8.

2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al 20 per cento, con il limite massimo previsto per ogni persona sinistrata dall'articolo 12, comma 8. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, con il medesimo limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8, nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a lire un milione e per la parte eccedente tale ammontare, sempre con il limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8. La percentuale di invalidità permanente, la qualifica di

vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

3. Le modalità di gestione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni del Fondo di garanzia per le vittime della caccia sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di cui all'articolo 12, comma 8, sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo da determinarsi in una percentuale dei premi incassati per la predetta assicurazione. La misura del contributo è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 5 per cento dei predetti premi. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento del contributo. Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo predetto è stabilito nella misura dello 0,5 per cento dei premi del ramo responsabilità civile generale risultanti dall'ultimo bilancio approvato, da congruarsi l'anno successivo sulla base dell'aliquota che sarà stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, applicata ai premi dell'assicurazione di cui all'articolo 12, comma 8.

5. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, che, anche in via di transizione, abbia risarcito il danno nei casi previsti dal comma 1, ha azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese.

Art. 26

(Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria)

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle

opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23.

2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.

3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centotanta giorni successivi alla liquidazione.

4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale.

Art. 27

(Vigilanza venatoria)

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.⁽⁷³⁾

2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.⁽⁷⁴⁾

⁽⁷³⁾ I componenti della Lega italiana protezione uccelli (LIPU) se nominati guardie particolari in virtù dell'art. 133 testo unico legge p.s. possono svolgere esclusivamente compiti di agenti di polizia giudiziaria; pertanto il sequestro probatorio eseguito, su delega del p. m., dal componente della Lega predetta è illegittimo in quanto delegabile soltanto agli ufficiali di polizia giudiziaria, tra i quali non rientrano i predetti per la mancata previsione nell'art. 27, legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Cass. pen., sez. III, 16 dicembre 1997, n. 4408, Negro).

La legge n. 157 del 1992, all'art. 27 riconosce espressamente la qualifica di agente di polizia giudiziaria ai soli dipendenti degli enti locali delegati dalla regioni e non contiene analoga previsione con riferimento alle guardie volontarie venatorie di cui all'art. 27, lett. b). Tale distinzione esclude che a queste ultime sia dato sequestrare armi, fauna selvatica e mezzi di caccia, potere, questo, che l'art. 28 della stessa legge riserva agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Non rivestendo dunque tale qualifica le guardie volontarie del W.W.F., esse potevano esercitare il potere di redigere il verbale di contravvenzione di cui all'art. 30, legge cit., ma non anche quello di sequestro (Cass. pen., sez. III, 13 giugno 1997, n. 1812, P.m. T. Bergamo).

All'agente venatorio deve essere riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale, pur non essendo qualificabile come agente di polizia giudiziaria. Pertanto, il rifiuto di fornire le proprie generalità a guardia giurata che agisca nell'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria configura il reato di cui all'art. 651 c.p. Le guardie venatorie, pur non essendo agenti di polizia giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni ricoprono la veste di pubblici ufficiali poiché esercitano poteri autoritativi e certificativi nell'ambito dell'attività di protezione della fauna selvatica che, in quanto patrimonio indisponibile dello Stato, attiene ad un interesse pubblico della comunità nazionale. È illegittimo perciò ed integra gli estremi contravvenzionali di cui all'art. 641 c.p. il rifiuto delle proprie generalità quando queste siano richieste da una guardia venatoria nell'esercizio dei compiti di vigilanza che le sono propri (Cass. pen., sez. V, 8 aprile 1997, n. 4898, Vitarelli). Le guardie zoofile dell'Ente nazionale protezione animali (ENPA), che ha la natura di persona giuridica di diritto privato, non possono in nessun caso assumere la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e non possono procedere al sequestro delle armi quando rilevano un'infrazione alla legge sulla caccia in applicazione dei poteri di vigilanza e di accertamento indicati dall'art. 28, commi 1 e 5 della legge 11 novembre 1992, n. 157, che la legge conferisce loro (Cass. pen., sez. III, 27 marzo 1996, Masucci).

Le guardie venatorie volontarie con qualifica di guardie particolari giurate sono pubblici ufficiali in quanto esercitano una pubblica funzione che si manifesta attraverso poteri autoritativi o certificativi (Cass. pen., sez. VI, 25 marzo 1996, Lombardi e altro).

Le attribuzioni della Federazione italiana della caccia non si diversificano da quelle di tutte le altre associazioni riconosciute, come risulta dall'art. 30, legge 22 dicembre 1977, n. 968, che attribuisce a tutte le associazioni anzidette il compito di coadiuvare, nel campo tecnico organizzativo della caccia, gli organi statali, le regioni e gli enti locali delegati nonché quello di proporre alle autorità di pubblica sicurezza il riconoscimento delle guardie volontarie venatorie, compiti che costituiscono un'applicazione della c.d. amministrazione indiretta in virtù della quale l'amministrazione può avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, di enti od organismi privati (Cons. Stato, sez. VI, 9 settembre 1992, n. 624 Fioroni - Pres. Repubblica).

Gli agenti venatori dipendenti dalla provincia - i quali, esercitando, ai sensi dell'art. 28, legge 27 dicembre 1977, n. 968, la pubblica funzione amministrativa di vigilare sull'applicazione della legge sulla caccia, devono considerarsi pubblici ufficiali - vanno per tale ragione ricompresi fra i funzionari abilitati, in forza dell'art. 14, legge 24 novembre 1981, n. 689, ad effettuare le notificazioni ivi previste; è valida, pertanto, la notificazione eseguita dai suddetti agenti mediante consegna all'interessato del verbale di accertamento delle violazioni da essi riscontrate (Cass. civ., sez. I, 16 gennaio 1992, n. 501, Rinasti - Reg. Piemonte).

⁽⁷⁴⁾ Le guardie volontarie venatorie previste dall'art. 27, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, hanno soltanto i poteri di cui al successivo art. 28, nell'ambito dei quali non è compreso quello di procedere a sequestro penale delle armi e della selvaggina (Cass. pen., sez. III, 3 maggio 1995, n. 1600, Pasquini).

5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.

7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.

8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.

9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4.

Art. 28

(Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del contrasse-

gno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.⁽⁷⁵⁾

2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.⁽⁷⁶⁾

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni

⁽⁷⁵⁾ La legge n. 157 del 1992, che ha carattere di specialità rispetto alle norme contenute nel vigente codice di rito penale, conferisce espressamente i poteri di vigilanza e di accertamento indicati nei commi 1 e 5 dell'art. 28 della legge stessa, ma non anche quello di procedere al sequestro penale previsto dal comma 2 dello stesso articolo, riservato agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria (nella specie, tale qualifica di p.g. non è stata riconosciuta alle guardie giurate volontarie dell'Ente nazionale protezione animali - ENPA) (Cass., sez. III, 27 febbraio 1995, Zappalà; v. anche, Cass., sez. III, 27 marzo 1996, Masucci).

⁽⁷⁶⁾ La locuzione «in ogni caso» contenuta nell'art. 28, legge 157, va intesa come sinonimo dell'avverbio sempre e non quale implicita estensione dell'obbligo di confisca al giudizio di patteggiamento sulla pena; pertanto con la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per i reati previsti dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157, il fucile non contraffatto o alterato detenuto legittimamente e portato da persona munita del relativo permesso, non può essere confiscato perché non è cosa intrinsecamente criminosa (Cass. pen., sez. III, 23 febbraio 1998, n. 725, Santini; v. anche, Cass. pen., sez. III, 23 febbraio 1996, Ciulla; Cass. pen., sez. III, 8 novembre 1994, Soriente).

delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.⁽⁷⁷⁾

6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.

Art. 29

(Agenti dipendenti degli enti locali)

1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli ille-

citi amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio.

Art. 30

(Sanzioni penali)

1. per le violazioni delle disposizioni, della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;⁽⁷⁸⁾

b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;

c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;⁽⁷⁹⁾

e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da

⁽⁷⁷⁾ Le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale non sono organi di polizia giudiziaria. Esse, in particolare, non possono compiere il sequestro di armi per violazioni alle leggi sulla caccia. L'art. 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, attribuisce espressamente solo agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria il potere di sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia; lo stesso articolo (comma 5) attribuisce agli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria - che si individuano sulla scorta dell'art. 27, comma 1, lett. *a)* e *b)* stessa legge - solo il potere di redigere il verbale di contravvenzione di cui al successivo art. 30 (Cass. pen., sez. III, 24 giugno 1994, Battiato).

⁽⁷⁸⁾ In materia di reati venatori, l'esercizio della caccia in periodo di divieto generale e con mezzi non consentiti (caccia con richiami vietati) integrano due distinte ipotesi di reato punite l'una dall'art. 30, lett. *a)*, legge n. 157/1992 e l'altra dagli artt. 21 e 30, lett. *b)*, della stessa legge, con conseguente applicazione del cumulo delle relative pene. Ciò in quanto il tenore letterale della previsione sub *b)* dell'art. 30 non contiene alcun elemento che testualmente o logicamente possa riferire il relativo divieto alla sola caccia praticata nei giorni autorizzati dal calendario venatorio ed avendo le due norme diversa obiettività giuridica (Cass. pen., sez. III, 26 febbraio 1998, n. 4454, Perfetto; v. anche, Cass., sez. III, 26 settembre 1997, n. 10644, Salvini).

Nel caso in cui il reato venatorio sia stato accertato in periodo di caccia chiusa, e, quindi, di divieto generale di caccia, sussiste il reato di cui alla lett. *a)* dell'art. 30 della legge (punito con arresto o ammenda) e non quello di cui alla lett. *b)* stesso articolo (punito con la sola ammenda) che presuppone l'esercizio della caccia in regolare periodo di apertura (Cass. pen., sez. III, 26 febbraio 1993, Batini).

⁽⁷⁹⁾ La legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante disposizioni per la tutela della fauna selvatica e per l'attività venatoria, ha operato l'*abolitio criminis*, contemplata dall'art. 2, 2° comma, c.p., del furto di volatili, mentre ha introdotto con l'art. 30 una nuova figura di reato contravvenzionale, ove si eserciti l'attività venatoria nei parchi regionali, sanzionando penalmente quella condotta che la legge 27 dicembre 1977, n. 968, considerava integratrice di mero illecito amministrativo (Cass. pen., sez. II, 19 novembre 1992, Paladino; CAPP Catanzaro, 30 settembre 1997, Vocaturi ed altro).

lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita l'uccellazione;⁽⁸⁰⁾

f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;⁽⁸¹⁾

g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;

h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;⁽⁸²⁾

i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a

lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;⁽⁸³⁾

l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le

⁽⁸⁰⁾ L'uccellazione (vietata dall'art. 3 e punita dalla lett. e) dell'art. 30, legge n. 157 del 1992) comprende qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi da quelli da sparo (Cass. pen., sez. III, 10 aprile 1996, Giusti). Costituisce uccellazione, penalmente sanzionata dall'art. 30, lett. e) legge 11 febbraio 1992, n. 157, e non il meno grave reato di esercizio della caccia con mezzi vietati, previsto e punito dalla lett. h) del medesimo art. 30, l'installazione di trappole munite di lacci di crine, per la cattura e lo strangolamento di volatili, atteso che in tal modo si realizza la possibilità, caratteristica appunto dell'uccellazione rispetto all'altra ipotesi di reato, di un depauperamento, sia pure parziale, della fauna selvatica, riconducibile alle modalità indiscriminate dell'esercizio venatorio (Cass. pen., sez. III, 2 giugno 1999, n. 9607, Baire).

Con riferimento a quanto dispone l'art. 3 della legge n. 157, l'attività di uccellazione e quella di cattura di uccelli devono considerarsi differenziate e non coincidenti; in particolare si avrà «uccellazione» quando siano comunque utilizzate «reti da uccellazione», sia che gli uccelli vengano soppressi sia che vengano mantenuti vivi, nonché quando siano utilizzate reti diverse, ma l'apprensione degli uccelli sia finalizzata alla loro soppressione, immediata o successiva. Questa attività è punita ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. e), legge 11 febbraio 1992, n. 157, con l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire unmilione cinquecentomila a lire quattromilioni. Si avrà invece semplice «cattura di uccelli» quando l'apprensione dei volatili avvenga mediante l'utilizzazione di reti diverse da quelle da uccellazione e sia diretta alla cattura dei volatili vivi e vitali, ai fini della loro conservazione in vita e successiva utilizzazione da vivi; questa attività è punita ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. h), legge 11 febbraio 1992, n. 157, con l'ammenda fino a lire tremilioni (Cass., sez. III, 21 dicembre 1995, Scalabrin).

⁽⁸¹⁾ In tema di caccia, l'art. 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ha operato, al comma 3, l'*abolitio criminis* nei confronti del reato di furto, mentre ha previsto al comma 1, lett. f), una nuova figura di reato quando si eserciti la caccia nei giorni di silenzio venatorio, sanzionando così penalmente quella condotta che la legge 27 dicembre 1977, n. 968, considerava mero illecito amministrativo (Cass. pen., sez. II, 3 dicembre 1992, Toffoletto).

⁽⁸²⁾ Nel caso in cui sia stata abbattuta una tortora dal collare, specie non cacciabile, è irrilevante, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la somiglianza tra tortora dal collare e quella europea; infatti, l'asserita confondibilità in fase di volo tra i suddetti uccelli deve rendere più attento il cacciatore al momento dello sparo, perché, appartenendo la tortora dal collare a specie di uccelli assolutamente non cacciabile, il cacciatore deve astenersi dallo sparare in caso di incertezza (Cass., sez. III, 11 febbraio 1993, Pittori).

⁽⁸³⁾ Integra la contravvenzione prevista dall'art. 30, lett. i) legge 11 febbraio 1992, n. 157, che punisce chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, natanti o aeromobili, non chi esercita dal natante (o autoveicolo o aeromobile) una qualunque delle operazioni in cui si sostanzia l'attività di caccia (spostamento sul luogo di caccia, recupero della selvaggina in acqua), ma solo chi dal natante compie quell'atto centrale della caccia che è lo sparo contro la selvaggina (Cass. pen., sez. III, 21 novembre 1995, Piras).

disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.

4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.

Art. 31

(Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;

b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;

c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicinore a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la

violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;

h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.

2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.

3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.

4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.

5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.

6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 32

(Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

Chiusura o sospensione dell'esercizio)

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d) ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto articolo 30, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed i), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 33

(Rapporti sull'attività di vigilanza)

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 9 le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 1993, trasmettono al Ministro dell'agricol-

tura e delle foreste un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore comunica tempestivamente all'autorità regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.

2. I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese di ottobre di ciascun anno.

Art. 34

(Associazioni venatorie)

1. Le associazioni venatorie sono libere.

2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;

b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;

c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.

3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.

5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produt-

tori selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia) già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvata con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come sostituito dall'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

6. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 35

(Relazione sullo stato di attuazione della legge)

1. Al termine dell'annata venatoria 1994-1995 le regioni trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sull'attuazione della presente legge.

2. Sulla base della relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 36

(Disposizioni transitorie)

1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, fino alla naturale scadenza della concessione sono regolate in base al provvedimento di concessione.

2. Su richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agri-turistico-venatorie.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente competente.

4. In sede di prima attuazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisce l'indice di densità venatoria minima di cui all'articolo 14, commi 3 e 4, entro quattro mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge.

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalità che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 1994-1995.

6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non oltre il 31 luglio 1997.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

Art. 37

(Disposizioni finali)

1. È abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall'articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è soppresso.

3. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'articolo 27, comma 1, lettera b).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 novembre 1993**Variazioni all'elenco delle specie cacciabili di alcuni volatili**

(Gazz. Uff. 26 novembre 1993, n. 278, S. O.; ripubblicato Gazz. Uff. 1 aprile 1994, n. 76, S. O.)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 18 della predetta legge, che consente di disporre, in conformità alle vigenti direttive comunitarie, variazioni all'elenco delle specie cacciabili, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 393, recante il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Considerato che si rende necessario ridurre la pressione venatoria nei confronti delle specie Peppola (*Fringilla montifringilla*) e Fringuello (*Fringilla coelebs*), attualmente cacciabili ai sensi del citato art. 18, comma 1;

Considerato che tale riduzione coincide con le disposizioni della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la quale non contempla dette specie nell'allegato II;

Sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica;

Su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente;

D E C R E T A:**Art. 1**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'elenco delle specie cacciabili di cui al comma 1 dello stesso articolo, è modificato come segue.

Art. 2

Sono escluse dall'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le specie Peppola (*Fringilla montifringilla*) e Fringuello (*Fringilla coelebs*).

Art. 3

Le regioni provvedono ai rispettivi atti legislativi e amministrativi di adeguamento alle disposizioni del presente decreto.

Roma, 22 novembre 1993

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

CIAMPI

*Il Ministro per il coordinamento
delle politiche agricole, alimentari e forestali*

DIANA

Il Ministro dell'ambiente

SPINI

N O T A

Con il decreto 22 novembre 1993 sono state escluse dall'elenco delle specie cacciabili la Peppola (*Fringilla montifringilla*) e il Fringuello (*Fringilla coelebs*), non contemplate, peraltro, nell'allegato II della direttiva 79/409/CEE, concernente le specie cacciabili di cui all'art. 7. Il divieto di caccia ai fringillidi, fra cui rientrano il Fringuello e la Peppola, prima dell'emanazione del decreto 22 novembre 1993, era derogato per questi ultimi per il periodo che andava dall'ultima domenica di settembre al 31 gennaio. Premesso che i divieti posti dalla direttiva comunitaria in tema di specie cacciabili sono suscettibili di modifica soltanto nei limiti del potere di variazione degli elenchi delle specie medesime, il decreto del Presidente del Consiglio in questione è stato emesso nell'esercizio di tale potere spettante in via esclusiva allo Stato ai sensi dell'art. 18, comma 3 della legge-quadro n. 157 del 1992. Va ricordato che la competenza statale in tema di specie cacciabili non si esaurisce nella loro individuazione e nel potere di variazione dei relativi elenchi. Il carattere di norma fondamentale di riforma economico-sociale, che caratterizza la legge n. 157 del 1992, non compete solo alle disposizioni legislative statali individuanti, appunto, le specie ammesse al prelievo venatorio, ma anche a quelle norme alle precedenti strettamente connesse riguardanti la disciplina delle modalità di caccia, in quanto recanti misure volte a garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie selvatiche, la delimitazione dei periodi venatori, il generale regime di protezione e la disciplina delle deroghe ai sensi dell'art. 9 della direttiva comunitaria n. 409 del 1979 (Corte Cost. 14 maggio 1999, n. 168, Pres. Consiglio - Reg. Liguria, Umbria, Veneto). L'individuazione delle specie cacciabili costituisce un interesse unitario nazionale, la cui tutela spetta allo Stato. Alle regioni va riconosciuta la facoltà di modificare e non di ampliare il numero delle eccezioni al divieto generale di caccia, e anche qualora l'esecuzione o l'attuazione di una direttiva fosse di competenza delle regioni, lo Stato resta comunque abilitato all'uso di tutti gli strumenti consentitigli per far valere gli interessi unitari di cui è portatore (Corte Cost., 22 luglio 1996, n. 272, Reg. Umbria - Pres. Consiglio). V. anche, Corte Cost., 27 ottobre 1988, n. 1002, Associaz. W.W.F. Italia - Comitato prov. caccia, Assoc. Cacciatori Trento (la Corte ha affermato che la legge-quadro in materia di protezione della fauna selvatica e l'esercizio venatorio è legge di riforma economico-sociale, suscettibile di condizionare, attraverso le norme fondamentali che da essa è dato desumere, la legislazione esclusiva delle regioni e delle province ad autonomia speciale); Corte Cost., 28 dicembre 1990, n. 577, Pres. Consiglio - Prov. auton. Bolzano e altri (qualificando come cacciabili specie sottoposte a protezione assoluta dal legislatore statale, la legge della provincia di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14, eccede i limiti della competenza legislativa della provincia di Bolzano in materia di caccia); Corte Cost., 13 febbraio 1995, n. 35, Pres. Consiglio - Reg. Lazio (secondo la disposizione costituzionale, la competenza legislativa regionale è di tipo concorrente, soggetta cioè ai principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato); Corte Cost., 22 luglio 1996, n. 272, Reg. Umbria - Pres. Consiglio (l'individuazione delle specie cacciabili costituisce un interesse nazionale unitario, a fronte del quale la facoltà di modificazione è riconoscibile alle regioni unicamente nel senso di limitare e non di ampliare le eccezioni al divieto); Corte Cost., 30 dicembre 1997, n. 448, Assoc. W.W.F. Italia, U.N.A.V.I., Prov. La Spezia, Reg. Liguria - Pres. Consiglio (in una materia in cui la regione a statuto ordinario ha competenza concorrente, la disciplina regionale non pone fuori causa la legge statale, che detta i principi fondamentali della materia stessa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 1997
Modificazioni dell'elenco delle specie cacciabili
di cui all'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157
(Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98, S. O.)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, ed, in particolare, il comma 3, primo periodo, dell'art. 18, che prevede il recepimento dei nuovi elenchi comunitari delle specie cacciabili con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, recante il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, sulla conservazione degli uccelli selvatici ed in particolare l'allegato II;

Vista la direttiva 94/24/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1994, che ha escluso dall'allegato II/2 della citata direttiva 79/409/CEE la specie «Pittima reale» (*Limosa limosa*), inserendovi, nel contempo, la ghiandaia (*Garrulus glandarius*), la gazza (*Pica pica*) e la cornacchia (*Corvus corone*);

Considerato che l'art. 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992, relativo all'elenco delle specie cacciabili, ne ricomprende alcune non menzionate nell'allegato II della citata direttiva n. 79/409;

Considerato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1994, le specie peppola (*Fringilla montifringilla*) e fringuello (*Fringilla coelebs*) sono già state escluse dall'elenco delle specie cacciabili;

Ritenuto di dover completare l'adeguamento dell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992 alla normativa comunitaria;

Su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente;

D E C R E T A:

Art. 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3, primo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'elenco delle specie cacciabili di cui al comma 1 dello stesso articolo, è modificato come indicato nell'art. 2.

Art. 2

1. Sono escluse dall'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le seguenti specie:

passero (*Passer italiae*); passera mattugia (*Passer montanus*); passera oltremontana (*Passer domesticus*); colino della Virginia (*Colinus virginianus*); storno (*Sturnus vulgaris*); corvo (*Corvus frugilegus*); taccola (*Corvus monedula*); francolino di monte (*Bonasa bonasia*); pittima reale (*Limosa limosa*).

Art. 3

1. Le regioni provvedono ai rispettivi atti legislativi e amministrativi di adeguamento alle disposizioni del presente decreto.

Art. 4

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 marzo 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

PRODI

Il Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali

PINTO

Il Ministro dell'ambiente

RONCHI

N O T A

Il decreto 21 marzo 1997 rappresenta una mera esecuzione di norme di legge (nella specie, art. 18 legge 11 febbraio 1992 n. 157) e come tale è inidoneo a produrre una lesione delle competenze regionali (Corte Cost., 17 luglio 1998, n. 277, Regione Veneto - Pres. Consiglio). Pertanto è stato dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione all'atto in questione concernente la modificazione dell'elenco delle specie cacciabili.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 1997
Modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 409/79/CEE,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici
(Gazz. Uff. 30 ottobre 1997, n. 254, S. O.)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Vista la direttiva 409/79/CEE e successive modificazioni, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e in particolare l'art. 9, riguardante la possibilità di introdurre deroghe ad alcuni divieti della direttiva stessa, a precise condizioni fissate dal medesimo art. 9;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto legislativo emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 143, recante il conferimento di competenze alle regioni nelle materie dell'agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Considerato che con sentenza 22 luglio 1996, n. 272, la Corte costituzionale ha statuito la competenza dello Stato quanto alla modificazione dei divieti derivanti dalla citata direttiva n. 409/79/CEE, individuando nell'art. 18, comma 3, la sede dell'esercizio di tale competenza statale e concludendo che spetta allo Stato far valere, nei confronti delle regioni, anche quando queste esercitano loro competenze costituzionalmente garantite, gli interessi unitari di cui esso è portatore;

Considerato, in particolare, che l'attuazione della citata direttiva n. 409/79/CEE da parte delle regioni, nel quadro delle norme di principio fissate dallo Stato con la citata legge 11 febbraio 1992, n. 157, deve avvenire, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, nel rispetto delle competenze dello Stato a tutela dei menzionati interessi unitari;

Ritenuta, dunque, la necessità, prospettata, sia pure con diverse modalità, dai Ministri per le politiche agricole e dell'ambiente, di fissare, a norma dell'art. 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le modalità di esercizio delle deroghe di cui alla lettera c) dell'art. 9 della citata direttiva n. 409/79/CEE, mediante disposizioni nazionali precise, rispettose di detta direttiva, anche ai sensi della sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea del 7 marzo 1996 e del parere motivato espresso nei confronti dell'Italia dalla Commissione il 7 agosto 1997;

Considerato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, possono essere apportate modificazioni all'elenco delle specie cacciabili, nel rispetto della normativa comunitaria; che detto potere è stato, da ultimo, esercitato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1997, al fine di escludere dalle specie cacciabili alcune specie prima inseritevi dalla stessa legge 11 febbraio 1992, n. 157;

Ritenuto, pertanto, quanto alla richiamata competenza statale in materia, che il decreto di cui al citato art. 18, comma 3, può essere utilizzato al fine di introdurre deroghe ai divieti e di verificarne il rispetto, in applicazione dell'art. 9 della citata direttiva n. 409/79/CEE;

Ritenuto, inoltre, che, per quanto attiene alle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettere a) e b), esse trovano già una disciplina nella legge 11 febbraio 1992, n. 157, agli articoli 2, comma 3, e 19, quest'ultima norma prevedendo, in particolare, il controllo in concreto della fauna selvatica, anche con l'approvazione di piani di abbattimento per la tutela di interessi pubblici prevalenti;

Ritenuto, invece, che per quanto attiene alle ipotesi di cui alla lettera c), va disciplinata dallo Stato l'ammissibilità delle deroghe e il controllo sulla loro applicazione da parte delle regioni, nell'esercizio dei poteri spettanti a queste ultime nella materia della caccia, analogamente a quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nei menzionati articoli 2, comma 3, e 19;

Ritenuto, infine, che la coesistenza delle diverse funzioni in materia sopra richiamate, statale e regionale, deve trovare il necessario raccordo nell'intesa tra lo Stato e la Regione competente ai fini dell'adozione delle concrete deroghe;

Sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, tra l'altro nella riunione del 28 maggio 1997;

Viste le distinte proposte del Ministro per le politiche agricole e del Ministro dell'ambiente;

Sentito il Consiglio dei Ministri, che ha espresso il proprio avviso sullo specifico contenuto del presente decreto nella riunione del 12 settembre 1997;

D E C R E T A:

Art. 1

1. Il presente decreto, al fine di garantire l'omogeneità di applicazione della normativa comunitaria volta alla conservazione degli uccelli selvatici, disciplina le modalità per l'esercizio delle deroghe, di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva del Consiglio n. 409/79/CEE.

2. Le deroghe di cui al comma 1 possono essere adottate, solo qualora non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, allo scopo di consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

3. Le deroghe medesime devono contenere la previsione espressa di un termine massimo di durata e sono comunque contenute entro il termine strettamente necessario al soddisfacimento delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione.

Art. 2

1. Le regioni d'intesa con i Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole, adottano le deroghe di cui all'art. 1 del presente decreto, indicando:

- le giustificazioni della deroga tenuto conto dell'entità della popolazione della singola specie, con la precisazione delle valutazioni tecniche, statistiche e scientifiche acquisite in sede istruttoria, in ordine al punto di cui alla lettera c) del paragrafo 1 dell'art. 9 della direttiva n. 409/79/CEE;

- le specie e le quantità oggetto della deroga;

- l'esame delle diverse soluzioni alternative idonee a soddisfare l'esigenza degli interessi tutelati dall'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 409/79/CEE;

- le condizioni obiettivamente verificabili e rigidamente controllate, idonee a consentire impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità ed inoltre i metodi selettivi di cattura e detenzione;

- i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o, ai sensi dell'ultimo trattino del presente articolo, di abbattimento autorizzati;

- i tempi e i luoghi di esercizio della deroga;

- le modalità, gli organi di controllo ed il sistema di verifica dei controlli effettuati;

- il termine finale di operatività della deroga;

- il piano di intervento e le guardie venatorie, dipendenti dalle amministrazioni provinciali, incaricate dell'attuazione, le quali potranno avvalersi anche dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si applicano i piani medesimi, se muniti di licenza o, in caso contrario, in loro sostituzione, di persone dotate di tale licenza, nel numero strettamente necessario per l'attuazione della deroga, nonchè delle guardie forestali o delle guardie comunali alle condizioni previste nell'art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 3

1. La disciplina delle condizioni e delle modalità di applicazione delle deroghe di cui ai precedenti articoli si applica anche alla cattura per la cessione a fini di richiamo di cui all'art. 4, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 4

1. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica costituisce, ai sensi dell'art. 9 della direttiva n. 409/79/CEE, l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite ai sensi degli articoli 2 e 3 sono realizzate.

2. Restano ferme le competenze previste in capo ai soggetti di cui all'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in merito ai compiti di vigilanza.

Roma, 27 settembre 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

PRODI

Il Ministro dell'ambiente

RONCHI

Il Ministro per le politiche agricole

PINTO

N O T A

L'art. 9, comma 1, della direttiva 79/409/CEE prevede che gli Stati membri «sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti» possono derogare alle misure di protezione disposte dalla medesima direttiva per le seguenti ragioni:

«lett. a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica; nell'interesse della sicurezza aerea; per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque; per la protezione della flora e della fauna;

lett. b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

lett. c) per consentire in situazioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.»

Con il decreto 27 settembre 1997, sono state dettate le modalità di esercizio delle deroghe ai divieti di caccia, di cui all'art. 9, comma 1, lett. c) della direttiva. Il decreto è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, tanto se si tratti di regolamento, quanto se si configuri come atto di indirizzo e coordinamento, per il fatto di essere stato adottato in assenza di supporto legislativo e senza il rispetto del giusto procedimento richiesto, ivi incluso il mancato intervento della Conferenza Stato-Regioni. Infatti, quando sussista la possibilità di coesistenza di fonti statali con quelle regionali, la fonte nazionale è legittimata ad intervenire secondo modalità procedurali e sulla base di presupposti prescritti dall'ordinamento. I regolamenti governativi o ministeriali non sono legittimati a disciplinare, in via di principio, le materie di spettanza regionale, in ragione della distribuzione delle competenze normative fra Stato e regioni di cui all'art. 117 Cost., salvo che il legislatore statale non abbia espressamente previsto la fonte subordinata, specie in sede di recepimento e di attuazione dell'ordinamento comunitario (con riguardo, segnatamente, all'espressa e condizionante previsione dell'art. 4, legge 9 marzo 1989, n. 86, "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari", circa casi e modalità per l'esercizio del potere regolamentare) (Corte Cost., 14 maggio 1999, n. 169, Reg. Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria e Lombardia - Pres. Consiglio).

L'illegittimità del censurato decreto presidenziale non conduce però a ritenere fondata la pretesa delle regioni di attivare autonomamente le deroghe, in quanto l'esercizio di tale potere si rifletterebbe sulla tutela minima delle specie protette, il cui nucleo viene identificato dallo Stato sia con la legge sia con i successivi

atti, adottati nell'esercizio del potere di variazione previsto dall'art. 18, 3 comma, legge n. 157 del 1992. Potere espressamente annoverato dal legislatore fra i compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente con l'art. 69, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", che annovera tra i compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente, accanto a quelli relativi alle variazioni degli elenchi delle specie cacciabili, quelli attinenti alla tutela della fauna e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria (Corte Cost., 14 maggio 1999, n. 168, Pres. Consiglio - Reg. Liguria, Umbria, Veneto). Di conseguenza sono stati dichiarati illegittimi gli atti regionali di autonoma attivazione in via amministrativa della deroga in questione, senza attendere la necessaria legge nazionale che, in materia, deve valutare organicamente i vari interessi in gioco, non soltanto quelli di carattere venatorio (delibere legislative riadottate dalle regioni Liguria, Umbria e Veneto, rispettivamente il 30 settembre e il 17 novembre 1997, ed il 5 marzo 1998).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357
Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche
(Gazz. Uff. 23 ottobre 1997, n. 248, S. O.)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377, recante regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, relativa alle norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visto l'articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993, che autorizza l'attuazione, in via regolamentare, tra le altre, della direttiva 92/43/CEE;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 2 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, recante atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 31 luglio 1997, che ha espresso parere favorevole condizionato all'accettazione di alcuni emendamenti;

Considerato che non può essere accettato l'emendamento aggiuntivo, proposto dalla citata Conferenza, al comma 1 dell'articolo 4 e, conseguentemente, l'emendamento che abroga l'articolo 15 in quanto, in base all'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed all'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, spetta al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza nelle zone speciali di conservazione, salvo quanto diversamente disposto per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che non possono essere accettati gli emendamenti, proposti dalla citata Conferenza, al comma 2 dell'articolo 7, al comma 1 dell'articolo 10 ed al comma 1 dell'articolo 11, in quanto la tutela della flora e della fauna rappresenta un interesse fondamentale dello Stato, come di recente ribadito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 22 luglio 1996 e che la competenza in tale materia spetta al Ministero dell'ambiente, come stabilito dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del medesimo Ministero;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 giugno 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

E M A N A
il seguente regolamento:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE «Habitat» relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E al presente regolamento.

2. Le procedure disciplinate dal presente regolamento sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

3. Le procedure disciplinate dal presente regolamento tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione degli obiettivi del presente regola-

mento nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.⁽¹⁾

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

a) conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente come indicato nelle lettere e) ed i) del presente articolo;

b) habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali;

c) habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat naturali, indicati nell'allegato A, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:

1) rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale;

2) hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta;

3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle cinque regioni

⁽¹⁾ La regione Emilia-Romagna e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno presentato ricorso per conflitto d'attribuzione contro lo Stato, in relazione al d.P.R. n. 357 del 1997, adottato sulla base dell'autorizzazione conferita al Governo dall'art. 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (legge comunitaria 1993) ad attuare in via regolamentare le direttive indicate nell'allegato C alla legge stessa, tra le quali è compresa la direttiva 92/43/CEE (direttiva habitat). Il conflitto è nato in relazione a disposizioni principalmente ascrivibili: a) all'individuazione delle zone protette, b) alle misure di protezione dei siti e delle specie animali e vegetali esistenti, c) ad alcune attività connesse quali le attività di studio e alla circolazione delle informazioni (art. 7, Monitoraggio; art. 8, commi 4 e 5; art. 11, comma 3, 13 e 14).

La Corte Costituzionale ha riunito i giudizi dichiarando che spetta allo Stato dare attuazione con il regolamento contenuto nel d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992. La rivendicazione delle competenze regionali e provinciali di attuare direttamente le normative comunitarie deve avvenire non attraverso la contestazione nel giudizio costituzionale della normativa statale, ma attraverso l'esercizio concreto delle proprie competenze. I regolamenti governativi di attuazione delle normative comunitarie debbono soddisfare le esigenze del principio di legalità, il quale impone che il regolamento si basi su un fondamento legislativo che vincoli e diriga le scelte del Governo. Fondamento che le stesse normative comunitarie da attuare contribuiscono a determinare.

La legge deve dettare direttamente le necessarie disposizioni quando occorra effettuare scelte non riconducibili alla semplice attuazione della direttiva ovvero occorra individuare le autorità pubbliche cui affidare nuove funzioni amministrative. Al contrario il regolamento governativo n. 357 non opera scelte che non siano già state effettuate nella direttiva comunitaria, né attribuisce alle autorità pubbliche nuove funzioni, che non siano riconducibili a quelle già loro attribuite da leggi preesistenti (Corte Cost., 10 novembre 1999, n. 425, Reg. Emilia-Romagna, Prov. auton. Bolzano - Pres. Consiglio).

biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronesica e mediterranea;

d) tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziati nell'allegato *A* al presente regolamento con un asterisco (*);

e) stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato di conservazione di un habitat naturale è definito «soddisfacente» quando:

1) la sua area di distribuzione naturale e la superficie che comprende sono stabili o in estensione;

2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;

3) lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente e corrisponde a quanto indicato nella lettera *i)* del presente articolo;

f) habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;

g) specie di interesse comunitario: le specie, indicate negli allegati *B*, *D* ed *E*, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:

1) sono in pericolo con l'esclusione di quelle la cui area di distribuzione naturale si estende in modo marginale sul territorio dell'Unione europea e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale;

2) sono vulnerabili, quando il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio;

3) sono rare, quando le popolazioni sono di piccole dimensioni e, pur non essendo attualmente né in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo a prescindere dalla loro distribuzione territoriale;

4) endemiche e richiedono particolare attenzione, a causa della specificità del loro habitat o

delle incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione;

h) specie prioritarie: le specie di cui alla lettera *g)* del presente articolo per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziate nell'allegato *B* al presente regolamento con un asterisco (*);

i) stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e l'importanza delle popolazioni nel territorio dell'Unione europea. Lo stato di conservazione è considerato «soddisfacente» quando:

1) i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie indicano che essa continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;

2) l'area di distribuzione naturale delle specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile;

3) esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine;

l) sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata;

m) sito di importanza comunitaria: un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato *A* o di una specie di cui all'allegato *B* in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica «Natura 2000» di cui all'articolo 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;

n) zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato in base all'articolo 3, comma 2, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al manteni-

mento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato;

o) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato *D* e nell'allegato *E* e qualsiasi bene, parte o prodotto che risultano essere ottenuti dall'animale o dalla pianta di tali specie, in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio impresso, all'etichettatura o ad un altro elemento di identificazione;

p) aree di collegamento ecologico funzionale: le aree che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche;

q) reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entità animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta;

r) introduzione: immissione di una entità animale o vegetale in un'area posta al di fuori del suo areale di documentata presenza naturale.

Articolo 3

Zone speciali di conservazione

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, con proprio procedimento, i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato *A* ed habitat delle specie di cui all'allegato *B* e ne danno comuni-

cazione al Ministero dell'ambiente, ai fini della formulazione della proposta del Ministro dell'ambiente alla Commissione europea, dei siti di importanza comunitaria, per costituire la rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata «Natura 2000».⁽²⁾

2. Il Ministro dell'ambiente, in attuazione del programma triennale per le aree naturali protette, di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,⁽³⁾ designa con proprio decreto i siti di cui al comma 1 quali «Zone speciali di conservazione», entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti.

3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete «Natura 2000», il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce nell'ambito delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394,⁽⁴⁾ le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.

4. Il Ministro dell'ambiente trasmette alla Commissione europea, contestualmente alla proposta di cui al comma 1 e su indicazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stime per il cofinanziamento comunitario necessario per l'attuazione dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione e delle misure necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, con particolare attenzione per quelli prioritari, e le eventuali misure di ripristino.

⁽²⁾ Con decisione 97/266/CE del 18 dicembre 1996 (G.U.C.E. 24 aprile 1997, n. L 107), la Commissione delle Comunità europee ha adottato il formulario per l'invio delle informazioni richieste dall'art. 4, paragrafo 1, comma 2, della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. I siti classificati secondo la direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e la 92/43/CEE «direttiva habitat» costituiscono congiuntamente la rete «Natura 2000». Il formulario standard è stato predisposto per la classificazione delle zone in zone di protezione speciale (Z.P.S.), siti d'importanza comunitaria (S.I.C.) e zone speciali di conservazione (Z.S.C.). L'Italia, con decreto del Ministro dell'ambiente 3 aprile 2000 «Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE», ha elencato le zone di protezione speciale (Z.P.S.) designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE, e i siti di importanza comunitaria (S.I.C.) proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE (Gazz. Uff. 22 aprile 2000, n. 95, S.O., e comunicato in Gazz. Uff. 6 giugno 2000, n. 130, recante correzione del titolo).

⁽³⁾ Art. 4, *Programma triennale per le aree naturali protette*, legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991.

⁽⁴⁾ Art. 3, *Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette*, legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991.

Articolo 4

Misure di conservazione

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano per i siti di importanza comunitaria, entro tre mesi, dall'inclusione nell'elenco definito dalla Commissione europea, le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti.

3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadono all'interno delle aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente.

Articolo 5

Valutazione di incidenza

1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria.

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici venatori, presentano al Ministero dell'ambiente, nel caso di piani a rilevanza nazionale, o alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel caso di piani a rilevanza regionale o provinciale, una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il piano può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

3. I proponenti di progetti riferibili alle tipologie progettuali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10

agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni ed agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, nel caso in cui tali progetti si riferiscono ad interventi ai quali non si applica la procedura di valutazione di impatto ambientale, presentano all'autorità competente allo svolgimento di tale procedura una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

4. La relazione di cui ai commi 2 e 3 deve fare riferimento ai contenuti di cui all'allegato G al presente regolamento.

5. Nel caso in cui i progetti si riferiscono ad interventi ai quali si applica la procedura di valutazione di impatto ambientale, si procede ai sensi della vigente normativa in materia.

6. Le autorità di cui ai commi 2 e 3 effettuano la valutazione di incidenza dei piani o progetti sui siti di importanza comunitaria, entro novanta giorni dal ricevimento della relazione di cui ai commi 2 e 3, accertando che non ne pregiudicano l'integrità, tenendo conto anche delle possibili interazioni con altri piani e progetti, e qualora ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette, sentito l'ente di gestione dell'area. Le Autorità di cui ai commi 2 e 3 possono chiedere una sola volta integrazioni della relazione ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente del piano o progetto deve attenersi. Nel caso in cui la predetta autorità chiede integrazioni della relazione, il termine per la valutazione di incidenza è interrotto e decorre dalla data in cui le integrazioni pervengono all'autorità medesima.

7. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o del progetto acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione del piano o del progetto.

8. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed eco-

nomica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente per le finalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

9. Qualora nei siti ricadono tipi di habitat naturali e specie prioritari il piano o il progetto di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o con esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Articolo 6

Zone di protezione speciale

1. Gli obblighi derivanti dall'articolo 4, commi 2 e 3, e dall'articolo 5 del presente regolamento si applicano anche alle zone di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.⁽⁵⁾

Articolo 7

Monitoraggio

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le idonee misure per garantire il monitoraggio dello stato di con-

servazione delle specie e degli habitat naturali di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministero dell'ambiente definisce con proprio decreto, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, le linee guida per il monitoraggio.

TUTELA DELLE SPECIE

Articolo 8

Tutela delle specie faunistiche

1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:

- a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;⁽⁶⁾
- b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;
- c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;⁽⁷⁾
- d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.

2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esem-

⁽⁵⁾ Il comma 5, art. 1, *Fauna selvatica*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per l'esercizio venatorio" recita:

«Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'art. 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente.»

⁽⁶⁾ La legge-quadro n. 157 del 1992 nel ribadire che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato, introduce nel nostro ordinamento la tutela di tutte le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel nostro territorio, nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale (artt. 1 e 2). L'art. 2, comma 1, seconda frase, lett. a) e b) della legge n. 157/1992, elenca in modo tassativo le specie di fauna selvatica omeoterma particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio. Oltre alle specie espressamente elencate, è prevista la particolare tutela di «tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicano come minacciate di estinzione» (lett. c), comma 1, art. 2). La regola è quella del divieto generale di detenzione di esemplari di fauna selvatica (art. 21, comma 1, lett. ee), legge n. 157/1992). Nel caso di fauna selvatica particolarmente protetta, il detentore, per escludere la configurazione del reato di cui all'art. 30, legge n. 157/1992, deve provare la provenienza legittima della stessa, cioè che si tratti di esemplari nati ed allevati in cattività di cui è lecita la detenzione.

⁽⁷⁾ L'art. 3 della legge n. 157 del 1992 vieta in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione e di cattura di mammiferi e uccelli selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. Tale divieto è ribadito all'art. 21, lett.

plari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.⁽⁸⁾

3. I divieti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato *D*, lettera *a)*, e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.

5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione.

Articolo 9

Tutela delle specie vegetali

1. Per le specie vegetali di cui all'allegato *D*, lettera *b)*, al presente regolamento è fatto divieto di:

a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale;

b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente raccolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I divieti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali alle quali si applica il presente articolo.

Articolo 10

Prelievi

1. Il Ministero dell'ambiente, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, qualora risulti necessario, sulla base dei dati di monitoraggio di cui all'articolo 7, con proprio decreto stabilisce adeguate misure affinché il prelievo, nell'ambiente naturale,⁽⁹⁾ degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato *E*,⁽¹⁰⁾ nonché il loro

o), della stessa legge n. 157. Le violazioni di dette disposizioni comportano le sanzioni penali di cui all'art. 30, e quelle di competenza del Questore della provincia del luogo di residenza del contravventore di cui all'art. 32, legge n. 157/1992.

⁽⁸⁾ L'art. 21 della legge n. 157 del 1992 sull'argomento dispone il divieto di: commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico (lett. *t*); vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili (lett. *bb*); il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti (lett. *cc*); detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica (lett. *ee*). In caso di violazione delle disposizioni, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, e quelle di competenza del Questore della provincia del luogo di residenza del contravventore di cui all'art. 32 della stessa legge n. 157/1992.

⁽⁹⁾ In tema di prelievo venatorio e di protezione della fauna selvatica omeoterma, il quadro dell'ordinamento interno (specie legge 11 febbraio 1992, n. 157), in adesione a quello comunitario, si basa sui seguenti principi:

- a) appartenenza della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato;
- b) affievolimento del diritto di caccia, subordinato alle precedenti istanze di conservazione del patrimonio faunistico e di salvaguardia della produzione agricola;
- c) regime di caccia programmata;
- d) elencazione delle specie soggette a prelievo venatorio, aggiornabile al seguito delle discipline comunitarie ed internazionali (V. per tutte, Corte Cost., 14 maggio 1999, n. 169, Reg. Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria e Lombardia - Pres. Consiglio).

La Corte Costituzionale ha più volte affermato che l'individuazione dei contenuti minimi delle specie di selvaggina non cacciabile e l'elencazione delle possibili eccezioni al divieto di caccia investono un interesse unitario dello Stato, la cui valutazione e salvaguardia è in primo luogo affidata agli organi statali (a partire dal 1990, v. Corte Cost. 28 dicembre 1990, n. 577). In ordine al potere del Presidente del Consiglio dei Ministri di apportare modificazioni all'elenco delle specie cacciabili, la stessa Corte ha inoltre affermato che l'art. 95 Cost. non esclude l'attribuzione al Presidente del Consiglio di funzioni amministrative (oltre a quelle costituzionali), nell'ambito delle quali rientra il potere di emanare il provvedimento di variazione delle specie cacciabili. Il Presidente del Consiglio tuttavia non è dotato di un ampio potere discrezionale che gli consenta di derogare alle scelte di fondo operate dal Legislatore, ma compie valutazioni d'ordine tecnico, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dirette ad apportare le modificazioni rese necessarie dall'esperienza e dal progresso scientifico, al fine della conservazione della selvaggina e della tutela delle produzioni agricole (Corte Cost., 10 marzo 1988, n. 278, Federazione It. Caccia - Pres. Consiglio).

sfruttamento, siano compatibili con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.

2. Le misure di cui al comma 1 possono comportare, in particolare, oltre alla prosecuzione del monitoraggio di cui all'articolo 7:

a) le prescrizioni relative all'accesso a determinati settori;⁽¹⁰⁾

b) il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni;⁽¹²⁾

c) la regolamentazione dei periodi e dei metodi di prelievo;⁽¹³⁾

d) l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione;⁽¹⁴⁾

e) l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote;

f) la regolamentazione dell'acquisto, della ven-

dita, del possesso o del trasporto finalizzato alla vendita di esemplari;

g) l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurne il prelievo nell'ambiente naturale;

h) la valutazione dell'effetto delle misure adottate.

3. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle specie, di cui all'allegato E, e in particolare:

a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);

b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).

⁽¹⁰⁾ Per le specie particolarmente protette, cfr. l'elenco di cui all'art. 2, comma 1, seconda frase, lett. a), b) e c) della legge n. 157 del 1992.

⁽¹¹⁾ Sulle limitazioni di luogo per l'esercizio venatorio, cfr. gli artt. 15 e 21 della legge n. 157 del 1992, nonché l'art. 31, *Sanzioni amministrative*; l'art. 30, *Sanzioni penali*; l'art. 32, *Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio*. L'art. 28 della legge n. 157/1992 disciplina inoltre i poteri e i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria.

⁽¹²⁾ Cfr. anche, l'art. 10 della legge n. 157 del 1992, relativo alla pianificazione faunistico-venatoria.

La circostanza che l'art. 10, comma 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, definisca la protezione della fauna come «il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione e la cura della prole» non implica un vincolo sul complesso della legislazione venatoria e sulle altre disposizioni dell'art. 10, le quali anzi confermano, attraverso il rinvio alla pianificazione, che non tutto il territorio di tutela faunistico-venatoria deve rivestire il carattere di oasi di protezione (Corte Cost., 30 dicembre 1997, n. 448, Associaz. W.W. F. Italia - Prov. La Spezia).

⁽¹³⁾ Posto che il riconosciuto carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale per le disposizioni legislative statali (legge 11 febbraio 1992, n. 157) che individuano le specie cacciabili (v. Corte Cost., sent. n. 1002 del 1988; n. 577 del 1990; n. 35 del 1995; n. 272 del 1996), implica che tale carattere sia proprio anche delle norme strettamente connesse con quelle che individuano le specie ammesse al prelievo venatorio, la disciplina statale è vincolante anche per le regioni a statuto speciale e le provincie autonome, nella parte in cui delinea il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, nel quale va inclusa, accanto all'elencazione delle specie cacciabili, la disciplina delle modalità di caccia, nei limiti in cui prevede misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, misure cui va ascritta la disciplina che, anche in funzione di adeguamento agli obblighi comunitari, delimita il periodo venatorio. Il limite delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali deriva sia da disposizioni che si caratterizzano per il loro contenuto riformatore, per la loro posizione di norme-principio e per l'attinenza a settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza, sia da «norme legate con queste da un rapporto di coesistenzialità o di necessaria integrazione, che rispondano complessivamente ad un interesse unitario ed esigano, pertanto, un'attuazione su tutto il territorio nazionale» (sent. n. 1033 del 1988), sicché non può disconoscersi il rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione intercorrente tra le disposizioni che individuano le specie ammesse al prelievo venatorio e quelle volte ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, che tale prelievo delimitano dal punto di vista temporale (Corte Cost., 24 luglio 1998, n. 323, Pres. Consiglio - Reg. Sardegna).

⁽¹⁴⁾ L'attività venatoria, come diretta non solo all'abbattimento di animali selvatici, ma anche congiuntamente alla protezione dell'ambiente naturale e di ogni forma di vita, si pone essa stessa come mezzo di regolazione della fauna selvatica, dipendendo la densità ottimale delle specie non carnivore, come disposto dall'art. 10, comma 1, legge 11 febbraio 1992, n. 157, non solo dal miglioramento delle risorse ambientali, ma anche dal prelievo venatorio (Corte Cost., 30 dicembre 1997, n. 448, Assoc. W. W. F. Italia - Prov. La Spezia e altro).

Articolo 11

Deroghe

1. Il Ministero dell'ambiente, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere *a*) e *b*), a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale, per le seguenti finalità:

a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
b) per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà;
c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;⁽¹⁵⁾
e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato *D*.

2. Qualora le deroghe, di cui al comma 1, siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato *D*, lettera *a*), sono comunque vietati tutti i mezzi non selettivi, suscettibili di provocarne localmente

la scomparsa o di perturbarne gravemente la tranquillità, e in particolare:

a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato *F*, lettera *a*);
b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato *F*, lettera *b*).

3. Il Ministero dell'ambiente trasmette alla Commissione europea, ogni due anni, una relazione sulle deroghe concesse, che dovrà indicare:

a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;
b) i mezzi, i sistemi o i metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati ed i motivi della loro autorizzazione;
c) le circostanze di tempo e di luogo che devono regolare le deroghe;
d) l'autorità competente a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, i loro limiti, nonché i servizi e gli addetti all'esecuzione;
e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

Articolo 12

Introduzioni e reintroduzioni

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti di gestione delle aree protette, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato, richiedono al Ministero dell'ambiente le autorizzazioni per la reintroduzione delle specie di cui all'allegato *D* e per l'introduzione di specie non locali, presentando un apposito studio.

⁽¹⁵⁾ La disciplina delle deroghe al generale divieto di prelievo delle specie protette è stata disposta dalla direttiva 79/409/CEE concernente (solo) gli uccelli selvatici (art. 9) e dalla Convenzione di Berna, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (art. 9). Entrambe sono state recepite ed attuate in Italia con la legge-quadro n. 157 del 1992. Le deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lett. *a*) e *b*) della direttiva 79/409, trovano la loro disciplina agli artt. 2, comma 3, e 19 della stessa legge n. 157, mentre le deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lett. *c*) della direttiva non trovano attuazione nel nostro ordinamento attraverso una legge nazionale di recepimento. La legge n. 157 non ha infatti disciplinato (trattandosi di una facoltà) tale ipotesi, e precisamente: «per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità». Da ultimo la disciplina delle deroghe è stata emanata con l'art. 16 della direttiva 92/43/CEE «direttiva habitat», che trova attuazione con il presente Regolamento.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,⁽¹⁶⁾ la reintroduzione di specie di cui all'allegato D, può essere autorizzata dal Ministero dell'ambiente, sentito per quanto di competenza l'Istituto nazionale per la fauna selvatica o altri organismi tecnico-scientifici competenti, qualora lo studio di cui al comma 1, condotto anche sulla scorta delle esperienze acquisite in altri Stati membri dell'Unione europea o altrove, assicuri che tale reintroduzione contribuisca in modo efficace a ristabilire uno stato di conservazione soddisfacente per la specie medesima e per l'habitat interessato.

3. L'introduzione di specie non locali può essere autorizzata secondo la procedura di cui al comma 2 qualora lo studio di cui al comma 1 assicuri che non venga arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali né alla fauna, né alla flora selvatiche locali. Le valutazioni effettuate sono comunicate ai competenti organismi dell'Unione europea.

Articolo 13

Informazione

1. Il Ministero dell'ambiente trasmette alla Commissione europea, secondo il modello da essa definito, ogni sei anni, a decorrere dall'anno 2000, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Tale relazione comprende informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 4, nonché alla valutazione degli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B ed i principali risultati del monitoraggio di cui all'articolo 7.

2. Ai fini della relazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero dell'ambiente un rapporto, entro due anni dalla data

di entrata in vigore del presente regolamento, sulle misure di conservazione adottate e sui criteri individuati per definire specifici piani di gestione; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano altresì una relazione annuale sulle attività di valutazione di incidenza di piani e progetti e sulle eventuali misure compensative di cui all'articolo 5.

Articolo 14

Ricerca e istruzione

1. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini della conoscenza e della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e per il loro ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente, anche attraverso collaborazioni e scambio di informazioni con gli altri Paesi dell'Unione europea. Promuove, altresì, programmi di ricerca per il monitoraggio di cui all'articolo 7.

2. Ai fini della ricerca di cui al comma 1 costituiscono obbiettivi prioritari, quelli relativi all'attuazione dell'articolo 5 e quelli relativi all'individuazione delle aree di collegamento ecologico funzionale di cui all'articolo 3.

3. Il Ministero dell'ambiente d'intesa con le amministrazioni interessate promuove l'istruzione e l'informazione generale sulla esigenza di tutelare le specie di fauna e flora selvatiche e di conservare il loro habitat, nonché gli habitat naturali.

Articolo 15

Sorveglianza

1. Il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dall'articolo 21 della legge 6 dicembre

⁽¹⁶⁾ L'art. 20, *Introduzione di fauna selvatica dall'estero*, della legge n. 157 del 1992, dispone:

«1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.

2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.

3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nel rispetto delle convenzioni internazionali.»

1991, n. 394, esercita le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del presente regolamento.⁽¹⁷⁾

Articolo 16

Procedura di modifica degli allegati

1. Gli allegati *A, B, C, D, E, F* e *G* fanno parte integrante del presente regolamento.
2. Gli allegati al presente regolamento ven-

gono modificati con decreto del Ministro dell'ambiente, in conformità alle variazioni apportate alla direttiva in sede comunitaria.

Articolo 17

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 8 settembre 1997

SCALFARO

PRODI: *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto *il Guardasigilli*: FLICK

⁽¹⁷⁾ Il Corpo forestale dello Stato, oltre alle azioni connesse all'applicazione del presente Regolamento, esercita altresì le funzioni ad esso assegnate dall'art. 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale", e dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette".

ALLEGATO A ⁽¹⁾
(previsto dall'art. 1, comma 1)

TIPI DI HABITAT NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI AREE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

Interpretazione

Codice: Il presente allegato fa riferimento alla classificazione gerarchica degli habitat effettuata nell'ambito del programma CORINE (CORINE BIOTOPES PROJECT) [CORINE: decisione 83/338/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985]. La maggior parte dei tipi di habitat naturali menzionato è associata al codice CORINE corrispondente figurante nel documento intitolato «Technical Handbook», volume 1, pagg. 73-109, CORINE/BIOTOPE/89-2.2, 19 maggio 1988, parzialmente aggiornato in data 14 febbraio 1989.

Il segno «x» che combina più codici indica tipi di habitat che si trovano associati. Ad esempio, 35.2 x 64.1 - Prati aperti di *Corynephorus* e *Agrostis* (35.2), delle dune continentali (64.1).

Il segno «*» significa: tipi di habitat prioritari.

HABITAT COSTIERI E VEGETAZIONI ALOFITICHE

Acque marine e ambienti a marea

- 11.25 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina
- 11.34 *Erbari di posidonie
- 13.2 Estuari
- 14 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea
- 21 *Lagune
- Grandi cale e baie poco profonde
- Scogliere
- Colonne marine causate da emissioni di gas in acque poco profonde

Scogliere marittime e spiagge ghiaiose

- 17.2 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
- 17.3 Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi
- 18.21 Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche
- 18.22 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee (con *Limonio* spp., endemico)
- 18.23 Scogliere con vegetazione delle coste macaronesiche (flora endemica di tali coste)

Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali

- 15.11 Vegetazione annua pioniera di *Salicornia* e altre delle zone fangose e sabbiose
- 15.12 Prati di *Spartina* (*Spartinion*)
- 15.13 Pascoli inondati atlantici (*Glauco-Puccinellietalia*)
- 15.14 *Pascoli inondati continentali (*Puccinellietalia distantis*)

Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici

- 15.15 Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)
- 15.16 Perticaie alofile mediterranee e termo-atlantiche (*Arthrocnemetalia fruticosae*)
- 15.17 Perticaie alonitrofile iberiche (*Pegano-Salsoletea*)

⁽¹⁾ Allegato così sostituito con D.M. 20 gennaio 1999 (Gazz. Uff. 9 febbraio 1999, n. 32), in attuazione della direttiva 97/62/CE del 27 ottobre 1997 recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/62/CEE.

Steppe continentali alofile e gissofile

- 15.18 *Steppe salate (*Limonetalia*)
 15.19 *Steppe gessose (*Gypsophiletalia*)

DUNE MARITTIME E CONTINENTALI**Dune marittime delle rive atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico**

- 16.211 Dune mobili embrionali
 16.212 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche)
 16.221-16.227 *Dune fisse a vegetazione erbacea (dune grigie):
 16.221 *Galio-Koelerion albescentis*
 16.222 *Euphorbio-Helichrysion*
 16.223 *Crucianellion maritimae*
 16.224 *Euphorbia terracina*
 16.225 *Mesobromion*
 16.226 *Trifolio-Geranietea sanguinei*, *Galio maritimi-Geranium sanguinei*
 16.227 *Thero-Airion*, *Botrychio-Polygaletum*, *Tuberarion guttatae*
 16.23 *Dune fisse decalcificate con presenza di *Empetrum nigrum*
 16.24 *Dune fisse decalcificate euatlantiche (*Calluno-Ulicetea*)
 16.25 Dune con presenza di *Hyppophae rhamnoides*
 16.26 Dune con presenza di *Salix arenaria*
 16.29 Dune boscosi del litorale atlantico
 16.31 - 16.35 Depressioni umide interdunali
 1.A Machair (* machair presenti in Irlanda)

Dune marittime delle coste mediterranee

- 16.223 Dune fisse del litorale di *Crucianellion maritimae*
 16.224 Dune con presenza di *Euphorbia terracina*
 16.228 Prati dunali di *Malcolmietalia*
 16.229 Prati dunali di *Brachypodietalia* e vegetazione annua
 16.27 *Peticaria costiera di ginepri (*Juniperus* spp.)
 16.28 Dune con vegetazione di sclerofille (*Cisto-Lavanduletalia*)
 16.29 x 42.8 *Foreste dunali di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*

Dune continentali, antiche e decalcificate

- 64.1 x 31.223 con lande psammofile di *Calluna* e *Genista*
 64.1 x 31.227 con lande psammofile di *Calluna* e *Empetrum nigrum*
 64.1 x 35.2 con prati aperti di *Corynephorus* e *Agrostis* delle dune continentali

HABITAT D'ACQUA DOLCE**Acque stagnanti**

- 22.11 x 22.31 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure atlantiche e sabbiose con vegetazione anfibia di *Lobelia*, *Littorella* e *Isoetes*
 22.11 x 22.34 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose del Mediterraneo occidentale con *Isoetes*

- 22.12 x 22.31 e 22.32) Acque oligotrofe dell'Europa centrale e perialpina con vegetazione di *Littorella* o di *Isoetes* o vegetazione annua delle rive riemerse (*Nanocyperetalia*)
- 22.12 x 22.44 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara*
- 22.13 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo *Magnopotamion* o *Hydrocharition*
- 22.14 Laghi distrofici
- 22.34 *Stagni temporanei mediterranei
- *Turloughs (Irlanda)

Acque correnti

Tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative

- 24.221 e 24.222 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia erbacea
- 24.223 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di *Myricaria germanica*
- 24.224 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di *Salix elaeagnos*
- 24.225 Fiumi mediterranei a flusso permanente con *Glaucium flavum*
- 24.4 Vegetazione sommersa di ranuncoli dei fiumi submontani e delle pianure
- 24.52 *Chenopodietum rubri* dei fiumi submontani
- 24.53 Fiumi mediterranei a flusso permanente: *Paspalo-Agrostidion* e filari ripari di *Salix* e di *Populus alba*
- Fiumi mediterranei a flusso intermittente

LANDE E PERTICAIE TEMPERATE

- 31.11 Lande umide atlantiche settentrionali di *Erica tetralix*
- 31.12 *Lande umide atlantiche meridionali di *Erica ciliaris* ed *Erica tetralix*
- 31.2 *Lande secche (tutti i sottotipi)
- 31.234 *Lande secche costiere di *Erica vagans* e di *Ulex maritimus*
- 31.3 *Lande secche macaronesiche endemiche
- 31.4 Lande alpine e subalpine
- 31.5 *Perticaie di *Pinus mugo* e di *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhodoretum hirsuti*)
- 31.622 Perticaie di salici subartici
- 31.7 Lande oro-mediterranee endemiche di ginestre spinose

PERTICAIE SCLEROFILLE (MATORRAL)

Submediterranee e temperate

- 31.82 Formazioni stabili di *Buxus sempervirens* sui pendii rocciosi calcarei (*Berberidion p.*)
- 31.842 Formazioni montane di *Genista purgans*
- 31.88 Formazioni di *Juniperus communis* su lande o prati calcarei
- 31.89 *Formazioni di *Cistus palhinhae* su lande marittime (*Juniper-Cistetum palhinhae*)

Matorral arborescenti mediterranei

- 32.131 - 32.135 Formazioni di ginepri
- 32.17 *Matorral di *Zyziphus*
- 32.18 *Matorral di *Laurus nobilis*

Perticaie termo-mediterranee e pre-steppiche

- 32.216 Bosco ceduo di allori
 32.217 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere
 32.22 - 32.26 Tutti i tipi

Phrygane

- 33.1 Phrygane di *Astragalo-Plantaginetum subulatae*
 33.3 Phrygane di *Sarcopoterium spinosum*
 33.4 Formazioni cretesi (*Euphorbieto-Verbascion*)

FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI**Terreni erbosi naturali**

- 34.11 *Terreni erbosi calcarei carsici (*Alysso-Sedion albi*)
 34.12 *Terreni erbosi di sabbie xerofitiche (*Koelerion glaucae*)
 34.2 Terreni erbosi calaminari
 36.314 Terreni erbosi silicei di *Festuca eskia* dei Pirenei
 36.32 Terreni erbosi boreo-alpini silicei
 36.36 Terreni erbosi silicei iberici di *Festuca indigesta*
 36.41 - 36.45 Terreni erbosi calcarei alpini
 36.5 Terreni erbosi orofili macaronesici

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte di cespugli

- 34.31 - 34.34 Su substrato calcareo (*Festuco Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee)
 34.5 *Percorsi substeppici di graminacee e piante annue (*Thero-Brachypodietea*)
 35.1 *Formazioni erbose di *Nardo*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)

Foreste sclerofile utilizzate come terreni di pascolo («dehesas»)

- 32.11 di *Quercus suber* e/o *Quercus ilex*

Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte

- 37.31 Praterie in cui è presente la Molin su terreni calcarei e argillosi (*Eu-Molinion*)
 37.4 Praterie mediterranee con piante erbacee alte e giunchi (*Molinio-Holoschoenion*)
 37.7 e 37.8 Praterie di megaphorbiae eutrofiche
 — Praterie inondabili di *Cnidion venosae*

Terreni erbosi mesofili

- 38.2 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*AIopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
 38.3 Praterie montane da fieno (tipo britannico con *Geranium sylvaticum*)

TORBIERE ALTE E TORBIERE BASSE**Torbiere acide di sfagni**

- 51.1 *Torbiere alte attive.
 51.2 Torbiere alte degradate (ancora suscettibili di rigenerazione naturale)
 52.1 e 52.2 Torbiere di copertura (*torbiere attive soltanto)

- 54.5 Torbiere di transizione e instabili
 54.6 Depressioni su substrati torbosi (*Rhynchosporion*)

Paludi basse calcaree

- 53.3 *Paludi calcaree di *Cladium mariscus* e di *Carex davalliana*
 54.12 *Sorgenti pietrificanti con formazione di tufo (*Cratoneurion*)
 54.2 Torbiere basse alcaline
 54.3 *Formazioni pioniere alpine di *Caricion bicoloris-atrofuscae*

HABITAT ROCCIOSI E GROTTA

Ghiaioni rocciosi

- 61.1 Ghiaioni silicei
 61.2 Ghiaioni eutrici
 61.3 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili delle Alpi
 61.4 Ghiaioni balcanici
 61.5 Ghiaioni dell'Europa centrale silicei
 61.6 *Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei

Vegetazione casmofitica dei pendii rocciosi

- 62.1 e 62.1A Sottotipi calcarei
 62.2 Sottotipi silicicoli
 62.3 Prati pionieri su cime rocciose
 62.4 *Pavimenti calcarei

Altri habitat rocciosi

- 65 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
 — Campi di lava e cavità naturali
 — Grotte marine sommerse o semisommerse
 — Ghiacciai permanenti

FORESTE

Foreste (sub)naturali di specie indigene di impianto più o meno antico (fustaia), comprese le macchie sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti ai seguenti criteri: rare o residue, e/o caratterizzate dalla presenza di specie d'interesse comunitario.

Foreste dell'Europa temperata

- 41.11 Faggeti di *Luzulo-Fagetum*
 41.12 Faggeti con *Ilex* e *Taxus* e con una ricca presenza di epifite (*Ilici-Fagion*)
 41.13 Faggeti di *Asperulo-Fagetum*
 41.15 Faggeti subalpini con *Aceri* e *Rumex arifolius*
 41.16 Faggeti calcicoli (*Cephalanthero-Fagion*)
 41.24 Querceti di *Stellario-Carpinetum*
 41.26 Querceti di *Galio-Carpinetum*
 41.4 *Foreste di valloni di *Tilio-Acerion*
 41.51 Vecchi querceti acidofili con *Quercus robur* delle pianure sabbiose
 41.53 Vecchi querceti con *Ilex* e *Blechnum* delle isole britanniche
 41.86 Frassineti di *Fraxinus angustifolia*

- 42.51 *Foreste caledoniane
 44.A1 - 44.A4 *Torbiere boschive
 44.3 *Foreste alluvionali residue di *Alnion glutinoso-incanae*
 44.4 Boschi misti di quercia, olmo e frassino di grandi fiumi

Foreste mediterranee caducifoglie

- 41.181 *Faggeti degli Appennini di *Taxus* e di *Ilex*
 41.184 *Faggeti degli Appennini di *Abies alba* e faggeti di *Abies nebrodensis*
 41.6 Querceti galizio-portoghesi di *Quercus robur* e *Quercus pyrenaica*
 41.77 Querceti di *Quercus faginea* (Penisola iberica)
 41.85 Querceti di *Quercus trojana* (Italia, Grecia)
 41.9 Castagneti
 41.1A x 42.17 Faggeti ellenici con *Abies borisii-regis*
 41.1B Faggeti con *Quercus frainetto*
 42.A1 Cipressi (*Acero-Cupression*)
 44.17 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*
 44.52 Formazioni riparie di fiumi mediterranei a flusso intermittente di *Rhododendron ponticum*, *Salix* e altri
 44.7 Boschi di platano orientale (*Platanion orientalis*)
 44.8 Foreste riparie a galleria termomediterranee (*Nerio-Tamariceteae*) e della penisola iberica sud-occidentale (*Securinegion tinctoriae*)

Foreste sclerofile mediterranee

- 41.7C Foreste cretesi di *Quercus brachyphylla*
 45.1 Foreste di *Olea* e *Ceratonia*
 45.2 Foreste di *Quercus suber*
 45.3 Foreste di *Quercus ilex*
 45.5 Foreste di *Quercus macrolepis*
 45.61 - 45.63 *Laurisylves macaronesiche (*Laurus*, *Ocotea*)
 45.7 *Palmeti di *Phoenix* (Creta)
 45.8 Foreste di *Ilex aquifolium*

Foreste di conifere alpine e subalpine

- 42.21 - 42.23 Foreste acidofile (*Vaccinio-Picetea*)
 42.31 e 42.32 Foreste di larici e *Pinus cembra* delle Alpi
 42.4 Foreste di *Pinus uncinata* (*su substrato gessoso o calcareo)

Foreste di conifere mediterranee di montagna

- 42.14 *Abetaie appenniniche di *Abies alba* e di *Picea excelsa*
 42.19 Abetaie di *Abies pinsapo*
 42.61 - 42.66 *Pinete mediterranee di pini neri endemici
 42.8 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici, compresi il *Pinus mugo* e il *Pinus leucodermis*
 42.9 Pinete macaronesiche (endemiche)
 42.A2 - 42.A5 *Foreste mediterranee endemiche di *Juniperus* spp.
 e 42.A8
 42.A6 *Foreste di *Tetraclinis articulata* (Andalusia)
 42.A71- 42.A73 *Foreste di *Taxus baccata*

ALLEGATO B⁽¹⁾
(previsto dall'art. 1, comma 1)

SPECIE ANIMALI E VEGETALI D'INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

Interpretazione

- a) L'allegato B è complementare dell'allegato A per la realizzazione di una rete coerente di zone speciali di conservazione.
- b) Le specie riportate nel presente allegato sono indicate:
- con il nome della specie o della sottospecie
 - o con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di tale taxon.
- L'abbreviazione «spp.» dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale famiglia o genere.
- c) *Simboli*
- L'asterisco «*» davanti al nome di una specie indica che si tratta di una specie prioritaria. La maggior parte delle specie incluse nel presente allegato sono riprese nell'allegato D. Quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa né all'allegato D né all'allegato E, il suo nome è seguito dal segno (o); quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa all'allegato D ma figura all'allegato E, il suo nome è seguito dal segno (V).

a) ANIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI

INSECTIVORA

Talpidae

Galemys pyrenaicus

CHIROPTERA

Rhinolophidae

Rhinolophus blasii

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Rhinolophus mehelyi

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus

Miniopterus schreibersi

Myotis bechsteini

Myotis blythii

Myotis capaccinii

Myotis dasycneme

Myotis emarginatus

Myotis myotis

RODENTIA

Sciuridae

Spermophilus citellus

Castoridae

Castor fiber

Microtidae

Microtus cabrerai

**Microtus oeconomus arenicola*

⁽¹⁾ Allegato così sostituito con D.M. 20 gennaio 1999 (Gazz. Uff. 9 febbraio 1999, n. 32), in attuazione della direttiva 97/62/CEE del 27 ottobre 1997 recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/62/CEE.

CARNIVORA

Canidae

- **Canis lupus* (Popolazioni spagnole: soltanto quelle a sud del Duero; popolazioni greche: soltanto quelle a sud del 39° parallelo)

Ursidae

- **Ursus arctos*

Mustelidae

- Lutra lutra*
Mustela lutreola

Felidae

- Lynx lynx*
**Lynx pardina*

Phocidae

- Halichoerus grypus* (V)
**Monachus monachus*
Phoca vitulina (V)

ARTIODACTYLA

Cervidae

- **Cervus elaphus corsicanus*

Bovidae

- Capra aegagrus* (Popolazioni naturali)
**Capra pyrenaica pyrenaica*
Ovis gmelini musimon (Popolazioni naturali - Corsica e Sardegna)
Rupicapra rupicapra balcanica
**Rupicapra ornata*

CETACEA

- Tursiops truncatus*
Phocoena phocoena

RETTILI

TESTUDINATA

Testudinidae

- Testudo hermanni*
Testudo graeca
Testudo marginata

Cheloniidae

- **Caretta caretta*

Emydidae

- Emys orbicularis*
Mauremys caspica
Mauremys leprosa

SAURIA

Lacertidae

- Lacerta monticola*
Lacerta schreiberi
Gallotia galloti insulanagae

- **Gallotia simonyi*

Podarcis lilfordi

Podarcis pityusensis

Scincidae

Chalcides occidentalis

Gekkonidae

Phyllodactylus europaeus

OPHIDIA

Colubridae

Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla

Viperidae

- **Vipera schweizeri*)
Vipera ursinii

ANFIBI

CAUDATA

Salamandridae

- Chioglossa lusitanica*
Mertensiella luschni
**Salamandra salamandra aurorae*
Salamandrina terdigitata
Triturus cristatus

Proteidae

Proteus anguinus

Plethodontidae

- Speleomantes ambrosii*
Speleomantes flavus
Speleomantes genei
Speleomantes imperialis
Speleomantes supramontes

ANURA

Discoglossidae

- Bombina bombina*
Bombina variegata
Discoglossus jeanneae
Discoglossus montalentii
Discoglossus sardus
**Alytes muletensis*

Ranidae

Rana latastei

Pelobatidae

- **Pelobates fuscus insubricus*

PESCI

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

- Eudontomyzon* spp. (o)

Lampetra fluviatilis (V)
Lampetra planeri (o)
Lethenteron zanandrai (V)
Petromyzon marinus (o)

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae
**Acipenser naccarii*
**Acipenser sturio*

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae
Aphanius iberus (o)
Aphanius fasciatus (o)
**Valencia hispanica*

SALMONIFORMES

Salmonidae
Hucho hucho (Popolazioni naturali) (V)
Salmo salar (tranne nelle acque marine) (V)
Salmo marmoratus (o)
Salmo macrostigma (o)
Coregonidae
**Coregonus oxyrhynchus* (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae
Alburnus vulturius (o)
Alburnus albidus (o)
Anaocypris hispanica
Aspius aspius (o)
Barbus plebejus (V)
Barbus meridionalis (V)
Barbus capito (V)
Barbus comiza (V)
Chalcalburnus chalcoides (o)
Chondrostoma soetta (o)
Chondrostoma polylepis (o)
Chondrostoma genei (o)
Chondrostoma lusitanicum (o)
Chondrostoma toxostoma (o)
Gobio albipinnatus (o)
Gobio uranoscopus (o)

Iberocypris palaciosi (o)
**Ladigesocypris ghigii* (o)
Leuciscus lucumonis (o)
Leuciscus souffia (o)
Phoxinellus spp. (o)
Rutilus pigus (o)
Rutilus rubilio (o)
Rutilus arcasii (o)
Rutilus macrolepidotus (o)
Rutilus lemmingii (o)
Rutilus friesii meidingeri (o)
Rutilus alburnoides (o)
Rhodeus sericeus amarus (o)
Scardinius graecus (o)
Cobitidae
Cobitis conspersa (o)
Cobitis larvata (o)
Cobitis trichonica (o)
Cobitis taenia (o)
Misgurnis fossilis (o)
Sabanejewia aurata (o)

PERCIFORMES

Percidae
Gymnocephalus schraetzer (V)
Zingel spp. [(o) tranne *Zingel asper* e *Zingel zingel* (V)]
Gobiidae
Pomatoschistus canestrini (o)
Padogobius panizae (o)
Padogobius nigricans (o)

CLUPEIFORMES

Clupeidae
Alosa spp. (V)

SCORPAENIFORMES

Cottidae
Cottus ferruginosus (o)
Cottus petiti (o)
Cottus gobio (o)

SILURIFORMES

Siluridae
Silurus aristotelis (V)

INVERTEBRATI

ARTROPODI

CRUSTACEA

Decapoda
Austropotamobius pallipes (V)

INSECTA

Coleoptera
Buprestis splendens
**Carabus olympiae*
Cerambyx cerdo

Cucujus cinnaberinus
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Limoniscus violaceus (o)
Lucanus cervus (o)
Morimus funereus (o)
 **Osmoderma eremita*
 **Rosalia alpina*
 Lepidoptera
 **Callimorpha quadripunctata* (o)
Coenonympha oedippus
Erebia calcaria
Erebia christi
Eriogaster catax
Euphydryas aurinia (o)
Graellsia isabellae (V)
Hypodryas maturna
Lycaena dispar
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanagria arge
Papilio hospiton
Plebicula golgus
 Mantodea
Apteromantis aptera
 Odonata
Coenagrion hylas (o)
Coenagrion mercuriale (o)
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhina pectoralis
Lindenia tetrphylla
Macromia splendens

Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
 Orthoptera
Baetica ustulata

MOLLUSCHI

GASTROPODA

Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula defloratus
Discus guerinianus
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Helix subplicata
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
Vertigo angustior (o)
Vertigo genesii (o)
Vertigo geyeri (o)
Vertigo moulinsiana (o)

BIVALVIA

Unionoida
Margaritifera margaritifera (V)
Unio crassus

b) PIANTE

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE
Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy
 BLECHNACEAE
Woodwardia radicans (L.) Sm.
 DICKSONIACEAE
Culcita macrocarpa C. Presl
 DRYOPTERIDACEAE
 **Dryopteris corleyi* Fraser-Jenk.
 HYMENOPHYLLACEAE
Trichomanes speciosum Willd.
 ISOETACEAE
Isoetes boryana Durieu

Isoetes malinverniana Ces. & De Not.

MARSILEACEAE

Marsilea batardae Launert
Marsilea quadrifolia L.
Marsilea strigosa Willd.

OPHIOGLOSSACEAE

Botrychium simplex Hitchc.
Ophioglossum polyphyllum A. Braun

GYMNOSPERMAE

PINACEAE

**Abies nebrodensis* (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAE

ALISMATACEAE

- Caldesia parnassifolia* (L.) Parl.
Luronium natans (L.) Raf.

AMARYLLIDACEAE

- Leucojum nicaeense* Ard.
Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley
Narcissus calcicola Mendonça
Narcissus cyclamineus DC.
Narcissus fernandesii G. Pedro
Narcissus humilis (Cav.) Traub
**Narcissus nevadensis* Pugsley
Narcissus pseudonarcissus L. subsp. *nobilis*
 (Haw.) A. Fernandes
Narcissus scaberulus Henriq.
Narcissus triandrus (Salisb.) D. A. Webb
 subsp. *capax* (Salisb.) D. A. Webb.
Narcissus viridiflorus Schousboe

BORAGINACEAE

- *Anchusa crispa* Viv.
**Lithodora nitida* (H. Ern) R. Fernandes
Myosotis lusitanica Schuster
Myosotis rehsteineri Wartm.
Myosotis retusifolia R. Afonso
Omphalodes kuzinskyana Willk.
**Omphalodes littoralis* Lehm.
Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen
 & Baldacci
**Symphytum cycladense* Pawl

CAMPANULACEAE

- Asyneuma giganteum* (Boiss.) Bornm.
**Campanula sabatia* De Not.
Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. *serpentinica* Pinto da Silva
Jasione lusitanica A. DC.

CARYOPHYLLACEAE

- *Arenaria nevadensis* Boiss. & Reuter
Arenaria provincialis Chater & Halliday
Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp.
cintranus Boiss. & Reuter
Dianthus marizii (Samp.) Samp.
Dianthus rupicola Biv.
**Gypsophila papillosa* P. Porta
Herniaria algarvica Chaudri
Herniaria berlingiana (Chaudri) Franco
**Herniaria latifolia* Lapeyr. subsp. *litardie-rei* Gamis
Herniaria maritima Link

Moehringia tommasinii Marches.

Petrocoptis grandiflora Rothm.

Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas
 Mart.

Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas
Silene cintrana Rothm.

**Silene hicesiae* Brullo & Signorello

Silene hisfacensis Rouy ex Willk.

**Silene holzmanii* Heldr. ex Boiss.

Silene longicilia (Brot.) Otth.

Silene mariana Pau

**Silene orphanidis* Boiss.

**Silene rothmaleri* Pinto da Silva

**Silene velutina* Pourret ex Loisel.

CHENOPODIACEAE

**Bassia saxicola* (Guss.) A. J. Scott

**Kochia saxicola* Guss.

**Salicornia veneta* Pignatti & Lausi

CISTACEAE

Cistus palhinhae Ingram

Halimium verticillatum (Brot.) Sennen

Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday

Helianthemum caput-felis Boiss.

**Tuberaria maior* (Willk.) Pinto da Silva &
 Roseira

COMPOSITAE

**Anthemis glaberrima* (Rech. f.) Greuter

**Artemisia granatensis* Boiss.

**Aster pyrenaicus* Desf. ex DC.

**Aster sorrentinii* (Tod) Lojac.

**Carduus myriacanthus* Salzm. ex DC.

**Centaurea alba* L. subsp. *heldreichii* (Halacsy)
 Dosta

**Centaurea alba* L. subsp. *princeps* (Boiss.
 & Heldr.) Gugler

**Centaurea attica* Nyman subsp. *megarensis*
 (Halacsy & Hayek) Dostal

**Centaurea balearica* J. D. Rodriguez

**Centaurea borjae* Valdes-Berm. & Rivas
 Goday

**Centaurea citricolor* Font Quer

Centaurea corymbosa Pourret

Centaurea gadorensis G. Bianca

**Centaurea horrida* Badaro

**Centaurea kalambakensis* Freyn & Sint.

Centaurea kartschiana Scop.

**Centaurea lactiflora* Halacsy
Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link
 subsp. *herminii* (Rouy) Dostál

- **Centaurea niederi* Heldr.
 **Centaurea peucedanifolia* Boiss. & Orph.
 **Centaurea pinnata* Pau
Centaurea pulvinata (G. Bianca) G. Bianca
Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostál
Centaurea vicentina Mariz
 **Crepis crocifolia* Boiss. & Heldr.
Crepis granatensis (Willk.) B. Bianca & M. Cueto
Erigeron frigidus Boiss. ex DC.
Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.
 **Jurinea cyanoides* (L.) Reichenb.
 **Jurinea fontqueri* Cuatrec.
 **Lamyropsis microcephala* (Moris) Dittrich & Greuter
Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.
Leontodon boryi Boiss.
 **Leontodon siculus* (Guss.) Finch & Sell
Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link
Ligularia sibirica (L.) Cass.
Santolina impressa Hoffmanns. & Link
Santolina semidentata Hoffmanns. & Link
 **Senecio elodes* Boiss. ex DC.
Senecio nevadensis Boiss. & Reuter

CONVOLVULACEAE

- **Convolvulus argyrothamnus* Greuter
 **Convolvulus fernandesii* Pinto da Silva & Teles

CRUCIFERAE

- Alyssum pyrenaicum* Lapeyr.
Arabis sadina (Samp.) P. Cout.
 **Biscutella neustriaca* Bonnet
Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.
Boleum asperum (Pers.) Desvaux
Brassica glabrescens Poldini
Brassica insularis Moris
 **Brassica macrocarpa* Guss.
Coincya cintrana (P. Cout) Pinto da Silva
 **Coincya rupestris* Rouy
 **Coronopus navasii* Pau
Diploaxis ibicensis (Paul) Gomez-Campo
 **Diploaxis siettiana* Maire
Diploaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.
Erucastrum palustre (Pirona) Vis.
 **Iberis arbuscula* Runemark
Iberis procumbens Lange subsp. *microcarpa* Franco & Pinto da Silva

- **Jonopsidium acaule* (Desf.) Reichenb.
Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.
Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo
Sisymbrium supinum L.

CYPERACEAE

- **Carex panormitana* Guss.
Eleocharis carniolica Koch

DIOSCOREACEAE

- **Borderea chouardii* (Gaussen) Heslot

DROSERACEAE

- Aldrovanda vesiculosa* L.

EUPHORBIACEAE

- **Euphorbia margalidiana* Kuhbier & Lewejohann
Euphorbia transtagana Boiss.

GENTIANACEAE

- **Centaurium rigualii* Esteve Chueca
 **Centaurium somedanum* Lainz
Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet
Gentianella angelica (Pugsley) E. F. Warburg

GERANIACEAE

- **Erodium astragaloides* Boiss. & Reuter
Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco
 **Erodium rupicola* Boiss.

GRAMINEAE

- Avenula hackelii* (Henriq.) Holub
Bromus grossus Desf. ex DC.
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl
Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.
Festuca duriotagana Franco & R. Afonso
Festuca elegans Boiss.
Festuca henriquesii Hack.
Festuca summilusitanica Franco & R. Afonso
Gaudinia hispanica Stace & Tutin
Holcus setigulum Boiss. & Reuter subsp. *duriensis* Pinto da Silva
Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezero
Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub
Puccinellia pungens (Pau) Paunero
 **Stipa austroitalica* Martinovsky
 **Stipa bavarica* Martinovsky & H. Scholz
 **Stipa veneta* Moraldo

GROSSULARIACEAE

**Ribes sardum* Martelli

HYPERICACEAE

**Hypericum aciferum* (Greuter) N. K. B.
Robson

JUNCACEAE

Juncus valvatus Link

LABIATAE

Dracocephalum austriacum L.

**Micromeria taygetea* P. H. Davis

Nepeta dirphyia (Boiss.) Heldr. ex Halacsy

**Nepeta sphaciotica* P. H. Davis

Origanum dictamnus L.

Sideritis incana subsp. *glauca* (Cav.) Mala-
garriga

Sideritis javalambrensis Pau

Sideritis serrata Cav. ex Lag.

Teucrium lepicephalum Pau

Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday

**Thymus camphoratus* Hoffmanns. & Link

Thymus carnosus Boiss.

**Thymus cephalotos* L.

LEGUMINOSAE

Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E.
Sierra

**Astragalus algarbiensis* Coss. ex Bunge

**Astragalus aquilanus* Anzalone

Astragalus centralpinus Braun-Blanquet

**Astragalus maritimus* Moris

Astragalus tremolsianus Pau

**Astragalus verrucosus* Moris

**Cytisus aeolicus* Guss. ex Lindl.

Genista dorycnifolia Font Quer

Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Bal-
dacci

Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. *fallax*
Franco

**Ononis hackelii* Lange

Trifolium saxatile All.

**Vicia bifoliolata* J. D. Rodriguez

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper

LILIACEAE

Allium grosii Font Quer

**Androcymbium rechingeri* Greuter

**Asphodelus bento-rainhae* P. Silva

Hyacinthoides vicentina (Hoffmanns. &
Link) Rothm.

**Muscari gussonei* (Parl.) Tod.

LINACEAE

**Linum muelleri* Moris

LYTHRACEAE

**Lythrum flexuosum* Lag.

MALVACEAE

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

NAJADACEAE

Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L.
Schmidt

ORCHIDACEAE

**Cephalanthera cucullata* Boiss. & Heldr.

Cypripedium calceolus L.

Liparis loeselii (L.) Rich.

**Ophrys lunulata* Parl.

PAEONIACEAE

Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.

Paeonia parnassica Tzanoudakis

Paeonia clusii F. C. Stern subsp. *rhodia*
(Stearn) Tzanoudakis

PALMAE

Phoenix theophrasti Greuter

PLANTAGINACEAE

Plantago algarbiensis Samp.

Plantago almogravensis Franco

PLUMBAGINACEAE

Armeria berlangensis Daveau

**Armeria helodes* Martini & Pold

Armeria negleta Girard

Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld

**Armeria rouyana* Daveau

Armeria soleirolii (Duby) Godron

Armeria velutina Welv. ex Boiss. & Reuter

Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze
subsp. *lusitanicum* (Daveau) Franco

**Limonium insulare* (Beg. & Landi) Arrig.
& Diana

Limonium lanceolatum (Hoffmanns. &
Link) Franco

Limonium multiflorum Erben

**Limonium pseudolaetum* Arrig. & Diana

**Limonium strictissimum* (Salzmann) Arrig.

POLYGONACEAE

Polygonum praelongum Coode & Cullen

Rumex rupestris Le Gall

PRIMULACEAE

Androsace mathildae Levier

Androsace pyrenaica Lam.

**Primula apennina* Widmer

Primula palinuri Petagna

Soldanella villosa Darracq.

RANUNCULACEAE

**Aconitum corsicum* Gayer

Adonis distorta Ten.

Aquilegia bertolonii Schott

Aquilegia kitaibelii Schott

**Aquilegia pyrenaica* D. C. subsp. *cazorlensis* (Heywood) Galiano

**Consolida samia* P. H. Davis

Pulsatilla patens (L.) Miller

**Ranunculus weyleri* Mares

RESEDACEAE

**Reseda decursiva* Forssk.

ROSACEAE

Potentilla delphinensis Gren. & Godron

RUBIACEAE

**Galium litorale* Guss.

**Galium viridiflorum* Boiss. & Reuter

SALICACEAE

Salix salvifolia Brot. subsp. *australis* Franco

SANTALACEAE

Thesium ebracteatum Hayne

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga berica (Beguinet) D. A. Webb

Saxifraga florulenta Moretti

Saxifraga hirculus L.

Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum charidemi Lange

Chaenorhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. *lusitanicum* R. Fernandes

**Euphrasia genargentea* (Feoli) Diana

Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.

Linaria algarviana Chav.

Linaria coutinhoi Valdés

**Linaria ficalhoana* Rouy

Linaria flava (Poiret) Desf.

**Linaria hellenica* Turrill

**Linaria ricardoi* Cout.

**Linaria tursica* B. Valdes & Cabezudo

Linaria tonzigii Lona

Odontites granatensis Boiss.

Verbascum litigiosum Samp.

Veronica micrantha Hoffmanns. & Link

**Veronica oetaea* L. -A. Gustavson

SELAGINACEAE

**Globularia stygia* Orph. ex Boiss.

SOLANACEAE

**Atropa baetica* Willk.

THYMELAEACEAE

Daphne petraea Leybold

**Daphne rodriguezii* Texidor

ULMACEAE

Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.

UMBELLIFERAE

**Angelica heterocarpa* Lloyd

Angelica palustris (Besser) Hoffm.

**Apium bermejoi* Llorens

Apium repens (Jacq.) Lag.

Athamanta cortiana Ferrarini

**Bupleurum capillare* Boiss. & Heldr.

**Bupleurum kakiskalae* Greuter

Eryngium alpinum L.

**Eryngium viviparum* Gay

**Laserpitium longiradium* Boiss.

**Naufraga balearica* Constans & Cannon

**Oenanthe coniooides* Lange

Petagnia saniculifolia Guss.

Rouya polygama (Desf.) Coincy

**Seseli intricatum* Boiss.

Thorella verticillatinundata (Thore) Brig.

VALERIANACEAE

Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot

VIOLACEAE

**Viola hispida* Lam.

Viola jaubertiana Mares & Vigineix

PIANTE INFERIORI

BRYOPHYTA

Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o)

**Bryoerythrophyllum machadoanum* (Sergio) M. Hill) (o)

Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Mong. & Nestl. (o)

Dichelyma capillaceum (With.) Myr. (o)

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o)

Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o)

Drepanocladus vernicosus (Mitt.)
Warnst. (o)
Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o)
Mannia triandra (Scop.) Grolle (o)
**Marsupella profunda* Lindb. (o)
Meesia longiseta Hedw. (o)
Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o)
Orthotrichum rogeri Brid. (o)

Petalophyllum ralskii Nees & Goot. ex
Lehm. (o)
Riccia breidleri Jur. ex Steph. (o)
Riella helicophylla (Mont.) Hook. (o)
Scapania massolongi (K. Muell.)
K. Muell. (o)
Sphagnum pylaisii Brid. (o)
Tayloria rudolphiana (Gasrov) B. & G. (o)

SPECIE PER LA MACARONESIA

PTERIDOPHYTA

HYMENOPHYLLACEAE

Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis

DRYOPTERIDACEAE

**Polystichum drepanum* (Sw.) C. Presl.

ISOETACEAE

Isoetes azorica Durieu & Paiva

MARSILIACEAE

**Marsilea azorica* Launert & Paiva

ANGIOSPERMAE

ASCLEPIADACEAE

Caralluma burchardii N. E. Brown

**Ceropegia chrysanthra* Svent.

BORAGINACEAE

Echium candicans L. fil.

**Echium gentianoides* Webb & Coincy

Myosotis azorica H. C. Watson

Myosotis maritima Hochst. in Seub.

CAMPANULACEAE

**Azorina vidalii* (H. C. Watson) Feer

Musschia aurea (L. f.) DC.

**Musschia wollastonii*-Lowe

CAPRIFOLIACEAE

**Sambucus palmensis* Link

CARYOPHYLLACEAE

Spergularia azorica (Kindb.) Lebel

CELASTRACEAE

Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.

CHENOPODIACEAE

Beta patula Ait.

CISTACEAE

Cistus chinamadensis Banares & Romero

**Helianthemum bystropogophyllum* Svent.

COMPOSITAE

Andryala crithmifolia Ait.

**Argyranthemum lidii* Humphries
Argyranthemum thalassophyllum (Svent.)
Hump.
Argyranthemum winterii (Svent.) Hum-
phries
**Atractylis arbuscula* Svent. & Michaelis
Atractylis preauxiana Schultz.
Calendula maderensis DC.
Cheirolophus duranii (Burchard) Holub
Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub
Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub
Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen
Cirsium latifolium Lowe
Helichrysum gossypinum Webb
Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bzawm.)
**Lactuca watsoniana* Trel.
**Onopordum nogalesii* Svent.
**Onopordum carduelinum* Bolle
**Pericallis hadrosoma* Svent.
Phagnalon benettii Lowe
Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in
Buch) Ditt
Sventenia bupleuroides Font Quer
**Tanacetum ptarmiciflorum* Webb & Berth

CONVOLVULACEAE

**Convolvulus caput-medusae* Lowe

**Convolvulus lopez-socassii* Svent.

**Convolvulus massonii* A. Dietr.

CRASSULACEAE

Aeonium gomeraense Praeger

Aeonium saundersii Bolle

Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.

Monanthes wildpretii Banares & Scholz

Sedum brissemoretii Ravmond-Hamet

CRUCIFERAE

**Crambe arborea* Webb ex Christ

Crambe laevigata DC. ex Christ

**Crambe sventenii* R. Petters ex Bramwell &
Sund

**Parolinia schizogynoides* Svent.
Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe

CYPERACEAE

Carex malato-belizii Raymond

DIPSACACEAE

Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes

ERICACEAE

Erica scoparia L. subsp. *azorica* (Hochst.)
 D. A. Webb

EUPHORBIACEAE

**Euphorbia handiensis* Burchard
Euphorbia lambii Svent.
Euphorbia stygiana H. C. Watson

GERANIACEAE

**Geranium maderense* P. F. Yeo

GRAMINEAE

Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.)
Phalaris maderensis (Menezes) Menezes

LABIATAE

**Sideritis cystosiphon* Svent.
**Sideritis discolor* (Webb ex de Noe) Bolle
Sideritis infernalis Bolle
Sideritis marmorea Bolle
Teucrium abutiloides L'Hér
Teucrium betonicum L'Hér

LEGUMINOSAE

**Anagyris latifolia* Brouss. ex Willd.
Anthyllis lemanniana Lowe
**Dorycnium spectabile* Webb & Berthel
**Lotus azoricus* P. W. Ball
Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H.
 Davis
**Lotus kunkelii* (E. Chueca) D. Bramwell &
 al.
**Teline rosmarinifolia* Webb & Berthel.
**Teline salsoloides* Arco & Acebes.
Vicia dennesiana H. C. Watson

LILIACEAE

**Androcymbium psammophilum* Svent.
Scilla maderensis Menezes
Semele maderensis Costa

LORANTHACEAE

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw

MYRICACEAE

**Myrica rivas-martinezii* Santos.

OLEACEAE

Jasminum azoricum L.

Picconia azorica (Tutin) Knobl.

ORCHIDACEAE

Goodyera macrophylla Lowe

PITTOSPORACEAE

**Pittosporum coriaceum* Dryand. ex Ait.

PLANTAGINACEAE

Plantago malato-belizii Lawalree

PLUMBAGINACEAE

**Limonium arborescens* (Brouss.) Kuntze
Limonium dendroides Svent.
**Limonium spectabile* (Svent.) Kunkel &
 Sunding
**Limonium sventenii* Santos & Fernandez
 Galvan

POLYGONACEAE

Rumex azoricus Rech. fil.

RHAMNACEAE

Frangula azorica Tutin

ROSACEAE

**Bencomia brachystachya* Svent.
Bencomia sphaerocarpa Svent.
**Chamaemeles coriacea* Lindl.
Dendriopterium pulidoi Svent.
Marcetella maderensis (Born.) Svent.
Prunus lusitanica L. subsp. *azorica* (Mouil-
 lef.) Franco
Sorbus maderensis (Lowe) Docle

SANTALACEAE

Kunkeliella subsucculenta Kammer

SCROPHULARIACEAE

**Euphrasia azorica* Wats
Euphrasia grandiflora Hochst. ex Seub.
**Isoplexis chalcantha* Svent. & O'Shanahan
Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.)
 Masferrer
Odontites holliana (Lowe) Benth.
Sibthorpia peregrina L.

SELAGINACEAE

**Globularia ascanii* D. Bramwell & Kunkel
**Globularia sarcophylla* Svent.l

SOLANACEAE

**Solanum lidii* Sunding

UMBELLIFERAE

Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease
Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel
Chaerophyllum azoricum Trelease

Ferula latipinna Santos

Melanoselinum decipiens (Schrader &
Wendl.) Hoffm.

Monizia edulis Lowe

Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.

Sanicula azorica Guthnick ex Seub.

VIOLACEAE

Viola paradoxa Lowe

PIANTE INFERIORI

BRYOPHYTA

**Echinodium spinosum* (Mitt.) Jur. (o)

**Thamnobryum fernandesii* Sergio (o)

ALLEGATO C
(previsto dall'art. 16, comma 1)

CRITERI DI SELEZIONE DEI SITI ATTI AD ESSERE INDIVIDUATI QUALI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E DESIGNATI QUALI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

FASE 1: Valutazione a livello nazionale dell'importanza relativa dei siti per ciascun tipo di habitat naturale dell'allegato A e per ciascuna specie dell'allegato B (compresi i tipi di habitat naturali prioritari e le specie prioritarie).

- A. *Criteri di valutazione del sito per un tipo di habitat naturale determinato dell'allegato A:*
- a) Grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito;
 - b) Superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale;
 - c) Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e possibilità di ripristino;
 - d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione.
- B. *Criteri di valutazione del sito per una specie determinata di cui all'allegato B:*
- a) Dimensione e densità della popolazione della specie presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale;
 - b) Grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e possibilità di ripristino;
 - c) Grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie;
 - d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie in questione.
- C. In base a questi criteri, gli Stati membri classificano i siti che propongono sull'elenco nazionale come siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria secondo il loro valore relativo per la conservazione di ciascun tipo di habitat naturale o di ciascuna specie che figura rispettivamente nell'allegato A o B ad essi relativi.
- D. Questo elenco evidenzia i siti che ospitano i tipi di habitat naturali e le specie prioritarie che sono stati selezionati dagli Stati membri secondo i criteri elencati ai punti A e B.

FASE 2: Valutazione dell'importanza comunitaria dei siti inclusi negli elenchi nazionali.

1. Tutti i siti individuati dagli Stati membri nella fase 1, che ospitano tipi di habitat naturali e/o specie prioritarie, sono considerati siti di importanza comunitaria.
2. La valutazione dell'importanza comunitaria degli altri siti inclusi negli elenchi degli Stati membri, e cioè del loro contributo al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione favorevole, di un habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B e/o alla coerenza di «Natura 2000», terrà conto dei seguenti criteri:
 - a) il valore relativo del sito a livello nazionale;
 - b) la localizzazione geografica del sito rispetto alle vie migratorie di specie dell'allegato B, nonché la sua eventuale appartenenza ad un ecosistema coerente situato a cavallo di una o più frontiere interne della Comunità;
 - c) la superficie totale del sito;
 - d) il numero di tipi di habitat naturali dell'allegato A e di specie dell'allegato B presenti sul sito;
 - e) il valore ecologico globale del sito per la o le regioni biogeografiche interessate e/o per l'insieme del territorio di cui all'articolo 2 sia per l'aspetto caratteristico o unico degli elementi che lo compongono sia per la loro combinazione.

ALLEGATO D
(previsto dall'art. 1, comma 1)

SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO CHE RICHIEDONO UNA PROTEZIONE RIGOROSA

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie, oppure
- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione «spp.» dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

a) ANIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI

INSECTIVORA

Erinaceidae

Erinaceus algirus

Soricidae

Crocidura canariensis

Talpidae

Galemys pyrenaicus

MICROCHIROPTERA

Tutte le specie

RODENTIA

Gliridae

Tutte le specie tranne *Glis glis* e *Eliomys quercinus*

Sciuridae

Citellus citellus

Sciurus anomalus

Castoridae

Castor fiber

Cricetidae

Cricetus cricetus

Microtidae

Microtus cabrerai

Microtus oeconomus arenicola

Zapodidae

Sicista betulina

Hystriidae

Hystrix cristata

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus (ad eccezione delle popolazioni spagnole a nord del Duero e delle popolazioni greche a nord del 39° parallelo)

Ursidae

Ursus arctos

Mustelidae

Lutra lutra

Mustela lutreola

Felidae

Felis silvestris

Lynx lynx

Lynx pardina

Phocidae

Monachus monachus

ARTIODACTYLA

Cervidae

Cervus elaphus corsicanus

Bovidae

Capra aegagrus (Popolazioni naturali)

Capra pyrenaica pyrenaica

Ovis ammon musimon (Popolazioni naturali - Corsica e Sardegna)

Rupicapra rupicapra balcanica

Rupicapra ornata

CETACEA

Tutte le specie

RETTILI

TESTUDINATA

Testudinidae

*Testudo hermanni**Testudo graeca**Testudo marginata*

Cheloniidae

*Caretta caretta**Chelonia mydas**Lepidochelys kempii**Eretmochelys imbricata*

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea

Emydidae

*Emys orbicularis**Mauremys caspica**Mauremys leprosa*

SAURIA

Lacertidae

*Algyroides fitzingeri**Algyroides marchi**Algyroides moreoticus**Algyroides nigropunctatus**Lacerta agilis**Lacerta bedriagae**Lacerta danfordi**Lacerta dugesi**Lacerta graeca**Lacerta horvathi**Lacerta monticola**Lacerta schreiberi**Lacerta trilineata**Lacerta viridis**Gallotia atlantica**Gallotia galloti**Gallotia galloti insulanagae**Gallotia simonyi**Gallotia stehlini**Ophisops elegans**Podarcis erhardii**Podarcis filfolensis**Podarcis hispanica atrata**Podarcis lilfordi**Podarcis melisellensis**Podarcis milensis**Podarcis muralis**Podarcis peloponnesiaca**Podarcis pityusensis**Podarcis sicula**Podarcis taurica**Podarcis tiliguerta**Podarcis wagleriana*

Scincidae

*Ablepharus kitaibelli**Chalcides bedriagai**Chalcides occidentalis**Chalcides ocellatus**Chalcides sexlineatus**Chalcides viridianus**Ophiomorus punctatissimus*

Gekkonidae

*Cyrtopodion kotschy**Phyllodactylus europaeus**Tarentola angustimentalis**Tarentola boettgeri**Tarentola delalandii**Tarentola gomerensis*

Agamidae

Stellio stellio

Chamaeleontidae

Chamaeleo chamaeleon

Anguidae

Ophisaurus apodus

OPHIDIA

Colubridae

*Coluber caspius**Coluber hippocrepis**Coluber jugularis**Coluber laurenti**Coluber najadum**Coluber nummifer**Coluber viridiflavus**Coronella austriaca**Eirenis modesta**Elaphe longissima**Elaphe quatuorlineata**Elaphe situla**Natrix natrix cetti**Natrix natrix corsa**Natrix tessellata**Telescopus falax*

Viperidae

*Vipera ammodytes**Vipera schweizeri**Vipera seoanni* (tranne le popolazioni spagnole)*Vipera ursinii**Vipera xanthina*

Boidae

Eryx jaculus

ANFIBI**CAUDATA****Salamandridae***Chioglossa lusitanica**Euproctus asper**Euproctus montanus**Euproctus platycephalus**Salamandra atra**Salamandra aurorae**Salamandra lanzai**Salamandra luschani**Salamandrina terdigitata**Triturus carnifex**Triturus cristatus**Triturus italicus**Triturus karelinii**Triturus marmoratus***Proteidae***Proteus anguinus***Plethodontidae***Speleomantes ambrosii**Speleomantes flavus**Speleomantes genei**Speleomantes imperialis**Speleomantes italicus**Speleomantes supramontes***ANURA****Discoglossidae***Bombina bombina**Bombina variegata**Discoglossus galganoi**Discoglossus jeanneae**Discoglossus montalentii**Discoglossus pictus**Discoglossus sardus**Alytes cisternasii**Alytes muletensis**Alytes obstetricans***Ranidae***Rana arvalis**Rana dalmatina**Rana graeca**Rana iberica**Rana italica**Rana latastei**Rana lessonae***Pelobatidae***Pelobates cultripres**Pelobates fuscus**Pelobates syriacus***Buфонidae***Bufo calamita**Bufo viridis***Hylidae***Hyla arborea**Hyla meridionalis**Hyla sarda***PESCI****ACIPENSERIFORMES****Acipenseridae***Acipenser naccarii**Acipenser sturio***ATHERINIFORMES****Cyprinodontidae***Valencia hispanica***CYPRINIFORMES****Cyprinidae***Anaocypris hispanica***PERCIFORMES****Percidae***Zingel asper***SALMONIFORMES****Coregonidae***Coregonus oxyrhynchus* (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)**INVERTEBRATI****ARTROPODI****INSECTA****Coleoptera***Buprestis splendens**Carabus olympiae**Cerambyx cerdo**Cucujus cinnaberinus**Dytiscus latissimus**Graphoderus bilineatus**Osmoderma eremita**Rosalia alpina***Lepidoptera***Apatura metis*

Coenonympha hero
Coenonympha oedippus
Erebia calcaria
Erebia christi
Erebia sudetica
Eriogaster catax
Fabriciana elisa
Hypodryas maturna
Hyles hippophaes
Lopinga achine
Lycaena dispar
Maculinea arion
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanagria arge
Papilio alexanor
Papilio hospiton
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Plebicula golgus
Proserpinus proserpina
Zerynthia polyxena
 Mantodea
Apteromantis aptera
 Odonata
Aeshna viridis
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhina albifrons
Leucorrhina caudalis
Leucorrhina pectoralis
Lindenia tetrphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
Stylurus flavipes
Sympecma braueri
 Orthoptera
Baetica ustulata

Saga pedo
 Arachnida
 Araneae
Macrothele calpeiana

MOLLUSCHI

GASTROPODA
 Prosobranchia
Patella feruginea
 Stylommatophora
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
Discus defloratus
Discus guerinianus
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Helix subplicata
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa

BIVALVIA
 Anisomyaria
Lithophaga lithophaga
Pinna nobilis
 Unionoida
Margaritifera auricularia
Unio crassus

ECHINODERMATA
 Echinoidea
Centrostephanus longispinus

b) PIANTE

L'allegato D b) contiene tutte le specie vegetali menzionate nell'allegato B b) [Ad eccezione delle Bryophyta dell'allegato B b)] più quelle qui di seguito menzionate

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE
Asplenium hemionitis L.

ANGIOSPERMAE

AGAVACEAE
Dracaena draco (L.) L.

AMARYLLIDACEAE

- Narcissus longispathus* Pugsley
Narcissus triandrus L.

BERBERIDACEAE

- Berberis maderensis* Lowe

CAMPANULACEAE

- Campanula morettiana* Reichenb.
Physoplexis comosa (L.) Schur.

CARYOPHYLLACEAE

- Moehringia fontqueri* Pau

COMPOSITAE

- Argyranthemum pinnatifidum* (L.f.) Lowe
 subsp. *succulentum* (Lowe) C. J. Humphries
Helichrysum sibthorpii Rouy
Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman
Santolina elegans Boiss. ex DC.
Senecio caespitosus Brot.
Senecio lagascanus DC. subsp. *lusitanicus*
 (P. Cout.) Pinto da Silva
Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel)
 Dostal

CRUCIFERAE

- Murbeckiella sousae* Rothm.

EUPHORBIACEAE

- Euphorbia nevadensis* Boiss. & Reuter

GESNERIACEAE

- Jankaea heldreichii* (Boiss.) Boiss.
Ramonda serbica Pancic

IRIDACEAE

- Crocus etruscus* Parl.
Iris boissieri Henriq.
Iris marisca Ricci & Colasante

LABIATAE

- Rosmarinus tomentosus* Huber-Morath & Maire
Teucrium charidemi Sandwith
Thymus capitellatus Hoffmanns & Link
Thymus villosus L. subsp. *villosus* L.

LILIACEAE

- Androcymbium europeum* (Lange) K. Richter
Bellevallia hackelli Freyn
Colchicum corsicum Baker

- Colchicum cousturierii* Greuter

- Fritillaria conica* Rix
Fritillaria drenovskii Dogen & Stoy.
Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler)
 Rix
Fritillaria obliqua Ker-Gawl.
Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker
Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-
 Bass.
Scilla beirana Samp.
Scilla odorata Link

ORCHIDACEAE

- Ophrys argolica* Fleischm.
Orchis scopulorum Simsmerh.
Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard

PRIMULACEAE

- Androsace cylindrica* DC.
Primula glaucescens Moretti
Primula spectabilis Tratt.

RANUNCULACEAE

- Aquilegia alpina* L.

SAPOTACEAE

- Sideroxylon marmulano* Banks ex Lowe

SAXIFRAGACEAE

- Saxifraga cintrana* Kuzinsky ex Willk.
Saxifraga portosanctana Boiss.
Saxifraga presolanensis Engl.
Saxifraga valdensis DC.
Saxifraga vayredana Luizet

SCROPHULARIACEAE

- Antirrhinum lopesianum* Rothm.
Lindernia procumbens (Krocker) Philcox

SOLANACEAE

- Mandragora officinarum* L.

THYMELAEACEAE

- Thymelaea broterana* P. Cout.

UMBELLIFERAE

- Bunium brevifolium* Lowe

VIOLACEAE

- Viola athois* W. Becker
Viola cazorlensis Gandoger
Viola delphinantha Boiss.

ALLEGATO E
(previsto dall'art. 1, comma 1)

SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO IL CUI PRELIEVO NELLA NATURA E IL CUI SFRUTTAMENTO POTREBBERO FORMARE OGGETTO DI MISURE DI GESTIONE

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie, oppure
- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione «spp.» dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale famiglia o genere.

a) ANIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI

CARNIVORA

Canidae

Canis aureus

Canis lupus (popolazioni spagnole a nord
del Duero e delle popolazioni greche a
nord del 39° parallelo)

Mustelidae

Martes martes

Mustela putorius

Phocidae

Tutte le specie non menzionate nell'allegato IV

Viverridae

Genetta genetta

Herpestes ichneumon

DUP LICIDENTATA

Leporidae

Lepus timidus

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra ibex

Capra pyrenaica (ad eccezione di *Capra pyrenaica pyrenaica*)

Rupicapra rupicapra (ad eccezione di
Rupicapra rupicapra balcanica)

ANFIBI

ANURA

Ranidae

Rana esculenta

Rana perezi

Rana ridibunda

Rana temporaria

PESCI

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Lampetra fluviatilis

Lethenteron zanandrai

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Tutte le specie non menzionate nell'allegato D

SALMONIFORMES

Salmonidae

Thymallus thymallus

Coregonus spp. (tranne *Coregonus oxyrhynchus* - popolazioni anadrome in alcuni settori del Mare del Nord)

Hucho hucho

Salmo salar (soltanto in acque dolci)

Cyprinidae
Barbus spp.

PERCIFORMES

Percidae
Gymnocephalus schraetzer
Zingel zingel

CLUPEIFORMES

Clupeidae
Alosa spp.

SILURIFORMES

Siluridae
Silurus aristotelis

INVERTEBRATI

COELENTERATA

CNIDARIA

Corallium rubrum

MOLLUSCA

GASTROPODA - STYLOMMATOPHORA

Helicidae
Helix pomatia

BIVALVIA - UNIONOIDA

Margaritiferidae
Margaritifera margaritifera
Unionidae
Microcondylaea compressa
Unio elongatulus

ANELLIDA

HIRUDINOIDEA - ARHYNCHOBDELLAE

Hirudinidae
Hirudo medicinalis

ARTHROPODA

CRUSTACEA - DECAPODA

Astacidae
Astacus astacus
Austropotamobius pallipes
Austropotamobius torrentium
Scyllaridae
Scyllarides latus

INSECTA - LEPIDOPTERA

Saturniidae
Graelisia isabellae

b) PIANTE

ALGAE

RHODOPHYTA

CORALLINACEAE

Lithothamnium coralloides Crouan frat.
Phymatholithon calcareum (Poll.) Adey & McKibbin

LICHENES

CLADONIAEAE

Cladonia L. subgenus *Cladina* (Nyl.) Vain.

BRYOPHYTA

MUSCI

LEUCOBRYACEAE

Leucobryum glaucum (Hedw.) Angstr.

SPHAGNACEAE

Sphagnum L. spp. (tranne *Sphagnum pyla-sii* Brid.)

PTERIDOPHYTA

Lycopodium spp.

ANGIOSPERMAE

AMARYLLIDACEAE

Galanthus nivalis L.
Narcissus bulbocodium L.
Narcissus juncifolius Lagasca

COMPOSITAE

Arnica montana L.
Artemisia eriantha Ten
Artemisia genipi Weber
Doronicum plantagineum L. subsp. *tourne-fortii* (Rouy) P. Cout.

CRUCIFERAE

Alyssum pintodasilvae Dunley.
Malcolmia lacera (L.) DC. subsp. *gracilima* (Samp.) Franco
Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm. subsp. *herminii* (Rivas-Martinez) Greuter & Burdet

GENTIANACEAE

Gentiana lutea L.

IRIDACEAE

Iris lusitanica Ker-Gawler

LABIATAE

Teucrium salviastrum Schreber subsp. *salviastrum* Schreber

LEGUMINOSAE

Anthyllis lusitanica Cullen & Pinto da Silva

Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. *transmontana* Franco

Ulex densus Welw. ex Webb.

LILIACEAE

Lilium rubrum Lmk

Ruscus aculeatus L.

PLUMBAGINACEAE

Armeria sampaioi (Bernis) Nieto Feliner

ROSACEAE

Rubus genevieri Boreau subsp. *herminii* (Samp.) P. Cout.

SCROPHULARIACEAE

Anarrhinum longipedicelatum R. Fernandes

Euphrasia mendonçae Samp.

Scrophularia grandiflora DC. subsp. *grandiflora* DC.

Scrophularia herminii Hoffmanns. & Link

Scrophularia sublyrata Brot.

COMPOSITAE

Leuzea rhaponticoides Graells

ALLEGATO F
(previsto dall'art. 10, comma 3)

METODI E MEZZI DI CATTURA E DI UCCISIONE NONCHÉ MODALITÀ DI TRASPORTO VIETATI

a) Mezzi non selettivi

MAMMIFERI

- Animali ciechi o mutilati utilizzati come esche viventi⁽¹⁾
- Magnetofoni⁽²⁾
- Dispositivi elettrici o elettronici in grado di uccidere o di stordire
- Fonti luminose artificiali
- Specchi e altri mezzi accecanti
- Mezzi di illuminazione di bersagli
- Dispositivi di mira per tiri notturni comprendenti un amplificatore di immagini o un convertitore di immagini elettroniche
- Esplosivi
- Reti non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso
- Trappole non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso⁽³⁾
- Balestre
- Veleni ed esche avvelenate o anestetizzanti⁽⁴⁾
- Uso di gas o di fumo
- Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce⁽⁵⁾

PESCI

- Veleno
- Esplosivi

b) Modalità di trasporto

- Aeromobili
- Veicoli a motore in movimento⁽⁶⁾

⁽¹⁾ Nei confronti degli animali è consentita ogni attività che non rientri in uno dei divieti specificamente dettati dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Quest'ultima, però, da sola non esaurisce la tutela della fauna stessa, poiché, a seguito della successiva entrata in vigore della legge 22 novembre 1993, n. 473, di modifica dell'art. 727 c.p., la sfera di garanzia si è notevolmente ampliata attraverso l'introduzione dell'ulteriore divieto di tenere condotte che comunque possano determinare il maltrattamento dell'animale utilizzato come richiamo o della stessa preda catturata (Cass. pen., sez. III, 19 novembre 1996, n. 4703, Gemetto). La norma della legge 11 febbraio 1992, n. 157, relativa all'uso degli uccelli in funzione di richiami e la sua applicazione non è stata abrogata dalla norma di cui al nuovo testo dell'art. 727 c.p.; pertanto la sua applicazione avviene sulla base di una coordinata ed armonica interpretazione delle due disposizioni. La legge 11 febbraio 1992, n. 157, consente l'uso di richiami vivi, ma vieta che ad esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica, siano arrecate ingiustificate sofferenze con offesa al comune sentimento di pietà verso gli animali, indicando dei comportamenti vietati con carattere meramente esemplificativo perché rispondenti a pratiche diffuse, ma non escludendo altri usi dei richiami vivi con modalità parimenti offensive (della vasta giurisprudenza in materia, si riporta per tutte, Cass. pen., sez. III, 17 marzo 1998, n. 5858, Gottardi).

L'art. 30, lett. h) legge 11 febbraio 1992, n. 157, sanziona penalmente non soltanto l'esercizio della caccia «con l'ausilio di richiami vietati di cui all'art. 21, comma 1, lett. r)» della legge medesima, ma anche con previsione generale, l'eserci-

zio della caccia "con mezzi vietati"; va ricompreso tra tali mezzi vietati l'uso di richiami vivi non identificabili mediante anello inamovibile, uso che è appunto espressamente vietato dall'art. 5, comma 7, legge n. 157 del 1992 (Cass. pen., sez. III, 4 luglio 1996, Zaghis).

(2) L'art. 21, comma 1, lett. r) della legge n. 157 del 1992, pone il divieto di usare a fini di richiamo, oltre gli uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali, anche richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono. La sanzione penale prevista dall'art. 30, lett. b), consiste nell'ammenda fino a lire 3.000.000 e la confisca di tali richiami. È parimenti sanzionato, ai sensi dell'art. 21 cit., l'essere sorpreso in possesso di richiami vietati durante l'esercizio dell'attività venatoria, a nulla rilevando che un apparecchio di registrazione, munito di cassetta riprodotte canti di uccelli, sia inattivo al momento del controllo, stante l'inequivoca destinazione e la concreta possibilità di utilizzazione a fini venatori (Cass. pen., sez. III, 20 maggio 1997, n. 5593, Taddei). I divieti valgono anche per il messaggio pubblicitario che reclamizzi riproduttori acustici del canto di uccelli. Tale messaggio veicolato su un periodico destinato esclusivamente al settore venatorio costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole in quanto, tenuto conto della collocazione marginale e della impercettibile veste grafica attribuita alle didascalie in cui viene fatta menzione del divieto di utilizzo del prodotto a fini di richiamo, al confronto con i veri e propri *claims* pubblicitari, risulta idoneo a indurre in errore i destinatari in merito alle corrette modalità di utilizzazione dei prodotti pubblicizzati, con conseguente alterazione delle loro scelte economiche e con lesione delle imprese concorrenti; si tratta pertanto di pubblicità ingannevole ai sensi degli art. 1, comma 2, lett. b) e art. 3, lett. a) d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 74, di cui va vietata con effetto immediato l'ulteriore diffusione (Autorità garante per la concorrenza, 18 giugno 1997, Lubrano Di Ricco - Soc. Boccaccini).

(3) L'art. 21 della legge n. 157 del 1992 pone il divieto a chiunque di vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione; di produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica. La violazione di dette disposizioni comportano le sanzioni penali di cui all'art. 30, e quelle di competenza del Questore della provincia del luogo di residenza del contravventore di cui all'art. 32.

La nozione di esercizio di attività venatoria usata nella legge 11 febbraio 1992, n. 157, non può essere intesa in senso riduttivo, dovendosi ritenere che essa comprenda non solo l'effettiva cattura o uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività preliminare, e la complessiva organizzazione dei mezzi e, pertanto, qualsiasi atto, desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, che appaia diretto a tale fine. Conseguentemente costituisce atteggiamento di caccia l'ispezione di trappole predisposte per la cattura di richiami vivi (v., per tutte, Cass. pen., sez. III, 26 novembre 1998, Giovagnoli). Integra il reato di cui all'art. 727 c.p., nella nuova formulazione introdotta con la legge 22 novembre 1993, n. 473, che tutela l'animale inteso come essere vivente, la uccisione degli animali con le tagliole ed i lacci; infatti i lacci uccidono l'animale per soffocamento e rendono estremamente difficile la liberazione, mentre le tagliole portano ad una morte per dissanguamento, sicché vengono inflitte ingiustificate sofferenze che integrano il reato in questione (v., per tutte, Cass. pen., sez. III, 13 ottobre 1998, Rinaldi).

(4) L'espressione «esche o bocconi avvelenati», di cui all'art. 21, *Divieti*, lett. u), legge 11 febbraio 1992, n. 157, deve essere intesa nel senso che l'aggettivo si riferisce ad entrambi i sostantivi. Infatti, tale interpretazione deriva dalla ratio della norma diretta a vietare l'uso di mezzi di cattura insidiosi e crudeli; dall'impianto normativo complessivo ed in particolare dall'esercizio dell'attività venatoria, come definita ed individuata agli artt. 12 e 13 dell'indicata legge n. 157/1992, e dagli atti internazionali e comunitari, recepiti ed attuati con i loro allegati nei modi e nei termini previsti dalla citata legge n. 157. In special modo, dalla direttiva del Consiglio n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e successive modificazioni, concernente solo gli uccelli selvatici, e dalla convenzione di Berna del 19 settembre 1989, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981 n. 503, relativa a tutti gli animali, cioè ai mammiferi ed agli uccelli selvatici, cui i divieti contemplati dall'art. 21 della legge n. 157 del 1992 si ispirano (Cass. pen., sez. III, 26 maggio 1994, Mannucci).

(5) In base al testuale tenore dell'art. 13, comma 1, legge 11 febbraio 1992, n. 157, il quale prevede la limitazione a due del numero dei colpi unicamente per i fucili ad anima liscia e non invece per i fucili ad anima rigata, per i quali sono dettate altre specifiche prescrizioni, deve escludersi che la suindicata limitazione valga anche per i fucili di detto secondo genere; il che, oltre a non contrastare con le convenzioni di Parigi e di Berna, rese esecutive in Italia rispettivamente con legge 24 novembre 1978 n. 812 e con legge 5 agosto 1981 n. 503, ha anche una sua riconoscibile logica, ove si consideri che i fucili ad anima liscia trovano impiego per la caccia della grossa fauna ungulata e che il legislatore, in attuazione anche della direttiva comunitaria europea n. 79/409, ha inteso imporre limiti diversi e maggiori per il primo di detti tipi di caccia (Cass. pen., sez. III, 18 maggio 1999, n. 1897, Bruzzone).

(6) L'art. 30, *Sanzioni penali*, lett. i), legge n. 157 del 1992, punisce chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, natanti o aeromobili. A ciò si aggiungono i provvedimenti adottati dal Questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, di cui all'art. 32.

CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E PROGETTI

1. Caratteristiche dei piani e progetti

Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento, in particolare:

- alle tipologie delle azioni e/o opere;
- alle dimensioni e/o ambito di riferimento;
- alla complementarietà con altri piani e/o progetti;
- all'uso delle risorse naturali;
- alla produzione di rifiuti;
- all'inquinamento e disturbi ambientali;
- al rischio di incidendi per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.

2. Area vasta di influenza dei piani e progetti - interferenze con il sistema ambientale

Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale considerando:

- componenti abiotiche;
- componenti biotiche;
- connessioni ecologiche.

Le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia per progetto CORINE LAND COVER⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Progetto CORINE LAND COVER: si tratta di un progetto che fa parte del programma comunitario CORINE, il sistema informativo creato allo scopo di coordinare a livello europeo le attività di rilevamento, archiviazione, elaborazione e gestione di dati territoriali relativi allo stato dell'ambiente. Tale progetto ha previsto la redazione, per tutto il territorio nazionale, di una carta della copertura del suolo in scala 1:100.000.

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 2000**Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE ⁽¹⁾**

(Gazz. Uff. 22 aprile 2000, n. 95, S. O.)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della citata direttiva 92/43/CEE;

Considerata la necessità di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di specie per la cui tutela sono state designate le Zone di protezione speciale ai sensi della citata direttiva 79/409/CEE del Consiglio;

Considerata la necessità di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie per la cui tutela sono stati individuati i Siti di interesse comunitario proposti di cui alla citata direttiva 92/43/CEE del Consiglio, individuati tramite il progetto Bioitaly;

Considerata la necessità di rendere pubblico l'elenco delle Zone di protezione speciale individuate e proposte dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano e trasmesse per designazione alla Commissione europea dal Ministero dell'ambiente per permetterne la conoscenza, la valorizzazione e la tutela ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

Considerata, inoltre, la necessità di rendere pubblico l'elenco dei Siti di importanza comunitaria, individuati e proposti dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano nell'ambito del citato progetto Bioitaly e trasmessi alla Commissione europea dal Ministero dell'ambiente, per permetterne la conoscenza, la valorizzazione e la tutela ai sensi della direttiva 92/43/CEE;

D E C R E T A:

Art. 1

Le Zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio sono elencate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

I Siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio sono elencati nell'allegato *B* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I formulari standard «Natura 2000» e le cartografie delle Zone di Protezione Speciale e dei Siti di Importanza Comunitaria proposti sono depositati e disponibili presso il Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente e, per la parte di competenza, presso le regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano.

⁽¹⁾ Titolo così corretto con comunicato pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2000 n. 130. L'originale versione era "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE".

Art. 3.

Eventuali integrazioni e/o variazioni agli elenchi riportati in allegato *A* e *B* al presente decreto verranno pubblicati con successivi decreti ministeriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 2000

Il Ministro: RONCHI

ALLEGATO A

CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE	CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE
Regione Piemonte		IT3240012	Fontane Bianche di Lancenigo
IT1140011	Val Grande	IT3240019	Fiume Sile: Sile morto e ansa a S. Michele Vecchio
Regione Valle d'Aosta		IT3250020	Valle Vecchia di Caorle
IT1201000	Parco Nazionale del Gran Paradiso (Val d'Aosta)	IT3250027	Bosco Nordio
Regione Lombardia		IT3250028	Valle Averso
IT2010007	Palude Brabbia	IT3260001	Palude di Onara
IT2040022	Lago di Mezzola e Pian di Spagna	IT3260017	Colli Euganei
IT2040044	Parco Nazionale dello Stelvio	IT3270016	Delta del Po: rami fluviali e scanni
IT2070020	Torbiere d'Iseo	Regione Friuli Venezia-Giulia	
IT20B0006	Isola Boscone	IT3310001	Dolomiti Friulane
IT20B0008	Paludi di Ostiglia	IT3320001	Gruppo del Monte Coglians
IT20B0009	Valli del Mincio	IT3320037	Laguna di Marano e Grado
IT20B0011	Bosco Fontana	IT3330005	Foce dell'Isonzo - Isola della Cona
Provincia autonoma di Trento		IT3330006	Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia
IT3120063	Lago di Tovel	IT3340004	Val Rosandra e Monte Cocusso
IT3120093	Passo del Brocon	Regione Emilia-Romagna	
IT3120093	Crinale Pichea-Rocchetta	IT4010001	Isola del Pinedo
IT3120094	Alpe di Storo e di Bondone	IT4010009	Fiume Po dalla foce del fiume Trebbia alla Lanca di Mezzano
IT3120095	Bocca d'Ardole - Corno della paura	IT4010010	Isola Serafini
IT3120096	Bocca di Caset	IT4010015	Bosco Pontone
IT3120097	Catena di Lagorai	IT4020002	Fiume Taro da Fornovo di Taro all'autostrada del Sole
IT3120098	Monti Lessini Nord	IT4020009	Fontanili di Viarolo
IT3120099	Piccole Dolomiti	IT4030001	Monte Acuto, Alpe di Succiso
IT3120100	Pasubio	IT4030002	Monte Ventasso
IT3120142	Val Campelle	IT4030003	Monte La Nuda, Cima Belfiore, Passo del Cerreto
IT3120143	Valle del Vanoi	IT4030004	Val d'Ozola, Monte Cusna
Regione Veneto		IT4030005	Abetina Reale, Alta Val Dolo
IT3210013	Palude del Busatello	IT4030006	Monte Prado
IT3210016	Palude del Brusà	IT4030012	Crostolina di Guastalla
IT3210032	Monti Lessini	IT4030015	Valli di Novellara
IT3230034	Somadida	IT4040001	Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano
IT3230069	Dolomiti Bellunesi	IT4040002	Monte Rondinaio, Monte Giovo
IT3230070	Vincheto di Cellarda	IT4050002	Corno alle Scale
IT3230071	Dolomiti d'Ampezzo		
IT3230077	Foresta del Cansiglio		
IT3240011	Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina		

CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE	CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE
IT4050005	Cassa del Quadrone, Valle Bentivoglia, Valle La Fracassata	IT5120020	Orrido di Botri
IT40500C6	Valle Benni	IT5120021	Lago e Padule di Massacciuccoli
IT4050007	Valle La Boschosa	IT5130002	Campolino
IT4050008	Le Tombe	IT5130003	Abetone
IT4050009	Valle La Comune, Valle Ercolana	IT5130004	Pian degli Ontani
IT4060001	Valle Santa e Valle Campotto	IT5160002	Isola di Gorgona
IT4060002	Valli di Comacchio	IT5160003	Tombolo di Cecina
IT4060003	Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno e pineta litoranea sez. Bellocchio	IT5160007	Isola di Capraia
IT4060004	Valle Bertuzzi, Valle Porticino-Canneviè	IT5160011	Isole di Cerboli e Palmaiola
IT4060005	Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano	IT5160013	Isola di Pianosa
IT4060006	Bosco della Mesola, Bosco Panfilia, Bosco di S. Giustina	IT5160015	Isola di Montecristo
IT4060007	Bosco di Volano	IT5160018	Padule di Bolgheri
IT40B0008	Bonifica del Mezzano	IT5170001	Dune litoranee di Torre del Lago
IT4060010	Dune di Massenzatica	IT5170002	Selva Pisana
IT4060011	Garzaia dello zuccherificio di Codigoro	IT5170004	Montefalcone
IT4060012	Dune di San Giuseppe	IT5130004	Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia Prataglia
IT4060013	Po da Golena Bianca a Isola Bianca	IT5180012	Valle dell'Inferno e Bandella
IT4070001	Punta Alberete, Valle Mandriole	IT51A0004	Poggio Tre Cancelli
IT4070002	Bardello	IT51A0013	Padule della Trappola, Bocca d'Ombro
IT4070003	Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo	IT51A0014	Pineta Granducaie dell'Uccellina
IT4070009	Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano	IT51A0015	Dune costiere del Parco dell'Uccellina
IT4070014	Pialassa della Baiona	IT51A0016	Monti dell'Uccellina
IT4070015	Saline di Cervia	IT51A0024	Isola di Giannutri
IT4080001	Foresta di Campigna, Foresta La Lama, Monte Falco	IT51A0027	Laguna di Orbetello
Regione Toscana		IT51A0028	Duna di Feniglia
IT5120004	Pania di Cortino	IT51A0033	Lago di Burano
IT5120015	Praterie primarie e secondarie delle Apuane	IT51A0034	Padule di Diaccia Botrona
IT5120016	Macchia Lucchese	Regione Umbria	
		IT5210070	Lago Trasimeno
		IT5210071	Monti Sibillini (Versante Umbro)
		IT5210072	Palude di Colfiorito
		IT5220024	Valle del Tevere, Laghi Corbara - Alviano (ZPS)
		IT5220025	Bassa Valnerina: Monte Fionchi - Cascata delle Marmore
		IT5220026	Lago di Piediluco - Monte Maro (ZPS)
		IT5220027	Lago dell'Aia (Narni, (ZPS)

CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE	CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE
Regione Marche		IT6040022	Costa Rocciosa tra Sperlonga e Gaeta
IT5330022	Montagna di Torricchio	IT6040023	Promontorio di Gianola e Monte di Scauri
Regione Lazio		IT6040043	Parco Naturale "Monti Aurunci"
IT6005008	Monti Simbruini ed Ernici	IT6050013	Monte Cornacchia - Tre Confini
IT6010002	Bosco del Sasseto	IT6050015	Lago di Posta Fibreno
IT6010003	Monte Rufeno	IT6050019	Monti della Meta
IT6010008	Monti Vulsini	IT6050027	Gole del Fiume Melfa
IT6010009	Calanchi di Civita Bagnoregio	IT6050028	Massiccio del Monte Cairo
IT6010011	Caldera di Latera	Regione Abruzzo	
IT6010021	Monte Romano	IT7110128	Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga
IT6010022	Monte Cimino (versante Nord)	IT7110130	Sirente Velino
IT6010026	Saline di Tarquinia	IT7120132	Parco Nazionale d'Abruzzo
IT6010032	Fosso Cerreto	IT7140129	Parco Nazionale della Della Maiella
IT6010055	Lago di Bolsena ed isole Bisentina e Martana	Regione Molise	
IT6010056	Selva del Lamone - Monti di Castro	IT7221131	Bosco di Collemeluccio
IT6010057	Lago di Vico - Monte Venere e Monte Fogliano	IT7221132	Monte di Mezzo
IT6020003	Monti della Laga	Regione Campania	
IT6020005	Monti Reatini	IT8050044	Gole del Fiume Calore Salernitano
IT6020011	Laghi Lungo e Ripasottile	IT8050045	Sorgenti del Vallone delle Ferriere di Amalfi
IT6020013	Gole del Velino	Regione Puglia	
IT6020017	Monte Tancia e Monte Pizzuto	IT9110006	Saline di Margherita di Savoia
IT6020018	Fiume Farfa (corso medio-alto)	IT9110007	Palude di Frattarolo
IT6020019	Monte degli Elci e Monte Grottone	IT9110008	Valloni e steppe Pedegarganiche
IT6020046	Riserva Naturale "Montagne della Duchessa"	IT9110009	Valloni di Mattinata - Monte Sacro
IT6030005	Comprensorio meridionale dei Monti della Tolfa	IT9110010	Monte Barone
IT6030010	Lago di Bracciano	IT9110017	Falascione
IT6030012	Tevere - Farfa	IT9110018	Foresta Umbra
IT6030019	Macchia Tonda	IT9110019	Sfilzi
IT6030020	Torre Flava	IT9110031	Lago di Lesina (sacca orientale)
IT6030026	Lago di Traiano	IT9110036	Ischitella e Carpino
IT6030029	Monti Lucretili	IT9120007	Murgia Alta
IT6030038	Lago di Albano	IT9130007	Area delle Gravine
IT6030043	Monti Lepini centrali	IT9140003	Stagni e saline di Punta della Contessa
IT6030084	Castel Porziano (Tenuta presidenziale)		
IT6040010	Lago di Fondi		
IT6040015	Parco Nazionale del Circeo		
IT6040019	Isole di Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene e S. Stefano		

CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE	CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE
IT9140008	Torre Guaceto	ITA010020	Isola di Pantelleria - area costiera, Falesie e Bagno dell'Acqua
IT9150014	Le Cesine	ITA010021	Saline di Marsala
IT9150015	Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea	ITA020008	Rocca Busambra e Rocche di Rao
Regione Basilicata		ITA020010	Isola di Ustica
IT9210020	Bosco Cupolicchio (Tricarico)	ITA020016	Monte Quacella, Monte dei Cervi, Pizzo Carbonara, Monte Ferro, Pizzo Otiero
IT9210105	Dolomiti di Pietrapertosa	ITA020021	Montagna Longa, Pizzo Montanello
IT9210142	Lago pantano di Pignola	ITA020025	Bosco di S. Adriano
IT9210165	Monte Alpi - Malboschetto di Latronico	ITA020027	Monte Iato, Kumeta, Maganoce e Pizzo Parrino
IT9210190	Monte Paratiello	ITA020028	Serra del Leone e Monte Stagnataro
IT9210195	Monte Raparo	ITA020030	Monte Matassaro, Monte Gradara, Monte Signora
IT9210200	Monte Sirino	ITA020034	Monte Carcaci, Pizzo Colobria e ambienti umidi
IT9210205	Monte Vulturino	ITA020036	Monte Triona, Monte Colomba
IT9210210	Monte Vulture	ITA020037	Monti Barracù, Cardelia, Pizzo Cangialosi e Gole del Torrente Corleone
IT9210220	Murgia S. Lorenzo	ITA020042	Rocche di Entella
IT9210300	Bosco Rubbio	ITA030008	Capo Peloro - Laghi di Ganzirri
IT9220055	Bosco Pantano di Policoro e costa ionica foce Sinni	ITA030011	Dorsale Curcuraci, Antennamare
IT9220130	Foresta Gallipoli - Cognato	ITA030013	Rocche di Alcara Li Fusi
IT9220135	Gravine di Matera	ITA030023	Isola di Alicudi
IT9220144	Lago S. Giuliano e Timmari	ITA030024	Isola di Filicudi
IT9220255	Valle Basento - Ferrandina Scalo	ITA030026	Isole di Stromboli e Strombolicchio
IT9220260	Valle Basento Grassano Scalo - Grottole	ITA030029	Isola di Salina (Stagno di Lingua)
Regione Calabria		ITA030038	Serra del Re, Monte Soro e Biviere di Cesarò
IT9310018	Gole del Raganello	ITA040001	Isola di Linosa
IT9310024	Valle del Fiume Argentino	ITA040002	Isola di Lampedusa e Lampione
IT9310026	Valle del Fiume Lao	ITA050001	Biviere e Macconi di Gela
IT9310069	Parco Nazionale della Calabria	ITA060002	Lago di Pergusa
Regione Sicilia		ITA070001	Foce del Fiume Simeto e Lago Gornalunga
ITA010001	Isole dello Stagnone di Marsala	ITA070003	La Gurna
ITA010002	Isola di Marettimo		
ITA010003	Isola di Levanzo		
ITA010006	Paludi di Capo Feto e Margi Spanò		
ITA010007	Saline di Trapani		
ITA010016	Monte Cofano e Litorale		
ITA010017	Capo S. Vito, Monte Monaco, Zingaro, Faraglioni, Scopello, Monte Sparacio		
ITA010019	Isola di Pantelleria: Montagna Grande e Monte Gibeale		

CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE	CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE
ITA070015	Canalone del Tripodo	Regione Sardegna	
ITA070016	Valle del Bove	ITB034001	Stagno di S'Enea Arrubia
ITA070017	Sciare di Roccazzo della Bandiera	ITB034004	Cornu S'Ittiri, stagno di S. Giovanni e Marceddì
ITA070018	Piano dei Grilli	ITB034005	Stagno di Pauli Maiori
ITA090002	Vendicari	ITB034006	Stagno di Mistras
ITA090003	Pantani della Sicilia sud-orientale	ITB034007	Stagno di Sale E'Porcus
ITA090004	Pantano Morghella	ITB034008	Stagno di Cabras
ITA090006	Saline di Siracusa e Fiume Ciane	ITB044002	Stagno di Molentargius
ITA090013	Saline di Priolo	ITB044003	Stagno di Cagliari
ITA090014	Saline di Augusta	ITB044009	Foresta di Monte Arcosu
ITA090025	Invaso di Lentini		

CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE	CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE
Regione Piemonte		IT1110038	Col Basset (Sestriere)
IT1110001	Rocca di Cavour	IT1110039	Rocciamelone
IT1110002	Collina di Superga	IT1110040	Oasi xerotermitica di Oulx - Auberge
IT1110003	Orrido di Chianocco	IT1110041	La Cassa
IT1110004	Stupinigi	IT1110042	Oasi xerotermitica di Oulx - Amazas
IT1110005	Vauda	IT1110043	Pendici del Monte Chaberton.
IT1110006	Orsiera - Rocciavré	IT1110044	Bardonecchia - Val Fredda
IT1110007	Laghi di Avigliana	IT1110045	Bosco di Pian Prà (Rorà)
IT1110008	Madonna della Neve sul Monte Lera	IT1110047	Scarmagno - Torre Canavese (Morena destra d'Ivrea)
IT1110009	Bosco del Vaj e "Bosc Grand"	IT1110048	Grotta del Pugnetto
IT1110010	Gran Bosco di Salbertrand	IT1110049	Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle
IT1110011	La Mandria	IT1110050	Mulino Vecchio (Fascia fluviale del Po)
IT1110012	Val Troncea	IT1110051	Peschiere e Laghi di Pralormo.
IT1110013	Monti Pelati e Torre Cives	IT1110052	Oasi xerotermitica di Puys - Beaulard
IT1110014	Stura di Lanzo	IT1110053	Valle della Ripa (Argentera)
IT1110015	Confluenza Po - Pellice	IT1110055	Arnodera - Colle Montabone
IT1110016	Confluenza Po - Maira	IT1110056	Stazione di muschi calcarizzanti della Val Troncea
IT1110017	Lanca di S. Marta - Confluenza Po - Banna	IT1110057	Serra di Ivrea
IT1110018	Confluenza Po - Orco - Malone	IT1110058	Cima Fournier e Lago Nero
IT1110019	Baraccone - Confluenza Po - Dora Baltea	IT1110061	Lago di Maglione
IT1110020	Lago di Viverone	IT1110062	Stagno interrato di Settimo Rottaro
IT1110021	Laghi di Ivrea	IT1110063	Boschi e Paludi di Bellavista
IT1110022	Stagno di Oulx	IT1110064	Palude di Romano Canavese
IT1110023	Monte Albergian	IT1110065	Laghi di Caselette
IT1110024	Lanca di S. Michele	IT1110066	Sapei
IT1110025	Po morto di Carignano	IT1110067	Vallone di Massello (Val Germanasca)
IT1110026	Champlas - Colle Sestriere	IT1110068	Area boscata tra Loc. Pourrieres e Laval (ds. orografica)
IT1110027	Boscaglie di Tasso di Giaglione (Val Clarea)	IT1110069	Sorgenti e primo tratto del Torrente Chisone
IT1110028	Monte Musinè	IT1120001	Alta Val Sesia
IT1110029	Pian della Mussa (Balme)	IT1120002	Bosco della Partecipanza di Trino Vercellese
IT1110030	Oasi xerotermitiche della Val di Susa	IT1120003	Monte Fenera
IT1110031	Valle Thuras		
IT1110032	Pra - Barant		
IT1110033	Stazioni di Myricaria germanica		
IT1110034	Laghi di Meugliano e Alice		
IT1110035	Stagni di Poirino - Favari		
IT1110036	Lago di Candia		
IT1110037	La Pla (Sestriere)		

CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE	CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE
IT1120004	Baraggia di Rovasenda	IT1160002	Argentera
IT1120005	Garzaia di Carisio	IT1160003	Crava Morozzo
IT1120006	Val Mastallone	IT1160004	Popolamento di Juniperus phoenicea di Rocca S. Giovanni - Saben
IT1120007	Palude di S. Genuario	IT1160005	Alte Valli Pesio e Tanaro
IT1120008	Fontana Gigante (Tricerro)	IT1160006	Ciciu del Villar
IT1120009	Cimalegna - Pisse - Oasi di alta quota	IT1160007	Sorgenti del Belbo
IT1120010	Lame del Sesia e Isolone di Oldenico	IT1160008	Pian del Re (Sorgenti del Po)
IT1120011	Ghiacciai Sud - Monte Rosa	IT1160009	Confluenza Po-Bronda
IT1120012	Garzaia di S. Marco (sul Torrente Rovasenda)	IT1160010	Bosco del Merlino
IT1120013	Isolotto del Ritano	IT1160011	Parco di Racconigi e Boschi lungo il Torrente Maira.
IT1120014	Garzaia del Rio Druma	IT1160012	Boschi e Rocche del Roero.
IT1120015	Monte Lampone	IT1160013	Confluenza Po - Varaita
IT1120016	Laghetto di Sant'Agostino	IT1160014	Gruppo del Monte Viso
IT1130001	La Bessa	IT1160015	Bosco Alevè
IT1130002	Alta Val Sessera	IT1160016	Stazione di muschi calcarizzanti - C.ma Seviana e C.ma Barmarossa
IT1130003	Baraggia di Candelo	IT1160017	Stazione di Linum narbonense
IT1130004	Lago di Bertignano (Viverone) e stagno presso la str. per Roppolo	IT1160018	Sorgenti del Maira, Bosco di Saretto, Rocca Provenzale
IT1140001	Fondo Toce	IT1160019	Grotte di Bossea
IT1140002	Alpe Veglia	IT1160020	Bosco di Bagnasco
IT1140003	Campello Monti	IT1160021	Gruppo del Tenibres
IT1140004	Rifugio Monte Luisa (Val Formazza)	IT1160022	Bosco delle Navette - Briga Alta
IT1140005	Alpe Devero	IT1160023	Vallone di Orgials - Colle della Lombarda
IT1140006	Greto Torrente Toce tra Domodossola e Villadossola	IT1160024	Colle e Lago della Maddalena, Val Puriac
IT1140007	Boleto - Monte Avigno	IT1160025	Col di Tenda
IT1140008	Lariceti subalpini dell'Alpe Veglia e Devero	IT1160026	Faggete di Pamparato, Tana del Forno e Grotta delle Turbiglie
IT1140009	Catena Cervandone - Monte Leone	IT1160027	Andonno - Monte Cros - Gr. del Bandito
IT1140010	Bondolero - Costa dei Salarioli	IT1160028	Grotta delle Vene
IT1150001	Valle del Ticino	IT1160029	Colonie di Chiroterri di S. Vittoria e Monticello d'Alba.
IT1150002	Lagoni di Mercurago	IT1160030	Stazione di Carex pauciflora di Chialvetta
IT1150003	Palude di Casalbeltrame	IT1160031	Sistema rocce Bruseis - Cars
IT1150004	Canneti di Dormelletto	IT1160032	Sfagnete del Vallone Cravina
IT1150005	Agogna Morta (Borgolavezzaro)	IT1160033	Sfagneto del Vallone Sestera
IT1150006	Garzaia di S. Bernardino - Morghengo Briona	IT1160034	Sistema Rastrelli - Punta Marguareis
IT1150007	Baraggia di Piano Rosa		
IT1150008	Baraggia di Bellinzago		
IT1160001	Bosco e Laghi di Palanfrè		

CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE	CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE
IT1160035	Monte Antoroto	IT1201030	P.N.G.P.: Eaux-Rousses, L. Djouan, Colle Entrelor
IT1160036	Stura di Demonte	IT1201040	P.N.G.P.: Valloni a sud de La Grivola
IT1160037	Grotta di Rio Martino	IT1201050	P.N.G.P.: Bosco di Sylvenoire - Arpissonnet
IT1160038	Pareti rocciose e ghiaioni silicei M.ccio Argentera-Mercantour	IT1201060	P.N.G.P.: Vetta Gran Paradiso - Money
IT1160039	Pareti rocciose e ghiaioni calcarei - Cop. Sedimentaria Argentera	IT1201070	P.N.G.P.: Pra Suppiaz
IT1160040	Stazioni di Euphorbia valliniana Belli	IT1202010	Ambienti ofolitici d'alta quota del Parco del Mont Avic
IT1170001	Rocchetta Tanaro	IT1202020	Torbiere del Parco del Mont Avic
IT1170002	Valmanera	IT1202030	Foreste di latifoglie e conifere del Parco del Mont Avic
IT1170003	Stagni di Belangero (Asti)	IT1203010	Zona umida di Morgex
IT1180001	Capanne di Marcarolo	IT1203021	Lago di Lolair
IT1180002	Garzaia del Torrente Orba	IT1203022	Formazioni steppiche attorno al Lago di Lolair
IT1180003	Confluenza Po - Sesia	IT1203030	Formazioni steppiche della Cote de Gargantua
IT1180004	Greto del Torrente Scrivia tra Cassano e Villalvernia	IT1203040	Stagno di Loson
IT1180005	Ghiaia Grande (Fiume Po)	IT1203050	Lago di Villa
IT1180006	Garzaia di Valenza.	IT1203060	Stagno di Holay
IT1180007	Confluenza Po - Tanaro	IT1204010	Ambienti glaciali del Monte Bianco
IT1180008	Boscone (Fiume Po)	IT1204020	Terreni erbosi del crinale del vallone di Chavanne-Val Veny
IT1180009	Strette della Val Borbera	IT1204031	Stazione di Cypridium calceolus
IT1180010	Langhe di Spigno Monferrato	IT1204032	Talweg della Val Ferret
IT1180011	Massiccio dell'Antola - Monte Carmo - Monte Legna	IT1204210	Ambienti calcarei delle Cime Bianche (Valtournenche-Ayas)
IT1180012	Costa Monte Leco - Monte Taccone - Monte Figne	IT1204220	Ambienti glaciali del gruppo del Monte Rosa
IT1180013	Monte Tobbio	IT1205010	Stazione di Cortusa Matthioli della Valle di Rhêmes
IT1180014	Rio Lischeo	IT1205020	Ambienti d'alta quota del Colle del Gran San Bernardo
IT1180015	Sinistra idrografica Alto Lemme	IT1205031	Biotopi rocciosi di Pont d'Ael
IT1180016	Ferriere	IT1205032	Praterie xeriche di Pont d'Ael
IT1180017	Bacino del Rio Miseria	IT1205033	Formazioni di Tilio-Acerion delle gole del Torrente Grand-Eyvia
IT1110054	Bosco di Pino uncinato di Inverso Laval (Pragelato)		
IT1110046	Prascondù - Monte Colombo		
IT1110059	Vallone Azaria - Barmalon - Torre di Lavina		
IT1110060	Vallone del Carro, Piani del Nivolet, Rosset, Borgno		
Regione Val d'Aosta			
IT1201010	Ambienti calcarei d'alta quota della Valle di Rhemes		
IT1201020	Parco Nazionale Gran Paradiso: Bosco del Parriod		

CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE	CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE
IT1205034	Castello e miniere abbandonate di Aymavilles	IT1315806	Monte Nero - Monte Bignone
IT1205061	Stazioni di Astragalus centralpinus di Cogne	IT1315922	Pompeiana
IT1205062	Terreni erbosi calcarei alpini delle valli Urtier e Grosion	IT1315972	Fondali Riva Ligure - Cipressa
IT1205063	Detriti calcarei dei valloni Urtier e Grosion	IT1315973	Fondali Arma di Taggia - Punta S. Martino
IT1205070	Zona umida di Les Iles di Saint-Marcel	IT1316001	Capo Berta
IT1205090	Ambienti xerici di Charneran - Grand Brison - Cly	IT1316118	Capo Mortola
IT1205110	Stazione di Peonia officinalis	IT1316175	Fondali Capo Mortola - San Gaetano
Regione Liguria		IT1316274	Fondali S. Remo - Arziglia
IT1313712	Cima di Piano Cavallo - Bric Cornia	IT1320425	Piana Crixia
IT1314609	Monte Monega - Monte Prearba	IT1321205	Rocchetta Cairo
IT1314610	Monte Saccarello - Monte Frontè	IT1321313	Foresta della Deiva - Torrente Erro
IT1314611	Monte Gerbonte	IT1322122	Croce della Tia - Rio Barchei
IT1314723	Campasso - Grotta Sgarbu Du Ventu	IT1322216	Ronco di Maglio
IT1315313	Gouta - Testa d'Alpe - Valle Barbaira	IT1322217	Bric Tana - Bric Mongarda
IT1315407	Monte Ceppo	IT1322219	Tenuta Quassolo
IT1315408	Lecceta di Langan	IT1322223	Cave Ferecchi
IT1315421	Monte Toraggio - Monte Pietravecchia	IT1322304	Rocca dell'Adelasia
IT1315503	Monte Carpasina	IT1322326	Foresta Cadibona
IT1315504	Bosco di Rezzo	IT1322470	Fondali Varazze - Albisola
IT1315602	Pizzo d'Evigno	IT1323014	Monte Spinarda - Rio Nero
IT1315670	Fondali C. Berta - Diano Marina - Capo Mimosa	IT1323021	Bric Zerbi
IT1315671	Fondali Porto Maurizio - S. Lorenzo al Mare - Torre dei Marmi	IT1323112	Monte Carmo - Monte Settepani
IT1315714	Monte Abellio	IT1323115	Lago di Osiglia
IT1315715	Castel d'Appio	IT1323201	Finalese - Capo Noli
IT1315716	Roverino	IT1323202	Isola Bergeggi - Punta Predani
IT1315717	Monte Grammondo - Torrente Bevera	IT1323203	Rocca dei Corvi - Mao - Mortou
IT1315719	Torrente Nervia	IT1323206	Rio Solcasso
IT1315720	Fiume Roia	IT1323271	Fondali Noli - Bergeggi
IT1315805	Bassa Valle Armea	IT1323920	Monte Galero
		IT1324007	Monte Ciazze Secche
		IT1324011	Monte Ravinet - Rocca Barbena
		IT1324172	Fondali Finale Ligure
		IT1324818	Castell'Ermo - Peso Grande
		IT1324908	Isola Gallinara
		IT1324909	Torrente Arroscia e Centa
		IT1324910	Monte Acuto - Poggio Grande - Rio Torsero
		IT1324973	Fondali Loano - Albenga
		IT1324974	Fondali S. Croce - Gallinara - Capo Lena
		IT1325624	Capo Mele

CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE	CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE
IT1325675	Fondali Capo Mele - Alassio	IT1342813	Rio Borsa - Torrente Vara
IT1330213	Conglomerato di Vobbia	IT1342824	Rio di Colla
IT1330223	Rio di Vallenzona	IT1342907	Monte Antessio - Chiusola
IT1330620	Pian della Badia (Tiglieto)	IT1342908	Monte Gottero - Passo del Lupo
IT1330905	Parco dell'Antola	IT1343412	Deiva-Bracco-Pietra di Vasca-Mola
IT1330925	Rio Pentemina	IT1343415	Guaitarola
IT1331012	L. Marcotto - Roccabruna - Gifarco - L. d. Nave	IT1343419	Monte Serro
IT1331019	L. Brugnato	IT1343425	Rio di Agnola
IT1331104	Parco dell'Aveto	IT1343474	Fondali Punta Apicchi
IT1331124	Rio Molini - Prato Fiorezza	IT1343502	Parco della Magra - Vara
IT1331402	Beigua - Monte Dente - Gargassa - Pavaglione	IT1343511	Monte Cornoviglio - Monte Fiorito - Monte Dragnone
IT1331501	Praglia - Pracaban - Monte Leco - P. Martin	IT1343518	Gruzza di Veppo
IT1331606	Torre Quezzi	IT1343520	Zona carsica Cassana
IT1331615	Monte Gazzo	IT1343526	Torrente Mangia
IT1331718	Monte Fasce	IT1343527	Canale Begarino
IT1331721	Val Noci - Torrente Geirato - Alpesisa	IT1344210	Punta Mesco
IT1331810	Monte Ramaceto	IT1344216	Costa di Bonassola - Framura
IT1331811	Monte Caucaso	IT1344270	Fondali Punta Mesco - Rio Maggiore
IT1331909	Monte Zatta - P.so del Bocco - P.so Chiapparino - Monte Bossea	IT1344271	Fondali Punta Picetto
IT1332477	Fondali Arenzano - Punta Ivrea	IT1344272	Fondali Punta Levante
IT1332575	Fondali Nervi - Sori	IT1344273	Fondali Anzo
IT1332576	Fondali Boccadasse - Nervi	IT1344321	Zona carsica Pignone
IT1332603	Parco di Portofino	IT1344323	Costa Riomaggiore - Monterosso
IT1332614	Pineta - Lecceta di Chiavari	IT1344422	Brina e Nuda di Ponzano
IT1332622	Rio Tuia - Montallegro	IT1344517	Bandita di Vallecchia
IT1332673	Fondali Golfo di Rapallo	IT1345005	Portovenere - Riomaggiore - S. Benedetto
IT1332674	Fondali Monte Portofino	IT1345101	Piana del Magra
IT1332717	Foce e medio corso del Fiume Entella	IT1345103	Isole Tino-Tinetto
IT1333307	Punta Baffe - Punta Moneglia - Val Petronio	IT1345104	Isola Palmaria
IT1333308	Punta Manara	IT1345109	Montemarcello
IT1333316	Rocche di S. Anna - Valle del Fico	IT1345114	Costa di Maralunga
IT1333369	Fondali Punta di Moneglia	Regione Lombardia	
IT1333370	Fondali Punta Baffe	IT2010001	Lago di Ganna
IT1333371	Fondali Punta Manara	IT2010002	Monte Legnone e Chiusarella
IT1333372	Fondali Punta Sestri	IT2010003	Versante nord del Campo dei Fiori
IT1342806	Monte Verruga - Monte Zenone - Roccagrande - Monte Pu	IT2010004	Grotte del Campo dei Fiori
		IT2010005	Monte Martica
		IT2010006	Lago di Biandronno

CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE	CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE
IT2010008	Lago di Comabbio	IT2040024	Da Monte Belvedere a Vallorda
IT2010009	Sorgenti del Rio Capricciosa	IT2040025	Pian Gembro
IT2010010	Brughiera del Vignano	IT2040026	Val Lesina
IT2010011	Paludi di Arsago	IT2040027	Valle del Bitto di Gerola
IT2010012	Brughiera del Dosso	IT2040028	Valle del Bitto di Albaredo
IT2010015	Palude Bruschera	IT2040029	Val Tartano
IT2010016	Val Veddasca	IT2040030	Val Madre
IT2010017	Palude Bozza-Monvallina	IT2040031	Val Cervia
IT2020001	Lago di Piano	IT2040032	Valle del Livrio
IT2020002	Sasso Malascarpa	IT2040033	Val Venina
IT2020003	Palude di Albate	IT2040034	Valle d'Arigna e Ghiacciaio di Pizzo di Coca
IT2020004	Lago di Montorfano	IT2040035	Val Bondone - Val Caronella
IT2020005	Lago di Alserio	IT2040036	Val Belviso
IT2020006	Lago di Pusiano	IT2040037	Rifugio Falk
IT2020007	Pineta pedemontana di Appiano Gentile	IT2040038	Val Fontana
IT2020008	Fontana del Guercio	IT2040039	Val Zerta
IT2020009	Valle del Dosso	IT2040040	Val Bodengo
IT2030001	Grigna settentrionale	IT2040041	Piano di Chiavenna
IT2030002	Grigna meridionale	IT2050001	Pineta di Cesate
IT2030003	Monte Barro	IT2050002	Boschi delle Groane
IT2030004	Lago di Olginate	IT2050003	Valle del Rio Pegorino
IT2030005	Palude di Brivio	IT2050004	Valle del Rio Cantalupo
IT2030006	Valle S. Croce e Valle del Curone	IT2050006	Bosco di Vanzago
IT2030007	Lago di Sartirana	IT2050007	Fontanile Nuovo
IT2040002	Motto di Livigno - Val Saliente	IT2050008	Bosco di Cusago
IT2040003	Val Federia	IT2050009	Sorgenti della Muzzetta
IT2040005	Valle della Forcola	IT2050010	Oasi di Lacchiarella
IT2040006	La Vallaccia - Pizzo Filone	IT2060001	Valtorta e Valmoresca
IT2040007	Passo e Monte di Foscagno	IT2060002	Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra
IT2040011	Monte Vago - Val di Campo - Val Nera	IT2060003	Alta Val Brembana - Laghi Gemelli
IT2040012	Val Viola Bormina - Ghiacciaio di Cima dei Piazzì	IT2060004	Alta Val di Scalve
IT2040015	Paluaccio di Oga	IT2060005	Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana
IT2040016	Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen - Monte Motta	IT2060006	Boschi del Giovetto di Palline
IT2040017	Disgrazia - Sissone	IT2060007	Valle Asinina
IT2040018	Val Codera	IT2060008	Valle Parina
IT2040019	Bagni di Masino - Pizzo Badile - Pizzo del Ferro	IT2060009	Val Nossana - Cima di Grem
IT2040020	Val di Mello - Piano di Preda Rossa	IT2060010	Valle del Freddo
IT2040021	Val di Togno - Pizzo Scalino	IT2060011	Canto Alto e Valle del Giongo
IT2040023	Valle dei Ratti	IT2060012	Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza
		IT2060013	Fontanile Brancaleone
		IT2060014	Boschetto della Cascina Campagna

CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE	CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE
IT2060015	Bosco de' l'Isola	IT2090003	Bosco del Mortone
IT2070001	Torbiere del Tonale	IT2090004	Garzaia del Mortone
IT2070002	Monte Piccolo - Monte Colmo	IT2090005	Garzaia della Cascina del Pioppo
IT2070003	Val Rabbia e Val Galinera	IT2090006	Spiagge fluviali di Boffalora
IT2070004	Monte Marser - Corni di Bos	IT2090007	Lanca di Soltarico
IT2070005	Pizzo Badile - Alta Val Zumella	IT2090008	La Zerbaglia
IT2070006	Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro	IT2090009	Morta di Bertonico
IT2070008	Cresta Monte Colombè e Cima Barbigiana	IT2090010	Adda Morta
IT2070009	Versanti dell'Avio	IT2090011	Bosco Valentino
IT2070010	Piz Olda - Val Malga	IT20A0001	Morta di Pizzighettone
IT2070011	Torbiera La Goia	IT20A0002	Naviglio di Melotta
IT2070012	Torbiere di Val Braone	IT20A0003	Palata Menasciutto
IT2070014	Lago di Pile	IT20A0004	Le Bine
IT2070015	Monte Cas - Cima di Corlor	IT20A0005	Lanca di Gabbioneta
IT2070016	Cima Comer	IT20A0006	Lanche di Azzanello
IT2070017	Valli di S. Antonio	IT20A0007	Bosco della Marisca
IT2070018	Altopiano di Cariadeghe	IT20A0008	Isola Uccellanda
IT2070019	Sorgente Funtanì	IT20A0009	Bosco di Barco
IT2070021	Valvestino	IT20B0001	Bosco Foce Oglio
IT2070022	Corno della Marogna	IT20B0002	Valli di Mosio
IT2070023	Belvedere - Tri Plane	IT20B0003	Lanca Cascina S. Alberto
IT2080001	Garzaia di Celpenchio	IT20B0004	Lanche di Gerra Gavazzi e Runate
IT2080003	Garzaia della Verminesca	IT20B0005	Torbiere di Marcaria
IT2080004	Palude Loja	IT20B0007	Isola Boschina
IT2080005	Garzaia della Rinalda	IT20B0010	Vallazza
IT2080006	Garzaia di S. Alessandro	IT20B0012	Complesso morenico di Castellaro Lagusello
IT2080007	Garzaia del Bosco Basso	IT2010007	Palude Brabbia
IT2080008	Boschetto di Scaldasole	IT2040022	Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT2080009	Garzaia della Cascina Notizia	IT2070020	Torbiere d'Iseo
IT2080010	Garzaia di Sartirana	IT20B0008	Isola Boscone
IT2080011	Abbazia Acqualunga	IT20B0008	Paludi di Ostiglia
IT2080012	Garzaia di Gallia	IT20B0009	Valli del Mincio
IT2080013	Garzaia della Cascina Portalupa	IT20B0011	Bosco Fontana
IT2080014	Boschi Siro Negri e Moriano	IT2010013	Ansa di Castelnovate
IT2080015	San Massimo	IT2010014	Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate
IT2080016	Boschi del Vignolo	IT2050005	Boschi della Fagiana
IT2080017	Garzaia di Porta Chiossa	IT2070007	Vallone del Forcel Rosso
IT2080018	Garzaia della Carola	IT2070013	Ghiacciaio dell'Adamello
IT2080019	Boschi di Vaccarizza	IT2080002	Basso corso e sponde del Ticino
IT2080020	Garzaia della Roggia Torbida	IT2040001	Valviera e Cime di Fopel
IT2080021	Monte Alpe	IT2040004	Valle Alpisella
IT2080023	Garzaia di Cascina Villarasca		
IT2090001	Monticchie		
IT2090002	Boschi e Lanca di Comazzo		

CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE	CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE
IT2040008	Cime di Plator e Monte delle Scale	IT3110026	Valle di Funes - Sas de Putia nel Parco Naturale Puez-Odle
IT2040009	Valle di Fraele	IT3110027	Gardena - Valle Lunga - Puez nel Parco Naturale Puez-Odle
IT2040010	Valle del Braulio - Cresta di Reit	IT3110029	Parco Naturale dello Sciliar
IT2040013	Val Zebrù - Gran Zebrù Monte Confinale	IT3110030	Biotopo Torbiera Totes Moos
IT2040014	Valle e ghiacciaio dei Forni - Val Cedec - Gran Zebrù e Cevedale	IT3110031	Biotopo Torbiera Wölfl
		IT3110032	Biotopo Torbiera Tschingger
		IT3110033	Biotopo Buche di Ghiaccio
		IT3110034	Biotopo Lago di Caldaro
		IT3110035	Biotopo Castelfeder
		IT3110036	Parco Naturale Monte Corno
		IT3110037	Biotopo Lago di Favogna
		IT3110038	Ultimo - Solda nel Parco Nazionale dello Stelvio
		IT3110039	Ortles - Monte Madaccio nel Parco Nazionale dello Stelvio
		IT3110040	Alpe di Cavallaccio nel Parco Nazionale dello Stelvio
Provincia autonoma di Bolzano		Provincia autonoma di Trento	
IT3110001	Biotopo Vegetazione steppica Tartscher Leiten	IT3120014	Lagorai orientale
IT3110002	Biotopo Ontaneto di Sluderno	IT3120015	Tre Cime Monte Bondone
IT3110004	Biotopo Ontaneto di Cengles	IT3120018	Scanuppia
IT3110005	Biotopo Ontaneto di Oris	IT3120021	Lago delle Buse
IT3110010	Biotopo Vegetazione Steppica Sonnenberg	IT3120023	Sorte di Bellamonte
IT3110011	Val di Fosse nel Parco Naturale Gruppo di Tessa	IT3120025	Selva di Ega
IT3110012	Lacines - Catena del Monteneve nel Parco Naturale Gruppo di Tessa	IT3120026	Becco della Palua
IT3110013	Biotopo Delta del Valsura	IT3120027	Canzenagol
IT3110014	Biotopo Gisser Auen	IT3120029	Sorgente Resenzuola
IT3110015	Biotopo Hühnerspiel	IT3120030	Fontanazzo
IT3110016	Biotopo Wiesermoos	IT3120031	Masi Carretta
IT3110017	Parco Naturale Vedrette di Ries - Aurino	IT3120032	I Mughì
IT3110018	Ontaneti dell'Aurino	IT3120033	Palude di Roncegno
IT3110019	Biotopo Rasner Möser	IT3120034	Paludi di Sternigo
IT3110020	Biotopo Monte Covolo - Alpe di Nemes	IT3120035	Laghestel di Pinè
IT3110021	V. Campo di Dentro - V. Fiscalina -Praticasella n. P.N. Dolomiti di Sesto	IT3120036	Redebus
IT3110022	Biotopo Ontaneto della Rienza - Dobbiaco	IT3120037	Le Grave
IT3110023	Picco d Villandro - Prato Piazza - Lago di Landro nel P.N. Fanes-Sennes-Prags	IT3120038	Inghiaie
IT3110024	Val di Foresta - Val de Ciastlins nel P.N. Fanes-Sennes-Prags	IT3120039	Canneto di Levico
IT3110025	Alpe di Fanes nel Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies	IT3120040	Lago Pudro
		IT3120041	Lago Costa
		IT3120042	Canneti S. Cristoforo
		IT3120043	Pizè
		IT3120044	Monte Barco e Monte della Gallina

CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE	CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE
IT3120045	Lagabrun	IT3120109	Valle Flanginech
IT3120046	Prati di Monte	IT3120110	Terlago
IT3120047	Paluda La Lot	IT3120111	Manzano
IT3120048	Laghetto di Vedes	IT3120112	Arnago
IT3120049	Lona - Lases	IT3120113	Molina - Castello
IT3120050	Torbiera delle Viote	IT3120114	Monte Zugna
IT3120051	Stagni della Vela - Soprasasso	IT3120115	Monte Brento
IT3120052	Doss Trento	IT3120116	Monte Malachin
IT3120053	Foci dell'Avisio	IT3120117	Ontaneta di Croviana
IT3120054	La Rupe	IT3120118	Lago (Val di Fiemme)
IT3120055	Lago di Toblino	IT3120119	Val Duron
IT3120056	Palù Longia	IT3120120	Bassa Valle del Chiese
IT3120057	Palù Tremole	IT3120121	Carbonare
IT3120058	Torbiere di Monte Sous	IT3120122	Gocciadoro
IT3120059	Palù di Tuenno	IT3120123	Assizzi - Vignola
IT3120060	Forra di S. Giustina	IT3120124	Torcegno
IT3120061	La Rocchetta	IT3120125	Zaccon
IT3120064	Torbiera del Tonale	IT3120126	Val Noana
IT3120065	Lago d'Idro	IT3120128	Alta Val Stava
IT3120066	Palù di Boniprati	IT3120129	Ghiacciaio della Marmolada
IT3120067	Paludi di Malga Clevet	IT3120130	Il Colo
IT3120068	Fiavè	IT3120131	Grotta Uvada
IT3120069	Torbiera Lomasona	IT3120132	Grotta di Ernesto
IT3120074	Marocche di Dro	IT3120133	Grotta di Collalto
IT3120075	Monte Brione	IT3120134	Grotta del Calgeron
IT3120076	Lago d'Ampola	IT3120135	Grotta della Bigonda
IT3120077	Palù di Borghetto	IT3120136	Bus della Spia
IT3120078	Torbiera Echen	IT3120137	Bus del Diaol
IT3120079	Lago di Loppio	IT3120138	Grotta Cesare Battisti
IT3120080	Laghetti di Marco	IT3120139	Grotta di Costalta
IT3120081	Prà dall'Albi - Cei	IT3120140	Grotta del Vallon
IT3120082	Taio	IT3120141	Grotta della Lovara
IT3120084	Roncon	IT3120144	Valle del Verdes
IT3120085	Il Laghetto	IT3120145	Monte Remà
IT3120086	Servis	IT3120146	Laghetto delle Regole
IT3120087	Laghi e Abisso di Lamar	IT3120148	Ontaneto di Carisolo - Caderzone
IT3120088	Palù di Monte Rovere	IT3120149	Monte Ghello
IT3120089	Montepiano - Palù di Fornace	IT3120150	Talpina - Brentonico
IT3120090	Monte Calvo	IT3120152	Tione - Villa Rendena
IT3120091	Alberè di Tenna	IT3120153	Monte Gazza
IT3120101	Condino	IT3120154	Le Sole
IT3120103	Monte Baldo di Brentonico	IT3120155	Gruppo Cinque Valli
IT3120104	Monte Baldo - Cima Val Dritta	IT3120156	Adige
IT3120105	Burrone di Ravina	IT3120092	Passo del Broccon
IT3120106	Nodo del Latemar	IT3120093	Crinale Pichea - Rocchetta
IT3120108	Val San Nicolò		

CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE	CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE
IT3120094	Alpe di Storo e di Bondone	IT3210005	Monti Lessini: Valon di Malera e Crinale nord-orientale
IT3120095	Bocca d'Ardole - Corno della Paura	IT3210006	Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora
IT3120097	Catena di Lagorai	IT3210007	Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda
IT3120098	Monti Lessini nord	IT3210008	Fontanili di Povegliano
IT3120099	Piccole Dolomiti	IT3210009	Monte Baldo: Lecceta di Navene
IT3120100	Pasubio	IT3210012	Val Galina e Progno Borago
IT3120142	Val Campelle	IT3210014	Palude del Feniletto - Sguazzo del Vallese
IT3120143	Valle Delvano	IT3210015	Palude di Pellegrina
IT3120001	Alta Val di Rabbi	IT3210017	Monte Baldo: Monte Altissimo di Nago, Cime di Ventar
IT3120002	Alta Val La Mare	IT3210018	Basso Garda
IT3120003	Alta Val del Monte	IT3210019	Sguazzo di Rivalunga
IT3120004	Val Genova	IT3210020	Monti Lessini: Foresta dei Folignani
IT312000S	Adamello	IT3210021	Monte Pastello
IT3120006	Presanella	IT3210022	Monte Baldo: Stretta di Canale, Chiusa di Ceraino
IT3120007	Monte Sadron	IT3210023	Monte Baldo: Foresta di Brentino - Belluno - Madonna della Corona
IT3120009	Dolomiti di Brenta	IT3220001	Cima Dodici
IT3120010	Pale di San Martino	IT3220002	Granezza
IT3120011	Valvenegia	IT3220003	Monte Verena
IT3120012	Cima Bocche - Lusia	IT3220004	Colli Berici: Scogliera Oligocenica Covoli di Rio Fontana Fredda
IT3120013	Foresta di Paneveggio	IT3220005	Ex cave di Casale - Vicenza
IT3120016	Corna Piana	IT3220006	Lago di Fimon
IT3120017	Campobrun	IT3220007	Canale del Brenta: Valgadana, Calà del Sasso
IT3120019	Lago Nero	IT3220008	Buso della Rana
IT3120020	Palù Longa	IT3220009	Pasubio e Piccole Dolomiti: Catena delle Tre Croci e Cima Carega
IT3120022	Palù dei Mugheri	IT3220010	Pasubio e Piccole Dolomiti: Sengio Alto
IT3120024	Zona umida Valfloriana	IT3220011	Colli Berici occidentali
IT3120028	Pra delle Nasse	IT3220012	Piana di Marcesina
IT3120062	Malga Flavona	IT3220013	Bosco di Dueville
IT3120070	Pian degli Uccelli	IT3220014	Colli Berici: Val Liona
IT3120071	Paludi del Dosson		
IT3120072	Paludi di Bocenago		
IT3120073	Paludi di Darè		
IT3120083	Muga Bianca		
IT3120102	Lago di S. Colomba		
IT3120107	Val Cadino		
IT3120147	Monti Lessini ovest		
IT3120008	Val di Tovel		
IT3120127	Monti Tremalzo e Tombea		
Regione Veneto			
IT3210002	Monti Lessini Cascate di Molina		
IT3210003	Laghetto del Frassino		
IT3210004	Monte Luppia e P.ta San Vigilio		

CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE	CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE
IT3220015	Pasubio e Piccole Dolomiti: Monte Pasubio	IT3240010	Sile Morto di Cendon S. Elena
IT3220016	Pasubio e Piccole Dolomiti: Monte Novegno e Priaforà	IT3240013	Ambito fluviale del Livenza
IT3220017	Pasubio e Piccole Dolomiti: Monte Summano	IT3240014	Laghi di Revine
IT3220018	Pasubio e Piccole Dolomiti: Monte Maggio	IT3240015	Palù del Quartiere del Piave
IT3230001	Gruppo del Popera	IT3240016	Bosco di Gaiarine
IT3230003	Gruppo del Sella	IT3240017	Bosco di Cavalier
IT3230015	Monte Cristallo	IT3250002	Laguna Sud: acque libere e barene
IT3230017	Monte Pelmo - Mondeval - Formin	IT3250003	Penisola del Cavallino: biotopi litoranei
IT3230018	Gruppi Antelao - Marmarole - Sorapis	IT3250004	Foce dell'Adige
IT3230019	Lago di Misurina	IT3250005	Laguna nord: acque libere, barene e siti di foce
IT3230021	Gruppo del Civetta	IT3250006	Bosco di Lison
IT3230022	Massiccio del Grappa	IT3250008	Ex cave di Villetta di Salzano
IT3230023	Pascolo di Rozes	IT3250009	Laguna di Caorle
IT3230024	Masiere e Lago di Vedana	IT3250010	Bosco di Carpenedo
IT3230025	Gruppo del Visentin: Monte Faverghera - Monte Cor	IT3250011	Sile: ansa a San Michele Vecchio
IT3230026	Passo di San Boldo	IT3250012	Ambiti fluviali del Reghena e del Lemene - Cave di Cinto Maggiore
IT3230027	Monte Dolada: versante S.E.	IT3250013	Laguna del Mort e Pinete di Eraclea
IT3230028	Cime di San Sebastiano	IT3250014	Foce del Tagliamento e Valli arginate di Bibione
IT3230029	Piaie Longhe - Millifret	IT3250015	Laguna nord: Valli arginate
IT3230035	Valli del Cismon - Vanoi: Monte Coppolo	IT3250016	Cave di Gaggio
IT3230038	Zone umide del Cansiglio	IT3250017	Cave di Noale
IT3230040	Bosco della Digola - Brentoni - Tudaio	IT3250019	Palude Le Marice - Cavarzere
IT3230041	Serrai di Sottoguda	IT3250021	Ex cave di Martellago
IT3230042	Torbiera di Lipoi	IT3250022	Bosco Zacchi
IT3230044	Fontane di Nogarè	IT3250023	Lidi di Venezia: biotopi litoranei
IT3230045	Torbiera di Antole	IT3250024	Laguna di Venezia: Casse di colmata B, D-E e Lago dei Teneri
IT3230047	Lago di Santa Croce	IT3260002	Laguna di Venezia: Valle Millecampi
IT3240001	Grave del Piave	IT3260003	Colli Euganei - Monte Cero
IT3240002	Colli Asolani	IT3260004	Colli Euganei - Monte Ceva
IT3240003	Monte Cesen	IT3260005	Valle Morosina
IT3240004	Montello	IT3260006	Brenta medio corso: tratto superiore
IT3240005	Perdonanze	IT3260007	Brenta medio corso: tratto centrale
IT3240006	Bosco di Basalghelle		
IT3240007	Grave di Papadopoli		
IT3240008	Bosco di Cessalto		
IT3240009	Sile Morto di Vallegendola Alzaia		

CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE	CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE
IT3260008	Brenta medio corso: tratto inferiore	IT3230030	Pian di Landro - Baldassare
IT3260009	Colli Euganei: Monte Grande	IT3230031	Val Tovanella Bosconero
IT3260010	Colli Euganei: Monte Lozzo	IT3230036	Dolomiti Feltrine e Bellunesi
IT3260011	Colli Euganei: Monte Ricco	IT3230037	Zona tra la Valle del Piave e l'alta Valle del Tagliamento
IT3260012	Colli Euganei: Rocca Pendice	IT3230039	Gruppo Monte Cridola - Monte Duranno
IT3260013	Colli Euganei: Monte Cinto	IT3230043	Pale di San Martino: Focobon, Pape-San Lucano, Agner-Croda Granda
IT3260014	Colli Euganei: Monte Venda	IT3230046	Dolomiti di Ampezzo: Fosses
IT3260015	Colli Euganei: Monte Sengiari	IT3250001	Santa Anna - Cà Nordio
IT3270001	Delta del Po: Litorale di Rosolina e Porto Caleri	IT3270002	Delta Po: scanni fra il Po di Maistra e il Po di Goro
IT3270003	Dune di Donada e Contarina	IT3270012	Delta del Po: rami fluviali
IT3270004	Dune di Rosolina e Volto	IT3230008	Monte Pavione
IT3270005	Dune fossili di Ariano Polesine	IT3230009	Monti del Sole
IT3270006	Rotta di S. Martino	IT3230010	Piani Eterni - Erera - Val Falcina
IT3270007	Gorgghi di Trecenta	IT3230011	Schiara occidentale
IT3270008	Delta del Po: lagune e valli arginate fra Adige e Po di Levante	IT3230012	Valle Imperina
IT3270009	Delta del Po: lagune e valli fra il Po di Levante e il Po di Venezia	IT3230013	Valle Scura
IT3270010	Delta del Po: sacche e bonelli fra il Po di Maistra e di Tolle	IT3230014	Vette Feltrine
IT3270011	Delta del Po: Sacca degli Scardovari e Foce del Po di Gnocca.	IT3230033	Piazza del Diavolo
IT3210013	Palude del Busatello	IT3230032	Lago di Busche - Vinchetto di Cellarda - Fontane
IT3210016	Palude del Brusà	IT3250018	Laguna sud: Valli Arginate
IT3230034	Somadida	Regione Friuli Venezia-Giulia	
IT3240011	Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina	IT3310002	Val Colver di Jof
IT3240012	Fontane Bianche di Lancenigo	IT3310003	Monte Ciaurlec e Forra del Torrente Cosa
IT3250007	Bosco Nordio	IT3310004	Forra del Torrente Cellina
IT3250020	Valle Vecchia di Caorle	IT3310005	Torbiera di Sequals
IT3260001	Palude di Onara	IT3310006	Foresta del Cansiglio
IT3210001	Monte Baldo: Pale - Selva Pezzi	IT3310007	Greto del Tagliamento
IT3210010	Monte Baldo: C.ma Pozzette - Naole - Costabella	IT3310008	Magredi di Tauriano
IT3230002	Croda Rossa d'Ampezzo	IT3310009	Magredi del Cellina
IT3230004	Dolomiti di Auronzo e di Val Comelico	IT3310010	Risorgive del Vinchiaruzzo
IT3230005	Gruppo Marmolada	IT3310011	Bosco Marzinis
IT3230006	Val Visdende - Monte Peralba - Quaternà	IT3310012	Bosco Torrate
IT3230007	Alpe di Fanes - Sennes - Tofane	IT3320002	Monti Dimon e Paularo
IT3230016	Val Talagona	IT3320003	Creta di Aip e Sella di Lanza
		IT3320004	Monte Auernig e Monte Corona

CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE	CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE
IT3320005	Valloni di Rio Bianco e di Malborghetto	IT3320001	Gruppo del Monte Coglians
IT3320006	Conca di Fusine	IT3320037	Laguna di Marano e Grado
IT3320007	Monti Bivera e Clapsavon	IT3330005	Foce dell'Isonzo - Isola della Cona
IT3320008	Col Gentile	IT3330006	Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia
IT3320009	Zuc dal Bor	IT3340004	Val Rosandra e Monte Cocusso
IT3320011	Monti Verzegnis e Valcalda	IT3320010	Jof di Montasio e Jof Fuart
IT3320013	Lago Minisini e Rivoli Bianchi	IT3320012	Prealpi Giulie Settentrionali
IT3320014	Torrente Lerada	Regione Emilia-Romagna	
IT3320015	Valle del medio Tagliamento	IT4010002	Monte Menegosa, Monte Lama, Gropo di Gora
IT3320016	Forra del Cornappo	IT4010003	Monte Nero, Monte Maggiorasca, La Ciapa Liscia
IT3320017	Rio Bianco di Taipana e Gran Monte	IT4010004	Monte Capra, Monte Tre Abati, Monte Armelio, Sant'Agostino, Lago
IT3320018	Forra del Pradolino e Monte Mia	IT4010005	Pietra Parcellara, Sassi Neri
IT3320019	Monte Matajur	IT4010006	Meandri di San Salvatore
IT3320020	Lago di Ragogna	IT4010007	Roccia Cinque Dita
IT3320021	Torbiera di Casasola e Andreuzza	IT4010008	Castell'Arquato
IT3320022	Quadri di Fagagna	IT4010011	Fiume Trebbia da Perino a Bobbio
IT3320023	Magredi di Campoformido	IT4010012	Val Boreca, Monte Lesima
IT3320024	Magredi di Coz	IT4010013	Monte Dego, Monte Veri, Monte delle Tane
IT3320025	Magredi di Firmano	IT4010014	Rocca d'Olgisio
IT3320026	Risorgive dello Stella	IT4020001	Boschi di Carrega
IT3320027	Palude Moretto	IT4020003	Torrente Stirone da La Villa a Fidenza
IT3320028	Palude Selvore	IT4020004	Alta Valle del Torrente Parma, Val Cedra
IT3320029	Confluenza Fiumi Torre e Natisone	IT4020005	Groppi Rossi
IT3320030	Bosco di Golena del Torreano	IT4020006	Monte Prinzerà
IT3320031	Paludi di Gonars	IT4020007	Monte Penna, Monte Trevine, Gropo, Groppetto
IT3320032	Paludi di Porpetto	IT4020008	Monte Ragola, Lago Modò, Lago Bino
IT3320033	Bosco Boscato	IT4020010	Monte Gottero
IT3320034	Boschi di Muzzana	IT4020011	Gropo di Gorro
IT3320035	Bosco Sacile	IT4020012	Monte Barigazzo, Pizzo d'Oca
IT3320036	Anse del Fiume Stella	IT4020013	Belforte, Corchia, Alta Val Manubiola
IT3320038	Pineta di Lignano	IT4020014	Monte Capuccio, Monte Sant'Antonio
IT3330001	Palude del Preval		
IT3330002	Colle di Medea		
IT3330003	Laghi di Doberdò e di Pietrarossa		
IT3330004	Foce del Timavo		
IT3330007	Cavana di Monfalcone		
IT3340001	Falesie di Duino		
IT3340002	Monte Lanaro		
IT3340003	Monte Hermada		
IT3340005	Monte Orsario		
IT3310001	Dolomiti Friulane		

CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE	CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE
IT4020015	Monte Fuso	IT4080002	Acquacheta
IT4020016	Samboseto, Frescarolo, Madonna dei Prati	IT4080003	Monte Gemelli, Monte Guffone
IT4030007	Fontanili di Corte Valle Re	IT4080004	Bosco di Scardavilla, Ravaldino
IT4030008	Pietra di Bismantova	IT4080005	Monte Zuccherodante
IT4030009	Gessi Triassici	IT4080006	Meandri del Fiume Ronco
IT4030010	Monte Duro	IT4080007	Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi, Terra del Sole
IT4030011	Casse di espansione del Secchia	IT4080008	Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia
IT4030013	Fiume Enza da La Mora a Compiano	IT4080009	Selva di Ladino, Fiume Montone
IT4030014	Rupe di Campotrerà, Rossena	IT4080010	Carestè presso Sarsina
IT4030016	San Valentino, Rio della Rocca	IT4080011	Rami del Bidente, Monte Marino
IT4030017	Cà del Vento, Cà del Lupo, Gessi di Borzano	IT4090001	Onferno
IT4030018	Media Val Tresinaro, Val Dorgola	IT4090002	Torriana, Montebello, Fiume Marecchia
IT4040003	Sassi di Roccamalatina	IT4010001	Isola de Pinedo
IT4040004	Sassoguidano, Gaiato	IT4010009	Fiume Po dalla foce del fiume Tebbia alla Lanca di Mezzano
IT4040005	Alpesigola, Sasso Tignoso	IT4010010	Isola Serafini
IT4040006	Poggio Bianco Dragone	IT4010015	Bosco Pontone
IT4040007	Salse di Nirano, Varana	IT4020002	Fiume Taro da Fornovo di Taro all'autostrada del Sole
IT4040008	Gombola	IT4020009	Fontanili di Viarolo
IT4040009	Manzolino	IT4030001	Monte Acuto, Alpe di Succiso
IT4050001	Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa	IT4030002	Monte Ventasso
IT4050003	Monte Sole	IT4030003	Monte La Nuda, Cima Belfiore, Passo del Cerreto
IT4050004	Bosco della Frattona	IT4030004	Val d'Ozola, Monte Cusna
IT4050010	Cassa dei Boschetti	IT4030005	Abetina Reale, Alta Val Dolo
IT4050011	Media Valle del Sillaro	IT4030006	Monte Prado
IT4050012	Contrafforte Pliocenico	IT4030012	Crostolina di Guastalla
IT4050013	Monte Vigese	IT4030015	Valli di Novellara
IT4050014	Monte Radicchio, Rupe di Calvenzano	IT4040001	Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano
IT4050015	La Martina, Monte Gurlano	IT4040002	Monte Rondinaio, Monte Giovo
IT4060009	Bosco di Sant'Agostino o Panfilia	IT4050002	Corno alle Scale
IT4070005	Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini	IT4050005	Cassa del Quadrone, Valle Bentivoglia, Valle La Fracassata
IT4070006	Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina	IT4050006	Valle Benni
IT4070008	Pineta di Cervia	IT4050007	Valle La Boscosa
IT4070010	Pineta di Classe	IT4050008	Le Tombe
IT4070011	Vena del Gesso Romagnola	IT4050009	Valle La Comune, Valle Ercolana
IT4070012	Vasche dello zuccherificio di Mezzano		

CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE	CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE
IT4060002	Valli di Comacchio	IT5120011	Valle del Giardino
IT4060004	Valle Bertuzzi, Valle Porticino- Canneviè	IT5120018	Lago di Sibolla
IT4060006	Bosco della Mesola, Bosco Panfilia, Bosco di Santa Giustina	IT5120019	Monte Pisano
IT4060007	Bosco di Volano	IT5130005	Libro Aperto - Cima Tauffi
IT4060008	Bonifica del Mezzano	IT5130006	Monte Spigolino - Monte Gennaio
IT4060010	Dune di Massenzatica	IT5130007	Padule di Fucecchio
IT4060011	Garzaia dello zuccherificio di Codigoro	IT5140001	Passo della Raticosa, Sassi di San Zanobi e della Mantessa
IT4060012	Dune di San Giuseppe	IT5140002	Sasso di Castro e Monte Beni
IT4060013	Po da Golena Bianca a Isola Bianca	IT5140003	Conca di Firenzuola
IT4070002	Bardello	IT5140004	Giogo - Colla di Casaglia
IT4070003	Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo	IT5140005	Muraglione - Acqua Cheta
IT4080001	Foresta di Campigna, Foresta La Lama, Monte Falco	IT5140008	Monte Morello
IT4060001	Valle Santa, Valle Campotto	IT5140009	Poggio Ripaghera - Santa Brigida
IT4060003	Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno	IT5140010	Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone
IT4060005	Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano	IT5140011	Stagni della Piana Fiorentina
IT4070001	Punte Alberete, Valle Mandriole	IT5140012	Vallombrosa e Bosco di S. Antonio
IT4070004	Pialassa della Baiona	IT5150001	La Calvana
IT4070007	Salina di Cervia	IT5150002	Monte Ferrato e Monte Iavello
IT4070009	Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano	IT5160001	Padule di Sueve e Biscottino
		IT5160005	Boschi di Bolgheri, Bibbona e Castiglioncello
		IT5160008	Monte Calvi di Campiglia
		IT5160009	Promontorio di Piombino e Monte Massoncello
		IT5160010	Padule Orti - Bottagone
		IT5160012	Monte Capanne e Promontorio dell'Enfola.
		IT5170005	Montenero
		IT5170006	Macchia di Tatti - Berignone
		IT5170007	Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori
		IT5170008	Complesso di Monterufoli
		IT5180005	Alta Vallesanta
		IT5180006	Alta valle del Tevere
		IT5180007	Monte Calvano
		IT5180008	Sasso di Simone e Simoncello
		IT5180009	Monti Rognosi
		IT5180010	Alpe della Luna
		IT5180011	Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno
		IT5180013	Ponte a Buriano e Penna
Regione Toscana			
IT5110001	Valle del Torrente Gordana		
IT5110002	Monte Orsaro		
IT5110003	Monte Matto - Monte Malpasso		
IT5110004	Monte Acuto - Groppi di Camporaghera		
IT5110005	Monte La Nuda - Monte Tondo		
IT5120001	Monte Sillano - Passo Romecchio		
IT5120002	Monte Castellino - Le Forbici		
IT5120006	Monte Prato Fiorito - Monte Cornato - Valle dello Scesta		

CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE	CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE
IT5180014	Brughiere dell'Alpe di Poti	IT5120016	Macchia Lucchese
IT5180015	Bosco di Sargiano	IT5120020	Orrido di Botri
IT5180016	Monte Dogana	IT5120021	Lago e Padule di Massacciuccoli
IT5180017	Monte Ginezzo	IT5160002	Isola di Gorgona
IT5190001	Castelvecchio	IT5160011	Isole di Cerboli e Palmaiola
IT5190002	Monti del Chianti	IT5160013	Isola di Pianosa
IT5190003	Montagnola Senese	IT5160015	Isola di Montecristo
IT5190004	Crete di Camposodo e Crete di Leonina	IT5160018	Padule di Bolgheri
IT5190005	Monte Oliveto Maggiore e Crete di Asciano	IT5170001	Dune litoranee di Torre del Lago
IT5190006	Alta Val di Merse	IT5170002	Selva Pisana
IT5190007	Basso Merse	IT5180012	Valle dell'Inferno e Bandella
IT5190008	Lago di Montepulciano	IT51A0004	Poggio Tre Cancelli
IT5190009	Lago di Chiusi	IT51A0013	Padule della Trappola, Bocca d'Ombone
IT5190010	Lucciolabella	IT51A0014	Pineta Granducale dell'Uccellina
IT5190011	Crete dell'Orcia e del Formone	IT51A0015	Dune costiere del Parco dell'Uccellina
IT5190012	Monte Cetona	IT51A0016	Monti dell'Uccellina
IT5190013	Foreste del Siele e del Pigelletto di Piancastagnaio	IT51A0024	Isola di Giannutri
IT5190014	Ripa d'Orcia	IT51A0031	Lago di Burano
IT51A0001	Cornate e Fosini	IT51A0034	Padule di Diaccia Botrona
IT51A0002	Poggi di Prata	IT5120005	Monte Romecchio - Monte Rondinaio - Poggione
IT51A0003	Val di Farma	IT5180001	Crinale Monte Falterona - Monte Falco - Monte Gabrendo
IT51A0005	Lago dell'Accesa	IT51A0025	Monte Argentario, I.tto di Porto Ercole e Argentarola
IT51A0006	Padule di Scarlino	IT5110007	Monte Castagnolo
IT51A0007	Punta Ala e Isolotto dello Sparviero	IT5120013	Monte Tambura - Monte Sella
IT51A0008	Boschi di Tirli e Vetulonia	IT5180003	Monte Faggiolo - Giogo Seccheta
IT51A0009	Monte Leoni	IT51A0032	Duna del Lago di Burano
IT51A0010	Poggio di Moscona	IT5120003	Parco dell'Orecchiella - Pania di Corfino - Lamarossa
IT51A0012	Tombolo da Castiglion della Pescaia a Marina di Grosseto	IT5160006	Isola di Capraia
IT51A0017	Cono vulcanico del Monte Amiata	IT5170003	Cerbaie
IT51A0018	Monte Labbro e Alta valle dell'Albegna	IT51A0026	Laguna di Orbetello
IT51A0019	Alto corso del Fiume Fiora	IT5110006	Monte Sagro
IT51A0020	Monte Penna, Bosco della Fonte e Monte Civitella	IT5110008	Monte Boria - Rocca di Tenerano
IT51A0021	Medio corso del Fiume Albegna	IT5120008	Valli glaciali di Orto di Donna e Solco d'Equi
IT51A0022	Formiche di Grosseto	IT5120009	Monte Sumbra
IT51A0023	Isola del Giglio		
IT51A0029	Boschi delle colline di Capalbio		
IT51A0030	Lago Acquato, Lago San Floriano		

CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE	CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE
IT5120010	Valle del Serra - Monte Altissimo	IT5210035	Poggio Caselle - Fosso Renaro (Monte Subasio)
IT5120012	Monte Croce - Monte Matanna	IT5210036	Piano di Ricciano
IT5120014	Monte Corchia - Le Panie	IT5210037	Selva di Cupigliolo
IT5130001	Alta Valle del Sestaione	IT5210038	Sasso di Pale
IT5180002	Foreste Alto Bacino dell'Arno	IT5210039	Fiume Timia (Bevagna - Cannara)
IT5180018	Foresta di Camaldoli e Badia Prataglia	IT5210040	Boschi dell'alta valle del Nestore
Regione Umbria		IT5210041	Fiume Menotre (Rasiglia)
IT5210001	Boschi di Monti di Sodalungo - Rosso (Città di Castello)	IT5210042	Lecceta di Sassovivo (Foligno) (Nat-2000)
IT5210002	Serre di Burano	IT5210043	Sorgiva dell'Aiso
IT5210003	Fiume Tevere tra S. Giustino e Pierantonio	IT5210044	Boschi di Terne - Pupaggi
IT5210004	Boschi di Pietralunga	IT5210048	Valle di Campiano (Preci)
IT5210005	Gola del Corno di Catria (Nat-2000)	IT5210053	Fiume e Fonti del Clitunno (Nat-2000)
IT5210006	Boschi di Morra - Marzana	IT5210054	Fiume Tevere tra Monte Molino e Pontecuti (Tevere Morto)
IT5210010	Le Gorghe (Nat-2000)	IT5210057	Fosso di Camposolo
IT5210011	Torrente Vetorno	IT5210060	Monte Il Cerchio (Monti Martani)
IT5210012	Boschi di Montelovesco - Monte delle Portole	IT5210061	Torrente Naia
IT5210013	Boschi del Bacino di Gubbio (Nat-2000)	IT5210062	Monte Maggio (sommità)
IT5210014	Monti Maggio - Nero (sommità)	IT5210064	Montelucio di Spoleto
IT5210015	Valle del Torrente Nese (Umbertide)	IT5210065	Roccaporena - Monte della Sassa
IT5210016	Boschi di Castel Rigone	IT5210067	Monti Pizzuto - Alvignano
IT5210017	Boschi di Pischello - Torre Civitella	IT5210069	Boschi di Montebibico (Monti Martani)
IT5210019	Fosso della Vallaccia - Monte Pormaiore	IT5210073	Alto bacino del Torrente Lama
IT5210020	Boschi di Ferretto - Bagnolo (Nat-2000)	IT5210074	Poggio Pantano (Scheggia)
IT5210021	Monte Malbe (Nat-2000)	IT5210075	Boschi e pascoli di Fratticiola Selvatica (Valfabbrica)
IT5210024	Fiume Topino (Bagnara - Nocera Umbra)	IT5210076	Monte Alago (Nocera Umbra)
IT5210025	Ansa degli Ornari (Perugia)	IT5210077	Boschi a Farnetto di Collastrada (Perugia)
IT5210028	Boschi e brughiere di Panicarola (Nat-2000)	IT5210078	Colline Premartane (Bettona - Gualdo Cattaneo)
IT5210031	Col Falcone (Colfiorito)	IT5210079	Castagneti di Morro (Foligno)
IT5210032	Piani di Annifo - Arvello	IT5220001	Bagno Minerale (Parrano)
IT5210033	Boschi Sereni - Torricella (S. Biagio della Valle)	IT5220003	Bosco dell'Elmo (Monte Peglia)
		IT5220008	Monti Amerini
		IT5220009	Foresta fossile di Dunarobba (Avigliano)

CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE	CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE
IT5220012	Boschi di Farneta (Monte Castrilli)	IT5220002	Selva di Meana (Allerona)
IT5220013	Monte Torre Maggiore (Monti Martani)	IT5210018	Lago Trasimeno (Nat-2000)
IT5220014	Valle del Serra (Monti Martani) (Nat-2000)	IT5210059	Marcite di Norcia (Nat-2000)
IT5220016	Monte La Pelosa - Colle Fergiarà (Valnerina) (Nat-2000)	IT5220005	Lago di Corbara (Nat-2000)
IT5220020	Gole di Narni - Stifone	IT5220010	Monte Solenne (Valnerina) (Nat-2000)
IT5220021	Piani di Ruschio (Stroncone)	IT5220011	Lago di Alviano (Nat-2000)
IT5220022	Lago di S. Liberato	IT5220015	Fosso Salto del Cieco (Ferentillo)
IT5220023	Monti S. Pancrazio - Oriolo	IT5220017	Cascata delle Marmore (Nat-2000)
IT5210072	Palude di Colfiorito	IT5220018	Lago di Piediluco - Monte Caperno (Nat-2000)
IT5210007	Valle delle Prigioni (Monte Cucco) (Nat-2000)	IT5220019	Lago l'Aia (Narni)
IT5210008	Valle del Rio Freddo (Monte Cucco) (Nat-2000)	IT5210051	Monte Patino - Val Canatra (Monti Sibillini)
IT5210009	Monte Cucco (sommità) (Nat-2000)	IT5210052	Piani di Castelluccio di Norcia
IT5210022	Fiume Tescio (Parte Alta)	IT5220004	Boschi di Prodo - Corbara
IT5210023	Colli Selvalonga - Il Monte (Assisi)	IT5220006	Gola del Forello
IT5210026	Monti Marzolana - Montali	IT5220007	Valle Pasquarella (Baschi)
IT5210027	Monte Subasio (sommità) (Nat-2000)	Regione Marche	
IT5210029	Boschi e brughiere di Farneto - Poggio Fiorello (Mugnano)	IT5310001	Valmarecchia tra Ponte Messa e Ponte 8 Martiri
IT5210030	Fosso dell'Eremo delle Carceri (Monte Subasio)	IT5310002	Calanchi di Maioletto
IT5210045	Fiume Vigi	IT5310003	Monti Sasso Simone e Simoncello
IT5210046	Valnerina (Nat-2000)	IT5310005	Settori sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti
IT5210047	Monti Serano - Brunette (sommità)	IT5310006	Colle S. Bartolo
IT5210049	Torrente Argentina (Sellano)	IT5310007	Litorale della Baia del Re
IT5210050	Valle di Pettino (Campello sul Clitunno)	IT5310008	Corso dell'Arzilla
IT5210055	Gola del Corno - Stretta di Biselli	IT5310009	Selva di S. Nicola
IT5210056	Monti Lo Stiglio - Pagliaro	IT5310010	Alpe della Luna - Bocca Trabaria
IT5210058	Monti Galloro - dell'Immagine	IT5310011	Bocca Serriola
IT5210063	Monti Coscerno - Civitella - Aspra (sommità) (Nat-2000)	IT5310012	Montecalvo in Foglia
IT5210066	Media Val Casana (Monti Coscerno - Civitella)	IT5310013	Mombaroccio
IT5210068	Laghetto e Piano di Gavelli (Monte Coscerno)	IT5310015	Tavernelle sul Metauro
		IT5310016	Gola del Furlo
		IT5310017	Monte Nerone - Gola di Gorgo a Cerbara
		IT5310018	Serre del Burano
		IT5310019	Monti Catria e Acuto

CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE	CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE
IT5310020	Monte S. Silvestro - Monte Ercole	IT5340010	Monte Comunitore
IT5310021	Monte della Perticara - Monte Pincio	IT5340011	Monte Ceresa
IT5310022	Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce	IT5340012	Boschi ripariali del Tronto
IT5320001	Monte Lo Spicchio - Monte Columeo - Valle di S. Pietro	IT5340015	Montefalcone Appennino - Smerillo
IT5320002	Valle Scappuccia	IT5340016	Monte Oialona - Colle Propezzano
IT5320003	Gola di Frasassi	IT5340017	Colle Galluccio
IT5320004	Gola della Rossa	IT5340018	Fiume Tronto tra Favalanciata e Acquasanta
IT5320005	Costa tra Ancona e Portonovo	IT5310004	Boschi del Carpegna
IT5320008	Selva di Castelfidardo	IT5310014	Valle Avellana
IT5320009	Fiume Esino in località Ripa Bianca	IT5320006	Portonovo e falesia calcarea a mare
IT5320010	Monte Maggio - Valle dell'Abbadia	IT5320007	Monte Conero
IT5320012	Valle Vite - Valle dell'Acquarella	IT5320011	Monte Puro - Rogedano - Valleremita
IT5320013	Faggeto di San Silvestro	IT5330001	Monte Ragnolo e Monte Meta (Versante occidentale)
IT5320014	Monte Nero - Serra Santa	IT5330002	Val di Fibbia - Valle dell'Acquasanta
IT5330007	Pian Perduto	IT5330003	Rioterro
IT5330008	Rapegna - Cardoso	IT5330004	Monte Bove
IT5330010	Piana di Pioraco	IT5330005	Monte Castel Manardo - Tre Santi
IT5330011	Monte Letegge - Monte d'Aria	IT5330006	Faggete del S. Lorenzo
IT5330012	Macchia di Montenero	IT5330009	Monte Gioco del Pallone - Monte Cafaggio
IT5330013	Macchia delle Tassinete	IT5330017	Gola del Fiastrone
IT5330014	Fonte delle Bussare	IT5330023	Gola della Valnerina - Monte Fema
IT5330015	Monte S. Vicino	IT5340013	Monte Porche - Palazzo Borghese - Monte Argentella
IT5330016	Gola di S. Eustachio	IT5340014	Monte Vettore e Valle del Lago di Pilato
IT5330018	Gola di Pioraco	IT5340019	Valle dell'Ambro
IT5330019	Piani di Montelago	IT5340020	Valle dell'Infernaccio - Monte Sibilla
IT5330020	Monte Pennino - Scurosa		
IT5330021	Boschetto a Tasso presso Montecavallo		
IT5330024	Selva dell'Abbadia di Fiastra		
IT5340001	Litorale di Porto d'Ascoli		
IT5340002	Boschi tra Cupramarittima e Ripatransone		
IT5340003	Monte dell'Ascensione		
IT5340004	Montagna dei Fiori		
IT5340005	Ponte d'Arli		
IT5340006	Lecceto d'Acquasanta		
IT5340007	S. Gerbone		
IT5340008	Valle della Corte		
IT5340009	Macera della Morte		
		Regione Lazio	
		IT6000001	Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora
		IT6000002	Fondali antistanti Punta Morelle
		IT6000003	Fondali tra le foci del Torrente Arrone e del Fiume Marta

CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE	CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE
IT6000004	Fondali tra Marina di Tarquinia e Punta della Quaglia	IT6010039	Acropoli di Tarquinia
IT6000005	Fondali tra Punta S. Agostino e Punta della Mattonara	IT6010040	Monterozzi
IT6000006	Fondali tra Punta del Pecoraro e Capo Linaro	IT6020001	Piano dei Pantani
IT6000007	Fondali antistanti S. Marinella	IT6020010	Lago di Ventina
IT6000008	Secche di Macchiatonda	IT6020011	Laghi Lungo e Ripasottile
IT6000009	Secche di Torre Flavia	IT6020012	Piana di S. Vittorino - Sorgenti del Peschiera
IT6000010	Secche di Tor Paterno	IT6020013	Gole del Velino
IT6000011	Fondali tra Torre Astura e Capo Portiere	IT6020014	Piana di Rascino
IT6000013	Fondali tra Capo Circeo e Terracina	IT6020015	Complesso del Monte Nuria
IT6000014	Fondali tra Terracina e Lago Lungo	IT6020016	Bosco Pago
IT6000018	Fondali circostanti l'Isola di Ventotene	IT6020017	Monte Tancia e Monte Pizzuto
IT6000019	Fondali circostanti l'Isola di S. Stefano	IT6020018	Fiume Farfa (corso medio - alto)
IT6010002	Bosco del Sasseto	IT6020019	Monte degli Elci e Monte Grottone
IT6010009	Calanchi di Civita di Bagnoregio	IT6020020	Monti della Duchessa (area sommitale)
IT6010015	Vallerosa	IT6020021	Monte Duchessa - Vallone Cieco e Bosco Cartore
IT6010021	Monte Romano	IT6020022	Inghiottoio di Val di Varri
IT6010022	Monte Cimino (versante Nord)	IT6020023	Grotta La Pila
IT6010023	Monte Fogliano e Monte Venere	IT6020024	Lecceta del Convento Franciscano di Greccio
IT6010024	Lago di Vico	IT6020026	Forre alveali dell'Alta Sabina
IT6010027	Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro	IT6020027	Formazioni a Buxus sempervirens del reatino
IT6010028	Necropoli di Tarquinia	IT6020028	Monte Cagno e Colle Pratoguerra
IT6010029	Gole del Torrente Biedano	IT6020029	Pareti rocciose del Salto e del Turano
IT6010030	Area di S. Giovenale e Civitella Cesi	IT6030001	Fiume Mignone (medio corso)
IT6010031	Lago di Monterosi	IT6030003	Boschi mesofili di Allumiere
IT6010032	Fosso Cerreto	IT6030006	Monte Tosto
IT6010033	Mola di Oriolo	IT6030007	Monte Paparano
IT6010034	Faggete di Monte Raschio e Oriolo	IT6030008	Macchia di Manziana
IT6010035	Fiume Mignone (basso corso)	IT6030009	Caldara di Manziana
IT6010036	Sughereta di Tuscania	IT6030010	Lago di Bracciano
IT6010037	Il Quarto di Barbarano Romano	IT6030011	Valle del Cremera - Zona del Sorbo
IT6010038	Travertini di Bassano in Teverina	IT6030014	Monte Soratte
		IT6030015	Macchia di S. Angelo Romano
		IT6030016	Antica Lavinium - Pratica di Mare
		IT6030017	Maschio dell'Artemisio
		IT6030018	Cerquone - Doganella

CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE	CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE
IT6030021	Sughereta del Sasso	IT6040027	Monte Redentore (versante Sud)
IT6030022	Bosco di Palo Laziale	IT6040028	Forcelle di Campello e di Fraile
IT6030023	Macchia Grande di Focene e Macchia dello Stagneto	IT6050001	Versante meridionale del Monte Scalambra
IT6030024	Isola Sacra	IT6050002	Monte Porciano (versante Sud)
IT6030025	Macchia Grande di Ponte Galeria	IT6050003	Castagneti di Fiuggi
IT6030027	Castel Porziano (fascia costiera)	IT6050014	Vallone Lacerno (fondovalle)
IT6030028	Castel Porziano (querceti igrofilì)	IT6050015	Lago di Posta Fibreno
IT6030033	Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli)	IT6050021	Monte Caccume
IT6030034	Valle delle Cannuccete	IT6050022	Grotta di Pastena
IT6030035	Monte Guadagnolo	IT6050023	Fiume Amaseno (alto corso)
IT6030036	Grotta dell'Arco - Bellegra	IT6050024	Monte Calvo e Monte Calvilli
IT6030037	Monti Ruffi (versante SW)	IT6050025	Bosco Selvapiana di Amaseno
IT6030042	Alta valle del Torrente Rio	IT6050026	Parete del Monte Fammera
IT6030044	Macchia della Spadellata e Fosso S. Anastasio	IT6050027	Gole del Fiume Melfa
IT6030045	Lido dei Gigli	IT6050028	Massiccio del Monte Cairo (aree sommitali)
IT6030046	Tor Caldara (zona solfatare e fossi)	IT6050029	Sorgenti dell'Aniene
IT6030047	Bosco di Foglino	IT6030019	Macchiatonda
IT6030048	Litorale di Torre Astura	IT6030012	Riserva Naturale Tevere - Farfa
IT6030049	Zone umide a W del Fiume Astura	IT6030026	Lago di Traiano
IT6030051	Basso corso del Rio Fiumicino	IT6010001	Medio corso del Fiume Paglia
IT6030052	Villa Borghese e Villa Pamphili	IT6010007	Lago di Bolsena
IT6030053	Sughereta di Castel di Decima	IT6010008	Monti Vulsinì
IT6040001	Grotta degli Ausi	IT6010011	Caldera di Latera
IT6040002	Ninfa (ambienti acquatici)	IT6010012	Lago di Mezzano
IT6040003	Laghi Gricilli	IT6010013	Selva del Lamone
IT6040004	Bosco Polverino	IT6010014	Il Crostoletto
IT6040007	Monte Leano	IT6010016	Monti di Castro
IT6040008	Canali in disuso della bonifica pontina	IT6010017	Sistema fluviale Fiora - Olpetà
IT6040009	Monte S. Angelo	IT6010018	Litorale a NW delle foci del Fiume Fiora
IT6040010	Lago di Fondi	IT6010019	Pian dei Cangani
IT6040022	Costa rocciosa tra Sperlonga e Gaeta	IT6010020	Fiume Marta (alto corso)
IT6040023	Promontorio di Gianola e Monte di Scauri	IT6010041	Isole Bisentina e Martana
IT6040024	Rio S. Croce	IT6030038	Lago Albano
IT6040025	Fiume Garigliano (tratto terminale)	IT6030039	Albano (località Miralago)
IT6040026	Monte Petrella (area sommitale)	IT6040005	Sugherete di S. Vito e Valle Marina
		IT6040006	Monti Ausoni meridionali
		IT6040011	Lago Lungo
		IT6040021	Duna di Capratica
		IT6000012	Fondali tra Capo Portiere e Lago di Caprolace (foce)
		IT6000015	Fondali circostanti l'Isola di Palmarola

CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE	CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE
IT6000016	Fondali circostanti l'Isola di Ponza	IT6050016	Monte Ortara e Monte La Monna
IT6000017	Fondali circostanti l'Isola di Zannone	IT6050017	Pendici di Colle Nero
IT6010004	Monte Rufeno	IT6050018	Cime del Massiccio della Meta
IT6010005	Fosso dell'Acqua Chiara	IT6050020	Val Canneto
IT6010006	Valle del Fossatello	IT6020004	Valle Avanzana - Fuscello
IT6010025	Saline di Tarquinia	IT6020025	Monti della Laga (area sommitale)
IT6020002	Lago Secco e Agro Nero	Regione Abruzzo	
IT6020006	Vallone del Rio Fuggio	IT7110005	Altipiani e Lago di Campotosto
IT6020007	Gruppo Monte Terminillo	IT7110011	Dorsale del Monte Franco a Passo Portella
IT6020008	Monte Fausola	IT7110012	Anfiteatro di Campo Pericoli
IT6020009	Bosco Vallonina	IT7110013	Campo Imperatore e Monte Cristo
IT6030004	Valle di Rio Fiume	IT7110014	Monte Bolza (Castel del Monte)
IT6030030	Monte Gennaro (versante SW)	IT7110018	Valle del Chiarino
IT6030031	Monte Pellecchia	IT7110021	Val Voltigno
IT6030032	Torrente Licenza ed affluenti	IT7110023	Macchiozze di San Vito e Vallone San Giacomo (Capestrano)
IT6030040	Monte Autore e Monti Simbruini centrali	IT7110026	Foreste Demaniali La Fossa - Monte Rotondo
IT6030041	Monte Semprevisa e Pian della Faggeta	IT7110028	Morrone di Pacentro-Monte Mileto
IT6030050	Grotta dell'Inferniglio	IT7110029	Fiume Vella - Passo San Leonardo
IT6040012	Laghi Fogliano, Monaci, Caprolace e Pantani dell'Inferno	IT7110039	Pizzalto - Bosco di S. Antonio
IT6040013	Lago di Sabaudia	IT7110040	Monte Rotella
IT6040014	Foresta demaniale del Circeo	IT7110042	Quarti della Maiella
IT6040016	Promontorio del Circeo (Quarto caldo)	IT7110044	Gola Macrana, Monte Turchio e Vallone di Lecce
IT6040017	Promontorio del Circeo (Quarto freddo)	IT7110045	Ara dei Merli - Valle Caprara
IT6040018	Dune del Circeo	IT7110046	Faggete dell'alta Vallelonga
IT6040020	Isole di Palmarola e Zannone	IT7110047	Piano carsico di Templo
IT6050004	Monte Viglio (area sommitale)	IT7110048	Valle di Corte, Schiappito e Terraegna
IT6050005	Alta valle del Fiume Aniene	IT7110049	Piano carsico tra Pescasseroli ed Opi
IT6050006	Grotta dei Bambocci di Collepardo	IT7110050	Faggete della Conca di Pescasseroli
IT6050007	Monte Tarino e Tarinello (area sommitale)	IT7110051	Monte Marsicano e Terratta
IT6050009	Campo Catino	IT7110052	Faggete versante N-E Montagna Grande
IT6050010	Valle dell'Inferno		
IT6050011	Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante Sud)		
IT6050012	Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale)		

CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE	CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE
IT7110053	Chiarano - Sparvera	IT7110085	Monte Calvo
IT7110054	Passo Godi	IT7110086	Doline di Ocre
IT7110055	Feudo Intramonti, Monte Godi e Ferroio di Scanno	IT7110087	Monte Cagno - Monte Ocre
IT7110056	Valle dello Scerto - Aia Santilli	IT7110088	Bosco di Oricola
IT7110057	Val Fondillo - Monte Amaro - Monte Dubbio	IT7110089	Grotte di Pietrasecca
IT7110058	Camosciara - Monte Petroso - Monte Meta	IT7110090	Colle del Rascito
IT7110059	Faggete da Val di Rose a Campitelli	IT7110091	Monte Arunzo e Monte Arezzo
IT7110060	Lago di Barrea	IT7110092	Monte Salviano
IT7110061	Serra di Rocca Chiarano - Monte Greco	IT7110093	Monte Labbrone - Monte Meria
IT7110062	Bosco di Cerasolo - Monte Puzillo	IT7110094	Valle di Amplerio, Monte Annamunna e Vallelonga
IT7110063	Campo Felice	IT7110095	Boschi fra Civita d'Antino e Monte Cornacchia
IT7110064	Piano di Pezza e Colle dell'Orso	IT7110096	Gole di San Venanzio
IT7110065	Murolungo, Vallone di Teve e Monte Rozza	IT7110097	Fiumi Giardino, Sagittario, Aterno - Sorgenti del Pescara
IT7110066	Valle Majelama e del Bicchero	IT7110098	Sorgenti e primo tratto del Fiume Tirino
IT7110067	Settori altitudinali del Monte Velino	IT7110099	Gole del Sagittario
IT7110068	Valloni meridionali del Monte Velino	IT7110100	Monte Genzana
IT7110069	Altopiano delle Rocche	IT7110101	Lago di Scanno ed emissari
IT7110070	Piano Carsico dell'Anatella e Prati di Rovere	IT7110102	Fiume Sangro fra Barrea e Scontrone
IT7110071	Valle Cordora - Piano Iano	IT7110103	Pantano Zittola
IT7110072	Prati del Sirente	IT7110104	Cerrete di Monte Pagano e Feudozzo
IT7110073	Faggete del versante settentrionale del Sirente	IT7120001	Area sommitale della Laga
IT7110074	Crinale di Monte Sirente	IT7120002	Bosco della Martese
IT7110075	Serra e gole di Celano - Val d'Arano	IT7120003	Faggete di Monte di Mezzo
IT7110076	Monte Midia - Monte Faito - Monte Fontecellese - Colle della Difesa	IT7120004	Pietralta - Valle Castellana
IT7110077	Serra Secca - Cima di Vallevona	IT7120006	Gole del Salinello
IT7110078	Monte Dogana, Monte Padiglione, Cesa Cotta	IT7120007	Montagne Gemelle (dei Fiori e di Campli)
IT7110079	Monna Rosa - Monte Viperella	IT7120008	Corno Grande e Corno Piccolo (Gran Sasso)
IT7110080	Monte Viglio - Zompo Lo Schioppo - Pizzo Deta	IT7120009	Dorsale Brancastello-Prena-Camicia
IT7110084	Macchialunga di Cagnano Amiterno, Piano Cascina e Palarzano	IT7120010	Monte Corvo - Pizzo Intermesoli
		IT7120015	Prati di Tivo
		IT7120016	Valle del Rio Arno - Venacquaro
		IT7120017	Valli versante settentrionale Gran Sasso: Nerito e Codaro Campiglione

CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE	CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE
IT7120019	Valle dell'Inferno - Macchia di S. Pietro	IT7140117	Ginepreti a Juniperus macrocarpa e Gole del Torrente Rio Secco
IT7120022	Fiume Mavone	IT7140118	Lecceta di Casoli e Bosco di Colleforeste
IT7120081	Fiume Tordino (medio corso)	IT7140119	Cascata ed alto corso del Rio Verde (Borrello)
IT7120082	Fiume Vomano (da Cusciano a Villa Vomano)	IT7140120	Abetina di Rosello e Gole del Torrente Turcano (Monti Frentani)
IT7120083	Calanchi di Atri	IT7140121	Abetina di Castiglione Messer Marino
IT7130020	Valle d'Angri e Vallone d'Angora	IT7140122	Bosco Montagna e Bosco Carunchino (Monti Frentani)
IT7130024	Monte Picca - Monte di Roccatagliata	IT7140123	Monte Sorbo (Monti Frentani)
IT7130025	Gole di Popoli (Morrone)	IT7140124	Monte Freddo (Monti Frentani)
IT7130027	Montagna del Morrone (M.le Mucchia)	IT7140125	Fiume Treste
IT7130030	Valle dell'Orfento e Valle dell'Orta	IT7140126	Gessi di Lentella
IT7130031	Fonte di Papa	IT7140127	Fiume Trigno (medio e basso corso)
IT7130034	Vallone di S. Spirito (Roccamorice)		
IT7130035	Adiaccio della Chiesa - Valle Cupa		
IT7130105	Rupe di Turrevalignani e Fiume Pescara		
IT7140032	Faggete Val di Foro		
IT7140033	Vallone di Bocca di Valle		
IT7140036	Valloni della Maiella orientale		
IT7140037	Settori altitudinali della Maiella		
IT7140038	Monte Tari - Valle di Coccia		
IT7140041	Porrara - Fiume Aventino		
IT7140043	Monte Pizzi - Monte Secine		
IT7140106	Fosso delle Farfalle		
IT7140107	Lecceta litoranea di Torino di Sangro e Foce Fiume Sangro		
IT7140108	Punta Aderci - Punta della Penna		
IT7140109	Marina di Vasto		
IT7140110	Calanchi di Bucchianico (Ripe dello Spagnolo)		
IT7140111	Boschi ripariali sul Fiume Osento		
IT7140112	Bosco di Mozzagrogna		
IT7140113	Lecceta d'Isca d'Archi		
IT7140114	Monte Pallano		
IT7140115	Bosco Paganello (Montenerodomo)		
IT7140116	Gessi di Gessopalena		
		Regione Molise	
		IT7221115	Pineta di Isernia
		IT7221129	Gola di Chiauci
		IT7222105	Pesco della Carta
		IT7222106	Toppo Fornelli
		IT7222108	Calanchi Succida - Tappino
		IT7222110	S. Maria delle Grazie
		IT7222127	Fiume Trigno (Confluenza Verrino - Castellelce)
		IT7238213	Isola della Fonte della Luna
		IT7238215	Abeti Soprani - Monte Campo - Monte Castelbarone - Sorgenti del Verde
		IT7238217	Bosco Vallazzuna
		IT7282121	Gruppo della Meta - Catena delle Mainarde
		IT7282124	Bosco Monte di Mezzo - Monte Miglio - Pennataro - Monte Capraro - Monte Cavallerizzo
		IT7282126	Pantano Zittola - Feudo Valcocchiara
		IT7282128	Fiume Volturmo (dalle sorgenti al Fiume Cavaliere)

CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE	CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE
IT7282134	Bosco di Collemeluccio - Selvapiana - Castiglione - La Cocozza	IT8020004	Bosco di Castelfranco in Miscano
IT7282135	Montagnola Molisana	IT8020007	Camposauro
IT7282139	Fiume Trigno Località Cannavine	IT8020008	Massiccio del Taburno
IT7282140	Morgia di Bagnoli	IT8030001	Aree umide del Cratere di Agnano
IT7282171	Monte Corno - Monte Sammucro	IT8030002	Capo Miseno
IT7282212	Colle Gessaro	IT8030003	Collina dei Camaldoli
IT7282213	Calanchi di Montenero	IT8030007	Cratere di Astroni
IT7282214	Calanchi Pisciareello - Machia Manes	IT8030009	Foce di Licola
IT7282215	Calanchi Lamaturo	IT8030013	Isolotto di S. Martino e dintorni
IT7282216	Foce Biferno, litorale di Campomarino	IT8030015	Lago del Fusaro
IT7282217	Foce Saccione - Bonifica Ramitelli	IT8030017	Lago di Miseno
IT7282237	Fiume Biferno (confluenza Cigno alla foce esclusa)	IT8030019	Monte Barbaro e Cratere di Campiglionne
IT7282238	Torrente Rivo	IT8030023	Porto Paone di Nisida
IT7282242	Morgia di Pietracupa - Morgia di Pietravalle	IT8030031	Stazioni di Cyanidium caldarium di Ischia
IT7282244	Calanchi Vallacchione di Lucito	IT8030032	Stazioni di Cyanidium caldarium di Pozzuoli
IT7282246	Boschi di Pesco del Corvo	IT8030033	Stazione di Cyperus polystachyus di Ischia (I)
IT7282248	Lago di Occhito	IT8030034	Stazione di Cyperus polystachyus di Ischia (II)
IT7282249	Lago di Guardialfiera - Monte Peloso	IT8040004	Boschi di Guardia dei Lombardi e Andretta
IT7282256	Calanchi di Civitacampomarano	IT8040005	Bosco di Zampaglione (Calitri)
IT7282260	Calanchi di Castropignano e Limosano	IT8040007	Lago di Conza della Campania
IT7282261	Morgia dell'Eremita	IT8040008	Lago di S. Pietro - Aquilaverde
IT7282262	Morgie Ternosa e S. Michele	IT8040012	Monte Tuoro
IT7282287	La Gallinola - Monte Miletto - Monti del Matese	IT8040013	Monti di Lauro
		IT8040017	Pietra Maula (Taurano, Visciano)
		IT8040020	Bosco di Montefusco Irpino
		IT8050018	Isolotti Li Galli
		IT8050019	Lago Cessuta e dintorni
		IT8050025	Monte della Stella
		IT8050034	Monti della Maddalena
		IT8050042	Stazione a Cenista Cilentana di Ascea
		IT8010001	Alta valle del Fiume Lete
		IT8010002	Basso corso del Fiume Garigliano
		IT8010003	Basso corso del Fiume Volturno
		IT8010007	Foce del Fiume Garigliano
Regione Campania			
IT8010004	Bosco di S. Silvestro		
IT8010005	Catena di Monte Cesima		
IT8010006	Catena di Monte Maggiore		
IT8010010	Lago di Carinola		
IT8010015	Monte Massico		
IT8010017	Monti di Mignano Montelungo		
IT8010022	Vulcano di Roccamonfina		
IT8020001	Alta valle del Fiume Tammaro		

CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE	CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE
IT8010008	Foce del Fiume Volturno	IT8030029	Settore orientale dell'Isola di Capri
IT8010009	Lago del Matese	IT8030030	Stazioni di <i>Asperula crassifolia</i> dell'Isola di Capri
IT8010011	Lago di Gallo	IT8030035	Valloni della Costiera Amalfitana
IT8010012	Lago di Letino	IT8030036	Vesuvio
IT8010013	Matese Casertano	IT8040001	Altopiani di Campomaggiore e Summonte
IT8010014	Media Valle del Fiume Volturno	IT8040002	Alta valle del Fiume Calore Irpino
IT8010016	Monte Tifata	IT8040003	Alta valle del Fiume Ofanto
IT8010018	Paludi costiere dei Variconi	IT8040006	Dorsale Monti del Partenio
IT8010019	Pineta della Foce del Garigliano	IT8040009	Monte Accellica
IT8010020	Pineta di Castelvoltorno	IT8040010	Monte Cervialto e Montagnone di Nusco
IT8010021	Pineta di Patria	IT8040011	Monte Terminio
IT8020002	Alta valle del Fiume Tevere	IT8040014	Piana del Dragone
IT8020003	Alta valle del Torrente Tammarecchia	IT8040015	Piani carsici del Monte Terminio
IT8020005	Bosco di Castelpagano	IT8040016	Piano di Laceno
IT8020006	Bosco di Castelvetero in Val Fortore	IT8040018	Querceta dell'Incoronata (Nusco)
IT8020009	Pendici meridionali del Monte Mutria	IT8040019	Vallone Matruncolo ed alta valle del Fiume Sabato
IT8020010	Sorgenti e alta valle del Fiume Fortore	IT8050001	Alta valle del Fiume Bussento
IT8020011	Valle Telesina	IT8050092	Alta valle del Fiume Calore Lucano
IT8030004	Corpo centrale dell'Isola di Capri	IT8050003	Alta valle del Fiume Picentino
IT8030005	Corpo centrale dell'Isola di Ischia	IT8050004	Alta valle del Fiume Sele
IT8030006	Costiera Amalfitana tra Nerano e Positano	IT8050005	Alta valle del Fiume Tusciano
IT8030010	Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara	IT8050006	Balze di Teggiano
IT8030011	Fondali marini di Punta Campanella e Capri	IT8050007	Basso corso del Fiume Bussento
IT8030012	Isola di Vivara	IT8050008	Capo Palinuro
IT8030014	Lago d'Averno	IT8050009	Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea
IT8030016	Lago di Lucrino	IT8050010	Fasce litoranee a destra e sinistra del Fiume Sele
IT8030018	Lago di Patria	IT8050011	Fascia interna di Costa degli Infreschi e della Masseta
IT8030020	Monte Nuovo	IT8050012	Fiume Alento
IT8030021	Monte Somma	IT8050013	Fiume Mingardo
IT8030022	Pinete dell'Isola di Ischia	IT8050014	Fiume Tanagro tra Pertosa e Contursi
IT8030024	Punta Campanella	IT8050015	Foce del Fiume Sele
IT8030025	Rupi alte costiere dell'Isola di Capri	IT8050016	Grotta di Morigerati
IT8030026	Rupi costiere dell'Isola di Ischia		
IT8030027	Scoglio del Vervece		
IT8030028	Settore occidentale dell'Isola di Capri		

CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE	CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE
IT8050017	Isola di Licosia	IT9110027	Bosco Jacuglia - Monte Castello
IT8050020	Massiccio del Monte Eremita	IT9110030	Bosco Quarto - Monte Spigno
IT8050021	Medio corso del Fiume Sele	IT9110032	Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata
IT8050022	Montagne di Casalbuono	IT9110033	Accadia - Deliceto
IT8050023	Monte Bulgheria	IT9120001	Grotte di Castellana
IT8050024	Monte Cervati, Monte Centaurino e Montagne di Laurino	IT9120002	Murgia dei Trulli
IT8050026	Monte Licosia e dintorni	IT9120006	Laghi di Conversano
IT8050027	Monte Mai e Monte Monna	IT9120008	Bosco Difesa Grande
IT8050028	Monte Motola	IT9120009	Posidonieto San Vito - Barletta
IT8050029	Monte Polveracchio, Monte Boschetiello, Vallone Caccia Senerchi	IT9120010	Pozzo Cucù
IT8050030	Monte Sacro e dintorni	IT9120011	Valle Ofanto - Lago di Capaciotti
IT8050031	Monte Soprano e Monte Vesole	IT9130001	Torre Colimena
IT8050032	Monte Tresino e dintorni	IT9130002	Masseria Torre Bianca
IT8050033	Monti Alburni	IT9130003	Duna di Campomarino
IT8050035	Monti di Eboli	IT9130004	Mar Piccolo
IT8050036	Parco Marino di S. Maria di Castellabate	IT9130006	Pineta dell'Arco Ionico
IT8050037	Parco Marino di Punta degli Infreschi	IT9130008	Posidonieto Isola di San Pietro - Torre Canneto
IT8050038	Pareti rocciose di Cala del Cefalo	IT9140001	Bosco Tramazzone
IT8050039	Pineta di Sant'Iconio	IT9140002	Litorale Brindisino
IT8050040	Rupi costiere della Costa degli Infreschi e della Masseta	IT9140004	Bosco I Lucci
IT8050041	Scoglio del Mingardo e spiaggia di Cala del Cefalo	IT9140006	Bosco di Santa Teresa
IT8050008	Dorsale dei Monti Lattari	IT9140007	Bosco Curtipetrizzi
IT8050043	Valle delle Ferriere di Amalfi	IT9140009	Foce Canale Giancola
Regione Puglia		IT9150001	Bosco Guarini
IT9110001	Isola e Lago di Varano	IT9150002	Costa Otranto - Santa Maria di Leuca
IT9110002	Valle Fortore, Lago di Occhito	IT9150003	Aquatina di Frigole
IT9110003	Monte Cornacchia - Bosco Faeto	IT9150004	Torre dell'Orso
IT9110011	Isole Tremiti	IT9150005	Boschetto di Tricase
IT9110012	Testa del Gargano	IT9150006	Rauccio
IT9110014	Monte Saraceno	IT9150007	Torre Uluzzo
IT9110016	Pineta Marzini	IT9150008	Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro
IT9110024	Castagneto Pia - Lapolda, Monte La Serra	IT9150009	Litorale di Ugento
IT9110025	Manacore del Gargano	IT9150010	Bosco Macchia di Ponente
IT9110026	Monte Calvo - Piana di Montenero	IT9150011	Alimini
		IT9150012	Bosco di Cardigliano
		IT9150013	Palude del Capitano
		IT9150016	Bosco di Otranto
		IT9150017	Bosco Chiuso di Presicce
		IT9150018	Bosco Serra dei Cianci
		IT9150019	Parco delle Querce di Castro
		IT9150021	Bosco le Chiuse

CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE	CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE
IT9150022	Palude dei Tamari	IT9210120	La Falconara
IT9150023	Bosco Danieli	IT9210140	Grotticelle di Monticchio
IT9150024	Torre Inserraglio	IT9210141	Lago La Rotonda
IT9150025	Torre Veneri	IT9210143	Lago Pertusillo
IT9150027	Palude del Conte, Dune di Punta Prosciutto	IT9210145	Madonna del Pollino Località Vacuarro
IT9150028	Porto Cesareo	IT9210155	Marina di Castrocucco
IT9150029	Bosco di Cervalora	IT9210160	Isola di S. Ianni e Costa prospiciente
IT9150030	Bosco La Lizza e Macchia del Pagliarone	IT9210170	Monte Caldarosa
IT9150031	Masseria Zanzara	IT9210180	Monte della Madonna di Viggiano
IT9150033	Specchia dell'Alto	IT9210185	Monte La Spina, Monte Zaccana
IT9150034	Posidonieto Capo San Gregorio - Punta Ristola	IT9210215	Monti Foi
IT9110008	Valloni e steppe Pedegarganiche	IT9210240	Serra di Calvello
IT9110009	Valloni di Mattinata - Monte Sacro	IT9210245	Serra di Crispo, Grande Porta del Pollino e Pietra Castello
IT9140003	Stagni e saline di Punte della Contessa	IT9210250	Timpa delle Murge
IT9150015	Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea	IT9210265	Valle del Noce
IT9110035	Monte Sambuco	IT9220030	Bosco di Montepiano
IT9120003	Bosco di Mesola	IT9220080	Costa Ionica Foce Agri
IT9130005	Murgia di Sud-Est	IT9220085	Costa Ionica Foce Basento
IT9110004	Foresta Umbra	IT9220090	Costa Ionica Foce Bradano
IT9110005	Zone umide della Capitanata	IT9220095	Costa Ionica Foce Cavone
IT9110015	Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore	IT9210020	Bosco Cupolicchio (Tricarico)
IT9140005	Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni	IT9210142	Lago pantano di Pignola
IT9150032	Le Cesine	IT9210190	Monte Paratiello
		IT9210205	Monte Volturino
		IT9210210	Monte Vulture
		IT9210220	Murgia S. Lorenzo
		IT9220055	Bosco pantano di Policoro e costa Ionica Foce Sinni
		IT9220130	Foresta Gallipoli-Cognato
		IT9220135	Gravine di Matera
		IT9220144	Lago S. Giuliano e Timmari
		IT9220255	Valle Basento - Ferrandina Scalo
		IT9220260	Valle Basento - Grassano Scalo - Grottole
Regione Basilicata		Regione Calabria	
IT9210005	Abetina di Laurenzana	IT9310001	Timpone della Capanna
IT9210010	Abetina di Ruoti	IT9310002	Serra del Prete
IT9210015	Acquafredda di Maratea	IT9310003	Pollinello - Dolcedorme
IT9210025	Bosco della Farneta	IT9310004	Rupi del Monte Pollino
IT9210035	Bosco di Rifreddo		
IT9210040	Bosco Magnano		
IT9210045	Bosco Mangarrone (Rivello)		
IT9210070	Bosco Vaccarizzo		
IT9210075	Lago Duglia, Casino Toscano e Piana di S. Francesco		
IT9210110	Faggeta di Moliterno		
IT9210115	Faggeta di Monte Pierfaone		

CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE	CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE
IT9310005	Cima del Monte Pollino	IT9310052	Casoni di Sibari
IT9310006	Cima del Monte Dolcedorme	IT9310053	Secca di Amendolara
IT9310007	Valle Piana - Valle Cupa	IT9310054	Torrente Celati
IT9310008	La Petrosa	IT9310055	Lago di Tarsia
IT9310009	Timpone di Porace	IT9310056	Bosco di Mavigliano
IT9310010	Stagno di Timpone di Porace	IT9310057	Orto Botanico-Università della Calabria
IT9310011	Pozze Boccatore/Bellizzi	IT9310058	Pantano della Giumenta
IT9310012	Timpa di S. Lorenzo	IT9310059	Crello
IT9310013	Serra delle Ciavole - Serra di Crispo	IT9310060	Laghi di Fagnano
IT9310014	Fagosa - Timpa dell'Orso	IT9310061	Laghicello
IT9310015	Il Lago (nella Fagosa)	IT9310062	Monte Caloria
IT9310016	Pozze di Serra Scorsillo	IT9310063	Foresta di Cinquemiglia
IT9310017	Gole del Raganello	IT9310064	Monte Cocuzzo
IT9310019	Monte Sparviere	IT9310065	Foresta di Serra Nicolino - Piano d'Albero
IT9310020	Fonte Cardillo	IT9310066	Varconcello di Mongrassano
IT9310021	Cozzo del Pellegrino	IT9310067	Foreste Rossanesi
IT9310022	Piano di Marco	IT9310068	Vallone S. Elia
IT9310023	Valle del Fiume Argentino	IT9310070	Bosco di Gallopane
IT9310025	Valle del Fiume Lao	IT9310071	Vallone Freddo
IT9310027	Fiume Rosa	IT9310072	Palude del Lago Ariamacina
IT9310028	Valle del Fiume Abatemarco	IT9310073	Macchia Sacra
IT9310029	La Montea	IT9310074	Timpone della Carcara
IT9310030	Monte La Caccia	IT9310075	Monte Curcio
IT9310031	Valle del Fiume Esaro	IT9310076	Pineta di Camigliatello
IT9310032	Serrapodolo	IT9319077	Acqua di Faggio
IT9310033	Fondali di Capo Tirone	IT9310079	Cozzo del Principe
IT9310034	Isola di Dino	IT9310080	Bosco Fallistro
IT9310035	Fondali Isola di Dino - Capo Scalea	IT9310081	Arnocampo
IT9310036	Fondali Isola di Cirella-Diamante	IT9310082	S. Salvatore
IT9310037	Isola di Cirella	IT9310083	Pineta del Cupone
IT9310038	Scogliera dei Rizzi	IT9310084	Pianori di Macchialonga
IT9310039	Fondali scogli di Isca	IT9310085	Serra Stella
IT9310040	Montegiordano Marina	IT9310126	Juri Vetere Soprano
IT9310041	Pinete di Montegiordano	IT9310127	Nocelleto
IT9310042	Fiumara Saraceno	IT9310130	Carlomagno
IT9310043	Fiumara Avena	IT9320046	Stagni sotto Timpone S. Francesco
IT9310044	Foce del Fiume Crati	IT9320050	Pescaldo
IT9310045	Macchia della Bura	IT9320095	Foce Neto
IT9310047	Fiumara Trionto	IT9320096	Fondali di Gabella Grande
IT9310048	Fondali Crosia - Pietrapaola - Cariati	IT9320097	Fondali da Crotone a Le Castella
IT9310049	Farnito di Corigliano Calabro	IT9320100	Dune di Marinella
IT9310051	Dune di Camigliano	IT9320101	Capo Colonne

CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE	CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE
IT9320102	Dune di Sovereto	IT9350135	Vallata del Novito e Monte Mutolo
IT9320103	Capo Rizzuto	IT9350136	Vallata dello Stilaro
IT9320104	Colline di Crotone	IT9350137	Prateria
IT9320106	Foce del Crocchio - Cropani	IT9350138	Calanchi di Maro Simone
IT9320110	Monte Fuscaldo	IT9350139	Collina di Pentimele
IT9320111	Timpa di Cassiano - Belvedere	IT9350140	Capo dell'Armi
IT9320112	Murgie di Strongoli	IT9350141	Capo S. Giovanni
IT9320115	Monte Femminamorta	IT9350142	Capo Spartivento
IT9320122	Fiume Lese	IT9350143	Saline Joniche
IT9320123	Fiume Lepre	IT9350144	Calanchi di Palizzi Marina
IT9320129	Fiume Tacina	IT9350145	Fiumara Amendolea (incluso Roghudi, Chorio e Rota Greco)
IT9320185	Fondali di Staletti	IT9350146	Fiumara Buonamico
IT9330087	Lago La Vota	IT9350147	Fiumara Laverde
IT9330088	Palude di Imbutillo	IT9350148	Fiumara di Palizzi
IT9330089	Dune dell'Angitola	IT9350149	Sant'Andrea
IT9330098	Oasi di Scolacium	IT9350150	Contrada Gornelle
IT9330105	Steccato di Cutro e Costa del Turchese	IT9350151	Pantano Flumentari
IT9330107	Dune di Isca	IT9350152	Piani di Zervò
IT9330108	Dune di Guardavalle	IT9350153	Monte Fistocchio e Monte Scorda
IT9330109	Madama Lucrezia	IT9350154	Torrente Menta
IT9330113	Boschi di Decollatura	IT9350155	Montalto
IT9330114	Monte Gariglione	IT9350156	Vallone Cerasella
IT9330116	Colle Poverella	IT9350157	Torrente Ferraina
IT9330117	Pinete del Roncino	IT9350158	Costa Viola e Monte S. Elia
IT9330124	Monte Contrò	IT9350159	Bosco di Rudina
IT9330125	Torrente Soleo	IT9350160	Spiaggia di Brancaleone
IT9330128	Colle del Telegrafo	IT9350161	Torrente Lago
IT9330184	Scogliera di Staletti	IT9350162	Torrente S. Giuseppe
IT9340086	Lago dell'Angitola	IT9350163	Pietra Cappa - Pietra Lunga- Pietra Castello
IT9340090	Fiumara di Brattirò (Valle Rufa)	IT9350164	Torrente Vasi
IT9340091	Zona costiera fra Briatico e Nicotera	IT9350165	Torrente Portello
IT9340092	Fondali di Pizzo Calabro	IT9350166	Vallone Fusolano (Cinqufrondi)
IT9340093	Fondali di Capo Vaticano	IT9350167	Valle Moio (Delianova)
IT9340094	Fondali Capo Cozzo - S. Irene	IT9350168	Fosso Cavaliere (Cittanova)
IT9340118	Bosco Santa Maria	IT9350169	C/da Fossia (Maropati)
IT9340119	Marchesale	IT9350170	Scala - Lemmeni
IT9340120	Lacina	IT9350171	Spiaggia di Pilati
IT9350121	Bosco di Stilo - Bosco Archiforo	IT9350172	Fondali da Punta Pezzo a Capo dell'Armi
IT9350131	Pentidattilo	IT9350173	Fondali di Scilla
IT9350132	Fiumara di Melito	IT9350174	Monte Tre Pizzi
IT9350133	Monte Basilicò - Torrente Listi		
IT9350134	Canolo Nuovo, Zomaro, Zillastro		

CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE	CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE
IT9350175	Piano Abbruschiato	ITA020008	Capo Gallo
IT9350176	Monte Campanaro	ITA020007	Boschi Ficuzza e Cappelliere, V.ne Cerasa, Castagneti Mezzojuso
IT9350177	Monte Scrisi	ITA020009	Cala Rossa e Capo Rama
IT9350178	Serro d'Ustra e Fiumara Butrano	ITA020011	Rocche di Castronuovo, Pizzo Lupo, Gurghi di S. Andrea
IT9350179	Alica	ITA020012	Valle del Fiume Oreto
IT9350180	Contrada Scala	ITA020013	Lago di Piana degli Albanesi
IT9350181	Monte Embrisi e Monte Torrione	ITA020014	Monte Pellegrino
IT9350182	Fiumara Careri	ITA020015	Complesso calanchivo di Castellana Sicula
IT9350183	Spiaggia di Catona	ITA020017	Complesso Pizzo Dipilo e Querceti su calcare
Regione Sicilia		ITA020018	Foce del Fiume Pollina e Monte Tardara
ITA010004	Isola di Favignana	ITA020019	Rupi di Catalfano e Capo Zafferano
ITA010005	Laghetti di Preola e Gorgi Tondi, Sciare di Mazara	ITA020020	Querceti sempreverdi di Geraci Siculo e Castelbuono
ITA010008	Complesso Monte Bosco e Scorace	ITA020022	Calanchi, lembi boschivi e praterie di Riena
ITA010009	Monte Bonifato	ITA020023	Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana
ITA010010	Monte San Giuliano	ITA020024	Rocche di Ciminna
ITA010011	Sistema dunale Capo Granitola, Porto Palo e Foce del Belice	ITA020026	Monte Pizzuta, Costa del Carpineto, Moarda
ITA010012	Marausa: Macchia a Quercus calliprinos	ITA020029	Monte Rose e Monte Pernice
ITA010013	Bosco di Calatafimi	ITA020031	Monte d'Indisi, Montagna dei Cavalli, Pizo Potorno e Pian del Leone
ITA010014	Sciare di Marsala	ITA020032	Boschi di Granza
ITA010015	Complesso Monti di Castellammare del Golfo (Trapani)	ITA020033	Monte San Calogero (Termini Imerese)
ITA010018	Foce del Torrente Calatubo e Dune	ITA020035	Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco
ITA010022	Complesso Monti di S. Ninfa - Gibellina e Grotta di S. Ninfa	ITA020038	Sugherete di Contrada Serradaino
ITA010023	Montagna Grande di Salemi	ITA020039	Monte Cane, Pizzo Selva a Mare, Monte Trigna
ITA010024	Fondali dell'Isola di Favignana	ITA020040	Monte Zimmara (Gangi)
ITA010025	Fondali del Golfo di Custonaci	ITA020041	Monte San Calogero (Gangi)
ITA010026	Fondali dell'Isola dello Stagnone di Marsala	ITA020043	Monte Rosamarina e Cozzo Famò
ITA020001	Rocca di Cefalù	ITA020044	Monte Grifone
ITA020002	Boschi di Gibilmanna e Cefalù	ITA020045	Rocca di Sciarà
ITA020003	Boschi di San Mauro Castelverde		
ITA020004	Monte S. Salvatore, Monte Catarineci, V.ne Mandarini, ambienti umidi		
ITA020005	Isola delle Femmine		

CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE	CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE
ITA020046	Fondali dell'Isola di Ustica	ITA030041	Fondali dell'Isola di Salina
ITA020047	Fondali di Isola delle Femmine - Capo Gallo	ITA040003	Foce del Magazzolo, Foce del Platani, Capo Bianco, Torre Salsa
ITA030001	Stretta di Longi	ITA040004	Foce del Fiume Verdura
ITA030002	Torrente Fiumetto e Pizzo d'Uncina	ITA040005	Monte Cammarata - Contrada Salaci
ITA030003	Rupi di Taormina e Monte Veneretta	ITA040008	Complesso Monte Telegrafo e Rocca Ficuzza
ITA030004	Bacino del Torrente Letojanni	ITA040007	Pizzo della Rondine, Bosco di S. Stefano Quisquina
ITA030005	Bosco di Malabotta	ITA040008	Maccalube di Aragona
ITA030006	Rocca di Novara	ITA040009	Monte San Calogero (Sciacca)
ITA030007	Affluenti del Torrente Mela	ITA040010	Litorale di Palma di Montechiaro
ITA030009	Pizzo Mualio, Montagna di Vernà	ITA040011	La Montagnola e Acqua Fitusa
ITA030010	Fiume Dinisi, Monte Scuderi	ITA040012	Fondali di Capo San Marco - Sciacca
ITA030012	Laguna di Oliveri - Tindari	ITA050002	Torrente Vaccarizzo (tratto terminale)
ITA030014	Pizzo Fau, Monte Pomiere, Pizzo Bidi e Serra della Testa	ITA050003	Lago Soprano
ITA030015	Valle del Fiume Caronia, Lago Zilio	ITA050004	Monte Capodarso e valle del Fiume Imera meridionale
ITA030016	Pizzo della Battaglia	ITA050005	Lago Sfondato
ITA030017	Vallone Laccaretta e Urio Quattrocchi	ITA050006	Monte Conca
ITA030018	Pizzo Michele	ITA050007	Sughereta di Niscemi
ITA030019	Tratto montano del bacino della Fiumara di Agrò	ITA050008	Rupe di Falconara
ITA030020	Fiume San Paolo	ITA050009	Rupe di Marianopoli
ITA030021	Torrente San Cataldo	ITA050010	Pizzo Muculufa
ITA030022	Lecceta di S. Fratello	ITA050011	Torre Manfria
ITA030025	Isola di Panarea e Scogli Viciniori	ITA060001	Lago Ogliastro
ITA030027	Isola di Vulcano	ITA060003	Lago di Pozzillo
ITA030028	Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri)	ITA060004	Monte Altesina
ITA030030	Isola di Lipari	ITA060005	Lago di Ancipa
ITA030031	Isola Bella, Capo Taormina e Capo S. Andrea	ITA060006	Monte Sambughetti, Monte Campanito
ITA030032	Capo Milazzo	ITA060007	Vallone di Piano della Corte
ITA030033	Capo Calavà	ITA060008	Contrada Giammaiano
ITA030034	Rocche di Roccella Valdemone	ITA060009	Bosco di Sperlinga, Alto Salso
ITA030035	Alta valle del Fiume Alcantara	ITA060010	Vallone Rossomanno
ITA030036	Riserva naturale del Fiume Alcantara	ITA060011	Contrada Caprara
ITA030037	Fiumara di Floresta	ITA060012	Boschi di Piazza Armerina
ITA030039	Monte Pelato	ITA060013	Serre di Monte Cannarella
ITA030040	Fondali di Taormina - Isola Bella	ITA060014	Monte Chiapparò
		ITA060015	Contrada Valanghe

CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE	CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE
ITA070002	Riserva Naturale Fiume Fiumefreddo	ITA090008	Capo Murro di Porco, Penisola della Maddalena e Grotta Pellegrino
ITA070004	Timpa di Acireale	ITA090009	Valle del Fiume Anapo, Cavagrande del Calcinara, Cugni di Sortino
ITA070005	Bosco di S. Pietro	ITA090010	Isola Correnti, Pantani di P. Pilieri, Chiusa dell'Alga e Parrino
ITA070006	Isole dei Ciclopi	ITA090011	Grotta Monello
ITA070007	Bosco del Flascio	ITA090012	Grotta Palombara
ITA070008	Complesso Immacolatelle, Micio Conti, boschi limitrofi	ITA090015	Torrente Sapillone
ITA070009	Fascia altomontana dell'Etna	ITA090016	Alto corso del Fiume Asinaro, Cava Piraro e Cava Carosello
ITA070010	Dammusi	ITA090017	Cava Palombieri
ITA070011	Poggio S. Maria	ITA090018	Fiume Tellesimo
ITA070012	Pineta di Adrano e Biancavilla	ITA090019	Cava Cardinale
ITA070013	Pineta di Linguaglossa	ITA090020	Monti Climiti
ITA070014	Monte Baracca, Contrada Giarrita	ITA090021	Cava Contessa - Cugno Lupo
ITA070019	Lago Gurridda e Sciare di S. Venera	ITA090022	Bosco Pisano
ITA070020	Bosco di Milo	ITA090023	Monte Lauro
ITA070021	Bosco di S. Maria La Stella	ITA090024	Cozzo Ogliastri
ITA070022	Bosco di Linera	ITA090026	Fondali di Brucoli - Agnone
ITA070023	Monte Minardo	ITA090027	Fondali di Vendicari
ITA070024	Monte Arso	ITA090028	Fondali dell'Isola di Capo Passero
ITA070025	Tratto di Pietralunga del Fiume Simeto	ITA010001	Isole dello Stagnone di Marsala
ITA070026	Forre laviche del Fiume Simeto	ITA010002	Isola di Marettimo
ITA070027	Contrada Sorbera e Contrada Gibiotti	ITA010003	Isola di Levanzo
ITA070028	Fondali di Acicastello (Isola Lachea - Ciclopi)	ITA010006	Paludi di Capo Feto e Margi Spanò
ITA080001	Foce del Fiume Irmينو	ITA010007	Saline di Trapani
ITA080002	Alto corso del Fiume Irmينو	ITA010016	Monte Cofano e Litorale
ITA080003	Vallata del Fiume Ippari (Pineta di Vittoria)	ITA010017	Capo S. Vito, Monte Monaco, Zingaro, Faraglioni Scopello, Monte Sparacio
ITA080004	Punta Braccetto, Contrada Cammarana	ITA010019	Isola di Pantelleria: Montagna Grande e Monte Gible
ITA080005	Isola dei Porri	ITA010020	Isola di Pantelleria: area costiera, falesie e Bagno dell'Acqua
ITA080006	Cava Randello, Passo Marinaro	ITA010021	Saline di Marsala
ITA080007	Spiaggia Maganuco	ITA020008	Rocca Busambra e Rocche di Rao
ITA080008	Contrada Religione	ITA020010	Isola di Ustica
ITA080009	Cava d'Ispica		
ITA080010	Fondali foce del Fiume Irminio		
ITA090001	Isola di Capo Passero		
ITA090005	Pantano di Marzamemi		
ITA090007	Cava Grande del Cassibile, cava Cinque Porte, cava e bosco di Bauli		

CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE	CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE
ITA020016	Monte Quacella, Monte dei Cervi, Pizzo Carbonara, Monte Ferro, Pizzo Otiero	ITA090004	Pantano Morghella
ITA020021	Montagna Longa, Pizzo Montanello	ITA090006	Saline di Siracusa e Fiume Ciane
ITA020025	Bosco di S. Adriano	ITA090013	Saline di Priolo
ITA020027	Monte Iato, Kumeta, Maganoce e Pizzo Parrino	ITA090014	Saline di Augusta
ITA020028	Serra del Leone, Monte Stagnataro	ITA090025	Invaso di Lentini
ITA020030	Monte Matassarò, Monte Gradara, Monte Signora	Regione Sardegna	
ITA020034	Monte Carcaci, Pizzo Colobria e ambienti umidi	ITB010001	Isola Asinara
ITA020036	Monte Triona, Monte Colomba	ITB010002	Stagno di Pilo e Stagno di Casaraccio
ITA020037	Monti Barracù, Cardelia, Pizzo Cangialosi, gole del Torrente Corleone	ITB010003	Stagno e ginepreto di Platamona
ITA020042	Rocche di Entella	ITB010004	Foci del Coghinass
ITA030008	Capo Peloro - Laghi di Ganzirri	ITB010006	Monte Russu
ITA030011	Dorsale Curcuraci, Antennamare	ITB010007	Capo Testa
ITA030013	Rocche di Alcarà Li Fusi	ITB010008	Arcipelago La Maddalena
ITA030023	Isola di Alicudi	ITB010009	Capo Figari e Isola Figarolo
ITA030024	Isola di Filicudi	ITB010010	Isole Tavolara, Molara e Molarotto
ITA030028	Isole di Stromboli e Strombolicchio	ITB010011	Stagno di S. Teodoro
ITA030029	Isola di Salina (Stagno di Lingua)	ITB010042	Capo Caccia (con le isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio
ITA030038	Serra del Re, Monte Soro e Biviere di Cesarò	ITB010043	Coste e isolette a nord ovest della Sardegna
ITA040001	Isola di Linosa	ITB011102	Catena del Marghine e Goceano
ITA040002	Isola di Lampedusa e Lampione	ITB011109	Monte Limbara
ITA050001	Biviere e Macconi di Gela	ITB011113	Campo di Ozieri e Pianure comprese tra Tula e Oschiri
ITA060002	Lago di Pergusa	ITB011155	Lago Baratz - Porto Ferro
ITA070001	Foce del Fiume Simeto e Lago Gornalunga	ITB012211	Isola Rossa - Costa Paradiso
ITA070003	La Gurna	ITB020012	Berchida e Bidderosa
ITA070015	Canalone Deltripodo	ITB020013	Palude di Osalla
ITA070016	Valle del Bove	ITB020014	Golfo di Orosei
ITA070017	Sciare di Roccazzo della Bandiera	ITB020015	Area del Monte Ferru di Tertenia
ITA070018	Piano dei Grilli	ITB020040	Valle del Temo
ITA090002	Vendicari	ITB020041	Entroterra e zona costiera tra Bosa, C. Marargiu e Porto Tangone
ITA090003	Pantani della Sicilia Sud-orientale	ITB021101	Altopiano di Campeda
		ITB021103	Monti del Gennargentu
		ITB021107	Monte Albo
		ITB021156	Monte Gonare

CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE	CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE
ITB022212	Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone	ITB040029	Costa di Nebida
ITB022214	Lido di Orri	ITB040030	Capo Pecora
ITB022215	Riu Sicaderba	ITB040031	Monte Arcuentu e Rio Piscinas
ITB022217	Su De Maccioni - Texile di Aritzo	ITB040047	Isola dei Cavoli
ITB030016	Stagno di S'Ena Arrubia e territori limitrofi	ITB040048	Isola Serpentara
ITB030032	Stagno di Corru S'Ittiri	ITB040049	Punta Molentis
ITB030033	Stagno di Pauli Maiori di Oristano	ITB040050	Tra Riu Trottù e Riu Molentis
ITB030034	Stagno di Mistras di Oristano	ITB040051	Bruncu De Su Monte Moru- Geremeas (Mari Pintau)
ITB030035	Stagno di Sale e' Porcus	ITB040052	Capo Boi
ITB030036	Stagno di Cabras	ITB040053	Portu Sa Ruxi
ITB030037	Stagno di Santa Giusta	ITB040054	Porto Giunco
ITB030038	Stagni di Putzu Idu (Salina Manna e Pauli Marigosa)	ITB040055	Campu Longu
ITB030039	Isola Mal di Ventre e Catalano	ITB040056	Serra E' Morus
ITB031104	Media valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta - Rio Siddu	ITB040057	Stagno Notteri
ITB032201	Riu Sos Molinos - Sos Lavros - Monte Urtigu	ITB040058	Simius
ITB032219	Sassu - Cirras	ITB040060	Porto Pineddu
ITB032228	Is Arenas	ITB040061	Stagno di Maestrale e De Is Brebeis
ITB032229	Is Arenas S'Acqua e S'Ollastu	ITB040062	Sabbie Bianche (dune fisse)
ITB032239	San Giovanni di Sinis	ITB040063	Sabbie Bianche (cespuglieti costieri)
ITB040017	Stagni di Murtas e S'Acqua Durci	ITB040064	Punta dei Cannoni Bosco del Cio
ITB040018	Foce del Flumendosa - Sa Praia	ITB040065	Bacino Acquedotto - Canale Bacusi - Il Pulpito
ITB040019	Stagni di Colostrai e delle Saline	ITB040067	Ripa del Sardo
ITB040020	Isola dei Cavoli, Serpentara e P.ta Molentis	ITB040068	A Nord di Paradiso e di Mandria
ITB040021	Costa di Cagliari	ITB040070	Piscinas
ITB040022	Stagno di Molentargius e territori limitrofi	ITB040071	Da Piscinas a Riu Scivu
ITB040023	Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla	ITB041105	Foresta di Monte Arcosu
ITB040024	Isola Rossa e Capo Teulada	ITB041106	Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus
ITB040025	Promontorio, dune e zona umida di Porto Pino	ITB041111	Monte Linas
ITB040026	Isole del Toro e della Vacca	ITB041112	Giara di Gesturi
ITB040027	Isola di San Pietro	ITB042207	Canale Su Longuvresu
ITB040028	Punta S'Aliga	ITB042208	Tra P. Gio La Salina e P. Maggiore
		ITB042209	A Nord di Sa Salina (Calasetta)
		ITB042210	P. Giunchera
		ITB042216	Sa Tanca e Sa Mura - Foxi Durci
		ITB042218	Stagno di Piscinnì
		ITB042220	Serra Is Tres Portus (S. Antioco)

CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE	CODICE SITO Natura 2000	DENOMINAZIONE
ITB042223	Stagno di Santa Caterina	ITB042243	Monte Sant'Elia, Cala Mosca, Cala Fighera
ITB042225	Is Pruinis	ITB042247	San Nicolò - Dune di Portixeddu - Buggerru
ITB042226	Stagno di Porto Botte	ITB042248	Dune di Portixeddu-Buggerru (San Nicolò -Piscina Morta - Su Landiri)
ITB042230	Porto Campana	ITB042249	Is Compinxius - Campo dunale Buggerru -Portixeddu
ITB042231	Tra Forte Village e Perla Marina	ITB042250	Da Is Arenas a Tonnara (Marina di Gonnesa)
ITB042233	Punta di Santa Giusta (Costa Rei)	ITB042251	Is Arenas - Fontanamare (Marina di Gonnesa)
ITB042234	Monte Mannu - Monte. Ladu (Colline di Monte Mannu e Monte Ladu)	ITB042252	Terra Sarina (dune fisse)
ITB042235	Stangioni de Su Sali e di Chia	ITB042253	Terra Sarina (cespuglieti costieri)
ITB042236	Costa Rei		
ITB042237	Monte San Mauro		
ITB042241	Riu S. Barzolu		
ITB042242	Torre del Poetto		

Finito di stampare nel mese di gennaio 2001
dalla Tipolitografia F.G. Savignano s/Panaro - Modena

